Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 211 del 15 settembre 1938-XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. **1415**.

Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. **1415.**

Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Vista la legge 2 maggio 1938-XVI, n. 735, che delega al Governo del Re la facoltà di emanare norme sulla condotta della guerra e sullo stato di neutralità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli uniti testi della legge di guerra (allegato *A*) e della legge di neutralità (allegato *B*), visti, d'ordine Nostro, dal Duce, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 2.

L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra è ordinata con decreto Reale, quando lo Stato italiano è in guerra con un altro Stato.

L'applicazione della legge di guerra può essere limitata a uno o più territori determinati.

Art. 3.

L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra può essere ordinata nei modi e con gli effetti indicati nell'articolo precedente, se è ritenuto necessario nell'interesse dello Stato, ancorchè lo Stato italiano non sia in guerra con un altro Stato.

Con il decreto Reale, con il quale è ordinata l'applicazione della legge di guerra a sensi del comma precedente, o con altro successivo, sono stabilite le norme di attuazione di detta legge, in rapporto alle particolari circostanze di fatto, che hanno determinato l'emanazione del decreto stesso.

Art. 4.

Qualora un pericolo esterno, grave e imminente minacci una parte del territorio del Regno, delle colonie o dei possedimenti italiani, l'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate, dislocate nella parte medesima, può ordinare che in essa sia applicata la legge di guerra, in tutto o in parte.

La stessa facoltà compete all'autorità cui spetta il comando di tutte le forze armate dislocate in una colonia o possedimento italiano, qualora un pericolo esterno, grave e imminente, minacci l'una o l'altro o parte di essi.

Il provvedimento, che ordina l'applicazione della legge di guerra a norma dei commi precedenti, è pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

Qualora sia stata ordinata l'applicazione della legge di guerra, in tutto o in parte, a norma del primo e del secondo comma, l'autorità in essi indicata assume, nel territorio minacciato, anche i poteri civili, se non è già investita, e ha facoltà di emanare bandi, che hanno valore di legge.

Art. 5.

I provvedimenti e le misure, che secondo la legge di guerra spettano per il Regno al Ministro per l'interno, sono adottati per le colonie dal Ministro per l'Africa italiana e per i possedimenti italiani da quello per gli affari esteri.

Il provvedimento che, a norma di alcuno degli articoli 2, 3 e 4, ordina l'applicazione della legge di guerra nelle colonie o nei possedimenti italiani, determina le autorità competenti ad adottare, per detti territori, gli altri provvedimenti e misure preveduti dalla legge stessa.

Art. 6.

L'applicazione della legge di guerra, ordinata a norma degli articoli precedenti, si estende di diritto al territorio occupato dalle forze armate dello Stato, salvo che il provvedimento che ordina l'applicazione disponga altrimenti.

Art. 7.

In quanto le violazioni delle disposizioni della legge di guerra costituiscano reati diversi da quelli preveduti dagli articoli 337 a 358 della legge stessa, l'emanazione dei provvedimenti contemplati negli articoli 2, 3 e 4 di questo decreto, salvo che detti provvedimenti dispongano diversamente, e ancorchè non sia dichiarato lo stato di guerra, importa l'applicazione, per le violazioni stesse, ovunque commesse, delle disposizioni della legge penale militare o di altra legge penale, che le prevede per il tempo di guerra.

Art. 8.

La cessazione, totale o parziale, dell'applicazione della legge di guerra è ordinata con decreto Reale.

Nel caso preveduto dall'articolo 4, la cessazione può essere ordinata anche dall'autorità ivi indicata, con provvedimento pubblicato mediante notificazione alla popolazione nei modi in esso stabiliti.

Art. 9.

La legge di neutralità si applica nel caso di una guerra, nella quale lo Stato italiano sia neutrale.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, l'applicazione, in tutto o in parte, della legge di neutralità può essere ordinata, quando particolari situazioni internazionali lo richiedano.

L'applicazione della legge di neutralità e la cessazione della sua applicazione sono ordinate con decreto Reale.

Art. 10.

I decreti Reali preveduti dagli articoli precedenti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, con il Ministro per l'Africa italiana e con quello per gli affari esteri.

I decreti stessi e i provvedimenti indicati nell'articolo 4 e nel secondo comma dell'articolo 8 sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che in essi sia diversamente stabilito.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare:

1° le norme concernenti le requisizioni dei beni immobili e mobili, delle invenzioni, dei servizi individuali o collettivi e le sanzioni penali per le infrazioni delle norme stesse;

2° le norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede;

3° i provvedimenti proveduti dalle leggi di guerra e di neutralità, che riterrà necessario predisporre.

Art. 12.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute in questo decreto e negli allegati *A* e *B*, o con esse incompatibile.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — SOLMI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, *foglio* 70. — MANCINI.

ALLEGATO *A*.

LEGGE DI GUERRA

TITOLO I.

Disposizioni generali.

CAPO I.

DELLA LEGGE DI GUERRA, IN GENERALE, E DELLA SUA APPLICAZIONE.

Art. 1.

(Comandante supremo).

Agli effetti di questa legge, è *comandante supremo* colui che è investito del comando di tutte le forze armate operanti.

Art. 2.

(Territorio dello Stato).

Agli effetti di questa legge, per *territorio dello Stato* si intende qualsiasi territorio comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano, comprese le acque territoriali con il loro fondo marino e lo spazio aereo sovrastante.

Art. 3.

(Suddito nemico).

Agli effetti di questa legge, è considerato suddito nemico:

1° colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato;

2° colui che, posteriormente all'applicazione della legge stessa, acquista la nazionalità dello Stato nemico, ancorchè possieda in pari tempo la nazionalità italiana o quella di altro Stato;

3° l'apolide, che abbia posseduto in qualsiasi momento la nazionalità di uno Stato nemico, o che sia nato da genitori che posseggano o abbiano posseduto la nazionalità nemica, ovvero che abbia la residenza in territorio nemico;

4° la moglie di colui che è considerato suddito nemico a norma dei numeri precedenti, a meno che essa, al momento dell'applicazione di questa legge, possieda la nazionalità italiana.

Art. 4.

(Deroga alle disposizioni dell'articolo precedente).

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano:

1° a colui che, a seguito di concessione o autorizzazione, abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana posteriormente all'applicazione di questa legge;

2° a colui che, posteriormente all'applicazione di questa legge, presti servizio nelle forze armate dello Stato italiano.

Art. 5.

(Nazionalità delle persone giuridiche).

Agli effetti di questa legge, le persone giuridiche sono considerate di nazionalità nemica:

1° quando posseggano la nazionalità dello Stato nemico a termini delle leggi di questo;

2° quando in esse abbiano comunque interessi prevalenti sudditi nemici.

Art. 6.

(Persone di nazionalità nemica).

Sotto la denominazione di *persone di nazionalità nemica* questa legge comprende le persone fisiche considerate sudditi nemici a norma dell'articolo 3 e le persone giuridiche considerate di nazionalità nemica a norma dell'articolo 5.

Art. 7.

(Deroga alle disposizioni sul trattamento delle persone di nazionalità nemica).

Con decreto del Duce, può essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalità nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5.

Art. 8.

(Rappresaglia).

L'osservanza di obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di rappresaglia, anche in deroga a questa o ad altra legge, nei confronti del belligerante nemico, che non adempie, in tutto o in parte, a detti obblighi.

La rappresaglia ha il fine di indurre il belligerante nemico a osservare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, e può effettuarsi, sia con atti analoghi a quelli da esso compiuti, sia con atti di natura diversa.

Non può essere sospesa, a norma del primo comma, l'osservanza di disposizioni emanate per l'adempimento di convenzioni internazionali, che escludono espressamente la rappresaglia.

Art. 9.

(Ritorsione).

L'osservanza di norme giuridiche emanate indipendentemente da obblighi derivanti dal diritto internazionale può essere sospesa, a titolo di ritorsione, nei confronti del belligerante nemico, che non si conformi a principi analoghi a quelli ai quali si ispirano dette norme.

Art. 10.

(Autorità competente a ordinare la rappresaglia o la ritorsione).

La rappresaglia o la ritorsione è ordinata con provvedimento del Duce o dell'autorità da questo delegata.

Gli atti di rappresaglia o di ritorsione, in quanto consistano in operazioni belliche, possono essere disposti anche dal comandante supremo, o, quando sia necessaria un'azione immediata ed esemplare, da ogni altro comandante.

CAPO II.

Della dichiarazione e della cessazione dello stato di guerra.

Art. 11.

(Dichiarazione dello stato di guerra).

Con il provvedimento, con il quale è ordinata l'applicazione delle disposizioni di questa legge, o con altro separato, può essere dichiarato in stato di guerra, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra e a ogni altro effetto di legge, tutto il territorio, al quale si estende l'applicazione delle disposizioni suddette, o una o più parti di esso.

Art. 12.

(Territorio occupato).

Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato in stato di guerra.

Lo stato di guerra è notificato alla popolazione dal comandante delle forze occupanti nei modi da esso stabiliti, e, rispetto a detta popolazione, ha inizio dal momento della notificazione.

Art. 13.

(Navi e aeromobili in stato di guerra).

Le navi e gli aeromobili sono considerati in stato di guerra, qualunque sia il luogo ove si trovano, a partire dal giorno in cui ne è stata ordinata la mobilitazione, o comunque dal giorno in cui sono destinati a operazioni di guerra.

Art. 14.

(Cessazione dello stato di guerra).

La cessazione, generale o parziale, dello stato di guerra è dichiarata dalla stessa autorità e con le stesse forme stabilite per ordinare la cessazione dell'applicazione di questa legge.

CAPO III.

Della zona delle operazioni e dei poteri dell'autorità militare nella zona stessa.

Art. 15.

(Zona delle operazioni).

Il comandante supremo, con provvedimento da notificarsi alla popolazione nei modi in esso stabiliti, determina quale parte del territorio in stato di guerra è zona delle operazioni.

Il territorio nemico occupato dalle forze armate italiane è considerato zona delle operazioni.

Art. 16.

(Poteri civili del comandante supremo).

Il comandante supremo, nella zona delle operazioni, assume anche i poteri civili.

Art. 17.

(Facoltà di emanare bandi).

Il comandante supremo ha facoltà di emanare bandi.

La facoltà di emanare bandi può essere delegata dal comandante supremo ai comandanti di grandi unità terrestri, navali, aeronautiche o di piazze forti.

La facoltà di emanare bandi spetta di diritto ai comandanti indicati nel comma precedente, i quali non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo. In questo caso, se più forze armate cooperano alle operazioni, la facoltà di emanare bandi spetta all'autorità, che ha l'alta direzione delle operazioni stesse.

I bandi, emanati a norma dei commi precedenti, hanno valore di legge nella zona delle operazioni e nei limiti del comando dell'ufficiale che li ha emanati.

Restano fermi i maggiori poteri attribuiti al comandante supremo, relativamente alla emanazione dei bandi, dalla legge penale militare di guerra.

Art. 18.

(Pubblicazione dei bandi).

Il bando determina i modi della sua pubblicazione. Esso diviene immediatamente obbligatorio dal momento di detta pubblicazione, salvo che nel bando stesso sia diversamente stabilito.

CAPO IV.

Dei poteri del Governo relativamente ai mezzi di comunicazione.

Art. 19.

(Censura della stampa; censura o controllo dei mezzi di comunicazione).

Con decreto Reale, può ordinarsi che siano sottoposti:

1° a visto preventivo dell'autorità politica ogni pubblicazione eseguita con la stampa o con qualsiasi altro mezzo di riproduzione;

2° a censura o a controllo la corrispondenza postale e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche e di qualsiasi altra specie.

La corrispondenza degli agenti diplomatici e consolari è regolata dalle disposizioni vigenti e dalle altre che possono essere emanate con il decreto Reale indicato nel comma precedente, o con altro successivo.

Art. 20.

(Disciplina delle telecomunicazioni e delle segnalazioni).

Con decreto Reale, può essere ordinato:

1° che siano sospesi, limitati o comunque modificati i servizi delle telecomunicazioni interne o con l'estero;

2° che siano sottoposti a sorveglianza, sospesi o assunti direttamente dallo Stato i servizi delle telecomunicazioni gestiti da enti, società o privati;

3° che sia limitato, sospeso o assunto direttamente dallo Stato il servizio delle radioaudizioni circolari, o siano adottate, per gli impianti riceventi, le misure rese necessarie dalle circostanze;

4° che siano vietati o limitati la costruzione, la vendita, l'acquisto o l'uso di apparecchi o materiali radioelettrici di qualsiasi specie;

5° che sia vietata o limitata l'importazione dall'estero di apparecchi o materiali radioelettrici;

6° che siano sospesi o limitati i servizi delle segnalazioni marittime o aeronautiche.

Art. 21.

(Disciplina dei mezzi di trasporto).

Con decreto del Duce, possono essere adottati i provvedimenti necessari per l'utilizzazione dei mezzi di trasporto di ogni genere e per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi. Nello stesso modo, possono altresì modificarsi le disposizioni, che regolano il trasporto delle persone e delle cose, e può sospendersene l'applicazione.

Art. 22.

(Sequestro, requisizione o confisca di mezzi di trasporto nemici).

Salve le disposizioni del titolo II, i mezzi di trasporto terrestri, fluviali e lacuali, appartenenti allo Stato nemico, sono soggetti a confisca.

I mezzi di trasporto, appartenenti a persone di nazionalità nemica, possono essere requisiti, contro equo compenso, o sequestrati, e, qualora siano adibiti a pubblico servizio nello Stato nemico, sono soggetti a confisca.

I mezzi di trasporto marittimi e aerei sono soggetti, rispettivamente, alle disposizioni dei titoli III e IV.

Art. 23.

(Requisizione o utilizzazione di materiali ferroviari neutrali).

I materiali ferroviari provenienti da territorio neutrale, appartenenti allo Stato stesso o a privati, e riconoscibili come tali, possono essere, contro compenso, requisiti o utilizzati nel caso di imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.

Essi sono rinviati, appena possibile, nel paese di origine.

Art. 24.

(Requisizione di mezzi di trasporto neutrali non preveduti dall'articolo precedente).

Le navi e gli aeromobili neutrali che si trovano nei porti e negli aerodromi nazionali, possono essere, contro compenso, requisiti solo per imperiose esigenze e nella misura da queste richiesta.

La stessa disposizione si applica per ogni altro mezzo non ferroviario di trasporto, appartenente a uno Stato neutrale o ad altra persona neutrale, che si trovi nel territorio dello Stato.

TITOLO II.

Delle operazioni belliche.

CAPO I.

Dei belligeranti.

Sezione 1ª.

Dei legittimi belligeranti.

Art. 25.

(Legittimi belligeranti).

Sono legittimi belligeranti coloro che appartengono alle forze armate di uno Stato, ivi comprese le milizie e i corpi volontari, che le costituiscono o ne fanno parte.

Sono legittimi belligeranti anche gli appartenenti a milizie o corpi volontari diversi da quelli indicati nel comma precedente, purchè operino a favore di uno dei belligeranti, siano sottoposti a un capo per essi responsabile, indossino una uniforme, o siano muniti di un distintivo fisso comune a tutti e riconoscibile a distanza, portino apertamente le armi, e si attengano alle leggi e agli usi della guerra.

Art. 26.

(Forze armate dello Stato italiano).

Appartengono alle forze armate dello Stato italiano:

1° i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nonchè chiunque, a norma di legge, acquisti la qualità di militare;

2° i militarizzati, gli assimilati ai militari e gli appartenenti a corpi civili militarmente ordinati, se sono inquadrati nelle forze armate indicate nel numero 1° e muniti dei distintivi prescritti.

Art. 27.

(Popolazione dei territori non occupati: leva in massa).

La popolazione di un territorio non occupato che, allo avvicinarsi del nemico, prende spontaneamente le armi per combattere le forze d'invasione, senza aver avuto il tempo di organizzarsi nel modo indicato nell'articolo 25, è considerata come legittimo belligerante, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi e gli usi della guerra.

Art. 28.

(Protezione dei privati).

In quanto la legge non disponga diversamente, i privati che non compiano atti di ostilità, ancorchè si trovino al seguito delle forze armate, delle milizie o dei corpi indicati nell'articolo 25, devono essere protetti per quanto concerne la sicurezza della persona, l'inviolabilità della proprietà e il godimento e l'esercizio di ogni altro loro diritto.

Art. 29.

(Illegittimi belligeranti).

Le persone non considerate legittimi belligeranti a norma degli articoli 25 e 27, che compiono atti di ostilità, sono puniti a termini della legge penale di guerra.

Art. 30.

(Persone al seguito delle forze armate operanti).

Gli ufficiali di potenze neutrali regolarmente accreditati presso il comando supremo, i giornalisti e ogni altra persona investita di speciali incarichi, possono seguire le forze armate operanti, con l'autorizzazione del comandante supremo e purchè osservino le condizioni da questo stabilite.

L'autorizzazione alle persone indicate nel precedente comma può essere subordinata al controllo della loro corrispondenza da parte dell'autorità militare.

L'autorizzazione diviene di diritto inefficace, qualora il titolare non ottemperi alle condizioni impostegli.

L'autorizzazione può essere inoltre in ogni tempo revocata. La revoca è comunicata all'interessato.

Sezione 2ª.

Dello spionaggio di guerra.

Art. 31.

(Disposizioni generali).

Quando si tratti di fatti costituenti spionaggio, commessi da stranieri nella zona delle operazioni, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 32.

(Nozione della spia di guerra).

E' considerato spia soltanto chi, clandestinamente o sotto falsi pretesti, raccoglie o tenta di raccogliere, col proposito di comunicarle al nemico, informazioni che comunque possano riuscire utili a questo o che si riferiscano alle operazioni militari.

Non sono considerati spie il militare non travestito, che raccoglie informazioni, e chiunque nell'adempimento del suo ufficio trasmette apertamente notizie alle proprie forze armate.

Art. 33.

(Trattamento della spia).

La spia, ancorchè colta in flagranza, è punita a norma della legge penale, previo regolare giudizio.

La spia, catturata dopo aver raggiunto le proprie forze armate, è considerata prigioniero di guerra.

CAPO II.

DEGLI ATTI DI OSTILITÀ.

Sezione 1ª.

Disposizioni generali.

Art. 34.

(Uso lecito dei mezzi bellici).

L'uso di mezzi bellici è lecito solo fra coloro che hanno la qualità di legittimi belligeranti.

Art. 35.

(Atti bellici vietati).

L'uso della violenza in guerra è lecito sempre che sia contenuto nei limiti, in cui è giustificato dalle necessità militari e non contrario all'onore militare.

Non si devono arrecare al nemico sofferenze superflue o danni e distruzioni inutili.

E' proibito:

1° adoperare veleni e armi avvelenate;

2° usare violenza proditoria ovvero uccidere o ferire un nemico a tradimento, o quando questi, avendo deposte le armi e non avendo più modo di difendersi, si sia arreso a discrezione;

3° sparare contro i naufraghi del mare o dell'aria;

4° dichiarare che non si dà quartiere;

5° impiegare proiettili esplosivi o incendiari di peso inferiore ai quattrocento grammi, salvo che nel tiro aereo o controaereo;

6° impiegare pallottole, che si espandono o si schiacciano facilmente nel corpo umano, come quelle a involucro duro, che non copre perfettamente l'anima, o sul quale sono praticate incisioni;

7° saccheggiare le località, ancorchè prese d'assalto;

8° distruggere i beni nemici o impadronirsene, salvo che ciò sia fatto per imperiose necessità di guerra, e salve le disposizioni speciali per la guerra marittima ed aerea.

Art. 36.

(Stratagemmi di guerra).

Gli stratagemmi di guerra e l'impiego di mezzi atti a procurarsi informazioni concernenti il nemico sono considerati leciti.

E' però proibito:

1° usare indebitamente la bandiera parlamentare e i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari;

2° usare bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

Art. 37.

(Divieto di costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese).

E' proibito costringere sudditi nemici a partecipare ad azioni di guerra contro il loro paese, o a favorirne l'esecuzione col prestare servizio di guida alle forze armate nazionali, col dare informazioni sulla situazione militare e sui mezzi di difesa del nemico, o in qualsiasi altro modo.

La disposizione del comma precedente non si applica ai sudditi nemici, che possiedano in pari tempo la nazionalità italiana, o che comunque siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

Art. 38.

(Discesa con paracadute).

E' lecito aprire il fuoco contro i nemici, che, fuori del caso di naufragio, scendono con paracadute, isolati o in massa.

Art. 39.

(Cavi telegrafici e telefonici).

I cavi telegrafici e telefonici, che mettono in comunicazione territori nemici od occupati dalle forze armate nemiche, sono soggetti a tutti gli atti di guerra.

I cavi, che mettono in comunicazione i territori suddetti col territorio neutrale, sono anch'essi soggetti a tutti gli atti di guerra in caso di assoluta necessità, o quando ricorrano motivi per ritenere che siano utilizzati dal nemico per operazioni di guerra.

Sezione 2ª.

Del bombardamento.

Art. 40.

(Bombardamento di obiettivi militari).

E' lecito il bombardamento diretto contro obiettivi nemici, la cui distruzione, totale o parziale, torni a vantaggio delle operazioni militari, e, in particolare, contro le forze armate e gli accantonamenti militari, le opere e gli stabilimenti militari, le opere e gli apprestamenti per la difesa, i depositi di armi e di materiale bellico, le navi da guerra e gli aeromobili militari, nonchè i depositi, le officine, le installazioni, le vie e i mezzi di comunicazione atti a essere utilizzati per i bisogni delle forze armate.

Art. 41.

(Bombardamento di abitati, di edifici e di fari).

Nel teatro della guerra terrestre e sul litorale marittimo è anche lecito bombardare città, villaggi, abitazioni ed edifici, quando esiste una ragionevole presunzione che vi siano apprestamenti militari d'importanza tale da giustificare il bombardamento. Tale facoltà non può essere esercitata, se non tenendo conto del danno, al quale viene esposta la popolazione civile.

Possono altresì essere bombardati i fari, i radiofari e ogni altra installazione di segnalamento marittimo o aeronautico, salva l'osservanza delle convenzioni internazionali.

Art. 42.

(Divieto di bombardamento).

Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito.

Art. 43.

(Protezione dei servizi sanitari).

Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti.

Le formazioni, gli stabilimenti, le navi e gli aeromobili protetti a norma del comma precedente, devono essere muniti dei segni distintivi preveduti dalle convenzioni internazionali, facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata.

Art. 44.

(Protezione di determinati edifici e di monumenti: segni distintivi).

Durante il bombardamento deve essere presa ogni misura per evitare, in quanto è possibile, danni agli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, nonchè ai monumenti storici, agli ospedali civili e ad altri centri di raccolta di malati e di feriti.

Gli edifici, i monumenti e i luoghi predetti devono essere muniti di segni distintivi facilmente visibili a grande distanza e a quota elevata.

Con decreto del Duce, sono determinati i segni, che devono essere adoperati nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate.

I segni distintivi devono essere comunicati preventivamente al nemico.

Art. 45.

(Cessazione della protezione).

La protezione preveduta dagli articoli 43 e 44 cessa, se le formazioni, gli stabilimenti, le navi-ospedale, le navi ospedaliere, gli aeromobili, gli edifici e i luoghi ivi indicati vengono usati per scopi diversi da quelli, cui sono destinati.

Art. 46.

(Città o località sanitarie o di sicurezza).

Con decreto Reale, possono essere emanate norme al fine di garantire, a condizione di reciprocità, il rispetto e la protezione di città o località esclusivamente destinate ai servizi sanitari o al ricovero della popolazione civile.

Art. 47.

(Rispetto dei beni degli Stati neutrali).

I beni degli Stati neutrali e le sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari devono essere, per quanto è possibile, rispettati, purchè non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale visibile a grande distanza e a quota elevata.

Art. 48.

(Investimento o assedio di una fortezza o di una località apprestata a difesa).

In caso di investimento o assedio di una fortezza o di una località comunque apprestata a difesa, il comandante delle forze attaccanti può impedire l'uscita dei non combattenti.

Salve imperiose esigenze, il comandante deve consentire l'uscita ai sudditi di Stati neutrali, alle condizioni che egli ritiene di stabilire. In ogni caso, semprechè non siano in corso azioni di combattimento, il comandante non può vietare l'uscita agli agenti diplomatici o consolari neutrali, che ne facciano domanda.

Art. 49.

(Uscita dalla fortezza o dalla località assediata o investita.)

Il comandante di una fortezza o di una località assediata o investita può vietare l'uscita di qualunque persona dalla fortezza o località medesima.

Art. 50.

(Preavviso di bombardamento).

Fuori dei casi di necessità delle operazioni militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è possibile per darne comunicazione alle autorità locali.

Sezione 3ª.

Dell'uso di mezzi batteriologici o chimici.

Art. 51.

(Mezzi batteriologici o chimici).

L'impiego di mezzi batteriologici, di gas asfissianti, tossici o simili, come pure di liquidi, materie o procedimenti analoghi, è vietato in conformità delle disposizioni internazionali vigenti.

Art. 52.

(Estensione del divieto a titolo di reciprocità).

Il divieto indicato nell'articolo precedente vale anche, a titolo di reciprocità, e indipendentemente dall'esistenza di convenzioni internazionali, verso i belligeranti, che dichiarino di non voler fare uso, ed effettivamente non facciano uso, dei mezzi enunciati nell'articolo stesso.

Art. 53.

(Determinazione dei mezzi batteriologici o chimici e limiti nel loro impiego).

Con provvedimenti emanati dal Duce, di concerto con i Ministri interessati, sono stabilite:

1° le norme per la determinazione dei mezzi indicati nell'articolo 51;

2° i limiti d'impiego dei mezzi suddetti, nei casi in cui non siano vietati a norma dei due articoli precedenti.

CAPO III.

DELL'OCCUPAZIONE MILITARE DEL TERRITORIO NEMICO.

Art. 54.

(Territori nemici occupati).

Si considerano occupati i territori nemici, sui quali l'autorità militare dello Stato è di fatto stabilita e in condizione di esercitarsi.

Art. 55.

(Ordine pubblico, leggi del paese occupato; diritti degli abitanti).

L'autorità militare occupante adotta tutti i provvedimenti necessari per ristabilire e assicurare, per quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica, mantenendo in vigore, salvo impedimento assoluto, le leggi del paese occupato.

Deve in particolare provvedere, perchè siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonchè le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.

Art. 56.

(Autorità e funzionari civili).

Le autorità e i funzionari civili dei territori occupati sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, salvo che esigenze politiche, militari o di ordine pubblico ne richiedano la sostituzione.

L'autorità militare occupante può vietare al personale addetto ai servizi sanitari, o che comunque interessino l'incolumità pubblica, di abbandonare il proprio posto.

Art. 57.

(Limiti dei poteri dell'autorità occupante).

Si osservano nei territori occupati le disposizioni dell'articolo 37, del primo comma dell'articolo 280 e quelle dell'articolo 281.

E' vietato costringere la popolazione a prestare giuramento di fedeltà allo Stato. Ai funzionari, che continuano a esercitare le loro funzioni, può essere richiesta la dichiarazione di adempierle con lealtà.

Art. 58.

(Proprietà privata).

La proprietà privata non è soggetta a confisca.

Art. 59.

(Beni immobili e aziende).

Lo Stato può essere soltanto amministratore o usufruttuario dei beni immobili e delle aziende esistenti nel territorio occupato e appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche.

Art. 60.

(Beni mobili).

Il numerario, i capitali, i crediti esigibili, i depositi d'armi, i mezzi di trasporto, i magazzini e, in generale, tutti i beni mobili appartenenti a pubbliche amministrazioni nemiche e atti a servire a scopi di guerra, passano in proprietà dello Stato.

L'autorità militare occupante può anche disporre di ogni specie di armi e di munizioni e di tutti i mezzi di comunicazione e di trasporto, ivi compresi le navi e gli aeromobili appartenenti a persone private, quando siano utilizzabili a scopi di guerra, salva restituzione o eventuale regolamento delle indennità alla conclusione della pace.

Art. 61.

(Beni degli enti locali).

Sono trattati come proprietà privata i beni degli enti locali, nonchè quelli destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti e alle scienze, ancorchè appartenenti allo Stato nemico o ad altri enti pubblici nemici.

L'autorità occupante adotta i provvedimenti necessari per impedire e reprimere qualsiasi appropriazione, distruzione o danneggiamento intenzionale dei beni suddetti, come pure dei monumenti storici o delle opere d'arte o di scienza.

Art. 62.

(Requisizioni).

Agli enti locali e agli abitanti possono essere imposte requisizioni di cose e di servizi soltanto per i bisogni delle forze di occupazione.

Le requisizioni devono essere commisurate alle risorse locali e tali che non importino per le popolazioni l'obbligo di partecipare a operazioni di guerra contro il loro paese.

L'indennità di requisizione è corrisposta in contanti; quando ciò non sia possibile, la prestazione è constatata mediante rilascio di buoni, e il pagamento del relativo importo deve essere eseguito il più presto possibile.

Non può procedersi a requisizione, senza l'autorizzazione del comandante locale delle forze occupanti.

Art. 63.

(Riscossione di tributi).

L'autorità occupante, osservando, per quanto è possibile, le norme locali, può riscuotere nel territorio occupato i tributi stabiliti a favore dello Stato nemico, con l'obbligo di provvedere alle spese dell'amministrazione del territorio stesso, nei limiti in cui vi era tenuto lo Stato predetto.

Art. 64.

(Contribuzioni in denaro).

Indipendentemente dalla riscossione dei tributi preveduta dall'articolo precedente, nel territorio occupato possono essere prelevate contribuzioni in denaro, a condizione che esse siano destinate soltanto per i bisogni delle forze occupanti o dell'amministrazione del territorio stesso.

Le contribuzioni suindicate sono ripartite, per quanto è possibile, secondo il carico personale, determinato in base al sistema tributario locale.

Esse possono essere riscosse soltanto in forza di un ordine scritto e contro rilascio di una ricevuta ai contribuenti.

Art. 65.

(Sanzioni collettive).

Nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o d'altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvochè esse possano esserne ritenute solidalmente responsabili.

Art. 66.

(Materiale ferroviario).

Le disposizioni dell'articolo 23, concernenti il materiale ferroviario, si applicano anche nel territorio occupato.

CAPO IV.

DEI PARLAMENTARI E DELLE CONVENZIONI MILITARI.

Sezione 1ª.

Dei parlamentari.

Art. 67.

(Parlamentare).

Parlamentare è la persona autorizzata dall'autorità militare a mettersi in comunicazione diretta con il nemico.

Il parlamentare deve essere munito di documenti atti a comprovare la sua qualità e i suoi poteri, e deve presentarsi con la bandiera bianca.

Il parlamentare, nonchè il trombettiere o tamburino, il portabandiera e l'interprete che l'accompagnino, sono inviolabili per tutto il tempo necessario all'adempimento della loro missione.

Art. 68.

(Rifiuto di ricevere il parlamentare).

Il comandante delle forze operanti non è tenuto a ricevere il parlamentare in ogni circostanza.

Art. 69.

(Presentazione del parlamentare).

La presentazione del parlamentare non obbliga a sospendere l'azione bellica in corso.

Nondimeno, chi riceve il parlamentare deve far sospendere localmente il fuoco, finchè dura la comunicazione, e accordare al parlamentare e alle persone che l'accompagnino il tempo necessario per tornare nelle loro linee.

Art. 70.

(Intimazione di non avanzare).

Il parlamentare, al quale sia stato intimato di non avanzare o di tornare indietro, e che abbia avuto tempo sufficiente per ottemperare all'intimazione, perde il diritto alla inviolabilità, se continua ad avanzare, o se non si ritira.

Art. 71.

(Cautele per il ricevimento del parlamentare).

Il comandante, che accoglie il parlamentare, deve prendere tutte le misure atte a impedire che esso venga a conoscenza di notizie di carattere militare.

Art. 72.

(Abuso della qualità di parlamentare).

Il parlamentare nemico che, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, sia venuto a conoscenza di notizie riservate di carattere militare, ovvero approfitti della sua missione per raccogliere informazioni, può essere temporaneamente trattenuto.

Qualora egli approfitti della sua posizione privilegiata per commettere atti di tradimento, perde il diritto alla inviolabilità.

Art. 73.

(Mezzi di trasporto del parlamentare).

Il parlamentare può essere autorizzato dal comandante, che lo riceve, a valersi di una nave o di un aeromobile o di altro mezzo di trasporto, per compiere la sua missione. In tal caso, l'inviolabilità si estende al mezzo di trasporto e al relativo equipaggio o personale conducente, purchè vengano osservate le condizioni stabilite dal comandante, che ha concesso l'autorizzazione.

Sezione 2ª.

Delle convenzioni militari.

§ 1° - *Delle convenzioni militari, in generale.*

Art. 74.

(Autorità competente a concludere convenzioni militari).

Il comandante supremo ha facoltà di concludere con il nemico, anche a mezzo di delegati, tregue o sospensioni d'armi, armistizi e altre convenzioni di carattere militare.

L'armistizio e ogni altra convenzione, che modifichino sostanzialmente la situazione reciproca dei belligeranti, o che stabiliscano preliminari per la conclusione della pace, possono essere stipulati solo con l'assenso del Re Imperatore.

Art. 75.

(Delega per la conclusione delle convenzioni).

Il comandante supremo ha facoltà di designare i comandanti di unità dipendenti, che, per autonomia di azione o per altre circostanze, sono autorizzati a stipulare convenzioni.

L'autorizzazione può essere temporanea o permanente, e deve, in ogni caso, indicare la materia, che può formare oggetto delle convenzioni suddette.

Art. 76.

(Facoltà eccezionali dei comandanti di unità isolate).

Fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, i comandanti di unità, che non abbiano la possibilità di comunicare con il comandante supremo, possono stipulare con il nemico soltanto convenzioni di carattere temporaneo e locale, ai fini dell'azione militare.

Art. 77.

(Forma delle convenzioni e provvedimenti per l'osservanza di esse).

Le convenzioni sono, di regola, redatte per iscritto.

I comandanti devono adottare i provvedimenti necessari, affinchè le convenzioni siano lealmente osservate.

§ 2° - *Disposizioni speciali per l'armistizio e per la sospensione d'armi.*

Art. 78.

(Nozioni ed effetti dell'armistizio).

L'armistizio è l'accordo, che ha per effetto la sospensione, totale o parziale, delle ostilità, a tempo determinato o indeterminato, su tutto il teatro della guerra o su parte di esso.

Art. 79.

(Poteri per la stipulazione dell'armistizio).

La persona incaricata della stipulazione dell'armistizio deve essere munita dei necessari poteri da parte del comandante supremo.

Il documento, che conferisce detti poteri, indica il nome, il grado e la carica del delegato, nonchè l'autorità, con la quale egli è autorizzato a trattare.

Art. 80.

(Contenuto della convenzione d'armistizio).

La convenzione di armistizio stabilisce:

1° il giorno e l'ora dell'entrata in vigore delle sue disposizioni, la sua durata, e, nel caso che l'armistizio sia stipulato per un tempo non determinato, il termine di preavviso per la ripresa delle ostilità;

2° la situazione delle forze armate, i movimenti che queste devono o possono eseguire, e l'eventuale zona neutra;

3° le altre clausole dell'armistizio, e in particolare quelle concernenti il blocco, i rapporti dei belligeranti con le popolazioni e quelli delle popolazioni fra di esse, gli approvvigionamenti, l'esecuzione di lavori, i rifornimenti di munizioni, l'uso di mezzi di comunicazione e di trasporto;

4° le norme per l'eventuale ratifica;

5° il testo che fa fede, qualora la convenzione sia redatta in più lingue.

Art. 81.

(Violazione della convenzione).

Nel caso di violazione della convenzione, il comandante locale può immediatamente reagire nel modo che stimi necessario in rapporto all'importanza degli atti commessi dal nemico, salvi gli ulteriori provvedimenti del comandante supremo. In ogni caso, soltanto quest'ultimo può denunciare l'armistizio o ordinare l'immediata ripresa delle ostilità.

Art. 82.

(Atti di ostilità individuali).

Gli atti di ostilità compiuti da singoli individui, di loro iniziativa, non costituiscono violazione dell'armistizio. Nondimeno, l'autorità militare può esigere la punizione dei colpevoli e l'eventuale pagamento di indennità.

Art. 83.

(Sospensione d'armi).

La sospensione d'armi è l'accordo, per effetto del quale si interrompe per breve durata l'impiego di mezzi di combattimento, per provvedere ad esigenze, che non interessano la condotta generale della guerra. Finchè essa è in vigore, non si possono mutare le posizioni delle forze operanti, salvo espresso accordo contrario.

§ 3° — *Disposizioni speciali per la capitolazione.*

Art. 84.

(Nozione della capitolazione).

La capitolazione è la convenzione, che determina le condizioni di resa di forze operanti o di una posizione fortificata.

Art. 85.

(Contenuto della convenzione di capitolazione).

La convenzione di capitolazione stabilisce:

1° il momento iniziale della sospensione delle ostilità;

2° la sorte e il trattamento riservato alle forze che capitolano, e l'eventuale concessione dell'onore delle armi;

3° i modi per garantire la sicurezza delle forze occupanti rispetto agli eventuali mezzi di offesa o di difesa esistenti nella posizione fortificata;

4° le altre clausole relative all'occupazione o alla consegna della posizione fortificata, delle navi e degli aeromobili, delle armi, degli impianti, dei materiali e dei rifornimenti.

In nessun caso, al nemico che capitola possono essere imposte condizioni contrarie all'onore militare.

Art. 86.

(Trattamento delle forze che capitolano).

Gli appartenenti alle forze armate nemiche, che capitolano, ancorchè senza condizioni, sono trattati come prigionieri di guerra.

CAPO V.

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA E PER IL SALVACONDOTTO.

Art. 87.

(Nozione e forma della salvaguardia).

La salvaguardia è la speciale protezione concessa dai comandanti militari, a ciò autorizzati, a determinate istituzioni, località, edifici o persone.

Essa deve risultare da un documento scritto, nel quale sono determinati l'oggetto della protezione e il modo della sua attuazione.

Art. 88.

(Nozione e forma del salvacondotto).

Il salvacondotto è il permesso concesso dai comandanti militari, a ciò autorizzati, a unità delle forze nemiche o neutrali o a persone di qualsiasi nazionalità, perchè possano raggiungere una località prestabilita, attraversando, ove occorra, la zona delle operazioni.

Esso è dato per iscritto, e deve indicare:

1° l'unità delle forze o le persone alle quali è accordato;

2° l'itinerario consentito e il mezzo di trasporto, di cui il titolare può servirsi;

3° la durata della sua validità;

4° la eventuale facoltà di trasportare beni mobili.

Art. 89.

(Inefficacia e revoca della salvaguardia e del salvacondotto).

La salvaguardia e il salvacondotto divengono di diritto inefficaci, qualora il titolare ne abusi, o non ottemperi alle condizioni impostegli.

La salvaguardia e il salvacondotto possono essere inoltre in ogni tempo revocati. Il provvedimento di revoca è comunicato all'interessato.

Nei casi preveduti dai due commi precedenti, si provvede al ritiro del documento.

CAPO VI.

DEI FERITI, MALATI E PRIGIONIERI DI GUERRA.

Sezione 1ª.

Del trattamento dei feriti e dei malati.

Art. 90.

(Applicazione delle convenzioni internazionali).

Sono regolati dalle convenzioni internazionali:

1° il trattamento dei militari nemici e delle persone al seguito delle forze armate nemiche, che siano feriti o malati;

2° la protezione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari militari, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere e degli aeromobili sanitari, destinati al servizio delle forze armate nemiche;

3° il trattamento del personale adibito esclusivamente alla raccolta, al trasporto e alla cura dei feriti e dei malati, di quello adibito all'amministrazione delle formazioni e degli stabilimenti sanitari, nonchè dei ministri del culto addetti alle forze armate;

4° la protezione degli edifici, del materiale e dei trasporti sanitari;

5° il rispetto per i morti e lo scambio con il nemico di notizie relative ai decessi;

6° l'uso dell'emblema e della denominazione di *Croce Rossa*, nonchè di qualunque segno o di qualunque denominazione che ne costituiscono una imitazione.

Art. 91.

(Applicazione delle convenzioni a condizioni di reciprocità).

Con decreto Reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo Stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.

Art. 92.

(Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni).

Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, si osservano le disposizioni degli articoli 93 a 96, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.

Art. 93.

(Assimilazione ai militari nazionali).

I feriti e i malati nemici ricevono le stesse cure, che si prestano ai militari nazionali.

Art. 94.

(Rispetto per i morti sul campo).

I comandanti delle forze operanti adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto per i cadaveri dei nemici morti sul campo, per accertarne l'identità e per dare a essi onorevole sepoltura.

Gli oggetti di uso personale appartenenti ai nemici morti sul campo sono raccolti e custoditi.

Il Governo del Re, nel modo che ritiene opportuno, fa pervenire allo Stato nemico notizia dei decessi di persone appartenenti alle forze armate di questo, nonchè gli oggetti indicati nel comma precedente.

Art. 95.

(Protezione dei servizi e personale sanitari; ministri del culto).

Sono rispettati e protetti gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, purchè in nessun caso siano usati per scopi diversi da quelli cui sono destinati.

Eguale protezione è accordata al personale sanitario militare, nonchè ai ministri del culto addetti alle forze armate, purchè non commettano atti di ostilità.

Art. 96.

(Personale e materiale sanitari, caduti in potere delle forze operanti).

Gli edifici, il materiale e i mezzi di trasporto adibiti a servizi sanitari militari, caduti in potere delle forze operanti, non possono essere usati per scopi diversi, finchè siano necessari per l'assistenza e la cura dei feriti e dei malati.

Tuttavia, il comandante delle truppe può disporne in caso di urgente necessità, provvedendo preventivamente alla sorte dei feriti e dei malati.

Art. 97.

(Associazioni di assistenza ai feriti e malati nemici).

Nel caso di inapplicabilità delle convenzioni internazionali, la protezione indicata negli articoli 93 a 96 può essere estesa, con decreto Reale, anche agli edifici, al materiale, ai mezzi di trasporto, alle navi ospedaliere e agli aeromobili sanitari, al personale sanitario delle associazioni, che si propongono di svolgere opera di assistenza sanitaria a favore del belligerante nemico, purchè il loro impiego sia stato preventivamente notificato al Governo del Re.

Art. 98.

(Associazioni di soccorso autorizzate).

Con decreto del Duce, possono essere autorizzate a concorrere all'assistenza sanitaria delle forze armate dello Stato anche associazioni private o neutrali. Qualora si tratti di associazioni neutrali, l'autorizzazione può essere concessa soltanto previo assenso dello Stato, al quale esse appartengono.

L'elenco delle associazioni autorizzate deve essere notificato al nemico.

Sezione 2ª.

Dei prigionieri di guerra e del loro trattamento.

Art. 99.

(Prigionieri di guerra; ostaggi).

I legittimi belligeranti nemici, caduti in potere delle forze armate dello Stato, sono prigionieri di guerra.

Possono essere dichiarati prigionieri di guerra, se cadono in potere delle forze predette anche il Capo dello Stato nemico, nonchè le personalità politiche e gli alti funzionari civili dello Stato stesso.

Le guide, il personale di servizio, i portatori e i conducenti, i vivandieri, i fornitori e gli appaltatori di servizi, e, in generale, tutti coloro che seguono le forze armate nemiche con l'autorizzazione del comandante delle forze stesse, e che si trovano al servizio di queste, senza farne direttamente parte, se cadono in potere delle forze armate dello Stato e se si ritiene opportuno trattenerli, sono trattati come prigionieri di guerra.

Gli ostaggi sono considerati prigionieri di guerra.

Art. 100.

(Persone al seguito delle forze nemiche).

Gli ufficiali di potenze neutrali accreditati presso il comando delle forze armate nemiche, i giornalisti, i fotografi, gli operatori cinematografici, e, in generale, tutti coloro che seguono le forze armate nemiche con l'autorizzazione del comandante di queste, senza farne direttamente parte e senza trovarsi al loro servizio, se cadono in potere delle forze armate dello Stato, non sono prigionieri di guerra, ma possono essere trattenuti e sottoposti alle misure di vigilanza, che si ritengono opportune.

Art. 101.

(Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra).

I prigionieri di guerra sono trattati in conformità delle convenzioni internazionali.

Con decreto Reale, possono essere emanate norme per l'applicazione delle suddette convenzioni, salve le disposizioni di questa sezione e quelle della legge penale di guerra.

Con provvedimento del Duce, sono emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di soccorso e di informazioni per i prigionieri di guerra e per i rapporti dei prigionieri con l'estero.

Art. 102.

(Applicazione delle convenzioni a condizione di reciprocità).

Con decreto Reale, può essere ordinata l'osservanza, a condizione di reciprocità, delle disposizioni delle convenzioni internazionali, indicate nell'articolo precedente, anche nei rapporti con lo Stato nemico, che non sia parte delle convenzioni stesse.

Art. 103.

(Atti giuridici).

Le disposizioni per gli atti di stato civile, per i testamenti e per altri atti giuridici dei militari nazionali nella zona delle operazioni, si osservano, in quanto applicabili, anche per i prigionieri di guerra.

Art. 104.

(Liberazione dei prigionieri di guerra).

I prigionieri di guerra non possono essere messi in libertà sulla parola, se non previo consenso dello Stato cui appartengono.

Il prigioniero di guerra, che abbia mancato alla parola data, se viene nuovamente catturato, è giudicato in conformità della legge penale.

Art. 105.

(Norme per il caso di inapplicabilità delle convenzioni).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli 101 e 102, si osservano le disposizioni degli articoli 103 e 104 e quelle degli articoli 106 a 108, che possono essere integrate con norme da emanarsi con decreto Reale.

Art. 106.

(Trattamento dei prigionieri di guerra).

I prigionieri di guerra devono essere trattati con umanità e mantenuti dallo Stato, e, in particolare:

1° devono essere protetti contro ogni offesa o violenza;

2° non possono essere internati in località esposte al fuoco nemico o insalubri;

3° non possono essere impiegati in lavori eccessivi o non conformi al loro rango, o tali da implicare la partecipazione a operazioni belliche;

4° devono ricevere un equo compenso per i lavori, nei quali sono impiegati, salva ritenuta per le spese di mantenimento.

La libertà di religione e di culto dei prigionieri di guerra è rispettata, con l'osservanza delle norme prescritte dall'autorità militare per il mantenimento dell'ordine.

I prigionieri di guerra conservano gli effetti e gli oggetti di uso personale, eccettuate le armi, i cavalli, l'equipaggiamento e i documenti militari. Il denaro e gli altri oggetti di valore possono essere temporaneamente ritirati.

Art. 107.

(Evasione del prigioniero di guerra).

Il prigioniero di guerra, che evade o tenta di evadere, o che è concorso nell'evasione o nel tentativo di evasione di altro prigioniero, non è soggetto a sanzioni penali.

Art. 108.

(Norme penali e disciplinari).

Ai prigionieri di guerra si applicano le leggi penali e le norme disciplinari in vigore per le forze armate dello Stato.

Ai prigionieri di guerra possono essere conferiti poteri disciplinari nei confronti degli altri prigionieri di grado inferiore, appartenenti alle forze armate del loro Stato.

CAPO VII.

Disposizioni relative agli atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.

Sezione 1ª.

Degli atti di morte e di nascita.

Art. 109.

(Registri degli atti di morte e di nascita).

Nella zona delle operazioni, i comandi, i corpi, i reparti e i servizi, che abbiano un ufficio di amministrazione, o presso i quali si trovi un ufficiale specialmente incaricato dell'amministrazione, ovvero che siano destinati ad agire indipendentemente, tengono un registro per iscrivervi gli atti di morte relativi agli appartenenti alle forze armate e alle persone che si trovano al loro seguito che siano deceduti nella zona suddetta, e un registro per iscrivervi gli atti di nascita relativi alle nascite avvenute nella zona medesima da donna che si trovi al seguito delle forze armate.

Le unità sanitarie militari e quelle di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, qualora si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente comma, devono parimenti tenere due registri per iscrivervi gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono ricoverate.

Eguali registri sono tenuti dalle navi da guerra, dalle navi-ospedale e dalle navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute, per gli atti di morte e di nascita relativi alle persone indicate nel primo comma e a quelle che comunque vi sono imbarcate.

Art. 110.

(Registri provvisori).

Ogni unità diversa da quella preveduta dal precedente articolo, temporaneamente distaccata, tiene, per iscrivervi gli atti di morte e di nascita, due registri provvisori, i quali, quando l'unità cessa di essere distaccata, sono uniti a quelli tenuti dai comandi, corpi, reparti e servizi dai quali essa dipende.

Art. 111.

(Modelli e tenuta dei registri)

I modelli dei registri preveduti dagli articoli precedenti e le norme per la loro tenuta sono stabiliti con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 112.

(Funzioni di ufficiale di stato civile).

Le funzioni di ufficiale di stato civile spettano:

1° nei comandi, corpi, reparti e servizi indicati nel primo comma dell'articolo 109, all'ufficiale di amministrazione o a chi ne fa le veci, e, qualora non vi siano ufficiali specialmente incaricati dell'amministrazione, al rispettivo comandante o a un ufficiale da questo delegato;

2° sulle navi da guerra, sulle navi-ospedale e sulle navi ospedaliere, al commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, al comandante.

Art. 113.

(Atti di morte e di nascita).

Gli atti di morte sono compilati in base a processo verbale di constatazione di morte e di identificazione di salma, e sottoscritti dall'ufficiale incaricato della tenuta del registro.

Gli atti di nascita sono ricevuti alla presenza di due testimoni che abbiano compiuti gli anni ventuno, o che abbiano la qualità di militari nelle forze armate dello Stato, e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle norme del codice civile e dell'ordinamento dello stato civile.

Essi devono in ogni caso contenere:

1° l'indicazione del nome e cognome e della qualità dell'ufficiale che riceve l'atto;

2° l'indicazione del nome e cognome del dichiarante e dei testimoni;

3° la sottoscrizione dell'ufficiale che riceve l'atto, dei dichiaranti e dei testimoni e, qualora i dichiaranti e i testimoni non sappiano o non possano sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.

Gli atti di morte e di nascita sono muniti del bollo dell'ufficio.

Art. 114.

(Trasmissione delle copie degli atti).

L'ufficiale che riceve l'atto ne invia copia al ministero, dal quale dipende, e questo la trasmette all'ufficio di stato civile competente, perchè la trascriva nel proprio registro.

Art. 115.

(Rettifica degli atti).

Fino a che non sia avvenuta la trascrizione degli atti di morte e di nascita nei registri del competente ufficio di stato civile a norma dell'articolo precedente, il ministero, dal quale dipende l'ufficiale che li ha formati, può procedere alla loro rettifica.

Copia del provvedimento che dispone la rettifica è trasmessa all'ufficio o corpo, presso il quale si trova l'atto originale, affinchè ne faccia annotazione a margine dell'atto stesso.

Le irregolarità nella tenuta dei registri dello stato civile sono punite, occorrendo, con sanzioni disciplinari.

Art. 116.

(Atti di stato civile compilati per persone nemiche ovvero dal nemico per nazionali).

Per gli atti di stato civile relativi ad appartenenti alle forze armate nemiche o a persone al seguito delle forze stesse, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli di questa sezione.

Gli atti di morte compilati dal nemico per gli appartenenti alle forze armate dello Stato sono trasmessi, a cura del ministero dal quale il defunto dipendeva, all'ufficio di stato civile competente, perchè li trascriva nel proprio registro.

Fino a che la trascrizione non sia avvenuta, il ministero può procedere alla rettifica dell'atto.

Sezione 2ª.

Dei testamenti.

Art. 117.

(Formazione dei testamenti).

Per i testamenti degli appartenenti alle forze armate dello Stato e delle persone al seguito di queste si osservano le disposizioni del codice civile e le altre vigenti relative ai testamenti speciali dei militari.

Art. 118.

(Consegna e trasmissione dei testamenti olografi).

Le persone autorizzate a ricevere i testamenti, indicati nell'articolo precedente, possono anche ricevere la consegna del testamento olografo, redigendone processo verbale.

I testamenti olografi, ricevuti in consegna a norma del comma precedente, sono trasmessi, insieme con i relativi processi verbali, al ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto in consegna il testamento.

Il ministero cura il deposito del testamento nell'archivio notarile del domicilio o dell'ultima residenza del testatore.

Sezione 3ª.

Di altri atti giuridici dei militari nella zona delle operazioni.

Art. 119.

(Riconoscimento e legittimazione di figli naturali).

Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 possono altresì redigere, in forma pubblica, atti di riconoscimento di figli naturali o atti, dai quali risulti la volontà di legittimare figli naturali:

1° da parte di militari appartenenti alle forze armate e delle persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni o in prigionia e non possono compiere detti atti nelle forme ordinarie;

2° da parte di persone imbarcate su navi da guerra, su navi-ospedale e su navi ospedaliere di associazioni nazionali di soccorso riconosciute;

3° da parte di persone, che si trovano a bordo di aeromobili militari o di aeromobili di associazioni nazionali di soccorso riconosciute.

Per gli atti di riconoscimento di figli naturali e per gli atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma del comma precedente, si applicano, rispettivamente, gli articoli 114 e 118.

Art. 120.

(Procura a contrarre matrimonio civile).

Gli appartenenti alle forze armate dello Stato e le persone al seguito di queste, che si trovano nella zona delle operazioni, i componenti l'equipaggio delle navi da guerra e i militari comunque imbarcati sulle navi stesse possono contrarre matrimonio civile per procura.

La procura a contrarre matrimonio civile è ricevuta, in forma pubblica, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 e soltanto per le persone, per le quali esse possono esercitare le funzioni stesse.

La procura deve essere speciale, ed è redatta alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'articolo 113, con l'osservanza, per quanto è possibile, delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.

La procura deve, in ogni caso, contenere, oltre quanto è prescritto dal terzo comma dell'articolo 113, l'indicazione del nome e cognome, dell'età e del luogo di nascita di chi rilascia la procura, dell'altro sposo e del mandatario.

L'atto di procura a contrarre matrimonio civile è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende l'ufficiale che ha redatto la procura, all'ufficiale di stato civile, che deve celebrare il matrimonio.

La nullità della procura per difetti formali di essa non può farsi valere decorsi i tre mesi da quando chi rilascia la procura non si trovi più nella zona delle operazioni, o sia sbarcato in un porto nazionale.

Art. 121.

(Procura a contrarre matrimonio secondo il rito cattolico).

Ferme le disposizioni del diritto canonico, la procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico può essere ricevuta dal cappellano militare del reparto, al quale chi rilascia la procura si trova, anche temporaneamente, assegnato, osservate le istruzioni dell'Ordinario militare per l'Italia.

L'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico è trasmesso all'Ordinario militare, il quale ne cura l'invio al parroco, che deve celebrare il matrimonio.

Art. 122.

(Procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato).

In quanto ne sia riconosciuta la validità conformemente al rito, secondo il quale deve essere celebrato il matrimonio, l'atto di procura a contrarre matrimonio religioso secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato è ricevuto da un ministro del culto stesso, che abbia funzioni di assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato e, in mancanza di un ministro del culto, da una delle persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 e nelle forme prevedute dall'articolo 120.

L'atto di procura a contrarre matrimonio secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato è trasmesso, per il tramite del ministero dal quale dipende la persona che ha ricevuto l'atto, all'ufficiale di stato civile competente a concedere l'autorizzazione a celebrare il matrimonio dinanzi al ministro del culto stesso.

Art. 123.

(Altri atti giuridici).

Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile a norma dell'articolo 112 possono altresì ricevere, in forma pubblica, atti di procura generale o speciale, di consenso, di autorizzazione e simili da parte delle persone, per le quali esse esercitano dette funzioni.

Tali atti sono redatti alla presenza di due testimoni aventi i requisiti preveduti dal secondo comma dell'articolo 113, e con l'osservanza, per quanto è possibile, delle disposizioni delle leggi sull'ordinamento del notariato e sugli archivi notarili.

Si applica per gli atti suindicati la disposizione del terzo comma dell'articolo 113.

Art. 124.

(Verbale di irreperibilità).

Se alcuno dei militari o alcuna delle altre persone indicate nell'articolo 109 è scomparso, per cause di guerra, dal comando, corpo, reparto o servizio, presso il quale si trova, ovvero, durante la navigazione, dalla nave o dall'aeromobile su cui è imbarcato, e nei tre mesi successivi alla scomparsa non sia stato possibile conoscere, se egli sia tuttora in vita, nè accertarne la morte, si procede alla redazione di un processo verbale di irreperibilità per gli effetti, che la legge a esso attribuisce.

Il processo verbale indica le generalità e la qualità della persona scomparsa, nonchè le circostanze, nelle quali la scomparsa è avvenuta. Per la formazione del processo verbale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 113.

Il processo verbale, salvo che si tratti di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, è redatto dal comandante del deposito o del centro di mobilitazione in base alla segnalazione che, a questo fine, deve essere fatta dal comando, dal quale dipende la persona scomparsa.

Se si tratta di persona imbarcata su nave da guerra, su nave-ospedale o su nave ospedaliera, il processo verbale è redatto dal commissario di bordo o, se questi manchi o sia impedito, dal comandante.

Copia del processo verbale di irreperibilità è inviata, a cura dell'ufficiale che l'ha compilato, al ministero dal quale egli dipende, e questo la trasmette, per la consegna alla famiglia interessata, al podestà del comune, ove la persona scomparsa aveva il domicilio o l'ultima residenza.

Art. 125.

(Autenticazione delle firme).

Le persone investite delle funzioni di ufficiale di stato civile possono altresì autenticare, a ogni effetto di legge, le firme di coloro, per i quali esse esercitano dette funzioni.

Sezione 4ª.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 126.

(Copie e certificati).

Le copie e i certificati relativi ad atti dello stato civile, formati a norma della prima sezione di questo capo, ad atti di riconoscimento di figli naturali o ad atti, dai quali risulta la volontà di legittimare figli naturali, formati a norma dell'articolo 119, non possono essere rilasciati, a richiesta di privati, se non dopo la loro trascrizione presso il competente ufficio dello stato civile e a cura dell'ufficio stesso.

La copia dei testamenti ricevuti a norma della sezione seconda di questo capo non può essere rilasciata, se non dopo il loro deposito nel competente archivio notarile e a cura di questo, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge per il rilascio delle copie di simili atti.

Art. 127.

(Esenzione dalla legalizzazione).

Le copie di atti dello stato civile, rilasciate per uso amministrativo dai competenti ministeri e dagli ufficiali che hanno formato gli atti stessi, e gli atti rilasciati in originale, a norma della seconda e terza sezione di questo capo, sono esenti da legalizzazione, ovunque se ne faccia uso.

Art. 128.

(Esenzione dalla tassa di bollo e dall'obbligo di registrazione).

Tutti gli atti redatti a norma delle disposizioni di questo capo sono esenti da qualsiasi tassa di bollo, e non sono soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 129.

(Applicazione delle disposizioni del capo VII ai militari indigeni delle colonie).

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai militari indigeni delle colonie per quanto è consentito dalle condizioni locali e tenuto conto del loro statuto personale e delle norme che regolano gli atti giuridici da essi compiuti.

CAPO VIII.

DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA PER I MILITARI IN SERVIZIO ALLE ARMI.

Art. 130.

(Sospensione di termini).

E' sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori, legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione o eccezione, e che vengano a scadere durante l'applicazione di questa legge contro gli appartenenti alle forze armate dello Stato, i quali

siano in servizio alle armi, o contro le persone che si trovano, per ragioni di servizio, al seguito delle forze suindicate.
I termini sospesi riprendono il loro corso alla scadenza del novantesimo giorno dopo che i militari o le altre persone suindicate abbiano cessato di trovarsi nelle condizioni rispettivamente prevedute dal comma precedente, e, in ogni caso, alla scadenza del novantesimo giorno dopo che sia venuta a cessare l'applicazione di questa legge.

Art. 131.

(Disposizioni integrative).

Le disposizioni dell'articolo precedente possono essere integrate o modificate con decreto Reale.

TITOLO III.

Disposizioni speciali per la guerra marittima.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 132.

(Legittimi belligeranti).

Le navi che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di navi e di aeromobili, sono soltanto quelle da guerra indicate negli articoli 133 e 134.

Art. 133.

(Navi da guerra).

Sono navi da guerra quelle comandate ed equipaggiate da personale militare o militarizzato, iscritte nelle liste del naviglio da guerra, e che legittimano la propria qualità mediante i segni distintivi adottati, a questo fine, dallo Stato al quale appartengono.

Art. 134.

(Navi mercantili trasformate in navi da guerra).

Sono considerate navi da guerra le navi mercantili, qualora:

1° siano poste sotto la diretta autorità, l'immediato controllo e la responsabilità dello Stato, al quale appartengono, e usino i segni distintivi da questo adottati per le navi da guerra;

2° il comandante sia al servizio dello Stato e iscritto nelle liste del personale della marina da guerra;

3° l'equipaggio sia soggetto alle regole della disciplina militare.

La nave mercantile trasformata in nave da guerra deve essere iscritta al più presto nelle liste del naviglio da guerra.

Art. 135.

(Armamento in corsa).

L'armamento in corsa è vietato.

Art. 136.

(Navi alleate).

Agli effetti di questa legge, le navi alleate possono, con decreto Reale, essere assimilate, in tutto o in parte, alle navi nazionali.

Art. 137.

(Operazioni di navi contro aeromobili).

Le disposizioni speciali del titolo IV per la guerra aerea si osservano anche relativamente alle operazioni belliche di navi contro aeromobili.

CAPO II.

Delle operazioni belliche.

Art. 138.

(Obbligo dell'uso della bandiera in combattimento).

La nave da guerra non può entrare in combattimento senza bandiera o con bandiera diversa da quella nazionale.

Art. 139.

(Zone interdette alle operazioni belliche marittime).

È vietato di compiere operazioni belliche in acque territoriali neutrali e in acque neutralizzate, nonchè di proseguirvi l'inseguimento e la visita, iniziati in alto mare.

Art. 140.

(Uso di armi subacquee).

Qualora si impieghino siluri o torpedini automatiche di contatto, deve prendersi ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione pacifica.

A tal uopo, deve provvedersi affinchè le torpedini non ancorate, o che abbiano rotto gli ormeggi, e i siluri non esplosi, divengano inoffensivi dopo un limitato periodo di tempo.

Appena le esigenze militari lo consentono, le zone minate sono rese note agli Stati neutrali e, con apposito avviso, ai naviganti.

Art. 141.

(Casi nei quali le navi mercantili possono essere attaccate).

Le navi mercantili possono essere attaccate con le armi:

1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;

2° se non eseguono l'ordine di fermarsi o di dirottare;

3° se oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;

4° se eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo avere ricevuto l'ordine di astenersene;

5° se non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.

Art. 142.

(Navi mercantili scortate).

Le navi mercantili scortate da navi da guerra o da aeromobili militari del nemico sono soggette ai rischi dell'azione bellica.

Art. 143.

(Navi mercantili in prossimità di forze navali).

Se un comandante militare ritiene che la presenza di una nave mercantile nelle vicinanze delle sue forze possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare alla stessa:

1° di cambiare rotta;

2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.

La nave che non si conforma all'ingiunzione ricevuta si espone all'uso della forza. Se la nave è neutrale e oppone resistenza attiva, essa è soggetta a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di nave nemica; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

CAPO III.

DEL CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA.

Sezione 1ª.

Delle navi e delle merci nemiche o neutrali.

Art. 144.

(Navi soggette a cattura e confisca).

Sono soggette a cattura e confisca:

1° le navi da guerra nemiche e ogni altra nave appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;

2° le navi mercantili nemiche appartenenti a privati;

3° le navi mercantili neutrali, soltanto nei casi preveduti da questa legge.

Con decreto Reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente alle navi mercantili nemiche appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.

Art. 145.

(Navi esenti da cattura e confisca).

Sono esenti da cattura e confisca, semprechè si attengano agli ordini dell'autorità marittima:

1° le navi parlamentari e le navi munite di salvacondotto;

2° le navi esclusivamente incaricate di missioni religiose, scientifiche o umanitarie, purchè la loro destinazione a questi fini sia stata notificata al Governo del Re;

3° il naviglio addetto esclusivamente alla pesca costiera o al servizio di piccola navigazione locale, e gli attrezzi e il carico relativi.

L'esenzione cessa, qualora dette navi partecipino comunque a operazioni belliche, o commettano atti a esse espressamente vietati o compresi fra quelli che rendono passibili di cattura e confisca le navi neutrali.

Sono altresì esenti da cattura e confisca le navi-ospedale e le navi ospedaliere, protette a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.

Art. 146.

(Navi mercantili nemiche nei porti nazionali all'inizio della guerra).

Con decreto Reale, può disporsi che le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali si trovano in un porto nazionale all'inizio della guerra, siano autorizzate a uscirne liberamente entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.

Il provvedimento preveduto dal comma precedente può essere esteso alle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, che siano entrate in un porto nazionale, ignorando l'esistenza della guerra.

Art. 147.

(Navi mercantili nemiche incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra).

Le navi mercantili nemiche, appartenenti a privati e incontrate in mare, che ignorano l'esistenza della guerra, possono essere autorizzate a raggiungere, con salvacondotto, la propria destinazione o altro porto, che sia loro designato.

Se detta autorizzazione non è concessa, è intimato alla nave di recarsi in un porto determinato per gli effetti preveduti dall'articolo 149.

Art. 148.

(Presunzione di conoscenza dell'esistenza della guerra).

Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che la nave conosca l'esistenza della guerra, qualora:

1° abbia lasciato un porto nemico dopo l'inizio della guerra;

2° ovvero abbia lasciato un porto neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto porto dipende;

3° ovvero sia munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni.

Art. 149.

(Trattamento delle navi mercantili nemiche trattenute).

Con decreto Reale, può disporsi che si proceda al sequestro, per la durata della guerra, delle navi mercantili nemiche, appartenenti a privati, le quali non lascino le acque dello Stato nel termine fissato a norma dell'articolo 146, o alle quali non sia stata accordata la facoltà di uscirne, o che, incontrate in mare, senza che siano a conoscenza dell'esistenza della guerra, vengano trattenute.

Le navi indicate nel comma precedente possono essere anche requisite contro compenso.

Nel caso preveduto dal primo comma, il provvedimento di sequestro è disposto dall'autorità marittima.

Art. 150.

(Carattere nemico o neutrale della nave).

Il carattere nemico o neutrale della nave è determinato dalla bandiera, che essa ha il diritto di usare.

La nave che non ha diritto di usare una bandiera:

1° si ritiene nemica, quando il proprietario è persona di nazionalità nemica;

2° si ritiene neutrale:

a) se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, nè è suddito nazionale;

b) se il proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.

Art. 151.

(Trasferimento di bandiera).

Non è considerato valido il trasferimento di bandiera di una nave, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica.

Tale scopo si presume, salva prova contraria:

1° se, nel caso che la nave abbia perduto la nazionalità nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;

2° se il trasferimento di bandiera è avvenuto dopo l'inizio della guerra.

La prova contraria non è ammessa, nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente:

1° se il trasferimento ha avuto luogo, mentre la nave era in viaggio, o si trovava in un porto bloccato;

2° se è stata convenuta la facoltà di riscatto o di retrocessione;

3° se non sono state osservate le condizioni, alle quali è subordinato il diritto di portare la bandiera, secondo le leggi dello Stato, cui appartiene la bandiera usata dalla nave.

Art. 152.

(Condizioni per la validità del trasferimento di bandiera).

È esclusa la prova che con il trasferimento di bandiera si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di nave nemica, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli Stati interessati, e la gestione della nave non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.

Art. 153.

(Prima concessione di bandiera).

Le disposizioni degli articoli 150, 151 e 152 si applicano anche quando trattasi della prima concessione di bandiera alle navi costruite per conto di una persona di nazionalità nemica.

Art. 154.

(Merci nemiche o neutrali a bordo di navi).

Le merci nemiche a bordo di navi nazionali o nemiche sono soggette a cattura e confisca.

Sono altresì soggette a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di navi alleate, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti.

Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di navi nemiche e le merci nemiche a bordo di navi neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.

Art. 155.

(Merci a bordo di navi mercantili nemiche all'inizio della guerra).

Le merci nemiche a bordo delle navi indicate negli articoli 146 e 147 possono, a cura dell'autorità marittima, essere sequestrate, ovvero requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto alla nave.

Art. 156.

(Merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate).

Le merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate a norma di questo capo sono, per quanto è possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.

Se è ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, è messo a disposizione degli aventi diritto.

Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.

Art. 157.

(Carattere nemico o neutrale della merce).

La merce trovata a bordo di nave mercantile si considera nemica, se il proprietario è persona di nazionalità nemica.

La merce stessa si considera neutrale:

1° se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, nè suddito nazionale;

2° se il proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.

La merce trovata a bordo di una nave nemica si presume nemica, salva prova contraria.

Art. 158.

(Trasferimento di proprietà della merce nemica).

La merce trovata a bordo di una nave nemica si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprietà della merce stessa, avvenuto dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.

Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprietà della merce, questa si considera neutrale.

Sezione 2ª.

Del contrabbando di guerra.

Art. 159.

(Cose costituenti contrabbando).

Costituiscono contrabbando di guerra:

1° le navi da guerra;

2° gli aeromobili, completi o smontati;

3° i carri armati o blindati e i treni armati;

4° le armi e le munizioni da guerra di qualsiasi specie;

5° gli esplosivi, nonchè i materiali e i prodotti per la guerra chimica o incendiaria;

6° gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e i finimenti per uso militare;

7° le parti staccate delle cose suddette.

Art. 160.

(Aggiunte alla lista delle cose costituenti contrabbando).

Con decreto Reale, possono essere dichiarate contrabbando di guerra altre cose, oltre quelle indicate nell'articolo precedente. La lista relativa è comunicata ai Governi degli Stati neutrali.

In nessun caso possono essere dichiarati contrabbando di guerra:

1° gli oggetti e i materiali, che servono esclusivamente per scopo sanitario;

2° gli oggetti e i materiali necessari per i servizi di bordo della nave, sulla quale si trovano.

Art. 161.

(Catturabilità del contrabbando di guerra).

Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca, se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.

La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria:

1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere consegnate alle forze armate nemiche, ovvero sbarcate in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche;

2° se la nave deve approdare solo in un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche, ovvero se deve toccare un porto nemico od occupato dalle forze armate nemiche o raggiungere le forze armate nemiche prima di arrivare al porto neutrale, al quale, secondo i documenti, il contrabbando è diretto.

Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.

Art. 162.

(Accertamento dell'itinerario della nave).

Le carte e i documenti di bordo fanno prova dell'itinerario della nave, che trasporta contrabbando di guerra, a meno che essa, senza giustificato motivo, segua una rotta manifestamente diversa da quella indicata dalle carte e dai documenti predetti.

Art. 163.

(Cattura e confisca della nave che trasporta contrabbando).

Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce più della metà del carico, anche la nave è soggetta a cattura e confisca.

La cattura della nave può avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.

Art. 164.

(Contrabbando costituente meno della metà del carico).

Se il contrabbando di guerra trasportato dalla nave, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, non supera la metà del carico, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul giornale di bordo, e autorizzare la nave a continuare la rotta, ovvero avviarla in un porto per lo scarico del contrabbando di guerra: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 161.

Art. 165.

(Spese sostenute per la nave rilasciata).

Se la nave catturata è rilasciata perchè il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico, le spese sostenute dal catturante sono a carico della nave stessa.

Art. 166.

(Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando).

Se la nave, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'articolo 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e la nave e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione degli articoli 147 e 155.

La stessa disposizione si applica, se il comandante della nave mercantile, dopo aver avuto conoscenza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione suindicata, si è trovato nella impossibilità di scaricare il contrabbando di guerra.

Si presume, esclusa ogni prova contraria, che la nave conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un porto neutrale dopo che la relativa notificazione è stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando. Se la nave è munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, tale conoscenza si presume, qualora la dichiarazione di contrabbando sia stata anche comunicata con mezzi radioelettrici.

Per quanto concerne la presunzione di conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 148.

Art. 167.

(Trattamento delle merci non confiscabili).

Se la nave è catturata a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'articolo 156.

Sezione 3ª.

Del blocco marittimo.

Art. 168.

(Dichiarazione di blocco).

Il blocco è dichiarato dal Governo del Re o dalle competenti autorità militari.

La dichiarazione deve indicare la data dell'inizio del blocco, i limiti geografici della zona bloccata e il termine entro il quale è permessa l'uscita delle navi neutrali.

La dichiarazione è resa nota alle autorità marittime nazionali ed è notificata:

1° agli Stati neutrali, per via diplomatica;

2° alle autorità locali della zona bloccata, a cura del comandante della forza bloccante.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso che il blocco sia esteso o limitato o tolto, ovvero ripreso dopo essere stato tolto.

Art. 169.

(Località che si possono bloccare).

Possono essere bloccati i porti e il litorale del nemico e quelli da lui occupati.

La forza bloccante non deve però impedire l'accesso ai porti e al litorale neutrali.

Art. 170.

(Effettività del blocco).

Il blocco deve essere effettivo. A tal fine esso deve essere mantenuto con forze sufficienti a impedire realmente l'accesso nella zona bloccata o l'uscita da essa.

L'effettività del blocco non viene meno, se, a causa del cattivo tempo, la forza bloccante si è momentaneamente allontanata.

Art. 171.

(Imparzialità nell'applicazione del blocco).

Il blocco deve essere imparzialmente applicato per tutte le bandiere.

Art. 172.

(Uscita delle navi neutrali).

Quando sia stata omessa la comunicazione all'autorità locale della dichiarazione di blocco, ovvero non sia stato indicato un termine per l'uscita delle navi neutrali, queste devono essere lasciate libere di uscire dalla zona bloccata.

Art. 173.

(Navigazione delle navi da guerra neutrali).

Le navi da guerra neutrali possono navigare nella zona bloccata soltanto con il consenso del comandante della forza bloccante.

Art. 174.

(Permessi di entrata e di uscita di navi mercantili).

Il comandante della forza bloccante, in caso di constatata forza maggiore, può consentire a una nave mercantile neutrale di entrare nella zona bloccata o di uscirne, a condizione che non vi lasci, nè vi prenda alcun carico.

L'inosservanza di questa condizione costituisce violazione di blocco.

Art. 175.

(Violazione di blocco).

Costituisce violazione di blocco ogni atto compiuto contro l'esercizio del diritto di blocco, il tentativo di forzare la linea di blocco, nonchè l'incrociare o il dar fondo, senza che ricorrano motivi di forza maggiore, nella zona d'azione delle forze navali bloccanti. La nave non è colpevole di violazione di blocco, se non ha avuto conoscenza dell'esistenza di esso.

Si presume, salva prova contraria, che la nave abbia avuto conoscenza dell'esistenza del blocco, quando abbia lasciato il porto neutrale dopo la notificazione del blocco, fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale il porto dipende, ovvero un porto nazionale o nemico dopo la comunicazione della dichiarazione di blocco. Tale conoscenza si presume altresì, se la nave è munita di apparecchio radioelettrico per le comunicazioni, qualora la dichiarazione del blocco sia stata comunicata anche con mezzi radioelettrici.

Se il comandante della forza bloccante abbia fondati motivi per ritenere che una nave, la quale si avvicini alla zona bloccata, non conosca l'esistenza del blocco, deve dargliene comunicazione, facendone menzione sul giornale di bordo della nave fermata.

Art. 176.

(Sanzioni per la violazione di blocco).

La nave colpevole di violazione di blocco è soggetta a cattura e confisca.

E' altresì catturato e confiscato il carico, salvo che venga provato che, al momento in cui fu imbarcato, il caricatore non conosceva, nè poteva conoscere l'intenzione di violare il blocco.

Art. 177.

(Limiti della cattura per violazione di blocco).

La nave può essere catturata per violazione di blocco soltanto da una nave appartenente alla forza bloccante, e finchè è inseguita.

Se l'inseguimento è abbandonato, ovvero il blocco è tolto, non può più procedersi a cattura.

Art. 178.

(Destinazione di una nave a un porto non bloccato).

La nave diretta a un porto non bloccato non può essere catturata per il solo fatto che essa o il suo carico siano ulteriormente destinati a un porto bloccato.

Sezione 4ª.

Dell'assistenza ostile.

Art. 179.

(Casi di assistenza ostile).

Le navi mercantili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile:

1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo;

2° se sono noleggiate da un Governo nemico, o sono ai suoi ordini;

3° se, nell'interesse del nemico, sono destinate al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo;

4° se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

Art. 180.

(Sanzioni per l'assistenza ostile).

La nave mercantile neutrale colpevole di assistenza ostile, oltre a giustificare, quando ricorra alcuno dei casi preveduti dall'articolo 141, l'uso della forza contro di essa, è soggetta a cattura e confisca fino al termine del viaggio, durante il quale è stato commesso l'atto di assistenza ostile.

Alle merci, che si trovano a bordo, si applica il trattamento preveduto per le merci imbarcate su navi nemiche. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

Sezione 5ª.

Della visita delle navi.

Art. 181.

(Scopo della visita; servizio postale).

La visita di una nave mercantile ha lo scopo di determinarne la nazionalità e la destinazione e di eseguire tutti gli altri accertamenti ritenuti necessari nei rapporti della nave, nonchè del carico e delle persone, che, per qualsiasi motivo, si trovano a bordo.

La visita delle navi, che fanno servizio postale, è compiuta con la maggiore celerità possibile.

Art. 182.

(Navi che possono eseguire la visita; luogo della visita; dirottamento).

La visita può essere eseguita soltanto dalle navi da guerra e nelle zone ove possono compiersi le operazioni belliche.

La visita della nave neutrale è, di regola, eseguita sul posto. Nondimeno, se le condizioni del mare e del tempo non permettono che la visita sia eseguita sul posto, e ricorrono fondati motivi per ritenere che la nave da visitare sia suscettibile di cattura, la nave da guerra può intimare alla nave neutrale di recarsi in un porto determinato per subirvi la visita.

Art. 183.

(Istruzioni per la visita).

La visita delle navi è esercitata in conformità delle istruzioni impartite dal Ministro della marina.

Art. 184.

(Inosservanza di ordini; resistenza attiva alla visita).

La nave, che non ottempera all'ordine di fermarsi o di dirottare per essere visitata, o che oppone resistenza attiva alla visita, giustifica l'uso della forza contro di essa.

Se la nave è neutrale e oppone resistenza attiva, essa è soggetta a cattura e confisca, e alla merce è fatto il trattamento, che subirebbe il carico di una nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

Qualora il comandante, debitamente richiesto, non presti la sua opera per eseguire gli accertamenti necessari, la nave è inviata in un porto per le necessarie indagini.

Art. 185.

(Mancanza o soppressione di carte o documenti di bordo).

Se è constatata la mancanza di carte o documenti di bordo, o se alcuno di essi è stato soppresso o occultato, o se vi sono carte o recapiti falsi, alterati o insufficienti, in modo da giustificare il sospetto che si tenti di nascondere la vera nazionalità o l'itinerario della nave o la reale qualità o destinazione del carico o delle persone che sono a bordo, la

nave è inviata in porto per le necessarie indagini. Essa è soggetta a cattura e a confisca, se risulta che la irregolarità o la mancanza delle carte e dei documenti è dovuta al proposito di eludere la cattura e le sue conseguenze.

Art. 186.
(Messaggi trovati a bordo).

Se, durante la visita di una nave neutrale, si trovano a bordo messaggi ricevuti da stazioni militari dei belligeranti, essi possono essere asportati, salva l'applicazione delle disposizioni prevedute per l'assistenza ostile, qualora ne ricorrano gli estremi.

Art. 187.
(Navi mercantili neutrali scortate).

Le navi mercantili neutrali scortate da navi da guerra della loro bandiera sono esenti da visita. Tuttavia il comandante della nave da guerra nazionale può richiedere al comandante delle navi da guerra di scorta informazioni o assicurazioni sul carattere delle navi scortate, sul loro carico e sulle persone trasportate.

Art. 188.
(Verifica a bordo di navi mercantili neutrali scortate).

Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il comandante della nave da guerra nazionale ha motivo per sospettare che sia stata sorpresa la buona fede del comandante delle navi da guerra di scorta, può richiedere che questi proceda, ove lo creda, ad accertamenti. Se dagli accertamenti risulta che una o più navi sono catturabili, queste perdono la protezione della scorta.

Art. 189.
(Navi mercantili neutrali scortate dal nemico).

Le navi mercantili neutrali scortate da navi da guerra o da aeromobili militari del nemico, oltre che ai rischi dell'azione bellica, sono soggette a cattura e confisca.

La merce, che si trova a bordo, subisce il trattamento preveduto per il carico di nave nemica.

Art. 190.
(Visita nei porti).

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le autorità marittime hanno facoltà di far visitare nei porti nazionali qualunque nave in arrivo e in partenza.

Sezione 6ª.
Della cattura e della distruzione di navi mercantili.

Art. 191.
(Cattura).

Qualora il comandante di una nave da guerra ritenga che una nave debba essere catturata, la pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.

Qualora sia catturabile soltanto il carico, si applicano le disposizioni dell'articolo 164.

Art. 192.
(Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo).

La nave che oppone resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, giustifica l'uso della forza contro di essa.

Se la nave è neutrale, essa è soggetta a cattura e confisca, e il carico al trattamento preveduto per quello di nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

Art. 193.
(Perdita per forza maggiore).

Se la nave catturata si perde per forza maggiore, il comandante della nave catturante, o l'autorità cui è affidata la nave catturata, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sulla nave stessa.

Art. 194.
(Distruzione di nave nemica catturata).

La nave nemica catturata può essere distrutta, quando le circostanze rendano pericolosa o difficile la sua conservazione, e specialmente nei seguenti casi:

1° se, avvicinandosi una forza navale avversaria, si palesa la probabilità che la nave catturata venga ripresa dal nemico;

2° se la nave catturata non può, per avarie o per altre ragioni, seguire la nave di scorta;

3° se la nave catturata non può essere condotta in un porto, senza compromettere od ostacolare le operazioni della nave catturante.

Art. 195.
(Distruzione di nave neutrale catturata).

La nave neutrale catturata e soggetta a confisca può essere distrutta soltanto se la nave catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può condurla in porto, nè altrimenti avere certezza che la nave catturata si rechi nel porto designato.

Art. 196.
(Doveri in caso di distruzione di nave catturata).

In caso di distruzione di nave catturata, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.

Agli effetti della sicurezza delle persone, le imbarcazioni di bordo non sono considerate come luogo sicuro, a meno che, tenuto conto dello stato del mare e delle condizioni atmosferiche, la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio sia garantita dalla prossimità della terra, o dalla presenza di altra nave, che possa prenderli a bordo.

Art. 197.
(Prelevamenti da nave catturata).

Se la nave catturante ha penuria di materiali di prima necessità, il comandante di essa può prelevarli, contro rilascio di ricevuta, dalla nave catturata, tenendo conto peraltro dei mezzi e dei rifornimenti, di cui essa dispone.

Art. 198.
(Utilizzazione della nave catturata).

Il catturante può utilizzare la nave catturata, salvo in ogni caso, il giudizio del tribunale delle prede sulla legittimità della cattura.

Art. 199.
(Ripresa).

La nave mercantile nazionale catturata o sequestrata o requisita dal nemico, se è ad esso ritolta, è restituita al proprietario, previo rimborso delle spese sopportate dallo Stato.

Art. 200.
(Cessazione dell'esercizio del diritto di preda).

L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e la nave e la merce posteriormente catturate sono rilasciate.

La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.

Art. 201.
(Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci).

Il Ministro della marina può concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.

Sezione 7ª.
Del trattamento degli equipaggi e dei passeggeri.

Art. 202.
(Prigionieri di guerra).

Ferme le disposizioni del capo sesto del titolo II, possono essere fatti prigionieri di guerra, qualora cadano in potere delle forze armate dello Stato, i sudditi nemici componenti l'equipaggio delle navi mercantili nemiche.

Possono altresì essere fatti prigionieri di guerra:

1° i sudditi nemici componenti l'equipaggio di navi mercantili neutrali, e i sudditi neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche o neutrali, nel caso che le navi abbiano opposto resistenza attiva alla visita o alla cattura;

2° i sudditi nemici o neutrali componenti l'equipaggio di navi mercantili neutrali, le quali siano colpevoli di assistenza ostile;

3° i sudditi nemici o neutrali, che, a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

Art. 203.
(Sudditi neutrali
componenti l'equipaggio di navi mercantili nemiche).

Salvi i casi preveduti dall'articolo precedente, non sono fatti prigionieri di guerra i componenti l'equipaggio di nave mercantile nemica, che siano sudditi di Stato neutrale.

Il rilascio del comandante o di altri ufficiali è, in ogni caso, subordinato a una formale dichiarazione scritta, con la quale essi si impegnano a non più servire a bordo di nave nemica, durante la guerra.

Art. 204.
(Richiesta di consegna di persone che si trovano a bordo).

Qualora la nave mercantile neutrale visitata non sia soggetta a cattura, il comandante della nave da guerra può, secondo le circostanze, farsi consegnare le persone che possono essere fatte prigionieri di guerra, facendo menzione della consegna sul giornale di bordo, e autorizzando la nave a continuare la rotta, ovvero inviarla in un porto per lo sbarco delle persone suindicate.

Art. 205.
(Resistenza attiva all'ordine di consegnare persone
che si trovano a bordo).

Se la nave oppone resistenza attiva all'ordine di consegnare persone, che possono essere fatte prigionieri di guerra, essa è soggetta a cattura e confisca, e il carico è trattato come quello di nave nemica. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante e al proprietario della nave.

Art. 206.
(Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri,
che non sono fatti prigionieri di guerra).

I componenti l'equipaggio e i passeggeri di una nave catturata, che non sono fatti prigionieri di guerra, sono lasciati liberi. Può tuttavia essere trattenuta qualunque persona che si trovi a bordo, fino a che sia necessario per gli accertamenti relativi alla cattura della nave.

Art. 207.
(Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche,
che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra).

L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 146 sono lasciati liberi, salve le disposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici.

Art. 208.
(Applicazione della legge penale).

Resta salva, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, l'applicazione della legge penale per i fatti costituenti reato, commessi da singoli componenti l'equipaggio di una nave mercantile o da chiunque si trova a bordo come passeggero.

Sezione 8ª.
Della corrispondenza postale.

Art. 209.
(Corrispondenza; pacchi postali).

La corrispondenza postale, trovata a bordo di una nave nemica o neutrale, è, di regola, inviolabile.

Se la nave è catturata, la corrispondenza è inviata a destinazione con il minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura.

I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.

La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica o consolare.

Sezione 9ª.
Del risarcimento dei danni.

Art. 210.
(Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura).

Non è dovuto risarcimento per danni derivati alla nave o al suo carico da atti inerenti alla visita o alla cattura, salvo che gli atti stessi siano riconosciuti illegittimi dall'autorità competente.

Art. 211.

(Risarcimento per distruzione di navi o di merci).

Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita della nave nemica o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'articolo 194, si è proceduto alla distruzione della nave.

E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario della nave mercantile neutrale distrutta o della merce neutrale perduta con la nave, se:

1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;

2° o la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.

Art. 212.

(Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione).

Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovate a bordo di navi mercantili nemiche o neutrali catturate, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.

Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.

Sezione 10ª.

Del giudizio delle prede.

Art. 213.

(Custodia della preda).

Le navi e le merci comunque catturate e i relativi documenti sono affidati in consegna a un'autorità portuaria nazionale, finchè non ne sia in via amministrativa ordinato il rilascio o pronunciata la confisca, ovvero non sia esaurito il giudizio davanti al tribunale delle prede.

L'autorità portuaria procede, con l'intervento, ove lo ritenga possibile e opportuno, di un rappresentante degli interessati, all'inventario delle merci e degli oggetti, che sono a bordo della nave catturata, adottando i provvedimenti necessari per la loro custodia e, occorrendo, per la loro vendita. Nello stesso modo l'autorità portuaria procede, qualora sia stato disposto il sequestro di una nave o di merci.

Se la nave o la merce è stata distrutta, i documenti relativi sono consegnati a un'autorità portuaria nazionale.

Art. 214.

(Confisca e rinvio al giudizio).

L'autorità portuaria, compiuti i necessari accertamenti, trasmette al Ministro della marina una relazione motivata e documentata sulle circostanze, nelle quali si è proceduto alla cattura o al sequestro, proponendo i provvedimenti che, a suo avviso, è opportuno adottare.

Quando la cattura abbia per oggetto una nave da guerra nemica ovvero una nave mercantile o merce appartenente allo Stato nemico, il Ministro della marina, con suo provvedimento, dichiara la confisca della nave o della merce determinandone la decorrenza. In ogni altro caso in cui siasi proceduto a cattura, il Ministro, se non ritiene di ordinare il rilascio della nave o della merce, promuove il giudizio del tribunale delle prede.

La stessa procedura si osserva, in quanto applicabile, se la nave o la merce catturata è stata distrutta.

La nave o la merce confiscata in via amministrativa è messa a disposizione del Ministro della marina.

Art. 215.

(Istanza di rilascio e istanza di promovimento di giudizio).

Se il Ministro della marina, nel termine di due mesi dalla cattura, non ha ordinato il rilascio della nave o della merce ovvero non ha promosso il giudizio davanti al tribunale delle prede, la parte interessata può richiedere al Ministro stesso, con istanza notificata a mezzo di un ufficiale giudiziario, il rilascio della nave o della merce.

Se il Ministro della marina non accoglie l'istanza, o non promuove il giudizio nel termine di due mesi dalla presentazione dell'istanza stessa, la parte interessata può adire direttamente il tribunale delle prede.

Art. 216.

(Competenza dell'autorità consolare).

La nave o la merce sequestrata o catturata, che sia stata portata in un porto neutrale, è data in consegna all'autorità consolare nazionale del luogo, la quale provvede al compimento degli atti demandati all'autorità portuaria nazionale.

Art. 217.

(Presunzione di legittimità della cattura e del sequestro).

La cattura e il sequestro si presumono legittimi, fino a che non è intervenuto un giudicato contrario.

Art. 218.

(Costituzione del tribunale delle prede).

Il tribunale delle prede è costituito da una sezione speciale del Consiglio di Stato.

Il tribunale è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, ed è composto di due consiglieri di Stato, di un consigliere della Corte di cassazione, di un ufficiale ammiraglio della Regia marina, del direttore generale della marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

Sono nominati uno o più supplenti fra i magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al sesto.

Presso il tribunale è nominato, fra i magistrati militari, un commissario del Re, con uno o più sostituti.

Alla istituzione del tribunale e alle nomine dei suoi membri si provvede con decreto Reale.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un segretario di sezione del Consiglio di Stato, designato dal presidente di questo.

Art. 219.

(Competenza del tribunale delle prede).

Il tribunale delle prede conosce delle controversie concernenti la legittimità della cattura o del sequestro di navi o di merci, e della validità della preda e della ripresa, nonchè degli effetti giuridici di detti provvedimenti.

Il tribunale conosce altresì delle domande di restituzione e di risarcimento di danni e di quelle riflettenti il pagamento di noli e di interessi per fatti attinenti all'esercizio del diritto di preda, e di ogni altra vertenza attribuita per legge alla sua competenza.

In quanto sia necessario per la decisione della controversia, il tribunale conosce anche di ogni questione pregiudiziale o incidentale e, in ispecie, di quelle concernenti la nazionalità, la proprietà, la provenienza o la destinazione della nave e del carico sequestrati o catturati.

La competenza del tribunale delle prede non viene meno per il fatto che la nave catturata sia stata condotta in un porto appartenente a un altro Stato.

Art. 220.

(Eccezione di incompetenza).

Se, in un procedimento pendente dinanzi a un giudice diverso dal tribunale delle prede, è proposta eccezione di incompetenza per il motivo che la controversia appartiene al tribunale predetto, il giudice adito dispone di ufficio, con suo decreto, la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, perchè decida sulla eccezione proposta.

Fino a che non intervenga la decisione della Corte di cassazione, il procedimento resta sospeso, e il giudice può adottare soltanto provvedimenti di carattere conservativo.

La causa è iscritta di ufficio sul ruolo di udienza della Corte di cassazione.

La decisione della Corte di cassazione è presa a sezioni unite, e costituisce giudicato irrevocabile sulla competenza.

Art. 221.

(Esclusione dei mezzi di impugnazione).

Contro le decisioni del tribunale delle prede non è ammesso appello od opposizione.

Le decisioni stesse, che siano in tutto o in parte definitive, sono soggette a ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per assoluto difetto di giurisdizione, nonchè a domanda di revocazione nei casi preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 222.

(Diritto applicabile).

Il tribunale delle prede applica il diritto interno dello Stato.

Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di diritto interno, nè avendosi riguardo a disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, si fa ricorso agli usi internazionali generalmente riconosciuti.

Art. 223.

(Sentenza del tribunale delle prede e suoi effetti).

Esaurita l'istruzione, il tribunale delle prede pronuncia sulla legittimità della cattura e sulla confisca della nave o della merce catturata, ovvero sulla legittimità del sequestro.

Se il tribunale ordina la confisca della nave o della merce catturata, essa viene messa a disposizione del Ministro della marina.

Se è dichiarata la illegittimità della cattura, ovvero, se nonostante la legittimità di questa, la nave o la merce non sia confiscabile, il tribunale ne ordina il rilascio.

Se è dichiarata la illegittimità della cattura, il tribunale, ove occorra, decide anche sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.

Se è dichiarata la illegittimità del sequestro, il tribunale delle prede ordina il rilascio della nave o della merce sequestrata, e, ove occorra, decide sul risarcimento dei danni dovuti agli aventi diritto.

Art. 224.

(Effetti della confisca).

La confisca attribuisce allo Stato la piena proprietà delle cose confiscate, libera da qualunque peso, anche ipotecario, a favore di terzi.

Gli effetti della sentenza, che dichiara la legittimità della cattura, ovvero ordina la confisca della nave o della merce, decorrono dal momento, nel quale la cattura fu effettuata.

Nel caso preveduto dal comma precedente, la decisione del tribunale delle prede ha effetto anche contro chi non sia stato parte nel giudizio.

Art. 225.

(Rilascio per provvedimento di Governo).

Durante o dopo il giudizio, può essere ordinato, con decreto Reale, il rilascio della nave o del carico, o di una parte di questo.

Art. 226.

(Norme di procedura).

La procedura del giudizio davanti al tribunale delle prede è stabilita mediante norme approvate con decreto Reale.

Art. 227.

(Cessazione del funzionamento del tribunale delle prede).

La cessazione del funzionamento del tribunale delle prede è disposta con decreto Reale.

Con la cessazione del funzionamento del tribunale delle prede le sue attribuzioni e i giudizi eventualmente pendenti sono devoluti, nello stato in cui si trovano, al Consiglio di Stato, che procede con l'osservanza delle norme di procedura per i giudizi davanti al tribunale delle prede, in quanto siano applicabili.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per la guerra aerea.

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 228.

(Navigazione aerea: sospensione dei relativi accordi e della facoltà di sorvolo).

Con l'inizio della guerra è sospesa, nei rapporti con gli Stati nemici, l'osservanza di ogni accordo precedentemente stipulato, relativo alla navigazione aerea, salvo che l'accordo stesso disponga diversamente.

Dallo stesso momento è sospesa, salvi accordi speciali, la facoltà di attraversare senza approdo lo spazio aereo sovrastante al territorio dello Stato.

Art. 229.

(Legittimi belligeranti).

Gli aeromobili che possono compiere operazioni belliche, compresa la visita e la cattura di aeromobili e di navi, sono soltanto quelli militari.

Art. 230.

(Aeromobili militari).

Sono considerati aeromobili militari quelli destinati a uso militare, qualora:

1° dimostrino la qualità militare mediante il legittimo uso dei segni distintivi adottati, a questo scopo, dallo Stato, al quale appartengono;

2° siano sotto l'autorità diretta, il controllo immediato e la responsabilità dello Stato;

3° siano comandati da persona iscritta nelle liste del personale militare;

4° siano equipaggiati da personale militare o militarizzato.

Art. 231.

(Carattere nemico o neutrale dell'aeromobile).

Il carattere nemico o neutrale dell'aeromobile è determinato dal contrassegno di nazionalità, che esso ha il diritto di portare.

L'aeromobile sprovvisto di contrassegno di nazionalità è considerato nemico.

Art. 232.

(Aeromobili alleati).

Agli effetti di questa legge, gli aeromobili alleati possono, con decreto Reale, essere assimilati, in tutto o in parte, agli aeromobili nazionali.

Art. 233.

(Operazioni di aeromobili contro navi).

Le disposizioni speciali del titolo III per la guerra marittima si osservano anche relativamente alle operazioni belliche di aeromobili contro navi.

La visita e la cattura di navi mercantili non possono essere eseguite dagli aeromobili che, per i loro requisiti di costruzione o per altro motivo, non siano in grado di osservare le disposizioni indicate nel comma precedente.

CAPO II.

DELLE OPERAZIONI BELLICHE.

Art. 234.

(Operazioni lecite).

Gli aeromobili militari possono attaccare le forze aeree dell'avversario, sia in aria, sia nelle loro basi, e compiere altresì, salve le eccezioni stabilite da speciali norme, le operazioni proprie della guerra terrestre e della guerra marittima.

Gli aeromobili militari possono inoltre attaccare gli aeromobili civili nemici, i quali:

1° sorvolano il territorio dello Stato;

2° compiono atti bellici a favore del nemico, o trasmettono notizie militari per suo uso immediato, o in qualsiasi altro modo partecipano a operazioni belliche di esso;

3° oppongono resistenza attiva alla visita o alla cattura;

4° eseguono segnalazioni, qualunque sia il mezzo usato, dopo aver ricevuto l'ordine di astenersene;

5° non eseguono l'ordine di approdare o di dirottare;

6° non ottemperano a qualsiasi altro ordine dato dall'autorità militare a norma di questa legge.

Gli aeromobili civili neutrali possono essere attaccati nei casi preveduti dai numeri 2, 3 e 4 del comma precedente, e, qualora sorvolino il territorio dello Stato, anche nei casi preveduti dai numeri 5 e 6.

Art. 235.

(Zone interdette alle operazioni belliche aeree).

E' vietato di compiere operazioni belliche nello spazio aereo sovrastante a territorio neutrale ovvero a territori e ad acque neutralizzati, nonchè di proseguirvi l'inseguimento di un aeromobile, iniziato altrove.

Art. 236.

(Aeromobili civili scortati).

Gli aeromobili civili scortati da aeromobili militari del nemico sono soggetti ai rischi dell'azione bellica.

Art. 237.

(Aeromobili civili in prossimità di forze operanti).

Se un comandante di forze operanti ritiene che la presenza di un aeromobile civile nelle vicinanze di esse possa compromettere il successo di operazioni in corso, può ordinare allo stesso:

1° di cambiare rotta;

2° di astenersi dall'eseguire qualsiasi segnalazione, o dal compiere qualsiasi altro atto, che egli ritenga dannoso per la sua azione.

L'aeromobile, che non si conforma all'ingiunzione ricevuta, si espone all'uso della forza. Se l'aeromobile è neutrale e oppone resistenza attiva, esso è soggetto a cattura e confisca e il carico è trattato come quello di aeromobile nemico; sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.

Art. 238.

(Uso di proiettili speciali).

E lecito l'impiego di proiettili traccianti, incendiari ed esplosivi da parte degli aeromobili o contro di essi.

CAPO III.

DEL CONTROLLO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.

Sezione 1ª.

Degli aeromobili e delle merci nemiche o neutrali.

Art. 239.

(Aeromobili nemici soggetti a cattura e confisca).

Sono soggetti a cattura e confisca:

1° gli aeromobili militari nemici e ogni altro aeromobile appartenente a qualsiasi titolo allo Stato nemico;

2° gli aeromobili civili nemici appartenenti a privati;

3° gli aeromobili che non hanno contrassegni di nazionalità, o portano falsi contrassegni.

Con decreto Reale, può essere disposta, a titolo di reciprocità, la sospensione dell'esercizio del diritto di cattura e di confisca relativamente agli aeromobili civili nemici appartenenti a privati, alle condizioni determinate dal decreto stesso.

Art. 240.

(Aeromobili neutrali soggetti a cattura e confisca).

Sono soggetti a cattura e confisca gli aeromobili civili neutrali:

1° che costituiscono contrabbando di guerra o che trasportano contrabbando di guerra nelle condizioni prevedute dall'articolo 256;

2° che sono colpevoli di assistenza ostile a favore del nemico;

3° che, sorvolando il territorio dello Stato, non eseguono l'ordine di dirottamento o di approdo, o non ottemperano a qualsiasi altro ordine dell'autorità militare;

4° che oppongono resistenza attiva alla visita;

5° che, sorvolando il territorio dello Stato, eseguono segnalazioni o trasmissioni di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo, all'infuori di quelle necessarie per la sicurezza della navigazione;

6° che sorvolano il territorio dello Stato, dotati di armamento;

7° che sono sprovvisti di documenti di bordo, o hanno documenti falsi o incompleti;

8° che si trovano, manifestamente e senza giustificato motivo, fuori della rotta risultante dai documenti di bordo.

Art. 241.

(Aeromobili esenti da cattura e confisca).

Sono esenti da cattura e confisca gli aeromobili sanitari, protetti a norma delle disposizioni della sezione prima, capo sesto, titolo II, fino a quando godono della protezione stessa.

Art. 242.

(Aeromobili civili nemici nel territorio dello Stato all'inizio della guerra).

Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, i quali si trovano nel territorio dello Stato all'inizio della guerra, sono soggetti a sequestro, ovvero a requisizione contro compenso. Gli aeromobili predetti possono tuttavia essere autorizzati, con decreto Reale, a uscire liberamente dal territorio dello Stato entro un breve termine, per raggiungere, con salvacondotto, l'aeroporto di destinazione, o altro aeroporto che sia loro designato, sempreché le loro caratteristiche costruttive siano tali da escludere ogni possibilità d'impiego a scopi bellici.

Art. 243.

(Aeromobili civili nemici entrati nel territorio dello Stato ignorando l'esistenza della guerra).

L'autorizzazione preveduta dall'articolo precedente può essere estesa agli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che siano entrati nel territorio dello Stato, ignorando l'esistenza della guerra.

Si presume, senza che sia ammessa prova contraria, che un aeromobile conosca l'esistenza della guerra, qualora:

1° abbia lasciato il territorio nemico dopo l'inizio della guerra;

2° ovvero abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la notificazione dello stato di guerra è stata fatta, in tempo utile, allo Stato, dal quale detto territorio dipende.

Art. 244.

(Trattamento degli aeromobili civili nemici trattenuti).

Gli aeromobili civili nemici, appartenenti a privati, che non lasciano il territorio dello Stato nel termine fissato a norma dei due articoli precedenti, o ai quali non è stata accordata la facoltà di uscirne, sono sequestrati per la durata della guerra, ovvero requisiti contro compenso.

Art. 245.

(Trasferimento di nazionalità).

Non è considerato valido il trasferimento di nazionalità di un aeromobile, effettuato per eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico.

Tale scopo si presume, salva prova contraria:

1° se, nel caso che l'aeromobile abbia perduto la nazionalità nemica meno di sessanta giorni prima dell'inizio della guerra, le carte di bordo non fanno fede, nei modi di legge, dell'avvenuto trasferimento;

2° se il trasferimento di nazionalità è avvenuto dopo l'inizio della guerra.

Nel caso preveduto dal numero 2° del comma precedente, la prova contraria non è ammessa:

1° se il trasferimento di nazionalità ha avuto luogo, mentre l'aeromobile era in viaggio, o si trovava in località bloccata;

2° se è stata convenuta la facoltà di riscatto o di retrocessione;

3° se non sono state osservate le condizioni, alle quali è subordinato l'acquisto della nazionalità, secondo le leggi dello Stato, cui l'aeromobile appartiene.

Art. 246.

(Condizioni per la validità del trasferimento di nazionalità).

E' esclusa la prova che col trasferimento di nazionalità si siano volute eludere le conseguenze derivanti dal carattere di aeromobile nemico, se esso è avvenuto più di trenta giorni prima dell'inizio della guerra, è incondizionato e conforme alle leggi degli Stati interessati, e la gestione dell'aeromobile non può tornare a vantaggio di persone di nazionalità nemica.

Art. 247.

(Prima concessione di nazionalità).

Le disposizioni degli articoli 231, 245 e 246 si applicano anche quando trattasi della prima concessione della nazionalità ad aeromobili costruiti per conto di una persona di nazionalità nemica.

Art. 248.

(Merci nemiche o neutrali a bordo di aeromobili).

Le merci nemiche a bordo di aeromobili nazionali o nemici sono soggette a cattura e confisca.

Sono altresì soggette a cattura e confisca le merci nemiche a bordo di aeromobili alleati, tranne che le convenzioni dispongano altrimenti.

Salvo che questa legge disponga diversamente, le merci neutrali a bordo di aeromobili nemici e le merci nemiche a bordo di aeromobili neutrali, quando esse non costituiscono contrabbando di guerra, sono esenti da cattura e confisca.

Art. 249.

(Merci a bordo di aeromobili civili nemici all'inizio della guerra).

Le merci nemiche a bordo degli aeromobili indicati negli articoli 242 e 243 possono, a cura dell'autorità aeronautica, essere sequestrate, oppure requisite contro compenso, indipendentemente dal trattamento fatto all'aeromobile.

Art. 250.

(Merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate).

Le merci non requisite, nè sequestrate, nè catturate, nè confiscate a norma di questo capo sono, per quanto è possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.

Se è ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, è messo a disposizione degli aventi diritto.

Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.

Art. 251.

(Carattere nemico o neutrale della merce).

La merce trovata a bordo di aeromobili civili si considera nemica, se il proprietario è persona di nazionalità nemica.

La merce stessa si considera neutrale:

1° se il proprietario non è persona di nazionalità nemica, nè è suddito nazionale;

2° se il proprietario è un apolide, il quale, non essendo considerato suddito nemico, risiede in territorio neutrale.

La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si presume nemica, salva prova contraria.

Art. 252.

(Trasferimento di proprietà della merce nemica).

La merce trovata a bordo di un aeromobile nemico si considera nemica fino all'arrivo a destinazione, nonostante il trasferimento di proprietà della merce stessa avvenuto, dopo l'inizio della guerra, nel corso del viaggio.

Tuttavia, in caso di fallimento del proprietario nemico, se un precedente proprietario neutrale, anteriormente alla cattura, ha riacquistato per rivendicazione la proprietà della merce, questa si considera neutrale.

Sezione 2ª.

Del contrabbando di guerra.

Art. 253.

(Norme relative al contrabbando per via aerea).

Le disposizioni degli articoli 159 e 160 si osservano anche, in quanto applicabili, relativamente al contrabbando di guerra per via aerea.

Art. 254.

(Catturabilità del contrabbando di guerra).

Le cose costituenti contrabbando di guerra sono soggette a cattura e confisca se risulta in qualunque modo la loro destinazione alle forze armate nemiche, ovvero a un territorio nemico od occupato dalle forze armate nemiche.

La destinazione nemica è presunta, esclusa ogni prova contraria:

1° se i documenti indicano che le cose costituenti contrabbando devono essere sbarcate in uno dei luoghi indicati nel comma precedente o consegnate alle forze armate del nemico;

2° se l'aeromobile, prima di arrivare al territorio neutrale, al quale, secondo i documenti, la merce è diretta, deve fare scalo in uno dei luoghi indicati nel comma precedente, o comunque sorvolarli, ovvero raggiungere le forze armate del nemico.

Sono altresì catturate e confiscate le altre merci, che si trovano a bordo e che appartengono al proprietario delle cose costituenti contrabbando di guerra.

Art. 255.

(Accertamento dell'itinerario dell'aeromobile).

Le carte e i documenti di bordo fanno prova dell'itinerario dell'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra, a meno che esso, senza giustificato motivo, segua una rotta manifestamente diversa da quella indicata dalle carte e dai documenti predetti.

Art. 256.

(Cattura e confisca dell'aeromobile che trasporta contrabbando).

Se il contrabbando di guerra trasportato dall'aeromobile, calcolato in peso o in volume o in valore o in nolo, costituisce più della metà del carico commerciale, anche l'aeromobile è soggetto a cattura e confisca.

La cattura dell'aeromobile può avvenire soltanto fino a che il contrabbando si trova a bordo.

Art. 257.

(Spese sostenute per l'aeromobile rilasciato).

Se l'aeromobile catturato è rilasciato, perchè il contrabbando di guerra non è superiore alla metà del carico commerciale, le spese sostenute dal catturante sono a carico dell'aeromobile stesso.

Art. 258.

(Ignoranza dell'esistenza della guerra o della dichiarazione di contrabbando).

Se l'aeromobile, che trasporta contrabbando di guerra diretto al nemico, ignora l'esistenza della guerra o la dichiarazione di contrabbando, fatta a norma dell'articolo 160, tutte le cose costituenti contrabbando di guerra possono essere requisite contro compenso, e l'aeromobile e la rimanente parte del carico sono esenti da cattura e confisca, salva l'applicazione dell'articolo 249.

Si presume, esclusa ogni prova contraria, che l'aeromobile conosca la dichiarazione di contrabbando, quando abbia lasciato un territorio neutrale dopo che la relativa notificazione è stata fatta, in tempo utile, allo Stato dal quale detto territorio dipende, ovvero il territorio italiano o nemico dopo la pubblicazione della dichiarazione di contrabbando.

Per quanto concerne la presunzione della conoscenza della esistenza della guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 243.

Art. 259.

(Trattamento delle merci non confiscabili).

Se l'aeromobile è catturato a causa del trasporto di contrabbando di guerra, si applicano, per le merci non confiscabili, le disposizioni dell'articolo 250.

Sezione 3ª.

Dell'assistenza ostile.

Art. 260.

(Casi di assistenza ostile).

Gli aeromobili civili neutrali sono colpevoli di assistenza ostile:

1° se compiono atti bellici a favore del nemico, o partecipano comunque alle operazioni belliche di questo;

2° se sono noleggiati da un Governo nemico, o sono ai suoi ordini;

3° se, nell'interesse del nemico, sono destinati al trasporto di truppe o di materiale bellico, ovvero alla trasmissione di notizie con qualsiasi mezzo;

4° se, avendone conoscenza il proprietario o il noleggiatore o il comandante, trasportano un distaccamento militare del nemico, ovvero persone, che, durante il viaggio, compiono o hanno compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

Sezione 4ª.

Della visita e della cattura.

Art. 261.

(Scopo della visita; servizio postale).

La visita di un aeromobile civile ha lo scopo di determinarne la nazionalità e la destinazione e di eseguire tutti gli altri accertamenti ritenuti necessari nei rapporti dell'aeromobile, nonchè del carico e delle persone, che, per qualsiasi motivo, si trovano a bordo.

La visita degli aeromobili, che fanno servizio postale, è compiuta con la maggiore celerità possibile.

Art. 262.

(Formalità della visita).

Gli aeromobili militari e ogni autorità militare possono, in qualsiasi momento, sottoporre a visita gli aeromobili civili nemici, ordinando loro, ove occorra, di discendere in località idonea, ragionevolmente accessibile.

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli aeromobili civili neutrali, che sorvolano il territorio dello Stato o quello nemico occupato dalle forze armate italiane.

Art. 263.

(Resistenza attiva alla visita).

L'aeromobile civile, che oppone resistenza attiva alla visita, giustifica l'uso della forza contro di esso a norma del numero 3° dell'articolo 234.

Se l'aeromobile è neutrale, esso è soggetto a cattura e confisca, e il carico al trattamento preveduto per quello di aeromobile nemico. Sono inoltre confiscate le merci appartenenti al comandante, al proprietario e all'esercente dell'aeromobile.

Art. 264.

(Cattura).

Qualora l'autorità militare ritenga che un aeromobile civile debba essere catturato, lo pone sotto la propria diretta autorità, unitamente al carico e all'equipaggio.

Qualora sia catturabile soltanto il carico, l'autorità militare può, secondo le circostanze, farselo consegnare o distruggerlo, facendone menzione sul libro di bordo, e autorizzando l'aeromobile a continuare la rotta: osservata, in ogni caso, la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 254.

Art. 265.

(Resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo).

In caso di resistenza attiva alla cattura, ovvero alla consegna del contrabbando o alla distruzione di questo, si applicano le stesse disposizioni dell'articolo 263.

Art. 266.

(Perdita per forza maggiore).

Se l'aeromobile catturato si perde per forza maggiore, il comandante dell'aeromobile catturante, o l'autorità cui è affidato l'aeromobile catturato, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sull'aeromobile stesso.

Art. 267.

(Distruzione di aeromobile civile nemico catturato).

L'aeromobile civile nemico catturato, appartenente a privati, può essere distrutto, se l'autorità militare lo giudica necessario.

Art. 268.

(Distruzione di aeromobile neutrale catturato).

L'aeromobile civile neutrale catturato e soggetto a confisca perchè colpevole di assistenza ostile nei casi preveduti dall'articolo 260, o perchè sprovvisto di contrassegni esteriori di nazionalità, o perchè munito di falsi contrassegni, può essere distrutto, se la sua conservazione può compromettere la sicurezza delle forze combattenti, ovvero ostacolare le operazioni nelle quali esse sono impegnate. In ogni altro caso, l'aeromobile non può essere distrutto, se non quando sussistano necessità militari di estrema urgenza, che non permettano all'autorità militare di rilasciarlo o di rinviarlo al tribunale delle prede per il giudizio.

Art. 269.

(Distruzione di nave catturata da aeromobili).

La nave neutrale catturata da un aeromobile e soggetta a confisca può, osservate le disposizioni dell'articolo 196, essere distrutta soltanto se l'aeromobile catturante, per ragioni di sicurezza o per il buon esito delle operazioni, non può scortarla, nè altrimenti avere certezza che la nave si rechi nel porto designato.

Art. 270.

(Doveri in caso di distruzione di aeromobile catturato).

In caso di distruzione di un aeromobile catturato, si devono mettere al sicuro le persone imbarcate, le carte di bordo e gli altri documenti, che gli interessati ritengono utili ai fini del giudizio sulla cattura o del risarcimento dei danni.

Art. 271.

(Cessazione dell'esercizio del diritto di preda).

L'esercizio del diritto di preda cessa con la fine della guerra, e l'aeromobile e la merce posteriormente catturati sono rilasciati.

La conclusione della pace non pregiudica il giudizio di convalida delle prede fatte anteriormente.

Art. 272.

(Compenso per la cattura di navi, di aeromobili e di merci).

Il Ministro dell'aeronautica può concedere a coloro che hanno eseguito la cattura, o che vi hanno concorso, speciali compensi sul valore delle navi, degli aeromobili e delle merci confiscati, nella misura da determinarsi di concerto con il Ministro delle finanze.

Sezione 5ª.

Del trattamento degli equipaggi e dei passeggeri.

Art. 273.

(Prigionieri di guerra).

Se un aeromobile militare nemico è catturato, le persone che si trovano a bordo sono fatte prigionieri di guerra.

Se un aeromobile civile, appartenente allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica, è catturato, i componenti l'equipaggio sono fatti prigionieri di guerra. I componenti l'equipaggio, sudditi di uno Stato neutrale, che non siano al servizio dello Stato nemico, possono essere rilasciati, se promettono formalmente per iscritto di non più servire a bordo di un aeromobile nemico, durante la guerra. I passeggeri sono subito rilasciati, a meno che interessi militari esigano che il rilascio sia differito.

Può essere fatto prigioniero di guerra qualsiasi componente l'equipaggio o passeggero, il quale, durante il volo, abbia compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

Art. 274.

(Equipaggio e passeggeri di aeromobili neutrali).

Se un aeromobile civile neutrale è fermato, si applicano le seguenti disposizioni:

1° i componenti l'equipaggio, se sono sudditi neutrali e non prestano servizio per il nemico, sono rilasciati;

2° i passeggeri sono subito rilasciati, a meno che l'interesse militare esiga che il rilascio sia differito.

Se l'aeromobile civile neutrale è colpevole di assistenza ostile, l'equipaggio è fatto prigioniero di guerra. Lo stesso trattamento si applica ai passeggeri, i quali, durante il volo, abbiano compiuto atti di favoreggiamento nell'interesse del nemico.

Sezione 6ª.

Della corrispondenza postale.

Art. 275.

(Corrispondenza; pacchi postali).

La corrispondenza postale, trovata a bordo di un aeromobile nemico o neutrale, è, di regola, inviolabile.

Se l'aeromobile è catturato, la corrispondenza è inviata a destinazione col minore ritardo possibile, salvo che sussistano fondati motivi di sospetto, nel qual caso essa può essere sottoposta a censura.

I pacchi postali non sono considerati come corrispondenza, e subiscono lo stesso trattamento della merce.

La disposizione del primo comma non si applica alla corrispondenza destinata a una zona bloccata o assediata o da essa proveniente, salve le disposizioni speciali per la corrispondenza diplomatica e consolare.

Sezione 7ª.

Del risarcimento dei danni.

Art. 276.

(Danni derivati da atti inerenti alla visita o alla cattura).

Non è dovuto risarcimento per danni derivati all'aeromobile o al suo carico da atti inerenti alla visita o alla cattura, salvo che gli atti stessi siano riconosciuti illegittimi dall'autorità competente.

Art. 277.

(Risarcimento per distruzione di aeromobili o di merci).

Non è dovuto risarcimento per danni derivati dalla perdita dell'aeromobile nemico o del suo carico, se, nelle circostanze prevedute dall'articolo 267, si è proceduto alla distruzione dell'aeromobile.

E' dovuto risarcimento per danni derivati al proprietario o all'esercente dell'aeromobile civile neutrale distrutto o della merce neutrale perduta con l'aeromobile, se:

1° il catturante non ha potuto dimostrare l'esistenza delle circostanze, che hanno resa necessaria la distruzione;

2° la cattura non è seguita da sentenza, che ne riconosca la legittimità.

Art. 278.

(Risarcimento di danni per avaria, deperimento o ritardo; distruzione).

Non è dovuto risarcimento per danni derivati da avaria, deperimento o ritardo a merci, che, trovate a bordo di aeromobili civili nemici o neutrali catturati, non siano state requisite, sequestrate, catturate o confiscate.

Si fa luogo a risarcimento di danni, qualora sia stata ordinata la distruzione delle merci suindicate, tranne che essa sia stata imposta da ragioni di sanità o di sicurezza, o da altra necessità.

Sezione 8ª.

Del giudizio delle prede.

Art. 279.

(Giudizio delle prede aeronautiche).

Sono estese alle prede aeronautiche e ai relativi giudizi le norme stabilite dagli articoli 213 a 227 per le prede marittime, sostituiti al Ministro della marina e alle autorità portuarie, rispettivamente, il Ministro dell'aeronautica e le autorità aeronautiche territoriali.

Nei giudizi inerenti alle prede aeronautiche fanno parte del tribunale delle prede, costituito a norma dell'articolo 218, in sostituzione dell'ufficiale della Regia marina e del direttore generale per la marina mercantile, rispettivamente, un ufficiale generale o superiore della Regia aeronautica e il direttore generale dell'aviazione civile e del traffico aereo.

TITOLO V.

Del trattamento delle persone di nazionalità nemica e dei beni nemici, e dei rapporti economici con il nemico.

CAPO I.

DEL TRATTAMENTO DELLE PERSONE DI NAZIONALITÀ NEMICA NEL TERRITORIO DELLO STATO.

Art. 280.

(Capacità giuridica delle persone di nazionalità nemica).

Le persone di nazionalità nemica conservano la piena capacità civile e il libero esercizio dei loro diritti, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Esse conservano la capacità processuale attiva e passiva.

Qualora una persona di nazionalità nemica sia convenuta in giudizio davanti a un'autorità giurisdizionale, questa, se ritiene che essa non possa provvedere convenientemente alla propria difesa, nomina una persona che la rappresenti in giudizio.

Art. 281.

(Divieto di esigere dai sudditi nemici servizi attinenti alla guerra).

I sudditi nemici non possono, in alcun caso, ancorchè abbiano servito alle dipendenze dello Stato prima dell'inizio della guerra, essere costretti ad arruolarsi nelle forze armate dello Stato, o comunque a prestare servizi attinenti direttamente alla guerra.

La disposizione precedente non si applica, se ricorre alcuno dei casi preveduti dal secondo comma dell'articolo 37.

Art. 282.

(Divieto di entrata nel territorio dello Stato).

E' vietato ai sudditi nemici di entrare nel territorio dello Stato, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

Art. 283.

(Divieto di uscita dal territorio dello Stato).

E' vietato ai sudditi nemici, che si trovano nel territorio dello Stato, di uscirne, senza autorizzazione del Ministro dell'interno.

Art. 284.

(Internamento).

Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può disporre l'internamento dei sudditi nemici atti a portare le armi o che comunque possano svolgere attività dannosa per lo Stato.

Art. 285.

(Espulsione).

Il Ministro dell'interno, con decreto emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri, può disporre l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera del suddito nemico, se l'interesse dello Stato lo richiede.

Art. 286.
(Divieto od obbligo di soggiorno).

Il Ministro dell'interno, con suo decreto, può vietare, o fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in località determinate.

La stessa facoltà può essere esercitata anche dal prefetto, quando si tratti di vietare o di fare obbligo ai sudditi nemici di soggiornare in una determinata località, compresa nel territorio della sua provincia.

Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

Art. 287.
(Criteri da seguirsi per i provvedimenti concernenti i sudditi nemici).

Nell'esercizio dei poteri conferiti dagli articoli 282 a 286, deve tenersi conto delle ragioni di umanità e delle particolari condizioni personali e familiari, che ricorrano a favore del suddito nemico, e, specialmente, della tarda età, dello stato di salute e della circostanza che i figli prestino servizio militare nelle forze armate dello Stato.

Art. 288.
(Violazione dei divieti e degli obblighi imposti ai sudditi nemici).

Oltrechè nei casi preveduti dagli articoli 284 e 285, il suddito nemico può essere espulso o internato, quando contravvenga ai divieti e agli obblighi stabiliti da questo capo.

Art. 289.
(Trattamento dei sudditi nemici internati).

Il trattamento dei sudditi nemici internati è stabilito con decreto del Duce, intesi i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.

In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 106.

Art. 290.
(Inammissibilità di ricorso).

Contro i provvedimenti definitivi, emanati in applicazione degli articoli precedenti, non è ammesso ricorso giurisdizionale, nè ricorso straordinario al Re.

Art. 291.
(Caso di inapplicabilità delle norme di questo capo).

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio dei Cardinali.

CAPO II.

DEL TRATTAMENTO DEI BENI NEMICI NEL TERRITORIO DELLO STATO.

Sezione 1ª.

Dei beni appartenenti allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica.

Art. 292.
(Beni dello Stato nemico soggetti a confisca).

Sono soggetti a confisca le armi, le munizioni, i viveri e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico, quando siano direttamente utilizzabili per fini bellici.

Art. 293.
(Beni dello Stato nemico, dei quali può essere ordinata la confisca).

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, e salvo che la legge stabilisca altrimenti, può essere disposto con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri interessati, che siano soggetti a confisca il denaro, i valori, i titoli e ogni altro oggetto appartenente allo Stato nemico.

Art. 294.
(Requisizione dei beni nemici).

I beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere requisiti contro compenso, nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 295.
(Sequestro dei beni nemici).

I beni appartenenti allo Stato nemico, che non siano soggetti a confisca a norma degli articoli 292 e 293, e i beni appartenenti a persone di nazionalità nemica possono essere sottoposti a sequestro.

Il sequestro preveduto dal comma precedente può essere ordinato anche per i beni, per i quali vi sia fondato motivo di sospettare che appartengano a persone di nazionalità nemica, ancorchè figurino appartenenti a persone di diversa nazionalità.

Non possono formare oggetto di sequestro i beni, che, alla data dell'applicazione di questa legge, siano destinati all'esercizio del culto cattolico o di uno dei culti ammessi nello Stato.

Il sequestro non pregiudica i diritti dei terzi.

Art. 296.
(Decreto di sequestro e nomina del sequestratario).

Il sequestro è disposto dal prefetto, con decreto che ha effetto dalla sua data.

Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sequestratario, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attività di servizio o a riposo.

Eccezionalmente, possono essere nominati sequestratari i detentori dei beni sequestrati.

Se beni appartenenti ad una persona di nazionalità nemica si trovano nel territorio di più provincie, il Ministro delle finanze ha facoltà di nominare un sequestratario unico, in sostituzione di quelli nominati dai prefetti, a norma delle disposizioni precedenti. In tal caso, il Ministro stabilisce a quale intendente di finanza spetti la vigilanza.

Nel caso preveduto dal comma precedente, il sequestratario, con l'autorizzazione dell'intendente di finanza, può delegare un suo rappresentante nel luogo dove non ha la sua residenza.

Art. 297.
(Compenso al sequestratario).

Al sequestratario, quando non sia detentore del bene sequestrato, è corrisposto sulle attività sottoposte a sequestro un compenso, oltre al rimborso delle spese giustificate. Il compenso e le spese sono liquidate dal Ministro delle finanze, su proposta dell'intendente di finanza, tenuto conto dell'importanza dell'opera richiesta.

Art. 298.
(Notificazione e trascrizione del decreto di sequestro).

Il decreto di sequestro, a cura dell'intendente di finanza, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e notificato,

se possibile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene sequestrato.

Se il decreto ha per oggetto, anche solo in parte, beni capaci d'ipoteca, esso è inoltre trascritto, a cura dell'intendente di finanza, presso l'ufficio delle ipoteche. La trascrizione non è soggetta a tassa o ad altra spesa.

Le stesse formalità si osservano nel caso di annullamento o revoca del sequestro.

Art. 299.

(Attribuzioni del sequestratario).

Il sequestratario provvede, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza, alla custodia, alla conservazione, alla manutenzione e, occorrendo, all'amministrazione dei beni sequestrati.

Egli, in tutti gli atti di sua competenza, deve usare la diligenza di un buon padre di famiglia.

Il decreto di sequestro stabilisce il termine per la presentazione periodica da parte del sequestratario del rendiconto documentato, e le cautele per la custodia delle somme riscosse fino al momento del deposito, a norma del comma seguente.

Salvo che il prefetto disponga diversamente, le somme residue della gestione devono essere versate, in occasione della presentazione di ciascun rendiconto, a cura del sequestratario, presso l'istituto di credito, a ciò autorizzato dal Ministro delle finanze.

Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione dell'intendente di finanza.

Art. 300.

(Vendita dei beni sequestrati).

Per la vendita dei beni mobili, dei censi e delle rendite, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative alla vendita e all'aggiudicazione degli oggetti pignorati; per la vendita dei beni immobili, le norme relative alla vendita volontaria dei beni dei minori. Il prefetto può autorizzare la vendita anche in altro modo, prescrivendo le opportune cautele.

Il prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati è depositato, prelevate le spese di gestione e di vendita e le eventuali passività, presso la Cassa depositi e prestiti con gli stessi vincoli di sequestro, che gravavano sul bene venduto.

Art. 301.

(Deposito di titoli sottoposti a sequestro).

I titoli pubblici o industriali sottoposti a sequestro devono essere depositati presso la Cassa depositi e prestiti.

Art. 302.

(Prelevamento delle somme e dai valori depositati).

Previa autorizzazione dell'intendente di finanza, il sequestratario può prelevare dalle somme e dai valori sequestrati, che siano depositati presso l'istituto di credito preveduto dall'articolo 299 o presso la Cassa depositi e prestiti, quanto sia necessario ai fini della gestione.

Art. 303.

(Spese di gestione anticipate dallo Stato).

Nel caso che i beni sequestrati non producano rendite o non comprendano attività liquide in misura sufficiente per provvedere alle spese occorrenti per la gestione, il Ministro delle finanze può disporre che esse siano anticipate dallo Stato, mediante apposito stanziamento nel suo bilancio.

Le spese anticipate dallo Stato, a norma del comma precedente, sono repetibili a carico del proprietario o detentore dei beni sequestrati.

Il credito dello Stato, per le somme anticipate, ha privilegio sui beni sequestrati, con preferenza su ogni credito, ancorchè privilegiato.

Art. 304.

(Crediti garantiti dai beni sequestrati).

Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti creditori, a esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:

1° lo Stato per le spese di gestione da esso anticipate nel caso preveduto dall'articolo precedente;

2° lo Stato e ogni altro ente pubblico, per imposte o tasse, che siano loro dovute;

3° il sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino;

4° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione;

5° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;

6° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore alla data di applicazione di questa legge;

7° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al sequestro, purchè dimostri che, al momento in cui il credito è sorto, essa non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.

Art. 305.

(Procedure esecutive e provvedimenti cautelari sui beni sequestrati).

I beni sequestrati possono formare oggetto di procedura esecutiva esclusa quella fallimentare, e semprechè si tratti dei crediti indicati nell'articolo precedente.

Gli effetti dei provvedimenti cautelari adottati da qualsiasi autorità giurisdizionale e aventi per oggetto beni che siano stati o vengano sequestrati in applicazione dell'articolo 295 sono sospesi fino alla data in cui cessano gli effetti del sequestro preveduto dall'articolo stesso.

La disposizione del comma precedente non si applica relativamente a provvedimenti cautelari adottati dall'autorità giudiziaria penale su cose pertinenti a reato.

Art. 306.

(Comunicazione preventiva al proprietario della vendita dei beni sequestrati o della procedura esecutiva).

Qualora, per estinguere le passività, sia necessario promuovere la vendita di beni sequestrati, il sequestratario, se le circostanze lo permettono, e senza pregiudizio della procedura in corso, ne dà notizia al proprietario.

La stessa disposizione si applica nel caso che siano promosse procedure esecutive sui beni sequestrati.

Nel caso preveduto dal primo comma, il proprietario dei beni, di cui sia stato ordinato il sequestro, può ottenere che non si proceda alla vendita degli stessi, anticipando le spese di gestione nel termine e nella misura, che sono stabilite dall'intendente di finanza.

Art. 307.
(Prelevamenti a favore degli aventi diritto sui beni sequestrati).

Il sequestratario, previa autorizzazione del prefetto, può effettuare, sui beni sequestrati, prelevamenti in numerario a favore del proprietario o di altri aventi diritto sui beni stessi, per cause di necessità di essi o dei congiunti viventi a loro carico.

Se non esistono disponibilità di numerario, il prefetto, su domanda del proprietario o degli altri aventi diritto, può autorizzare il sequestratario a vendere parte dei beni sequestrati o a compiere sui medesimi operazioni atte a procurare il numerario, che deve formare oggetto del prelevamento.

Il prefetto può, eccezionalmente, autorizzare un prelevamento in natura, purchè questo non abbia per oggetto titoli pubblici o industriali.

Art. 308.
(Non retroattività dei provvedimenti di revoca del sequestro).

I provvedimenti da qualunque autorità emanati, con i quali si annullano o revocano decreti, che abbiano disposto il sequestro di beni, producono effetti giuridici soltanto per il tempo successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 309.
(Denuncia dei debiti privati verso persone di nazionalità nemica).

I privati, debitori di persone di nazionalità nemica o detentori di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, devono presentare al prefetto denuncia scritta, dalla quale risultino il nome del creditore o del proprietario, l'importo dei debiti, la natura e l'ammontare dei titoli e la sommaria descrizione dei beni.

La denuncia deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di applicazione di questa legge, e, per le obbligazioni sopravvenute, entro trenta giorni dalla data in cui siano sorte o siano divenute liquide.

Art. 310.
(Comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei crediti di persone di nazionalità nemica).

Le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici, che siano debitori di persone di nazionalità nemica, o che detengano beni appartenenti a persone di nazionalità nemica, e qualunque autorità che comunque debba disporre a favore di queste il pagamento di somme o la consegna di beni, devono darne immediata comunicazione scritta al prefetto.

Art. 311.
(Sospensione di pagamenti).

Fino a quando non sia fatta la denuncia o la comunicazione preveduta dagli articoli 309 e 310, e durante il termine di trenta giorni dalla data della denuncia o della comunicazione stessa, è vietato procedere a qualsiasi pagamento o consegna di beni agli aventi diritto di nazionalità nemica.

Se, trascorso detto termine, l'autorità non ha disposto il sequestro dei beni, può senz'altro ordinarsi la consegna o effettuarsi il pagamento, salvi, in ogni caso, i divieti stabiliti dagli articoli 326, 327 e 328.

Art. 312.
(Nullità del trasferimento di beni nemici).

E' nullo qualsiasi atto, concluso posteriormente alla data di applicazione di questa legge, che abbia per effetto il trasferimento di beni esistenti nel territorio dello Stato, i quali appartengano a persona di nazionalità nemica, ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali. Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dal sequestratario, nè per i trasferimenti a causa di morte nè per quelli effettuati per ordine dell'autorità.

Con decreto Reale, può disporsi che siano dichiarati nulli gli atti preveduti dal comma precedente, compiuti entro il periodo di tempo anteriore alla data di applicazione di questa legge, che sia stabilito dal decreto stesso.

Art. 313.
(Sospensione della protezione delle privative industriali).

Sono sospesi, durante l'applicazione di questa legge, il rilascio, a favore di persone di nazionalità nemica, di attestati di privative industriali e la registrazione di modelli o disegni di fabbrica e di trasferimenti di privative o di marchi.

Sezione 2ª.
Disposizioni speciali per le aziende commerciali nemiche.

Art. 314.
(Decreto di sindacato e nomina del sindacatore).

Le aziende commerciali di persone di nazionalità nemica o nelle quali queste persone abbiano interessi prevalenti possono essere sottoposte a sindacato con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto il prefetto nomina il sindacatore, scegliendolo, preferibilmente, tra i funzionari dello Stato o di enti pubblici, in attività di servizio o a riposo.

Si applica, relativamente al sindacatore, la disposizione dell'articolo 297.

Art. 315.
(Attribuzione del sindacatore).

Il sindacato è esercitato sotto la vigilanza dell'intendente di finanza.

Il sindacatore controlla l'attività dell'azienda, riferendone all'intendente di finanza, e a tal fine ha diritto di prendere, in ogni tempo, visione dei libri, degli atti e della corrispondenza dell'azienda.

Art. 316.
(Revoca del sindacato).

Qualora il sindacato venga revocato, il relativo provvedimento prescrive, ove occorra, determinati obblighi al proprietario o all'amministratore dell'azienda, per l'osservanza dei quali può essere anche imposta la prestazione di un'adeguata cauzione.

In caso d'inadempimento degli obblighi suddetti, il prefetto ordina che la cauzione sia devoluta all'erario e che il sindacato sia ripristinato, ove non si ritenga di provvedere a norma delle disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 317.
(Sequestro dell'azienda).

Le disposizioni della sezione precedente concernente il sequestro di beni appartenenti allo stato nemico o a persone di nazionalità nemica si applicano anche alle aziende commerciali indicate nell'articolo 314, salve le disposizioni degli articoli 324 a 326.

Art. 318.
(Attribuzioni del sequestratario dell'azienda).

Il sequestratario provvede, sotto la vigilanza dell'intendente di finanza, alla gestione dell'azienda sottoposta a sequestro.

Il sequestratario deve rimettere all'intendente di finanza:

1° alla fine di ogni trimestre, un rendiconto sulla situazione delle attività e delle passività;

2° alla fine di ogni esercizio, copia dell'inventario e del bilancio, prescritti dal codice di commercio;

3° alla fine della gestione, il rendiconto finale.

Gli utili ripartibili della gestione sono versati al termine di ogni esercizio presso l'istituto preveduto dall'articolo 299, salvo che il Ministro delle finanze disponga, a favore di persone di nazionalità non nemica, il versamento totale o parziale delle quote loro spettanti, ovvero autorizzi i prelevamenti preveduti dall'articolo 307.

Art. 319.
(Sostituzione dei sindacatori o dei sequestratari).

Se una ditta ha stabilimenti o rappresentanze nelle circoscrizioni di più provincie si applicano, per la nomina del sindacatore o del sequestratario, le disposizioni degli ultimi due commi dell'articolo 296.

Art. 320.
(Liquidazione dell'azienda).

Ricorrendo speciali motivi, il Ministro delle finanze può ordinare la liquidazione dell'azienda commerciale sottoposta a sequestro.

La liquidazione dell'azienda è, in ogni caso, ordinata quando non sia possibile adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio di essa.

Salvo che ricorrano speciali motivi, la liquidazione dell'azienda è pure ordinata, quando sia stato dichiarato il fallimento della persona, alla quale l'azienda appartiene.

La liquidazione è eseguita dal sequestratario con l'osservanza delle modalità stabilite dal Ministro delle finanze, ferma in ogni caso, l'applicazione delle norme concernenti le aziende sottoposte a sequestro.

Le somme ricavate dalla liquidazione sono assegnate ai creditori indicati nell'articolo 304, e, qualora vi sia un residuo, questo è depositato presso l'istituto preveduto dall'articolo 299, dove resta sottoposto agli stessi vincoli di sequestro, che gravavano sull'azienda.

Si applica, in caso di liquidazione, la disposizione dell'articolo 306 sostituito all'intendente di finanza il Ministro delle finanze.

Se il provvedimento, che ordina la liquidazione, è annullato o revocato, si applica la disposizione dell'articolo 308.

Art. 321.
(Pubblicazione dei provvedimenti riflettenti il sindacato o il sequestro).

I provvedimenti che dispongono il sindacato o il sequestro o la liquidazione di azienda, quelli che nominano il sindacatore o il sequestratario, nonchè quelli che annullano o revocano i predetti provvedimenti, sono, a cura dell'intendente di finanza, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositati in copia presso la cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede dell'azienda, e presso le cancellerie dei tribunali, nella giurisdizione dei quali si trovano stabilimenti o rappresentanze dell'azienda stessa. Detti provvedimenti sono inoltre notificati, se possibile. al proprietario dell'azienda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando l'azienda comprende beni immobili, o altri diritti capaci d'ipoteca si applica, inoltre, per i provvedimenti che dispongono il sequestro di azienda o per quelli che li annullano o li revocano, la disposizione del secondo comma dell'articolo 298.

Sezione 3ª.

Disposizioni comuni alle sezioni precedenti.

Art. 322.
(Ricorso al Duce).

Contro i provvedimenti del prefetto e dell'intendente di finanza, emanati a norma delle disposizioni delle sezioni precedenti, è ammesso ricorso, rispettivamente, al Duce e al Ministro per le finanze, che pronunciano definitivamente.

Art. 323.
(Istituzione di speciali organi amministrativi o giurisdizionali).

Le attribuzioni demandate dalle disposizioni di questo capo al Ministro delle finanze possono essere conferite, in tutto o in parte, con decreto Reale, a organi speciali, dei quali il decreto stesso determina la costituzione e il funzionamento.

Con eguale provvedimento possono essere istituiti speciali organi giurisdizionali per la decisione delle controversie derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo suindicato.

Lo stesso provvedimento stabilisce i termini e le condizioni per ricorrere e le relative norme di procedura.

CAPO III.

DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LO STATO NEMICO E CON LE PERSONE DI NAZIONALITÀ NEMICA.

Art. 324.
(Divieto di commercio con il nemico).

A chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, e alle persone di nazionalità italiana, che si trovino fuori del territorio nemico e di quello occupato dalle forze armate nemiche, è vietata ogni attività considerata come commerciale dalla legge italiana:

1° con chiunque si trovi nel territorio nemico o in quello occupate dalle forze armate nemiche;

2° con le persone di nazionalità nemica, che si trovino in territorio neutrale.

Art. 325.
(Divieto di commercio con persone sospette: lista nera).

Il divieto indicato nell'articolo precedente si estende al commercio con persone diverse da quelle contemplate nei numeri 1° e 2° dell'articolo stesso, le quali siano iscritte in una lista da approvarsi con decreto del Duce e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Contro il provvedimento preveduto dal comma precedente non è ammesso ricorso, nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 326.

(Divieto d'importazione, di transito e di esportazione di merci nemiche, o destinate a persone con le quali è proibito il commercio).

Nel territorio dello Stato e in quello occupato dalle sue forze armate, sono vietati:

1° l'importazione e il transito di ogni merce di origine o di produzione nemica, qualunque ne sia la provenienza;

2° il transito e l'esportazione di ogni merce destinata allo Stato nemico o a persone di nazionalità nemica o a quelle iscritte nella lista preveduta dall'articolo precedente.

Art. 327.

(Divieto di rimessa all'estero di denaro o valori a favore di persone di nazionalità nemica).

Salva la disposizione dell'articolo 331, è vietato a chiunque si trovi nel territorio dello Stato, o in quello occupato dalle sue forze armate, la rimessa, fuori dei territori stessi, di denaro, di titoli pubblici o di credito, di cedole o di altri valori a favore dello Stato nemico, o di persone di nazionalità nemica, ovvero di persone residenti in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.

Art. 328.

(Divieto di pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica).

Salva la disposizione dell'articolo 331, è vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici a qualunque titolo, verso persone di nazionalità nemica che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, ogni modo di pagamento o comunque di adempimento delle obbligazioni, diverso da quello preveduto dall'articolo seguente.

Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica alle persone di nazionalità italiana, che si trovino in territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche.

Art. 329.

(Deposito di somme o valori dovuti a persone di nazionalità nemica).

Le persone di nazionalità italiana, e chiunque si trovi nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, sono liberati dalle loro obbligazioni, le quali importino prestazioni in denaro, titoli o valori verso persone di nazionalità nemica, che si trovino fuori del territorio dello Stato o di quello occupato dalle sue forze armate, qualora versino o consegnino all'istituto indicato nell'articolo 299 quanto è da loro dovuto.

In ogni caso, gli interessi di mora decorrono fino al giorno della liberazione.

Art. 330.

(Versamenti o consegne fatti al sequestratario).

Le disposizioni dei due articoli precedenti non si applicano per i versamenti o per le consegne, da eseguirsi presso il sequestratario a norma degli articoli 295 e seguenti.

Art. 331.

(Deroga al divieto di pagamento).

Con decreto del Duce, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalità nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.

Art. 332.

(Contratti nulli).

I contratti conchiusi posteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, sono nulli, in quanto contravvengano al divieto stabilito dagli articoli 324 e 325, o in quanto la loro esecuzione importi il compimento di atti vietati dagli articoli precedenti.

Art. 333.

(Risoluzione di contratti).

Con decreto del Duce, possono essere emanate disposizioni per la risoluzione dei contratti conchiusi anteriormente al provvedimento, che ordina l'applicazione delle disposizioni di questo capo, in quanto la loro esecuzione importi il compimento, dopo il provvedimento stesso, di atti vietati dagli articoli precedenti.

Con decreto del Duce, può essere disposta la risoluzione di altri contratti, conchiusi da persone di nazionalità italiana, nei quali siano parte, o comunque abbiano interessi predominanti, lo Stato nemico o persone di nazionalità nemica, qualora da detti contratti possa derivare danno agli interessi dello Stato.

Art. 334.

(Criteri per il giudizio sugli effetti di contratti risoluti o mantenuti).

Sugli effetti della risoluzione dei contratti, disposta a norma dell'articolo precedente, e sugli effetti dei contratti indicati nel primo comma dell'articolo stesso e dei quali non sia stata disposta la risoluzione, il giudice decide in base a principi di equità.

Art. 335.

(Importazione o esportazione di titoli).

Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le formalità per l'introduzione, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate:

1° dei biglietti italiani di Stato o di banca;

2° dei titoli del debito pubblico italiano e delle relative cedole e di ogni altro titolo dello Stato o garantito dallo Stato;

3° delle azioni, delle obbligazioni e delle relative cedole di società commerciali o di enti pubblici, che si trovino nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.

Eguale provvedimento è emanato per stabilire le formalità per l'invio, fuori dei territori indicati nel primo comma, di biglietti di Stato o di banca, obbligazioni, azioni, e ogni altro titolo estero e cedole relative.

CAPO IV.

DISPOSIZIONE COMUNE AI CAPI SECONDO E TERZO.

Art. 336.

(Deroga ai divieti preveduti dai capi II e III).

Per casi singoli, il Duce, inteso il Ministro delle finanze, ha facoltà di accordare deroghe alle disposizioni dei primi commi degli articoli 311, 312, 328 e a quelle degli articoli 324 a 327.

TITOLO VI.

Disposizioni penali.

Art. 337.

(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni).

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, stampati o pubblicazioni, senza averli sottoposti al visto preventivo dell'autorità politica, qualora questo visto sia stato disposto a norma del numero 1° dell'articolo 19, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 338.

(Trasmissione o trasporto abusivo di corrispondenze).

Chiunque trasmette o trasporta corrispondenze, in modi non consentiti dalla legge, allo scopo di sottrarle alla censura, che sia stata disposta a norma del numero 2° dell'articolo 19, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 339.

(Costruzione, importazione o commercio abusivo di apparecchi radioelettrici).

Chiunque costruisce, importa, mette in vendita o acquista apparecchi radioelettrici o parti di essi, quando ciò sia stato vietato a norma dei numeri 4° e 5° dell'articolo 20, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 340.

(Uso indebito di apparecchi per radioaudizioni).

Chiunque fa uso di apparecchi per radioaudizioni, in violazione dei provvedimenti emanati a norma del numero 4° dell'articolo 20, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 341.

(Stabilimento o esercizio abusivo di impianti telegrafici, telefonici e simili).

Chiunque stabilisce o esercita impianti telegrafici, telefonici, radioelettrici, semaforici od ottici, in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 20, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

In ogni caso, l'autorità di pubblica sicurezza provvede, a spese dell'autore del fatto, alla rimozione dell'impianto abusivo, indipendentemente dai provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 342.

(Segnalazioni abusive).

Chiunque compie segnalazioni telegrafiche, telefoniche, radioelettriche, ottiche e simili, vietate a norma di legge, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

La reclusione è fino a cinque anni, se dal fatto è derivato danno o pericolo.

Art. 343.

(Uso indebito di segnali di soccorso).

Chiunque usa indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi e agli aeromobili in pericolo, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

La reclusione è fino a cinque anni, se dal fatto è derivato danno o pericolo.

Art. 344.

(Attività dannosa ai servizi postali o delle telecomunicazioni).

Chiunque esplica un'attività tale da recare nocumento ai servizi postali o delle telecomunicazioni o alle opere o agli oggetti a essi inerenti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 345.

(Distruzione o sabotaggio di cose destinate ai servizi postali o delle telecomunicazioni).

Chiunque distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, anche temporaneamente, oggetti o congegni destinati ai servizi postali o delle telecomunicazioni, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 346.

(Inosservanza di norme relative al trattamento dei sudditi nemici).

Chiunque contravviene ai divieti o agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capo primo del titolo quinto, o comunque non ottempera, o si sottrae ai provvedimenti emanati dalle autorità a norma delle disposizioni stesse, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire seimila.

Art. 347.

(Omessa denunzia o falsa indicazione di debiti verso persone di nazionalità nemica).

Il debitore di persone di nazionalità nemica o il detentore di cose appartenenti a esse, che omette di fare la denuncia prescritta dall'articolo 309, nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire tremila.

Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia presentata a norma dell'articolo 309 è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire tremila, semprechè il fatto non costituisca il reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.

Art. 348.

(Atti diretti a sottrarre al sequestro beni di persone di nazionalità nemica).

Chiunque compie atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o all'esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di nazionalità nemica, al fine di impedire che ne sia disposto il sequestro o che siano poste a disposizione del sequestratario, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire tremila.

La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa soggetta a sequestro.

Se la sottrazione o il danneggiamento ha per oggetto cose sottoposte a sequestro a norma dell'articolo 295, si applicano le pene stabilite dall'articolo 334 del codice penale.

E' applicabile al sequestratario l'articolo 335 del codice penale.

Art. 349.

(Illecita alienazione di beni appartenenti a persone di nazionalità nemica).

Chiunque compie atti diretti ad alienare beni di proprietà di persona di nazionalità nemica esistenti nel territorio dello Stato, o a gravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di sottrarli al sequestro o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire trecento a lire tremila.

Chiunque stipula con una persona di nazionalità nemica alcuno degli atti preveduti dalla prima parte di questo articolo, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire trecento a lire mille.

Il pubblico ufficiale, che riceve uno degli atti suindicati, essendo a conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 350.

(Rifiuto di far esaminare dal sindacatore libri o atti dell'azienda. False indicazioni).

Il proprietario o l'amministratore di un'azienda sottoposta a sindacato a norma dell'articolo 314, che rifiuta di far esaminare dal sindacatore i libri, gli atti e la corrispondenza dell'azienda, o che comunque tenta di impedire che esso ne prenda conoscenza, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire tremila.

Se il proprietario o l'amministratore scrive o lascia scrivere false indicazioni su libri o atti, dei quali il sindacatore debba prendere conoscenza, la pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a lire tremila.

Art. 351.

(Rifiuto di fornire informazioni ai sindacatori. Informazioni mendaci).

Il proprietario o l'amministratore dell'azienda, che rifiuta di fornire al sindacatore informazioni sull'attività o sulla situazione dell'azienda stessa, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila, e, se dà informazioni mendaci, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a lire seimila.

Art. 352.

(Commercio con il nemico).

Chiunque compie qualsiasi attività commerciale vietata a norma degli articoli 324 e 325 è punito con le pene stabilite dall'articolo 250 del codice penale.

Art. 353.

(Illecita importazione, transito, esportazione di merci nemiche o destinate a persone, con le quali è proibito il commercio).

Chiunque procura, in qualsiasi modo, l'importazione, il transito o l'esportazione di merci, in violazione dei divieti stabiliti dall'articolo 326, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 354.

(Illecita rimessa all'estero di denaro o di valori).

Chiunque effettua la rimessa di denaro o di valori, in violazione del divieto stabilito dall'articolo 327, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo dell'importo del denaro o dei valori e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 355.

(Illeciti pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica).

Chiunque effettua, in qualsiasi modo, pagamenti a favore di persone di nazionalità nemica, in violazione delle disposizioni dei capi secondo e terzo del titolo V, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 356.

(Illecita introduzione o spedizione di titoli, cedole, obbligazioni o azioni italiane).

Chiunque compie atti diretti a introdurre, con frode o clandestinamente, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate, ovvero a spedire, con frode o clandestinamente, fuori dei detti territori, biglietti italiani di Stato o di banca, titoli, cedole, obbligazioni o azioni in violazione dei provvedimenti emanati a norma dell'articolo 335, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo del valore dei biglietti, titoli, cedole, obbligazioni o azioni, e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 357.

(Confisca di merci, titoli o valori indebitamente pervenuti o spediti).

Le merci, i titoli, i valori e il denaro pervenuti o spediti in violazione dei divieti stabiliti dagli articoli 324, 325 e 327 sono confiscati, secondo le norme relative alla repressione del contrabbando doganale, salva l'applicazione della legge penale.

Art. 358.

(Applicazione della legge penale comune o militare).

I fatti preveduti dagli articoli precedenti sono puniti con le pene da questi stabilite, semprechè non costituiscano un più grave reato.

Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, le violazioni delle disposizioni di questa legge sono punite a norma del codice penale comune o del codice penale militare di guerra o di altra legge penale.

TITOLO VII.

Disposizioni finali.

Art. 359.

(Sospensione facoltativa dell'applicazione delle norme giuridiche relative alla cittadinanza o alla sudditanza).

Durante l'applicazione di questa legge, può essere disposta, con decreto Reale, la sospensione di norme relative all'acquisto, alla perdita e al riacquisto della cittadinanza o della sudditanza italiana.

Art. 360.

(Applicazione ad altri legittimi belligeranti delle disposizioni relative alle forze armate).

Le disposizioni di questa legge, che si riferiscono alle forze armate di uno Stato, fatta eccezione di quelle del capo settimo del titolo II, si applicano anche, semprechè per legge non sia diversamente disposto, a tutti coloro che, pur non facendo parte delle forze armate, abbiano la qualità di legittimi belligeranti nei rapporti dello Stato medesimo.

L'applicazione delle disposizioni del capo settimo del titolo II può essere estesa, con decreto Reale, agli appartenenti a milizie o a corpi volontari, che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 25.

Art. 361.

(Applicabilità di disposizioni della legge di guerra in relazione all'appartenenza alle varie forze armate dello Stato).

Salvo che la legge disponga altrimenti, le disposizioni del titolo II e quelle speciali del titolo III per la guerra marittima e del titolo IV per la guerra aerea, si osservano, per le operazioni belliche, alle quali esse si riferiscono, qualunque sia la forza armata cui appartengono coloro che le compiono.

Art. 362.

(Emanazione dei decreti Reali).

Salvo che questa legge disponga diversamente, i decreti Reali da essa preveduti sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri, di concerto, qualora essi debbano avere effetto nelle colonie o nei possedimenti italiani, rispettivamente con il Ministro per l'Africa italiana e con quello per gli affari esteri.

Art. 363.

(Pubblicazione di provvedimenti nelle colonie e nei possedimenti).

I provvedimenti per i quali le disposizioni di questa legge prescrivono la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sono pubblicati anche nel *bollettino ufficiale* delle colonie e dei possedimenti, qualora debbano avere effetto nei rispettivi territori.

Art. 364.

(Entrata in vigore dei provvedimenti emanati in applicazione della legge di guerra).

I provvedimenti emanati in applicazione di questa legge sono obbligatori dal momento della loro pubblicazione, salvo che da essi sia altrimenti stabilito.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

ALLEGATO *B*.

LEGGE DI NEUTRALITÀ

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

(Territorio dello Stato).

Agli effetti di questa legge, per *territorio dello Stato* si intende qualsiasi territorio comunque soggetto alla sovranità dello Stato italiano, comprese le acque territoriali con il loro fondo marino e lo spazio aereo sovrastante.

Art. 2.

(Divieto di atti di ostilità nel territorio dello Stato).

Nel territorio dello Stato non sono tollerati atti di ostilità da parte dei belligeranti, compresa la visita e la cattura di navi o di aeromobili.

Il territorio dello Stato non può essere utilizzato come base per operazioni ostili.

Art. 3.

(Divieto di passaggio di truppe belligeranti).

Non può essere consentito il passaggio per via terrestre, attraverso il territorio dello Stato, di truppe degli Stati belligeranti e di convogli per il trasporto di munizioni o approvvigionamenti.

Può essere consentito il passaggio di convogli, che trasportino feriti o malati di guerra, purchè non vi sia personale o materiale estranei al servizio sanitario.

Nessuna distinzione di favore può essere fatta tra i belligeranti.

Art. 4.

(Trattamento dei militari belligeranti penetrati nel territorio dello Stato).

Le truppe e i militari di uno Stato belligerante, che penetrano nel territorio dello Stato, sono internati in località possibilmente lontana dal teatro della guerra. Il loro armamento, i mezzi di trasporto, il materiale militare non sanitario e i documenti militari sono sequestrati fino al termine della guerra.

Tuttavia, gli ufficiali possono essere lasciati liberi purchè assumano l'obbligo di non uscire dal territorio dello Stato senza autorizzazione.

Art. 5.

(Trattamento dei prigionieri di guerra).

I prigionieri di guerra, che comunque pervengano nel territorio dello Stato, sono considerati liberi.

Qualora sia consentita la loro permanenza in detto territorio, essi possono essere obbligati a soggiornare in determinate località loro assegnate.

Con provvedimento del Duce, può essere consentito ai belligeranti di consegnare alle autorità italiane prigionieri di guerra feriti o malati. In tal caso, essi devono essere custoditi in modo che non possano prendere parte alle ostilità.

Art. 6.

(Divieto di reclutamento di militari).

Nel territorio dello Stato è vietata la formazione di corpi di combattenti e la istituzione di uffici di reclutamento a favore degli Stati belligeranti.

Art. 7.

(Divieto di arruolamento di militari).

Gli appartenenti alle forze armate dello Stato non possono arruolarsi nelle forze armate degli Stati belligeranti.

Art. 8.

(Divieto di forniture belliche e di aiuti finanziari).

Le amministrazioni dello Stato non possono fornire ai belligeranti armi, munizioni o quanto altro può essere utile alle forze armate, nè concedere a essi crediti o aiuti finanziari di qualsiasi genere.

Art. 9.

(Commercio privato).

Con decreto Reale, può essere vietato, in tutto o in parte:

1° il commercio di armi e di materiale bellico da parte di privati a favore degli Stati belligeranti;

2° il passaggio degli oggetti indicati nel numero precedente, attraverso il territorio dello Stato;

3° la concessione di crediti, da parte di privati, agli Stati belligeranti o ai loro istituti di credito.

Gli anzidetti divieti devono essere stabiliti in modo uniforme per tutti i belligeranti.

Il decreto indicato nella prima parte di questo articolo determina le pene per la violazione dei divieti preveduti dai numeri 1°, 2° e 3°.

Art. 10.

(Personale e materiale sanitari).

Nel territorio dello Stato è lecito il passaggio verso gli Stati belligeranti e l'invio, da parte di enti pubblici o di privati, agli Stati stessi di personale e materiale sanitari.

Tuttavia, con decreto Reale, possono essere stabiliti divieti e restrizioni in deroga alla norma del comma precedente, nonchè le pene per la violazione dei divieti stessi.

Art. 11.

(Disciplina delle comunicazioni).

Le stazioni radioelettriche situate nel territorio dello Stato devono astenersi dal trasmettere ai belligeranti informazioni concernenti le forze militari o le operazioni militari dell'altra parte belligerante, a meno che non si tratti di notizie, che sono già di dominio pubblico.

Il divieto si estende alle stazioni radioelettriche di navi o aeromobili italiani, ovunque si trovano.

Le stazioni mobili radioelettriche dei belligeranti possono essere usate nel territorio dello Stato soltanto per chiedere soccorso in caso di pericolo, o per comunicare con le stazioni radioelettriche italiane per urgenti motivi di servizio.

Art. 12.

(Sanzioni).

I fatti commessi in violazione delle disposizioni dell'articolo precedente sono puniti, salvo che costituiscano un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquemila.

CAPO II.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA NEUTRALITÀ MARITTIMA.

Art. 13.

(Passaggio inoffensivo di navi da guerra).

Con decreto Reale, può essere vietato anche il semplice passaggio inoffensivo, nelle acque territoriali, delle navi da guerra dei belligeranti e delle navi da essi catturate. I sommergibili devono, in ogni caso, navigare in superficie.

Art. 14.

(Sbarramento di torpedini).

Qualora siano disposti sbarramenti di torpedini automatiche di contatto dinanzi al litorale dello Stato, deve essere presa ogni precauzione per garantire la sicurezza della navigazione.

A tal uopo, deve provvedersi affinchè le torpedini non ancorate, o che abbiano rotti gli ormeggi, divengano inoffensive, dopo un limitato periodo di tempo.

I limiti delle zone minate sono notificati agli altri Stati e portati a conoscenza dei naviganti con appositi avvisi.

Art. 15.

(Cattura di navi nelle acque territoriali).

Se una nave è stata catturata da un belligerante nelle acque territoriali dello Stato e vi si trova ancora, sono usati tutti i mezzi possibili perchè essa sia rilasciata con il personale e con il carico. Il personale messovi a bordo dal catturante è internato.

Se la nave catturata è già uscita dalle acque territoriali dello Stato, il rilascio della nave con il personale e con il carico è richiesto al Governo del catturante.

Art. 16.

(Tribunali delle prede; stazioni radioelettriche; basi navali).

Non è consentito ai belligeranti di costituire tribunali delle prede nel territorio dello Stato, di installarvi stazioni radioelettriche o apparecchi destinati a servire come mezzo di comunicazione tra le forze belligeranti, e di usare i porti, le rade e le acque territoriali dello Stato come basi di operazioni navali.

Art. 17.

(Numero delle navi da guerra autorizzate a soggiornare nelle acque territoriali).

Salvo il caso di cattivo tempo o di avaria, non possono essere autorizzate a soggiornare contemporaneamente, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, più di tre navi da guerra di ciascuna parte belligerante per ogni settore del litorale.

Art. 18.

(Soggiorno delle navi da guerra nelle acque territoriali).

Le navi da guerra dei belligeranti e le navi da essi catturate non possono soggiornare, nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, più di ventiquattro ore, salvo che per causa di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, esse devono partire appena siano cessate le cause del ritardo.

Durante il soggiorno preveduto dal comma precedente, le navi non possono alienare a titolo oneroso o gratuito gli oggetti catturati.

Spetta alle autorità portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.

Art. 19.

(Navi o merci catturate).

Con decreto Reale, può essere consentito ai belligeranti, alle condizioni che saranno in esso determinate, di condurre e lasciare nei porti e nelle rade dello Stato, in attesa delle decisioni del tribunale delle prede dello Stato catturante, le navi e le merci catturate fuori delle acque territoriali dello Stato.

Art. 20.

(Trattamento delle navi da guerra all'inizio delle ostilità).

Se, all'inizio delle ostilità, una nave da guerra belligerante si trova in uno dei porti, in una delle rade o nelle acque territoriali dello Stato, deve partire entro ventiquattro ore dalla notificazione del relativo ordine da parte dell'autorità portuaria, salvo che un termine diverso sia da questa fissato, ovvero salvo che la nave si trovi nella impossibilità di partire per cause di cattivo tempo o di avaria. In ogni caso, essa deve partire prima della scadenza del termine o appena sia cessata la causa del ritardo.

Art. 21.

(Contemporaneo soggiorno delle navi da guerra di opposte parti belligeranti).

Se navi da guerra di opposte parti belligeranti si trovano contemporaneamente in un porto o in una rada dello Stato, devono trascorrere almeno ventiquattro ore tra la partenza di navi di un belligerante e la partenza di navi dell'altro.

La partenza è disposta secondo l'ordine di arrivo, salvo che per la nave arrivata prima ricorra alcuna delle circostanze in cui è ammesso il prolungamento della durata legale del soggiorno.

Una nave da guerra belligerante non può lasciare il porto o la rada dello Stato, se non siano trascorse ventiquattro ore dalla partenza di una nave mercantile dell'altra parte belligerante.

Art. 22.
(Riparazioni di avarie occorse a navi da guerra).

Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti possono essere autorizzate dalle autorità marittime a riparare le avarie, nella misura strettamente indispensabile alla sicurezza della navigazione, e a condizione che le riparazioni non accrescano in alcun modo la potenzialità bellica della nave.

Le autorità marittime constatano la natura delle riparazioni occorrenti; e queste devono essere eseguite quanto più rapidamente è possibile.

Art. 23.
(Rifornimento delle navi da guerra).

Nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato, le navi da guerra belligeranti non possono rinnovare o aumentare gli approvvigionamenti militari o l'armamento, nè completare gli equipaggi.

Nondimeno, esse possono rifornirsi delle provviste per la sussistenza dell'equipaggio, dei mezzi necessari per la sicurezza della navigazione e del combustibile sufficiente per raggiungere il più vicino porto dello Stato cui appartengono.

Spetta alle autorità portuarie di vigilare sulla esecuzione delle precedenti disposizioni.

Art. 24.
(Limitazione per il rifornimento di combustibile).

Le navi da guerra belligeranti, che si sono rifornite di combustibile in un porto dello Stato, non possono rinnovare l'approvvigionamento nel medesimo o in altro porto dello Stato, se non sono trascorsi almeno tre mesi.

Art. 25.
(Navi destinate a missioni speciali).

Le limitazioni stabilite dagli articoli precedenti relative al soggiorno nei porti, nelle rade e nelle acque territoriali dello Stato non si applicano alle navi di Stati belligeranti, destinate esclusivamente a missioni religiose, scientifiche o umanitarie.

Art. 26.
(Inosservanza dell'ordine di lasciare il porto).

La nave da guerra belligerante, che non ottempera all'ordine di lasciare il porto, la rada o le acque territoriali dello Stato nel termine stabilito, deve essere posta in condizione di non poter riprendere il mare per tutta la durata della guerra.

Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive da determinarsi con provvedimento del Duce.

Art. 27.
(Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali).

I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori delle acque territoriali dello Stato e sbarcati da una nave da guerra italiana, sono internati.

Art. 28.
(Aeromobili a bordo di navi da guerra).

Gli aeromobili a bordo di navi da guerra belligeranti, comprese quelle porta-aerei, sono considerati come facenti parte delle navi stesse.

CAPO III.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA NEUTRALITÀ AEREA.

Art. 29.
(Sorvolo di aeromobili militari belligeranti).

Non può essere consentito agli aeromobili militari belligeranti di sorvolare il territorio dello Stato.

Il sorvolo può essere consentito agli aeromobili sanitari, che trasportino feriti o malati di guerra, purchè non abbiano a bordo persone o materiale estranei al servizio sanitario.

Art. 30.
(Militari di uno Stato belligerante tratti in salvo fuori delle acque territoriali).

I militari di uno Stato belligerante, che siano stati tratti in salvo fuori delle acque territoriali dello Stato e sbarcati da un aeromobile militare italiano, sono internati.

Art. 31.
(Trattamento degli aeromobili militari all'inizio delle ostilità).

L'aeromobile militare belligerante, che all'inizio delle ostilità si trova nel territorio dello Stato, deve partire entro dodici ore dalla notificazione del relativo ordine, salvo che un termine diverso sia stato fissato con speciale disposizione dalle autorità aeronautiche, ovvero ricorrano circostanze di forza maggiore. In questo ultimo caso, può essere fissato un termine supplementare.

Art. 32.
(Inosservanza dell'ordine di lasciare l'aeroporto).

L'aeromobile militare belligerante, che non ottempera all'ordine preveduto dall'articolo precedente, deve essere reso incapace di effettuare la partenza per tutta la durata della guerra.

Gli ufficiali e l'equipaggio sono assoggettati a misure restrittive, da determinarsi con provvedimento del Duce.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 33.
(Trattamento degli internati).

Il trattamento degli internati è determinato con provvedimento del Duce.

Art. 34.
(Sospensione dell'applicazione della legge di neutralità).

L'applicazione di disposizioni di questa legge può essere sospesa con provvedimento del Duce, o dell'autorità da lui delegata nei riguardi di quello Stato, che non rispetti la neutralità dello Stato italiano.

Art. 35.
(Emanazione dei decreti Reali preveduti dalla legge di neutralità).

I decreti Reali, preveduti da questa legge, sono emanati su proposta del Duce, sentito il Consiglio dei Ministri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Duce,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2101271) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 211 del 15 settembre 1938-XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONO 50-107 — 50-033 — 53-914

ANNO XI | 15 settembre 1938 - ANNO XVI | FASCICOLO 9

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

BOLLETTINO DEI PREZZI

(*Abbreviazione bibliografica:* **PREZZISTAT**)

L'asterisco (*) indica le tavole nuove o modificate; le tavole senza asterisco sono semplicemente aggiornate.
Le cifre fra parentesi indicano le pagine dei fascicoli precedenti.

A. — INDICE SINTETICO

B. — INDICE ANALITICO

Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici

Prezzi al minuto e relativi numeri indici

Numeri indici del costo della vita

Prezzi di costo e vendita delle costruzioni

Salari e relativi numeri indici

Confronti internazionali

NOTE RIASSUNTIVE

PREZZI ALL'INGROSSO

L'indice nazionale dei **prezzi all'ingrosso** (base 1928 = 100), calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica, presenta nel mese di agosto 1938 un **aumento** dell'**1, 2 %**, rispetto al precedente mese di luglio, essendo passato da **94,9** a **96,0**.

Nello stesso intervallo di tempo gl'indici delle **materie grezze**, e quelli delle **materie semilavorate** o dei **prodotti finiti** presentano un aumento, rispettivamente del **0,6%**, del **0,1 %** e del **0,9 %**.

Rispetto al corrispondente mese dell'anno **1937**, **l'indice generale** presenta, nell'agosto 1938, un **aumento** del **5,3 %**; gl'indici delle **materie semilavorate** o dei **prodotti finiti** segnalano rispettivamente un **aumento** del **5,1%** e dell'**11,6 %**, mentre l'indice delle **materie grezze** presenta una **diminuzione** del **0,4 %**.

Tra gl'indici dei prezzi relativi ai diversi gruppi di merci, classificate secondo i **rami di attività economica**, sono da segnalare nell'agosto 1938 le seguenti variazioni, rispetto al luglio precedente: un **aumento** del **0,9 %** nei prezzi dei **prodotti alimentari** ed una **diminuzione** del **0,4 %** nei prezzi della carta.

Sempre rispetto al precedente mese di luglio, l'indice dei **beni strumentali**, nell'agosto 1938, è rimasto **stazionario**, mentre quello dei **beni di consumo** è **aumentato** dell'**1,0 %**; pure **aumentati** risultano in quest'ultimo mese, in confronto del precedente e rispettivamente del **0,7 %**, e del **3,1 %**, gl'indici delle merci **prevalentemente nazionali** e delle merci di esportazione, mentre l'indice delle merci **prevalentemente importate** è **diminuito** del **0,7 %**.

PREZZI AL MINUTO

Il numero indice dei **prezzi al minuto** dei 20 generi di prima necessità, calcolato con base 1928=100, segna nell'agosto 1938, rispetto al precedente mese di luglio, un **aumento** del **0,6 %**, essendo passato da **92,8** a **93,4**.

I prezzi di tali generi al primo del detto mese di agosto, rispetto allo stesso giorno del precedente mese di luglio, sono in parte rimasti invariati, in parte diminuiti ed in parte aumentati.

Sono rimasti **invariati** i prezzi del riso, dei fagioli secchi e dello zucchero; sono **diminuiti** dell'**1,2 %** i prezzi della carne bovina, dell'**1,0 %** i prezzi del lardo, del **0,1 %** i prezzi dell'olio di oliva e del caffè tostato e rispettivameto dell'**8,1 %**, del **0,3 %**, del **0,2 %**, dell'**1,3 %** e del **0,8 %** quelli delle patate, della carne suina fresca, del salame, dello strutto e del latte; sono infine **aumentati**, rispettivamente del **5,4 %** e del **3,1 %**, i prezzi del pane di frumento e della farina di frumento e da un minimo del **0,5 %** ad un massimo del **5,7 %** i prezzi della farina di granoturco, della pasta alimentare, del baccalà e stoccofisso (secco), delle uova, del formaggio per condire e del burro.

NUMERI INDICI DEL COSTO DELLA VITA
(base giugno 1928 = 100)

L'indice nazionale **complessivo del costo della vita** del mese di agosto 1938 risulta **diminuito** di punti **0,36**, pari al **0,4 %**, in confronto al precedente mese di luglio, essendo passato da **98,96** a **98,60** e quello del **capitolo alimentazione** risulta anch'esso **diminuito** nel periodo considerato di punti **0,87**, pari al **0,9 %**, essendo passato da **92,34** a **91,47**.

Gli indici complessivi, calcolati dagli Uffici dei Comuni capiluoghi di provincia, risultano **diminuiti** in **37** città e **aumentati** in **25**.

PREZZI DEL PANE

Alla data del 3 settembre 1938-XVI, i prezzi del pane confezionato con farina tipo *B*, per i sottoindicati tre gruppi di forme, che sono le maggiormente consumate, sono rimasti invariati nei limiti estremi, rispetto al 6 agosto antecedente e precisamente:

in **forme da gr. 100 a 200** da un minimo di **L. 1,90** per la città di Cuneo ad un massimo di **L. 2,50** per la città di Bari;

in **forme da gr. 200 a 500** da un minimo di **L. 1,70** per la città di Verona ad un massimo di L. 2,40 per la città di Bari;

in **forme da gr. 500 a 1000** da un minimo di **L. 1.70** per le città di Aosta, Rovigo, Reggio nell'Emilia, Arezzo, Ancona e Macerata **ad un massimo di L. 2,00 per la città di Siracusa.**

Prezzi all'ingrosso e relativi numeri indici

TAV. I. — Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938-XVI (a)

Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI — Unità di misura	PREZZI — Lire
1. — Grano			
***a) franco magazzino ammasso;* presso al produttore:**			
tenero, peso specifico 75 kg. per hl., impurità fino a 1 %	30-V-1938-XVI	q	135,00
duro, peso specifico 78 kg. per hl., impurità fino a 1 %, intenerimento fino al 10 %	id.		150,00
b) franco molino:			
tenero, peso specifico 75 kg per hl, impurità fino a 1 %:			
1° Gruppo provinciale (1)	16-VI-1938-XVI	q	146,00
2° Gruppo provinciale	id.		147,00
3° Gruppo provinciale	id.		148,00
4° Gruppo provinciale	id.		149,00
5° Gruppo provinciale	id.		150,00
6° Gruppo provinciale	id.		151,00
2. — Farina di frumento miscelata *(franco vagone o ... rro partenza, escluso imballaggio)*			
farina tipo A:			
1° Gruppo provinciale (1)	21-VII-1938-XVI	q	232,60
2° Gruppo provinciale	id.		233,80
3° Gruppo provinciale	id.		235,00
4° Gruppo provinciale	id.		236,20
5° Gruppo provinciale	id.		237,40
6° Gruppo provinciale	id.		238,60
farina tipo B:			
1° Gruppo provinciale	21-VII-1938-XVI	q	178,60
2° Gruppo provinciale	id.		179,80
3° Gruppo provinciale	id.		181,00
4° Gruppo provinciale	id.		182,20
5° Gruppo provinciale	id.		183,40
6° Gruppo provinciale	id.		184,60
3. — Granoturco *(franco vagone o autocarro partenza)*			
nazionale delle migliori qualità	31-X-1937-XVI	q	90,00
4. — Farina di granoturco *(merce nuda franco camion o vagone molino e per base Venezia)*			
bramata	17-XI-1936-XV	q	104,00
fioretto	id.		100,00
macinafatto	id.	»	93,00
5. — Risone *(franco magazzino agricoltore)*			
originario - resa 65 %:			
fino al 31 gennaio 1938	15-IX-1937-XV	q	92,00
fino al 31 maggio 1938	1-II-1938-XVI		94,00
fino al 15 settembre 1938	1-VI-1938-XVI		96,00
maratelli e P. 6 - resa 60 %:			
fino al 31 gennaio 1938	15-IX-1937-XV		99,00
fino al 31 maggio 1938	1-II-1938-XVI		101,00
fino al 15 settembre 1938	1-VI-1938-XVI		103,00
vialone - resa 65 % - provinca Piemonte e Lombardia			
fino al 31 gennaio 1938	10-XII-1937-XVI		123-125
fino al 31 maggio 1938	1-II-1938-XVI		125-127
fino al 15 settembre 1938	1-VI-1938-XVI	»	127-129
vialone - resa 58 % - provinca Veneto, Emilia e Mantova:			
fino al 31 gennaio 1938	10-XII-1937-XVI		129-131
fino al 31 maggio 1938	1-II-1938-XVI		131-133
fino al 15 settembre 1938	1-VI-1938-XVI		133-135
6. — Riso *(merce franco vagone partenza e dal produttore al grossista, tela per merce)*			
originario camolino: fino al 31 genn. 1938	1-X-1937-XV	q	160,00
fino al 31 magg. 1938	1-II-1938-XVI		162,00
fino al 30 sett. 1938	1-VI-1938-XVI	»	164,00
maratelli e P. 6: fino al 31 genn. 1938	1-X-1937-XV		185,00
fino al 31 magg. 1938	1-II-1938-XVI		187,00
fino al 30 sett. 1938	1-VI-1938-XVI		189,00
vialone - *staz. Lombardia e Piemonte:* (2)			
fino al 31 gennaio 1938	10-XII-1937-XVI		238,00
fino al 31 maggio 1938	1-II-1938-XVI		242,00
fino al 15 settembre 1938	1-VI-1938-XVI		246,00

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI — Unità di misura	PREZZI — Lire
7. — Olio di oliva *(franco vagone partenza, zone produttrici e prevalentemente esportatirici - Puglie - Lucania - Calabrie - e per merce nuda filtrata)*			
sopraffino vergine di oliva:			
fino al 28 febbraio 1938	19-X-1937-XV	q	700
fino al 31 maggio 1938	1-III-1938-XVI		715
fino al 31 agosto 1938	1-VI-1938-XVI		725
fino al 30 novembre 1938	1-IX-1938-XVI		735
fino di oliva: fino al 28 febbraio 1938	19-X-1937-XV		665
fino al 31 maggio 1938	1-III-1938-XVI		679
fino al 31 agosto 1938	1-VI-1938-XVI		689
fino al 30 novembre 1938	I-IX-1938-XVI		698
di oliva: fino al 28 febbraio 1938	19-X-1937-XV		647
fino al 31 maggio 1938	1-III-1938-XVI		661
fino al 31 agosto 1938	1-VI-1938-XVI		671
fino al 30 novembre 1938	1-IX-1938-XVI		680
rettificato A: fino al 28 febbraio 1938	19-X-1937-XV		556
fino al 31 maggio 1938	1-III-1938-XVI		670
fino al 31 agosto 1938	1-VI-1938-XVI		680
fino al 30 novembre 1938	1-IX-1938-XVI		689
rettificato B: fino al 28 febbraio 1938	19-X-1937-XV		639
fino al 31 maggio 1938	1-III-1938-XVI		652
fino al 31 agosto 1938	1-VI-1938-XVI		662
fino al 30 novembre 1938	1-IX-1938-XVI		671
8. — Olio di semi di 1ª qualità *(merce nuda resa franco vagone o stazione partenza)*			
dal produttore al grossista, fusti non inferiori ai 200 kg	1-II-1937-XV	q	625,00
dal grossista al dettagliante, pagamento a 45-60 giorni	id.	»	660,00
9. — * Caffè crudo (3)			
Caffè etiopico, franco deposito:			
Harrar	7-VI-1937-XV	q	700,00
Gimma e Sidamo	id.		600,00
tipo superiore:			
Perù lavato medio, ***franco deposito***	10-IX-1938-XVI	q	663
al dettagliante	id.		2.435
Jemen standard, *franco deposito*	id.		833
al dettagliante	id.		2.610
Portorico extra, *franco deposito*	id.		1.063
al dettagliante	id.		2.865
tipo medio:			
Salvador superiore, *franco deposito*	10-IX-1938-XVI	q	535
al dettagliante	id.		2.300
Guatemala lavato, *franco deposito*	id.		601
al dettagliante	id.	»	2.370
S. Domingo lavato extra, *franco deposito.*	id.		623
al dettagliante.	id.		2.395
tipo corrente:			
Santos extra, ***franco deposito***	10-IX-1938-XVI	q	470
al dettagliante	id.		2.235
Santos superiore, *franco deposito*	id.		435
al dettagliante	id.		2.195
Rio superiore, *franco deposito*	id.		353
al dettagliante	id.	»	2.045
Bahia superiore, *franco deposito*	id.		368
al dettagliante	id.		2.125
Indie olandesi Giava robusta wib, *franco deposito*	id.		413
al dettagliante	id.		2.170
Equador superiore, *franco deposito*	id.		424
al dettagliante	id.		2.180
Venezuela trillado, *franco deposito*	id.		555
al dettagliante	id.		2.320
Columbia trillado, *franco deposito*	id.		515
al dettagliante	id.		2.280
Nicaragua naturale superiore, *franco deposito*	id.	»	467
al dettagliante	id.		2.230
10. — * Caffè tostato (4) *(vendite fra torrefattori e dettaglianti nei principali porti di sbarco, merce resa franco negozio acquirente)*			
tipo pregiato	10-IX-1938-XVI	kg	32,60
tipo corrente	id.	»	28,20

AVVERTENZA: **Le disposizioni concernenti la disciplina** dei prezzi emanate nel periodo 13 agosto - 12 settembre 1938-XVI sono riportate in APPENDICE.

(*) Le merci contrassegnate da asterisco (*) hanno subito variazioni di prezzi nel periodo 13 agosto - 12 settembre 1938-XVI.

(a) **Prezzi stabiliti fino al 29 aprile 1937-XV** dall'ex Comitato permanente di vigilanza sui prezzi, istituito presso il Direttorio Nazionale del P. N. F. e dal successivo giorno 30, in esecuzione del Regio Decreto-Legge 23 aprile 1937-XV, n. 523, dal Ministero delle corporazioni. Fanno eccezione: i prezzi del grano, corrisposti dai centri ammassi ai produttori, fissati dal Comitato permanente del grano e i prezzi di acquisto del grano da parte dei molini, fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; i prezzi di alcuni metalli (nichelio, rame, stagno) stabiliti, come trovasi indicato in apposita nota, dall'Ufficio monopolio metalli presso il Ministero delle comunicazioni; i prezzi delle banane stabiliti dalla Regia azienda monopolio banane.

(1) Le provincie comprese in ciascun gruppo provinciale sono indicate nella parte B) della tav. I a pag. 295 del fascicolo n. 6 del 1937. — **(2)** Per la produzione delle provincie del Veneto, Emilia e Mantova, i prezzi debbono essere maggiorati in misura non superiore a L. 5 per quintale. Tale maggiorazione si estende anche ai risi originario, maratelli e P. 6 — **(3)** I prezzi del caffè «franco deposito» si intendono per merce ripesata; quelli «dal grossista al dettagliante» per merce nazionalizzata, franco negozio dettagliante o franco vagone partenza. — **(4)** Per le vendite nei centri di consumo diversi da quelli dei principali porti di sbarco è consentita la maggiorazione di 50 centesimi al chilogrammo.

(Segue) TAV. I. — **Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938-XVI** *(a)*

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI: Unità di misura	PREZZI: Lire
11. — Caffè tostato in confezioni speciali (1)			
in barattoli di vetro di gr. 100	10-VIII-1938-XVI	kg.	38,50
in scatole di latta sino a gr. 200	id.	»	38,00
in scatole di latta sopra i gr. 200	id.	»	37,50
in barattoli di vetro di gr. 400	id.	»	42,50
in barattoli di vetro di gr. 500	id.	»	42,50
in scatole di latta fino a gr. 250	id.	»	39,50
in scatole di latta oltre i gr. 250	id.	»	39,00
12. — Zucchero *(dal produttore al grossista franco destino)*			
cristallino	24-XII-1937-XVI	q	622,00
raffinato	id.	»	637,00
13. — Carne congelata (2) *(in quarti compensati, franco vagone o autocarro porti di sbarco per merce nazionalizzata scaricata direttamente da vapore)*			
provenienza Brasile	23-VI-1938-XVI	q	450,00
id. Uruguay	id.	»	475,00
id. Argentina	id.	»	500,00
14. — Suini da macello *(franco mercato di produzione. Maggiorazione di L. 0,20 al kg. per qualità superiore di razze pregiate vive)*			
per capi di peso: superiore ai 150 kg	22-VI-1937-XV	kg	6,30
da 101 a 150 »	id.	»	5,80
non superiore a 100 »	id.	»	4,80
15. — Mortadella, cotechini e filzette *(franco vagone partenza, imballaggio compreso, per vendite al dettagliante, quantitativi inferiori ai 5 quintali. Per quantitativi superiori riduzione di L. 0,20 al kg.)*			
mortadella di carne bovina e suina	0-III-1938-XVI	kg	7,00
cotechini comuni, di carne bovina e suina	id.	»	7,00
filzette di carne bovina e suina	id.	»	12,00
16. — Lardo *(franco vagone partenza, imballaggio compreso, per vendite al dettagliante, quantitativi inferiori ai 50 quintali. Per quantitativi superiori riduzione di L. 0,20 al kg.)*			
pezzature inferiori a 20 kg.	30-III-1938-XVI	kg	7,00
id. da kg. 20 in su	id.	«	7,50
17. — Strutto *(franco vagone partenza, imballaggio compreso, per vendite al dettagliante, quantitativi inferiori ai 50 quintali. Per quantitativi superiori riduzione di L. 0,20 al kg.)*			
strutto nostrano, in qualsiasi modo confez.	30-III-1938-XVI	kg	7,20
18. — Latte industriale *(franco magazzino produttore)*			
Per lavorazione di:			
grana tipico	3-XI-1937-XVI	q	79,00
grana non tipico	id.	»	76,00
gorgonzola	id.	»	78,00
emmenthal-sbrinz	id.	»	73,00
provolone grasso	id.	»	76,00
provolone semigrasso	id.	»	73,00
similari bel paese	id.	»	80,00
stracchino e similari	id.	»	80,00
burro di centrifuga	id.	»	74,50
19. — Burro (3) *(franco caseificio)*			
di affioramento emiliano	3-XI-1937-XVI	kg	13,40
di affioramento	id.	»	14,00
di centrifuga	id.	»	15,00

QUALITÀ DELLA MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI: Unità di misura	PREZZI: Lire
20. — Formaggio *(condizioni di vendita varie)*			
Grana, zona tipica (4)			
produzione 1937, partite intere (5)	3-XI-1937-XVI	kg	9,00
produzione 1936 (6)	id.	»	10,30-11,50
produzione 1935 (6)	id.	»	11.60-12.80
Gorgonzola, base Novara (7)			
fresco (9)	id.	»	5,80
stagionato (10)	id.	»	8,00
Emmenthal-sbrinz (8)			
fresco (9)	id.	»	8,20
stagionato (10)	id.	»	9,40
Provolone			
grasso, fresco (9)	id.	»	8,00
id. stagionato (10)	id.	»	9,30
semigrasso, fresco (9)	id.	»	7,50
id. stagionato (10)	id.	»	8,30
Similari bel paese			
fresco (9)	id.	»	7,00
stagionato (10)	id.	»	8,75
Stracchino e similari			
fresco (9)	id.	»	6,25
stagionato (10)	id.	»	7,75
21. — Uova *(peso medio di riferimento da 56 a 58 grammi, dal grossista al dettagliante e per franco stazione partenza)*			
refrigerate 1ª qualità	13-X-1937-XV	migl.	450,00
conservate in calce	id.	»	410,00
sterilizzate o stabilizzate	id.	»	480,00
22. — Cacao in grani e burro di cacao *(merce nazionalizzata franco vagone Genova)*			
Fernando Po	7-IV-1938-XVI	q	545-560
San Thomè	id.	»	505-525
Bahia	id.	»	495-515
Burro di cacao	id.	kg	15,60
23. — Banane *(per la cessione ai concessionari; merce resa franco banchina ai porti di sbarco)*			
Prezzo di cessione ai concessionari di vendita nel Regno	1-III-1938-XVI	q	290,00
Prezzo di vendita all'ingrosso dai concessionari ai dettaglianti	id.	kg	3,80
Prezzo di vendita al dettaglio	id.	»	4,60
24. — Baccalà *(merce franco vagone partenza ai porti di sbarco o al magazzino del produttore)*			
secco tipo Islanda	17-II-1937-XV	q	250,00
pressato	26-V-1937-XV	»	215,00
style	7-VII-1937-XV	»	240,00
style secco	id.	»	285,00
S. Giovanni Terranova	id.	»	380,00
25. — Stoccofisso *(merce franco vagone partenza ai porti di sbarco o al magazzino del produttore)*			
Lofoten (tipo italiano Lub, olandese Bremen, westre Lofoten)	17-XI-1937-XVI	q	472,00
Finmarken	id.	»	456,00
23. * — Tonno all'olio, tonnetto e sgombri *(franco vagone partenza ai porti di sbarco o al magazzino del produttore)*			
tonno di corsa	19-VIII-1938-XVI	q	1130,00
tonno di ritorno e intermedio	id.	»	1060,00
tonnetto	id.	»	860,00
sgombri sott'olio	id.	»	760,00
27. — Alcool (11) *(franco stazione della fabbrica mittente per quantitativo di almeno 24 ettanidri)*			
commestibile ad almeno 95°, 1ª e 2ª categoria	29-I-1938-XVI	ettan.	2.300,00
denaturato, 1ª e 2ª categoria	id.	»	400,00

(a) Vedasi la nota (a) in calce alla pagina precedente.

(*) Le merci contrassegnate da asterisco (*) hanno subito variazioni di prezzi nel periodo 13 agosto - 12 settembre 1938-XVI.

(1) I primi tre prezzi si riferiscono a caffè confezionato dalla Società generale delle conserve alimentari Cirio — S. Giovanni a Teduccio, Napoli; il quarto ed il quinto prezzo si riferiscono a caffè confezionato dalla Ditta Jlly e Hausbrandt — industria nazionale del caffè Trieste; gli ultimi due prezzi si riferiscono a caffè prodotto delle seguenti ditte: Società lombarda per l'industria e il commercio del caffè Moka Efti Milano; Soc. an. il coltivatore di Yauco Milano; Soc. torrefazione importazione caffè S. T. I. C., Genova; F. Manaresi, importazione torrefazione del caffè, Firenze. —

(2) Per le vendite di soli quarti anteriori verrà praticata una diminuzione di L. 50 al quintale, mentre per le vendite di soli quarti posteriori sarà applicata una maggiorazione di L. 50 al quintale. — *(3)* I prezzi indicati vanno maggiorati di L. 1.30 al chilogrammo per le vendite al dettagliante e per franco stazione partenza, imballaggio compreso. Per il burro da tavola di marca pregiata è soppressa qualsiasi maggiorazione. — *(4)* Per i formaggi grana di zona non tipica, i prezzi saranno inferiori di L. 0.50 per chilogrammo rispetto a quelli fissati per il prodotto tipico. — *(5)* Per ogni mese di stagionatura il prezzo va maggiorato di centesimi 10 per chilogrammo. — *(6)* Il primo dei prezzi indicati si intende per vendite di partite intere franco magazzino stagionatura; il secondo per vendite di forme scelte dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza. — *(7)* Per il prodotto di altre provincie, i prezzi sono ridotti di centesimi 10 per chilogrammo. — *(8)* Per le qualità marchiate e stagionate in frigorifero, da sei mesi sino ad un anno, il prezzo è aumentato di centesimi 50 per chilogrammo. Per stagionatura da uno a due anni, l'aumento è di L. 1.00 al chilogrammo e per stagionatura di oltre due anni, l'aumento è di L. 1.50 per chilogrammo. — *(9)* Il prezzo dei formaggi freschi si riferisce a merce nuda franco caseificio. — *(10)* Il prezzo dei formaggi stagionati si riferisce a vendite dal grossista al dettagliante, franco stazione partenza, imballaggio compreso. — *(11)* Per l'alcool di 1ª categoria, sia commestibile che denaturato, i prezzi indicati sono comprensivi del diritto erariale stabilito nella nuova misura: di L. 350 per ettanidro per l'alcool commestibile e di L. 180 per ottanidro per l'alcool denaturato (v. R. decreto 24 gennaio 1938, n. 3 e R. D. L. 30 luglio 1938 XVI n. 1180). Inoltre nel prezzo dell'alcool commestibile di 1ª o 2ª categoria ,è compresa l'imposta di fabbricazione nella misura L. 1350 per ettanidro.

(*Segue*) Tav. I. — **Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938-XVI** *(a)*

(*segue*) ***Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:***

28. — Olio lampante

(*merce nuda franco vagone partenza zona di produzione*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
base 3 gradi di acidità	10-XII-1937-XVI	q	600.00

29. — Olio al solfuro

(*merce nuda franco stabilimento di estrazione*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
bassa acidità, base 20 gradi	10-XII-1937-XVI	q	420.00

30. — Sanse di oliva

(*franco stabilimento di estrazione*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
umidità naturale - grado acidità 20 % resa 8 % (1)	10-XII-1937-XVI	q	27.00

31. — Acido grasso

(*merce nuda franco stabilimento deglicerinazione*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
di sego nostrale	15-VI-1937-XV	q	535.00
di grasso d'ossa	1-1-1938-XVI	»	480.00

32. — Acido tartarico e cremortartaro

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
acido tartarico	10-VI-1938-XVI	q	1104-1169
cremortartaro raffinato 99 (2)	id.	»	587-627

33. — Sego e grasso

(*merce nuda franco stabilimento colatura*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
sego nostrano colato all'acido 1ª qualità	15-IV-1937-XV	q	500.00
grasso fresco scelto	id.	kg	4.50
grasso colato all'acqua 1° sugo, per uso alimentare	1-I-1938-XVI	q	600.00
grasso colato all'acqua per uso industriale	id.	»	550.00
grasso estratto da ossa	id.	»	430.00

34. — Glicerina

(*franco fabbrica produttore, escluso il fusto*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
grezza per saponificazione 88 %	15-IV-1937-XV	q	900.00
grezza sottoliscivia 80 %	id.	»	785.00
bidistillata medicinale 30° Bè f. u.:			
per quantitativi superiori ai 100 q.	id.	»	1275.00
id. id. da 10 fino a 100 q.	id.	»	1300.00

35. — Oleina

(*merce nuda franco fabbrica*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
distillata	15-IV-1937-XV	q	500.00

36. — Stearina

(*franco fabbrica imballaggio compreso*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
per saponificazione 54/55	15-IV-1937-XV	q	650.00

37. — Ossa grasse ad uso industriale

(*dal grossista all'industriale, merce resa franco fabbrica*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
ossa grasse di cucina, pulite, per la migliore qualità	10-I-1938-XVI	q	65,00
ossa grasse di macello, bovine e suine	id.	»	65,00
ossa grasse di macello, equine	id.	»	50,00
ossa di spazzatura	id.	»	55,00
ossa di vitello, fresche di macellerie	id.	»	25,00

38. — Saponi e liscivia

(*condizioni di vendita vedi:* (3)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
Saponi unicolori freschi:			
extra puro	21-II-1938-XVI	q	400-420
puro	id.	»	375-395
puro resinato	id.	»	350-370
comune	id.	»	235-250
tipo unico	id.	»	210-225
Saponi marmorati d'impasto:			
di prima qualità	id.	»	325-345
tipo unico	id.	»	210-225
di seconda qualità	id.	»	170-180
liscivia saponosa solida	id.	»	120-130
Saponi molli: 37/40 % acidi grassi:			
dal produttore al grossista	21-VI-1938-XVI	»	227.00
dal grossista al dettagliante	id.	»	235.00
al consumo	id.	»	255.00

39. — Zolfo (4)

(*vagone completo merce nuda fabbrica e per qualità normali*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
doppio raffinato in pani	18-XI-1937-XVI	q	61,30
raffinato ventilato	id.	»	72,30

40. — Solfato di rame

(*franco vagone partenza fabbriche Alta Italia*)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
per quantitativi non inferiori ai 5.000 q.li (base dicembre 1937)	1-I-1938-XVI	q	191,00

41. — Nitrato di soda (5)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
naturale del Cile	8-I-1938-XVI	q	91,00

42. — Mercurio

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
per bombola del peso di kg. 34.500, secondo il quantitativo delle partite	5-V-1937-XV	—	1000-1050

43. — Derivati dal cromo

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
acido cromico	15-IV-1937-XV	q	805-880
allume cromo potassico	id.	»	200-220
allume cromo ammonico	id.	»	190-210
bicromato potassa cristalli	id.	»	595-635
bicromato soda fuso	id.	»	485-525
galbocromo	id.	»	810
giallo cromo	id.	»	665-720
aranci cromo	id.	»	710-740
gialli di zinco	id.	»	690-715
verde vagone	id.	»	1080-1180
cromato potassa	id.	»	850
cromato soda in cristalli	id.	»	665

44. — Piriti di ferro nazionali (6)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
qualità comuni 47 % di zolfo	7-VIII-1937-XV	t	113,00
qualità con caratteristiche tecniche superiori, se destinate ad usi speciali	id.	»	123,00

45. — Legname (7)

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Unità di misura	Lire
Abete: tavolame conico mm. 20/60:			
1° assortimento	6-X-1937-XV	m³	480,00
2° assortimento	id.	»	328,00
2° assortimento andante	id.	»	280,00
3° assortimento	id.	»	245,00
morali da m. 4	id.	»	275,00
Larice: tavole mm. 20/60:			
1° assortimento	id.	»	540,00
2° assortimento	id.	»	440,00
3° assortimento	id.	»	270,00
Pioppo: compensato in fogli interi:			
spessore mm. 3	15-II-1938-XVI	m²	2240,00
spessore mm. 4	id.	»	1940,00
spessore mm. 5	id.	»	1840,00
spessore mm. 6	id.	»	1740,00

(*a*) Vedasi la nota (*a*) in calce alla pag. 606.

(*1*) Per ogni chilogrammo di resa in più o in meno dell' 8 % il prezzo base dovrà essere aumentato o diminuito di L. 4.20. — Per ogni grado di acidità in meno o in più del 20 % il prezzo base dovrà essere aumentato o diminuito di L. 0,35. — (*2*) Con riduzioni proporzionali per titoli inferiori. — (*3*) I prezzi s'intendono riferiti al peso di sapone fresco. Non sono ammessi aumenti sul prezzo per eventuale stagionatura. Il primo dei prezzi si riferisce per vendite dal produttore al grossista, franco stazione destino imballo compreso; il secondo per vendite dal grossista al dettagliante franco magazzino dettagliante. — (*4*) Per successive rivendite è autorizzata l'applicazione della stessa maggiorazione netta autorizzata ai produttori. — (*5*) Il prezzo del nitrato di soda naturale del Cile si riferisce a nitrato greggio nazionalizzato, in sacchi di iuta, franco vagone porti di sbarco. Per il nitrato granulare verrà applicato un aumento di L. 1.00 al quintale per la qualità ed un ulteriore aumento di L. 1,50 al quintale nel caso venga consegnato in sacchi di canapa foderati di carta. Il prezzo fissato in L. 91 è stato praticato nel mese di dicembre 1937, con maggiorazione mensile di centesimi 95 al quintale per i successivi mesi di gennaio, febbraio e marzo.

(*6*) I prezzi delle piriti si intendono franco vagone partenza alla miniera. Gli stessi prezzi sono validi anche per le spedizioni fob. In tal caso essi vengono maggiorati delle spese, a carico del compratore, occorrenti per portare la merce da vagone a fob. Per le piriti di qualsiasi qualità destinate alla fabbricazione di prodotti per l'agricoltura valgono i prezzi della qualità comune. — (*7*) I prezzi del legname si intendono per merce franco vagone partenza, zona di produzione. Per il tavolame di abete parallelo è consentito un aumento di L. 12 al m³. Per la merce di produzione pregiata è consentito mantenere il normale distacco di soprapprezzo soltanto per il primo e secondo assortimento, escluso il secondo assortimento andante.

(*Segue*) Tav. I. — **Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938-XVI (a)**

(*segue*) *Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:*

Qualità della merce	Decorrenza dei prezzi	Prezzi: Unità di misura	Prezzi: Lire
46. — Bitume nazionale per uso stradale			
merce nuda, franco stabilimento costiero di produzione (1)	18-V-1938-XVI	t	450,00
merce in fusti, resa cif ai porti nazionali (2)	id.	»	620,00
merce in fusti, resa franco magazzino costiero dei porti nazionali	id.	»	650,00
47. — Carboni fossili nazionali (3) (*merce resa franco vagone Genova*)			
Arsa, *pezzatura*	1-III-1938-XVI	t	157,50
Arsa, *minuto*	id.	»	139,60
Bacu Abis, *pezzatura*	id.	»	134,25
Bacu Abis, *minuto*	id.	»	116,35
48. — Rottami di ghisa (4) (*franco fonderia per vendite fra commercianti e industriali fonditori*)			
ghisa meccanica navale			
province del Piemonte, Lombardia, Liguria	1-IV-1938-XVI	t	690,00
province del Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria	id.	»	660,00
altre province	id.	»	630,00
ghisa comune:			
province del Piemonte, Lombardia, Liguria	id.	»	590,00
province del Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria	id.	»	560,00
altre province	id.	»	530,00
ghisa bruciata:			
province del Piemonte, Lombardia, Liguria	id.	»	470,00
province del Veneto, Emilia, Toscana, Marche, Umbria	id.	»	440,00
altre province	id.	»	410,00
49. — Rottami di metalli non ferrosi (*franco vagone partenza*)			
rottami di rame			
rosso massiccio 1ª scelta	1-VII-1938-XVI	q	705,00
leggero non stagnato	id.	»	665,00
» stagnato e vasellame	id.	»	635,00
rottami di ottone			
ritagli lastre, tubi e bossoli	id.	q	515,00
tornitura	id.	»	465,00
rottami di bronzo			
meccanico	id.	q	555,00
comune	id.	»	495,00
tornitura	id.	»	465,00
rottami di zinco			
ritagli lastra nuova	16-I-1938-XVI	q	235,00
rottami di alluminio			
ritagli lastra nuova	id.	kg	10,50
vasellame smanicato e senza ferro	id.	»	8,50
carter	id.	»	6,50
50. — Argento			
argento fino titolo 1000 millesimi, di qualsiasi provenienza	28-V-1938-XVI	kg	367,00
argento lavorato titolo 800 millesimi	id.	»	337,00
51. — Nichelio (5) (*franco su carro banchina o deposito*)			
in catodi tagliati	1-III-1938-XVI	kg	17,80/17,85
52. — Rame (5) (*franco su carro banchina o deposito*)			
in wirebars	1-VII-1938-XVI	kg	4,50/ 4,55
in catodi	id.	»	4,45/ 4,50
53. — Laminati e trafilati di rame (*franco magazzino grossista per quantitativi minimi di una tonnellata. Per quantitativi inferiori è stabilito un aumento non superiore a L. 60 al quintale*)			
rame in lastre	1-VII-1938-XVI	q	1155,00
» » filo	id.	»	1040,00
» » barre	id.	»	1145,00
» » tubi	id.	»	1175,00
54. — Stagno (5) (*franco su carro banchina o deposito*)			
in pani	1-VII-1938-XVI	kg	19,50/19.55
55. — Piombo di 1ª fusione in pani			
per quantitativi:			
da 10 tonn. in più	23-VI-1938-XVI	q	268,00
da 5 fino a tonn. 9.99	id.	»	273,00
inferiori a 5 tonn.	id.	»	278,00
56. — Piombo di 2ª fusione e semilavorati di piombo (*franco stabilimento produttore*)			
piombo 2ª fusione	16-I 1938-XVI	q	315,00
tubo di piombo	id.	»	360,00
lastra di piombo	id.	»	370,00
pallini da caccia	id.	»	380,00
57. — Minio di piombo (*franco vagone partenza*)			
minio di piombo	24-XI-1937-XVI	q	380,00
58. — Zinco di 1ª fusione in pani			
per quantitativi			
da 20 tonn. in più	23-VI-1938-XVI	q	228,00
da 5 fino a tonn. 19.99	id.	»	248,00
inferiore a 5 tonn.	id.	»	258,00
59. — Zinco elettrolitico in pani			
per quantitativi			
da 20 tonn. in più	23-VI-1938-XVI	q	243,00
da 5 fino a tonn. 19.99	id.	»	253,00
inferiore a 5 tonn.	id.	»	263,00
60. — Zinco di 2ª fusione e semilavorati di zinco (*franco stabilimento produttore*)			
zinco 2ª fusione	16-I-1938-XVI	q	265,00
lastra nuova base n. 10	id.	»	405,00
61. — Laminati e trafilati di ottone (*franco magazzino grossista per quantitativi minimi di una tonnellata. Per quantitativi inferiori è stabilito un aumento non superiore a L. 60 al quintale*)			
ottone in lastre	1-VII-1938-XVI	q	960,00
» » filo	id.	»	940,00
» » barre	id.	»	795,00
» » tubi	id.	»	1005,00
62. — Alluminio di 1ª fusione			
in lingotti titolo 99%:			
per assegnazioni di almeno 10 tonn.	15-VI-1937-XV	kg	11,00
id. non inferiori a 5 tonn.	id.	»	11,15
id. inferiori a 5 tonn.	id.	»	11,30
63. — Alluminio di 2ª fusione e semilavorati di alluminio (*franco vagone stabilimento produttore per quantitativi di almeno 50 quintali*)			
alluminio 2ª fusione	28-I-1938-XVI	kg	11,00
lastre e fili di alluminio	id.	»	13,70
64. — Ferro molibdeno			
prezzo per chilo di molibdeno contenuto nella lega	15-III-1938 XVI	—	57,00

(*a*) Vedasi la nota (a) in calce alla pag. 606.

(*1*) Per le consegne dagli stabilimenti di produzione di Milano e Roma i prezzi sopra riportati saranno maggiorati delle spese di trasporto dal porto più vicino fra quelli appresso indicati, allo stabilimento di produzione. — (*2*) I porti nazionali menzionati nella disposizione del Ministero delle corporazioni sono i seguenti: Genova, Livorno, Cagliari, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Bari, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste e Fiume. — (*3*) I prezzi dei carboni fossili esteri, fissati dall'Ufficio monopolio carboni, sono riportati a pag. 621 della tav. VII. — (*4*) Per le consegne effettuate nel precedente mese di maggio, i prezzi fissati risultavano superiori di L. 30 alla tonnellata rispetto a quelli indicati nella tabella (v. Appendice al fascicolo n. 6). — (*5*) Prezzi fissati dall'Ufficio monopolio metalli. Il primo dei prezzi indicati si riferisce alle piazze di Genova, Livorno e Napoli; il secondo alle piazze di Milano, Torino, Verona Venezia e Trieste.

(*Segue*) **Tav. I. — Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938** (*a*)

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

QUALITÀ DELLE MERCE	DECORRENZA DEI PREZZI	PREZZI Unità di misura	PREZZI Lire
65. — Panelli e farine di estrazione (1)			
(*dal produttore al rivenditore, per qualsiasi quantitativo, per merce nuda posta franco vagone o autocarro allo stabilimento di produzione*)			
Panello di arachide (tela per merce)	11-VI-1938-XVI	q	55.00
Panello di lino di prima pressione	id.	»	81.00
Panello di lino comune	id.	»	74.00
Panello di cocco chiaro	id.	»	70.00
Panello di cocco normale	id.	»	65.00
Panello di cocco scuro	id.	»	60.00
Farina di estrazione di lino	id.	»	74.00
Panelli o farina di estrazione di sesamo	id.	»	60.00
Panelli o farina di estrazione di germe di granone	id.	»	62.00
Panelli o farina di estrazione di colza e ravizzone	id.	»	36.00
Panelli o farina di estrazione di soja	id.	»	75.00
Panelli o farina di estrazione di zucca	id.	»	50.00
Panelli o farina di estrazione di girasole: con contenuto di proteina e grasso 36/38 %	id.	»	47.00
Panelli o farina di estrazione di girasole: con contenuto di proteina e grasso 22/24% (normale)	id.	»	29.00
Panelli o farina di estrazione di vinaccioli	id.	»	10.00
66. — Cascami di riso (1)			
(*franco vagone e autocarro allo stabilimento di produzione, tela per merce*)			
Farinaccio	11-VI-1938-XVI	q	60.00
Pula al titolo 24 %	id.	»	40.00
67. — Mangimi di granoturco (2)			
(*prezzi base per la vendita al consumo, tela per merce, per vagoni di 100 quintali, franco destino Lombardia, Tre Venezie, Toscana*)			
Semola glutinata, Globo fir.	11-VI-1938-XVI	q	70.00
Farina glutinata, Promais	id.	»	73.00
Farina glutinata, Diamante	id.	»	78.00
Farina di puro germe di mais	id.	»	80.00
68. — ** Polpe secche di barbabietole (3)			
(*dal produttore al rivenditore per qualsiasi quantitativo, merce telata resa franco vagone o autocarro allo stabilimento di produzione*)			
Polpe chiare	24-VIII-1938-XVI	q	59.00
Polpe scure	id.	»	54.00
69. — ** Melasso di canna (4)			
(*franco vagone Savona, in fusti del compratore*)			
Per uso zootecnico	24-VIII-1938-XVI	q	41.00
70. — ** Sottoprodotti della macinazione del grano			
(*merce nuda, franco molino*)			
Crusca	20-VIII-1938-XVI	q	60.00

Pelli crude, pelli conciate, calzature: (5)

PIAZZE E QUALITÀ	PREZZI Unità di misura	PREZZI Lire
71. — Pelli crude		
(*decorrenza dei prezzi: dal 15 settembre 1937-XV*)		
Piemonte:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg.	kg	7.90
Tori del peso coda fino a 40 kg.	»	7.20
Vitelli e scottoni del peso coda da 26 a 40 kg.		
pelli quadrate	»	8.90
pelli con teste e con zampe	»	8.10
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 6 kg.	»	16.90
Id. id. id. id. da 6 a 8 »	»	15.20
Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg.	»	12.15
Id. id. id. id. da 12 a 20 »	»	11.40
Id. id. id. id. da 20 a 26 »	»	9.40
Lombardia:		
Buoi, vacche e tori del peso coda fino a 40 kg. (scortico meccanico L. 0.20 in più)	kg	7.90
Scottoni e bovetti del peso coda fino a 30 kg.	»	8.60
Id. id. id. id. da 30 a 40 kg.	»	8.30
Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 3 a 6 kg. (per partite consorzio del peso medio di kg. 5)	»	15.90
Vitelli senza testa e con zampe del peso coda da 6 a 8 kg. (per partite consorzio del peso medio di kg. 7)	»	14.70
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 8 a 12 kg.	»	11.90
(*segue*) **71. — Pelli crude**		
Vitelli senza testa con zampe del peso coda da 12 a 18 kg.	kg	10.40
Cavalli coda	»	6.40
Muli coda	»	5.10
Asini coda	»	4.45
Emilia:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg.	kg	8.15
Scottone coda del peso fino a 40 kg.	»	8.40
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 8 kg. (per partite del peso medio di kg. 6)	»	16.90
Vitelli quadrati del peso coda da 8 a 12 kg	»	12.65
Cavalli coda	»	6.40
Muli coda	»	5.10
Asini coda	»	4.40
Toscana:		
Vitellame del peso coda da 12 a 40 kg. zampa corta	kg	8.30
Vacche	»	7.85
Vitelloni del peso coda da 12 a 26 kg. zampa corta	»	8.55
Vitelloni del peso coda da 26 a 40 kg. zampa corta	»	8.25
Vitelloni quadrati del peso coda da 8 a 12 kg	»	12.15
Vitelli del peso coda da 3 a 6 kg. (quadrati)	»	16.70
Vitelli quadrati del peso coda da 6 a 8 kg.	»	15.40

(*a*) Vedasi la nota (*a*) in calce alla pag. 606.

(**) Le merci contrassegnate da doppio asterisco (**) sono quelle disciplinate per la prima volta mediante determinazione dei prezzi massimi. —

(1) Per le vendite al consumo viene consentito agli industriali produttori ed ai rivenditori di applicare, sui prezzi base sopraindicati, una maggiorazione non superiore al 4 %, per i mangimi aventi un prezzo da L. 60 al quintale in sopra, e una maggiorazione non superiore al 5 % per i mangimi aventi un prezzo inferiore a L. 60 al quintale. Ai prezzi così risultanti saranno aggiunte soltanto le effettive spese di trasporto dai luoghi di produzione al luogo di consegna della merce al consumatore. In ogni caso le spese di trasporto addebitate al consumatore non potranno superare quelle risultanti per un vagone di 50 quintali. — (2) I prezzi si riferiscono ai mangimi di granoturco prodotti dalla Soc. an. fabbriche riunite amido, glucosio e destrina. — *(3)* Per merce resa in tele del compratore i prezzi suindicati saranno ridotti di L. 12.00 al quintale. — ***(4)*** **Per consegne in fusti** del venditore il prezzo sarà aumentato di L. 5,00 al quintale. — ***(5)*** **I prezzi delle pelli crude nazionali sono comprensivi delle spese di raccolta e di calatura. Per le pelli crude di vacche, buoi e scottoni di produzione del Veneto, valgono i prezzi della Lombardia, ridotti del 3 %. Per le pelli crude di vitelli senza testa con zampe, di produzione del Veneto, valgono i prezzi della Lombardia, ridotti del 2 %. Per le pelli crude di produzione delle varie provincie della Campania, valgono i prezzi stabiliti per la produzione della provincia di Napoli ridotti del 5%. Per le pelli conciate (suola macello) di scelte inferiori, saranno praticate le riduzioni d'uso. Per concia alla corteccia — spessore da 3 ½ a 4 mm. — valgono le riduzioni d'uso. Per le pelli conciate colorate di vitelli e di mezzi vitelloni, valgono i prezzi fissati per i neri, aumentati di L. 0,30 per piede quadrato.**

(*Segue*) Tav. I. — Prezzi massimi all'ingrosso, fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938-XVI (*a*)

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

PIAZZE E QUALITÀ	PREZZI — Unità di misura	PREZZI — Lire
(*segue*) 71. — Pelli crude (1)		
Marche e Abruzzi		
Vitelloni e scottoni del peso coda fino a 30 kg	kg	8.20
Vitelloni e scottoni del peso coda da 30 a 40 kg	»	7.70
Vacche e buoi	»	7.70
Lazio:		
Vacche e buoi del peso coda fino a 40 kg	kg	7.50
Vitelli quadrati del peso coda da 3 a 8 kg	»	16.40
Id. id. id. id. da 8 a 12 kg	»	11.90
Id. id. id. id. da 12 a 20 kg	»	10.90
Id. id. id. id. oltre 20 kg	»	8.90
Cavalli coda	»	6.15
Muli coda	»	4.90
Asini coda	»	4.20
Campania (prov. Napoli)		
Vacche e buoi del peso coda da 30 a 40 kg	kg	7.40
Annecchie del peso coda da 30 a 40 kg	»	7.90
Annecchie del peso coda da 20 a 30 kg	»	8.25
Cavalli coda	»	5.40
Muli coda	»	4.30
Asini coda	»	3.75
72. — Pelli conciate (1)		
(decorrenza dei prezzi: dal 15 settembre 1937-XV)		
Suola macello:		
Concia rispondente ai requisiti stabiliti dal capitolato militare, spessore da 4 a 5 mm.:		
1ª scelta	kg	20.55
2ª scelta	»	20.15
Concia corrente, spessore da 4 a 5 mm.:		
1ª scelta	»	19.05
2ª scelta	»	18.55
Vitelli di macello nazionale al cromo fine e corrente, concia tipo nazionale:		
Neri, di piedi quadrati da 6 a 9 per pelle:		
1ª scelta	p. q.	9.40
2ª scelta	»	9.10
3ª scelta	»	8.80
4ª scelta	»	8.50
Neri di piedi quadrati oltre 9 fino a 13 per pelle:		
1ª scelta	p. q.	9.50
2ª scelta	»	9.20
3ª scelta	»	8.90
4ª scelta	»	8.60
Neri, di piedi quadrati oltre 13 fino a 16 per pelle:		
1ª scelta	p. q.	9.40
2ª scelta	»	9.10
3ª scelta	»	8.80
4ª scelta	»	8.50
(*segue*) 72. — Pelli conciate		
vitelli di macello extra, concia tipo importazione:		
Neri, di piedi quadrati da 6 a 9 per pelle		
1ª scelta	p. q.	10.00
2ª scelta	»	9.70
3ª scelta	»	9.40
4ª scelta	»	9.10
Neri, di piedi quadrati oltre 9 fino a 13 per pelle:		
1ª scelta	p. q.	10.10
2ª scelta	»	9.80
3ª scelta	»	9.50
4ª scelta	»	9.20
Neri, di piedi quadrati oltre 13 fino a 16 per pelle:		
1ª scelta	p. q.	10.00
2ª scelta	»	9.70
3ª scelta	»	9.40
4ª scelta	»	9.10
Mezzi vitelloni di macello nazionale al cromo:		
Neri, fino a 20 piedi quadrati per mezza pelle:		
1ª scelta	p. q.	7.55
2ª scelta	»	7.35
3ª scelta	»	7.15
73. — Calzature		
(decorrenza dei prezzi: dal 15 settembre 1937-XV)		
Scarpetta o scarponcino con tomaia nera, di vacchetta, di capra al cromo, di cavallo, di montone incrociato, di frassame al cromo e di altro pellame, a taglio semplice, modello classico liscio o a una suola, fondo a cucitura mista:		
dal produttore al commerciante	paio	45
al consumatore	»	55
Calzature di vitellone, da uomo, tomaia di vitellone al cromo tipo corrente, di buona scelta, taglio semplice, modello classico liscio, ad una suola, lavorazione a guardolo cucito, di tutto cuoio:		
dal produttore al commerciante:		
nere	paio	55
colorate	»	56
al consumatore:		
nere	»	69
colorate	»	70
Calzature di vitello, da uomo, tomaia di vitello al cromo tipo corrente, di buona scelta, concia tipo nazionale, taglio semplice, modello classico liscio ad una suola, lavorazione a guardolo cucito, di tutto cuoio:		
dal produttore al commerciante:		
nere	paio	60
colorate	»	61
al consumatore:		
nere	»	74
colorate	»	75
Calzature di vitello fine, da uomo, tomaia di vitello al cromo di 1ª scelta, concia di massimo pregio:		
dal produttore al commerciante:		
nere	paio	65
colorate	»	66
al consumatore:		
nere	»	81
colorate	»	82

(*a*) Vedasi la nota (*a*) in calce alla pag. 606.
(*1*) Vedasi la nota (*5*) in calce alla pagina precedente.

(*Segue*) TAV. I. — **Prezzi massimi all'ingrosso fissati dai competenti Organi, in vigore al 12 settembre 1938-XVI**

(segue) Prezzi massimi stabiliti per le sottoindicate merci:

74. — Olii di oliva di pressione

(decorrenza dei prezzi: dal 1° settembre 1938-XVI)

PROVINCIE (CAPILUOGHI)	Prezzi praticati dal produttore al grossista (1)			Prezzi praticati dal grossista al dettagliante (2)		
	Olio sopraffino vergine d'oliva	Olio fino d'oliva	Olio d'oliva	Olio sopraffino vergine d'oliva	Olio fino d'oliva	Olio d'oliva
Alessandria	—	—	—	831	794	777
Aosta	—	—	—	835	798	781
Asti	—	—	—	831	794	777
Cuneo	—	—	—	834	797	780
Novara	—	—	—	831	794	777
Torino	—	—	—	833	796	779
Vercelli	—	—	—	831	794	777
Bergamo	—	—	—	830	793	776
Brescia	765	728	710	829	792	775
Como	—	—	—	831	794	777
Cremona	—	—	—	828	791	774
Mantova	—	—	—	827	790	773
Milano	—	—	—	830	793	776
Pavia	—	—	—	830	793	776
Sondrio	—	—	—	833	796	779
Varese	—	—	—	832	795	778
Belluno	—	—	—	830	793	776
Padova	—	—	—	827	790	773
Rovigo	—	—	—	826	789	772
Treviso	—	—	—	828	791	774
Udine	—	—	—	831	794	777
Venezia	—	—	—	828	791	774
Verona	764	727	709	828	791	774
Vicenza	—	—	—	828	791	774
Bolzano	—	—	—	831	794	777
Trento	766	729	711	830	793	776
Fiume	—	—	—	833	796	779
Gorizia	—	—	—	831	794	777
Pola	770	733	715	834	797	780
Trieste	—	—	—	831	794	777
Zara	—	—	—	(a)	(a)	(a)
Genova	768	731	713	829	792	775
Imperia	760	723	705	824	787	770
Savona	760	723	705	824	787	770
La Spezia	760	723	705	824	787	770
Bologna	—	—	—	824	787	770
Ferrara	—	—	—	825	788	771
Forlì	759	722	704	823	786	769
Modena	—	—	—	826	789	772
Parma	—	—	—	827	790	773
Piacenza	—	—	—	828	791	774
Ravenna	—	—	—	823	786	769
Reggio nell'Emilia	—	—	—	826	789	772
Arezzo	761	724	706	825	788	771
Firenze	762	725	707	826	789	772
Grosseto	762	725	707	826	789	772
Livorno	765	728	710	829	792	775
Lucca	764	727	709	828	791	773
Massa	765	728	710	829	792	774
Pisa	764	727	709	828	791	773
Pistoia	760	723	705	824	787	769
Siena	760	723	705	824	787	769
Ancona	754	717	699	818	771	763
Ascoli Piceno	752	715	697	817	779	761
Macerata	754	717	699	818	781	763
Pesaro	756	719	701	820	783	765
Perugia	759	722	704	823	786	768
Terni	757	720	702	821	784	766
Aquila degli Abruzzi	754	717	699	818	781	763
Campobasso	745	708	690	804	767	749
Chieti	745	708	690	795	767	749
Pescara	749	712	694	813	776	758
Teramo	752	715	697	814	777	759
Frosinone	754	717	699	817	780	762
Littoria	754	717	699	818	781	763
Rieti	756	719	701	820	783	765
Roma	756	719	701	820	783	765
Viterbo	755	718	700	819	782	764
Avellino	748	711	693	812	775	757
Benevento	747	710	692	811	774	756
Napoli	750	713	695	814	777	759
Salerno	750	713	695	813	776	758
Bari	735	698	680	794	757	739
Brindisi	735	698	680	794	757	739
Foggia	735	698	680	794	757	739
Lecce	735	698	680	794	757	739
Taranto	735	698	680	794	757	739
Matera	735	698	680	794	757	739
Potenza	735	698	680	794	757	739
Catanzaro	735	698	680	794	757	739
Cosenza	735	698	680	794	757	739
Reggio di Calabria	735	698	680	794	757	739
Agrigento	765	728	710	829	792	774
Caltanissetta	764	727	709	828	791	773
Catania	761	724	706	824	787	769
Enna	763	726	708	827	790	772
Messina	755	718	700	819	782	764
Palermo	764	727	699	818	791	773
Ragusa	766	729	701	830	793	775
Siracusa	763	726	708	827	790	772
Trapani	765	728	700	829	792	774
Cagliari	749	712	694	812	775	757
Nuoro	745	709	691	794	757	739
Sassari	735	698	680	794	757	739

(*a*) I prezzi sono fissati localmente. — *(1)* Prezzi da praticarsi dal produttore o dal grossista per quintale franco vagone partenza e per merce nuda filtrata. — *(2)* Prezzi da praticarsi dal grossista o semigrossista al dettagliante e per quintale franco stazione arrivo pagamento a 45-60 giorni (sconto 1 % per pagamento a contanti), costo fusto o nolo e ritorno da fatturarsi a parte.

TAV. II. — Variazioni di prezzi autorizzate dal Ministero delle Corporazioni nel periodo 13 agosto – 12 settembre 1938-XVI (1)

Generi e decorrenza della variazione	Variazioni autorizzate rispetto ai prezzi precedentemente in vigore
Pasta alimentare (*20 agosto XVI*)	
tipo comune	Maggiorazione di L. 20 al quintale sui prezzi attualmente vigenti.
Prodotti della gomma (*25 agosto XVI*)	
coperture auto	La maggiorazione del 16 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura dell' 11 %, sui prezzi del settembre 1936.
camere auto	La maggiorazione del 21 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 13 %, sui prezzi del settembre 1936.
coperture moto	La maggiorazione del 19 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 10 %, sui prezzi del settembre 1936.
camere moto	La maggiorazione del 15 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura dell'8 %, sui prezzi del settembre 1936.
coperture velo	La maggiorazione dell'8%, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 7 %, sui prezzi del settembre 1936.
camere velo	La maggiorazione del 17 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura dell' 11 %, sui prezzi del settembre 1936.
(*segue*) Prodotti della gomma	
tubolari	La maggiorazione dell'8 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 6 %, sui prezzi del settembre 1936.
semi - pneumatici	La maggiorazione del 17 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 12 %, sui prezzi del settembre 1936.
filo elastico tagliato	La maggiorazione del 25 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 18 %, sui prezzi del settembre 1936.
filo elastico tondo nudo o rivestito	La maggiorazione del 13 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 9 %, sui prezzi del settembre 1936.
calzature estive di gomma	La maggiorazione del 21 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura del 18 %, sui prezzi del settembre 1936.
stivaloni di gomma	La maggiorazione del 14 %, precedentemente autorizzata, è ridotta in misura dell' 8 %, sui prezzi del settembre 1936.
articoli vari di gomma non compresi tra quelli sopra elencati	La maggiorazione precedentemente autorizzata, proporzionale all'aumento verificatosi nelle materie prime, sui prezzi del settembre 1936, è ridotta in proporzione alle variazioni intervenute negli elementi di costo.

(1) Per le variazioni autorizzate a tutto il 31 dicembre 1937 vedi fasc. « Prezzi e costo della vita in Italia nell'anno 1937 » pubblicato come APPENDICE al fasc. n. 1 del gennaio 1938 e per le variazioni autorizzate dal gennaio 1938 al 12 agosto 1938, vedansi i fascicoli dei rispettivi mesi.

Oltre alle variazioni di prezzi riportate nella presente Tavola, si sono anche avute, nel periodo considerato, le variazioni di prezzi per le merci contrassegnate da un solo asterisco nella Tavola I.

TAV. III. — Prezzi all'ingrosso dei grani nazionali nei Comuni capiluoghi di provincia, in vigore alla data del 3 settembre 1938-XVI

(Consigli provinciali delle corporazioni)

(prezzi in lire per quintale: franco molino per il grano tenero; franco magazzino ammasso alla rinfusa per il grano duro)

Gruppo provinciale	PIAZZE Qualità del grano (peso in kg. per hl. e % corpi estranei)	Prezzo
	1. — Grano tenero	
1	Alessandria, *75 ; 1 %*	146,00
	Id. *73 ; 2 %*	141,95
4	Aosta, *75 ; 1 %*	149,00
2	Asti, *75 ; 1 %*	147,00
1	Cuneo, *78 ; 2 %*	149,95
2	Novara, *75 ; 1 %*	147,00
	Id. *76 ; 1 %*	148,47
	Id. *78 ; 1 %*	151,41
3	Torino, *75 ; 2 %*	146,52
	Id. *78 ; 1 %*	152,44
	Id. *79 ; 1 %*	153,92
3	Genova, *75 ; 1 %*	148,00
3	La Spezia, *75 ; 1 %*	148,00
3	Savona, *75 ; 1 %*	148,00
1	Brescia, *78 ; 1 %*	150,88
	Id. *76 ; 1 %*	147,46
3	Como, *75 ; 1 %*	148,00
1	Cremona, *75 ; 1 %*	146,00
	Id. *78 ; 1 %*	150,88
1	Mantova, *76 ; 1 %*	147,32
	Id. *78 ; 1 %*	151,55
	Id. *80 ; 1 %*	154,02
3	Milano, *75 ; 1 %*	148,00
	Id. *78 ; 1 %*	152,44
1	Pavia, *75 ; 1%*	147,00
	Id. *78 ; 1 %*	151,40
3	Varese, *75 ; 1 %*	148,00
4	Bolzano, *75 ; —*	149,00
4	Trento, *75 ; 1 %*	149,00
4	Belluno, *75 ; 1 %*	142,25
1	Padova, *75 ; 1 %*	146,00
	Id. *76 ; 2 %*	146,00
	Id. *80 ; 0.50 %*	153,50
1	Rovigo, *75 ; 1 %*	146,00
	Id. *77 ; 1 %*	148,70
	Id. *79 ; 1 %*	151,40
1	Treviso, *76 ; 1%*	147,35
1	Udine, *75 ; 1 %*	146,00
	Id. *80 ; 1 %*	152.75
1	Venezia, *75 ; 1 %*	146,00
1	Verona, *75 ; 1 %*	146,00
	Id. *80 ; 1 %*	153,30
1	Vicenza, *75 ; 1%*	146,00
	Id. *78 ; 1 %*	150,38
4	Gorizia, *75 ; 1 %*	149,00
4	Pola, *75 ; 1 %*	143,25
4	Trieste, *80,60 ; —*	151,06
1	Bologna, *75 ; 1 %*	148,00
	Id. *78 ; 1 %*	152,38
1	Ferrara, *75 ; 1 %*	148,50
	Id. *78 ; 1 %*	152,88
1	Forlì, *75 ; 1 %*	149,00
1	Modena, *75 1 %*	146,00
	id. *76 ; 1 %*	147,46
1	Parma, *75 ; 1 %*	146,00
1	Piacenza, *75 ; 1 %*	147,00
1	Ravenna, *75 ; 1 %*	148,50
	(segue) **1. — Grano tenero**	
2	Arezzo, *75 ; 1 %*	142.25
4	Firenze, *75 ; 1 %*	149.00
2	Grosseto, *75 ; 1 %*	143.25
3	Lucca, *75 ; 1 %*	148,00
3	Carrara, *75 ; 1 %*	148,00
	Id. *74 ; 1 %*	150,96
	Id. *78 ; 1 %*	152,44
3	Pisa, *75 ; 1 %*	148,00
4	Pistoia, *75 ; 1 %*	149.00
1	Siena, *79 ; 1 %*	147,65
1	Ancona, *75 ; 1 %*	146,00
1	Ascoli Piceno, *75 ; 1 %*	147,00
	Id. *77 ; 1 %*	150,00
	Id. *81 ; 1 %*	155,00
1	Pesaro, *75 ; 1 %*	149.25
1	Perugia, *75 ; 1 %*	146.00
3	Terni, *75 ; 1 %*	148,00
5	Frosinone, *78 ; 1 %*	150,00
4	Littoria, *75 ; 1 %*	149.00
4	Rieti, *75 ; 1 %*	149.00
4	Roma, *75 1 %*	149,00
2	Viterbo, *75 ; 1 %*	147,00
	Id, *78 ; 1 %*	149,94
3	Aquila degli Abruzzi, *75 ; 1 %*	147,50
3	Campobasso, *75 ; 1 %*	148,00
	Id. *77 ; 2 %*	149,48
	Id. *78 ; 1 %*	152,44
3	Chieti, *75 ; 1 %*	148,00
	Id. *73 ; 1 %*	145,04
	Id. *77 ; 1 %*	150,96
	Id. *78 ; 1 %*	151,70
	Id. *79 ; 1 %*	152,07
3	Pescara, *75 ; 1 %*	148.00
3	Teramo, *75 ; 1 %*	150.00
	Id. *78 ; 1 %*	154.08
	Id. *80 ; 1 %*	156.80
5	Avellino, *75 ; 1 %*	149,00
4	Benevento, *75 ; 1 %*	149,00
	Id *78 ; 1 %*	153,47
3	Napoli, *75 ; 1 %*	148,00
	Id. *78 ; 1 %*	152.45
3	Bari *78 ; 1 %*	152,44
4	Brindisi, *75 1 %*	150,00
3	Foggia, *75 ; 1 %*	151,00
	Id. *77 ; 2 %*	152,00
	Id. *79 ; 2 %*	155,00
	Id. *82 ; 2 %*	158,00
5	Lecce, *75 ; 1 %*	150,00
5	Taranto, *75 ; 1 %*	151,00
4	Matera, *75 ; 1 %*	150.00
	Id, *78 1 %*	154.50
5	Potenza, *75 ; 1 %*	150,00
	Id. *78 ; 1 %*	154,50
6	Cosenza, *75 ; 1 %*	151,00
	Id, *77 . 2 %*	153,90
	Id, *79 ; 2 %*	156,80
	(segue) **1. — Grano tenero**	
4	Catania, *75 ; 1 %*	149,00
4	Messina, *75 ; 1 %*	149,00
4	Palermo. *75 ; 1 %*	149.00
5	Ragusa, *75 ; 1 %*	150,00
4	Siracusa, *73 ; 1 %*	147,02
	Id. *75 ; 1 %*	149,00
	Id. *76 ; 1 %*	150,49
	Id. *77 ; 1 %*	151,98
5	Nuoro, *75 ; 1 %*	150,00
5	Sassari, *75 ; 1 %*	150,00
	Id. *78 ; 1 %*	154,50
	2. — Grano duro	
	Genova, *78 ; 1 %*	157,00
	La Spezia, *78 ; 2 %*	169,85
	Savona, *78 ; 1 %*	157,00
	Grosseto, *78 ; 1 %*	157.00
	Livorno, *78 ; 1 %*	150,00
	Id. *81,5 ; 2,60 %*	161 71
	Pisa, *78 ; 1 %*	169,00
	Siena, *78 ; 1 %*	157.00
	Frosinone, *80 ; 1 %*	157,00
	Roma, *78 ; 1 %*	157,00
	Viterbo. *78 ; 1 %*	157,00
	Id. *80 ; 1 %*	160,00
	Aquila degli Abruzzi, *78 ; 1%*	159,00
	Campobasso, *78 ; 1 %*	160,00
	Id. *80 ; 1 %*	160,96
	Chieti, *78 ; 1 %*	157,00
	Id. *79 ; 1 %*	158,57
	Id. *80 ; 1 %*	160,14
	Id. *82 ; 1 %*	162,49
	Pescara, *78 ; 1 %*	157,00
	Avellino, *78 ; 1 %*	157,00
	Benevento, *78 ; 1 %*	157,00
	Id. *80 ; 1 %*	172,88
	Napoli, *80 ; 1 %*	157,00
	Bari, *80 ; 1 %*	160,14
	Brindisi, *78 ; 1 %*	157,00
	Foggia, *76 ; 3 %*	154,00
	Id. *78 ; 1 %*	162,00
	Id. *82 ; 2 %*	167,00
	Id. *84 ; 2 %*	168,00
	Lecce, *78 ; 1 %*	157,00
	Matera, *78 ; 1 %*	160.00
	Id. *81 ; 1 %*	164.80
	Potenza, *78 ; 1 %*	157,25
	Id. *80 ; 1 %*	160,39
	Catanzaro, *78 ; 1 %*	157,00
	Cosenza, *78 ; 1 %*	157,00
	Reggio di Calabria, *80 ; 1 %*	150,00
	Agrigento, *78 ; 1 %*	150,00
	Caltanisetta, *80,5 ; 1 %*	160,90
	Catania, *78 ; 1 %*	157,00
	Enna, *77 ; 1 %*	167,41
	Id. *78 ; 1 %*	169,00
	Id. *80 ; 1 %*	172,38
	Id. *82 ; 1 %*	175,76
	Messina, *78 ; 1 %*	157,00
	Palermo, *78 ; 1 %*	157.00
	Ragusa, *78 ; 1 %*	157,00
	Siracusa, *75 ; 1 %*	152,23
	Id. *78 ; 1 %*	157,00
	Id. *80 ; 1 %*	160,18
	Nuoro, *78 ; 1 %*	157,00
	Sassari, *78 ; 1 %*	157,00
	Id. *81 ; 1 %*	161,70

AVVERTENZA: A norma del piano nazionale dei prezzi del grano tenero, franco molino, le provincie sono state classificate in « gruppi provinciali » in relazione ai rapporti tra il mercato granario nazionale e la distribuzione geografica dell'industria molitoria. I gruppi cui appartengono le singole provincie sono indicati nell'apposita colonna. - Per il grano duro non esiste la classificazione delle provincie in « gruppi provinciali ».

TAV. IV. — Prezzi all'ingrosso delle farine miscelate nei Comuni capiluoghi di provincia, in vigore alla data del 3 settembre 1938-XVI (1)

(Consigli provinciali delle corporazioni)

(Prezzi in lire per quintale, franco vagone o carro partenza, escluso imballaggio)

Gruppo provinciale	PIAZZE	tipo A	tipo B	Gruppo provinciale	PIAZZE	tipo A	tipo B	Gruppo provinciale	PIAZZE	tipo A	tipo B
1	Alessandria *	236.20	182.20	4	Pola *	246.00	186.00	3	Campobasso	235.00	181.00
4	Aosta	236.20	182.20	4	Trieste *	236.20	182.20	3	Chieti	235.00	181.00
2	Asti	233.80	179.80	1	Bologna	232.60	178.60	3	Pescara	235.00	181.00
1	Cuneo	232.60	178.60	1	Ferrara	232.60	178.60	3	Teramo	235.00	181.00
2	Novara	233.80	179.80	1	Forlì	232.60	178.60	4	Avellino	236.20	182.20
3	Torino	235.00	181.00	1	Modena	232.60	178.60	4	Benevento *	236.20	186.20
1	Vercelli	232.60	178.60	1	Parma	232.60	178.60	3	Napoli	235.00	181.00
3	Genova	235.00	181.00	1	Piacenza	232.60	178.60	3	Salerno *	235.00	181.00
3	Imperia	235.00	181.00	1	Ravenna	232.60	178.60	3	Bari	235.00	181.00
3	La Spezia	235.00	181.00	1	Reggio nell'Emilia	232.60	178.60	4	Brindisi	236.20	182.20
3	Savona *	235.00	181.00	2	Arezzo	233.80	179.80	3	Foggia	235.00	181.00
1	Bergamo	232.60	178.60	4	Firenze	236.20	182.20	5	Lecce *	248.55	194.55
1	Brescia	232.60	178.60	2	Grosseto	233.80	179.80	5	Taranto *	238.40	184.40
3	Como *	235.00	181.00	3	Livorno	235.00	181.00	4	Matera	236.20	182.20
1	Cremona	232.60	178.60	3	Lucca	235.00	181.00	5	Potenza	237.40	183.40
1	Mantova	232.60	178.60	3	Carrara	235.00	181.00	5	Catanzaro	237.40	183.40
3	Milano	235.00	181.00	3	Pisa	235.00	181.00	6	Cosenza *	240.00	186.00
1	Pavia	232.60	178.60	4	Pistoia	236.20	182.20	6	Reggio di Calabria *	241.20	187.20
4	Sondrio	236.20	182.20	1	Siena	232.60	178.60	6	Agrigento	—	—
3	Varese	235.00	181.00	1	Ancona	232.60	178.60	6	Caltanissetta	234.60	184.60
4	Bolzano	236.20	182.20	1	Ascoli Piceno	232.60	178.60	4	Catania	236.00	182.00
4	Trento	237.00	183.00	1	Macerata	232.60	178.00	6	Enna	238.60	—
4	Belluno	236.20	182.20	1	Pesaro	232.60	178.60	4	Messina *	236.20	182.20
1	Padova	232.60	178.60	1	Perugia	232.60	178.60	4	Palermo	236.20	182.20
1	Rovigo	232.60	178.60	3	Terni	234.50	180.50	5	Ragusa	237.40	183.40
1	Treviso	232.60	178.60	5	Frosinone *	245.00	190.00	4	Siracusa	236.00	182.00
1	Udine	232.60	178.60	4	Littoria *	241.20	187.20	4	Trapani	236.20	182.20
1	Venezia	232.60	178.60	4	Rieti *	236.20	182.20	5	Cagliari *	239.40	185.40
1	Verona	232.60	178.60	4	Roma	236.20	182.20	5	Nuoro	237.40	183.40
1	Vicenza *	233.60	179.60	2	Viterbo	233.80	179.80	5	Sassari *	249.50	195.50
4	Gorizia	236.20	182.20	3	Aquila degli Abruzzi	235.00	181.00				

AVVERTENZA: Per le città contrassegnate da asterisco (*) i prezzi delle farine miscelate alla data del 6 agosto 1938-XVI erano i medesimi di quelli riportati nella presente tavola; soltanto per la città di Trieste i prezzi alla detta data erano per il tipo *A* di L. 238,40 e per il tipo *B* di L. 184,40.

(1) Per le caratteristiche di ciascun tipo di farina e per la composizione della miscela, valgono le disposizioni emanate dal Ministero delle corporazioni, con la Circolare n. 309 del 16 luglio 1938-XVI, riportata in APPENDICE a pag. 21* del fascicolo n. 8 del successivo mese di agosto.

TAV. V. — Prezzi all'ingrosso della pasta alimentare nei principali Comuni capiluoghi di provincia, in vigore alla data del 3 settembre 1938-XVI.

(Consigli provinciali delle corporazioni)

PIAZZE	tipo extra (1)	tipo 1ª qualità (2)	tipo comune (3)	PIAZZE	tipo extra (1)	tipo 1ª qualità (2)	tipo comune (3)	PIAZZE	tipo extra (1)	tipo 1ª qualità (2)	tipo comune (3)
Alessandria	315	300	—	Verona	290	277	—	Campobasso	274	262	—
Aosta	325	305	—	Vicenza	295	280	250	Chieti	285	270	—
Cuneo	320	290	—	Trieste	320	295	256	Pescara	285	265	225
Novara	297	286		Bologna	320	295	260	Teramo	285	270	230
Torino	313	292	213	Ferrara	295	280	215	Bonovento	267	254	230
Vercelli	320	300	255	Modena	300	285	—	Napoli	276	264	230
Genova	290	280	245	Parma	292	274	235	Salerno	270	260	235
Imperia	310	290	235	Piacenza	300	280	—	Brindisi	270	253	240
Bergamo	310	290	—	Reggio nell'Emilia	295	280	240	Foggia	270	255	250
Brescia	310	300	—	Firenze	285	273	242	Lecce	294	283	242
Cremona	299	284	250	Grosseto	285	273	240	Matera	270	255	—
Mantova	293	277	—	Livorno	286	276	242	Potenza	277	274	—
Milano	325	295	225	Lucca	284	274	—	Catanzaro	300	286	250
Pavia	295	285		Pisa	258	244	216	Cosenza	298	285	216
Varese	325	300	251	Macerata	286	273	251	Reggio di Calabria	270	255	—
Bolzano	320	300	251	Perugia	286	275	224	Catania	—	—	
Belluno	300	285	—	Littoria	285	275		Messina	270	255	—
Padova	288	278	237	Roma	287	276		Palermo		240	—
Treviso	295	280	—	Viterbo	295	285	250	Cagliari		—	—
Venezia	295	285	245	Aquila degli Abruzzi	285	265		Sassari	275	262	241

AVVERTENZA: Col presente fascicolo questa tavola viene integrata con l'aggiunta dei prezzi all'ingrosso della pasta comune, in seguito al loro disciplinamento da parte del Ministero delle corporazioni (vedi disposizioni riportate in APPENDICE a pag. 22*).

(1) Confezionata col 100% di semola tipo zero. — ***(2)*** Confezionata col 33% di semola tipo zero 33% semola tipo uno e 34% semola tipo due. — ***(3)*** Confezionata col 50% di semola tipo zero e 50% di fiore svestimento. —

TAV. VI. — Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari

(Consigli provinciali delle corporazioni ed altri Enti)

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
1. — Granoturco				
Alessàndria	91	90	90	90
Cùneo	88	90	90	90
Bergamo, *nazionale nostrano secco fino*	100	104	102	—
Id. *id. id. comune*	98	102	100	112
Id. *id. id. stagionato*	74–75	75	75	—
Brèscia, *agostano*	97	90	90	90
Cremona, *id.*	90	90	90	—
Id. *taglioline*	90	90	90	—
Màntova, *mercantile*	90	90	90	90
Milano, *alto milanese*	90	90	90	90
Pavia, *nostrano*	90	90	90	90
Pàdova, *id.*	87	87	87	87
Id. *bianco*	90	90	90	90
Rovigo, *giallo*	90	90	90	90
Id. *bianco*	90	90	90	90
Treviso, *nostrano giallo*	90	90	90	90
Id. *id. bianco*	90	90	90	90
Udine	90	90	90	90
Venèzia, *piave, essicato giallo colorito*	90	90	90	90
Verona, *nostrano colorito*	90	90	90	90
Vicenza, *id. id. secco*	90	89	89	89
Bologna, *nazionale secco*	90	90	90	90
Piacenza, *fino nazionale*	90	90	90	90
Firenze, *nazionale maremma*	89	89	89	89
Macerata, *nostrano*	90	90	90	90
Roma, *provincia di Roma*	92	92	92	92
Campobasso	104	105	105	105
Nàpoli, *rosso tempestivo*	99–100	99-100	99–100	90
2. — Farina di granoturco				
Alessàndria, *integrale*	98	98	98	98
Cuneo, *nazionale abburattata*	94	94	108	108
Torino, *semola abburattata 87–88 %*	114	108	108	108
Id. *id. id. 65 %*	115	112	112	112
Bèrgamo, *fioretto*	108	115	115	115
Brèscia, *nostrana speciale*	105–107	105–107	105–107	105-107
Cremona, *grana*	112	112	121–123	123-125
Id. *comune*	97	97	107–109	109-110
Màntova, *id. abburattata*	103	103	103	103
Milano, *bramata*	112	112	112	112
Id. *fioretto*	107	107	107	107
Pàdova, *giallona tipo Verona*	125	125	125	125
Treviso, *gialla*	106	115	115	115
Id. *bianca*	106	115	115	115
Udine, *gialla fioretto*	113	113	113	113
Venèzia, *lusso speciale bianca*	112	112	112	112
Id. *id. id. gialla*	112	112	112	112
Verona, *gialla lusso*	110–112	110–112	110–112	110–112
Id. *fina*	97–98	97–98	97–98	97–98
Trieste, *gialla lusso*	110	120	120	120
Bologna, *fina*	105	105	105	105
Piacenza, *stacciata*	103	103	103	103
Firenze, *gialla nuova*	98	98	98	98
Macerata	95	95	95	95
Roma	—	—	—	—
Campobasso	110	110	110	110
Nàpoli, *napoletana*	110–112	110–112	110–112	100-102
3. — Risone				
originario				
Novara	96	95	95	95
Vercelli	91–97	90–97	91–97	92–97
Milano	95–96	95–96	95–96	95–96
Pavia, *comune*	94	93	94	94
altre varietà				
Milano, *maratelli*	102	102	102	102
Id. *vialone*	125–128	125–128	125–128	125-128
4. — Riso				
vialone				
Milano, *camolino*	246	246	246	246
Verona, *id.*	246–254	246–254	246–254	246–254
Bologna, *id.*	249	249	249	249
maratelli				
Milano, *camolino*	189	189	189	189
Verona, *id.*	186–189	186–189	186–189	186-189
(segue) **4. — Riso**				
originario				
Novara, *camolino*	156–158	156–158	156–158	156–158
Torino, *id.*	162	162	162	162
Vercelli, *id.*	158	158	158	158
Verona, *id. comune*	155–160	155–160	155–160	155–160
Novara, *raffinato*	154–156	154–156	154–156	154–156
Vercelli, *id.*	153	153	153	153
Milano, *id.*	158–162	158–162	158–162	158-162
Vercelli, *brillato*	158	158	158	158
Bologna, *id.*	156–158	156–158	156–158	156–158
Nàpoli, *id.*	168–170	168–170	168–170	168–170
Torino, *maratelli*	187	187	187	187
Roma, *puro*	170	170	170	170
Pavia	159	159	157	156
altre varietà				
Roma, *cinese imperiale*	260	260	260	260
Id. *carolina bianco 1° qualità*	197	197	197	197
5. — Patate				
Cùneo, *gialle*	39	43	45	35
Torino, *piemonte bianche*	50	48	45	50
Milano	50–60	44–52	41–48	41–48
Trento, *produzione locale*	40	40	35	30
Udine	35–50	35–45	35–45	30–40
Bologna	32–37	35-40	35–40	35–40
Firenze, *bianche lunghe nuove*	24–25	29–30	29–30	29–30
Id. *gialle tonde nuove*	28–30	32–35	32–35	32–35
Macerata	45	50	50	50
Campobasso *nostrane*	40	40	40	40
Id. *biancone quarantine lunghe*	45	44	43	43
Nàpoli, *riccie*	30–45	25–35	32–35	35
Sàlerno, *tardive*	50–60	50-60	25–30	25-30
6. — Fagioli secchi				
Cùneo, *regina*	120	120	120	120
Id. *saluggia*	120	120	120	175
Milano, *borlotti vigevano*	245	240-250	240-250	240-250
Id. *colorati saluggia*	155	150-160	155	150-160
Verona, *gnocchi nostrani*	155–165	160-170	160-170	160-170
Id. *canelloni*	150–160	210-220	210-220	210-220
Bologna, *colorati*	150–160	150-160	150-160	200-220
Aquila degli Abruzzi, *bianchi comuni*	—	—	—	—
Nàpoli, *cannellini napoletani*	225	228	228	228-230
Salerno, *bianchi locali*	170–180	170-180	170-180	170–180
7. — Olio di oliva				
Gènova, *superiore locale*	758	758	758	768
Firenze, *1° qualità*	752	752	752	762
Id. *2° id.*	716	716	716	725
Lucca, *superiore locale*	793	793	793	793
Perùgia, *fino locale*	713	713	718	722
Id. *commestibile locale*	695	695	695	703
Chieti, *1° qualità*	735	735	735	735
Nàpoli, *1° qualità*	804	804	804	804
Id. *2° id.*	768	768	768	768
Bari, *superiore locale*	725	725	725	725
Id. *sopraffino locale*	689	689	689	689
Brindisi, *sopraffino vergine*	—	—	—	—
Fòggia, *dolce fino*	689	689	689	689
Id. *id. comune*	671	671	671	671
Lecce, *lampante*	600	600	600	600
Id. *mangiabile*	730	730	780	740
Catanzaro, *fino*	689	698	698	698
Cosenza, *mangiabile*	660	660	660	660
Règgio di Calàbria, *mangiabile*	697	697	697	697
Càtania, *acidità massima 2 %*	740–750	720–750	720–750	720-750
8. — Olio di semi				
Torino, *Winter prima*	625	625	625	625
Gènova, *id. id.*	625	625	625	625
Milano, *raffinato*	625	625	625	625
Pàdova, *2° qualità*	670	670	670	670
Venezia, *1° id.*	660	660	660	660
Id. *2° id.*	650	650	650	650
Roma, *di arachide*	640–645	640–645	640-645	640-645

(Segue) TAV. VI. — Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
9. — Conserva di pomodoro				
Milano, *estratto, doppio concentrato in latte da 5 a 10 kg.*	225-235	225-235	225-235	250-260
Parma, *conserva in scatole da un kg*	240	240	265	280
Piacenza, *id. in fusti*	155-160	155-160	160-170	210
Roma, *concentrato doppio in latte da 5 a 10 kg. col 5 % di latta*	200-280	215-230	215-230	225-240
Id. *concentrato doppio in latte da gr. 500 ad 1 kg*	220-250	235-250	220-250	245-255
Napoli, *salsina napoletana quintini gr. 200*	280-300	280-300	280-300	280-300
Id. *id. id. quartini gr. 250.*	280-300	280-300	280-300	280-300
Salerno, *pelati in casse da scatole 24 da gr. 1200* (1)	38-42	38-42	38-42	38-42
Id. *salsa in scatole da gr. 500*	240-250	240-250	240-250	210-250
Id. *id. da gr. 250*	260-270	260-270	270-280	270-280
Id. *doppio concentrato in scatole da gr. 500*	280-290	280-290	280-290	280-290
Id. *doppio concentrato in scatole da gr. 200*	290-300	290-300	290-300	290-300
10. — Vino				
Alessàndria, *rosso da pasto 10°-11°* hl	120-130	120-130	120-130	120-130
Id. *barbera 12°-13°* »	150-170	150-170	150-170	150-170
Torino, *comune rosso 9°* »	120-130	120-130	120-130	120-130
Mantova, *del Serraglio colorito* »	115	115	115	115
Id. *del distretto di Mantova* »	88	88	88	88
Milano, *uvaggio Monferrato*	100-120	95-115	95-115	95-115
Id. *Reggiano qualità corrente*	80-100	75-95	75-95	75-95
Id. *Barlettano extra da taglio*	160-185	160-180	160-180	160-180
Treviso, *nero Corbino* hl	—	—	—	—
Id. *nero Raboso veronese* »	140	140	140	140
Bologna, *comune da pasto 1ª qualità* »	140-170	140-170	140-170	140-170
Id. *id. 2ª qualità* »	120-130	120-130	120-130	120-130
Mòdena, *Lambrusco, 11°-12°* »	125-130	125-130	120-125	125-130
Id. *rosso da pasto 10°-11°* »	105-115	105-115	105-115	110-120
Règgio nell'Emilia *comune 10°* hl	90-105	90-105	90-105	90-105
Id. *rosso superiore 11°* »	121-138	121-138	121-138	121-138
Firenze, *comune 11°-12° rosso*	140-170	140-170	140-170	140-170
Pisa, *del piano di Pisa 1ª qualità*	90	90	120-135	120-135
Id. *collina comune da pasto*	—	—	—	—
Roma, *Frascati, Grottaferrata Marino* hl	170	150-200	150-200	150-200
Id. *Velletri rosso*	130-150	130-150	130-150	130-150
Chieti, *rosso locale 1ª qualità 12°-14°* »	180-200	180-200	180-200	180-200
Id. *bianco id. id. 11°-12°*	160-180	160-180	160-180	160-180
Nàpoli, *comune da pasto* hl	120-155	120-155	120-155	110-150
Id. *Forio 13° bianco* »	135-180	135-180	135-180	125-175
Id. *Solopaca* »	120-175	120-175	120-175	120-175
Id. *Vesuvio 1ª qualità 12° rosso* »	135-170	135-170	135-170	125-170
Id. *bianco Fratta 10°-11°* »	120-135	120-135	120-135	110 140
Id. *bianco Aversa* »	115-145	115-145	115-145	105-140
Id. *Pozzuoli rosso 12°-13°* »	135-165	135-165	135-165	125-165
Bari, *comune 11°* »	138-143	138-143	138-143	138-143
Id. *barlettano 14°* »	196	196	196	196
Brindisi, *rosso da 12°-14°* »	172-186	169-182	166-179	166-179
Id. *id. 14°-16°* »	189-216	189-216	195-223	195-223
Fòggia, *rosso da taglio superiore* »	190	190	190	190
Id. *rosso da taglio comune* »	180	180	180	180
Id. *bianco 11,5° - 12°* »	155	150	150	150
Id. *bianco 12,5° - 13°* »	165	160	160	160
Lecce, *rosso 12°* »	—	—	—	—
Id. *rosso 13° - 15°* »	163-183	163-188	163-188	165-195
Catània, *Riposto Piana Mascali rosso da taglio* »	152-162	158-170	165-176	165-176
Id. *Catania vini del Bosco rossi* »	138-152	133-157	140-165	140-165
Id. *Castiglione Solicchiata rossi comuni* »	138-152	138-152	140-165	140-165
Palermo, *comune 14°* »	165-170	162-164	162-164	167-169
Tràpani *comune 14°* »	161-166	157-160	163-167	166-170
Id. *id. 15°* »	174-178	167-170	172-175	175-179
Id. *id. 16°* »	186-189	177-180	181-184	185-188
Id. *id. 17°* »	198-203	188-191	195-200	199-204
Id. *marsala 17°* »	278-305	271-305	271-305	271-323
Càgliari, *comune 11°-12° rosso* »	158-168	158-168	158-168	158-168
11. — Zucchero raffinato				
pilè				
Gènova	637	637	637	637
Pàdova	637	637	637	637
cristallino				
Gènova	622	622	622	622
Padova	622	622	622	622
Trieste	632	632	632	632
Bologna	622-624	622-624	622-624	622-624
Ferrara	622	622	622	622
(segue) **11. — Zucchero raffinato**				
semolato				
Bologna, *F. (fabbrica)*	637-639	637-639	637-639	637-639
Ferrara, *id.*	637	637	637	637
Trieste	647	647	647	647
Padova	637	637	637	637
12. — Caffè crudo				
Portorico				
Livorno, *fino*	2870	2870	2870	2870
Santos				
Gènova, *superiore*	2082	2082	2082	2082
Livorno, *id.*	2200	2200	2200	2200
Roma, *id.*	2130	2130	2130	2130
Trieste, *buono*	2150	2150	2150	2150
Napoli, *vero tipo medio good*	2150-2190	2150-2190	2150-2190	2150-2190
13. — Cacao in polvere (2)				
Roma ed altre, *zuccherato* kg	11.00	11.00	11.00	11.00
Id. id. *tipo comune* »	11.50	11.50	11.50	11.50
14. — Cioccolato (2)				
Roma ed altre, *al latte qualità comune* kg	17.00	17.00	17.00	17.00
Id. id. *tipo Sanità per famiglia* »	14.50	14.50	14.50	14.50
15. — Biscotti (2)				
Roma ed altre, *stampati* kg	7.50	7.50	7.50	7.50
16. — Caramelle (2)				
Roma ed altre, *incartate comuni* kg	11.50	11.50	11.50	11.50
17. — Buoi da macello *(peso vivo)*				
1ª qualità				
Alessandria	250-320	220-280	240-300	250-320
Novara	370-380	345-355	345-355	340-350
Brèscia	320-340	320-340	320-340	320-340
Cremona	310-350	280-320	285-320	300-340
Màntova	315	315	355	355
Milano	450	420	—	450
Pàdova	300-330	290-320	320-360	300-340
Treviso	290-310	220-250	220-250	270-310
Ùdine	300-350	280-330	250-300	250-340
Venèzia	348	290	290	317
Verona	300-340	280-310	290-320	310-330
Vicenza	320	300	320	330
Bologna	360-390	345-375	330-360	350-375
Ferrara	362-402	327-387	337-397	362-437
Forlì	370-380	340-350	345-355	360-370
Mòdena	340-380	300-360	320-380	320-380
Parma	310-350	270-300	290-330	310-350
Piacenza	330-350	300-340	300-340	345
Ràvenna	380-400	350-365	345-365	355-370
Règgio nell'Emilia	300-360	280-330	300-340	300-350
Firenze	330-375	330-350	325-350	325-350
Grosseto	330	310	310	310
Livorno	380-390	370-380	370-380	370-380
Pisa	390-410	320-360	300	300
Perùgia	330-370	330-350	330-350	330-350
Roma	424	391	411	387
Chieti	280-310	240-280	230-270	230-270
Nàpoli	362	311	300	326
Bari	318	318	318	318
Catània	366	366	366	366
2ª qualità				
Alessàndria	250-320	220-280	240-300	250-320
Novara	340-350	315-325	315-325	310-320
Brèscia	300-310	300-310	300-310	300-310
Cremona	230-280	220-250	210-250	220-260
Milano	360	335	340	365
Pàdova	200-230	200-240	260-300	250-280
Treviso	200-230	170-200	170 200	210-240
Venèzia	306	258	258	278
Verona	240-280	180-240	190-250	200-260
Vicenza	280	250	270	270
Bologna	280-330	265-315	250-300	280-320
Ferrara	227-287	212-272	222-282	237-302
Forlì	310-325	300-310	290-300	290-300
Mòdena	290-320	280-300	300 320	300-330
Parma	240-290	220-250	230 270	240-290
Piacenza	250-300	200-250	200-250	300

(1) Prezzo per cassa. — *(2)* Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati.

(*Segue*) TAV. VI. — **Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(*prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio*)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(*segue*) 17. — Buoi da macello (*peso vivo*)				
(*segue*) *2ª qualità*				
Ravenna	310–335	300–310	300–315	300–320
Règgio nell'Emilia	249–290	220–270	240–290	250–300
Grosseto	295	275	275	275
Livorno	330–340	320–330	290–300	290–300
Pisa	370–390	300–340	—	—
Perugia	290–320	270–300	270–300	270–300
Roma	353	309	345	312
Chieti	210–270	190–240	180–220	180–220
Napoli	362	311	330	326
Bari	310	310	310	310
Catania	291	291	291	291
18. — Vacche da macello (*peso vivo*)				
1ª qualità				
Alessandria	160–240	140–190	150–210	180–260
Novara	270–290	250–270	250–270	250–280
Brescia	265–280	265–280	265–280	265–280
Cremona	240–280	230–260	240–280	260–300
Mantova	260	260	280	280
Milano	390	370	375	395
Padova	260–290	240–280	300–340	290–320
Treviso	230–260	180–210	180–210	190–230
Udine	220–320	180–300	150–250	150–280
Venezia	269	216	216	240
Verona	260–290	200–240	210–250	220–260
Vicenza	280	250	260	260
Bologna	350–380	340–370	320–350	340–360
Ferrara	336–386	311–371	321–381	343–431
Forlì	300–320	270–280	270–280	270–280
Modena	280–330	260–300	290–330	290–330
Parma	180–270	170–260	220–300	240–300
Piacenza	250–300	220–270	240–280	280
Ravenna	375–400	345–360	340–355	350–365
Reggio nell'Emilia	250–300	240–290	250–300	260–310
Grosseto	265	245	245	245
Livorno	340–350	340–350	320–330	320–330
Lucca	281	260	236	270
Pisa	350–390	290–330	250	250
Perugia	310–330	290–320	290–320	290–320
Roma	389	357	383	354
Aquila degli Abruzzi	300	300	287–310	241
Chieti	260–290	230–260	220–240	220–240
Napoli	331	329	324	323
Bari	318	318	318	318
Catania	381	381	381	381
Palermo	290	300	300	300
2ª qualità				
Alessandria	160–240	140–190	150–210	180–260
Novara	200–220	170–190	170–190	160–190
Brescia	250–265	250–265	250–265	250–265
Cremona	190–220	170–200	190–220	220–250
Milano	310	280	315	325
Padova	170–200	170–190	230–280	220–260
Treviso	130–160	90–120	90–120	120–140
Venezia	234	190	190	207
Verona	190–230	140–180	150–190	160–200
Vicenza	220	190	190	190
Bologna	250–300	235–285	220–270	250–800
Ferrara	221–281	206–266	216–276	23[illegible]–29[illegible]
Forlì	250–260	250–260	250–260	250–260
Modena	210–240	180–200	210–230	220–240
Piacenza	180–220	150–200	180–210	220
Ravenna	310–330	285–290	285–290	280–300
Reggio nell'Emilia	180–250	170–230	180–240	200–250
Grosseto	235	215	215	215
Livorno	240–250	240–250	230–240	230–240
Pisa	—	—	—	—
Perugia	260–300	250–280	250–280	250–280
Roma	327	270	319	287
Aquila degli Abruzzi	277	277	271–282	218
Chieti	190–240	160–210	150–200	150–200
Napoli	331	329	324	326
Bari	310	310	310	310
Catania	306	306	306	306
19. — Vitelli da macello (*peso vivo*)				
1ª qualità				
Alessandria	450–640	400–600	380–580	420–620
Novara	640–670	640–670	640–670	595–625
(*segue*) 19. — Vitelli da macello (*peso vivo*)				
(*segue*) *1ª qualità*				
Torino	400–695	400–690	400–750	380–650
Brescia	450–500	450–500	450–500	450–500
Cremona	540–580	470–510	460–500	500–550
Mantova, *da latte*	515	465	465	465
Milano	675	650	650	680
Padova	510–560	450–500	450–500	450–510
Treviso	470–520	380–450	380–450	440–490
Udine	450–530	450–530	420–490	420–530
Venezia	526	526	526	526
Verona	360–470	310–410	310–410	330–430
Vicenza	550	470	510	530
Bologna	440–530	440–530	400–460	450–500
Ferrara	470–510	440–480	440–480	450–500
Forlì	320–330	300–310	300–310	310–320
Parma	440–580	440–520	440–560	430–550
Piacenza	520–550	520–550	520–550	500
Ravenna	370–385	345–355	345–350	360–385
Reggio nell'Emilia	400–500	380–480	380–480	380–480
Firenze	420–470	390–410	380–415	395–430
Grosseto	368	368	368	368
Livorno	470–480	440–450	410–420	410–420
Lucca	367	340	335	335
Perugia	360–380	330–350	330–350	330–350
Roma	455	417	481	486
Aquila degli Abruzzi	372	372	392–417	384
Chieti	390–410	370–390	360–380	360–380
Napoli	431	391	404	406
Bari	564	564	564	564
Catania	390	390	390	390
Palermo	400	410	410	410
2ª qualità				
Alessandria	230–350	250–320	260–330	290–360
Novara	530–560	535–565	535–565	490–520
Torino	265–365	220–370	240–370	260–360
Brescia	350–400	350–400	350–400	350–400
Cremona	450–500	400–440	400–440	430–470
Milano	570	540	555	580
Padova	460–500	380–420	400–440	400–440
Treviso	390–430	320–360	320–360	370–410
Venezia	456	456	456	456
Verona	330–360	280–310	280–310	300–330
Bologna	380–420	380–420	340–380	370–430
Ferrara	385–435	355–405	355–405	320–400
Forlì	310–320	250–270	250–270	250–270
Parma	230–300	200–300	220–320	250–350
Piacenza	370–420	370–400	370–400	375
Ravenna	315–325	260–275	265–275	300–325
Reggio nell'Emilia	320–400	300–380	300–380	290–380
Livorno	390–400	380–390	380–390	380–390
Lucca	326	302	295	295
Perugia	320–340	300–320	300–320	300–320
Roma	394	322	416	381
Aquila degli Abruzzi	347	347	332–387	359
Chieti	380–400	350–370	840–360	340–360
Napoli	431	391	404	406
Bari	483	483	483	483
20. — Suini				
Cuneo	408	428	438	510
Torino, *grassi*	490	490	480	515
Brescia, *peso base kg. 180*	450–470	460–480	460–480	510–530
Cremona, *grassi peso da kg. 180 in più*	470–480	470–480	480–500	540–550
Id. *grassi da kg. 150 a 180*	460–470	450–480	470–480	520–540
Id. *magroni da kg. 50 a 90*	450–480	440–480	440–480	480
Mantova, *grassi 160-200 kg.*	470	470	470	540
Milano, *da macello da kg. 180 in più*	490–510	490–500	510–520	580–590
Udine, *sotto i 150 kg.*	425	415	430	430–450
Bologna, *grassi*	490–530	470–510	470–510	510–560
Modena, *grassi kg 180*	475–490	475–485	485–495	550–560
Parma, *magroni razza parmense*	430–450	420–440	420–440	520–530
Ravenna, *grassi*	440–455	385–400	395–425	480–500
Reggio nell'Emilia, *grassi da 180 a 200 kg.*	410–460	430–485	430–485	490–550
Grosseto, *magroni*	—	—	—	—
Macerata, *grassi*	—	—	—	—
Roma, *peso vivo 1ª qualità*	—	—	—	—
21. — Ovini				
Grosseto, *agnelli vissani*	—	—	—	—
Id. *id. merini*	—	—	—	—
Roma, *abbacchi abruzzesi*	783–833	767–825	762–812	783–833

(*Segue*) TAV. VI. — Prezzi all'ingrosso di altri generi alimentari

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(segue) **21. — Ovini**				
Campobasso, *agnelli*	440	—	—	—
Chieti, *agnelli 1ª qualità*	350-400	425-475	425-475	425 475
Lecce, *agnelli*	—	—	—	—
Sàssari, *montoni e pecore*	350-400	350 400	350-400	350-400
22. — Carne congelata				
Gènova, *quarti anteriori*	425-450	425-450	425-450	425-450
Id. *quarti posteriori*	525-550	525-550	525-550	525-550
Milano, *1ª qualità in quarti compensati*	520	520	520	520
23. — Lardo nostrano				
Cùneo	725	725	725	725
Torino	725	725	725	725
Cremona	700-750	670-750	670-750	670-750
Milano, *pezzature grandi*	680-720	670-710	660-710	700-740
Udine, *pezzature 20-25*	790	750	750	790
Bologna	640-700	640-700	640-700	660-730
Mòdena *20-30 kg. (pezzi)*	670-710	670-710	640-710	680-750
Règgio nell'Emilia	700-750	675-725	675-725	675-725
Roma	770	750	730	750
24. — Strutto nostrano				
Cùneo	630	630	630	630
Torino	720	720	720	720
Cremona	700-720	660-720	660-720	660-720
Milano	640-670	580-620	550-600	550-600
Ùdine	740	690	690	720
Bologna	630-650	630-650	630-650	620-650
Reggio nell'Emilia	720	700	700	700
Roma	—	—	—	—
25. — Latte alimentare				
Milano ... hl.	110	110	110	110
Bologna »	70-80	70-80	70-80	70-80
Firenze »	99	92	92	92
Roma »	132	132	132	132
Napoli »	140	140	140	140
Palermo »	95-100	95-100	95-100	95-100
26. — Latte industriale				
Cremona	—	—	—	—
Pavia	60	60	60	60
Piacenza	58	58	58	58
27. — Burro				
Brèscia, *1ª qualità extra* ... kg.	9.50	10.50	11.25	12.50
Milano, *di affioramento dei casoni milanesi* »	10.00	11.00	11.00	13.00
Trento, *di casello* »	9.50	9.60	10.75	11.90
Treviso, *centrifugato* »	11.80	12.80	12.80	13.80
Bologna, *naturale emiliano* »	8.40-8.60	10.10-10.20	11.10-11.20	12.00-12.50
Piacenza, *di scrematrice* »	10.50	11.50	12.20	13.50
28. — Formaggio				
a) *di pasta dura*				
GRANA				
Brèscia, *tipo reggiano*	800-830	820-850	820-850	820-850
Mòdena, *modenese forma scelta*	1230	1240	1240	1250
Parma, *parmigiano 1935*	1240	1250	1250	1260
Id. *id. 1936*	1110	1120	1120	1130
Piacenza, *maggengo 1935*	1310	1320	1320	1330
Id. *vernengo 1935-36*	1230	1240	1240	1250
Règgio nell'Emilia, *reggiano 1934*	—	—	—	—
Id. id. *id. 1935*	1240	1250	1250	1250
Id. id. *id. 1936*	1110	1120	1120	1120
PECORINO				
Roma, *romano scelto*	—	1025	1025	1025
Id. *romano sottoscelto*	955	935	955	935
Fòggia, *foggiano stagionato*	840	825	825	825
Cosenza, *di Crotone*	—	1110-1111	1110-1111	1110-1111
(segue) **28. — Formaggio**				
(segue) **a) *di pasta dura***				
(segue) PECORINO				
Càgliari, *fiore sardo*	1150	1150	1150	1150
Id. *tipo romano*	830-840	830-840	830-840	830-840
Sàssari, *fiore sardo 1ª scelta*	800	825	850	875
Id. *id. id. 2ª id.*	750	775	800	825
b) *di pasta semidura*				
SBRINZ				
Torino, *vernengo*	1000	1000	1000	1000
Brèscia	560-590	630-660	630-660	680-720
Cremona	560-600	570-650	570-650	680-730
EMMENTHAL				
Torino, *nazionale stagionato*	870	870	870	870
Brèscia	560-590	630-660	630-660	680-720
Cremona	560-600	570-630	570-650	680-730
Milano, *nazionale*	700-750	700-750	750-770	775-800
CACIOCAVALLO				
Brèscia	560-590	600-640	600-640	620-650
Cremona, *grasso*	560-570	560-600	580-610	620-660
Salerno, *tutto burro*	820	820	838	838
Cosenza, *nostrano fresco*	793	793	793	793
PROVOLONE				
Piacenza, *grasso*	580-600	590-610	620	655
Salerno, *tutto burro*	820	820	838	838
c) *di pasta molle*				
GORGONZOLA				
Novara, *fresco*	380	460	460	470
Milano, *verde nostrano*	720-740	680-700	720-740	750-780
29. — Uova				
1ª qualità				
Novara ... dozz.	5.80	5.80	5.30	6.20
Torino »	4.90-5.00	5.10-5.20	5.80-5.90	6.00-6.20
Gènova »	4.92-5.24	5.16-5.28	5.40-5.52	5.88-6.00
Milano »	5.30-5.40	5.50-5.60	6.10-6.20	6.20-6.30
Padova »	4.90-5.00	4.95-5.10	5.20-5.35	5.75-5.85
Rovigo »	4.50-4.56	4.74-4.86	5.28-5.34	5.52-5.58
Venèzia »	5.16	5.10	5.50	6.12
Trieste »	5.28	5.64	5.64	6.00
Forlì »	4.50-4.56	4.80-4.92	5.10-5.28	5.64-5.76
Piacenza »	5.04-5.16	5.04-5.28	5.76-5.88	6.06
Grosseto »	5.10	5.10	5.10	5.10
Livorno »	4.90-5.00	5.40-5.50	5.70-5.90	5.80-6.00
Lucca »	5.10	5.10	5.70	6.00
Pisa »	4.90-5.20	4.60-5.00	5.40-5.70	5.80-6.00
Perùgia »	4.80-5.10	4.50-4.80	4.80-5.10	5.40-5.70
Roma »	4.74	4.80	4.80	5.40
Aquila degli Abruzzi »	5.40-6.00	5.40-6.00	5.40-6.00	5.40-6.00
Bari »	4.68	4.68	4.68	4.68
Catania »	4.20-4.80	6.00	6.00	6.00
Palermo »	4.80-5.16	4.80-5.16	4.80-5.16	4.92-5.28
Cagliari »	5.04	5.04	5.40	5.40
30. — Merluzzo				
Gènova, *Labrador Style nuovo*	240	240	240	240
Livorno, *Labrador Style pressato*	240	240	240	240
Id. *Francese Lavè*	—	—	—	—
Roma, *Islanda secco*	305	305	305	305
31. — Stoccofisso				
Gènova, *Bergen prima westre*	456	456	456	456
Venèzia *id. id. id. magro*	557	557	557	557
Id. *Hammerfest Finmarken*	496	496	496	496
Roma, *italiano*	—	—	—	—
32. — Tonno all'olio				
Gènova, *produzione nazionale*	1100	1100	1100	1100
Milano, *di corsa in latte da kg. 10*	1220-1250	1220-1250	1220-1250	1180 1210
Livorno, *di corsa nazionale*	1125-1170	1125-1170	1125-1170	1100-1150
Roma, *di corsa nazionale in latte*	1130	1130	1130	1130
Palermo, *produzione locale*	1075-1100	1075-1100	1075-1100	1075-1100
Tràpani, *ventresca*	1150-1250	1150-1250	—	—

TAV. VII. — Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari

(Consigli provinciali delle corporazioni ed altri Enti)

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
A) MATERIE E PRODOTTI TESSILI CUOI E PELLAMI				
33. — Cotone greggio (1)				
Milano, *Americani: Orl. Texas Middling 15/16* ... kg	4.66	4.57	4.52	4.48
Id. *Indiani: Bengala Fine M.G.* »	—	—	—	—
Id. » *Oomra Fine standard I.* »	3.23	3.11	3.00	3.04
Id. *Egiziani: Alto Egitto - Good extra Staple* ... »	5.47	5.57	5.48	5.47
Id. *Sakellaridis-Good extr. Staple* »	7.43	7.57	7.55	7.45
34. — Filati di cotone (1)				
Milano, *America base 20 unico* ... kg	13.98	13.85	13.82	13.67
35. — Tessuti di cotone (1)				
Milano, *madapolam candido 79/80 26/26 29/27* ... m	2.90	2.90	2.85	2.85
Id. *ghinea greggia cm. 78,16/16, 25/25* ... »	2.92	2.92	2.87	2.87
Id. *tovagliato candido america primissima alt. cm. 150, 16/14, 27, 3/29* ... »	7.70	7.70	7.50	7.50
36. — Lana greggia				
Torino, *sudicia bianca, Bengasi* ...	—	—	—	—
Genova, *lavata Sardegna, bianca* ...	2950	2950	2950	2950
Id. *id. id. bigia* ...	1950	1950	1950	1950
Id. *id. id. agnello* ...	1900	1900	1900	1900
Id. *id. Sicilia, bianca* ...	2400	2400	2400	2400
Id. *id. id. bigia* ...	2000	2000	2000	2000
Id. *id. Bengasi, bianca* ...	3400-3500	3400-3500	3400-3500	3400-3500
Id. *id. id. bigia* ...	2700-2800	2700-2800	2700-2800	2700-2800
Roma, *saltata vissana* ...	2602	2602	2602	2602
Foggia, *id. 1ª Puglia* ...	—	—	—	—
Id. *id. 2ª id.* ...	—	—	—	—
Lecce, *sudicia bianca* ...	—	—	—	—
37. — Filati di lana (2)				
Biella ed altre, *2/50 greggia mista con 50 % fibre artificiali* ... kg	5[illegible].25	59.25	59.25	56.70
38. — Tessuti di lana (2)				
da uomo				
Biella ed altre, *tipo cardato* ... m	26.40	26.40	26.40	24.75
Id. id. *tipo pettinato merino tinto in pezza* ... »	42.40	42.40	42.40	39.75
Id. id. *tipo pettinato incrociato misto fino* ... »	31.15	31.15	31.15	29.50
da donna				
Biella ed altre, *operato alt. cm. 90/88* m	10.25	10.25	10.25	9.60
Id. id. *popline alt. cm. 90/88* »	10.70	10.70	10.70	10.05
Id. id. *epinglé, alt. cm. 90/88* »	12.80	12.80	12.80	12.00
Id. id. *saglia alt. cm. 134/37* »	20.00	20.00	20.00	18.75
39. — Cappelli (3)				
Alessandria ed altre, *comune di lana* cinso.	11.00	11.00	11.00	11.00
Id. id. *comune senza fodera* ... »	33.00	33.00	33.00	33.00
Id. id. *superiore senza fodera* ... »	47.00	47.00	47.00	47.00
Id. id. *di lusso tipo unico* »	65.00	65.00	65.00	65.00
40. — Bozzoli				
Cremona, *degli ammassi a fresco* ... kg	—	—	—	—
Milano, *freschi-base (franco ammasso)* »	10.00	10.00	10.00	10.00
Id. *secchi-tali e quali (franco ammasso)* ... »	26	26	26	26
Forlì, *secchi-tali e quali (franco ammasso)* ... »	24.50	24.50	24.50	24.50
Reggio di Calabria, *secchi 4/1* ... »	30	30	30	30
41. — Seta greggia				
Torino, *13/20 extra* ... kg	139	139	139	139
Cremona, *titolo 14/16 extra* ... »	145	145	145	145
Milano, *gialla classica 13/15 per esportazione* ... »	143	140	140	142
Id. *gialla classica 9/11 per il consumo interno* ... »	151	148	148	148
Reggio di Calabria, *gialla extra* ... »	145	142	142	142
42. — Organzini				
Torino, *20/22* ...	171	171	171	171
Milano, *gialli classici 19/21* ...	166	166	166	166

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(segue) **A) MATERIE E PRODOTTI TESSILI, CUOIO E PELLAMI**				
43. — Tessuti di seta (4)				
Como, *crepe de Chine alt. cm. 94* ... m	17.85	17.85	17.85	17.85
Id. *crepe Georgette alt. cm. 96* ... »	20.30	20.30	20.30	20.30
Id. *crepe Marocain alt. cm. 96* ... »	26.70	26.70	26.70	26.70
Id. *tela di seta comune alt. cm. 80* »	11.50	11.50	11.50	11.50
Id. *taffetas seta per ombrelli alt. cm. 56* ... »	15.00	15.00	15.00	15.00
Id. *velluto Chiffon tramato* ... »	20.60	20.60	20.60	20.60
Id. *velluto trasparente (seta e raion) alt. cm. 90* ... »	31.00	31.00	31.00	31.00
Id. *velo di seta per molino n. 10, XXX, alt. cm. 100* ... »	55.00	55.00	55.00	55.00
44. — Fibre artificiali (raion) (5)				
Roma, *titolo 75 1ª qualità* ... kg	29.15	29.15	29.15	29.15
Id. *id. 120 id.* ... »	23.10	23.10	23.10	23.10
Id. *id. 150 id.* ... »	21.45	21.45	21.45	21.45
Id. *id. 75 2ª qualità* ... »	26.40	26.40	26.40	26.40
Id. *id. 120 id.* ... »	20.90	20.90	20.90	20.90
Id. *id. 150 id.* ... »	19.80	19.80	19.80	19.80
Id. *id. 200 id.* ... »	17.60	17.60	17.60	17.60
Id. *id. 300 id.* ... »	14.85	14.85	14.85	14.85
45. — Canapa greggia				
Bologna, *partite buone* ...	590	590	590	590
Id. *partite medie* ...	535	535	535	535
Napoli, *grezza paesana (zona Napoli) eletta*	590	590	590	590
Id. *grezza forestiera (zona Caserta) eletta* ...	565	565	565	565
46. — Filati di canapa e di lino				
Torino, *di canapa lungo tiglio base n. 10* ..	1485	1485	1485	1485
Id. *di lino nazionale base titolo 30* ...	2700	2700	2700	2700
47. — Tessuti di canapa e di lino (6)				
Milano, *olona greggia cm. 100 di altezza* m	11.65	11.65	11.65	11.65
Id. *cremata canapa per lenzuola cm. 100 di altezza* ... »	7.30	7.30	7.30	7.30
Id. *strofinaccio canapa cremato cm. 60 di altezza* ... »	3.60	3.60	3.60	3.60
Id. *tela lino candida per lenzuola cm. 100 di altezza* ... »	11.30	11.30	11.30	11.30
48. — Pelli greggie				
pelli secche				
Milano, *Buenos Aires bovine 10-11 kg classiche 30 % desechos* ...	715	760	760	735
Id. *Montevideo bovine classiche 20 % desechos* ...	760	810	810	795
Napoli, *Buenos Aires secco pelo in su 30 %*	—	—	—	—
pelli fresche				
Torino, *vitelloni* ...	1100	1100	1100	1100
Milano, *buoi da 30/40 kg* ...	790	790	790	790
Id. *vacche fino a kg. 35* ...	790	790	790	790
Pisa, *vacca* ...	785	785	785	785
Id. *bue* ...	839	839	839	839
Roma, *di vitello da kg. 3,2 a 12* ...	1150	1150	1190	1190
Id. *di buoi del continente da kg. 41 in su* ...	800	800	850	850
Id. *bassette fresche buone della campagna romana* ...	—	—	—	—
Napoli, *buoi, tori, vacche e vitelli* ...	740	740	740	740
49. — Pelli conciate				
per suola				
Torino, *cuoio, macello nazionale* ...	2155	2155	2155	2155
Milano, ed altre, *pelli di macello (7)*. kg	20.55	20.55	20.55	20.55
Id. id. *pelli esotiche (7)* ... »	18.50	18.50	18.50	18.50
Id. *cuoio macello fino a kg. 10* ...	2015-2055	2015-2055	2015-2055	2015-2055
Pisa, *cuoio macello nostrale 1/8 kg. 5/8 concia lenta* ...	1908	1908	1908	1908
Roma, *cuoio America, Cina, Australia, lavorazione primaria* ...	—	—	—	—
al cromo per tomaia				
Torino, *vitello nero nazionale* ... p. q	9.75	9.75	9.75	9.75
Id. *vacchette nere esotiche* ... »	4.95	4.95	4.95	4.95
Milano ed altre, *vacchette nere (7)*. »	6.60	6.60	6.60	6.60
Id. id. *colorate (7)* ... »	6.90	6.90	6.90	6.90
Id. id. *verniciate (7)* ... »	9.00	10.00	10.00	10.00
Pisa, *vacchette Dacca per tomaie 1ª e 2ª scelta, kg. ¼ concia lenta* ...	3100	3100	3100	3100

(1) Prezzi comunicati dall'Associazione italiana fascista degli industriali cotonieri. — *(2)* Si riportano anche nel presente fascicolo i prezzi dei tipi finora considerati con le variazioni autorizzate dal Ministero delle corporazioni (vedansi fascicoli nn. 12 del 1937, 2 e 6 del 1938), non essendo state ancora ultimate le indagini per la determinazione dei nuovi tipi e di cui al fascicolo n. 7 del luglio 1938. — *(3)* Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello. — *(4)* Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della seta. — *(5)* Prezzi praticati alla fabbrica dalla S. A. Italraion e comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria delle fibre tessili artificiali. — *(6)* Prezzi comunicati dalla Soc. An. Linificio canapificio nazionale di Milano. — *(7)* Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

(*Segue*) TAV. VII. — **Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(*prezzi franco stazione partenza escluso imballaggio*)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(*segue*) *A)* **MATERIE E PRODOTTI TESSILI, CUOIO E PELLAMI**				
(*segue*) — 49. — Pelli conciate				
Milano ed altre, *vitell. mac. nero* (7) p. q	7.55	7.80	7.80	7.90
Id. id. *macello colore* (7) »	7.85	8.10	8.10	8.25
Id. id. *vit. macell. nero* (7) »	9.30	9.60	9.60	9.80
Id. id. *macello colore* (7) »	9.60	9.90	9.90	10.10
Id. id. *spalle cav. nero* (7) »	6.90	7.10	7.10	7.10
Id. id. *cavallo colore* (7) »	7.20	7.40	7.40	7.40
Napoli, *agnellini per guanti 3 paia 1ª scelta (a pelle)*	14-15	14-15	14-15	15-16
Id. *agnellini per guanti paia 2 ½, 1ª scelta (a pelle)*	11-12	11-12	11-12	12-15
Id. *agnellini per guanti paia 2, 2ª scelta (a pelle)*	9-10	9-10	9-10	10-12
Id. *agnellini per guanti paia 1 ½, 1ª scelta (a pelle)*	7-8	7-8	7-8	7-9
50. — Calzature (1)				
Milano ed altre, *polacco uomo vitellone nero naz. al guardolo*	61-65	61-65	61-65	61-65
Id. id. *scarponcino uomo vitellone nero al guardolo*	54-56	54-56	54-56	54-56
Id. id. *scarponcino donna vitellino naz. tacco cuoio fondo Blacke*	48-50	48-50	48-50	48-50
B) — **PRODOTTI METALLURGICI**				
51. — Rottami metallici				
Torino, *di ferro e acciaio spessore mm 5 e più*	27	27	27	27
Gènova, *massiccio*	29	29	29	29
Milano, *di ferro e acciaio pesante dello spessore di mm. 5 e più*	32	32	32	32
Roma, *massiccio taglio alla cesoia*	20-22	20-22	20-22	20-22
52. — Ghisa				
Torino, *di Cogne per affinazione*	666	666	666	666
Gènova, *Eglinton, n. 1*	—	—	—	—
Milano, *Ematite, n. 1*	840	840	840	840
53. — Ferro e acciaio				
omogeneo in travi				
Torino, *ad U da 80 a 250 mm. ed oltre*	120	120	120	120
Milano, *tondo da mm. 8 a 40*	121	121	121	121
Roma, *a doppio T da più di 180 a 300*	124	124	124	124
Catania, *da cm. 8/10 -20*	167-169	167	161	161
omogeneo profilato				
Torino,	127	127	127	127
Milano,	126	126	126	126
Roma, *quadro base*	135	135	135	135
Napoli, *base*	126-148	126-148	126-148	126-146
tubi di ferro				
Torino, *per gas e acqua senza saldature*	253	253	253	253
Genova, *neri per acqua e gas*	223-243	223-243	223-243	223-243
Milano, *neri per acqua e gas*	223	223	223	223
Roma, *neri senza saldatura*	253	253	253	253
tubi saldati e senza saldatura (2)				
Gènova, *senza saldatura*	253-273	253-273	253-273	253-273
Milano, *saldati diam. poll. ¼*	298	298	298	298
Id. *saldati da 1 a 2 ½*	223	223	223	223
Id. *senza saldatura diam. poll. ¼*	439	439	439	439
Id. id. *da 1 a 2 ½*	253	253	253	253
Id. id. *da 4 ½ a 6*	293	293	293	293
tubi senza saldatura e di acciaio dolce (2)				
Milano, *commer. a caldo*	331	331	331	331
Id. *per caldaie a caldo*	351	351	351	351
Id. id. *a freddo*	383	383	383	383
Id. *commer. a caldo*	291	291	291	291
Id. *per caldaia caldo*	311	311	311	311
Id. id. *a freddo*	342	342	342	342
Id. *commer. a caldo*	300	300	300	300
Id. *per caldaia a caldo*	320	320	320	320
lamiere nere di ferro				
Torino, *omogeneo, da mm. 4 e più*	146	146	146	146
Gènova, *base mm. 4*	142	142	142	142
Milano, *mm. 4 e più*	143	143	143	143
Roma, *base 40/10 m. 2 × 1*	150	150	150	150
Catania, *omogeneo da 15/10 a 40/10*	202	202	209	209
lamiere di acciaio (2)				
Milano, *comune tondo*	115	115	115	115
Id. id. *profilato*	120	120	120	120
Id. *omogeneo tondo*	119	119	119	119
Id. id. *profilato*	124	124	124	124

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(*segue*) *B)* — **PRODOTTI METALLURGICI**				
(*segue*) 53. — Ferro e acciaio				
Milano, *omogeneo moiette*	124	124	124	124
Id. id. id.	129	129	129	129
Id. id. *billette*	115	115	115	115
Id. id. *tondo in rotoli*	126	126	126	126
Id. *travi mm. 80 e più*	117	117	117	117
Id. *5,50 tondo quadro e profilato*	129	129	129	129
Id. *moiette*	141	141	141	141
Id. *billette*	121	121	121	12
lamiera e latta (2)				
Gènova, *lamiere acciaio mm. 4*	139	139	139	139
Id. *bande stagnate (latta)*	124	124	124	124
Id. *lamiere grosse spess. mm. 6*	142	142	142	142
bande stagnate				
Torino *IX, 20 × 28 fogli 40 per cassa*	169	169	169	169
Gènova, *I C cm. 51 × 35 cassa da 112 fogli*	122	122	122	122
Milano, *I C—20/14 cassa da 112 fogli per cassa*	139-149	139-149	139-149	139-149
Venezia, *base I C per cassa*	163	163	163	163
Roma, *base I C (latta)*	126	126	126	126
Napoli, *I C—W 20 × 14 cassa da 112 fogli*	128	122	122	122
derivati dalla vergella (2)				
Milano, *filo lucido crudo n. 20*	157	157	157	157
Id. *punte n. 20*	164	164	164	164
Id. *griglie crude n. 6*	289	289	289	289
Id. *corde spinose a 2 o 3 fili n. 12*	226	226	226	226
bulloni e simili (2)				
Milano, *bulloni con testa e dado esagono* (3)	362	362	362	362
Id. id. id. (4)	243	243	243	243
Id. *viti di legno testa quadra ed esagonale* (5) *100 pezzi*	18	18	18	18
Id. id. (6) *100 pezzi*	106	106	106	106
Id. *chiodi da ribattere diam. mm. 10 e 13*	223	223	223	223
Id. id. *mm. 20*	191	191	191	191
54. — Alluminio				
Torino, *in pani*	1115	1115	1115	1115
Milano, *in fogli comuni*	1550	1550	1550	1550
Roma, *in lastre, barre base mm. 1 e più*	1370	1370	1370	1370
Napoli, *in pani*	1100-1200	1100-1200	1100-1200	1100-1200
55. — Rame in fogli				
Torino, *comuni*	1135	1135	1135	1135
Genova, *id.*	1135	1135	1135	1135
Milano, *id.*	1040	1135	1135	1135
Roma, *lastra ricotta base*	1135	1135	1135	1135
Napoli,	1230-1250	1224-1244	1224	1224
Catania,	1125	1125	1125-1175	1125-1175
56. — Stagno in verghe				
Torino,	3000	3000	3000	3000
Gènova *in pani*	1950	1950	1950	1950
Milano, *in pani marca Stretto*	—	—	—	—
Venezia, *vergine*	3180	3180	3180	3180
Roma, *vergine*	—	—	—	—
Napoli,	2050	2044	2044	2044
57. — Piombo in pani				
Torino, *1ª fusione*	285	285	285	285
Genova *id.*	—	—	—	—
Milano, *id.*	290	270	270	290
Roma, *id.*	290	290	290	290
Napoli, *id.*	340-370	334-364	334-364	340-360
Catania,	400	400	390-400	390-400
58. — Zinco in fogli				
Torino *n. 8*	470	470	470	470
Genova, *base n. 10*	469	469	469	469
Milano, *n. 10*	460	460	460	460
Venezia,	450-465	450-465	450-465	450-465
Roma, *laminato m. 1 × 2 base*	405	405	405	405
Napoli,	425-460	419-454	419	419-454
Catania	540	540	520-560	520-560
59. — Ottone in fogli				
Torino, *1° titolo*	960	960	960	960
Genova, *id.*	950	960	960	960
Milano, *id.*	960	960	960	960
Roma, *lastra B 5/10 e più*	960	960	960	960
Napoli, *lastre base*	1025-1045	1000	1000	1000
Catania,	1150	1150	1150-1250	1150-1250

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista dell'industria italiana calzature ed affini - *(2)* Prezzi comunicati dall'Associazione nazionale fascista fra gli industriali metallurgici italiani - *(3)* Diametro mm. 10, lunghezza del gambo da mm. 25 a 40 - *(4)* Diametro mm. 15, lunghezza del gambo da mm. 135 a 140. - *(5)* Diametro mm. 10, lunghezza totale mm. 75. - *(6)* Diametro mm. 19, lunghezza mm. 200. — *(7)* Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria conciaria.

(*Segue*) TAV. VII. — **Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio)

PIAZZE E QUALITÀ		16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
C) — COMBUSTIBILI ED OLII MINERALI					
60. — Carbon fossile (1)					
da vapore					
CARDIFF					
Gènova, *primario*	t.	202	202	202	202
Id. *secondario e Newport*	»	195	196	196	196
WESTFALIA					
Gènova, *grosso (Fettstueck)*	t.	188	188	188	188
Milano, *id. id.*	»	229	229	229	229
Gènova, *tout-venant (Fettfoerder)*	»	178	178	178	178
Milano, *id. id.*	»	220	220	220	220
ALTA SLESIA					
Gènova, *Tedesca e Polacca grosso*	t.	179	179	179	179
Id. *id. id. tout-venant*	»	178	178	178	178
Id. *Polacca (minuti e pisello)*	»	—	—	—	—
BELGIO					
Gènova, *grosso*	t.	188	188	188	188
Id. *noci*	»	186	186	136	186
a fiamma lunga					
SPLINT					
Gènova, *primario*	t.	190	190	190	190
Id. *secondario*	»	179	179	179	170
WESTFALIA					
Gènova, *gasflamm grosso*	t.	186	186	186	186
Milano, *id. id.*	»	222	222	222	222
ALTA SLESIA TEDESCA E POLACCA TIPO SPLINT					
Gènova, *grosso*	t.	179	179	179	179
Id. *noci*	»	178	178	178	178
SAAR TIPO SPLINT					
Milano, *grosso*	t.	212	212	212	212
Id. *noci*	»	223	223	228	223
da gas					
DURHAM					
Gènova, *primario*	t.	184	184	184	194
Id. *secondario*	»	180	180	180	180
Id. *Westfalia*	»	175	175	175	175
Milano, *id.*	»	211	211	211	211
antraciti					
INGLESE					
Gènova, *pezzatura cobbles (esclusa grigliatura)*	t.	309	309	309	309
Id. *french nuts (esclusa grigliatura)*	»	312	312	312	312
Id. *stove nuts (esclusa grigliatura)*	»	314	314	314	314
WESTFALIA PRIMARIA					
Milano, *grossa*	t.	310	310	310	310
Gènova, *pezzatura 80/120*	»	—	—	—	—
Milano, *id. id.*	»	324	324	324	324
Gènova, *noci prima*	»	315	315	315	315
Milano, *id.*	»	336	338	338	338
Gènova, *noci seconda*	»	325	326	325	325
Milano, *id.*	»	353	358	353	353
WESTFALIA SECONDARIA					
Milano, *grossa*	t.	290	290	290	290
Id. *pezzatura 80/120*	»	295	295	295	295
Id. *noci prima*	»	310	310	310	310
Id. *noci seconda*	»	324	324	324	324
ALTRE ANTRACITI					
Gènova, *Belgio*	t.	—		—	—
mattonelle					
Gènova, *Westfalia*	t.	—	—	—	—
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *Belgio*	»	—	—	—	—
61. — Coke					
da gas					
NAZIONALE					
Torino, *officina di Torino*	t.	315	315	315	315
Gènova, *pezzatura grossa*	»	283	283	283	283
Milano, *id. id.*	»	305	305	305	305
(*segue*) **C) — COMBUSTIBILI ED OLII MINERALI**					
61. — Coke					
metallurgico					
NAZIONALE					
Torino, *grosso*	t.	278	278	278	278
Gènova, *pezzatura grossa*	»	278	278	278	278
Milano, *id.*	»	333	333	—	—
Venezia	»	275	275	275	275
WESTFALIA (1)					
Gènova, *grosso*	t.	309	309	309	309
Id. *da fonderia (Giessereikoks)*	»	—	—	—	—
Milano, *id. id.*	»	350	350	350	350
Gènova, *50-80-60/90*	»	—	—	—	—
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *34-50/40-60*	»	319	319	319	319
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *20-40*	»	—	—	—	—
Milano, *id.*	»	—	—	—	—
Gènova, *10-20*	»	—	—	—	—
62. — Carbone vegetale					
Milano, *spacco*		44-46	44-46	44-46	44-46
Firenze, *quercia, faggio spacco*		38	38	38	38
Id. *cannello*		43	43	43	43
Grosseto, *cannello*		39	39	39	39
Id. *spacco*		33	33	33	33
Lucca, *essenza forte cannello*		50	50	50	50
Pisa, *essenza forte pedagna o forteto*		43	43	43	43
Id. *id. id. spacco*		40	40	40	40
Id. *ciocco*		35	35	35	35
Perugia, *essenza forte cannello*		40-45	40-45	40-45	40-45
Roma, *id. id. id.*		33-35	33-35	33-35	33-35
Id. *id. id. spacco e ramo*		27-29	27-29	27-29	27-29
Viterbo, *spacco e ramo*		29	29	34	34
Id. *cannello*		33	36	38	38
Aquila degli Abruzzi, *faggio, cannello e spacco*		42-48	38-40	37-42	37-40
Chieti, *faggio e cannello*		45	45	45	45
Napoli, *misto cannello e spacco*		34-36	34-36	34-36	34-36
Salerno, *essenza forte*		31-33	31-33	31-33	31-33
Id. *essenza dolce*		26-28	26-28	26-28	26-28
Bari, *faggio e spacco*		38	38	38	38
Catanzaro, *essenza forte*		37	30	30	30
Id. *id. dolce*		33	26	26	26
Cosenza, *essenza forte*		29-31	29-31	29-31	29-31
Id. *id. dolce*		25-27	25-27	25-27	25-27
Cagliari, *misto spacco e ramo*		35	35	35	35
63. — Legna da ardere					
essenza forte					
Alessandria		13.00-15.00	13.00-15.00	13.00-15.00	13.00-15.00
Cùneo		14.00	14.00	14.00	14.00
Novara		18.00	18.00	18.00	15.00
Vercelli		14.50	14.50	14.50	14.50
Milano		16.00-17.00	16.00-17.00	16.00-17.00	16.00-17.00
Brèscia		15.50	15.50	15.50	15.50
Bolzano		14.00-15.00	14.00-15.00	14.00-15.00	14.00-15.00
Trento		14.00	14.00	14.50	14.00
Udine		9.00	9.00	9.00	10.00
Piacenza		11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.50
Règgio nell'Emilia		12.00-13.00	13.00-14.00	13.00-14.00	13.00-14.00
Firenze		11.00	11.00	11.00	11.00
Grosseto		8.50	8.50	8.50	8.50
Perugia		8.50-9.50	8.50-9.50	8.50-9.50	8.50-9.50
Roma		7.10-7.65	7.10-7.65	7.10-7.65	7.10-7.65
Viterbo		6.00-6.50	7.50-8.00	7.50-8.00	7.50-8.00
Chieti		13.00	13.00	13.00	13.00
Salerno		9.00-11.00	9.00-11.00	9.00-11.00	9.00-11.00
Aquila degli Abruzzi, *quercia*		7.00-7.75	7.00-7.50	7.00-8.30	6.50-8.00
Bari		14.00	14.00	14.00	14.00
Catanzaro		8.00-10.00	9.00	9.00	9.00
Cagliari		11.00-14.00	11.00-14.00	11.00-14.00	11.00-14.00
essenza dolce					
Alessandria		11.00-13.00	11.00-13.00	11.00-13.00	11.00-13.00
Cùneo		—	—	—	—
Novara		16.00	16.00	16.00	13.00
Vercelli		12.70	12.70	12.70	12.70
Brèscia		14.50	14.50	14.50	14.50
Bolzano		13.00-13.50	13.00-13.50	13.00-13.50	13.00-13.50
Trento		13.50	13.00	13.50	13.00
Piacenza		7.00-8.00	7.00-8.00	7.00-8.00	7.50
Règgio nell'Emilia		10.00-11.00	11.00-12.00	11.00-12.00	11.00-12.00
Firenze		8.00	8.00	8.00	8.00
Grosseto		7.50	7.50	7.50	7.50
Perugia		7.50-8.50	7.50-8.50	7.50-8.50	7.50-8.50
Viterbo		4.50	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00

(1) Prezzi fissati dall'Ufficio monopolio carboni.

(Segue) TAV. VII — Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese

(*prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio*)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(segue) C) COMBUSTIBILI ED OLII MINERALI				
(segue) 63. — Legna da ardere				
(segue) essenza dolce				
Salerno	7-8	7-8	7-8	7-8
Catanzaro	7.00-9.00	7.50	7.50	7.50
Catania, *olivo*	11.00	11.00	11.00	11.50
Palermo, *id.*	12.60	12.60	12.60	12.60
64. — Petrolio				
Torino, *nudo*	392	392	392	392
Genova, *id.*	373	373	373	373
Milano, *id.* (*di marca*)	376-386	376-386	376-386	376-386
Roma, *1ª qualità*	388	388	388	388
65. — Benzina				
Torino, *in fusti per autoveicoli*	465	465	465	465
Genova, *id. id.*	473	473	473	473
Milano, *id. id.*	459	459	459	459
Roma, *id. id.*	459	459	459	459
66. — Olio minerale combustibile				
Torino, *nafta fluida per caldaie e forni*	436	436	436	376
Genova, *nafta per caldaie e forni*	391	391	391	391
Id. *id. per motori Diesel*	148	148	148	148
Milano, *nafta fluida per caldaie e forni*	426-450	426-449	426-450	426-450
Roma, *fluidissimo densità 850/880*	256	256	256	256
Id. *Diesel densità 895/915*	148	148	148	148
67. — Olio lubrificante				
Torino, *per automobili, semidenso*	692	692	692	692
Id. *per trasmissioni leggere*	396	396	396	396
Id. *per motori Diesel*	580	580	580	580
Genova, *per trasmissioni medie*	335-345	335-345	335-345	335-345
Milano, *per automobili, semidenso*	446-746	446-746	446-746	446-776
Id. *per trasmissioni medie*	356-496	356-496	356-496	356-496
Roma, *per auto e moto-aratrici, tipi commerciali semidensi*	400-460	400-460	400-460	400-460
Napoli, *per trasmissioni in genere*	350-550	350-550	350-550	350-550
D) PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI				
68. — Acido solforico				
Milano, *49 Bè (1)*	17-22	17-22	17-22	17-22
69. — Soda caustica				
Torino, *liquida 36 Bè*	45	45	45	45
Milano, *elettrolitica (1)*	123-127	123-127	123-127	123-127
Id. *marca Solvay 97/98 %*	130	130	130	130
Roma, *nazionale 76/78*	115-120	115-120	115-120	115-120
Napoli, *70/78*	130-140	130-140	130-140	130-140
70. — Perfosfato minerale				
Novara, *18/20*	31	31	31	31
Torino, *14/16 a 18/20*	23	23	23	23
Milano, *14/16*	26	25	25	25
Id. *15/17 (1)*	27	27	27	27
Id. *16/18 (1)*	29	29	29	29
Id. *18/20 (1)*	32	32	32	32
Verona, *18/20*	35	35	35	35
Bologna, *base Ravenna*	26-29	26-29	26-29	26-29
Firenze, *14/16*	23.33	23.33	23.33	23.33
Roma, *14/16*	25	25	25	25
Napoli, *14/16*	25-31	25-31	25-31	25-31
71. — Nitrato di soda				
Novara, *15/16 sintetico*	—	—	—	—
Milano, *15/16*	99	93	94	95
Verona, *15/16*	102	102	102	102
Bologna, *15/16*	106-107	106-107	106-107	106-107
Firenze, *ordinario naturale del Cile*	—	—	—	—
Id. *granulare id. id.*	—	—	—	—
Napoli, *15/16*	93-99	93-99	93-99	93-99
72. — Calciocianamide				
Torino, *15/16*	73	68	68	69
Milano, *15/16*	68	68	68	68
Verona, *15/16*	73	71	71	71
Bologna, *15/16*	76-77	76-77	77	77
Firenze, *15/16*	99-101	99-101	99-101	99-101
Roma, *oleata tipo 15/16*	68	63	63	64
Napoli, *15/16*	78	78	78	78
(segue) D) PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI				
73. Solfato ammonico				
Novara, *20/26* sacco juta	87	87	87	87
Torino, *20/21*	91	84	84	85
Milano, *20/21*	84	84	84	85
Verona, *20/21*	87	87	87	88
Bologna, sintetico *20/21*	95-96	95-96	95-96	95-96
Firenze, *20/21*	93-95	86-88	86-88	86-88
Napoli, *20/21*	86-94	86-94	86-94	86-94
74. — Solfato di potassio				
Novara, *40/42* sacco juta	65	65	65	65
Milano, base *90*	94	94	94	72
Genova, *48/50*	93-94	93-94	93-94	93-94
Verona, *48/50*	105	105	105	105
Bologna, *90/95*	—	—	—	—
Napoli, *48/50*	102-104	102-104	102-104	102-104
75. Solfato di rame				
Novara	211	211	211	211
Torino, *98/99*	202	203	203	203
Milano, *98/99*	206	206	—	216
Bologna, *98/99*	217-219	217-219	217-219	217-219
Firenze, *98/99*	206-208	206-208	206-208	206-208
Roma, *nazionale in cristalli 98/99*	213-218	207-211	207-211	207-211
Napoli, *nazionale in sacco*	201-215	201-215	201-215	201-215
76. — Zolfo				
greggio				
Milano, *ventilato Romagna*	—	—	—	—
Roma, *molito Floristella finezza garantita 40/45*	81-83	81-83	81-83	81-83
Catania, *alla rinfusa*	39	39	39	39
raffinato				
Milano, *ventilato doppio*	94-97	94-97	94-97	94-97
Bologna, *molito grammi 70 in sacchi di cotone da kg. 50*	95-97	95-97	95-97	95-97
Firenze, *ventilato 99/100 — 70/75 fino*	86-89	86-89	86-89	86-89
Id. *id. 99/100% — 90/95% id.*	89-91	89-91	89-91	89-91
Roma, *ventilato 70/75, finezza garantita 60/65*	94-96	94-96	94-96	86-88
Catania, *doppio ventilato in sacchi di juta da kg 50*	83-87	83-87	83-87	83-86
Id. *sublimato puro in sacchi di juta da kg 50/100*	83	83	82	82
Id. *molito in sacchi di juta da chilogrammi 50*	70	70	75	75
77. Acido citrico				
Milano, *in cristalli*	850-860	848-938	948-1038	948-1038
Roma *id.*	900	1000	1000	1000
78. — Acido tartarico				
Milano, *in cristalli (fusto compreso)*	1104-1169	1104-1169	1104-1169	1104-1169
Roma, *id*	1169	1169	1169	1169
79. — Estratto di castagno				
Genova, *liquido 30%*	105-111	105-111	105-111	105-111
Milano, *30 % (tannino al filtro)*	111	111	111	111
Napoli	121-126	121-126	121-126	121-126
Torino, *30 %* al grado	3.78	3.78	3.70	3.70
80. — Alcool				
Genova, *triplo 95°* ettan.	2300	2300	2300	2300
Milano, *id.* »	2300	2300	2300	2300
Venezia, *id.* »	2375-2400	2375-2400	2375-2400	2375-2400
Padova, *denaturato col n. 2 (2)* »	445	445	445	445
Roma, *di 2ª categoria non meno di 95°* »	2325-2335	2325-2335	2325-2335	2325-2335
81. — Sapone				
Torino, *bianco tipo Marsiglia fresco 60/62 acidi grassi*	400	400	400	400
Milano, *tipo oleina puro secco*	375	375	375	375
Id. *bianco tipo Marsiglia 60/63 acidi grassi (1)*	400	400	400	400
Id. *tipo oleina fresco 60/63 acidi grassi (1)*	375	375	375	375
Id. *marmorato fresco 50/52 acidi grassi (1)*	325	325	325	325
Roma, *giallo acidità 60/62*	350	350	305	350

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici.

(2) Il prezzo dell'alcool denaturato, praticato sulla piazza di Padova, differisce da quello di L. 400 stabilito dal Ministero delle corporazioni, essendo il primo riferito a vendite dal *grossista al dettagliante per piccole partite*, mentre il secondo è riferito a vendite franco stazione dalla fabbrica mittente, per quantitativo di almeno 24 ettanidri.

(Segue) TAV. VII. — Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari

(prezzi in lire per quintale e per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(*prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio*)

PIAZZE E QUALITÀ		16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(segue) *D*) **PRODOTTI CHIMICI ED AFFINI**					
82. — Candele steariche (1)					
Milano *1ª qualità*		650	650	550	650
Id *2ª qualità*		600	600	500	600
CARTA					
83. — Carta					
Torino, *da giornali*		165	165	165	165
Milano, *da stampa satinata comune*		245-280	245-280	245-280	245-280
Roma, *per giornali a rotoli*		165-170	165-170	160-165	160-165
E) **LEGNAME DA OPERA**					
84. — Legname da opera					
abete					
TRONCHI					
Sòndrio	m³	100-110	100-110	100-110	100-110
Bolzano	»	140-180	140-180	140-180	140-180
Trento	»	80-150	100-150	90-160	100-150
TAVOLE 1ª SCELTA					
Sòndrio	m³	290-320	290-320	290-320	290-320
Bolzano	»	480-520	480-520	480-520	480-520
Belluno	»	480	480	480	480
Trento	»	528	528	528	528
Venèzia *(Cadore)*	»	500	500	500	500
Gorizia	»	380-400	380-400	380-400	380-420
TAVOLE 2ª SCELTA					
Sòndrio	m³	220-230	220-230	220-230	220-230
Bolzano	»	350-380	350-380	350-380	350-380
Belluno	»	328	328	328	328
Trento	»	350	350	350	350
Vicenza *(Sette Comuni) da mm. 20 a 60*	»	330	330	330	330
Id. *(Carinzia)*	»	360	360	360	—
Gorizia	»	380-400	380-400	380-400	380-420
Roma, *tavolame e pontame mm. 30 a 60*	»	390	390	390	390
TAVOLE 3ª SCELTA					
Sòndrio	m³	190-200	190-200	190-200	190-200
Milano	»	330-350	330-350	330-350	330-350
Bolzano	»	280-285	280-285	280-285	280-285
Trento	»	269	269	269	269
Belluno	»	245	245	245	245
Gorizia	»	300-315	300-315	300-315	305-330
Catania, *di Romania tombante*	»	393	393	393	393
Id. *di Bosnia id.*	»	393	393	393	393
MORALI					
Sòndrio	m³	210-220	210-220	210-220	210-220
Bolzano, *da m. 4*	»	300-320	300-320	300-320	300-320
Trento, *da m. 4*	»	302	302	302	302
Belluno	»	275	275	275	275
Gorizia	»	320-350	320-350	330-350	330-365
Catània, *di Romania*	»	413	413	413	413
Id. *di Bosnia*	»	413	413	413	413
TRAVI					
Sòndrio	m³	180-200	180-200	180-200	180-200
Gorizia, *uso Trieste*	»	—	200-220	200-220	200-220
larice					
TRONCHI					
Sòndrio	m³	130-140	130-140	130-140	130-140
TAVOLE 1ª SCELTA					
Sòndrio	m³	300-320	300-320	300-320	300-320
Bolzano	»	550-600	550-600	550-600	550-600
Trento	»	594	594	594	594
Belluno	»	540	540	540	540
Venèzia *(Cadore)*	»	630	630	630	630
Gorizia	»	550-650	550-650	550-650	550-650
TAVOLE 2ª SCELTA					
Sòndrio	m³	280-300	280-300	280-300	280-300
Bolzano	»	400-420	400-420	400-420	400-420
Milano	»	560-600	560-600	560-600	560-600
Belluno	»	440	440	440	440
Trento	»	484	484	484	484
Vicenza, *(Pusteria) da mm. 20 a 60*	»	500	500	500	500
Id. *(Carinzia) id. id.*	»	500	500	500	—

PIAZZE E QUALITÀ		16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(segue) *E*) **LEGNAME DA OPERA**					
(segue) **84. — Legname da opera**					
TAVOLE 3ª SCELTA					
Sòndrio	m³	200-220	200-220	200-220	200-220
Bolzano	»	270-290	270-290	270-290	270-290
Trento	»	297	297	297	297
Belluno	»	270	270	270	270
MORALI					
Belluno	m³	—	—	—	—
TRAVI					
Sondrio	m³	250-300	250-300	250-300	250-300
Bolzano, *travicelli*	»	240-250	240-250	240-250	240-250
Belluno	»	—	—	—	—
Trento	»	200-300	200-300	200-300	200-300
faggio					
TRONCHI					
Cosenza	m³	175-185	175-185	175-185	175-185
TAVOLE 1ª SCELTA					
Gorizia, *comuni*	m³	400-430	400-430	400-430	400-430
Venezia, *naturali evaporate Slavonia*	»	725	725	725	725
Napoli	»	600-700	600-700	600-700	600-700
Cosenza, *segate*	»	305-330	305-330	305-330	305-330
castagno					
TRONCHI					
Sondrio	m³	100-110	100-110	100-110	100-110
Roma, *produzione dell'annata travatura per tetto*	»	270-300	270-300	270-300	270-300
Napoli	»	—	—	—	—
Cosenza	»	130-150	130-150	130-150	130-150
TAVOLE					
Genova, *1ª scelta*	m³	500-535	500-535	500-535	500-535
Id. *2ª scelta*	»	410-445	410-445	410-445	410-445
Sondrio, *1ª scelta*	»	280-290	280-290	280-290	280-290
Napoli	»	360-500	360-500	360-500	360-500
Cosenza	»	298-345	298-345	298-345	298-345
noce					
Genova, *tavole 1ª scelta*	m³	1290-1420	1290-1420	1290-1420	1290-1420
Id. *id. 2ª scelta*	»	1060-1270	1060-1270	1060-1270	1060-1270
Sondrio *id. 1ª scelta*		610-630	610-630	610-630	610-630
rovere					
Milano, *tavole di Slavonia*	m³	1000-1100	1000-1100	1000-1100	1000-1100
Gorizia, *tavoloni 1ª scelta*	»	—	—	—	—
pioppo					
Napoli, *tavole*	m³	160-360	160-360	160-360	160-360
Cosenza, *in tronchi*	»	100-113	100-113	100-113	100-113
Id. *tavole*	»	155-183	155-183	155-183	155-183
pino					
Cosenza, *tronchi*	m³	113-139	113-139	113-139	113-130
Id. *tavole*	»	225-252	225-252	225-252	225-252
Id. *morali*	»	230-263	230-263	230-263	230-263
pitch-pine					
TAVOLE					
Genova, *da 25/30 a 105/110 mm.*	m³	1060-1100	1060-1100	1060-1100	1060-1100
Milano, *segato*	»	1250-1400	1250-1400	1250-1400	1250-1400
TRAVI					
Genova, *cm. 26 × 28 in avanti*	m³	1190-1230	1190-1230	1190-1230	1190-1230
Roma, *travatura mercantile, sezione 16 × 16 a 26 × 26*	»	—	—	—	—
F) **LATERIZI, VETRI CERAMICHE**					
85. — Calce (2)					
idraulica					
IN ZOLLE					
Casale Monferrato		10.69	10.69	10.69	10.69
Torino		12.19	12.19	12.19	12.19
IN POLVERE					
Torino		9.56	9.56	9.56	9.56
Genova		7.31	7.31	7.31	7.31
Bergamo		8.44	8.44	8.44	8.44
Como		7.88	7.88	7.88	7.88
Milano		7.88	7.88	7.88	7.88
Padova		10.13	10.13	10.13	10.13
Udine		8.44	8.44	8.44	8.44
Venezia		9.00	9.00	9.00	9.00
Bologna		9.56	9.56	9.56	9.56
Ancona		7.31	7.31	7.31	7.31

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici. *(2)* Prezzi comunicati dalla Federazione fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento.

(*Segue*) TAV. VII. — **Prezzi all'ingrosso di alcuni generi non alimentari**

(prezzi in lire per quintale o per diversa unità di misura espressamente indicata, accertati il 1° e 3° sabato di ogni mese)

(*prezzi franco stazione partenza, escluso imballaggio*)

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(*segue*) *F*) — **LATERIZI, VETRI, CERAMICHE**				
(*segue*) **85. — Calce (1)**				
idrata				
IN POLVERE				
Dronero	16.88	16.88	16.88	16.85
Gènova	16.88	16.88	16.88	16.88
Bèrgamo	8.45	8.45	8.45	8.45
Roma	9.00	9.00	9.00	9.00
Id. *fiore*	13.50	13.50	13.50	13.50
86. — Cemento (1)				
agglomerante cementizio Kg. 300 PER CM³				
Casale Monferrato	13.01	13.01	13.01	13.01
Torino	13.01	13.01	13.01	13.01
Genova	14.03	14.03	14.03	14.03
Bergamo	14.14	14.14	14.14	14.14
Como	14.14	14.14	14.14	14.14
Milano	14.53	14.53	14.53	14.53
Pàdova	15.83	15.83	15.83	15.83
Udine	16.11	16.11	16.11	16.11
Vènezia	16.11	16.11	16.11	16.11
Trieste	15.26	15.26	15.26	15.26
Bologna	14.70	14.70	14.70	14.70
Arezzo	15.00	15.00	15.00	15.00
Firenze	15.00	15.00	15.00	15.00
Livorno	15.00	15.00	15.00	15.00
Pisa	15.00	15.00	15.00	15.00
Ancona	14.70	14.70	14.70	14.70
Roma	16.50	16.50	16.50	16.50
Napoli	16.25	16.25	16.25	16.25
Bari	15.26	15.26	15.26	15.26
Reggio di Calabria	16.75	16.75	16.75	16.75
Messina	15.75	15.75	15.75	15.75
Palermo	15.25	15.25	15.25	15.25
Cagliari	15.75	15.75	15.75	15.75
cemento Kg. 450 PER CM³				
Casale Monferrato	15.26	15.26	15.26	15.26
Torino	15.26	15.26	15.26	15.26
Genova	16.28	16.28	16.28	16.28
Bergamo	16.39	16.39	16.39	16.39
Como	16.39	16.39	16.39	16.39
Milano	15.66	15.66	15.66	15.66
Pàdova	19.08	19.08	19.08	19.08
Udine	18.36	18.36	18.36	18.36
Vènezia	18.36	18.36	18.36	18.36
Trieste	17.51	17.51	17.51	17.51
Bologna	16.95	16.95	16.95	16.95
Arezzo	17.00	17.00	17.00	17.00
Firenze	17.00	17.00	17.00	17.00
Livorno	17.00	17.00	17.00	17.00
Pisa	17.00	17.00	17.00	17.00
Ancona	16.95	16.95	16.95	16.95
Roma	18.50	18.50	18.50	18.50
Nàpoli	18.25	18.25	18.25	18.25
Bari	17.51	17.51	17.51	17.51
Reggio di Calabria	18.75	18.75	18.75	18.75
Messina	17.75	17.75	17.75	17.75
Palermo	17.25	17.25	17.25	17.25
Cagliari	17.75	17.75	17.75	17.75
87. — Mattoni (2)				
pieni				
Alessandria, *24 × 12 × 6* ... 1000	126-135	126-135	126-135	126-135
Milano, *comuni 23 × 11 ½ × 5* ... »	100-110	100-110	100-110	100-110
Id. *id. 23 × 11 ½ × 6,2* ... »	120-130	120-130	120-130	120-130
Gorizia, *id. 26 × 13 × 6* ... »	120-125	120-125	120-125	120-125
Firenze, *27 × 13 × 6* ... »	145	145	145	145
Roma, *28 × 14 × 5,5* ... »	120-126	120-126	120-126	120-126
forati				
Alessandria, *24 × 12 × 8½* ... 1000	84	84	84-85	84-85
Milano, *24 × 12 × 8 ½* ... »	110-120	110-120	110-120	110-120
Id. *30 × 15 × 4 ½* ... »	115-125	115-125	115-125	115-125
Id. *24 × 12 × 6* ... »	95-105	95-105	95-105	95-105
88. — Gesso (1)				
Bèrgamo, *da muro*	10.13	10.13	10.13	10.13
Id. *da ornato*	14.06	14.06	14.06	14.06
89. — Tegole (2)				
Alessàndria, *marsigliesi* ... 1000	210-211	210-211	210-211	210-211
Milano, *id.* ... »	260-285	260-285	260-285	260-285
Firenze, *id.* ... »	240-260	200	200	200
Milano, *curve comuni* ... »	130-150	130-150	130-150	130-150
Id. *tavelloni 60/80×25×7/5* ... m²	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50	6.00-7.50

PIAZZE E QUALITÀ	16 luglio 1938	6 agosto 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
(*segue*) *F*) **LATERIZI, VETRI, CERAMICHE**				
90. Vetri (3)				
Milano ed altre, *martellati da tettoia mm. 4 a 6* ... m²	23.10	23.10	23.56	23.56
Id. id. *retinati larg. cm. 60 spessore 5-6 mm.* »	29.70	29.70	30.09	30.09
vetri cattedrali spessore, mm. 2/5 a 3				
Milano ed altre, *bianchi* ... m²	22.00	22.00	22.44	22.44
Id. id. *colorati* ... »	24.75	24.75	25.25	25.25
vetri stampati spessore mm. 3 a 4				
Milano ed altre, *bianchi* ... m²	23.10	23.10	23.56	23.56
Id. id. *colorati* ... »	26.40	26.40	26.93	26.93
tegole di vetro				
Milano ed altre, *piane tipo marsigliese* ... (ciascuna)	7.40	7.40	7.55	7.55
91. — Cristalli, specchi e lastre (3)				
cristalli spessore, mm. 3 a 8				
Milano ed altre, *m² 0,27* ... m²	82.50	82.50	84.15	84.15
Id. id. » *0,66* ... »	96.80	96.80	98.74	98.74
Id. id. » *0,93* ... »	105.60	105.60	107.71	107.71
Id. id. » *1.41* ... »	105.60	105.60	107.71	107.71
Id. id. » *2,31* ... »	112.20	112.20	114.44	114.44
specchi				
Milano ed altre, *60×45* ... ciasc.	31.30	31.30	31.30	31.30
lastre di vetro tirato				
Milano ed altre, *cm. 84* ... m²	11.40	11.40	11.74	11.74
Id. id. *cm. 171* ... »	14.40	14.40	14.83	14.83
Id. id. *uso Belgio cm. 84* . »	12.15	12.15	12.51	12.51
Id. id. *semidoppio cm. 84* »	16.45	16.45	16.94	16.94
92. — Articoli di vetro (3)				
Milano ed altre, *bicchieri alla pressa tipo comune 1/8 litro* .. cento	34.70	34.70	35.74	35.74
Id. id. *calamai imbuto mm. 50* ... ciasc.	0.56	0.56	0.56	0.56
Id. id. *bottiglie nere per vino* ... cento	86.90-95.70	86.90-95.70	89.91-98.57	89.91-98.57
Id. id. *damigiane nude litri 25-27* ... ciasc.	5.25	5.25	5.41	5.41
Id. id. damigiane nude *da litri 50-55.* »	8.10	8.10	8.34	8.34
93. — Terraglie (2)				
Milano ed altre, *tondino inglese liscio pollici 7½ diam. cm. 20.* ... (dozz.)	9.05-9.95	9.05-9.95	9.05-9.95	9.05-9.95
Id. *id. tazzina liscia forma Milano n. 4 diametro cm. 10,5* (ciasc. pezzo)	0.75-0.85	0.75-0.85	0.75-0.85	0.75-0.85
Id. *id catino, forma Spagna pollici 13 diametro cm. 34* ... (ciasc. pezzo)	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.10
Id. *id. brocca forma Spagna n. 2 litri 2,20 alt. cm. 24½* ... (ciasc. pezzo)	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00	9.10-10.00
Id. *id. servizio caffè 6 persone, 15 pezzi: 6 piatti con tazze comuni, una caffettiera, una zuccheriera, una lattiera* ... (15 pezzi)	13.60-14.90	13.60-14.90	13.60-14.90	13.60-14.90
Id. *id. servizio tavola forma inglese per 6 persone* ... (39 pezzi)	86.50-95.10	86.50-95.10	86.50-95.10	86.50-95.10
94. — Porcellana				
Milano ed altre, *tondino cm. 23, scelta unica* ... (ciasc. pezzo)	2.55-2.70	2.55-2.70	2.55-2.70	2.55-2.70
Id. *id. servizio caffè 15 pezzi 6 persone scelta corrente* ... (ciasc. serv.)	15.25-16.70	15.25-16.70	15.25-10.70	15.25-16.70
95. — Materiale igienico (2)				
Milano ed altre, *vaso a cavalletto con effetto d'acqua tipo corrente* ... (*watercloset*) *4822 cm. 36×45×40* ... (ciasc. pezzo)	52.40-57.70	52.40-57.70	52.40-57.70	52.40-57.70
Id. *id. lavabo quadrilungo con sponde tipo corr. cm. 60×46* ... (ciasc. pezzo)	79.15-84.10	79.15-84.10	79.15-84.10	79.15-84.10
Id. *id. bidet con doccia tipo corr. circa cm. 35 × 59 × 38* ... (ciasc. pezzo)	96.10 - 105.70	96.10 - 105.70	96.10 - 105.70	96.10 - 105.70

(1) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del cemento, calce, gesso e manufatti in cemento. Detti prezzi sono riferiti alla condizione di merce posta su vagone o banchina arrivo, compreso imballaggio e pertanto essi sono comprensivi della spesa di trasporto e del costo dell'imballaggio.
(2) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali della ceramica e dei laterizi. — (3) Prezzi comunicati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali del vetro.

TAV. VIII. — Confronto tra i prezzi per quintale a peso vivo ed a peso morto dei bovini da macello

(Consigli provinciali delle corporazioni e Istituto centrale di statistica)

PIAZZE	Prezzi a peso vivo		Prezzi a peso morto		Indici dei prezzi a peso morto		Prezzi a peso vivo		Prezzi a peso morto		Indici dei prezzi a peso morto	
	20 agosto 1938	3 settembre 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938	20 agosto 1938	3 settembre 1938
	Buoi di 1ª qualità						**Buoi di 2ª qualità**					
Novara	345-355	340-350	630-650	620-640	183	182-183	315-325	310-320	609-630	599-620	193-194	193-194
Milano	—	450	—	723	—	161	340	365	546	596	161	163
Pàdova	320-360	300-340	640-690	600-650	200-192	200-191	260-300	250-280	580-620	550-580	223-207	220-207
Venèzia	290	317	455	505	157	159	258	278	415	465	161	167
Bologna	330-360	350-375	617-675	655-708	187-188	187-189	250-300	280-320	524-631	588-673	210	210
Ferrara	337-397	362-437	610-702	660-779	181-177	182-178	222-282	237-302	424-543	457-585	191-193	193-194
Parma	290-330	310-350	496-575	535-614	171-174	173-175	230-270	240-290	379-457	398-496	165-169	166-171
Règgio nell'Emilia	300-340	300-350	505-580	505-599	168-171	168-171	240-290	250-300	418-518	438-538	174-179	175-179
Firenze	325-350	325-350	650-700	650-700	200	200	—	—	—	—	—	—
Livorno	370-380	370-380	740-760	740-760	200	200	290-300	290-300	580-600	580-600	200	200
Pisa	300	300	600	600	200	200	—	—	—	—	—	—
Perùgia	330-350	330-350	562-601	562-601	170-172	170-172	270-300	270-300	455-515	455-515	169-172	169-172
Roma	411	387	727	682	177	176	345	312	653	587	189	188
Chieti	230-270	230-270	412-487	412-487	179-180	179-180	180-220	180-220	344-424	344-424	191-193	191-193
Nàpoli	360	326	735	664	204	204	360	326	735	664	204	204
Bari	318	318	685	685	215	215	310	310	670	670	216	216
Catània	366	366	600	800	219	210	291	291	650	650	223	223
	Vacche di 1ª qualità						**Vacche di 2ª qualità**					
Novara	250-270	250-280	467-507	407-527	187-188	187-188	170-190	160-190	339-382	317-382	199-201	198-201
Milano	375	395	594	633	158	160	315	325	519	540	165	166
Pàdova	300-340	290-320	620-680	590-630	207-200	203-197	230-280	220-260	520-590	500-550	226-211	227-212
Venèzia	216	240	345	395	160	165	190	207	289	339	152	164
Bologna	320-350	340-360	595-653	634-672	180-187	180-187	220-270	250-300	457-564	521-627	208-209	208-209
Ferrara	321-381	343-431	594-690	646-790	185-181	188-183	216-276	231-291	321-381	444-565	149-138	192-194
Parma	220-300	240-300	359-522	400-522	163-174	167-174	—	—	—	—	—	—
Règgio nell'Emilia	250-300	260-310	460-567	482-588	184-189	185-190	180-240	200-250	362-504	409-528	201-210	205-211
Livorno	320-330	320-330	711-733	711-733	222	222	230-240	230-240	511-533	511-533	222	222
Lucca	236	270	525	600	222	222	—	—	—	—	—	—
Pisa	250	250	500	500	200	200	—	—	—	—	—	—
Perùgia	290-320	290-320	495-555	495-555	171-173	171-173	250-280	250-280	425-486	425-486	170-174	170-174
Roma	383	354	709	653	185	184	319	287	622	556	195	194
Àquila degli Abruzzi	287-310	241	650-700	550	226	228	271-282	218	620-640	500	229-227	229
Chieti	220-240	220-240	413-452	413-452	188	188	150-200	150-200	200-401	296-401	197-201	197-201
Nàpoli	324	326	671	675	207	207	324	326	671	675	207	207
Bari	318	318	685	685	215	215	310	310	670	670	216	216
Catània	381	381	800	800	210	210	306	306	650	650	212	212
Palermo	300	300	580	580	193	193	—	—	—	—	—	—
	Vitelli di 1ª qualità						**Vitelli di 2ª qualità**					
Novara	640-670	595-625	1014-1044	919-969	158-156	154-155	535-565	490-520	862-914	783-835	161-162	160-16
Torino	400-750	380-650	578-1040	546-906	143-139	144-139	240-370	260-360	360-533	386-520	150-144	148-144
Milano	650	680	853	983	131	145	555	580	759	791	137	136
Pàdova	450-500	450-510	600-660	610-680	133-132	136-133	400-440	400-440	570-600	570-600	143-136	143-136
Venèzia	526	526	777	777	148	148	456	456	715	715	157	157
Bologna	400-460	450-500	669-709	753-836	167	167	340-380	370-430	569-636	619-719	167	167
Ferrara	440-480	450-500	692-724	709-757	157-151	158-151	355-405	320-400	579-648	514-639	163-160	161-160
Parma	440-560	430-550	658-808	646-796	150-144	150-145	220-320	250-350	383-508	421-546	174-159	168-156
Règgio nell'Emilia	380-480	380-480	536-714	536-714	141-149	141-149	300-380	290-380	432-586	412-586	144-154	142-154
Firenze	380-415	395-430	680-750	710-780	174-191	180-181	—	—	—	—	—	—
Livorno	410-420	410-420	745-763	745-763	182	182	380-390	380-390	690-710	690-710	182	182
Lucca	335	335	670	670	200	200	295	295	615	615	208	208
Perùgia	330-350	330-350	550-588	500-588	167-168	167-168	300-320	300-320	497-542	497-542	166-169	166-169
Roma	481	496	655	764	136	157	416	381	633	631	152	166
Àquila degli Abruzzi	392-417	384	750-800	730	191-192	190	382-387	359	730-740	680	191	189
Chieti	360-380	360-380	617-654	617-654	171-172	171-172	340-360	340-360	596-633	596-633	175-176	175-176
Nàpoli	404	406	756	760	187	187	404	406	756	760	187	187
Bari	564	564	867	867	154	154	483	483	731	731	151	151
Catània	390	390	825	825	212	212	—	—	—	—	—	—
Palermo	410	410	740	740	180	180	—	—	—	—	—	—

TAV. IX. — Numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso (base: 1928 = 100)

(Istituto centrale di statistica)

A) Indice Generale ed indici di categoria secondo il grado di lavorazione, l'origine e l'uso delle merci

ANNI E MESI	Indice generale	Secondo il grado di lavorazione e l'uso — Materie grezze: In complesso	Materie grezze: di uso alimentare	Materie grezze: di uso non alimentare	Materie (*) semilavorate	Prodotti finiti: In complesso	Prodotti finiti: di uso alimentare	Prodotti finiti: di uso non alimentare	Secondo il grado di lavorazione, l'origine e l'uso — Materie grezze di origine: minerale (*)	Materie grezze di origine vegetale: In complesso	vegetale: di uso alimentare	vegetale: di uso non alimentare	Materie grezze di origine animale: In complesso	animale: di uso alimentare	animale: di uso non alimentare	Materie semilavorate di origine (*): minerale	vegetale	animale	Prodotti finiti di origine prevalen. (*): minerale	vegetale e animale	Prodotti finiti di uso alimentare: di origine vegetale	di origine animale
MERCI	208	91	67	24	83	119	51	68	9	61	53	8	21	14	7	42	35	6	26	32	32	19
1931	74.5	71.1	72.9	59.1	76.9	73.4	78.8	78.6	87.3	71.6	73.0	54.1	68.4	72.8	40.0	87.2	71.5	57.4	79.8	71.0	78.1	74.5
1932	69.6	67.2	70.2	48.6	69.2	70.9	73.2	66.0	75.5	71.3	73.3	47.3	59.5	64.7	28.8	88.9	64.9	43.9	73.8	62.8	73.8	69.7
1933	63.4	57.9	59.5	47.1	67.4	65.0	66.7	61.4	72.0	56.7	57.5	45.9	58.4	63.2	28.8	82.6	63.7	41.0	66.6	59.2	67.2	64.0
1934	62.0	57.8	58.8	47.5	66.6	62.5	64.9	57.2	68.6	57.9	58.7	46.5	55.0	58.7	30.8	80.4	65.5	39.9	62.9	54.9	67.2	58.9
1935	68.2	65.6	67.6	52.4	74.9	68.3	72.2	60 1	79.8	69.4	71.0	49.4	57.8	61.7	32.9	90.6	71.4	46.6	64.2	58.3	75.1	58.6
1936	76.4	76.2	77.7	65.4	89.7	72.8	78.5	71.8	94.7	78.3	79.8	59.2	70.8	73.8	46.5	109.8	88.9	55.7	73.0	70.5	74.9	66.1
1937	89.1	89.5	89.4	90.1	101.3	84.0	83.5	85.5	131.3	87.4	88.7	70.5	88.5	90.4	73.3	116.2	97.0	73.1	80.8	[illegible]	84.1	80.0
Agosto 1937	91.2	91.3	90.9	94.1	105.7	86.2	85.2	88.8	141.5	88.9	90.5	68.2	90.4	91.7	80.1	121.5	99.2	78.1	81.5	92.1	85.7	82.3
Settembre »	91.7	91.4	91.4	91.8	105.6	86.9	85.7	90.1	142.2	87.3	89.2	63.1	93.7	95.4	79.7	122.0	96.8	79.6	81.6	94.1	86.2	82.5
Ottobre »	93.0	92.0	92.1	90.9	105.6	89.1	88.2	91.4	144.6	86.5	88.6	60.4	96.7	98.9	79.2	122.2	97.4	78.8	82.6	95.6	89.0	83.5
Novembre »	95.1	94.2	94.7	90.7	107.1	90.7	90.4	91.5	146.6	88.1	90.4	60.4	100.1	103.0	78.3	125.7	97.4	78.3	82.7	95.6	90.6	88.0
Dicembre »	96.4	93.9	94.3	91.0	109.4	91.8	91.6	92.5	144.4	88.0	90.2	61.2	99.4	102.1	78.5	130.8	97.6	78.1	82.7	97.1	91.6	90.8
Gennaio 1938	95.2	92.1	92.2	92.0	110.9	91.7	90.8	94.2	142.2	87.1	88.8	64.8	96.4	98.8	77.8	133.3	97.4	79.6	82.8	100.0	91.6	86.3
Febbraio »	93.7	89.2	88.9	91.4	110.7	91.6	90.5	94.4	138.9	86.7	88.4	65.8	88.4	89.8	77.2	133.0	97.6	79.5	82.8	100 1	90.7	85.2
Marzo »	93.8	89.4	89.0	91.9	110.5	91.4	89.9	95.3	138.2	87.8	88.7	68.2	88.0	89.4	76.4	132.2	98.5	78.9	85.0	100.2	91.2	82.9
Aprile »	95.0	91.1	91.2	90.2	111.4	91.5	90.1	95.4	136.7	90.6	92.6	65.3	87.1	88.4	76.1	133.6	98.6	79.5	85.0	100.3	91.5	82.3
Maggio »	95.7	91.0	91.1	89.5	111.2	93.0	92.1	95.6	137.2	92.1	94.4	63.4	84.3	85.3	76.1	133.0	98.8	79.8	84.9	100.8	94.0	82.8
Giugno »	96.2	91.9	92.2	89.1	111.2	94.3	93.8	95.5	137.4	93.5	96.1	62.9	84.4	85.4	75,7	132.4	98.5	79.8	84.9	100.6	96.1	82.1
Luglio »	94.9	90.4	90.4	90.4	111.0	95.3	95.3	95.5	134.8	93.1	95.4	65.0	81.3	81.6	78.7	132.5	98.8	79.8	84.7	100.6	98.0	81.8
Agosto »	96.0	90.9	91.0	89.9	111.1	96.2	96.7	94.8	134.9	93.9	96.4	63.5	81.3	81.6	78.7	132.5	98.8	80.3	84.8	100.3	99.4	83.3

(*) Gli indici delle categorie segnate con asterisco si riferiscono esclusivamente a prodotti di uso non alimentare.

B) Indici secondo i rami di attività economica e il grado di lavorazione

ANNI E MESI	Prodotti tessili, cuoi e pellami: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Prodotti metallurgici e meccanici: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Combustibili e olii minerali: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Prodotti chimici e fertilizzanti: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Carta (*)	Legname da opera (*)	Minerali non metallici ceramiche e vetri: In complesso	Grezzi	Semi-lavorati	Finiti	Prodotti alimentari (**): In complesso	di origine vegetale	di origine animale
MERCI	37	13	15	9	30	1	13	16	17	6	11	17	1	15	1	8	18	19	2	11	6	118	85	33
1931	57,1	42.0	59.5	70.0	83.3	59.9	88.1	76.6	89.0	91.8	87.3	84.1	89.8	87.6	70.5	80.3	92.4	84.9	99.7	84.7	81.2	73.0	73.0	73.1
1932	47.5	32.7	48.9	62.2	73.9	45.2	78.9	73.8	86.8	81.9	90.2	77.8	92.0	88.4	57.4	73.0	84.0	76.4	82.6	76.5	73.9	70.8	73.4	65.4
1933	46.1	32.3	48.0	59.0	70.0	48.5	76.7	66.1	85.6	77.1	91.5	71.8	94.2	77.5	50.8	67.0	76.4	71.0	72.3	70.9	70.6	61.0	59.9	63.4
1934	45.8	34.4	48.1	55.0	67.7	52.7	74.6	62.4	81.4	71.3	88.6	67.1	90.4	74.5	42.4	61.5	80.4	71.2	65.3	72.7	67.3	60.0	60.8	58.1
1935	49.7	37.0	54.9	57.7	74,8	70.9	85.2	64.0	94.4	79.7	105.1	78.7	87.5	76.2	62.9	62.4	80.2	72.2	63.3	74.6	66.2	68.5	72.0	61.3
1936	61.9	49.4	67.4	68.9	87.4	84.5	101.7	72.6	118.4	93.3	137.8	83.7	87.8	83.8	84.8	80.6	98.7	79.0	74.4	79.8	76.9	76.6	78.4	72.7
1937	79.0	70.1	79.9	86.3	103.6	132.6	128.8	79.5	124.0	120.8	126.0	97.7	95.3	97.5	98.8	97.9	134.7	87.2	85.7	87.0	88.0	87.9	87.4	89.0
Agosto 1937	82.5	72.0	83.4	91.3	107.8	151.6	128.9	80.6	130.5	125.8	133.6	99.6	94.1	99.0	103.1	94.2	141.8	89.5	90.2	89.4	89.4	89.5	80.1	90.4
Settembre »	81.4	69.0	82.6	91.7	107.6	151.2	129.2	80.7	131.6	128.3	133.7	101.0	94.1	100.7	103.1	116.2	141.5	89.6	90.2	89.5	89.4	90.0	88.4	93.6
Ottobre »	80.8	66.8	81.9	92.8	108.2	153.1	129.4	81.5	132.6	130.5	133.8	101.9	95.2	100.9	106.6	117.5	149.0	90.2	90.2	89.5	93.0	91.1	88.7	96.7
Novembre »	80.3	65.9	81.4	92.8	108.4	154.7	129.6	81.6	138.7	132.3	142.8	102.0	95.2	101.4	105.3	120.1	149.1	90.4	90.2	89.6	93.0	93.6	90.4	101.0
Dicembre »	81.1	66.8	81.3	94.6	108.4	149.6	130.1	81.6	145.8	131.0	156.0	102.3	106.0	101.8	103.9	123.1	149.6	90.2	90.2	89.4	93.0	93.6	90.5	100.6
Gennaio 1938	82.7	67.6	82.2	97.7	113.9	152.4	143.5	81.2	147.3	132.4	157.5	101.9	105.8	101.5	104.8	123.8	146.1	90.4	90.8	88.6	97.2	91.8	89.5	97.0
Febbraio »	82.9	68.1	82.1	97.8	113.8	149.2	143.7	81.2	145.2	128.9	156.7	102.4	107.1	101.5	105.2	123.8	145.4	90.7	90.8	89.0	97.2	89.2	89.1	89.2
Marzo »	82.9	68.2	81.7	97.9	115.7	145.7	145.0	83.8	146.2	130.9	156.7	103.7	107.7	102.9	106.6	123.8	150.4	90.8	90.8	89.4	96.2	89.1	89.3	88.6
Aprile »	82.5	66.8	82.1	97.8	114.8	135.9	144.2	83.8	145.5	129.6	156.6	104.9	108.9	103.8	108.8	123.5	151.7	90.8	90.8	89.4	96.2	90.3	92.3	87.6
Maggio »	82.3	65.7	82.3	98.4	113.7	139.2	141.3	83.7	145.7	129.5	157.1	106.0	108.9	104.2	113.1	120.7	152.0	91.0	90.9	89.6	96.2	91.2	94.2	84.9
Giugno »	81.6	68.9	82.3	98.4	113.6	134.8	141.1	83.6	146.1	130.6	156.8	106.2	109.3	104.4	113.1	119.2	150.5	91.7	90.9	90.5	96.2	92.4	96.0	84.9
Luglio »	83.2	67.9	82.3	98.6	110.7	118.3	137.3	83.4	146.4	130.3	157.7	105.5	108.4	103.8	112.5	116.9	152.7	92.5	90.9	91.6	96.2	91.3	96.0	81.7
Agosto »	82.8	66.9	82.5	98.3	110.7	119.0	137.2	83.5	146.6	130.6	157.7	105.8	108.5	103.9	112.5	116.4	153.0	92.8	91.0	91.9	96.6	92.1	97.2	81.9

(*) Gli indici dei prezzi della *carta* riguardano esclusivamente i prodotti finiti; quelli del *legname da opera* prodotti semilavorati.
(**) Gli indici per grado di lavorazione dei *prodotti di uso alimentare* sono riportati nel precedente prospetto *A*.

C) Indici dei prezzi dei beni di consumo e dei beni strumentali. Indici secondo le correnti del traffico

ANNI E MESI	Beni di consumo: In complesso	Beni di consumo: di utilizzazione immediata	Beni di consumo: di utilizzazione mediata	Beni strumentali: In complesso	Beni strumentali: di utilizzazione immediata	Beni strumentali: di utilizzazione mediata	Provenienza o destinazione delle merci: prevalentemente nazionali	prevalentemente importate	di esportazione
1931	73.0	78.3	70.8	87.9	87.7	88.1	72.8	74.7	68.7
1932	63.8	68.7	69.3	84.3	86.4	80.0	69.3	67.8	58.4
1933	61.8	62.0	60.2	82.9	85.4	77.4	62.2	66.8	50.1
1934	60.4	60.7	58.4	79.7	81.8	75.1	60.8	66.2	48.8
1935	66.2	65.6	69.9	90.6	93.7	84.7	67.3	73.0	55.8
1936	73.1	72.2	75.8	111.4	116.9	100.3	74.2	90.1	63.4
1937	85.6	85.1	89.3	122.0	122.6	120.7	86.8	102.7	81.7
Agosto 1937	87.2	86.5	92.5	127.7	128.8	125.5	88.5	106.2	87.9
Settembre »	88.0	87.4	92.3	128.4	129.6	125.8	89.1	104.3	85.9
Ottobre »	89.5	89.0	92.9	129.1	130.4	126.4	90.5	103.6	82.9
Novembre »	91.6	91.2	93.9	132.8	135.8	126.5	92.2	105.5	84.2
Dicembre »	91.9	91.6	94.0	137.4	142.5	127.2	92.8	103.1	83.6
Gennaio 1938	90.8	90.2	94.4	139.4	142.1	133.8	92.4	108.8	84.7
Febbraio »	88.7	87.9	94.3	138.6	140.7	134.0	91.4	108.3	84.6
Marzo »	88.6	87.8	94.1	139.7	142.0	135.0	91.3	108.9	85.4
Aprile »	89.3	88.6	94.0	139.7	142.2	134.4	92.1	107.6	87.9
Maggio »	90.7	90.1	94.5	139.1	142.4	132.2	93.0	106.6	91.6
Giugno »	91.5	90.7	96.7	139.3	142.7	132.2	94.1	106.5	94.8
Luglio »	91.0	90.1	97.4	138.3	142.9	128.9	94.0	107.7	90.9
Agosto »	91.9	91.1	97.2	138.3	143.0	128.7	94.7	106.9	93.7

AVVERTENZE: Le cifre che non concordano con quelle pubblicate nel fascicolo precedente sono state rettificate. Per i criteri di elaborazione dei dati, vedansi le « Relazioni sulla costruzione del numero indice nazionale dei prezzi all'ingrosso » pubblicate in APPENDICE ai « Bollettini dei Prezzi » del novembre 1934-XIII e del maggio 1935-XIII; per l'elenco dei beni di consumo e strumentali vedasi « APPENDICE III » al fascicolo del febbraio 1937-XV e per l'elenco delle merci secondo le correnti del traffico vedasi « APPENDICE II » al fascicolo del mese di aprile 1938-XVI.

Prezzi al minuto e relativi numeri indici

TAV. X. - Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
1. — Pane		
confezionato con farina tipo A		
FORME FINO A GR 100		
Asti, *fino gr. 50*	3.20	3.20
Id. *gr. 60/250*	3.00	3.00
Vercelli, *fino gr. 60*	2.70	2.70
Id. *oltre gr. 60*	2.50	2.50
La Spezia, *inf. gr. 60*	2.70	2.70
Bergamo, *gr. 40*	2.80	2.80
Brescia, *inf. gr. 60*	2.90	2.90
Como, *fino gr. 50*	3.00	3.00
Id. *gr. 50/100*	2.80	2.80
Cremona ed Uniti, *fino gr. 60*	2.80	2.80
Mantova, *fino gr. 60*	3.00	3.00
Pavia, *fino gr. 50*	2.80	2.80
Sondrio, *fino gr. 60*	2.80	2.80
Id. *gr. 60/180*	2.70	2.70
Trento	3.10	3.10
Belluno, *fino gr. 60*	3.00	3.00
Padova, *inf. gr. 50*	2.85	2.85
Rovigo, *inf. gr. 60*	2.80	2.80
Treviso, *fino gr. 60*	3.00	3.00
Udine, *inf. gr. 60*	3.00	3.00
Verona, *fino gr. 60*	2.90	2.90
Vicenza, *inf. gr. 60*	3.00	3.00
Gorizia, *inf. gr. 60*	2.80	2.80
Pola, *fino gr. 60*	2.80	2.80
Ferrara, *inf. gr. 120*	3.00	3.00
Forlì, *inf. gr. 60*	3.10	3.10
Parma, *fino gr. 60*	2.80	2.80
Ravenna, *gr. 60/120*	2.60	2.60
Reggio nell'Emilia	2.65	2.65
Carrara, *fino gr. 50*	3.00	3.00
Id.	2.70	2.70
Firenze	3.20	3.20
Grosseto, *gr. 60/200*	2.55	—
Livorno	3.00	3.00
Lucca	3.00	3.00
Pisa	2.80	2.80
Pistoia, *gr. 50/60*	2.80	2.80
Siena, *inf. gr. 150*	2.90	2.90
Ancona, *inf. gr. 100*	3.20	3.20
Ascoli Piceno, *inf. gr. 60*	2.40	2.40
Id. Id. *gr. 61/200*	2.25	2.25
Macerata, *fino gr. 60*	2.50	2.50
Id. *gr. 61/200*	2.30	2.30
Pesaro, *inf. gr. 80*	2.60	2.60
Perugia, *gr. 80*	3.20	3.20
Id. *gr. 100*	2.90	2.90
Terni, *inf. gr. 100*	3.00	3.00
Frosinone, *inf. gr. 60*	3.05	3.05
Littoria, *fino gr. 60*	3.00	3.00
Rieti, *inf. gr. 60*	3.00	3.00
Id. *gr. 60*	2.80	2.80
Id. *gr. 100*	2.60	2.60
Roma, *fino gr. 60*	3.50	—
Viterbo, *fino gr. 150*	2.60	2.60
Campobasso, *fino gr. 60*	2.70	2.70
Teramo, *fino gr. 60*	2.50	2.50
Napoli, *inf. gr. 80*	2.60	2.60
Salerno, *gr. 80*	2.40	2.40
Bari, *inf. gr. 80*	3.00	3.00
Brindisi	2.90	2.90
Lecce, *inf. gr. 60*	2.90	2.90
Matera, *gr. 70*	2.80	2.80
Catanzaro, *fino gr. 60*	2.80	2.80
Cosenza, *fino gr. 60*	2.80	2.80
Caltanissetta, *inf. gr. 150*	2.75	2.75
Messina	2.70	2.70
Palermo, *gr. 80*	3.00	3.00
FORME DA GR 100 A 200		
Alessandria, *fino gr. 200*	2.60	2.60
Asti, *gr. 60/250*	3.00	3.00
Sondrio, *gr. 60/150*	2.70	2.70
Ferrara, *inf. gr. 120*	3.00	3.00
(segue) **1. — Pane**		
(segue) *confezionato con farina tipo A*		
(segue) FORME DA GR 100 A 200		
Ravenna, *gr. 60/120*	2.60	2.60
Carrara, *fino gr. 200*	2.60	2.60
Grosseto, *gr. 60/200*	2.55	—
Siena, *inf. gr. 150*	2.90	2.90
Ascoli Piceno, *gr. 61/200*	2.25	2.25
Macerata, *gr. 61/200*	2.30	2.30
Perugia, *gr. 200*	2.70	2.70
Viterbo, *fino gr. 150*	2.60	2.60
Avellino, *gr. 100/250*	2.45	2.45
Benevento, *gr. 200*	2.50	2.50
Foggia, *gr. 200*	2.60	2.60
Potenza	2.35	2.35
Catanzaro, *gr. 100/250*	2.70	2.70
Caltanissetta, *inf. gr. 150*	2.75	2.75
Enna	2.50	2.50
FORME DA GR 200 A 500		
Alessandria, *gr. 300/500*	2.55	2.55
Asti, *gr. 60/250*	3.00	3.00
Reggio nell'Emilia, *gr. 200/250*	2.50	2.50
Avellino, *gr. 100/250*	2.45	2.45
Catanzaro, *gr. 100/250*	2.70	2.70
confezionato con farina tipo B		
FORME FINO A GR 100		
Alessandria, *inf. gr. 80*	2.15	2.15
Aosta, *inf. gr. 60*	2.35	2.35
Id. *gr. 60/200*	2.10	2.10
Asti, *fino gr. 60*	2.30	2.20
Id. *gr. 70/250*	2.20	—
Cuneo	2.05	2.05
Novara, *inf. gr. 60*	2.15	2.15
Id. *gr. 60/150*	2.05	2.05
Torino, *fino gr. 60*	2.30	2.40
Vercelli, *inf. gr. 60*	2.20	2.20
Id. *gr. 60/120*	2.05	2.05
Genova, *gr. 60/80*	2.30	2.30
Imperia, *fino gr. 80*	2.10	2.10
Id. *gr. 80/200*	2.00	2.00
La Spezia, *inf. gr. 60*	2.30	2.30
Savona, *inf. gr. 40*	2.40	2.40
Id. *gr. 40/70*	2.20	2.20
Id. *gr. 70/150*	2.10	2.10
Bergamo, *gr. 60/65*	2.15	2.15
Brescia, *fino gr. 70*	2.20	2.20
Id. *gr. 90/120*	2.10	2.10
Como, *inf. gr. 60*	2.30	2.30
Id. *gr. 60/100*	2.20	2.20
Cremona ed Uniti *gr. 90/100*	2.10	2.10
Mantova, *gr. 80/100*	2.20	2.20
Milano, *inf. gr. 60*	2.30	2.30
Id. *gr. 60/150*	2.20	2.20
Pavia, *fino gr. 70*	2.15	2.15
Id. *gr. 70/150*	2.10	2.10
Sondrio, *fino gr. 60*	2.10	2.10
Id. *60/180*	2.00	2.00
Varese, *inf. gr. 60*	2.20	2.20
Id. *60/200*	2.10	2.10
Bolzano, *fino gr. 60*	2.50	2.50
Id. *gr. 60/150*	2.30	2.30
Trento, *fino gr. 70*	2.40	2.40
Belluno	2.35	2.35
Padova, *gr. 60/80*	2.30	2.30
Id. *gr. 90/120*	2.25	2.25
Rovigo	2.25	2.25
(segue) **1. — Pane**		
(segue) *confezionato con farina tipo B*		
(segue) FORME FINO A GR 100		
Treviso, *gr. 60/150*	2.20	2.20
Udine, *inf. gr. 60*	2.45	2.45
Venezia, *inf. gr. 100*	2.40	2.40
Verona, *fino gr. 70*	2.20	2.20
Id. *gr. 70/180*	2.05	2.05
Vicenza, *inf. gr. 60*	2.40	2.40
Id. *gr. 80/100*	2.20	—
Gorizia, *inf. gr. 60*	2.40	2.40
Pola, *fino gr. 60*	2.30	2.30
Trieste, *inf. gr. 60*	2.40	2.40
Ferrara	2.40	2.40
Modena, *gr. 80/180*	2.05	2.05
Parma, *fino gr. 150*	2.20	2.20
Piacenza, *gr. 60/100*	2.05	2.05
Ravenna, *inf. gr. 100*	2.50	2.50
Id. *gr. 100*	2.25	2.25
Reggio nell'Emilia, *fino gr. 60*	2.20	2.20
Arezzo, *fino gr. 60*	2.30	2.30
Id. *gr. 60/150*	2.20	2.20
Carrara	2.20	2.20
Firenze, *gr. 25/30*	3.00	3.00
Id. *gr. 50/60*	2.80	2.80
Livorno, *fino gr. 60*	2.30	2.35
Lucca, *fino gr. 60*	2.30	2.30
Pisa, *fino gr. 60*	2.30	2.40
Siena, *fino gr. 60*	2.50	2.30
Ancona, *fino gr. 60*	2.30	2.30
Ascoli Piceno, *fino gr. 60*	2.00	2.00
Id. Id. *gr. 61/200*	1.85	1.85
Macerata, *gr. 60/200*	1.90	1.90
Perugia, *inf. gr. 100*	2.30	2.30
Frosinone, *inf. gr. 60*	2.50	2.50
Id. *gr. 60/200*	2.15	2.15
Rieti, *fino gr. 150*	2.10	2.10
Aquila degli Abruzzi, *fino gr. 60*	2.25	2.25
Id. Id. *gr. 60/350*	2.10	2.10
Pescara. *inf. gr. 60*	2.30	2.30
Teramo	2.00	2.00
Bari, *inf. gr. 100*	2.60	2.60
Brindisi, *inf. gr. 100*	2.60	2.60
Matera, *gr. 70*	2.30	2.30
Ragusa	2.30-2.40	2.30-2.40
Nuoro, *gr. 40*	2.00	2.00
FORME DA GR 100 A 200		
Alessandria, *gr. 150/200*	2.10	2.10
Aosta, *gr. 60/200*	2.10	2.10
Asti, *gr. 70/250*	2.20	—
Cuneo, *gr. 101/150*	1.90	1.90
Id. *gr. 151/300*	1.80	1.80
Novara, *gr. 60/150*	2.05	2.05
Vercelli, *gr. 60/120*	2.05	2.05
Id. *gr. 121/250*	1.95	1.95
Genova, *gr. 150/250*	2.10	2.10
Imperia, *gr. 80/200*	2.00	2.00
La Spezia	2.15	2.15
Savona, *gr. 70/150*	2.10	2.10
Id. *gr. 150/300*	1.90	1.90
Brescia, *gr. 90/120*	2.10	2.10
Id. *gr. 200/250*	2.00	2.00
Como, *gr. 150/200*	2.10	2.10
Mantova, *gr. 150/200*	2.05	2.05
Milano, *gr. 60/150*	2.20	2.20
Id. *gr. 150/200*	2.05	2.05
Pavia, *gr. 70/150*	2.10	2.10
Sondrio, *gr. 60/180*	2.00	2.00
Varese, *gr. 61/200*	2.10	2.10
Bolzano, *gr. 60/150*	2.30	2.30
Id. *gr. 150/200*	2.20	2.20

(1) R. Decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 523 (art. 1°).

AVVERTENZA: Per le città di Savona, Brescia, Udine, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Carrara, Lucca, Ascoli Piceno, Frosinone, Rieti, Foggia, Reggio di Calabria, Siracusa, Trapani e Tripoli, non essendo pervenuti i listini in vigore alla data del 1° settembre 1938-XVI, nè comunicazione circa il prolungamento della loro validità, si riportano i prezzi dei listini immediatamente precedenti.

I prezzi del 1° agosto 1938-XVI delle città di Gorizia, Parma, Agrigento e Cagliari, che, come da AVVERTENZA apposta nel fascicolo del mese stesso, erano quelli risultanti dai listini in vigore anteriormente a detta data, sono ora quelli vigenti alla data stessa.

Per la città di Tripoli i prezzi sono fissati dal Comitato intersindacale provinciale istituito presso la locale Federazione dei Fasci di combattimento.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(segue) 1. — Pane		
(segue) *confezionato con farina tipo B*		
(segue) FORME DA GR 100 A 200		
Trento, *gr. 150/180*	2.20	2.20
Belluno, *gr. 150*	2.25	2.25
Padova, *gr. 90/120*	2.25	2.25
Id. *gr. 140/200*	2.20	2.20
Rovigo	2.10	2.10
Treviso, *gr. 60/150*	2.20	2.20
Id. *gr. 151/300*	2.00	2.00
Udine	2.20–2.35	2.20–2.35
Verona, *gr. 70/180*	2.05	2.05
Vicenza, *gr. 150/200*	2.10–2.20	2.10–2.20
Gorizia, *gr. 150/200*	2.20	2.20
Pola, *gr. 200*	2.10	2.10
Trieste, *gr. 150/200*	2.20	2.20
Ferrara, *gr. 200*	2.20	2.20
Forlì, *gr. 150/200*	2.10	2.10
Modena, *gr. 80/180*	2.05	2.05
Parma, *fino a gr. 150*	2.20	2.20
Ravenna, *gr. 200*	2.10	2.10
Reggio nell'Emilia, *gr. 100/250*	2.10	2.10
Arezzo, *gr. 60/150*	2.20	2.20
Id. *gr. 150/300*	2.00	2.00
Carrara, *gr. 200*	2.10	2.10
Livorno, *gr. 100/250*	2.10	2.15
Lucca, *gr. 100/250*	2.10	2.10
Pisa, *gr. 100/250*	2.20	2.20
Pistoia, *gr. 145*	2.10	2.10
Siena, *gr. 150/200*	2.30	2.10
Ancona, *gr. 150/200*	2.10	2.10
Ascoli Piceno, gr. *61/200*	1.85	1.85
Macerata, *gr. 60/200*	1.90	1.90
Pesaro, *gr. 200*	2.10	2.10
Perugia, *gr. 100/250*	2.10	2.10
Terni, *gr. 100/250*	2.20	2.20
Frosinone, *gr. 60/200*	2.15	2.15
Littoria	2.10	2.10
Rieti, *fino a gr. 150*	2.10	2.10
Roma, *gr. 150/170*	2.20	2.20
Viterbo, *gr. 150/300*	2.10	2.10
Aquila degli Abruzzi, *gr. 60/350*	2.10	2.10
Campobasso	2.10	—
Teramo, *gr. 100/500*	1.85	1.85
Benevento *gr. 200*	2.00	2.00
Salerno, *gr. 150/200*	1.90	1.90
Bari	2.50	2.50
Brindisi, *gr. 100/300*	2.50	2.50
Lecce, *gr. 150/200*	2.40	2.40
Cosenza, *gr. 100/250*	2.00	2.00
Caltanissetta, *gr. 200*	2.10	2.10
Palermo, *gr. 200*	2 25	2.25
Siracusa, *gr. 170*	2.05	2.05
Nuoro, *gr. 200*	2.00	2.00
FORME DA GR 200 A 500		
Alessandria, *gr. 300/500*	2.00	2.00
Aosta, *gr. 200/300*	1.85	1.85
Id. *gr. 300/500*	1.80	1.80
Asti, *gr. 70/250*	2.20	—
Id. *gr. 300/600*	1.75	—
Cuneo, *gr. 151/300*	1.80	1.80
Id. *oltre gr. 300*	1.75	1.75
Novara, *gr. 300/500*	1.90	1.90
Torino, *gr. 500*	1.90	1.90
Vercelli, *gr. 121/250*	1.95	1.95
Id. *gr. 251/500*	1.90	1.90
Genova, *gr. 150/250*	2.10	2.10
Id. *gr. 300/500*	1.95	1.95
Imperia	1.95	1.95
La Spezia, *gr. 300/500*	1.95	1.95

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(segue) 1. — Pane		
(segue) *confezionato con farina tipo B*		
(segue) FORME DA GR 200 A 500		
Savona, *gr. 150/300*	1.90	1.90
Brescia, *gr. 200/250*	2.00	2.00
Como, *gr. 300*	2.00	2.00
Cremona ed Uniti, *gr. 300/600*	1.95	1.95
Milano	1.95	1.95
Sondrio, *gr. 300/500*	1.90	1.90
Varese, *gr. 201/400*	1.95	1.95
Bolzano, *gr. 300/500*	2.00	2.00
Trento, *gr. 300/400*	2.00	2.00
Belluno, *gr. 250*	2.15	2.15
Id. *gr. 300*	1.90	1.90
Padova, *gr. 400/500*	2.00	2.00
Treviso, *gr. 151/300*	2.00	2.00
Id. *oltre gr. 300*	1.90	1.90
Udine, *gr. 250/300*	2.05	2.05
Id. *gr. 300/500*	2.00	2.00
Venezia, *gr. 250*	2.10	2.10
Id. *gr. 400*	1.85	1.85
Verona, *gr. 400*	1.70	1.70
Vicenza	2.00	2.00
Id. *gr. 500*	1.95	1.95
Gorizia	2.00	2.00
Pola, *gr. 500*	2.00	2.00
Trieste	2.10	2.00
Ferrara, *gr. 250*	2.10	2.10
Id. *gr. 330*	1.90	1.90
Id. *gr. 500*	1.75	1.75
Forlì, *gr. 200/300*	2.00	2.00
Id. *gr. 300/500*	1.90	1.90
Modena, *gr. 200/300*	2.00	2.00
Id. *gr. 300/500*	1.95	1.95
Parma, *gr. 330*	2.00	2.00
Piacenza, *gr. 300/800*	1.90	1.90
Ravenna, *gr. 500*	1.90	1.90
Reggio nell'Emilia, *gr. 100/250*	2.10	2.10
Id. Id. *gr. 300/500*	1.90	1.90
Arezzo, *gr. 150/300*	2.00	2.00
Id. *gr. 300/450*	1.90	1.90
Id. *gr. 500*	1.80	1.80
Carrara, *gr. 500*	1.95	1.95
Firenze, *gr. 300/400*	2.10	2.10
Grosseto, *gr. 500*	1.95	1.95
Livorno, *gr. 100/250*	2.10	2.15
Id. *gr. 400/500*	1.95	2.00
Lucca *gr. 100/250*	2.10	2.10
Id. *gr. 500*	1.90	1.90
Pisa, *gr. 100/250*	2.20	2.20
Id. *gr. 300/350*	2.10	2.10
Id. *gr. 500*	1.90	1.95
Pistoia, *gr. 250*	1.90	1.90
Id. *gr. 500*	1.80	1.80
Siena, *gr. 200/400*	1.95	2.00
Id. *gr. 400/600*	1.90	1.90
Ancona, *gr. 200/300*	2.00	2.00
Id. *gr. 300/500*	1.85	1.85
Ascoli Piceno, *gr. 201/500*	1.80	1.80
Macerata, *gr. 500*	1.80	1.80
Pesaro, *gr. 300*	2.00	2.00
Id. *gr. 500*	1.90	1.90
Perugia, *gr. 100/250*	2.10	2.10
Id. *gr. 500*	1.90	1.90
Terni, *gr. 100/250*	2 20	2.20
Frosinone	1.90	1.90
Littoria, *gr. 500*	1.90	1.90
Rieti	1.90	1.90
Viterbo, *gr. 150/300*	2.10	2.10
Id. *gr. 500*	1.85	1.85

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(segue) 1. — Pane		
(segue) *confezionato con farina tipo B*		
(segue) FORME DA GR 200 A 500		
Aquila degli Abr., *gr. 60/350*	2.10	2.10
Id. Id., *gr. 350/450*	1.95	1.95
Id. Id., *gr. 450/1000*	1.90	1.90
Campobasso, *gr. 300/500*	1.90	1.90
Pescara, *gr. 200/300*	2.10	2.10
Id. *fino a gr. 500*	1.95	—
Teramo, *gr. 100/500*	1.85	1.85
Avellino, *gr. 500*	1.90	1.90
Benevento, *gr. 500*	1.80	1.80
Napoli, *gr. 250*	2.00	2.00
Id. *gr. 500*	1.90	1.90
Salerno, *gr. 150/300*	1.90	1.90
Bari, *gr. 200/400*	2.40	2.40
Id. *gr. 500*	2.00	2.00
Brindisi, *gr. 100/300*	2.50	2.50
Id. *gr. 500*	2.10	2.10
Foggia, *gr. 500*	2.00	2.00
Lecce, *gr. 300/500*	2.20	2.20
Matera, *gr. 500*	1.85	1.85
Potenza, *gr. 500*	1.80	1.80
Cosenza, *gr. 100/250*	2.00	2.00
Id. *gr. 300/500*	1.90	1.90
Caltanissetta, *gr. 500*	1.90	1.90
Catania, *gr. 500*	2.00	2.00
Messina, *gr. 250*	2.10	2.10
Id. *gr. 500*	2.05	2.05
Palermo, *gr. 250*	2.15	2.15
Id. *gr. 500*	2.00	2.00
Ragusa, *gr. 250*	2.00–2.15	2.00–2.15
Id. *gr. 500*	1.90–2.05	1.90–2.05
Siracusa, *gr. 480*	2.00	2.00
FORME DA GR 500 A 1000		
Aosta, *gr. 500/700*	1.75	1.75
Id. *gr. 750/1000*	1.70	1.70
Asti, *gr. 300/600*	1.75	—
Imperia	1.75	1.75
La Spezia, *gr. 600/1000*	1.85	1.85
Cremona ed Uniti, *gr. 300/600*	1.95	1.95
Pavia	1.95	1.95
Sondrio	1.75	1.75
Bolzano	1.90	1.90
Rovigo, *gr. 600*	1.70	1.70
Udine, *gr. 600/1000*	1.80	1.80
Gorizia, *gr. 500/600*	1.90	1.90
Id. *gr. 1000*	1.80	1.80
Pola, *gr. 1000*	1.80	1.80
Trieste	1.90	1.90
Forlì, *gr. 1000*	1.80	1.80
Piacenza, *gr. 300/800*	1.90	1.90
Ravenna, *gr. 1000*	1.75	1.75
Reggio nell'Em., *gr. 600/1000*	1.70	1.70
Arezzo, *gr. 1000*	1.70	1.70
Carrara, *gr. 1000*	1.80	1.80
Firenze, *gr. 1000*	1.80	1.80
Grosseto, *gr. 1000*	1.80–1.85	1.80–1.85
Livorno, *gr. 600/1000*	1.80	1.85
Lucca, *gr. 1000*	1.80	1.80
Pisa, *gr. 600/1000*	1.80	1.85
Pistoia, *gr. 1000*	1.75	1.75
Siena, *gr. 400/600*	1.90	1.90
Id. *gr. 600/1000*	1.80	1.80
Ancona	1.70	1.70
Ascoli Piceno, *gr. 501/1000*	1.70	1.75
Macerata, *gr. 1000*	1.70	1.70
Pesaro, *gr. 1000*	1.75	1.75
Perugia, *gr. 1000*	1.80	1.80

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) Tav. X. — Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 1. — Pane		
(*segue*) *confezionato con farina tipo B*		
(*segue*) FORME DA GR 500 A 1000		
Terni, *gr. 1000*	1.85	1.85
Frosinone	1.80	1.80
Littoria, *gr. 1000*	1.80	1.80
Rieti	1.75	1.75
Roma, *gr. 1000*	1.80	1.80
Viterbo, *gr. 1000*	1.70	1.75
Aquila degli Abr., *gr. 450/1000*	1.90	1.90
Campobasso, *gr. 600/1000*	1.75	1.75
Pescara, *gr. 1000*	1.75	1.75
Teramo	1.75	1.75
Avellino, *gr. 1000*	1.85	1.85
Benevento, *gr. 1000*	1.75	1.75
Bari, *gr. 1000*	1.80	1.80
Brindisi, *gr. 1000*	1.80	1.80
Foggia, *gr. 1000*	1.80	1.80
Lecce, *gr. 1000*	1.85	1.85
Matera, *gr. 1000*	1.75	1.75
Catanzaro	1.95	1.95
Cosenza, *gr. 1000*	1.85	1.85
Catania, *gr. 1000* (*coccellato*)	1.90	1.90
Enna	1.85	—
Messina, *gr. 1000*	1.90	1.90
Palermo, *gr. 1000*	1.90	1.90
Siracusa, *gr. 675*	2.00	2.00
Id. *gr. 1000*	1.90	1.90
FORME DA GR 1000 A 2000		
Arezzo, *gr. 2000*	1.65	1.65
Firenze, *sup. gr. 1000*	1.70	1.70
Pistoia, *gr. 2000*	1.70	1.70
Siena, *oltre gr. 1000*	1.60	1.60
Ascoli Piceno, *gr. 1001/2000*	1.60	1.60
Frosinone, *sup. gr. 1000*	1.70	1.70
Littoria, *gr. 2000*	1.70	—
Rieti, *sup. gr. 1000*	1.70	1.70
Aquila degli Abr., *sup. gr. 1000*	1.80	1.80
Campobasso, *sup. gr. 1500*	1.70	1.70
Pescara, *gr. 2000*	1.70	1.70
Benevento, *gr. 2000*	1.70	1.70
Foggia, *gr. 2000*	1.70	1.70
Potenza	1.70	1.70
Cosenza, *gr. 2000*	1.80	1.80
2. — Farina di frumento		
tipo A		
Alessandria	2.50	2.50
Aosta	2.70	2.70
Asti	2.50	2.50
Novara	2.70	2.70
Vercelli	2.50	2.50
Genova	2.55	2.55
Imperia	2.60	2.60
La Spezia	2.55	2.55
Savona	2.55	2.55
Bergamo	2.50	2.50
Como	2.60	2.60
Cremona ed Uniti	2.50	2.50
Mantova	2.50	2.50
Pavia	2.60	2.60
Sondrio	2.65	2.65
Varese	2.60	2.60
Bolzano	2.50	2.50
Trento	2.60	2.60
Belluno	2.60	2.60
Padova	2.50	2.50
Rovigo	2.50	2.50
Treviso	2.60	2.60
Udine	2.60	2.60
(*segue*) 2. — Farina di frumento		
(*segue*) *tipo A*		
Venezia	2.55	2.55
Verona	2.60	2.60
Vicenza	2.60	2.60
Gorizia	2.50	2.50
Pola	2.60	2.60
Trieste	2.65	2.65
Ferrara	2.50	2.50
Forlì	2.50	2.50
Modena	2.55	2.55
Parma	2.50	2.50
Piacenza	2.60	2.60
Ravenna	2.55	2.55
Reggio nell'Emilia	2.45	2.45
Arezzo	2.50	2.50
Carrara	2.45	2.45
Firenze	2.50	2.50
Grosseto	2.60	2.60
Livorno	2.70	2.70
Lucca	2.50	2.50
Pisa	2.60	2.60
Pistoia	2.50	2.50
Siena	2.60	2.60
Ancona	2.50	2.50
Ascoli Piceno	2.40	2.40
Macerata	2.50	2.50
Pesaro	2.50	2.50
Perugia	2.50	2.50
Terni	2.55	2.55
Frosinone	2.65	2.65
Littoria	2.55	2.55
Rieti	2.45	2.45
Viterbo	2.50	2.50
Aquila degli Abruzzi	2.50	2.50
Campobasso	2.60	2.60
Pescara	2.50	2.55
Teramo	2.65	2.65
Avellino	2.55	2.55
Benevento	2.60	2.60
Napoli	2.60	2.60
Salerno	2.50	2.50
Bari	2.45	2.45
Brindisi	2.60	2.60
Foggia	2.60	2.60
Lecce	2.60	2.60
Matera	2.50	2.50
Potenza	2.55	2.55
Catanzaro	2.70	2.70
Cosenza	2.60	2.60
Caltanissetta	2.50	2.50
Catania	2.50	2.50
Messina	2.60	2.60
Palermo	2.65	2.65
Ragusa	2.50	2.55
Siracusa	2.50	2.50
Nuoro	2.50	2.50
tipo B		
Alessandria	2.00	2.00
Aosta	2.00	2.00
Asti	2.00	2.00
Novara	2.10	2.10
Torino	2.20	2.20
Vercelli	2.00	2.00
Genova	2.00	2.00
Imperia	2.00	2.00
La Spezia	2.00	2.00
Savona	1.95	2.00
Bergamo	2.00	2.00
Brescia	1.95	1.95
Como	2.00	2.00
(*segue*) 2. — Farina di frumento		
(*segue*) *tipo B*		
Cremona ed Uniti	1.95	1.95
Mantova	2.00	2.00
Milano	2.00	2.00
Pavia	2.00	2.00
Sondrio	2.05	2.05
Varese	2.00	2.00
Bolzano	2.00	2.00
Trento	2.00	2.00
Belluno	2.00	2.00
Padova	2.00	2.00
Rovigo	1.95	1.95
Treviso	2.00	2.00
Udine	2.00	2.00
Venezia	2.00	2.00
Verona	1.95	1.95
Vicenza	2.00	2.00
Fiume	1.70	—
Gorizia	2.00	2.00
Pola	1.95	1.95
Trieste	2.05	2.05
Ferrara	1.95	1.95
Forlì	1.95	1.95
Modena	2.00	2.00
Parma	2.00	2.00
Piacenza	2.00	2.00
Ravenna	2.05	2.05
Reggio nell'Emilia	1.95	1.95
Arezzo	1.90	1.90
Carrara	1.95	1.95
Firenze	2.00	2.00
Grosseto	2.00	2.00
Livorno	2.10	2.10
Lucca	1.95	1.95
Pisa	2.00	2.00
Pistoia	1.95	1.95
Siena	2.00	2.00
Ancona	1.85	1.85
Ascoli Piceno	1.90	1.90
Macerata	1.90	1.90
Pesaro	1.95	1.95
Perugia	1.95	1.95
Terni	2.00	2.00
Frosinone	2.00	2.00
Littoria	2.00	2.00
Rieti	1.90	1.90
Viterbo	1.90	1.90
Aquila degli Abruzzi	1.95	1.95
Campobasso	2.00	2.00
Pescara	1.90	1.95
Teramo	2.15	2.15
Avellino	1.95	1.95
Benevento	2.00	2.00
Napoli	2.00	2.00
Salerno	2.00	2.00
Bari	1.90	1.90
Brindisi	2.00	2.00
Foggia	2.00	2.00
Lecce	2.05	2.05
Matera	1.95	1.95
Potenza	2.00	2.00
Catanzaro	2.15	2.15
Cosenza	2.00	2.00
Caltanissetta	1.95	1.95
Catania	1.95	1.95
Messina	2.05	2.05
Palermo	2.05	2.05
Ragusa	1.95	1.95
Siracusa	1.95	1.95
Nuoro	2.00	2.00

(1) Vedi nota (1) e Avvertenza a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
3. — Pasta alimentare		
di semola (extra)		
Alessàndria	3.30	3.40
Aosta	3.50	3.50
Asti	3.45	3.45
Cùneo	3.25	3.45
Novara	3.45	3.45
Torino	3.50	3.50
Vercelli	3.45	3.45
Gènova	3.20	3.20
Impèria	3.30	3.30
La Spèzia	3.30	3.30
Savona	3.30	3.30
Brèscia	3.20	3.35
Como	3.55	3.55
Cremona ed Uniti	3.40	3.40
Màntova	3.20	3.20
Milano	3.55	3.55
Pavia	3.50	3.50
Sòndrio	3.30	3.30
Varese	3.50	3.50
Bolzano	3.50	3.50
Trento	3.25	3.25
Pàdova	2.95	3.25
Rovigo	3.20	3.20
Treviso	3.00	3.00
Ùdine	3.30	3.30
Venezia	3.20	3.20
Verona	3.20	3.20
Vicenza	3.20	3.20
Fiume	2.60	2.60
Gorizia	3.05	3.40
Pola	3.40	3.40
Trieste	3.15	3.45
Zara	2.80	2.80
Bologna	3.00	3.50
Ferrara	3.20	3.20
Forlì	3.30	3.30
Mòdena	3.25	3.25
Parma	3.00	3.20
Piacenza	3.25	3.25
Ravenna	3.55	3.55
Règgio nell'Emilia	3.20	3.20
Arezzo	3.10	3.10
Carrara	3.15	3.15
Firenze	3.10	3.10
Grosseto	3.05	3.10
Livorno	3.10	3.10
Lucca	3.10	3.10
Pisa	3.10	3.10
Pistoia	3.05	3.05
Siena	3.10	3.10
Ancona	3.15	3.15
Àscoli Piceno	3.00	3.00
Macerata	3.10	3.10
Pèsaro	3.20	3.20
Perùgia	3.15	3.15
Terni	3.15	3.15
Frosinone	3.15	3.15
Littòria	3.15	3.15
Rieti	3.10	3.10
Roma	3.15	3.15
Viterbo	3.10	3.10
Àquila degli Abruzzi	3.10	3.10
Campobasso	3.00	3.00
Chieti	3.10	3.10
Pescara	3.10	3.10
Tèramo	3.10	3.10
Avellino	2.95	2.95
Benevento	2.95	2.95
Nàpoli	3.05	3.05
Salerno	2.95	2.95
Bari	2.90	2.90
Brindisi	2.90	2.95
Fòggia	2.95	2.95
Lecce	3.00	3.00
Taranto	2.75	2.90
Matera	2.90	2.90
Potenza	3.05	3.05
Catanzaro	3.20	3.20
Cosenza	3.15	3.15
Règgio di Calabria	2.90	2.90
Caltanissetta	2.70	2.70
Catània	2.70	2.70
Enna	2.70	2.70
Messina	2.85	2.85
Siracusa	2.75	2.75
Trapani	2.55	2.55
Cagliari	3.00	3.00
Nuoro	3.00	3.00
Sàssari	3.00	3.00
di semola (1ª qualità)		
Alessandria	3.00	3.20
Aosta	3.25	3.25
Asti	3.05	3.05

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **3. - Pasta alimentare**		
(*segue*) *di semola (1ª qualità)*		
Cuneo	2.85	3.10
Novara	3.20	3.20
Torino	3.25	3.25
Vercelli	3.20	3.20
Genova	3.05	3.05
Imperia	3.05	3.05
La Spezia	3.05	3.05
Savona	3.00	3.05
Bergamo	3.05	3.05
Brescia	3.00	3.20
Como	3.15	3.15
Cremona ed Uniti	3.20	3.20
Mantova	3.00	3.00
Milano	3.20	3.20
Pavia	3.25	3.25
Sondrio	3.10	3.10
Varese	3.20	3.20
Bolzano	3.20	3.20
Trento	3.05	3.05
Padova	2.75	3.05
Rovigo	3.00	3.00
Treviso	2.75	2.75
Udine	3.10	3.10
Venezia	3.05	3.05
Verona	3.00	3.00
Vicenza	3.00	3.00
Fiume	2.40	2.40
Gorizia	2.80	3.15
Pola	3.10	3.10
Trieste	2.85	3.15
Zara	2.50	2.50
Bologna	2.80	3.20
Ferrara	3.00	3.00
Forlì	3.10	3.10
Modena	3.10	3.10
Parma	2.80	3.05
Piacenza	3.00	3.00
Ravenna	3.15	3.15
Reggio nell'Emilia	3.00	3.00
Arezzo	2.95	2.95
Carrara	3.00	3.00
Firenze	3.00	3.00
Grosseto	2.85	2.95
Livorno	2.95	2.95
Lucca	2.95	2.95
Pisa	2.95	2.95
Pistoia	2.95	2.95
Siena	2.95	2.95
Ancona	3.00	3.00
Ascoli Piceno	2.85	2.85
Macerata	2.90	2.90
Pesaro	3.00	3.00
Perugia	2.90	2.90
Terni	3.00	3.00
Frosinone	3.00	3.00
Littoria	2.95	2.95
Rieti	2.90	2.90
Roma	2.95	2.95
Viterbo	3.00	3.00
Aquila degli Abruzzi	2.85	2.85
Campobasso	2.80	2.80
Chieti	2.90	2.90
Pescara	2.85	2.85
Teramo	2.90	2.90
Avellino	2.85	2.85
Benevento	2.80	2.80
Napoli	2.90	2.90
Salerno	2.75	2.75
Bari	2.75	2.75
Brindisi	2.75	2.75
Foggia	2.70	2.70
Lecce	2.85	2.85
Taranto	2.55	2.70
Matera	2.70	2.70
Potenza	2.90	2.90
Catanzaro	3.00	3.00
Cosenza	3.00	3.00
Reggio di Calabria	2.75	2.75
Agrigento	2.50	2.50
Caltanissetta	2.65	2.65
Catania	2.60	2.60
Enna	2.55	2.55
Messina	2.70	2.70
Palermo	2.50	2.50
Ragusa	2.55	2.55
Siracusa	2.65	2.65
Cagliari	2.80	2.80
Nuoro	2.90	2.90
Sassari	2.85	2.85
Tripoli	2.90	2.90
comune		
Alessandria	2.45	2.45
Aosta	2.50	2.50

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **3. - Pasta alimentare**		
(*segue*) *comune*		
Asti	2.25	2.45
Cuneo	2.20	—
Novara	2.45	2.45
Torino	2.25	2.25
Vercelli	2.55	2.70
Genova	2.40	2.60
Imperia	2.50	2.50
La Spezia	2.40	2.40
Savona	2.55	2.55
Bergamo, *nostrana*	2.35	2.35
Como	2.45	2.65
Cremona ed Uniti	2.40	2.45
Mantova	2.40	2.40
Milano	2.40	2.40
Pavia	2.40	2.60
Sondrio	2.50	2.70
Varese	2.45	2.65
Bolzano	2.50	2.70
Trento	2.45	2.65
Padova, *granito*	2.60	—
Id. *1ª qualità*	2.35	2.35
Rovigo	2.35	2.55
Treviso, *granito*	2.60	2.60
Id. *1ª qualità*	2.45	2.45
Verona, *granito*	2.55	—
Id. *1ª qualità*	2.40	2.40
Gorizia	2.45	2.65
Pola	2.45	2.65
Trieste	2.45	2.65
Zara, *granito*	2.10	2.10
Bologna, *puro granito*	2.60	—
Id.	2.40	2.80
Ferrara	2.40	2.40
Forlì	2.55	2.55
Modena	2.40	2.40
Parma	2.35	2.55
Piacenza	2.30	2.30
Ravenna	2.35	2.35
Reggio nell'Emilia	2.35	2.35
Arezzo	2.45	2.65
Livorno	2.30	2.50
Pisa	2.30	2.30
Ancona	2.35	2.55
Ascoli Piceno	2.45	2.45
Macerata	2.50	2.70
Pesaro	2.35	2.55
Perugia	2.30	2.30
Terni	2.35	2.35
Littoria	2.35	2.55
Rieti	2.35	2.50
Roma	2.45	—
Viterbo	2.50	2.50
Chieti	2.25	2.25
Pescara	2.20	2.40
Teramo	2.50	2.50
Avellino	2.25	2.25
Salerno	2.35	2.35
Bari	2.40	2.40
Brindisi	2.35	2.55
Foggia	2.35	2.35
Lecce	2.35	2.55
Taranto	2.25	2.40
Matera	2.25	2.25
Potenza	2.45	2.45
Catanzaro	2.65	2.65
Cosenza	2.55	2.60
Reggio di Calabria	2.30	2.30
Agrigento	2.40	2.40
Caltanissetta	2.40	2.45
Catania	2.10	2.10
Enna	2.35	2.35
Palermo	2.10	2.10
Ragusa	2.35	—
Cagliari	2.30	2.30
Nuoro	2.45	2.65
Sassari	2.35	2.55
Tripoli	2.55	2.55
4. — Riso		
vialone		
Alessandria	2.80	2.60
Aosta	2.60	2.80
Asti	2.85	2.85
Cuneo	2.85	2.85
Genova	2.95	2.95
Imperia	2.85	2.85
La Spezia	2.95	2.95
Bergamo	2.85	2.85

(1) Vedi nota (1) o AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **4. — Riso**		
(*segue*) *vialone*		
Brescia	2.80	2.80
Como	2.90	2.90
Cremona ed Uniti	3.00	3.00
Mantova	2.85	2.85
Pavia	2.80	2.80
Sondrio	2.80	2.80
Varese	2.80	2.80
Belluno	2.90	2.90
Padova	2.80	2.80
Rovigo	2.80	2.80
Udine	3.00	3.00
Vicenza	2.95	2.95
Fiume, *sublime*	3.20	3.20
Gorizia	2.90	2.90
Pola	2.90	2.90
Trieste	2.70	2.70
Zara	2.80	2.80
Bologna	3.00	3.00
Ferrara	2.85	2.85
Modena	2.90	2.90
Parma	2.90	2.90
Piacenza	2.90	2.90
Reggio nell'Emilia	2.80	2.80
Carrara	2.75	2.75
Firenze	2.90	2.90
Grosseto	2.75	2.75
Pistoia	2.80	2.80
Siena	2.85	2.85
Ascoli Piceno	3.00	3.00
Macerata	2.80	2.80
Pesaro	2.80	2.80
Perugia	2.70	2.70
Roma	3.10	3.10
Aquila degli Abruzzi	2.80	2.80
Campobasso	3.00	3.00
Chieti	2.90	2.90
Napoli	2.95	2.95
Salerno	2.65	2.65
Bari	2.80	2.80
Brindisi	2.70	2.70
Lecce	3.00	3.00
Matera	2.55	2.55
Potenza	2.60	2.60
Catanzaro	3.00	3.00
Cosenza	2.90	2.90
Reggio di Calabria	2.90	2.90
Agrigento	2.80	2.80
Catania	3.00	3.00
Enna	2.50	2.50
Trapani	2.85	2.85
maratelli P. 6		
Alessandria	2.15	2.15
Aosta	2.10	2.10
Asti	2.15	2.15
Cuneo	2.10	2.10
Novara	2.10	2.10
Torino	2.20	2.20
Vercelli	2.15	2.15
Genova, *grana lunga*	2.30	2.30
Imperia	2.20	2.20
La Spezia	2.25	2.25
Savona	2.20	2.20
Bergamo	2.15	2.15
Brescia	2.15	2.15
Como	2.20	2.20
Cremona ed Uniti	2.20	2.20
Mantova	2.15	2.15
Milano	2.20	2.20
Pavia	2.15	2.15
Sondrio	2.20	2.20
Varese	2.20	2.20
Bolzano	2.30	2.30
Trento	2.15	2.15
Belluno	2.25	2.25
Padova	2.20	2.20
Rovigo	2.10	2.10
Treviso	2.20	2.20
Udine	2.30	2.30
Venezia	2.25	2.25
Verona	2.10	2.10
Vicenza	2.30	2.30
Fiume, *brillato sublime*	2.30	2.30
Gorizia	2.20	2.20
Pola	2.15	2.15
Trieste	2.15	2.15
Zara	2.30	2.30
Bologna	2.30	2.30
Ferrara	2.20	2.20
Modena	2.20	2.20
Parma	2.20	2.20
(*segue*) **4. — Riso**		
(*segue*) *maratelli P. 6*		
Piacenza	2.20	2.20
Ravenna	2.10	2.10
Reggio nell'Emilia	2.20	2.20
Arezzo	2.20	2.20
Carrara	2.10	2.10
Firenze	2.25	2.25
Grosseto	2.20	2.20
Livorno	2.25	2.25
Lucca	2.20	2.20
Pisa	2.20	2.20
Pistoia	2.20	2.20
Siena	2.15	2.15
Ancona	2.30	2.30
Ascoli Piceno	2.30	2.30
Macerata	2.35	2.35
Pesaro	2.30	2.30
Perugia	2.20	2.20
Terni	2.25	2.25
Frosinone	2.25	2.25
Littoria	2.20	2.20
Rieti	2.10	2.10
Roma	2.30	2.30
Viterbo	2.30	2.30
Aquila degli Abruzzi	2.20	2.20
Campobasso	2.25	2.25
Chieti	2.30	2.30
Teramo	2.40	2.40
Napoli	2.30	2.30
Salerno	2.10	2.10
Bari	2.25	2.25
Brindisi	2.20	2.20
Foggia	2.10	2.10
Lecce	2.30	2.30
Taranto	2.20	2.20
Matera	2.25	2.25
Catanzaro	2.25	2.25
Cosenza	2.25	2.25
Reggio di Calabria	2.30	2.30
Catania	2.30	2.30
Enna	2.20	2.20
Messina	2.30	2.30
Trapani	2.30	2.30
originario camolino		
Alessandria	1.85	1.85
Aosta	1.90	1.90
Asti	1.85	1.85
Cuneo	1.90	1.90
Novara	1.80	1.80
Torino, *ostigliato*	1.90	1.90
Vercelli	1.75	1.75
Id. *raffinato*	1.70	1.70
Genova	2.00	2.00
Imperia	1.85	1.85
La Spezia	1.95	1.95
Savona	1.85	1.85
Bergamo	1.80	1.80
Brescia	1.90	1.90
Como	1.90	1.90
Cremona ed Uniti	1.85	1.85
Mantova	1.85	1.85
Milano	1.85	1.85
Pavia, *fino*	1.80	1.80
Id.	1.70	1.70
Sondrio	1.85	1.85
Varese	1.80	1.80
Bolzano	1.95	1.95
Trento	1.90	1.90
Belluno	1.95	1.95
Padova	1.95	1.95
Rovigo	1.85	1.85
Treviso	2.00	2.00
Udine	1.95	1.95
Venezia	1.95	1.95
Verona	1.80	1.80
Vicenza	1.90	1.90
Fiume, *extra brillato*	2.00	2.00
Id. *non tipico sciolto*	1.70	1.70
Gorizia	1.95	1.95
Pola	1.90	1.90
Trieste	1.95	1.95
Zara, *brillato*	2.00	2.00
Bologna, *brillato*	1.90	1.90
Ferrara	1.90	1.90
Forlì	1.85	1.85
Modena	1.90	1.90
Parma	1.90	1.90
Piacenza	1.85	1.85
Ravenna	1.85	1.85
Reggio nell'Emilia	1.90	1.90
Arezzo	1.90	1.90
Carrara	1.90	1.90
(*segue*) **4. — Riso**		
(*segue*) *originario camolino*		
Firenze	1.90	1.90
Grosseto	1.90	1.90
Livorno	1.95	1.95
Lucca	1.90	1.90
Pisa	1.90	1.90
Pistoia	1.90	1.90
Siena	1.90	1.90
Ancona	1.80	1.80
Ascoli Piceno	1.90	1.90
Macerata	1.90	1.90
Pesaro	1.90	1.90
Perugia	1.90	1.90
Terni	1.90	1.90
Frosinone	1.95	1.95
Littoria	1.90	1.90
Rieti	1.90	1.90
Roma, *brillato*	2.00	2.00
Viterbo	1.95	1.95
Aquila degli Abruzzi	2.00	2.00
Campobasso	2.05	2.05
Chieti	2.00	2.00
Pescara	1.90	1.90
Teramo	2.00	2.00
Avellino	1.95	1.95
Benevento	2.00	2.00
Napoli	1.95	1.95
Salerno	1.95	1.95
Bari, *brillato*	1.95	1.95
Brindisi	1.95	1.95
Foggia	1.95	1.95
Lecce	2.00	2.00
Taranto, *brillato*	1.95	1.95
Matera	1.95	1.95
Potenza, *tipo puglione*	2.10	2.10
Catanzaro	2.00	2.00
Cosenza	2.00	2.00
Reggio di Calabria	2.00	2.00
Agrigento	1.95	1.95
Caltanissetta	2.00	2.00
Catania	2.10	2.10
Enna	2.00	2.00
Messina, *brillato*	2.05	2.05
Palermo	1.95	1.95
Ragusa	1.90	1.95
Siracusa	2.00	2.00
Trapani	2.05	2.05
Cagliari	2.20	2.20
Nuoro	2.05	2.05
Sassari, *brillato*	2.00	2.00
Tripoli	2.00	2.00
5. — Farina di granoturco		
bramata		
Alessandria	1.30	1.30
Aosta	1.25	1.25
Asti	1.25	1.25
Cuneo	1.15	1.30
Novara	1.25	1.25
Torino	1.30	1.30
Vercelli	1.35	1.35
Imperia	1.40	1.40
La Spezia	1.40	1.40
Savona	1.25	1.25
Bergamo	1.25	1.25
Brescia	1.25	1.25
Como	1.30	1.30
Cremona ed Uniti	1.35	1.35
Mantova	1.30	1.30
Milano	1.25	1.25
Pavia, *semola granita*	1.25	1.30
Sondrio	1.40	1.40
Varese	1.20	1.20
Bolzano	1.40	1.40
Trento	1.25	1.35
Padova, *tipo verona*	1.20	1.40
Rovigo	1.25	1.25
Treviso	1.30	1.30
Venezia	1.25	1.25
Vicenza, *lusso fina*	1.30	1.30
Id.	1.25	1.25
Fiume	1.40	1.40
Pola	1.30	1.30
Trieste	1.20	1.30
Zara	1.40	1.40
Bologna	1.45	1.45
Ferrara	1.30	1.30
Modena	1.35	1.35
Parma	1.35	1.35
Ravenna, *veronese*	1.60	1.60
Reggio nell'Emilia	1.35	1.35
Firenze	1.50	1.50
Ancona	1.50	1.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. - **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni** (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **5. — Farina di granoturco**		
(*segue*) *bramata*		
Ascoli Piceno	1.50	1.50
Pesaro	1.40	1.40
Campobasso	1.40	1.40
Chieti	1.30	1.30
Teramo	1.40	1.40
Napoli	1.50	1.50
Bari	1.35	1.35
Brindisi	1.40	1.40
Foggia	1.40	1.40
Lecce	1.50	1.50
Taranto	1.50	1.50
Matera	1.50	1.50
Reggio di Calabria	1.35	1.35
Catania	1.50	1.50
Messina	1.50	1.50
Palermo	1.50	1.50
Cagliari	1.50	1.50
Nuoro	1.60	1.60
fioretto		
Alessandria	1.15	1.15
Aosta	1.20	1.20
Asti	1.15	1.15
Cuneo	1.05	1.20
Novara	1.15	1.15
Torino	1.25	1.25
Vercelli	1.20	1.20
Imperia	1.35	1.35
La Spezia	1.30	1.30
Savona	1.20	1.20
Brescia	1.25	1.20
Como	1.25	1.25
Cremona ed Uniti	1.35	1.35
Mantova	1.20	1.20
Milano	1.15	1.15
Sondrio	1.30	1,30
Varese	1.15	1.15
Bolzano	1.35	1.35
Trento	1.20	1.30
Udine	1.20	1.20
Venezia	1.20	1.20
Verona	1.15	1.15
Gorizia	1.25	1.30
Trieste	1.15	1.25
Bologna	1.35	1.35
Forlì	1.25	1.25
Modena	1.25	1.25
Parma	1.30	1.30
Ravenna, *maniovana*	1.45	1.45
Reggio nell'Emilia	1.30	1.30
Firenze	1.35	1.35
Pistoia	1.30	1.30
Pesaro	1.10	1.10
Terni	1.35	1.35
Rieti	1.35	1.35
Chieti	1.25	1.25
Teramo	1.30	1.30
Foggia	1.30	1.30
Reggio di Calabria	1.30	1.30
Messina	1.30	1.30
Trapani	1.65	1.65
stacciata macinofatto		
Alessandria	1.05	1.05
Aosta	1.10	1.10
Asti	1.00	1.00
Novara, *nostrana da polenta*	1.10	1.10
Vercelli	1.10	1.10
Imperia	1.25	1.25
La Spezia	1.20	1.20
Savona	1.20	1.20
Bergamo	1.15	1.15
Brescia	1.15	1.15
Como, *nostrana*	1.15	1.15
Id. *integrale*	1.10	1.10
Cremona ed Uniti, *nostrana speciale*	1.15	1.15
Id. *nostrana comune*	1.05	1.05
Mantova, *integrale*	1.10	1.10
Pavia	1.20	1.25
Sondrio	1.25	1.25
Trento	1.15	1.25
Padova, *nostrana*	1.10	1.30
Rovigo	1.15	1.15
Id. *integrale*	1.05	1.05
Treviso, *comune*	1.20	1.20
Udine	1.05	1.05
Venezia, *integrale*	1.10	1.10
Verona	1.05	1.05
Vicenza	1.20	1.20
Id. *integrale*	1.05	1.05
(*segue*) **5. — Farina di granoturco**		
(*segue*) *stacciata macinofatto*		
Gorizia	1.15	1.20
Pola	1.20	1.20
Id. *integrale*	1.10	1.10
Trieste	1.10	1.20
Bologna	1.25	1.25
Id. *integrale*	1.10	1.10
Ferrara	1.20	1.20
Id. *integrale*	1.10	1.10
Modena	1.20	1.20
Parma	1.20	1.20
Id. *integrale*	1.10	1.10
Piacenza	1.10	1.10
Reggio nell'Emilia	1.25	1.25
Id. Id. *integrale*	1.15	1.15
Arezzo	1.10	—
Carrara	1.10	1.10
Firenze	1.20	1.20
Grosseto	1.10	1.10
Livorno	1.25	1.25
Lucca, *integrale*	1.10	1.10
Pisa	1.15	1.15
Pistoia	1.15	1.15
Id. *integrale*	1.10	1.10
Ancona	1.20	1.20
Id. *integrale*	1.00	1.00
Ascoli Piceno	1.20	1.20
Id. Id. *integrale*	1.05	1.05
Macerata, *integrale*	1.10	1.10
Pesaro	1.00	1.00
Perugia, *integrale*	1.10	1.10
Frosinone, *integrale*	1.15	1.15
Littoria	1.10	1.10
Viterbo	1.10	1.10
Id. *integrale*	1.00	1.00
Aquila degli Abruzzi, *integrale*	1.20	1.20
Campobasso	1.10	1.10
Chieti	1.20	1.20
Id. *integrale*	1.10	1.10
Pescara, *integrale*	1.10	1.10
Teramo	1.15	1.15
Avellino, *integrale*	1.05	1.05
Benevento, *integrale*	1.30	1.30
Napoli	1.50	1.50
Id. *integrale*	1.10	1.10
Foggia	1.20	1.20
Matera	1.40	1.40
Potenza, *nostrana*	1.00	1.00
Catanzaro	1.20	1.20
Cosenza	1.20	1.20
Reggio di Calabria	1.20	1.20
Caltanissetta	1.80	1.80
Enna	1.40	1.40
Tripoli, *integrale*	1.40	1.40
6. — Fagioli secchi		
qualità pregiate		
Aosta, *borlotti*	2.70	2.70
Torino, *borlotti*	3.00	3,00
Imperia, *albenghini*	2.10	2.10
La Spezia, *borlotti di vigevano*	2.70	2.70
Savona,	2.20	2.20
Bergamo, *borlotti di vigevano*	3.00	3.00
Id. *borlotti uso vigevano*	2.60	2.60
Brescia	3.00	3,00
Como, *borlotti tipo vigevano*	3.00	3.00
Mantova, *borlotti*	3.20	3.20
Milano, *borlotti*	3.00	3,00
Sondrio	2.80	2.80
Varese	2.90	—
Trento, *borlotti*	2.60	2,60
Belluno, *scritti bellunesi*	2.00	2.00
Padova, *scozzesi*	3.25	—
Id. *borlotti*	3.10	—
Rovigo	3.30	3.30
Vicenza, *borlotti*	2.80	3.30
Fiume	2.00	2.00
Pola, *borlotti*	2.70	2.70
Trieste, *borlotti*	2.85	2.85
Bologna	2.50	2.50
Forlì, *cannelloni*	2.50	2.50
Modena	3.50	3.50
Piacenza	3.40	3.40
Reggio nell'Emilia, *borlotti e scozzesi*	3.10	3.10
Carrara	2.75	2.75
Firenze, *cannelloni scelti*	2.70	2.70
Id. *id. in natura*	2.40	2.40
Livorno, *cannelloni*	2.65	2.80
Pistoia, *cannelloni*	2.80	2.30
Siena, *cannellini*	2.40	3.00
Ascoli Piceno	2.20	2.20
(*segue*) **6. — Fagioli secchi**		
(*segue*) *qualità pregiate*		
Macerata, *mandoloni*	2.50	2.50
Pesaro	2.60	2.60
Frosinone	2.50	2.50
Littoria, *cannellini*	2.50	2.50
Rieti	2.60	2.60
Roma, *bianchi cannellini*	2.60	2.60
Aquila degli Abruzzi, *cannellini bianchi*	2.20	2.20
Campobasso, *cannellini e tondini*	2.00	2.00
Chieti, *cannellini*	2.30	2.30
Avellino	2.20	2.20
Benevento, *cannellini*	2.10	2.10
Napoli, *cannellini*	2.55	2.55
Bari, *cannellini*	2.35	2.35
Brindisi	1.90	1.90
Foggia	2.80	2.80
Lecce, *cannellini*	2.45	2.45
Taranto, *cannellini*	2.40	2.40
Id. *ungher., coks e tondini*	1.90	1.90
Matera, *cannellini bianchi*	2.50	2.50
Potenza, *cannellini napoletani*	2.30	2.30
Catanzaro	2.80	2.80
Cosenza, *bianchi cannellini*	2.70	2.70
Id. *originari di Acri*	2.40	2.40
Id. *tipo Acri*	2.20	2.20
Reggio di Calabria, *cannellini e borlotti*	2.60	2.60
Id. Id. *coks color.*	2.00	2.00
Agrigento	2.00	2.00
Catania	2.20	2.20
Enna	2.25	2.25
Messina, *coks e verdoni*	2.10	2.10
Palermo	2.75	2.75
Id. *mandoloni*	2.10	2.10
Ragusa, *cannellini bianchi*	2.50	2.50
Id. *coks*	1.90	1.90
Siracusa, *coks e mandoloni*	2.20	2.20
Trapani, *cannellini bianchi*	2.70	2.70
Nuoro	2.30	2.30
Tripoli, *cannellini napoletani*	3.00	3.00
qualità comuni		
Alessandria	1.50	1.50
Aosta	1.50	1.50
Asti	1.60	1.60
Novara	1.80	1.80
Torino, *saluggia*	2.00	2.00
Vercelli, *saluggia*	1.50	1.50
Genova, *bianchi bombonini*	1.90	1.90
Imperia, *saluggia*	1.75	1.75
La Spezia, *bianchi bombonini*	1.90	1.90
Savona	1.80	1.80
Bergamo, *varesi e saluggia*	1.95	1.95
Brescia	1.70	1.70
Como, *tipo varese*	2.00	2.00
Mantova, *mantov. tipo saluggia*	2.00	2.00
Milano	2.00	2.00
Sondrio	1.80	1.80
Varese, *saluggia*	1.70	—
Bolzano	1.50	1.50
Trento, *bianchi bolzanini*	1.70	1.70
Belluno, *bonelli e verdoni*	1.60	1.60
Padova, *scritti mantovani*	1.80	1.95
Id. *verdoni*	1.60	1.70
Rovigo	2.00	2,00
Verona, *saluggia e cannelloni*	1.70	1.70
Vicenza, *scritti mantovani*	1.85	2.30
Id. *verdoni*	1.60	—
Id. *misti*	1.40	—
Gorizia	1.60	1.60
Pola, *verdoni*	1.70	1,70
Id. *danubiani*	1.40	1.40
Trieste, *galiziani*	1.70	1.70
Zara, *galiziani e coks*	1.50	1.50
Id. *tondini bianchi*	1.60	1.60
Id. *misti*	1.10	1.10
Bologna	1.90	1.90
Forlì, *tondini bianchi*	2.00	2.00
Modena, *mantovani*	2.25	2.25
Piacenza	2.20	2.20
Reggio nell'Emilia, *varesi*	2.10	2.10
Arezzo	2.00	—
Carrara, *verdoni*	1.80	1.80
Id.	1.90	1.90
Firenze, *tondini bianchi*	2.00	2.00
Grosseto, *tondini bianchi*	2.00	2.00
Livorno, *tondini bianchi*	2.00	2.00
Lucca, *scritti rossi*	2.10	2.10
Id. *tondini bianchi*	1.90	1.90
Pisa	2.00	2.00
Pistoia, *tondini bianchi*	1.85	1.85

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni** (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **6. — Fagioli secchi**		
(*segue*) *qualità comuni*		
Siena	2.00	2.50
Ancona	2.00	2.00
Ascoli Piceno, *bianchi*	1.80	1.80
Id. Id. *misti e colorati*	1.60	1.60
Macerata, *bianchi naz. ed esteri*	2.00	2.00
Id. *misti e colorati*	1.75	1.75
Pesaro	1.90	1.90
Perugia, *bianchi*	1.80	1.80
Id. *colorati*	1.60	1.60
Terni	1.90	1.90
Frosinone	2.00	2.00
Littoria	2.00	2.00
Rieti	2.00	2.00
Roma, *fagiolina bianca*	1.90	1.90
Viterbo	1.60	1.60
Aquila degli Abruzzi	1.80	1.80
Campobasso	1.80	1.80
Chieti, *tondini*	1.90	1.90
Pescara, *tondini*	1.90	2.00
Teramo	1.80	1.80
Avellino	1.70	1.70
Benevento	1.75	1.75
Napoli, *nostrani*	2.10	2.10
Id. *esteri*	2.00	2.00
Bari, *tondini ungheresi*	1.75	1.75
Id. *id. danubiani*	1.65	1.65
Brindisi	1.70	1.70
Foggia	1.90	1.90
Lecce, *tondini*	2.00	2.00
Taranto	1.70	1.70
Matera, *tondini bianchi*	2.00	2.00
Potenza, *tondini bianchi*	1.80	1.80
Catanzaro	2.00	2.00
Cosenza, *bianchi*	1.90	1.90
Reggio di Calabria, *bianchi piccoli*	1.50	1.50
Agrigento	1.90	1.90
Caltanissetta, *saluggia*	2.10	2.10
Id. *tondini bianchi*	1.80	1.80
Catania	1.80	1.80
Enna	1.90	1.90
Messina, *rossi e misti*	1.80	1.80
Palermo, *tondini*	2.15	2.15
Id. *misti*	1.80	1.80
Ragusa, *misti*	1.60	1.60
Siracusa, *bianchi medi*	2.00	2.00
Id. *misti*	1.55	1.55
Trapani, *bianchi tondini*	2.10	2.10
Cagliari, *bianchi danubiani*	2.00	2.00
Nuoro	1.80	1.80
7. — Patate		
qualità pregiate		
Alessandria	0.50	0.50
Aosta	0.50	0.50
Asti, *bianche*	0.55	0.55
Novara, *bianche e gialle*	0.65	0.65
Vercelli	0.70	0.70
Genova	0.65	0.65
Imperia	0.50	0.50
La Spezia	0.55	0.55
Savona, *bianche e gialle*	0.50	—
Bergamo	0.55	0.55
Brescia, *nuove*	0.50-0.70	0.60-0.70
Milano, *nostrane*	0.70	0.70
Pavia	0.60	0.55
Sondrio	0.50	0.50
Varese	0.70	0.60
Trento	0.50-0.60	?
Belluno	0.80	0.80
Venezia, *cadorine*	0.70	0.70
Trieste, *nostrane*	0.45	—
Zara	0.80	0.80
Modena	0.70	0.70
Piacenza, *novelle*	0.65	0.65
Grosseto, *lunghe*	0.65	0.65
Livorno, *tonde e lungherine*	0.70	0.75
Siena, *lunghe*	0.65	0.65
Ancona	0.55	0.55
Perugia, *grandi*	0.60	0.60
Terni, *novelle olandesi*	0.60	0.60
Littoria	0.60	0.60
Aquila degli Abruzzi	0.60	0.60
Campobasso, *quarantine*	0.50	0.50
Chieti	0.60	0.60
Pescara, *gialle*	0.55	0.55
Teramo	0.60	0.60
Avellino, *nuove grandi*	0.35	0.35
Benevento, *grandi*	0.30	0.35
Napoli, *nuove*	0.35	0.40

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **7. — Patate**		
(*segue*) *qualità pregiate*		
Bari, *nuove*	0.45-0.50	?
Brindisi, *nuove scelte*	0.55	0.55
Foggia	0.60	0.60
Taranto, *nuove*	0.50	?
Potenza	0.50	0.50
Cosenza, *1ª qualità*	0.50	0.50
Agrigento	1.00	1.00
Caltanissetta, *nuove*	0.90	0.90
Enna	0.60	0.60
Messina	0.70	0.60
Siracusa, *di Napoli*	0.50	0.50
Trapani	0.50	0.50
Cagliari	0.60	0.60
Sassari	0.50	0.50
Tripoli	0.80	0.80
qualità comuni		
Alessandria	0.40	0.40
Aosta	0.40	0.40
Asti, *gialle*	0.45	0.45
Vercelli	0.60	0.60
Genova	0.55	0.55
Savona	0.40	—
Bergamo	0.45	0.45
Sondrio	0.45	0.45
Belluno	0.70	0.70
Padova	0.46	0.50
Venezia	0.50	0.50
Verona, *bianche*	0.55	0.50
Vicenza	0.60	0.60
Gorizia	0.45	0.45
Pola	0.50	0.50
Trieste, *d'importazione*	0.40	—
Zara	0.60	0.60
Reggio nell'Emilia	0.50	0.50
Carrara	0.50	0.50
Firenze, *lunghe*	0.60	0.60
Id. *tonde*	0.55	0.55
Grosseto, *tonde*	0.55	0.55
Livorno	0.50	0.60
Siena, *tonde*	0.55	0.55
Ancona	0.50	0.50
Ascoli Piceno	0.60	0.50
Macerata	0.60	0.60
Pesaro	0.60	0.60
Perugia, *piccole*	0.50	0.50
Terni	0.50	0.50
Frosinone	0.40	0.40
Littoria	0.50	0.50
Rieti	0.40	0.50
Viterbo	0.35	0.35
Aquila degli Abruzzi	0.55	0.55
Campobasso, *nostrane*	0.45	0.45
Chieti	0.50	0.50
Pescara, *bianche*	0.45	0.45
Teramo	0.50	0.50
Avellino, *nuove piccole*	0.30	0.30
Benevento, *piccole*	0.20	0.25
Napoli, *nuove piccole*	0.30	0.35
Foggia	0.50	0.50
Matera	0.50	0.50
Potenza	0.40	0.40
Catanzaro	0.60	0.60
Reggio di Calabria	0.50	0.50
Agrigento	0.90	0.90
Caltanissetta, *vecchie*	0.70	0.70
Enna	0.40	0.40
Ragusa	0.55	0.55
Siracusa, *vecchie*	0.50	0.50
Cagliari	0.50	0.50
Nuoro	0.55	0.55
8. — Olio di oliva (2)		
sopraffino vergine		
Alessandria	8.15	8.15
Aosta	8.10	8.10
Asti	8.15	8.15
Cuneo	8.10	8.10
Novara	8.00	8.00
Torino	8.10	8.10
Vercelli	8.05	8.05
Genova	8.05	8.05
Imperia	7.85	7.85
La Spezia	7.95	7.95
Savona	8.15	8.15
Bergamo	8.80	8.80
Brescia	8.05	8.05
Como	8.10	8.10
Cremona ed Uniti	8.05	8.05
Mantova	8.00	8.00
Milano	8.10	8.10

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **8. — Olio di oliva** (2)		
(*segue*) *sopraffino vergine*		
Pavia	8.90	8.90
Sondrio	8.10	8.10
Varese	8.10	8.10
Bolzano	8.05	8.05
Trento	8.05	8.05
Belluno	8.10	8.10
Padova	8.00	8.00
Rovigo	8.00	8.00
Treviso	8.00	8.00
Udine	8.05	8.05
Venezia	8.00	8.00
Verona	7.90	7.90
Vicenza	8.05	8.05
Fiume	7.90	7.90
Gorizia	8.10	8.10
Pola	8.00	8.00
Trieste	8.00	8.00
Zara	7.90	7.90
Bologna	8.00	8.00
Ferrara	8.00	8.00
Forlì	8.05	8.05
Modena	8.00	8.00
Parma	8.00	8.00
Piacenza	8.70	8.70
Ravenna	8.80	8.80
Reggio nell'Emilia	8.00	8.00
Arezzo	8.05	8.05
Carrara	7.80	7.80
Firenze	7.90	7.90
Grosseto	8.00	8.00
Livorno	7.85	7.85
Lucca	7.80	7.80
Pisa	8.00	8.00
Pistoia	7.90	7.90
Siena	8.00	8.00
Ancona	7.85	7.85
Ascoli Piceno	7.90	7.90
Macerata	8.00	8.00
Pesaro	7.95	7.95
Perugia	7.90	7.90
Terni	7.90	7.90
Frosinone	8.00	8.00
Littoria	7.90	7.90
Rieti	7.80	7.80
Roma	8.00	8.00
Viterbo	7.95	8.10
Aquila degli Abruzzi	7.90	7.90
Campobasso	7.75	7.75
Chieti	7.85	7.85
Pescara	7.85	7.85
Teramo	7.80	7.80
Avellino	7.75	7.75
Benevento	7.90	7.90
Napoli	7.90	7.90
Salerno	7.90	7.90
Bari	7.65	7.65
Brindisi	7.50	7.50
Foggia	7.60	7.60
Lecce	7.60	7.60
Taranto	7.80	7.80
Matera	7.25	7.25
Potenza	7.80	7.80
Catanzaro	7.60	7.60
Cosenza	7.60	7.60
Reggio di Calabria	7.60	7.60
Agrigento	8.00	8.00
Caltanissetta	8.10	8.20
Catania	8.20	8.20
Enna	7.90	7.90
Messina	7.95	7.95
Palermo	8.15	8.15
Ragusa	8.00	8.00
Siracusa	8.00	8.00
Trapani	8.00	8.00
Cagliari	7.85	7.85
Sassari	7.65	7.65
fino		
Alessandria	7.75	7.75
Aosta	7.70	7.70
Asti	7.80	7.80
Cuneo	7.70	7.70
Novara	7.80	7.60
Torino	7.70	7.70
Vercelli	7.65	7.65
Genova	7.65	7.65
Imperia	7.45	7.45
La Spezia	7.55	7.55
Savona	7.80	7.80
Bergamo	8.20	8.20
Brescia	7.65	7.65
Como	7.70	7.70
Cremona ed Uniti	7.65	7.65

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627. — (2) Per l'olio di oliva i prezzi sono a litro; per le sole città di Bergamo, Pavia, Piacenza e Ravenna i prezzi sono riferiti a kg anzichè a litro.

(*Segue*) TAV. X. - **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **8. — Olio di oliva** (2)		
(*segue*) *fino*		
Mantova	7.70	7,70
Milano	7.70	7.70
Pavia	8.40	8.40
Sondrio	7.70	7.70
Varese	7.70	7.70
Bolzano	7.65	7.65
Trento	7.60	7.60
Belluno	7.60	7.60
Padova	7.60	7.60
Rovigo	7.60	7.60
Treviso	7.60	7.60
Udine	7.65	7.65
Venezia	7.60	7.60
Verona	7.50	7.50
Vicenza	7.65	7.65
Fiume	7.50	7.50
Gorizia	7.70	7.70
Pola	7.60	7.60
Trieste	7.65	7.65
Zara	7.00	7.00
Bologna	7.60	7.60
Ferrara	7.60	7.60
Forlì	7.70	7.70
Modena	7.60	7.60
Parma	7.60	7.60
Piacenza	8.30	8.30
Ravenna	8.30	8.30
Reggio nell'Emilia	7.60	7.60
Arezzo	7.70	7.70
Carrara	7.40	7 40
Firenze	7.55	7.55
Grosseto	7.60	7.60
Livorno	7.45	7.45
Lucca	7.40	7.40
Pisa	7.60	7.60
Pistoia	7.55	7.55
Siena	7.50	7.50
Ancona	7.50	7.50
Ascoli Piceno	7.50	7.50
Macerata	7.60	7.60
Pesaro	7.55	7.55
Perugia	7.50	7.50
Terni	7.50	7.50
Frosinone	7.60	7.60
Littoria	7.50	7.50
Rieti	7.30	7.30
Roma	7.50	7.50
Viterbo	7.60	7.75
Aquila degli Abruzzi	7.50	7.50
Campobasso	7.85	7.85
Chieti	7.45	7.45
Pescara	7.45	7.45
Teramo	7.40	7.40
Avellino	7.45	7.45
Benevento	7.50	7.50
Napoli	7.50	7.50
Salerno	7.30	7.30
Bari	7.25	7.25
Brindisi	7.10	7.10
Foggia	7.30	7.30
Lecce	7.20	7.20
Taranto	7.00	7.00
Matera	6.90	6.90
Potenza	7.40	7,40
Catanzaro	7.20	7.20
Cosenza	7.20	7.20
Reggio di Calabria	7.30	7.30
Agrigento	7.60	7.60
Caltanissetta	7.70	7.80
Catania	7.80	7.80
Enna	7.55	7.55
Messina	7.50	7.50
Palermo	7.75	7,75
Ragusa	7.60	7.60
Siracusa	7.60	7.60
Trapani	7.60	7.60
Cagliari	7.40	7.40
Nuoro	7.20	7.20
Sassari	7.20	7.20
oliva		
Alessandria	7.50	7.50
Aosta	7.45	7.45
Asti	7.60	7.60
Cuneo	7.45	7.45
Novara	7.30	7.30
Torino	7.45	7.45
Vercelli	7.40	7.40
Genova	7.40	7.40
Imperia	7.20	7.20
La Spezia	7.30	7.30
Savona	7.60	7.60
Bergamo	8.00	8.00
Brescia	7.40	7.40
Como	7.45	7.45
Cremona ed Uniti	7.40	7.40
(*segue*) **8. — Olio di oliva** (2)		
(*segue*) *oliva*		
Mantova	7.40	7.40
Milano	7.45	7.45
Pavia	8.15	8.15
Sondrio	7.45	7.45
Varese	7.40	7,40
Bolzano	7,45	7.45
Trento	7.45	7.45
Belluno	7.40	7.40
Padova	7.40	7.40
Rovigo	7.35	7.35
Treviso	7.40	7.40
Udine	7.40	7.40
Venezia	7.35	7.35
Verona	7.30	7.30
Vicenza	7.40	7.40
Fiume	7.40	7.40
Gorizia	7.45	7.45
Pola	7.40	7.40
Trieste	7.40	7.40
Zara	6.00	6.00
Bologna	7.35	7.35
Ferrara	7.40	7.40
Modena	7.35	7.35
Parma	7.35	7.35
Piacenza	8,00	8.00
Ravenna	8.05	8.05
Reggio nell'Emilia	7.35	7.35
Arezzo	7.50	7.50
Carrara	7.10	7.10
Firenze	7.35	7.35
Grosseto	7.85	7.35
Livorno	7.20	7.20
Lucca	7.20	7.20
Pisa	7.35	7.35
Pistoia	7.30	7.30
Siena	7.30	7.30
Ancona	7.30	7.30
Ascoli Piceno	7.30	7.30
Macerata	7.35	7,35
Pesaro	7.30	7.30
Perugia	7.30	7.30
Terni	7.30	7.30
Frosinone	7.40	7.40
Littoria	7.30	7.30
Rieti	7.10	7.10
Roma	7.30	7.30
Viterbo	7.45	7.60
Aquila degli Abruzzi	7.30	7.30
Campobasso	7.10	7.10
Chieti	7.25	7.25
Pescara	7.20	7.20
Teramo	7.20	7.20
Avellino	7.20	7.20
Benevento	7.00	7.00
Napoli	7.25	7.25
Salerno	7.00	7.00
Bari	7.00	7.00
Brindisi	6.80	6.80
Foggia	7.00	7.00
Lecce	7.00	7.00
Taranto	6.80	6.80
Matera	6.60	6,60
Potenza	7.15	7.15
Catanzaro	6.90	6.90
Cosenza	6.30	6.30
Reggio di Calabria	7.10	7.10
Agrigento	7.40	7.40
Caltanissetta	7.50	7.60
Catania	7.55	7,55
Enna	7.30	7,30
Messina	7.25	7.25
Palermo	7.60	7.60
Ragusa	7.40	7.40
Siracusa	7.40	7,40
Tràpani	7.35	7.35
Cagliari	7.15	7.15
Nuoro	7.00	7.00
Sassari	7.00	7.00
9. — Olio di semi (3)		
1ª qualità		
Alessandria	6.65	6.65
Aosta	6.70	6.70
Asti	6.70	6.70
Cuneo	6.80	6.80
Novara	6.70	6.70
Torino	6.70	6.70
Vercelli	6.70	6.70
Genova	6.65	6.65
Imperia	6.65	6.65
La Spezia	6.70	6.70
Savona	6.70	6.70
Bergamo	7.30	7.30
Brescia	✠ 6.60	6.60
(*segue*) **9. — Olio di semi** (3)		
(*segue*) *1ª qualità*		
Como	6.70	6.70
Cremona ed Uniti	6.70	6,70
Mantova	6.50	6.50
Milano	6.70	6.70
Pavia	7.40	7.40
Sondrio	6.50	6.50
Varese	6.75	6.75
Bolzano	6.70	6.70
Trento	6.70	6.70
Belluno	6.70	6.70
Padova	6.70	6.70
Rovigo	6.70	6.70
Treviso	6.65	6.65
Udine	6.70	6.70
Venezia	6.70	6.70
Verona	6.50	6.50
Vicenza	6.60	6.60
Fiume	4.00	3.50
Gorizia	6.60	6.60
Pola	6.60	6.60
Trieste	6.00	6.60
Zara	3.80	3.80
Bologna	6.60	6,60
Ferrara	6.75	6.75
Forlì	7.20	7.20
Modena	6.60	6.60
Parma	6.40	6.40
Piacenza	7.50	7.50
Ravenna	7.10	7.10
Reggio nell'Emilia	7.20	7.20
Arezzo	6.70	6.70
Carrara	6.60	6.00
Firenze	6.60	6.60
Grosseto	6.60	6.60
Livorno	6.70	6.70
Lucca	6.60	6.00
Pisa	7.20	7.20
Pistoia	6.60	6.60
Ancona	6.95	6,95
Ascoli Piceno	6.70	6,70
Macerata	6.80	6.80
Pesaro	6.80	6.80
Perugia	6.55	6.55
Terni	6.70	6.70
Frosinone	7.00	7.00
Littoria	6.80	6.80
Rieti	6.50	6.50
Roma	6.80	6.80
Viterbo	6.90	6.90
Aquila degli Abruzzi	7.00	7.00
Campobasso	6.70	6.70
Chieti	6.90	6.90
Pescara	6.80	6.80
Teramo	6.80	6.80
Avellino	6.70	6.70
Napoli	6.90	6.90
Bari	6.80	6.80
Brindisi	6.80	6.80
Foggia	6.70	6.70
Lecce	6.80	6.80
Taranto	6.80	6.80
Catanzaro	6.90	6.90
Cosenza	6.90	6.90
Reggio di Calabria	5.80	5.80
Agrigento	6.70	6.70
Enna	7.30	7.30
Palermo	7.15	7.15
Ragusa	6.90	6.90
Trapani	6.90	6.90
Cagliari	6.90	6.90
Nuoro	6.90	6.90
Sassari	6.90	6.90
Tripoli	7.80	7.80
10. — Burro		
centrifugato		
Alessandria, *lombardo*	15.50	15.50
Id. *locale*	15.00	15.00
Aosta	14.00	14.00
Asti	15.50	16.50
Cuneo	13.50	13,50
Novara	14.70	16.45
Torino	14.50	16.50
Vercelli	13.00	14.50
Genova	15.50	16.50
Imperia	15.50	16.50
La Spezia	15.50	16.50
Savona	14.00	15.00
Bergamo	15.00	15.80
Brescia	13.50	14.50
Como	15.50	16.00
Cremona ed Uniti	14.40	15.90
Mantova	13.00	13.00
Milano	15.00	16.00

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627. — (2) Vedi nota (2) a pag. 633. — (3) Per l'olio di semi i prezzi sono a litro; per le sole città di Bergamo, Pavia, Forlì, Piacenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia e Pisa, i prezzi sono riferiti a kg anzichè a litro.

(✠) Cifra rettificata.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **10. — Burro**		
(*segue*) *centrifugato*		
Pavia	14.00	15.00
Sondrio	13.00	14.00
Varese	15.00	16.00
Bolzano	15.50	16.00
Padova	12.50	13.50
Rovigo	14.00	14.50
Treviso	14.00	15.00
Udine	13.00	13.00
Venezia	14.50	15.50
Fiume, *1ª qualità nazionale*	15.50	15.50
Gorizia	12.50	14.50
Pola	14.80	16.00
Id. *locale*	14.20	15.00
Trieste	12.60	15.70
Id. *locale*	12.20	14.60
Zara, *fino*	13.50	15.00
Id. *di casone*	12.50	14.00
Bologna	13.50	15.00
Ferrara	13.50	14.50
Forlì	14.00	15.00
Piacenza	14.00	14.00
Ravenna	14.00	15.00
Reggio nell'Emilia	14.60	15.50
Arezzo	15.00	16.00
Carrara	15.00	16.50
Firenze	15.50	?
Grosseto	15.00	16.50
Livorno	15.50	16.50
Lucca	15.00	15.00
Pisa	15.50	16.00
Pistoia	15.00	16.00
Siena	16.00	16.50
Ancona	15.00	15.00
Ascoli Piceno	15.00	16.00
Macerata	15.50	16.00
Pesaro	15.50	15.00
Perugia	14.00	14.00
Terni	16.00	16.00
Frosinone	15.00	15.00
Littoria	14.50	14.50
Rieti	14.00	15.00
Roma	16.00	16.50
Viterbo	14.50	16.50
Aquila degli Abruzzi	16.00	16.00
Campobasso	16.30	16.30
Chieti	15.00	17.00
Pescara	15.50	15.50
Teramo	16.00	16.00
Avellino	13.00	13.00
Benevento	15.50	15.50
Napoli	15.50	16.50
Salerno	13.00	13.00
Bari	16.50	16.50
Brindisi	16.00	16.00
Foggia	17.00	17.00
Lecce	15.50	17.00
Taranto	15.50	16.00
Matera	16.00	16.00
Potenza	15.00	15.00
Catanzaro	14.50	14.50
Cosenza	14.50	17.00
Reggio di Calabria, *lombardo*	15.80	15.80
Id. Id. *emiliano*	15.20	15.20
Agrigento	16.00	16.00
Caltanissetta	17.00	17.00
Catania	16.50	16.50
Enna	16.50	16.50
Messina	17.50	17.50
Palermo	16.50	16.50
Ragusa	16.50	16.50
Siracusa	16.50	16.50
Trapani	16.00	16.00
Cagliari	15.50	15.50
Nuoro	15.00	17.00
Sassari	16.00	17.00
Tripoli, *pura panna*	20.00	20.00
Id.	18.50	18.50
affioramento casoni lombardi		
Alessandria	13.50	14.50
Aosta	13.00	13.00
Asti	14.00	15.00
Cuneo	12.50	12.50
Novara	13.55	15.30
Torino	13.50	14.50
Genova	14.50	15.50
Imperia	14.00	15.00
Savona	13.00	13.00
Bergamo	13.80	14.50
Como	14.00	15.00
Cremona ed Uniti	13.10	14.90
Milano	14.00	15.00
Pavia	13.00	14.00
(*segue*) **10. — Burro**		
(*segue*) *affioramento casoni lombardi*		
Sondrio	12.00	13.00
Varese	14.00	15.00
Padova	11.50	12.50
Pola	13.60	15.00
Bologna	12.50	14.00
Ferrara	12.50	13.50
Forlì	13.00	14.00
Ravenna	13.00	14.00
Arezzo	13.50	15.00
Carrara	14.00	15.50
Firenze	13.50	?
Livorno	11.50	13.50
Lucca	13.00	13.00
Pisa	13.00	15.00
Pistoia	13.00	14.50
Siena	14.00	15.50
Ancona	14.00	14.00
Pesaro	13.00	14.00
Perugia	13.00	13.00
Littoria	13.00	13.00
Rieti	13.00	14.00
Roma	14.00	14.50
Viterbo	13.00	15.50
Chieti	14.00	16.00
Pescara	14.00	14.30
Teramo	14.30	14.30
Benevento	14.00	14.00
Bari	14.00	14.00
Brindisi	14.00	14.00
Foggia	14.00	14.00
Lecce	14.00	15.90
Taranto	14.00	14.50
Matera	14.50	14.50
Catanzaro	13.00	13.00
Caltanissetta	16.00	16.00
Messina	16.50	16.50
Ragusa	15.50	15.50
Trapani	15.00	15.00
affioramento casoni emiliani		
Alessandria	11.50	13.00
Aosta	12.00	12.00
Asti	13.00	14.00
Cuneo	12.00	12.00
Novara	13.05	14.75
Torino	12.00	14.00
Genova	13.50	14.50
Imperia	13.00	14.00
La Spezia	13.00	14.00
Savona	12.00	12.00
Bergamo	12.00	13.20
Milano	13.00	14.00
Pavia	12.25	13.25
Sondrio	12.00	13.00
Varese	12.50	13.50
Pola	12.80	14.60
Bologna	12.00	13.50
Ferrara	12.00	13.00
Forlì	12.00	13.00
Modena	11.80	12.20
Parma	11.00	—
Ravenna	12.00	13.00
Reggio nell'Emilia	12.70	14.00
Arezzo	12.50	14.50
Carrara	13.00	14.50
Firenze	13.00	14.00
Grosseto	12.00	15.50
Livorno	11.00	13.50
Lucca	12.00	12.00
Pisa	12.50	14.00
Pistoia	12.50	14.00
Siena	12.00	14.50
Ancona	13.00	13.00
Ascoli Piceno	12.00	13.00
Macerata	13.00	14.50
Pesaro	12.00	13.50
Perugia	11.50	11.50
Terni	13.00	13.00
Littoria	12.00	12.00
Rieti	12.00	13.00
Roma	13.00	14.50
Viterbo	12.00	14.50
Aquila degli Abruzzi	14.50	14.50
Campobasso	14.30	14.30
Chieti	13.00	15.00
Pescara	12.00	14.30
Teramo	13.30	13.30
Benevento	14.00	14.00
Napoli	13.00	14.90
Bari	13.00	13.00
Brindisi	13.00	13.00
Foggia	13.00	13.00
Lecce	12.50	14.50
Taranto	13.50	14.00
(*segue*) **10. — Burro**		
(*segue*) *affioramento casoni emiliani*		
Matera	13.00	13.00
Potenza	14.50	14.50
Catanzaro	12.00	12.00
Cosenza	12.00	15.00
Caltanissetta	15.50	15.50
Catania	14.00	14.00
Enna	15.50	15.50
Messina	16.00	16.00
Ragusa	14.00	14.00
Trapani	14.00	14.00
affioramento		
Vercelli	11.50	13.50
La Spezia	13.50	14.50
Brescia, *qualità extra*	12.50	13.50
Id. *1ª qualità*	11.50	12.50
Bolzano	12.00	13.50
Trento, *produzione trentina*	11.50	13.50
Belluno, *pura panna*	13.50	14.50
Rovigo	12.00	13.50
Treviso	13.00	14.00
Venezia	13.00	13.50
Vicenza	12.80	14.50
Gorizia, *locale*	10.00	12.00
Trieste	11.70	—
Zara	11.50	13.00
Piacenza	12.50	12.50
Grosseto	13.00	14.00
Ascoli Piceno	13.00	14.00
Macerata	14.00	15.00
Terni	14.00	14.00
Frosinone	12.00	12.00
Aquila degli Abruzzi	15.00	15.00
Campobasso	15.30	15.30
Avellino	12.00	12.00
Napoli	14.00	15.00
Salerno	11.00	11.00
Potenza, *locale*	13.00	13.00
Cosenza	13.50	15.00
Reggio di Calabria	14.30	14.30
Agrigento	13.50	13.50
Catania	14.50	14.50
Enna	16.00	16.00
Siracusa	14.50	14.50
Cagliari	14.50	14.50
Nuoro	14.00	14.00
Sassari	12.50	12.50
11. — Lardo		
pezzatura alta		
Alessandria	9.00	9.00
Aosta	9.00	9.00
Asti	9.50	9.50
Cuneo, *oltre kg. 20*	9.50	9.50
Torino	10.00	10.00
Vercelli, *oltre kg. 20*	9.00	9.00
Genova	9.50	9.50
Imperia	9.70	9.70
La Spezia	10.00	9.75
Savona, *oltre kg. 20*	9.00	9.50
Bergamo	9.00	9.00
Brescia	9.00	8.50
Como, *oltre kg. 20*	9.00	9.50
Cremona ed Un, *oltre kg. 20*	9.85	9.85
Mantova, *oltre kg. 20*	9.50	9.50
Milano	9.50	9.50
Pavia	8.50	8.50
Varese, *oltre kg. 20*	9.00	9.00
Bolzano, *oltre kg. 20*	9.00	9.50
Trento	9.50	9.50
Belluno	10.00	10.00
Padova	9.50	9.50
Rovigo, *oltre kg. 20*	9.25	9.25
Treviso	10.00	10.00
Udine	9.80	9.80
Verona, *oltre kg. 20*	9.75	9.50
Vicenza, *oltre kg. 20*	10.00	10.00
Fiume	8.00	8.00
Gorizia	9.50	9.30
Pola	9.20	9.50
Trieste	9.65	9.75
Bologna	10.00	10.00
Ferrara	9.00	9.00
Forlì	9.50	9.50
Parma, *oltre kg. 20*	9.75	9.50
Piacenza	9.50	9.50
Reggio nell'Em., *oltre kg. 20*	9.50	9.50
Carrara	9.00	9.00
Firenze, *oltre kg. 20*	10.00	10.00
Grosseto, *oltre kg. 20*	9.50	9.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **11. — Lardo**		
(*segue*) *pezzatura alta*		
Livorno	9.50	9.50
Lucca, *oltre kg. 20*	10.00	10.00
Siena, *oltre kg. 20*	9.50	9.50
Ancona	9.65	9.40
Ascoli Piceno, *oltre kg. 20*	9.80	9.30
Macerata	9.80	9.80
Perugia	9.50	9.50
Terni	9.70	9.70
Frosinone	9.50	9.50
Littoria	9.50	9.50
Viterbo	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	10.00	10.00
Campobasso	9.80	9.80
Chieti, *oltre kg. 20*	9.40	9.40
Pescara, *oltre kg. 20*	10.10	10.00
Teramo	10.00	10.00
Avellino, *oltre kg. 20*	9.50	9.50
Benevento	9.60	9.60
Napoli	10.10	10.15
Salerno	10.30	10.30
Bari	10.00	10.00
Lecce	10.15	10.15
Taranto	10.00	10.00
Matera, *oltre kg. 20*	10.00	10.00
Potenza, *oltre kg. 20*	9.80	9.80
Catanzaro, *oltre kg. 20*	9.70	9.70
Reggio di Calabria, *oltre kg. 20*	10.30	10.30
Catania, *oltre kg. 20*	10.65	10.65
Enna	10.00	10.00
Messina, *oltre kg. 20*	11.25	11.25
Ragusa	10.80	10.80
Trapani	11.00	11.00
pezzatura bassa		
Aosta	8.50	8.50
Asti	9.00	9.00
Cuneo, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Torino	9.50	9.50
Vercelli, *inf. kg. 20*	8.50	8.50
Genova	9.00	9.00
Imperia	9.20	9.20
La Spezia	9.50	9.25
Savona, *inf. kg. 20*	8.50	9.00
Bergamo	8.70	8.70
Brescia	8.75	8.25
Como, *inf. kg. 20*	8.70	9.10
Cremona ed U. *inf. kg. 20*	9.30	9.30
Mantova, *inf. kg. 20*	8.50	8.50
Milano	9.00	9.00
Varese, *inf. kg. 20*	8.50	8.50
Bolzano, *inf. kg. 20*	8.50	9.00
Trento	9.00	9.00
Belluno	9.50	9.50
Padova	9.00	9.00
Rovigo, *inf. kg. 20*	8.25	8.25
Treviso	9.50	9.50
Udine	9.30	9.30
Verona, *inf. kg. 20*	9.25	9.00
Vicenza, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Fiume	7.40	7.40
Gorizia	9.00	8.80
Pola	8.60	8.90
Trieste	9.15	9.25
Bologna	10.00	10.00
Forlì	9.00	9.00
Parma, *inf. kg. 20*	8.75	8.50
Piacenza	9.00	9.00
Reggio nell'Em. *inf. kg. 20*	8.50	8.50
Carrara	8.50	8.50
Firenze, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Grosseto, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Livorno	9.00	9.00
Lucca, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Siena, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Ancona	9.15	8.90
Ascoli Piceno, *inf. kg. 20*	9.30	8.80
Macerata	8.80	8.80
Perugia	9.00	9.00
Terni	9.20	9.20
Frosinone	9.00	9.00
Littoria	9.00	9.00
Viterbo	8.50	8.50
Aquila degli Abruzzi	9.00	9.00
Campobasso	9.20	9.20
Chieti, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Pescara, *inf. kg. 20*	9.50	9.20
Teramo	9.50	9.30
Avellino, *inf. kg. 20*	9.00	9.00
Benevento	9.00	9.00
Napoli	9.60	9.60
Salerno	9.80	9.80
Bari	9.40	9.40
Lecce	9.65	9.65

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **11. — Lardo**		
(*segue*) *pezzatura bassa*		
Taranto	10.00	10.00
Matera, *inf. kg. 20*	9.50	9.50
Potenza, *inf. kg. 20*	9.20	9.20
Catanzaro, *inf. kg. 20*	9.20	9.20
Reggio di Calabria, *inf. kg. 20*	9.80	9.80
Catania, *inf. kg. 20*	10.10	10.10
Enna	10.00	10.00
Messina, *inf. kg. 20*	10.50	10.50
Ragusa	10.80	10.80
Trapani	10.50	10.50
Cagliari	10.60	10.60
Nuoro, *importato*	10.40	10.40
altre pezzature		
Alessandria, *pezzatura media*	8.50	8.50
Novara	9.50	9.50
Sondrio, *pezzatura media*	8.50	8.50
Venezia	9.50	9.50
Ferrara, *pezzatura media*	8.50	8.50
Modena, *pezzatura unica*	8.50	8.50
Ravenna, *pezzatura unica*	8.50	8.50
Arezzo	9.00	9.00
Pisa	9.00	9.00
Pistoia	8.50	8.50
Pesaro	9.00	9.00
Rieti	9.00	9.00
Roma	10.00	10.00
Brindisi	10.00	10.00
Taranto, *nostrano*	9.00	9.00
Cosenza	9.30	9.30
Agrigento	10.60	10.60
Caltanissetta	10.70	10.70
Palermo	10.00	10.00
Siracusa	10.30	10.30
Sassari, *pezzatura media*	10.00	10.00
12. — Strutto		
Alessàndria	8.50	8.50
Aosta	8.50	8.50
Asti	8.00	8.00
Cuneo	8.00	8.00
Novara	8.00	8.00
Torino	9.00	9.00
Vercelli	8.00	8.00
Gènova	9.00	9.00
Impèria	9.25	9.25
La Spèzia	9.30	8.75
Savona	9.00	9.00
Bèrgamo	8.00	8.00
Brèscia	8.75	8.25
Como	7.90	7.90
Cremona ed Uniti	9.10	9.10
Màntova	8.75	8.75
Milano	8.30	8.30
Pavia	7.50	7.50
Sòndrio	8.00	8.00
Varese	8.30	8.30
Bolzano	8.50	8.50
Trento	9.00	9.00
Belluno	9.20	9.20
Pàdova	9.50	9.50
Rovigo	8.70	8.70
Udine	9.20	9.20
Venèzia	9.00	9.00
Verona	9.00	8.50
Vicenza	8.50	—
Fiume	8.00	8.00
Gorizia	8.50	8.30
Pola	8.10	8.40
Trieste	8.85	8.65
Zara, *nostrano*	7.80	7.80
Id. *americano*	7.40	7.40
Bologna	9.50	9.50
Ferrara	8.25	8.25
Forlì	9.00	9.00
Mòdena	8.00	8.00
Parma	9.00	8.75
Piacenza	9.00	9.00
Ravenna	9.00	9.00
Règgio nell'Emilia	8.50	8.50
Arezzo	9.00	9.00
Carrara	8.00	8.00
Firenze	8.50	8.50
Grosseto	8.50	8.50
Livorno	8.50	8.50
Lucca	9.00	9.00
Pisa	8.50	8.50
Pistòia	8.00	8.00
Siena	7.50	7.50
Ancona	9.20	9.20
Ascoli Piceno	9.40	8.90
Macerata	8.80	8.80

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **12. — Strutto**		
Pèsaro	8.80	8.80
Perùgia	8.50	8.50
Terni	9.00	9.00
Frosinone	9.00	9.00
Littòria	8.50	8.50
Rieti	8.50	8.50
Roma	9.00	9.00
Viterbo	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	9.00	9.00
Campobasso	9.30	9.30
Chieti	9.00	9.00
Pescara	9.30	9.00
Tèramo	9.00	9.00
Avellino	9.15	9.15
Benevento	9.10	9.10
Nàpoli	9.80	9.80
Salerno	10.00	10.00
Bari	9.40	9.40
Brindisi	9.75	9.75
Fòggia	10.00	10.00
Lecce	9.70	9.70
Tàranto, *nazionale*	9.80	9.80
Matera	9.60	9.60
Potenza	9.50	9.50
Catanzaro, *nostrano*	10.00	10.00
Id. *importato*	9.20	9.20
Cosenza, *nostrano*	10.00	10.00
Id. *nazionale*	9.00	9.00
Règgio di Calabria	9.80	9.80
Agrigento	10.50	10.50
Caltanissetta	10.50	10.50
Catània	10.55	10.55
Enna	10.60	10.60
Messina	10.50	10.50
Palermo	9.50	9.20
Ragusa	10.00	10.00
Siracusa	9.90	9.90
Tràpani	10.50	10.50
Càgliari	11.00	11.00
Nuoro, *importato*	10.40	10.40
Sassari	10.20	10.20
13. — Conserva di pomodoro		
in scatole da gr. 100		
Napoli	3.50	3.50
Salerno	4.00	4.00
Brindisi	4.00	4.00
Foggia	4.00	4.00
Lecce	3.50	3.50
Cosenza	3.50	3.50
Palermo	4.00	4.00
Nuoro	5.00	5.00
in scatole da gr. 200		
Alessandria	4.00	4.00
Aosta	5.00	5.00
Asti	4.00	4.00
Cuneo	4.00	4.00
Vercelli	4.00	4.00
Genova	4.00	4.00
Imperia	4.00	4.00
La Spezia	3.50	3.75
Savona	3.50	3.50
Brescia	4.00	4.00
Como	3.75	4.00
Mantova	3.75	3.75
Milano	4.00	4.00
Sondrio	3.75	3.75
Varese	3.75	4.25
Bolzano	4.00	4.00
Trento	4.00	4.00
Belluno	4.00	4.00
Padova	3.80	3.80
Rovigo	4.00	4.00
Udine	4.00	4.00
Venezia	4.00	4.00
Vicenza	4.00	4.25
Gorizia	3.75	4.00
Pola	4.00	4.00
Trieste	4.00	4.20
Zara	4.50	4.50
Bologna	4.00	4.00
Ferrara	3.75	3.75
Forlì	4.00	4.00
Modena	3.75	3.75
Piacenza	3.50	3.50
Ravenna	4.00	4.00
Reggio nell'Emilia	3.50	3.50
Arezzo	4.00	4.00

(1) Vedi nota (1) a AVVERTENZA a pag. 627.
(*) Cifra rettificata.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni** (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **13. — Conserva di pomodoro**		
(*segue*) ***in scatole da gr. 200***		
Carrara	3.50	3.50
Firenze	4.25	4.25
Grosseto	4.00	4.00
Livorno	4.00	4.00
Pisa	4.25	4.25
Pistoia	4.00	4.00
Siena	4.00	4.00
Ancona	3.00	3.75
Ascoli Piceno	3.20	3.20
Macerata	3.70	3.70
Pesaro	4.00	4.00
Littoria	3.75	3.75
Rieti	3.00	3.00
Viterbo	4.00	—
Aquila degli Abruzzi	4.00	4.00
Campobasso	3.75	3.75
Chieti	4.50	4.50
Pescara	4.00	4.00
Teramo	3.65	3.65
Avellino, *di marca*	4.00	4.00
Id. *comune*	3.25	3.25
Benevento	3.40	3.40
Napoli	3.25	3.25
Salerno	3.50	3.50
Brindisi	3.75	3.75
Foggia	3.75	3.75
Lecce	3.50	3.50
Cosenza	3.50	3.50
Reggio di Calabria	4.50	4.50
Agrigento	4.00	4.00
Caltanissetta	4.00	4.00
Enna	4.00	4.00
Messina	4.50	4.50
Palermo	3.75	3.75
Cagliari	4.00	4.00
Nuoro	4.50	4.50
Sassari	4.00	4.00
in scatole da gr. 250		
Benevento	3.30	3.30
Napoli	3.40	3.40
Salerno	3.60	3.60
Lecce	3.20	3.20
Palermo	3.60	3.60
in scatole da gr. 500		
Alessandria	3.60	3.60
Aosta	3.40	3.40
Asti	3.60	3.60
Cuneo	3.60	3.60
Vercelli	3.50	3.50
Genova	3.60	3.70
Imperia	3.40	3.40
La Spezia	3.00	3.20
Savona	3.20	3.20
Brescia	3.20	3.20
Como	3.30	3.55
Mantova	3.20	3.20
Milano	3.30	3.30
Sondrio	3.30	3.30
Varese	3.20	3.80
Bolzano	3.50	3.50
Trento	3.20	3.20
Belluno	3.40	3.40
Padova	3.70	3.70
Rovigo	(*) 3.30	3.30
Udine	3.60	3.60
Venezia	3.60	3.60
Vicenza	3.40	3.60
Gorizia	3.40	3.60
Pola	3.40	3.40
Trieste	3.40	3.60
Zara	3.60	3.60
Bologna	3.60	3.60
Ferrara	3.20	3.20
Forlì	3.20	3.20
Modena	3.20	3.20
Piacenza	3.20	3.20
Ravenna	3.20	3.20
Reggio nell'Emilia	3.30	3.30
Arezzo	3.60	3.60
Carrara	3.20	3.20
Firenze	4.00	4.00
Grosseto	3.60	3.60
Livorno	3.63	3.66
Pisa	3.80	3.80
Pistoia	3.40	3.40
Siena	3.40	3.40
Ancona	2.80	3.40
Ascoli Piceno	3.00	3.00
Macerata	3.30	3.30
Pesaro	3.50	3.50
Perugia	2.90	2.90
Terni	3.10	3.10
Frosinone	3.80	3.80
Littoria	3.40	3.40
Rieti	3.00	3.00
Viterbo	3.70	3.50
Aquila degli Abruzzi	3.50	3.50
Campobasso	3.60	3.60
Chieti	3.60	3.60
Pescara	3.40	3.40
Teramo	3.45	3.45
Napoli	3.30	3.30
Brindisi	3.70	3.70
Foggia	3.50	3.50
Lecce	3.30	3.30
Cosenza	3.40	3.40
Reggio di Calabria	4.00	4.00
Agrigento	3.00	3.00
Caltanissetta	3.00	3.00
Enna	3.50	3.50
Messina	3.80	3.80
Trapani	3.80	3.80
Cagliari	4.00	4.00
Nuoro	4.00	4.00
Sassari	4.00	4.00
in scatole da gr. 1000		
Alessandria	3.50	3.50
Aosta	3.20	3.20
Asti	3.50	3.50
Cuneo	3.40	3.40
Vercelli	3.50	3.50
Genova	3.45	3.55
Imperia	3.30	3.30
La Spezia	2.90	3.10
Savona	3.10	3.10
Brescia	3.00	3.00
Como	3.20	3.45
Mantova	3.10	3.10
Milano	3.10	3.10
Sondrio	3.10	3.10
Varese	3.00	3.50
Bolzano	3.40	3.40
Trento	3.10	3.10
Belluno	3.30	3.30
Padova	3.40	3.40
Udine	3.50	3.50
Venezia	3.50	3.50
Vicenza	3.30	3.40
Gorizia	3.20	3.50
Pola	3.00	3.00
Trieste	3.00	3.20
Zara	3.50	3.50
Bologna	3.30	3.30
Ferrara	3.10	3.10
Forlì	3.00	3.00
Modena	3.00	3.00
Ravenna	3.00	3.00
Reggio nell'Emilia	3.20	3.20
Arezzo	3.50	3.50
Carrara	3.05	3.05
Firenze	3.80	3.80
Grosseto	3.50	3.50
Livorno	3.50	3.50
Pisa	3.70	3.70
Pistoia	3.40	3.40
Siena	3.20	3.20
Ancona	2.75	3.25
Ascoli Piceno	2.90	2.90
Macerata	3.10	3.10
Pesaro	3.50	3.50
Perugia	2.90	2.90
Terni	3.00	3.00
Frosinone	3.40	3.40
Littoria	3.20	3.20
Rieti	2.90	2.90
Viterbo	3.50	3.50
Aquila degli Abruzzi	3.50	3.50
Campobasso	3.60	3.60
Chieti	3.50	3.50
Pescara	3.40	3.40
Teramo	3.35	3.35
Benevento, *gr. 1250*	3.20	3.20
Brindisi	3.50	3.50
Foggia	3.50	3.50
Lecce	3.15	3.15
Cosenza	3.30	3.30
Reggio di Calabria	3.80	3.80
Agrigento	3.00	3.00
Caltanissetta	3.00	3.00
Enna	3.50	3.50
Messina	3.50	3.50
Trapani	3.80	3.80
Cagliari	3.80	3.80
Sassari	4.00	4.00
doppio concentrato sciolto		
Alessandria	3.00	3.00
Aosta	3.50	3.50
Asti	3.40	3.40
Cuneo	3.40	3.40
Novara	3.40	3.40
Torino	3.40	3.40
Vercelli	3.25	3.25
Genova	3.30	3.40
Imperia	3.60	3.60
La Spezia	3.00	3.10
Savona	3.00	3.00
Bergamo	3.10	3.10
Brescia	3.50	3.50
Como	3.50	3.75
Cremona ed Uniti	3.50	3.50
Mantova	3.30	3.30
Milano	3.50	3.50
Pavia	3.40	3.50
Sondrio	3.20	3.20
Varese	3.00	3.50
Bolzano	3.70	3.70
Trento	3.30	3.30
Belluno	3.80	3.80
Padova	4.00	4.00
Rovigo	3.50	3.50
Treviso	3.50	3.50
Udine	3.80	3.80
Venezia	3.50	3.50
Verona	3.30	3.30
Vicenza	3.40	3.50
Gorizia	3.00	3.30
Pola	3.00	3.00
Trieste	2.90	3.10
Zara	4.00	4.00
Bologna	3.50	3.50
Ferrara	3.50	3.50
Forlì	3.80	3.80
Modena	3.25	3.25
Piacenza	3.00	3.00
Ravenna	4.00	4.00
Reggio nell'Emilia	3.50	3.50
Arezzo	3.40	3.40
Carrara	3.25	3.25
Firenze	3.50	3.50
Grosseto	3.00	3.00
Livorno	3.40	3.40
Lucca	3.40	3.40
Pisa	3.50	3.50
Pistoia	3.40	3.40
Siena	3.40	3.40
Ancona	2.90	3.50
Ascoli Piceno	3.40	3.40
Macerata	3.60	3.60
Pesaro	4.00	4.00
Perugia	3.30	3.30
Terni	3.20	3.20
Frosinone	3.40	3.40
Littoria	3.50	3.50
Rieti	2.90	2.90
Viterbo	3.40	3.75
Aquila degli Abruzzi	3.50	3.50
Campobasso	4.00	4.00
Chieti	3.60	3.60
Pescara	3.50	3.50
Teramo	3.40	3.40
Benevento	4.00	4.00
Napoli	3.20	3.20
Salerno	3.50	3.50
Foggia	4.00	4.00
Reggio di Calabria	4.00	4.00
Agrigento	3.00	3.00
Caltanissetta	3.00	3.00
Enna	3.50	3.50
Messina	4.40	4.40
Palermo	3.30	3.30
Trapani	4.00	4.00
Cagliari	4.00	4.00
Nuoro	4.00	4.00
Sassari	3.50	3.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.
(*) Cifra rettificata.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capoluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
14. — Latte (2)		
pastorizzato		
Alessandria	1.10	1.10
Venezia	1.20	1.20
Vicenza	1.00	1.00
Pola, *a domicilio*	1.30	1.25
Id. *al negozio*	1.20	1.20
Roma, *in bottiglia*	1.55	1.55
Napoli, *id.*	1.60	1.60
Salerno	1.40	1.40
Lecce, *in bottiglia*	1.60	1.60
Id. *sfuso*	1.30	1.30
Taranto	1.80	1.80
intero		
Aosta	1.10	1.10
Asti, *a domicilio*	1.30	1.30
Id. *al negozio*	1.25	1.25
Cuneo, *al negozio*	0.85	0.85
Novara, *di montagna*	1.15	1.15
Id. *di collina*	1.00	1.00
Id. *di pianura*	1.00	1.00
Torino	1.15	1.15
Vercelli, *di montagna*	1.15	1.15
Id. *di collina*	1.05	1.05
Id. *di pianura*	0.95	0.95
Genova	1.35	1.35
Imperia	1.10	1.10
La Spezia	1.25	1.25
Savona, *a domicilio*	1.15	1.15
Id. *al negozio*	1.10	1.10
Bergamo, *al negozio*	0.90	0.90
Brescia	1.25	1.25
Como	1.20	1.20
Cremona ed Uniti	1.20	1.20
Mantova	0.83-1.10	0.83-1.10
Milano	1.30	1.30
Pavia	1.00	1.00
Sondrio	1.00	1.00
Bolzano	1.00	1.00
Trento	0.90	0.90
Belluno, *a domicilio*	0.80	0.80
Padova	0.85	0.85
Rovigo, *a domicilio*	0.85	0.85
Treviso, *a domicilio*	0.85	0.95
Id. *al negozio*	0.80	0.80
Udine	0.90	0.90
Verona, *in bottiglia*	1.05	1.15
Vicenza, *refrigerato*	0.85	0.85
Gorizia, *al negozio*	0.85	0.90
Id. *a domicilio*	0.90	0.95
Trieste	1.10	1.10
Zara	1.00	1.00
Bologna	1.00	1.00
Ferrara, *in bottiglia refrigerato*	0.95	0.95
Id.	0.90	0.90
Forlì	1.00	1.00
Modena	1.00	1.00
Parma	1.30	1.30
Piacenza, *al negozio*	0.85	0.85
Ravenna	1.00	1.00
Reggio nell'Emilia	1.20	1.20
Arezzo	1.00	1.00
Carrara	1.00	1.00
Firenze	1.20	1.20
Grosseto, *a domicilio*	1.25	1.25
Id. *al negozio*	1.15	1.15
Livorno	1.20	1.20
Lucca	0.95	0.95
Pisa, *al negozio*	1.00	1.00
Pistoia, *a domicilio*	0.95	0.95
Siena, *a domicilio*	1.15	1.15
Id. *al negozio*	1.10	1.10
Ancona, *a domicilio*	0.90	0.90
Ascoli Piceno	1.00	1.00
Macerata, *a domicilio*	0.90	1.00
Pesaro	1.00	1.00
Perugia, *a domicilio*	1.00	1.00
Id. *in piazza*	0.90	0.90
Terni, *al negozio*	1.10	1.10
Frosinone	1.15	1.15
Littoria	1.05	1.05
Rieti, *a domicilio*	1.10	1.20
Id. *al negozio*	1.10	1.20
Viterbo, *a domicilio*	1.00	1.00
Id. *al negozio*	0.95	0.95
Aquila degli Abruzzi	1.10	1.30
Campobasso, *a domicilio*	0.80	0.80
Chieti	1.20	1.20
Pescara	1.50	—
Teramo	1.20	1.20
Avellino	1.10	1.10
Benevento	1.20	1.20
Bari	1.80	1.30
(*segue*) **14. — Latte (2)**		
(*segue*) *intero*		
Brindisi, *di capra*	1.70	1.60
Id. *di vacca, domicilio*	1.60	1.60
Id. *id. negozio*	1.40	1.40
Foggia	1.30	1.30
Taranto	1.30	1.30
Matera, *al negozio*	1.10	1.10
Id. *a domicilio*	1.20	1.20
Potenza	1.10	1.10
Catanzaro, *di capra*	2.20	2.20
Id. *di vacca*	1.60	1.60
Cosenza, *di vacca, sfuso*	1.30	1.30
Id. *di vacca, in bottiglia*	1.40	1.40
Id. *di capra*	1.40	1.40
Reggio di Calabria, *di vacca*	1.60	1.60
Id. Id. *di capra*	2.10	2.10
Agrigento, *di capra*	1.90	1.90
Id. *di vacca*	1.60	1.60
Caltanissetta, *di capra*	2.00	2.00
Id. *di vacca*	1.70	1.70
Catania, *di vacca*	1.60	1.60
Id. *di capra*	1.90	1.90
Enna, *di capra*	1.80	1.80
Id. *di vacca*	1.60	1.60
Messina, *di capra, a domicilio*	2.10	2.10
Id. *di vacca id.*	1.80	1.80
Palermo, *al negozio*	1.55	1.55
Ragusa	1.30	1.30
Siracusa, *di capra*	1.85	1.85
Id. *di vacca, a domicilio*	1.60	1.60
Id. *id. al negozio*	1.50	1.50
Trapani	1.60	1.60
Cagliari, *di pecora*	1.50	1.60
Id. *di vacca*	1.40	1.40
Nuoro, *di pecora*	1.20	1.20
Id. *di vacca*	1.20	1.20
Sassari	1.30	1.30
Tripoli, *di capra*	2.20	2.20
Id. *di vacca al negozio*	2.10	2.10
15. — Formaggio		
di pasta dura		
PECORINO		
Alessandria, *stag. romano scelto*	13.00	13.00
Asti, *sardo scelto, stagionato*	10.50	10.50
Id. *id. vecchio scelto*	9.50	9.50
Imperia, *sardo vecchio scelto*	14.00	14.00
Savona, *sardo vecchio scelto*	13.50	13.50
Id. *id. stagionato scelto*	11.00	11.00
Padova, *tipo Asiago ½ stà*	10.00	10.00
Pola, *istriano stag. 1937*	11.50	11.50
Zara, *locale stag. scelto*	10.00	10.00
Bologna, *sardo vecchio scelto*	14.00	14.00
Id. *romano id. id.*	13.00	13.00
Id. *nostrano scelto*	10.00	10.00
Piacenza, *sardo romano stag.*	13.50	13.50
Carrara, *toscano secco*	12.50	12.50
Id. *sardo stag. scelto*	11.00	11.00
Id. *toscano fresco*	10.00	10.00
Firenze, *toscano secco*	12.00	13.00
Id. *id. fresco*	9.50	9.50
Grosseto, *toscano secco*	11.80	11.80
Id. *id. fresco*	8.50	8.50
Livorno, *toscano secco*	12.00	12.00
Lucca, *toscano secco*	12.00	12.00
Id. *id. fresco*	9.50	9.50
Pistoia, *toscano secco*	12.00	12.00
Id. *id. stagionato*	10.50	—
Id. *id. fresco*	9.50	—
Siena, *nostrano secco*	12.30	12.30
Ancona, *romano stag. scelto*	12.00	12.00
Id. *puro nostr. secco 1ª qual.*	13.00	13.00
Id. *id. id. fresco 1ª id.*	9.00	9.00
Id. *nostrale id. 2ª id.*	8.00	8.00
Ascoli Piceno, *rom. vecchio scelto*	12.00	12.00
Id. Id. *nostr., id. scelto*	13.00	13.00
Id. Id. *sardo id. scelto*	11.00	11.00
Macerata, *nostrano stagionato*	13.00	13.00
Pesaro, *romano, stag. scelto*	12.00	12.00
Id. *sardo, stag. scelto*	11.00	11.00
Perugia, *romano secco*	12.00	12.00
Id. *id. sottoscelto*	11.00	11.00
Terni, *romano stag. scelto*	12.00	12.00
Id. *sardo stag. scelto*	11.50	11.50
Frosinone, *romano stag. scelto*	11.50	11.50
Littoria, *romano stag. scelto*	11.50	11.50
Id. *id. id. sottosc.*	10.50	10.50
Id. *sardo stag. scelto*	10.50	10.50
Rieti, *romano vecchio scelto*	11.00	12.00
Id. *locale stagionato scelto*	10.00	11.00
Roma, *romano stag. scelto*	12.00	12.00
Id. *id. id. sottoscelto*	11.00	11.00
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) *di pasta dura*		
(*segue*) PECORINO		
Viterbo, *romano scelto*	12.00	12.00
Id. *id. sottoscelto*	11.00	11.00
Aquila degli Abruzzi, *rom. sc.*	11.00	11.00
Campobasso, *rom. stag. scelto*	12.00	12.00
Id. *sardo id. id.*	12.00	12.00
Id. *nostrano*	8.00	8.00
Pescara, *nostrano stag. scelto*	10.20	10.20
Teramo, *nostr. vecchio scelto*	11.50	11.50
Id. *id. stag. scelto*	7.50	7.50
Avellino, *rom. vecchio scelto*	12.00	12.00
Id. *rom. stagionato id.*	10.00	10.00
Benevento, *romano stag. scelto*	12.00	12.00
Id. *sardo id. id.*	12.00	12.00
Id. *locale scelto*	10.00	10.00
Napoli, *romano stag. scelto*	12.50	12.50
Id. *sardo id. id.*	12.00	12.00
Salerno, *romano stag. scelto*	11.50	11.50
Id. *sardo id. id.*	11.00	11.00
Bari, *romano, vecchio scelto*	14.40	14.40
Id. *romano 2ª qualità*	13.40	13.40
Id. *romano 3ª qualità*	11.40	11.40
Id. *sardo vecchio scelto*	11.70	11.70
Id. *sardo 2ª qualità*	10.20	10.20
Brindisi, *fiore sardo stagionato*	12.50	12.50
Id. *locale stagionato*	11.50	11.50
Id. *romano stag. scelto*	13.00	13.00
Id. *id. id. sottosc.*	10.75	10.75
Id. *sardo tipo romano stag. scelto*	11.50	11.50
Id. *sardo tipo romano stag. sottoscelto*	10.00	10.00
Foggia, *romano, stag. scelto*	11.00	11.00
Id. *foggiano 1ª qualità*	10.00	10.00
Id. *id. 2ª id.*	9.50	9.50
Lecce, *rom. vecchio, scelto*	13.00	13.00
Id. *sardo vecchio id. 1937*	14.00	14.00
Taranto, *locale 1936-37 vecchio*	11.00	—
Id. *romano stag. scelto*	13.00	13.00
Id. *id. id. sottosc.*	10.75	10.75
Id. *sardo tipo romano*	11.50	11.50
Id. *id. vecchio scelto*	10.00	—
Matera, *rom. stag. scelto*	12.00	12.00
Potenza, *nostrano stagionato*	10.00	10.00
Catanzaro, *duro*	13.00	13.00
Cosenza, *di Crotone*	12.50	12.50
Id. *romano o sardo*	12.00	12.00
Agrigento, *sardo vecchio scelto*	14.00	14.00
Id. *vecchio siciliano*	10.00	10.00
Id. *stagionato id. sc.*	9.50	9.50
Id. *siciliano fresco*	7.50	7.50
Caltanissetta, *sicil. vec. scelto*	12.00	12.00
Enna, *nostrano vecchio*	11.80	11.80
Id. *id. stagionato scelto*	10.00	10.00
Id. *id. nuovo*	8.20	8.20
Palermo, *canestr. vecchio*	11.20	11.20
Trapani, *canestrato vecchio*	10.50	10.50
Id. *sardo tipo romano stag.*	10.50	10.50
Cagliari, *sardo produzione 1937*	13.00	13.00
Id. *id. stag. prod. 1938*	9.50	9.50
Id. *id produzione 1938*	8.00	8.00
Sassari, *fiore sardo, stag. produzione 1938*	9.50	9.50
Id. *fiore sardo nuovo*	8.00	8.00
Tripoli, *siciliano canestrato*	15.00	15.00
REGGIANO, PARMIGIANO E GRANA		
PRODUZIONE 1935		
Alessandria, *tipico*	15.70	15.70
Id. *non tipico*	15.20	15.20
Aosta	14.30	14.30
Asti, *scelltissimo tipico*	15.60	—
Id. *non tipico*	15.10	—
Torino, *tipico*	15.20	15.20
Id. *non tipico*	14.70	14.70
Vercelli, *tipico scelltissimo*	15.50	15.50
Id. *non tipico*	15.00	15.00
Imperia, *tipico*	16.50	16.50
Id. *non tipico*	15.90	15.90
La Spezia, *tipico*	16.00	16.10
Id. *non tipico*	15.50	15.50
Savona, *scelltissimo*	15.30	15.30
Id. *non tipico*	14.80	14.80
Bergamo	16.20	16.20
Id. *uso grana*	14.00	14.00
Brescia, *tipico*	15.20	—
Id. *bresciano*	14.70	—
Como, *tipico*	16.30	16.30
Id. *non tipico*	15.80	15.80

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627. — (2) Per il latte i prezzi sono a litro.

(*Segue*) TAV. X. — Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) *di pasta dura*		
(*segue*) REGGIANO, PARMIGIANO E GRANA		
(*segue*) PRODUZIONE 1935		
Cremona ed Uniti	16.30	16,30
Id. Id. *tipo reggiano*	15.40	15,40
Mantova, *scelto*	16.00	16,00
Sondrio, *tipico scelto*	15.60	15,50
Id. *non tipico scelto*	15.00	15,00
Id. *sottoscelto tipico*	14.50	14,50
Id. *id. non tipico*	14.00	14,00
Varese, *tipico scelto*	16.50	16,50
Id. *non tipico*	16.00	16,00
Trento, *tipico*	16.60	15,60
Id. *non tipico*	15.10	15,10
Belluno	15.60	15,50
Rovigo	15.50	16,00
Treviso, *tipico scelto*	16.00	16,00
Id. *non tipico*	15.50	15;50
Udine	16.40	16,40
Venezia, *scelto*	15.90	16,60
Verona, *tipico scelto*	15.50	15,70
Id. *non tipico*	16.00	15,20
Vicenza, *tipico*	16.00	16,00
Id. *non tipico*	15.60	15,50
Gorizia, *tipico*	15.80	16,00
Id. *non tipico*	15.30	15,50
Pola, *scelto*	15.70	15,80
Id. *sottoscelto*	15.20	15,30
Trieste, *sceltissimo tipico*	15.60	15,60
Id. *non tipico*	15.00	15,10
Zara	16.00	16,00
Bologna, *tipico*	15.60	16,00
Ferrara	15.40	15,40
Forlì, *sceltissimo*	15.70	15,70
Modena	15.10	15,10
Parma, *tipico*	15.20	15,50
Piacenza, *tipico*	15.80	15,90
Id. *non tipico*	15.80	15,40
Ravenna, *tipico*	16.00	16,00
Id. *non tipico*	15.60	15,50
Reggio nell'Emilia	15.10	15,10
Arezzo, *scelto*	16.00	16,00
Id. *non tipico*	15.60	15,50
Carrara, *sceltissimo tipico*	15.50	15,80
Id. *non tipico*	16.00	15,30
Firenze, *scelto*	16.00	16,00
Id. *sottoscelto*	15.00	15,00
Grosseto, *tipico*	15.50	15,50
Id. *non tipico*	15.00	15.00
Livorno, *tipico scelto*	15.50	15,50
Id. *non tipico scelto*	16.00	15,00
Id. *tipico sottoscelto*	14.00	14,00
Id. *non tipico sottoscelto*	13.50	13,50
Lucca	15.50	15,50
Pisa, *tipico*	16.00	—
Id. *non tipico*	15.50	—
Pistoia, *scelto tipico*	15.40	15,50
Id. *non tipico*	14.90	15,00
Id. *sottoscelto tipico*	14.40	14,50
Id. *id. non tipico*	13.90	14,00
Siena	15.80	15,80
Ancona	15.00	15,00
Ascoli Piceno, *tipico*	16.10	16,10
Id. Id. *non tipico*	15.60	15,60
Macerata, *tipico*	16.00	16,00
Id. *non tipico*	15.50	15,50
Perugia	15.50	15,50
Terni, *tipico*	15.80	15,80
Id. *non tipico*	15.30	15,30
Frosinone, *scelto*	15.00	15,00
Rieti	14.50	15,50
Roma, *tipico*	15.60	16.00
Viterbo, *tipico*	15.60	15,60
Id. *non tipico*	15.00	15,10
Campobasso, *tipico*	15.90	16,90
Id. *non tipico*	15.40	16,40
Chieti	15.00	15,00
Teramo	14.90	14,00
Benevento, *tipico*	16.10	16,10
Id. *non tipico*	15.60	15.60
Napoli, *tipico*	15.30	15,30
Id. *non tipico*	14.80	14,80
Bari, *scelttissimo*	17.00	17,00
Brindisi, *tipico*	16.20	16.20
Id. *non tipico*	15.70	15,70
Foggia	15.00	15,00
Lecce, *tipico*	16.40	16,40
Id. *non tipico*	15.90	15,90
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) *di pasta dura*		
(*segue*) REGGIANO, PARMIGIANO E GRANA		
(*segue*) PRODUZIONE 1935		
Matera	16.00	16,00
Catanzaro	15.70	15,70
Cosenza, *tipico*	16.20	16.20
Id. *non tipico*	15.70	15,70
Reggio di Calabria	14.80	14.80
Agrigento	15.50	15,50
Catania, *tipico*	16.00	16,00
Id. *non tipico*	15.60	15,50
Enna, *tipico*	15.60	15.50
Id. *non tipico*	15.00	15,00
Messina	15.00	15,00
Palermo	15.90	16,00
Ragusa	15.50	15,50
Trapani	15.60	15,50
Cagliari	16.00	16,00
Nuoro, *tipico*	16.00	16,00
Sassari, *tipico*	15.50	15,50
Id. *non tipico*	16.00	15,00
Tripoli	17.00	17,00
PRODUZIONE 1936		
Alessandria, *tipico*	14.20	14,20
Id. *non tipico*	13.70	13,70
Aosta	13.00	13,00
Asti, *scelttissimo tipico*	13.90	14,50
Id. *non tipico*	13.40	14,00
Cuneo, *tipico*	14.80	14,30
Id. *non tipico*	13.80	13,80
Novara, *tipico stagionato*	14.70	14,80
Id. *non tipico stagionato*	14.10	14,20
Torino, *tipico*	14.20	14,20
Id. *non tipico*	13.70	13,70
Vercelli, *tipico scelttissimo*	14.00	14,00
Id. *non tipico*	13.60	13,50
Genova, *tipico scelto*	14.50	14,60
Id. *non tipico*	14.00	14,10
Imperia, *tipico*	15.00	15,00
Id. *non tipico*	14.40	14,40
La Spezia, *tipico*	14.60	14,60
Id. *non tipico*	14.00	14,10
Savona, *scelttissimo*	13.80	13,80
Id. *non tipico*	13.30	13,30
Bergamo	14.50	14,50
Id. *uso grana*	12.50	12,50
Brescia, *tipico*	13.70	13,90
Id. *bresciano*	13.20	13,40
Como, *tipico*	14.80	14,80
Id. *non tipico*	14.30	14,30
Cremona ed Uniti	14.90	14,90
Id. Id. *tipo reggiano*	14.10	14,10
Mantova, *scelto*	13.50	13.50
Milano	14.40	14,40
Pavia	13.00	13,50
Sondrio, *tipico scelto*	14.00	14,00
Id. *non tipico scelto*	13.50	13,50
Id. *sottoscelto tipico*	13.00	13,00
Id. *id. non tipico*	12.50	12,50
Varese, *tipico scelto*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14,00
Bolzano, *tipico scelto*	14.40	14,50
Id. *non tipico scelto*	13.90	14,00
Trento, *tipico scelto*	14.10	14,10
Id. *non tipico scelto*	13.60	13,60
Id. *sottoscelto tipico*	12.00	12,00
Id. *id. non tipico*	11.50	11,50
Belluno	14.50	14.50
Padova, *tipico scelto*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14,00
Rovigo	13.50	14,00
Treviso, *tipico scelto*	14.50	14.50
Id. *non tipico*	14.00	14,00
Udine	14.90	14,90
Venezia	14.40	14.50
Verona, *tipico*	14.00	14,20
Id. *non tipico*	13.50	13,70
Vicenza, *tipico*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14.00
Fiume, *tipico*	14.00	15,00
Id. *non tipico*	13.50	14,50
Gorizia, *tipico*	14.40	14,60
Id. *non tipico*	13.90	14,10
Pola, *scelto*	14.10	14,20
Id. *sottoscelto*	13.60	13,70
Trieste, *scelttissimo tipico*	13.90	14,00
Id. *non tipico*	13.40	13,5
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) *di pasta dura*		
(*segue*) REGGIANO, PARMIGIANO E GRANA		
(*segue*) PRODUZIONE 1936		
Zara	15.00	15,00
Bologna, *tipico*	14.00	14,50
Ferrara	13.90	13,90
Forlì, *scelttissimo*	14.20	14,20
Modena	14.10	14,10
Parma, *tipico*	13.70	14,00
Piacenza, *tipico*	14.30	14,40
Id. *non tipico*	13.80	13,90
Ravenna, *tipico*	15.00	15,00
Id. *non tipico*	14.50	14,50
Reggio nell'Emilia	13.80	13,80
Arezzo, *scelto*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14,00
Carrara, *scelttissimo tipico*	14.00	14.30
Id. *non tipico*	13.50	13,80
Firenze, *scelto*	14.50	14.50
Id. *sottoscelto*	13.50	13,50
Grosseto, *tipico*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14,00
Livorno, *tipico scelto*	14.00	14,00
Id. *non tipico scelto*	13.60	13,50
Id. *tipico sottoscelto*	13.00	13,00
Id. *non tipico sottoscelto*	12.50	12.50
Lucca	14.00	14 00
Pisa, *tipico*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14,00
Pistoia, *scelto tipico*	13.90	14,00
Id. *id. non tipico*	13.40	13,50
Id. *sottoscelto tipico*	13.40	13,50
Id. *id. non tipico*	12.90	13,00
Siena	14.40	14,40
Ancona	14.00	14.00
Ascoli Piceno, *tipico*	14.60	14,60
Id. Id. *non tipico*	14.10	14,10
Macerata, *tipico*	14.50	14,50
Id. *non tipico*	14.00	14.00
Pesaro	15.00	15,00
Perugia	14.00	14,00
Terni, *tipico*	14.30	14,30
Id. *non tipico*	13.80	13,80
Frosinone, *scelto*	13.60	13,50
Id. *non tipico*	13.00	13,00
Littoria, *scelto*	14.00	14,00
Id. *sottoscelto*	13 00	13,00
Rieti	13.50	14,00
Roma, *tipico*	14.10	14,50
Viterbo, *tipico*	14.80	14,40
Id. *non tipico*	13.80	13,90
Aquila degli Abruzzi, *tipico*	14.00	15,00
Campobasso, *tipico*	14.85	15,35
Id. *non tipico*	13.85	14,85
Chieti	13.50	13,50
Pescara	13.60	13,60
Teramo	13.40	13.40
Avellino	13.20	14.25
Benevento, *tipico*	14.60	14,60
Id. *non tipico*	14.10	14,10
Napoli, *tipico*	13.90	13,90
Id. *non tipico*	13.40	13,40
Salerno, *scelto tipico*	13.50	13,50
Bari, *scelttissimo*	15.00	15,00
Brindisi, *tipico*	14.70	14.70
Id. *non tipico*	14.20	14,20
Foggia	13.50	13,50
Lecce, *tipico*	14.90	14,90
Id. *non tipico*	14.40	14,40
Taranto, *tipico scelto*	15.00	15,00
Id. *id. sottoscelto*	14.00	14,00
Id. *non tipico scelto*	14.50	14,50
Id. *id. id. sottoscelto*	13.50	13,50
Matera	14.50	14,50
Potenza, *tipico*	13.50	13,50
Id. *non tipico*	12.70	12,70
Catanzaro	14.20	14.20
Cosenza, *tipico*	14.70	14,70
Id. *non tipico*	14.20	14,20
Reggio di Calabria	14.20	14,20
Caltanissetta	14.30	14,20
Catania, *tipico*	14.70	14,70
Id. *non tipico*	14.20	14,20
Enna, *tipico*	14.00	14.00
Id. *non tipico*	13.50	13.50
Messina	14.00	14.00
Palermo	14.70	14,80
Ragusa	14.50	14.50
Siracusa	14.75	14.75
Trapani	14.60	14.50
Cagliari	14.50	14,50
Nuoro, *tipico*	14.80	14,80
Sassari, *tipico*	14.80	14,80
Id. *non tipico*	14.80	14,30

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 637.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per Kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) ***di pasta dura***		
(*segue*) REGGIANO, PARMIGIANO E GRANA		
PRODUZIONE 1937		
Cuneo, *tipico*	12.90	12.90
Id. *non tipico*	12.40	12.40
Novara, *tipico stagionato*	13.20	13.30
Id. *non tipico stagionato*	12.60	12.70
Genova, *tipico scelto*	13.20	13.30
Id. *non tipico*	12.70	12.80
Brescia, *tipico*	12.50	12.60
Id. *bresciano*	12.00	12.10
Como, *tipico*	13.30	13.30
Id. *non tipico*	12.80	12.80
Cremona ed Uniti	13.40	13.40
Id. Id. *tipo reggiano*	12.60	12.60
Pavia	10.50	10.50
Bolzano, *tipico*	13.10	13.20
Id. *non tipico*	12.60	12.70
Padova, *tipico scelto*	12.00	12.00
Id. *non tipico*	11.50	11.50
Vicenza, *tipico*	12.50	12.50
Id. *non tipico*	12.00	12.00
Carrara, *tipico*	11.50	13.00
Id. *non tipico*	11.00	12.50
Firenze	12.00	12.00
Livorno, *tipico*	11.50	11.50
Id. *non tipico*	11.00	11.00
Siena	12.90	12.90
Ascoli Piceno	13.40	13.40
Littoria, *scelto*	12.50	12.50
Id. *sottoscelto*	11.50	11.50
Bari	14.00	14.00
Caltanissetta	11.40	11.40
Siracusa	13.75	13.75
di pasta semidura		
PROVOLONE TUTTO GRASSO		
Alessandria	10.20	10.20
Asti	10.50	10.50
Cuneo	11.00	11.00
Novara	11.00	11.00
Torino	10.00	10.00
Vercelli	11.00	11.00
Genova	9.50	9.50
Imperia	11.35	11.35
La Spezia	10.00	10.25
Savona	10.00	10.00
Bergamo	10.00	10.00
Brescia, *stagionato*	9.70	9.70
Id. *da taglio*	8.20	8.20
Cremona ed Uniti	10.40	10.40
Milano	9.20	9.20
Padova	11.00	11.00
Treviso	10.50	10.50
Udine	10.30	10.30
Venezia	10.50	10.50
Fiume	11.00	11.00
Gorizia	10.50	10.50
Pola	10.00	10.00
Trieste	10.00	10.00
Bologna	12.00	12.00
Ferrara	10.50	10.50
Piacenza	8.75	8.75
Arezzo	11.00	11.00
Carrara	9.50	9.50
Firenze	11.50	11.50
Livorno	11.00	11.00
Lucca	11.00	11.00
Pistoia	11.00	11.00
Siena	11.00	11.00
Ancona	11.00	11.00
Ascoli Piceno	11.50	11.50
Macerata	10.50	10.50
Pesaro	11.00	11.00
Perugia	9.50	9.50
Terni	12.00	12.00
Frosinone	11.20	11.20
Littoria	10.00	10.00
Rieti	9.80	9.80
Roma	10.50	10.50
Viterbo	10.50	10.50
Aquila degli Abruzzi	11.50	11.50
Campobasso	11.80	11.80
Chieti	11.20	11.20
Pescara	10.60	10.60
Teramo	11.00	11.00

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) ***di pasta semidura***		
(*segue*) PROVOLONE TUTTO GRASSO		
Avellino	9.90	9.90
Benevento	11.00	11.00
Napoli	10.30	10.60
Salerno	9.50	9.50
Bari, *vecchio*	11.55	11.55
Id. *stagionato*	10.40	10.40
Id. *fresco*	9.50	9.50
Brindisi	10.50	10.50
Foggia	11.00	11.00
Lecce, *stagionato*	10.50	10.50
Id. *fresco*	9.10	9.10
Taranto	10.00	10.00
Matera, *tipo Sorrento*	11.00	11.00
Potenza	11.50	11.50
Catanzaro	10.40	10.40
Cosenza	9.80	9.80
Reggio di Calabria	11.00	11.00
Agrigento	11.50	11.50
Caltanissetta	12.00	12.00
Catania	12.00	12.00
Enna	11.80	11.80
Messina	12.40	12.40
Ragusa, *vecchio*	11.00	11.00
Siracusa	11.70	11.70
Trapani	11.00	11.00
Nuoro	11.80	11.80
Sassari	12.00	12.00
Tripoli	15.00	15.00
PROVOLONE TRE QUARTI GRASSO		
Alessandria	9.70	9.70
Venezia	9.50	9.50
Reggio di Calabria	10.60	10.60
PROVOLONE MEZZO GRASSO		
Alessandria	9.50	9.50
Cuneo	10.00	10.00
Novara	10.00	10.00
Torino	9.00	9.00
Vercelli	10.00	10.00
Genova	8.30	8.30
Imperia	10.20	10.20
La Spezia	9.00	9.25
Cremona ed Uniti	9.00	9.00
Padova	10.00	10.00
Venezia	8.50	8.50
Gorizia	9.50	9.50
Pola	9.00	9.00
Bologna	11.00	11.00
Ferrara	9.50	9.50
Arezzo	10.00	10.00
Carrara	9.00	9.00
Firenze	10.50	10.50
Livorno	10.00	10.00
Lucca	10.00	10.00
Siena	10.00	10.00
Ancona	8.50	8.50
Ascoli Piceno	10.35	10.35
Pesaro	10.00	10.00
Perugia	9.00	9.00
Terni	11.00	11.00
Frosinone	10.20	10.20
Littoria	9.00	9.00
Rieti	9.00	9.00
Roma	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	10.50	10.50
Campobasso	10.60	10.60
Chieti	10.00	10.00
Pescara	9.50	9.50
Teramo	10.00	10.00
Avellino	8.75	8.75
Benevento	9.80	9.80
Napoli	9.00	9.30
Salerno	8.50	8.50
Bari, *fresco*	8.35	8.35
Brindisi	9.50	9.50
Foggia	10.00	10.00
Lecce, *stagionato*	10.00	10.00
Id. *fresco*	8.60	8.60

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) ***di pasta semidura***		
(*segue*) PROVOLONE MEZZO GRASSO		
Taranto	9.00	9.00
Potenza	9.90	9.90
Catanzaro	9.50	9.50
Cosenza	9.00	9.00
Reggio di Calabria	9.70	9.70
Agrigento	10.80	10.80
Catania	10.50	10.50
Enna	10.60	10.60
Trapani	10.00	10.00
Nuoro	10.80	10.80
CACIOCAVALLO TUTTO GRASSO		
Alessandria	10.20	10.20
Asti	10.50	10.50
Torino	10.00	10.00
Vercelli	11.00	11.00
La Spezia	10.00	10.25
Bergamo	10.00	10.00
Brescia, *stagionato*	9.70	9.70
Id. *da taglio*	8.20	8.20
Milano	9.20	9.20
Treviso	10.50	10.50
Venezia	10.50	10.50
Fiume	11.00	11.00
Pola	10.00	10.00
Trieste	10.00	10.00
Bologna	12.00	12.00
Piacenza	8.75	8.75
Arezzo	11.00	11.00
Carrara	9.50	9.50
Livorno	11.00	11.00
Pistoia	11.00	11.00
Siena	11.00	11.00
Ancona	11.00	11.00
Macerata	10.50	10.50
Pesaro	11.00	11.00
Perugia	9.50	9.50
Frosinone	9.25	9.25
Littoria	10.00	10.00
Rieti	9.80	9.80
Roma	10.50	10.50
Viterbo	10.50	10.50
Aquila degli Abruzzi	11.50	11.50
Chieti	11.20	11.20
Pescara	10.60	10.60
Teramo	11.00	11.00
Avellino	9.90	9.90
Benevento	11.00	11.00
Napoli	10.30	10.60
Salerno	9.50	9.50
Brindisi	10.50	10.50
Foggia	11.00	11.00
Lecce, *stagionato*	10.50	10.50
Id. *fresco*	9.10	9.10
Taranto	10.00	10.00
Matera, *tipo Sorrento*	11.00	11.00
Potenza	11.50	11.50
Catanzaro, *nostrano*	11.00	11.00
Id. *nazionale*	10.00	10.00
Cosenza, *nostrano*	9.00	9.00
Reggio di Calabria	11.00	11.00
Agrigento	11.50	11.50
Caltanissetta, *vecchio*	12.00	12.00
Catania	12.00	12.00
Enna	11.80	11.80
Messina	12.40	12.40
Palermo, *nostr. vecchio*	12.00	12.00
Id. *id. nuovo*	10.80	10.80
Id. *di Ragusa vecchio*	12.00	12.00
Id. *id. nuovo*	10.80	10.80
Ragusa, *vecchio*	11.00	11.00
Siracusa	11.70	11.70
Trapani, *nostr. vecchio*	12.00	12.00
Id. *id. fresco*	10.50	10.50
Tripoli	15.00	15.00
CACIOCAVALLO MEZZO GRASSO		
Alessandria	9.50	9.50
Torino	9.00	9.00
Vercelli	10.00	10.00
La Spezia	9.00	9.25

(1) Vedi nota (1) a AVVERTENZA a pag. 627

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni** (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) ***di pasta semidura***		
(*segue*) CACIOCAVALLO MEZZO GRASSO		
Venezia	8.50	8.50
Pola	9.00	9.00
Bologna	11.00	11.00
Arezzo	10.00	10.00
Carrara	9.00	9.00
Livorno	10.00	10.00
Siena	10.00	10.00
Ancona	8.50	8.50
Pesaro	10.00	10.00
Perugia	9.00	9.00
Frosinone	7.70	7.70
Littoria	9.00	9.00
Rieti	9.00	9.00
Roma	9 00	9.00
Aquila degli Abruzzi	10.50	10.50
Pescara	9.50	9.50
Teramo	10.00	10.00
Avellino	8.75	8.75
Benevento	9.80	9.80
Napoli	9.00	9.30
Salerno	8.50	8.50
Brindisi	9.50	9.50
Foggia	10.00	10.00
Taranto	9.00	9.00
Potenza	9.90	9.90
Reggio di Calabria	9.70	9.70
Agrigento*	10.80	10.80
Caltanissetta, *fresco*	11.00	—
Catania	10.50	10.50
Enna	10.60	10.60
EMMENTHAL NAZIONALE MARCHIATO		
Aosta	11.00	11.00
Cuneo	11.50	11.50
Novara	11.70	11.70
Torino	11.00	11.00
Vercelli	10.50	10.50
Genova	10.00	10.00
Imperia	12.00	12.00
Savona	10.50	10.50
Como	10.00	10.00
Cremona ed Uniti	11.40	11.40
Sondrio	10.00	10.00
Varese	10.00	10.00
Trento	11.00	11.00
Padova	11.50	11.50
Udine	10.80	10.80
Vicenza	11.50	11.50
Bologna	12.00	12.00
Ferrara	11.00	11.00
Firenze	12.00	12.00
Frosinone	12.00	12.00
Chieti	12.10	12.10
Benevento	11.00	11.00
Foggia	12.00	12.00
Lecce	12.50	12.50
Catanzaro	10.80	10.80
Cosenza	10.50	10.50
EMMENTHAL STAGIONATO		
Alessandria	10.50	10.50
Aosta	10.00	10.00
Cuneo	11.00	11.00
Novara	11.10	11.10
Torino	10.00	10.00
Genova	9.60	9.60
Imperia	11.45	11.45
Savona	10.00	10.00
Como	9.50	9.50
Cremona ed Uniti	10.80	10.80
Sondrio	9.50	9.50
Varese	9.50	9.50
Trento	10.50	10.50
Padova	10.50	10.50
Udine	9.80	9.80
Vicenza	11.00	11.00
Trieste	10.20	10.20
Zara	13.00	13.00
Bologna	11.00	11.00
Ferrara	10.50	10.50
Firenze	11.50	11.50
Grosseto	11.00	11.00
Lucca	11.25	11.25
Pisa	11.00	11.00
Ascoli Piceno	12.30	12.30
Pesaro	11.00	11.00
Terni	13.00	13.00
Frosinone	11.50	11.50
Rieti	10.50	10.50
Campobasso	11.90	11.90
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) ***di pasta semidura***		
(*segue*) EMMENTHAL STAGIONATO		
Chieti	11.60	11.60
Napoli	11.00	11.00
Foggia	11.50	11.50
Catanzaro	10.30	10.30
Cosenza	10.00	10.00
Nuoro	11.90	11.90
SBRINZ NAZIONALE MARCHIATO		
Aosta	11.00	11.00
Cuneo	11.50	11.50
Novara	11.70	11.70
Genova	11.90	11.90
Imperia	12.00	12.00
Savona	10.50	10.50
Bergamo, *vecchio*	13.00	13.00
Cremona ed Uniti	11.80	11.80
Sondrio	10.00	10.00
Firenze	12.00	12.00
Frosinone	12.00	12.00
Foggia	12.00	12.00
Lecce	12.50	12.50
Cosenza	10.50	10.50
SBRINZ STAGIONATO		
Aosta	10.00	10.00
Cuneo	11.00	11.00
Novara	11.10	11.10
Vercelli	12.00	12.00
Genova	10.50	10.50
Imperia	11.45	11.45
Savona	10.00	10.00
Bergamo	9.50	9.50
Cremona ed Uniti	10.60	10.60
Sondrio	9.50	9.50
Firenze	11.50	11.50
Grosseto	11.00	11.00
Lucca	11.25	11.25
Pisa	11.00	11.00
Ascoli Piceno	12.30	12.30
Pesaro	11.00	11.00
Terni	13.00	13.00
Frosinone	11.50	11.50
Campobasso	11.90	11.90
Foggia	11.50	11.50
Cosenza	10.00	10.00
Nuoro	11.90	11.90
GROVIERA NAZIONALE MARCHIATA		
Asti	11.00	11.00
Torino	11.00	11.00
Vercelli	10.50	10.50
La Spezia	10.50	10.50
Savona	10.50	10.50
Bergamo	10.00	10.00
Brescia	10.00	10.00
Como	10.00	10.00
Mantova	11.00	11.00
Milano	10.20	10.20
Pavia	10.00	10.00
Sondrio	10.00	10.00
Trento	11.00	11.00
Rovigo	11.00	11.00
Venezia	10.50	10.50
Fiume	11.00	11.00
Gorizia	11.00	11.00
Pola	10.20	10.20
Bologna	12.00	12.00
Ferrara	11.00	11.00
Parma	12.00	12.00
Piacenza	10.50	10.50
Arezzo	11.50	11.50
Carrara	11.50	11.50
Livorno	11.50	11.50
Pistoia	11.50	11.50
Siena	11.80	11.80
Ancona	11.50	11.50
Macerata	12.00	12.00
Perugia	10.50	10.50
Littoria	10.00	10.00
Rieti	9.00	9.00
Roma	10.20	10.20
Viterbo	10.50	10.50
Aquila degli Abruzzi	11.50	11.50
Pescara	12.20	12.20
Teramo	12.00	12.00
Bari	11.50	11.60
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) ***di pasta semidura***		
(*segue*) GROVIERA NAZIONALE MARCHIATA		
Taranto	11.50	11.50
Matera	10.00	10.00
Catanzaro	10.80	10.80
Reggio di Calabria	11.30	11.80
Agrigento	12.00	12.00
Caltanissetta	11.00	11.00
Catania	12.00	12.00
Messina	13.00	13.00
Ragusa	12.25	12.25
Siracusa	12.50	12.50
Trapani	12.75	12.75
GROVIERA STAGIONATA		
Alessandria	10.50	10.50
Asti	10.50	10.50
Torino	10.00	10.00
Vercelli	10.00	10.00
La Spezia	10.00	10.00
Savona	10.00	10.00
Bergamo	9.50	9.50
Brescia	9.50	9.50
Como	9.50	9.50
Mantova	10.00	10.00
Milano	9.20	9.20
Pavia	9.00	9.00
Sondrio	9.50	9.50
Bolzano	11.00	11.00
Trento	10.50	10.50
Rovigo	10.00	10.00
Venezia	9.50	9.50
Gorizia	10.50	10.50
Pola	9.50	9.50
Trieste	10.30	10.30
Zara	13.00	13.00
Bologna	11.00	11.00
Ferrara	10.50	10.50
Modena	11.50	11.50
Parma	11.50	11.50
Piacenza	10.00	10.00
Arezzo	11.00	11.00
Carrara	11.00	11.00
Livorno	11.00	11.00
Pistoia	11.00	11.00
Siena	11.30	11.30
Ancona	11.50	11.50
Macerata	12.00	12.00
Perugia	10.00	10.00
Littoria	9.50	9.50
Rieti	8.00	8.00
Roma	9.60	9.60
Viterbo	10.00	10.00
Aquila degli Abruzzi	11.00	11.00
Pescara	11.70	11.70
Teramo	11.50	11.50
Taranto	11.00	11.00
Matera	9.00	9.00
Catanzaro	10.30	10.30
Reggio di Calabria	11.10	11.10
Agrigento	11.50	11.50
Messina	12.75	12.75
Ragusa	11.75	11.75
Siracusa	12.00	12.00
Sassari	14.00	14.00
di pasta molle		
GORGONZOLA 1ª SCELTA		
Alessandria	10.00	10.00
Aosta	9.50	9.50
Asti	9.75	9.75
Cuneo	10.00	10.00
Novara	7.50	7.50
Torino	9.50	9.50
Vercelli	8.50	8.50
Genova	9.70	9.70
Imperia	10.00	10.00
La Spezia	8.80	8.80
Bergamo	8.50	8.50
Brescia	10.00	9.00
Como	9.50	9.50
Cremona ed Uniti	10.00	10.00
Mantova	10.00	10.00
Milano	9.00	9.00
Pavia	8.00	8.00
Sondrio	9.00	9.00

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) *di pasta molle*		
(*segue*) GORGONZOLA 1ª SCELTA		
Varese	9.50	9.50
Trento	10.00	10.00
Belluno	10.00	10.00
Padova, *scelltissima*	10.50	10.50
Rovigo	10.00	10.00
Udine	11.50	11.50
Venezia	10.00	10.00
Verona	10.40	10.00
Vicenza	10.00	10.00
Gorizia	10.80	10.80
Pola	10.00	10.00
Trieste	10.10	10.10
Zara	13.00	13.00
Bologna	11.00	11.00
Ferrara	10.50	10.50
Modena	10.00	10.00
Parma	10.00	10.00
Piacenza	10.00	10.00
Reggio nell'Emilia	10.00	10.00
Arezzo	9.50	9.50
Carrara	10.50	10.50
Firenze	10.00	10.00
Grosseto, *scelltissima*	10.00	10.00
Livorno	10.00	10.00
Lucca	9.80	9.80
Pisa	9.50	9.50
Pistoia	9.50	9.50
Siena	10.00	10.00
Ancona	10.00	10.00
Ascoli Piceno	10.10	10.10
Pesaro	10.30	10.30
Perugia	10.00	10.00
Frosinone, *scelltissima*	9.50	9.50
Littoria	9.50	9.50
Rieti	9.50	9.50
Roma	10.70	10.20
Viterbo	10.50	10.50
Aquila degli Abruzzi	10.50	10.50
Campobasso	10.80	10.80
Chieti	10.50	10.50
Pescara	10.50	10.50
Teramo	11.00	11.00
Salerno	9.75	9.75
Brindisi	11.70	11.70
Foggia	10.00	10.00
Lecce	12.00	12.00
Matera	12.00	12.00
Potenza	10.50	10.50
Catanzaro	10.80	10.80
Cosenza	9.00	9.00
Reggio di Calabria	10.70	10.70
Agrigento	11.00	11.00
Caltanissetta	11.00	11.00
Catania	11.00	11.00
Enna	10.30	10.30
Messina	12.50	12.50
Trapani	11.00	11.00
Nuoro, *scelltissima*	10.50	10.50
Sassari	12.50	12.50
GORGONZOLA 2ª SCELTA		
Aosta	9.00	9.00
Asti	8.75	8.75
Novara	6.50	6.50
Torino	8.50	8.50
Vercelli	8.00	8.00
Imperia	9.90	9.90
Savona	10.00	10.00
Como	9.00	9.00
Milano	8.50	8.50
Pavia	7.00	7.00
Sondrio	7.00	7.00
Bolzano	10.20	9.00
Trento	9.50	9.50
Rovigo	9.50	9.50
Udine	10.90	10.90
Venezia	9.50	9.50
Verona	9.50	9.00
Vicenza	9.00	9.00
Pola	9.50	9.50
Trieste	9.60	9.60
Bologna	10.00	10.00
Piacenza	9.50	9.50
Firenze	9.50	9.50
Livorno	9.00	9.00
Pistoia	9.00	9.00
Siena	9.50	9.50
Littoria	8.50	8.50
Teramo	9.50	9.50
Matera	9.50	9.50
(*segue*) **15. — Formaggio**		
(*segue*) *di pasta molle*		
(*segue*) GORGONZOLA 2ª SCELTA		
Potenza	10.00	10.00
Reggio di Calabria	10.10	10.10
Messina	12.25	12.25
BEL PAESE E SIMILARI		
Cuneo	10.50	10.50
Novara	10.50	10.50
Genova	9.50	9.50
Imperia	11.00	11.00
Savona	9.50	9.50
Cremona ed Uniti	10.10	10,10
Varese	10.00	10.00
Padova	10.50	10.50
Bologna	11.00	11.00
Ferrara	10.00	10.00
Modena	10.00	10.00
Piacenza	10.00	10.00
Carrara	9.70	9.70
Firenze	11.00	11.00
Livorno	10.50	10.50
Lucca	11.00	11.00
Ascoli Piceno	10.70	10.70
Perugia	9.00	9.00
Rieti	9.75	9.75
Chieti	11.00	11.00
Lecce	12.00	12.00
Taranto	12.00	12.00
Catanzaro	9.70	9.70
Nuoro	11.20	11.20
TIPO STRACCHINO		
Cuneo	9.50	9.50
Imperia	10.00	10.00
Cremona ed Uniti	9.00	9.00
Varese	9.75	9.75
Bologna	10.00	10.00
Ferrara	9.00	9.00
Piacenza	9.00	9.00
Firenze, *grasso*	10.00	10.00
Id. *mezzo grasso*	8.00	8.00
Grosseto	9.50	9.50
Livorno, *1ª qualità*	10.00	10.00
Id. *2ª id.*	8.50	8.50
Lucca	9.80	9.80
Ascoli Piceno	9.80	9.80
Rieti	8.75	8.75
Lecce	10.80	10.80
Catanzaro	8.40	8.40
Nuoro	10.20	10.20
16. — Uova (2)		
fresche		
Novara	5.70	6.60
Vercelli	5.50	6.40
Genova, *1ª scelta*	6.00	7.20
Id. *2ª id.*	5.40	6.00
La Spezia, *sup. gr. 50*	6.00	6.60
Id *inf. gr. 50*	5.70	6.00
Bergamo, *superiori a gr. 56*	5.60	6.40
Id. *fino a gr. 55*	5.20	6.00
Brescia	5.40	6.00
Cremona ed Uniti	6.00	6.00
Milano, *scelte nazionali*	6.30	7.00
Id. *comuni*	5.70	6.40
Pavia	5.80	6.60
Id. *comuni*	5.40	6.20
Sondrio	6.00	6.00
Varese	6.30	7.20
Bolzano, *grandi*	6.00	6.60
Id. *medie*	5.40	6.00
Id. *piccole*	4.80	4.80
Trento	5.76	!
Padova	5.40	6.30
Vicenza	5.10	6.30
Gorizia	5.40	—
Trieste, *nazionali scelte*	6.00	7.20
Id. *id. medie*	5.40	6.60
Zara	3.00-3.60	3.60
Bologna	5.40	6.00
Ferrara	4.80	4.80
Piacenza	5.76	6.00
Reggio nell'Emilia	5.10	6.12
Arezzo, *1ª scelta*	4.80	5.10
Id *2ª id.*	4.50	4.80
Carrara	5.40	5.40
Siena	5.10	6.00
Ascoli Piceno, *1ª scelta*	4.80	4.80
Id. Id. *2ª id.*	3.60	3.60
(*segue*) **16. — Uova (2)**		
(*segue*) *fresche*		
Terni	5.10	6.00
Littoria	4.80	6.00
Rieti, *comuni*	5.40	5.40
Roma, *1ª qualità*	6.00	6.60
Id. *2ª id.*	5.40	6.00
Aquila degli Abruzzi, *comuni*	4.80	4.80
Id. Id.	6.00	6.00
Campobasso, *comuni*	4.20	4.20
Avellino, *di giornata*	4.80	4.80
Id. *comuni*	4.20	4.20
Benevento	4.80	4.80
Napoli, *comuni*	4.80	5.40
Salerno, *comuni*	4.80	4.80
Bari, *nostrane, 1ª qualità*	5.40	5.40
Id. *id. 2ª id.*	4.80	4.80
Brindisi, *nostrane grosse*	5.40	6.00
Id. *id. piccole*	4.80	5.40
Foggia, *comuni*	5.40	5.40
Lecce	5.40	6.00
Taranto, *grosse e medie*	5.40	5.40
Id. *piccole*	4.80	4.80
Matera	4.80	4.80
Catanzaro, *comuni*	3.60	3.60
Reggio di Calabria, *di giornata*	4.80	4.80
Id. Id. *comuni*	4.20	—
Ragusa, *comuni*	3.60	4.80
Id. *di giornata*	4.20	5.40
Nuoro	5.40	6.00
Sassari	6.00	6.00
refrigerate		
Littoria, *sterilizzate*	3.60	3.60
Foggia	4.20	4.20
Matera	2.40	2.40
conservate		
Carrara	4.80	4.80
Bari, *estere*	4.20	4.20
Brindisi, *grosse*	4.80	5.40
Id. *piccole*	4.20	4.80
Taranto, *estere, grosse e medie*	4.20	4.20
Id. *id. piccole*	3.60	3.60
17. — Zucchero		
semolato		
Alessandria	6.60	6.60
Aosta	6.65	6.65
Asti	6.55	6.55
Cuneo	6.60	6.60
Novara	6.60	6,60
Torino	6.60	6.60
Vercelli	6.60	6.60
Genova	6.55	6.55
Impèria	6.60	6.60
La Spezia	6.60	6.60
Savona	6.55	6.55
Bèrgamo	6.55	6.55
Brescia	6.55	6.55
Como	6.65	6.65
Cremona ed Uniti	6.60	6.60
Mantova	6.65	6.65
Milano	6.60	6.60
Pavia	6.60	6.60
Sòndrio	6.65	6.65
Varese	6.65	6.65
Bolzano	6.70	6.70
Trento	6.65	6.65
Belluno	6.65	6.65
Padova	6.65	6.65
Rovigo	6.65	6.65
Treviso	6.65	6.65
Udine	6.65	6.65
Venezia	6.65	6.65
Verona	6.65	6.65
Vicenza	6.65	6.65
Fiume	2.10	2.10
Gorizia	6.65	6.65
Pola	6.65	6.65
Trieste	6.70	6.70
Zara	1.40	1.40
Bologna	6.60	6.60
Ferrara	6.65	6.65
Forlì	6.65	6.65
Mòdena	6.65	6.65
Parma	6.65	6.65
Piacenza	6.65	6.65
Ravenna	6.65	6.65

(1) Vedi nota *(2)* e AVVERTENZA a pag. 627. — *(2)* **Per le uova i prezzi sono a dozzina.**

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 17. — Zucchero		
(segue) semolato		
Règgio nell'Emilia	6.65	6.65
Arezzo	6.65	6.65
Carrara	6.65	6.65
Firenze	6.65	6.65
Grosseto	6.65	6.65
Livorno	6.65	6.65
Lucca	6.65	6.65
Pisa	6.65	6.65
Pistòia	6.65	6.65
Siena	6.65	6.65
Ancona	6.65	6.65
Ascoli Piceno	6.65	6.65
Macerata	6.65	6.65
Pèsaro	6.65	6.65
Perùgia	6.60	6.60
Terni	6.65	6.65
Frosinone	6.75	6.75
Littòria	6.70	6.70
Rieti	6.60	6.60
Roma	6.55	6.55
Viterbo	6.75	6.75
Aquila degli Abruzzi	6.70	6.70
Campobasso	6.70	6.70
Chieti	6.65	6.65
Pescara	6.65	6.65
Tèramo	6.65	6.65
Avellino	6.65	6.65
Benevento	6.75	6.75
Nàpoli	6.65	6.65
Salerno	6.65	6.65
Bari	6.65	6.65
Brindisi	6.75	6.75
Fòggia	6.75	6.75
Lecce	6.75	6.75
Tàranto	6.65	6.65
Matera	6.75	6.75
Potenza	6.75	6.75
Catanzaro	6.70	6.70
Cosenza	6.65	6.65
Règgio di Calàbria	6.65	6.65
Agrigento	6.75	6.75
Caltanissetta	6.75	6.75
Catània	7.05	7.05
Enna	6.85	6.85
Messina	6.70	6.70
Palermo	7.05	7.05
Ragusa	6.75	6.75
Siracusa	6.70	6.70
Tràpani	6.70	6.70
Càgliari	6.65	6.65
Nuoro	6.75	6.75
Sàssari	6.70	6.70
Tripoli	4.50	4.50
Id. *concassè*	4.60	4.60
cristallino		
Bergamo	6.40	6.40
Gorizia	6.50	6.50
Pola	6.55	6.55
Carràra	6.45	6.45
Firenze	6.45	6.45
Grosseto	6.45	6.45
Livorno	6.45	6.45
Pistoia	6.45	6.45
Siena	6.45	6.45
Avellino	6.50	6.50
Brindisi	6.55	6.55
Taranto	6.50	6.50
Messina	6.45	6.45
18. — Caffè		
tostato		
TIPO SUPERIORE		
Alessandria	36.00	36.00
Aosta	36.00	36.00
Asti	36.00	36.00
Cuneo	36.00	36.00
Novara	36.00	36.00
Torino	36.00	36.00
Vercelli	36.00	36.00
Gènova	35.50	35.50
Impèria	36.00	36.00
La Spezia	36.00	36.00
Savona	36.00	36.00
Bergamo	36.00	36.00
Brèscia	36.00	36.00
Como	36.00	36.00
Cremona e Uniti	36.00	36.00
Milano	36.00	36.00
Pavia	36.00	36.00
(*segue*) 18. — Caffè		
(segue) tostato		
(*segue*) TIPO SUPERIORE		
Sòndrio	36.00	36.00
Varese	36.00	36.00
Bolzano	36.00	36.00
Trento	36.00	36.00
Belluno	36.00	36.00
Padova	36.00	36.00
Rovigo	36.00	36.00
Treviso	36.00	36.00
Udine	36.00	36.00
Venèzia	35.50	36.50
Verona	36.00	36.00
Vicenza	36.00	36.00
Gorizia	36.00	36.00
Pola	36.00	36.00
Trieste	35.50	35.50
Zara	15.00	15.00
Bologna	36.00	36.00
Ferrara	36.00	36.00
Forlì	36.00	36.00
Mòdena	36.00	36.00
Parma	36.00	36.00
Piacenza	36.00	36.00
Ravenna	36.00	36.00
Règgio nell'Emilia	36.00	36.00
Arezzo	36.00	36.00
Carrara	36.00	36.00
Firenze	36.00	36.00
Grosseto	36.00	36.00
Livorno	36.00	36.00
Lucca	36.00	36.00
Pisa	36.00	36.00
Pistoia	36.00	36.00
Siena	36.00	36.00
Ancona	36.00	36.00
Ascoli Piceno	36.00	36.00
Macerata	36.00	36.00
Pesaro	36.00	36.00
Perugia	36.00	36.00
Tèrni	36.00	36.00
Littòria	36.00	36.00
Rieti	36.00	36.00
Roma	36.00	36.00
Viterbo	36.00	36.00
Aquila degli Abruzzi	36.00	36.00
Campobasso	36.00	36.00
Chieti	36.00	36.00
Pescàra	36.00	36.00
Teramo	36.00	36.00
Avellino	36.00	36.00
Benevento	36.00	36.00
Nàpoli	35.50	35.50
Salerno	36.00	36.00
Bàri	37.80	37.80
Brindisi	36.00	36.00
Fòggia	36.00	36.00
Lecce	36.00	36.00
Tàranto	36.00	!
Matera	36.00	36.00
Potenza	36.00	36.00
Catanzaro	36.00	36.00
Cosenza	36.00	36.00
Reggio di Calabria	36.00	36.00
Agrigento	36.00	36.00
Caltanissetta	36.00	36.00
Catània	38.00	38.00
Enna	36.00	36.00
Messina	36.00	36.00
Palermo	37.85	37.85
Ragusa	36.00	36.00
Siracusa	36.00	36.00
Trapani	37.00	37.00
Cagliari	36.00	36.00
Nuoro	36.00	36.00
Sassari	36.00	36.00
ETIOPICO HARAR		
Alessandria	35.00	35.00
Aosta	35.00	35.00
Asti	35.00	35.00
Cuneo	35.00	35.00
Novara	35.00	35.00
Torino	35.00	35.00
Vercelli	35.00	35.00
Genova	34.50	34.50
Imperia	35.00	35.00
La Spezia	35.00	35.00
Savona	35.00	35.00
Bergamo	35.00	35.00
Brescia	35.00	35.00
Como	35.00	35.00
Cremona ed Uniti	35.00	35.00
Milano	35.00	35.00
Pavia	35.00	35.00
(*segue*) 18. — Caffè		
(segue) tostato		
(*segue*) ETIOPICO HARAR		
Sondrio	35.00	35.00
Varese	35.00	35.00
Bolzano	35.00	35.00
Trento	35.00	35.00
Padova	35.00	35.00
Treviso	35.00	35.00
Venezia	34.50	34.50
Vicenza	35.00	35.00
Gorizia	35.00	35.00
Pola	34.00	34.00
Trieste	33.50	33.50
Bologna	35.00	35.00
Ferrara	35.00	35.00
Forlì	35.00	35.00
Modena	35.00	35.00
Piacenza	35.00	35.00
Ravenna	35 00	35.00
Arezzo	35.00	—
Carrara	35.00	35.00
Firenze	35.00	35.00
Grosseto	35.00	35.00
Livorno	35.00	35.00
Lucca	35.00	35.00
Pistoia	35.00	35.00
Siena	35.00	35.00
Ascoli Piceno	35.00	35.00
Macerata	35.00	35.00
Terni	35.00	35.00
Littoria	35.00	35.00
Roma	35.00	35.00
Campobasso	35.00	35.00
Chieti	35.00	35.00
Teramo	35.00	35.00
Napoli	34.50	34.50
Bari	36.80	36.80
Brindisi	35.00	35.00
Foggia	35.00	35.00
Lecce	35.00	35.00
Taranto	35.00	35.00
Catanzaro	35.00	35.00
Cosenza	35.00	35.00
Reggio di Calabria	35.00	35.00
Agrigento	35.00	35.00
Catania	37.00	37.00
Messina	35.00	35.00
Palermo	36.85	36.85
Trapani	36.25	36.25
Cagliari	35.00	35.00
Sassari	35.00	35.00
ETIOPICO GIMMA E SIDAMO		
Alessandria	33.00	33.00
Aosta	33.00	33.00
Asti	33.00	33.00
Novara	33.00	33.00
Torino	33.00	33.00
Vercelli	33.00	33.00
Genova	32.50	32.50
Imperia	33.00	33.00
La Spezia	33.00	33.00
Savona	33.00	33.00
Bergamo	33.00	33.00
Brescia	33.00	33.00
Cremona ed Uniti	33.00	33.00
Pavia	33.00	33 00
Sondrio	33.00	33.00
Bolzano	33.00	33.00
Trento	33.00	33.00
Padova	33.00	33.00
Treviso	33.00	33.00
Venezia	32.50	32 50
Vicenza	33.00	33.00
Gorizia	33.00	33.00
Pola	32.50	32.50
Bologna	33.00	33.00
Ferrara	33 00	33.00
Forlì	33.00	33.00
Modena	33.00	33.00
Piacenza	33.00	33 00
Ravenna	33.00	33.00
Arezzo	33.00	—
Carrara	33.00	33.00
Firenze	33.00	33.00
Livorno	33.00	33.00
Lucca	33.00	33.00
Pistoia	33.00	33.00
Siena	33.00	33.00
Ascoli Piceno	33.00	33.00
Macerata	33.00	33.00
Terni	33.00	33.00
Littoria	33.00	33.00
Campobasso	33.00	33.00
Chieti	33.00	33.00
Teramo	32.25	32.25
Napoli	32.50	32.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 637.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **18. — Caffè**		
(*segue*) *tostato*		
(*segue*) ETIOPICO GIMMA E SIDAMO		
Bari	34.80	34.80
Brindisi	33.00	33.00
Foggia	33.00	33.00
Lecce	33.00	33.00
Taranto	33.00	33.00
Catanzaro	33.00	33.00
Cosenza	33.00	33.00
Reggio di Calabria	33.00	33.00
Agrigento	33.00	33.00
Catania	35.00	35.00
Messina	33.00	33.00
Trapani	34.25	34.25
Cagliari	33.00	33.00
Sassari	33.00	33.00
TIPO CORRENTE		
Alessandria	30.50	30.50
Aosta	31.00	31.00
Asti	31.00	31.00
Cuneo	31.00	31.00
Novara	31.00	31.00
Torino	31.00	31.00
Vercelli	31.00	31.00
Genova	30.50	30.50
Impèria	31.00	31.00
La Spezia	31.00	31.00
Savona	31.00	31.00
Bergamo	31.00	31.00
Brèscia	31.00	31.00
Como	31.00	31.00
Cremona ed Uniti	31.00	31.00
Mantova	31.00	31.00
Milano	31.00	31.00
Pavia	31.00	31.00
Sondrio	31.00	31.00
Varese	31.00	31.00
Bolzano	31.00	31.00
Trento	31.00	31.00
Belluno	31.00	31.00
Padova	31.00	31.00
Rovigo	31.00	31.00
Treviso	31.00	31.00
Udine	31.00	31.00
Vènezia	30.50	30.50
Verona	31.00	31.00
Vicenza	31.00	31.00
Gorizia	31.00	31.00
Pola	31.00	31.00
Trieste	30.50	30.50
Zara	* 8.60	8.60
Bologna	31.00	31.00
Ferrara	31.00	31.00
Forlì	31.00	31.00
Mòdena	31.00	31.00
Parma	31.00	31.00
Piacenza	31.00	31.00
Ravenna	31.00	31.00
Règgio nell'Emilia	31.00	31.00
Arezzo	31.00	31.00
Carrara	31.00	31.00
Firenze	31.00	31.00
Grosseto	31.00	31.00
Livorno	31.00	31.00
Lucca	31.00	31.00
Pisa	31.00	31.00
Pistòia	31.00	31.00
Siena	31.00	31.00
Ancona	31.00	31.00
Ascoli Piceno	31.00	31.00
Macerata	31.00	31.00
Pèsaro	31.00	31.00
Perùgia	31.00	31.00
Terni	31.00	31.00
Frosinone	31.00	31.00
Littòria	31.00	31.00
Rieti	31.00	31.00
Roma	31.00	31.00
Viterbo	31.00	31.00
Àquila degli Abruzzi	31.00	31.00
Campobasso	31.00	31.00
Chieti	31.00	31.00
Pescara	31.00	31.00
Tèramo	31.00	31.00
Avellino	31.00	31.00
Benevento	31.00	31.00
Nàpoli	30.50	30.50
Salerno	31.00	31.00
Bari	32.80	32.80
Brindisi	31.00	31.00
(*segue*) **18. — Caffè**		
(*segue*) *tostato*		
(*segue*) TIPO CORRENTE		
Fòggia	31.00	31.00
Lecce	31.00	31 00
Taranto	31.00	?
Matera	31.00	31.00
Potenza	31.00	31.00
Catanzaro	31.00	31 00
Cosenza	31.00	31.00
Règgio di Calabria	31.00	31.00
Agrigento	31.00	31.00
Caltanissetta	31.00	31.00
Catania	33.00	33.00
Enna	31.00	31.00
Messina	31.00	31.00
Palermo	32.85	32.85
Ragusa	31.00	31.00
Siracusa	31.00	31.00
Trapani	32.00	32.00
Cagliari	31.00	31.00
Nuoro	31.00	31.00
Sàssari	31.00	31.00
Tripoli, *rio 5 o santos*	14.00	14.00
crudo		
TIPO SUPERIORE		
Vicenza	26.40-30.70	26.40-30.70
Trieste	29.00	29.00
Tèramo	29.00	29.00
Potenza	30.00	30.00
Nuoro	* 29.20	29.20
ETIOPICO HARAR		
Genova	27.00	27.00
Imperia	27.50	27 50
La Spèzia	27.50	27.50
Savona	27.50	27.50
Brescia	27.50	27.50
Cremona ed Uniti	27.50	27.50
Padova	27.00	27.00
Treviso	27.50	27.50
Vicenza	27.50	27.50
Gorizia	27.50	27.50
Modena	27.50	27.50
Piacenza	27.50	27.50
Grosseto	27.50	27.50
Àscoli Piceno	27.50	27.50
Littòria	27.50	27.50
Campobasso	27.50	27.50
Chieti	27.50	27.50
Teramo	27.50	27.50
Napoli	27.00	27.00
Brindisi	27.50	27.50
Fòggia	27.50	27.50
Lecce	27.50	27.50
Taranto	27.50	27.50
Catanzaro	27.50	27.50
Cosenza	27.50	27.50
Reggio di Calabria	27.50	27.50
Agrigento	27.50	27.50
Catania	29.00	29.00
Messina	27.50	27.50
Palermo	29.00	29.00
Trapani	28.50	28.50
Sassari	27.50	27.50
ETIOPICO GIMMA E SIDAMO		
Genova	25.50	25.50
Imperia	26.00	26.00
La Spezia	26.00	26.00
Savona	26.00	26.00
Brescia	26.00	26.00
Cremona ed Uniti	26.00	26.00
Padova	26.00	26.00
Treviso	28.00	26.00
Vicenza	26.00	26.00
Gorizia	26.00	26.00
Modena	26.00	26.00
Piacenza	26.00	26.00
Ascoli Piceno	26.00	26.00
Littoria	26.00	26.00
Campobasso	26.00	26.00
Chieti	26.00	26.00
Teramo	26.00	26.00
Napoli	25.50	25.50
Brindisi	26.00	26.00
Foggia	26.00	26.00
Lecce	26.00	26.00
(*segue*) **18. — Caffè**		
(*segue*) *crudo*		
(*segue*) ETIOPICO GIMMA E SIDAMO		
Taranto	26.00	26.00
Catanzaro	26.00	26.00
Cosenza	26.00	26.00
Reggio di Calabria	26.00	26.00
Agrigento	26.00	26.00
Catania	27.50	27.50
Messina	26.00	26.00
Trapani	27.00	27.00
Sassari	26.00	26.00
TIPO CORRENTE		
Gènova	23.10	23.10
Verona	24.00	24.00
Vicenza	23.10-25.25	23.10-25.25
Gòrizia	24.00	24.00
Pola	25.00	25.00
Trieste	24.00	24.00
Zara	* 5.00	5.00
Tèramo	25.00	25.00
Brindisi	23.10	23.10
Potenza	24.40	24.40
Nuoro	24.40	24.40
Sassari	25.50	25.50
Tripoli, *rio 5 o santos*	11.00	11.00
19. — Baccalà		
secco		
Alessandria, *islandese*	3.80	3.80
Aosta	3.80	3.80
Asti	3.90	3.90
Cuneo, *islandese*	3.80	3.80
Novara, *islandese*	3.60	3.60
Torino	3.80	3.80
Genova	3.95	3.95
Imperia	3.85	3.85
La Spezia	3.90	3.90
Savona	3.95	3.95
Bergamo	3.80	3.80
Como	4.00	4.00
Cremona ed Uniti	4.00	4.00
Mantova	4.00	4.00
Milano	4.50	4.50
Pavia	4.20	4.20
Sondrio	4.00	4.00
Varese, *norvegese*	4.50	4.50
Trento	3.80	3.80
Rovigo	3.90	3.90
Venezia	3.95	3.95
Verona	3.50	3.50
Gorizia	3.90	3.90
Trieste	4.00	4.00
Bologna	4.00	4.00
Ferrara	4.00	4.00
Forlì	4.50	4.50
Modena	4.00	4.00
Piacenza	3.70	3.70
Reggio nell'Emilia	4.00	4.00
Arezzo	3.90	3.90
Carrara, *norvegese*	4.30	4.30
Firenze	4.10	4.10
Pistoia, *nazionale*	4.00	4.00
Siena	3.95	3.95
Ascoli Piceno	4.05	4.05
Perugia, *Islanda*	3.65	3.65
Terni, *S. Giovanni*	5.60	5.60
Frosinone, *S. Giovanni di Terr.*	4.70	4.70
Id. *naz. Islanda, norvegia*	4.15	4.15
Littoria, *nazionale e islandese*	3.60	3.60
Rieti, *S. Giovanni*	4.80	4.80
Id. *tipo Islanda*	3.50	3.50
Roma, *S. Giovanni*	5.00	5.00
Id. *naz. tipo Islanda*	3.80	3.80
Viterbo, *S. Giovanni*	5.20	5.20
Id. *tipo S. Giovanni*	4.30	4.30
Id. *norvegese*	4.30	4.30
Id. *nazionale*	3.80	3.80
Aquila degli Abruzzi, *S. Giovan.*	5.00	5.00
Id. Id.	3.80	3.80
Campobasso	4.00	4.00
Chieti	4.00	4.00
Pescara	3.90	3.90
Teramo, *tipo Islanda*	3.50	3.50
Avellino, *S. Giovanni*	5.00	5.00
Id. *norvegese*	4.50	4.50
Benevento, *S. Giovanni*	4.70	4.70
Id. *islandese*	3.50	3.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. - **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(segue) 19 — Baccalà		
(segue) secco		
Napoli	3.50	3.50
Bari, *naz. tipo Islanda*	3.90	3.90
Brindisi *S. Giov. Terranova*	5.60	5.60
Id. *tipo Islanda*	3.90	3.90
Foggia, *nazionale*	4.00	4.00
Lecce, *S. Giovanni*	5.60	5.60
Id.	4.40	4.40
Taranto, *nazionale*	4.50	4.50
Matera, *naz. tipo Islanda*	4.00	4.00
Potenza, *tipo Islanda*	3.60	3.60
Catanzaro, *norvegiano*	4.60	4.60
Id. *tipo islandese*	4.20	4.20
Cosenza, *S. Giov. Terranova*	5.00	5.00
Id. *tipo Islanda*	3.90	3.90
Reggio di Calabria, *islandese*	3.75	3.75
Catania, *italiano*	4.20	4.20
Messina, *S. Giovanni*	5.60	5.60
Id. *norvegese*	5.00	5.00
Palermo, *Norvegese e S. Giovanni*	5.00	5.00
Ragusa, *S. Giovanni*	5.30	5.30
Id. *islandese*	4.00	4.00
Trapani, *islandese*	4.10	4.10
Cagliari	4.40	4.40
Tripoli, *islandese*	4.20	4.20
secco salinato gran banco		
Alessandria	3.15	8.15
Cuneo	8.15	3.15
Torino	3.15	3.15
Savona	3.20	3.20
Mantova	3.50	8.50
Milano	3.60	3.60
Sondrio	3.30	3.30
Varese	3.20	3.20
Trento	2.90	2.90
Rovigo	3.20	3.20
Venezia	3.40	8.40
Pola	3.60	3.60
Trieste	3.25	3.25
Zara	4.00	4.00
Bologna	3.60	8.60
Piacenza	3.40	8.40
Arezzo	3.25	3.25
Carrara	3.10	8.10
Firenze	3.40	3.40
Livorno	3.10	3.10
Siena	3.10	3.20
Ancona	3.45	3.45
Ascoli Piceno	3.30	3.30
Pesaro	3.45	3.45
Perugia	3.00	3.00
Roma	3.15	3.15
Campobasso	3.50	3.50
Pescara	2.55	2.55
Avellino	3.00	3.00
Benevento	3.00	3.00
Salerno	3.30	3.30
Bari	3.30	3.30
Foggia	3.00	3.00
Lecce	3.40	3.40
Taranto	3.60	3.60
Matera	3.30	3.30
Catanzaro	3.20	3.20
Cosenza	3.10	3.10
Reggio di Calabria	2.90	2.90
Catania	3.20	3.20
Palermo	3.30	3.30
Trapani	3.50	3.50
Cagliari	3.60	3.60
secco style		
Alessandria	3.40	3.40
Aosta	3.15	3.15
Asti	3.35	3.35
Cuneo	3.25	3.25
Novara	8.20	3.20
Torino	3.15	8.15
Vercelli	3.50	3.50
Genova	3.40	8.40
Imperia	3.50	3.50
La Spezia	3.40	3.40
Savona	3.25	3.25
Bergamo	3.30	3.30
Como	3.50	3.50
Mantova	3.60	8.60
Milano	3.80	3.80
Pavia	4.00	4.00
Sondrio	3.60	8.60
Varese	8.90	3.90
Id. *normale*	8.45	8.45
Trento	8.30	8.30
(segue) 19 — Baccalà		
(segue) secco style		
Padova	4.00	4.00
Rovigo	3.00	3.00
Venezia	3.10	3.10
Vicenza	3.50	3.50
Gorizia	3.50	3.50
Trieste	3.50	3.50
Bologna	3.70	3.70
Forlì	3.80	3.80
Modena	3.45	3.45
Piacenza	3.30	3.30
Reggio nell'Emilia	3.45	3.45
Arezzo	3.45	3.45
Carrara	3.50	3.50
Firenze	3.60	3.60
Grosseto	3.20	3.20
Livorno	3.35	3.35
Lucca	3.30	3.30
Pisa	3.50	3.50
Pistoia	3.50	3.50
Siena	3.50	3.50
Ancona	3.50	3.50
Ascoli Piceno	3.60	3.60
Macerata	3.35	3.35
Pesaro	3.20	3.20
Perugia	3.20	3.20
Terni	3.60	3.60
Littoria	3.10	3.10
Rieti	3.10	3.10
Roma	3.20	3.20
Viterbo	3.30	3.30
Aquila degli Abruzzi	3.40	3.40
Campobasso	3.50	3.50
Chieti	3.50	3.50
Pescara	3.40	3.40
Brindisi	3.10	3.10
Lecce	3.90	3.90
Taranto	4.00	4.00
Catanzaro	3.60	3.60
Cosenza	3.40	3.40
Reggio di Calabria	3.25	3.25
Catania	3.70	3.70
Palermo	3.50	3.50
Ragusa	3.70	3.70
Trapani	3.80	3.80
Cagliari	3.80	3.80
secco pressato		
Alessandria	3.00	3.00
Asti	3.00	3.00
Torino	2.85	2.85
Vercelli	3.25	3.25
Imperia	3.30	3.30
La Spezia	3.30	3.30
Savona	2.95	2.95
Bergamo	3.00	3.00
Milano	3.50	3.50
Sondrio	3.30	3.30
Rovigo	2.70	2.70
Venezia	2.95	2.95
Trieste	3.25	3.25
Bologna	3.50	3.50
Forlì	3.50	3.50
Modena	3.20	3.20
Piacenza	3.00	3.00
Reggio nell'Emilia	3.20	3.20
Arezzo	3.15	3.15
Carrara	3.30	3.30
Grosseto	3.20	3.20
Livorno, *nazionale*	3.35	3.35
Id. *estero*	3.10	3.10
Lucca	2.90	2.90
Pisa	3.50	3.50
Pistoia	3.30	3.30
Siena	3.10	3.10
Ancona	3.10	3.10
Ascoli Piceno	3.25	3.25
Macerata	3.25	3.25
Pesaro	3.10	3.10
Campobasso	3.20	3.20
Pescara	2.80	2.80
Lecce	3.65	3.65
Taranto	3.70	3.70
Catanzaro	3.30	3.30
Cosenza	3.10	3.10
Reggio di Calabria	3.00	3.00
Catania	2.75	2.75
Trapani	3.50	3.50
Cagliari	3.60	3.60
bagnato		
Alessandria	2.50	2.50
Asti	3.55	3.55
Cuneo	2.70	2.70
Novara, *islandese*	3.10	3.10
(segue) 19 — Baccalà		
(segue) bagnato		
Torino	3.40	3.40
Vercelli	3.00	3.00
Genova	2.90	2.90
Imperia	2.60	2.60
La Spezia	2.90	2.90
Savona	2.70	2.70
Bergamo	2.80	2.80
Milano	4.00	4.00
Sondrio	3.20	3.20
Varese	3.00	3.00
Rovigo	3.10	3.10
Venezia	2.80	2.80
Trieste	2.90	2.90
Bologna	3.25	3.25
Ferrara	3.50	3.50
Forlì	4.00	4.00
Piacenza	2.80	2.80
Reggio nell'Emilia	3.50	3.50
Arezzo	3.40	3.40
Carrara, *norvegese*	3.60	3.60
Firenze	3.00	3.00
Pistoia, *nazionale*	3.10	3.10
Ascoli Piceno	3.35	3.35
Perugia, *tipo Islanda*	3.35	3.35
Terni, *S. Giovanni*	5.00	5.00
Frosinone, *nazionale, islandese norvegese*	3.50	3.50
Littoria, *Islanda*	3.20	3.20
Rieti, *S. Giovanni*	4.10	4.10
Id. *tipo Islanda*	3.10	3.10
Roma, *naz. tipo Islanda*	3.30	3.30
Id. *S. Giovanni*	4.20	4.20
Viterbo, *S. Giovanni*	4.90	4.90
Id. *tipo S. Giovanni*	4.00	4.00
Id. *norvegese*	3.90	3.90
Id. *nazionale*	3.60	3.60
Aquila degli Abruzzi	3.00	3.00
Campobasso	3.00	3.00
Chieti	3.40	3.40
Pescara	3.00	3.00
Teramo	3.00	3.00
Avellino, *S. Giovanni*	4.00	4.00
Id. *norvegiano*	3.50	3.50
Benevento, *mussillo*	3.20	3.20
Id. *pancetta*	2.70	2.70
Napoli, *mussillo*	4.00	4.00
Id. *pancetta*	3.00	3.00
Bari, *naz. tipo Islanda*	3.10	3.10
Brindisi, *tipo Islanda*	3.25	3.25
Foggia, *nazionale*	3.50	3.50
Lecce, *S. Giovanni*	4.50	4.50
Id.	3.50	3.50
Taranto, *nazionale*	3.60	3.60
Matera, *naz. tipo Islanda*	3.30	3.30
Potenza, *tipo Islanda*	3.00	3.00
Catanzaro, *norvegiano*	4.00	4.00
Cosenza, *S. Giovanni*	4.00	4.00
Id.	3.00	3.00
Reggio di Calabria, *islandese*	3.35	3.35
Caltanissetta	4.00	4.00
Catania	3.30	3.30
Messina	4.20	4.20
Palermo, *norvegese e S. Giovanni*	4.00	4.00
Trapani, *islanda*	3.60	3.60
Cagliari	3.95	3.95
bagnato salinato gran banco		
Torino	2.80	2.80
Rovigo	2.55	2.55
Arezzo	2.75	2.75
Carrara	2.70	2.70
Firenze	2.90	2.90
Livorno	2.70	2.70
Siena	2.50	2.60
Ancona	3.15	3.15
Pesaro	3.15	3.15
Perugia	2.70	2.70
Bari	2.60	2.60
Foggia	2.50	2.50
Lecce	2.70	2.70
Taranto	2.90	2.90
Matera	2.70	2.70
Catanzaro	3.50	3.50
Palermo	3.00	3.00
Trapani	3.00	3.00
Cagliari	3.25	3.25
bagnato style		
Asti	3.00	3.00
Novara	2.70	2.70
Torino	2.80	2.80
Milano	3.40	3.40

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **19. — Baccalà**		
(*segue*) *bagnato style*		
Rovigo	2.40	2.40
Forlì	3.30	3.30
Reggio nell'Emilia	3.15	3.15
Arezzo	2.95	2.95
Carrara	3.00	3.00
Firenze	3.00	3.00
Grosseto	2.50	2.50
Livorno	2.90	2.90
Lucca	2.70	2.70
Pisa	3.00	3.00
Pistoia	2.80	2.80
Siena	3.00	3.00
Ancona	3.10	3.10
Macerata	2.90	2.90
Pesaro	2.80	2.80
Perugia	2.90	2.90
Terni	3.20	3.20
Littoria	2.80	2.80
Rieti	2.80	2.80
Roma	2.95	2.95
Viterbo	3.10	3.10
Brindisi	2.40	2.40
Lecce	3.10	3.10
Taranto	3.20	3.20
Palermo	3.20	3.20
Trapani	3.30	3.30
Cagliari	3.40	3.40
bagnato pressato		
Asti	2.65	2.65
Torino	2.50	2.50
Milano	3.15	3.15
Rovigo	2.15	2.15
Forlì	3.00	3.00
Reggio nell'Emilia	2.90	2.90
Arezzo	2.65	2.65
Carrara	2.90	2.90
Grosseto	2.50	2.50
Livorno, *nazionale*	2.90	2.90
Id. *estero*	2.70	2.70
Lucca	2.70	2.70
Pisa	3.00	3.00
Pistoia	2.80	2.80
Siena	2.60	2.60
Ancona	2.80	2.80
Macerata	2.90	2.90
Pesaro	2.90	2.90
Lecce	2.90	2.90
Taranto	2.95	2.95
Trapani	3.00	3.00
Cagliari	3.25	3.25
20. — Stoccofisso		
secco bergen-westre		
Alessandria	6.50	6.50
Torino	6.00	6.00
Genova	6.20	6.20
La Spezia	6.30	6.30
Savona	6.00	6.00
Como	6.60	6.60
Milano	6.60	6.60
Sondrio	6.60	6.60
Trento	6.00	6.00
Rovigo	6.00	6.00
Venezia	6.60	6.60
Vicenza	6.50	6.50
Fiume	6.20	6.20
Gorizia	6.30	6.30
Pola	6.40	6.40
Trieste	6.45	6.45
Bologna	6.60	6.60
Ferrara	6.50	6.50
Piacenza	6.80	6.80
Carrara	6.00	6.00
Ancona	7.65	7.65
Ascoli Piceno	6.95	6.95
Pesaro	7.00	7.00
Littoria	5.80	5.80
Roma	5.70	5.70
Pescara	5.70	—
Teramo	7.00	7.00
Bari	5.95	5.95
Brindisi	6.35	6.35
Lecce	6.15	6.15
Taranto	6.10	6.10
Catanzaro	6.10	6.10
Reggio di Calabria	6.30	6.30
Catania	6.10	6.10
Messina	6.40	6.40
Ragusa	6.40	6.40
(*segue*) **20. — Stoccofisso**		
secco italiano e olandese		
Torino	6.00	6.00
Genova	6.20	6.20
La Spezia	6.10	6.10
Savona	6.00	6.00
Bergamo	6.00	6.00
Como	5.90	5.90
Milano	5.90	5.90
Sondrio	5.90	5.90
Trento	6.00	6.00
Rovigo	6.00	6.00
Venezia	6.10	6.10
Pola	6.40	6.40
Bologna	6.00	6.00
Piacenza	6.40	6.40
Carrara	6.00	6.00
Ancona	7.15	7.15
Ascoli Piceno	7.10	7.10
Macerata	7.20	7.20
Pesaro	6.60	6.60
Roma	5.70	5.70
Campobasso	6.10	6.10
Pescara	5.70	5.70
Benevento	5.50	5.50
Bari	5.80	5.80
Brindisi	6.35	6.35
Lecce	6.15	6.15
Taranto	6.10	6.10
Matera	5.60	5.60
Catanzaro	6.60	6.60
Cosenza, *olandese, bremese*	6.00	6.00
Id. *tipo italiano*	6.00	6.00
Reggio di Calabria	6.20	6.20
Messina	6.40	6.40
secco finmarken		
Torino	5.80	5.80
Genova	6.00	6.00
Imperia	6.00	6.00
La Spezia	6.00	6.00
Savona	5.70	5.70
Bergamo	5.80	5.80
Brescia	6.30	6.30
Como	6.00	6.00
Mantova	6.00	6.00
Milano	6.00	6.00
Sondrio	6.00	6.00
Trento	6.00	6.00
Padova	6.00	6.00
Rovigo	5.50	5.50
Venezia	6.00	6.00
Vicenza	6.00	6.00
Fiume	5.80	5.80
Gorizia	5.75	5.75
Pola	5.70	5.70
Trieste	6.25	6.25
Zara	6.30	6.30
Bologna	6.90	6.00
Ferrara	6.00	6.00
Piacenza	6.00	6.00
Carrara	5.80	5.80
Ancona	6.35	6.35
Ascoli Piceno	6.15	6.15
Macerata	6.40	6.40
Pesaro	5.95	5.95
Perugia	5.70	5.70
Frosinone	5.30	5.30
Littoria	5.50	5.50
Roma	5.40	5.40
Campobasso	5.90	5.90
Pescara	5.40	6.40
Bari	5.80	5.80
Brindisi	6.00	6.00
Lecce	5.90	5.90
Taranto	5.90	5.90
Matera	5.40	5.40
Catanzaro	5.90	5.90
Cosenza	5.80	5.80
Reggio di Calabria	6.10	6.10
Catania	5.85	5.85
Messina	6.00	6.00
Ragusa	6.25	6.25
secco lofoten		
Imperia	6.20	6.20
Brescia	6.50	6.50
Padova	6.50	6.50
Trieste	6.45	6.45
Cosenza, *westre*	6.00	6.00
(*segue*) **20. — Stoccofisso**		
secco hammerfest		
Verona	6.10	6.10
bagnato		
Torino	3.30	3.30
Genova	3.50	3.50
Imperia	3.50	3.50
La Spezia	3.30	3.30
Savona	3.10	3.10
Brescia	3.50	3.50
Milano	4.00	4.00
Sondrio	3.50	3.50
Trento	2.80	2.80
Belluno	3.20	3.20
Verona	2.80	2.80
Vicenza	3.00	3.00
Pola	3.10	3.10
Trieste	3.30	3.30
Bologna	4.00	4.00
Piacenza	4.00	4.00
Livorno	3.20	3.20
Pistoia	4.00	4.00
Ascoli Piceno	3.60	3.60
Frosinone	4.00	4.00
Roma	4.10	4.10
Benevento	4.00	4.00
Napoli, *corinelli*	4.60	4.60
Id.	3.20	3.20
Brindisi	5.00	5.00
Taranto	4.50	4.50
Matera	4.80	4.80
Catanzaro	4.60	4.60
Cosenza	4.00	4.00
Caltanissetta	4.00	4.00
Messina	4.90	4.90
bagnato bergen westre		
Rovigo	3.30	3.30
Venezia	3.30	3.30
Carrara	3.30	3.30
Ancona	3.85	3.85
Pesaro	3.40	3.40
Bari	4.75	4.75
Lecce	4.90	4.90
Catania	4.35	4.35
bagnato italiano e olandese		
Rovigo	3.30	3.30
Venezia	3.05	3.05
Carrara	3.30	3.30
Ancona	3.65	3.65
Macerata	3.60	3.60
Pesaro	3.50	3.50
Bari	4.65	4.65
Lecce	4.90	4.90
bagnato finmarken		
Padova	3.00	3.00
Rovigo	3.00	3.00
Venezia	3.00	3.00
Carrara	3.20	3.20
Ancona	3.75	3.75
Macerata	3.55	3.55
Pesaro	3.30	3.30
Littoria	4.20	4.20
Bari	4.60	4.60
Lecce	4.70	4.70
Reggio di Calabria	4.40	4.40
Catania	4.35	4.35
bagnato lofoten		
Padova	3.25	3.25
Reggio di Calabria	4.50	4.50
21. — Tonno all'olio		
di corsa		
Alessandria	17.00	17.00
Aosta	17.00	17.00
Asti	17.20	17.20
Cuneo	17.00	17.00
Novara	17.50	17.10
Torino	17.50	17.50
Vercelli	17.00	17.00

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) Tav. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **21. — Tonno all'olio**		
(*segue*) *di corsa*		
Genova	17.90	17.40
Imperia	17.50	16.80
La Spezia	17.00	16,50
Savona	16.50	16.50
Bergamo	17.50	17.00
Brescia	17.50	17.50
Como	18.00	17.75
Cremona ed Uniti	17.50	17.50
Mantova	17.50	17.50
Milano	18.50	18.50
Pavia	18.00	17.50
Sondrio	16.50	16.50
Varese	18.00	17.50
Bolzano	18.00	18.00
Trento	17.00	16.50
Belluno	17.00	17.00
Padova	17.50	17,50
Rovigo	17.50	17.50
Treviso	18.00	18.00
Udine	16.80	16.80
Venezia	18.00	18.00
Vicenza	18.00	17.50
Gorizia	18.50	18.00
Pola	17.00	16.50
Trieste	20.00	19.60
Zara	16.00	16.00
Bologna	19.00	18.50
Ferrara	19.00	19.00
Modena	18.00	18.00
Parma	18.00	18.00
Piacenza	18.00	18.00
Ravenna	17.00	17.00
Reggio nell'Emilia	17.00	17.00
Arezzo	17.00	17.00
Carrara	17.00	17.00
Firenze	19.50	19.00
Grosseto	17.50	17.50
Livorno	17.50	17.00
Lucca	18.50	18.50
Pisa	19.00	19.00
Pistoia	18.00	17.50
Siena	18.00	17.50
Ancona	18.00	17.50
Ascoli Piceno	17.80	17.80
Macerata	18.00	17.00
Pesaro	17.00	17.00
Perugia	17.00	17.00
Terni	17.50	17.50
Frosinone	17.00	17.00
Littoria	17.50	17.50
Rieti	16.00	16.00
Roma	19.00	19.00
Viterbo	17.50	17.00
Aquila degli Abruzzi	18.00	18.00
Campobasso	16.00	15.00
Chieti	18.00	18.00
Pescara	18.50	18.00
Teramo	18.00	18.00
Avellino	16.00	16.00
Benevento	16.00	16.00
Napoli	17.00	17.00
Bari	19.00	19.00
Foggia	18.50	18.50
Lecce	18.00	17.60
Matera	17.50	17.50
Potenza	17.30	17.30
Catanzaro	18.40	18.40
Cosenza	18.00	17.50
Reggio di Calabria	17.50	17.50
Catania	17.20	17.20
Enna	17.50	17.50
Messina	18.00	18.00
Palermo	17.00	17.00
Ragusa	16.50	16.50
Siracusa	18.00	18.00
Trapani	18.00	18.00
di ritorno		
Alessandria	15.00	15.00
Aosta	16.00	16.00
Asti	16.00	16.00
Cuneo	16.00	16.00
Novara	16.50	16.10
Torino	16.80	16.80
Vercelli	16.00	16.00
Genova	16.75	16.55
Imperia	16.80	15.80
La Spezia	16.00	15.50
Savona	15.50	15.50
Brescia	16.80	16.80
Como	17.00	16.75
Mantova	16.50	16.50
Milano	17.50	17.50
Pavia	16.00	15.50
(*segue*) **21. — Tonno all'olio**		
(*segue*) *di ritorno*		
Sondrio	14.00	14.00
Bolzano	17.00	17.00
Trento	17.00	16.50
Belluno	17.00	17.00
Padova	16.00	16.00
Rovigo	16.00	16.00
Udine	16.30	16.30
Vicenza	16.00	16.00
Gorizia	17.80	17.30
Pola	16.00	15.50
Trieste	18.00	17.60
Bologna	18.00	17.50
Ferrara	17.50	17.50
Modena	17.00	17.00
Parma	17.00	17.00
Piacenza	17.00	17.00
Ravenna	16.00	16.00
Reggio nell'Emilia	16.00	16.00
Arezzo	16.50	16.00
Carrara	16.50	16.50
Grosseto	16.50	16.50
Livorno	16.50	16.00
Lucca	17.50	17.50
Pistoia	17.00	16.50
Ancona	17.00	16.50
Ascoli Piceno	16.70	16.70
Macerata	17.00	16.00
Pesaro	16.00	16.00
Perugia	15.00	15.00
Terni	16.50	16.50
Frosinone	16.00	16.00
Littoria	16.50	16.50
Roma	18.00	18.00
Viterbo	16.50	16.00
Aquila degli Abruzzi	16.50	16.50
Campobasso	15.00	14.20
Chieti	17.00	17.00
Pescara	17.80	17.00
Teramo	17.00	17.00
Benevento	14.50	14.50
Napoli	16.00	16.00
Salerno, *nazionale*	15.00	15.00
Bari	17.00	17.00
Brindisi	17.50	17.50
Foggia	16.50	16.50
Lecce	16.50	16.50
Taranto	16.00	16.00
Potenza	15.50	15.50
Catanzaro	17.40	17.40
Cosenza	16.40	15.80
Reggio di Calabria	16.00	16.00
Catania	16.50	16.50
Enna	17.30	17.30
Messina	17.00	17.00
Palermo	16.00	16.00
Siracusa	18.00	18.00
22. — Mortadella		
puro suino		
Venezia, *1ª qualità*	13.00	13.00
Pola	12.00	12.00
Ferrara	13.50	13.50
Modena	11.50	11.50
Livorno	13.00	13.00
Pistoia	13.50	13.50
Terni	12.00	12.00
Bari	13.25	13.25
Brindisi	13.00	13.00
Lecce	12.50	12.50
Taranto	13.30	13.30
Cosenza	12.00	12.00
mista		
Alessandria	10.00	10.00
Aosta	9.00	9.00
Asti	9.30	9.30
Cuneo	9.00	9.00
Novara	9.70	9.70
Torino	10.00	10.00
Vercelli	9.00	9.00
Genova	9.70	9.70
Imperia	10.00	10.00
La Spezia	10.50	9.50
Savona	9.50	9.50
Bergamo	9.80	0.80
Brescia	9.50	9.00
Como	9.00	9.40
Cremona ed Uniti	10.50	10.50
Mantova	9.00	9.00
Milano	10.50	10.50
Pavia	9.00	9.00
(*segue*) **22. — Mortadella**		
(*segue*) *mista*		
Sondrio	8.50	8.50
Varese, *1ª qualità*	9.50	9.50
Id. *2ª id.*	8.50	8.50
Bolzano	8.50	8.50
Trento	9.50	9.50
Belluno	9.00	9.00
Padova, *1ª qualità*	9.00	9.00
Rovigo	9.50	9.50
Treviso	10.00	10.00
Udine	11.00	11.00
Venezia	10.00	10.00
Verona	9.00	9.00
Vicenza	9.00	9.00
Fiume	9.00	9.00
Gorizia	9.00	9.00
Pola	9.20	9.20
Trieste, *1ª qualità*	9.55	9.35
Zara	11.00	11.00
Bologna	10.00	10.00
Ferrara	9.50	9.50
Forlì	9.50	9.50
Modena	8.00	8.00
Parma	9.25	9.25
Piacenza	9.50	9.00
Ravenna	9.25	9.25
Reggio nell'Emilia	9.00	9.00
Arezzo	10.00	9.50
Carrara	9.00	9.00
Firenze	11.25	11.25
Grosseto	9.00	9.00
Livorno	10.00	10.00
Lucca	10.20	10.20
Pisa	10.00	10.00
Pistoia	10.00	10.00
Siena	10.50	10.50
Ancona	9.70	9.30
Ascoli Piceno	10.50	10.50
Macerata	10.00	9.50
Pesaro	9.00	9.00
Perugia	9.50	9.50
Terni	10.00	10.00
Frosinone	10.50	10.50
Littoria	9.50	9.50
Rieti	9.00	9.00
Roma	10.00	10.00
Viterbo	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	10.00	10.00
Campobasso	9.30	9.30
Chieti	9.80	9.80
Pescara	9.50	9.30
Teramo	9.50	9.50
Avellino	9,75	9.75
Benevento	10.00	10.00
Napoli	10.60	10.60
Salerno, *1ª qualità*	10.50	10.50
Bari	10.35	10.35
Brindisi	10.00	10.00
Foggia	10.00	10.00
Lecce	9.50	9.50
Taranto	10.30	10.30
Matera	10.00	10.00
Potenza	9.70	9.70
Catanzaro	(*) 10.00	10.00
Cosenza	9.00	9.00
Reggio di Calabria	10.60	10.60
Agrigento	11.00	11.00
Caltanissetta	11.20	11.20
Catania	11.00	11.00
Enna	10.50	10.50
Messina	11.50	11.50
Palermo	10.00	10.00
Ragusa	10.70	10.70
Siracusa	11.15	11.15
Trapani	11.30	11.30
Cagliari	12.00	12.00
Nuoro	10.80	10.50
Sassari	10.20	10.20
Tripoli	14.00	14.00
23. — Salame		
crudo puro suino		
Aosta	15.00	15.00
Asti	16.50	16.50
Novara	16.50	16.50
Vercelli	16.00	16.00
Imperia	17.40	17.40
La Spezia	17.50	17.50
Brescia	16.00	16.00
Cremona ed Uniti, *all'aglio*	22.50	22.50
Mantova	18.00	18.00
Sondrio	16.00	16.00

(*1*) Vedi nota (*1*) e Avvertenza a pag. 627.
(*) Cifra rettificata.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 23. — Salame		
(*segue*) *crudo puro suino*		
Padova	17.50	17.50
Udine	19.00	19.00
Venezia	20.50	20.50
Verona	16.80	16.80
Vicenza	18.00	18.00
Fiume	18.00	18.00
Pola	20.00	20.00
Trieste	18.60	18.60
Zara, *ungherese*	21.00	21.00
Bologna	18.00	18.00
Ferrara	20.00	20.00
Modena	19.00	19.00
Parma	19.00	19.00
Piacenza	18.50	18.50
Carrara	16.50	16.50
Siena, *1ª qualità*	18.00	18.00
Ancona	16.60	16.60
Ascoli Piceno	17.00	17.00
Macerata	16.20	16.20
Pesaro	15.00	15.00
Perugia	17.00	17.00
Terni	18.00	18.00
Frosinone	16.00	16.00
Littoria	16.50	16.50
Rieti	17.00	17.00
Roma	19.00	19.00
Viterbo	16.00	16.00
Aquila degli Abruzzi	15.10	15.10
Campobasso	16.00	16.00
Chieti	16.60	16.60
Teramo	17.00	17.00
Avellino	16.50	16.50
Napoli	17.00	17.00
Salerno	17.00	17.00
Brindisi	17.00	17.00
Foggia	17.00	17.00
Lecce	20.00	20.00
Id. *romano*	14.00	14.00
Taranto	18.00	18.00
Matera	18.00	18.00
Potenza	16.00	16.00
Catanzaro	18.00	18.00
Id. *nostrano*	16.00	16.00
Cosenza, *locale*	18.50	18.50
Id.	17.60	17.60
Agrigento	18.15	18.15
Caltanissetta	18.80	18.80
Catania	19.00	19.00
Enna	18.00	18.00
Messina	19.25	19.25
Palermo, *tipo Napoli*	18.00	18.00
Ragusa	18.00	18.00
Tripoli	25.00	25.00
crudo altre qualità		
Alessandria, *filzetta comune*	16.00	16.00
Asti, *filzetta*	15.00	15.00
Cuneo, *tipo comune*	14.00	14.50
Novara, *filzetta*	15.50	15.50
Torino, *filzetta*	15.00	15.00
Vercelli, *filzetta*	14.00	14.00
Id. *tipo famiglia*	9.50	9.50
Imperia, *filzetta suino e bovino*	15.00	15.00
Bergamo, *filzetta*	15.50	15.50
Como, *filzetta S. B.*	15.50	16.00
Cremona ed Uniti, *filzetta S. B*	16.30	16.30
Mantova, *suino bovino*	15.50	15.50
Milano, *filzetta*	16.50	16.50
Pavia, *tipo comune*	15.00	15.00
Sondrio, *filzetta S. B.*	14.50	14.50
Varese, *filzetta*	14.50	14.50
Bolzano, *cresponetto*	17.00	17.00
Trento, *qualità scelta*	18.00	18.00
Id. *qualità comune*	15.00	15.00
Belluno, *tipo comune*	17.00	17.00
Id. *filzetta*	16.00	16.00
Treviso, *suino e bovino*	16.00	16.00
Venezia, *suino bovino*	16.00	16.00
Gorizia, *filzetta S. B*	15.00	15.00
Pola, *tipo friulano*	15.00	15.00
Trieste, *misto suino e bovino*	16.60	16.60
Ferrara, *comune all'aglio*	17.00	17.00
Parma, *misto suino e bovino*	17.50	17.50
Arezzo, *toscano*	18.00	18.00
Firenze, *toscano*	20.00	20.00
Grosseto, *toscano*	17.00	17.00
Livorno, *toscano*	19.50	19.50
Lucca, *toscano*	18.00	18.00
Id. *tipo emiliano*	16.50	16.50
Pisa, *toscano misto*	18.50	18.50
Pistoia, *toscano mac.*	18.00	18.00

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 23. — Salame		
(*segue*) *crudo altre qualità*		
Roma, *filzetta S. B.*	16.50	16.50
Viterbo, *tipo emiliano*	18.50	18.50
Benevento, *tipo Napoli*	16.50	16.50
Catanzaro, *misto suino e bovino*	17.00	17.00
Reggio di Calabria, *tipo Napoli S. B.*	17.40	17.40
Id. Id. *filzetta S.B.*	16.40	16.40
Palermo, *misto suino e bovino*	16.00	16.00
Siracusa, *tipo Napoli*	18.00	18.00
Trapani, *tipo Napoli S. B.*	18.00	18.00
24. — Prosciutto		
crudo		
Venezia	24.50	24.50
Pistoia	24.00	24.00
Terni, *locale stagionato*	20.00	20.00
Rieti	18.00	18.00
Viterbo	19.00	19.00
Aquila degli Abruzzi	18.00	—
Teramo, *nostrano*	18.00	18.00
Potenza, *stag. locale*	18.00	18.00
25. — Carni bovine		
vitelli senz'osso		
1° TAGLIO		
Alessandria	15.80	15.80
Asti, *coscia*	12.50	12.00
Cuneo, *filetto*	16.00	16.00
Id. *polpa di coscia*	14.00	14.00
Id. *braciole di lombo*	12.50	12.50
Novara, *polpa*	15.90	15.90
Torino, *filetto*	15.50	15.50
Id	14.50	14.50
Vercelli, *polpa di coscia e filetto*	15.00	15.50
Id. *arrosto e carrè*	11.50	11.50
Id. *culatta*	11.50	11.50
La Spezia, *coscia*	16.20	16.20
Bergamo, *fesa*	18.00	17.00
Id. *polpa di spalla*	14.50	13.50
Brescia, *polpa scelta*	16.00	15.50
Id. *id. famiglia*	12.00	11.50
Cremona ed Uniti	13.00	13.00
Padova, *fesa*	15.00	15.00
Id. *polpa di coscia*	14.00	14.00
Rovigo	14.00	14.00
Venezia	16.00	16.00
Fiume, *polpa di coscia*	13 00	13.00
Id. *id. di spalla*	11.00	11.90
Pola, *polpa di coscia*	13.40	13.40
Trieste, *coscia*	14.20	14.20
Zara, *coscia*	11.00	10.00
Ferrara	17.00	17.00
Piacenza, *polpa*	16.50	14.50
Reggio nell'Emilia, *polpa*	14.00	14.00
Arezzo, *filetto*	13.00	13.00
Id. *polpa di coscia*	12.50	12.50
Carrara, *magro*	17.00	17.00
Id. *filetto*	17.00	17.00
Id. *polpa di coscia*	12.50	12.00
Firenze, *filetto*	15.50	15.00
Id.	14.00	13.50
Id. *bistecche nel filetto*	13.00	12.50
Grosseto	14.00	13.00
Livorno, *magro*	16.00	16.00
Id. *lombata*	13.50	13.50
Lucca	14.00	13.50
Pistoia	12.70	12.70
Id. *bistecche di lombo*	11.00	11.00
Siena, *polpa di coscia e filetto*	15.00	14.00
Ascoli Piceno, *filetto*	12.60	11.70
Id.	11.90	11.00
Perugia	14.00	14.00
Terni	14.00	14.00
Littoria, *polpa scelta*	14.50	14.00
Rieti	14.50	12.00
Roma, *filetto*	18.00	17.00
Id. *polpa*	15.50	15.50
Viterbo, *magro scelto*	14.50	11.50
Aquila degli Abruzzi, *polpa*	13.00	12.50
Teramo, *filetto*	12.80	11.80
Id. *polpa di coscia*	11.80	10.80
Avellino, *filetto*	12.00	12.50
Id. *polpa*	11.30	11.30
Benevento, *filetto polpa di coscia*	11.40	11.40
Napoli	15.20	14.70
Salerno, *filetto e lacerto*	12.50	12.50
Id.	10.00	10.00
Brindisi, *filetto e lacerto*	15.00	15.00
Id. *polpa di coscia*	14.00	14.00
Foggia	13.00	13.00

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 25. — Carni bovine		
(*segue*) *vitelli senz'osso*		
(*segue*) 1° TAGLIO		
Taranto, *filetto e lacerto*	15.50	15.50
Id.	14.00	14.00
Matera	13.50	13.50
Potenza	12.60	11.50
Catanzaro	14.00	14.00
Cosenza	12.00	12.00
Reggio di Calabria	12.20	11.70
Agrigento, *filetto*	16.60	16.60
Id. *lacerto*	11.70	11.70
Id.	13.30	13.30
Caltanissetta, *filetto*	15.00	15.00
Id. *lacerto*	14.20	14.20
Id.	14.00	14.00
Catania, *filetto*	15.00	15.00
Id. *lacerto*	11.50	11.50
Id.	[illegible]	13.30
Enna, *filetto*	14.50	14.50
Id. *lacerto*	13.50	13.50
Id.	13.50	13.50
Messina, *filetto*	17.20	17.20
Palermo, *filetto*	19.00	19.00
Id. *lacerto*	17.00	17.00
Id.	11.50	11.50
Siracusa, *filetto*	15.00	15.00
Id. *lacerto*	11.50	11.50
Id.	11.00	11.00
Trapani	12.10	12.10
Nuoro	13.70	13.70
Tripoli, *filetto 1ª qualità*	14.50	14.50
Id. *lacerto, 1ª id.*	13.50	13.50
Id. *polpa, 1ª id.*	12.50	12.50
Id. *filetto, 2ª qualità*	12.00	12.00
Id. *lacerto, 2ª id.*	10.00	10.00
Id. *polpa, 2ª id.*	10.00	10.00
2° TAGLIO		
Alessandria	13.45	13.45
Asti, *polpa*	10.50	9.50
Cuneo, *sec. di spalla*	9.50	9.50
Id. *gamba posteriore*	8.00	8.00
La Spezia, *spalla*	13.50	13.50
Cremona ed Uniti	12.00	12.00
Padova, *polpa*	11.00	11.00
Rovigo	9.00	9.00
Venezia	13.00	13.00
Ferrara, *sottospalla*	12.00	12.00
Id.	10.00	10.00
Firenze	12.00	11.50
Grosseto	10.00	9.00
Lucca	12.00	11.00
Pistoia	10.40	10.40
Ascoli Piceno	9.50	8.80
Perugia	11.50	11.50
Terni	11.00	11.00
Littoria, *polpa comune*	12.00	11.50
Rieti	12.00	10.50
Roma	11.50	10.00
Benevento	8.40	8.40
Brindisi	11.80	11.80
Foggia	11.00	11.00
Taranto	11.70	11.70
Matera	11.00	11.00
Potenza	9.20	8.70
Catanzaro	11.50	11.50
Cosenza	10.00	10.00
Reggio di Calabria	[illegible]	9.90
Agrigento	10.60	10.60
Caltanissetta	9.60	9.60
Palermo	12.00	12.00
[illegible]	[illegible]	10.30
3° TAGLIO SCELTO		
Perugia	9.00	9.00
Brindisi	9.00	9.00
Foggia	8.50	8.50
Taranto	9.30	9.30
Matera	7.50	7.50
Potenza	7.20	6.70
Catanzaro	8.50	8.50
Cosenza	7.50	7.50
Reggio di Calabria	7.80	7.30
3° TAGLIO COMUNE		
Brindisi	8.00	8.00
Foggia	7.50	7.50
Taranto	8.00	8.00
Catanzaro	7.50	7.50
Cosenza	6.50	6.50
Reggio di Calabria	6.60	6.10

(1) Vedi nota (1) Avvertenza a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
vitellone e manzo senz'osso		
1° TAGLIO		
Alessandria, *vitellone*	11.40	11.40
Id. *manzo*	10.15	10.15
Novara, *vitellone, polpa*	15.30	14.60
Id. *manzo, polpa*	13.70	12.00
Vercelli, *polpa di coscia e filetto*	12.00	12.00
Id. *arrosto e carrè*	9.00	9.00
Id. *culatta*	9.00	9.00
Genova	14.50	13.50
Imperia, *filetto*	17.00	17.00
Id. *culatta*	14.00	14.00
Id. *noce*	14.00	11.00
Id. *lacerto*	14.00	14.00
La Spezia	14.00	13.20
Savona, *polpa scelta*	13.50	13.00
Id. *polpa famiglia*	11.50	11.00
Bergamo, *filetto*	17.00	17.00
Id. *controfiletto*	13.00	12.00
Id. *polpa di coscia*	10.00	10.00
Brescia, *polpa di coscia*	12.00	11.20
Id.	8,50	7.70
Cremona ed Uniti, *manzo*	12.00	12.00
Sondrio, *filetto*	13.00	13.00
Id. *polpa*	11.00	11.00
Varese, *filetto*	17.50	17.00
Id. *polpa di controfiletto*	14.00	13.50
Id. *id. coscia*	13.00	12.50
Id. *braciole di lombo*	12.50	12.00
Udine, *filetto*	13.80	13.80
Id. *polpa di coscia*	11.20	11.20
Gorizia, *filetto*	13.00	13.00
Id. *polpa di coscia*	12.00	12.00
Pola, *manzo, polpa di coscia e filetto*	8.00	7.80
Zara, *braciole di costa e di lombo*	6.20	5.60
Forlì, *manzo*	11.00	11.00
Piacenza, *manzo*	13.00	10.00
Reggio nell'Emilia, *manzo, polpa*	10.00	10.00
Arezzo, *filetto*	12.50	12.50
Id. *polpa di coscia*	11.50	11.50
Carrara *manzo, magro*	12.00	11.00
Id. *id. filetto*	12.00	11.00
Id. *id. polpa di coscia*	8.00	7.00
Id. *vitellone, filetto e magro*	13.00	12.00
Id. *id. polpa di coscia*	9.00	8.00
Firenze, *manzo, filetto*	14.50	14.00
Id. *id.*	13.00	12.50
Id. *manzo, bistecche nel filetto*	12.00	11.50
Grosseto, *vitellone*	14.00	13.00
Id. *manzo*	11.50	11.00
Livorno, *polpa di coscia*	14.00	13.50
Id. *braciole di lombo*	13.00	12.50
Lucca, *manzo*	13.00	12.50
Pisa, *vitellone*	14.00	13.50
Id. *manzo*	13.00	12.50
Pistoia	11.70	11.70
Id. *bistecche di lombo*	10.40	10.40
Siena, *manzo, polpa di coscia e filetto*	13.00	12.50
Ancona	12.30	11.00
Ascoli Piceno, *filetto*	12.60	11.70
Id. Id.	11.90	11.00
Macerata	12.30	12.00
Pesaro, *filetto*	13.50	13.50
Id.	11.25	11.25
Perugia	13.00	13.00
Terni	13.00	13.00
Frosinone, *vitellone, filetto*	12.00	11.50
Id. *id. polpa di coscia*	11.50	11.00
Littoria, *vitellone, filetto*	14.00	13.00
Id.	12.50	11.80
Rieti, *filetto*	14.00	13.00
Id.	12.50	11.00
Roma, *vitellone, filetto*	18.00	17.00
Id. *id. polpa*	15.50	13.50
Id. *manzo, filetto*	16.00	15.00
Id. *id. carne scelta*	13.50	12.00
Aquila degli Abruzzi	11.50	11.00
Campobasso	12.40	12.40
Chieti, *filetto e lacerto*	12.70	12.50
Id. *polpa di coscia*	11.70	11.50
Pescara, *filetto e lacerto*	12.50	12.50
Id. *polpa di coscia*	11.20	10.70
Id. *braciole di lombo*	9.65	9.15
Teramo, *filetto*	12.80	11.80
Id. *polpa di coscia*	11.80	10.80
Avellino, *vitellone, filetto*	11.00	11.00
Id. *id. polpa*	10.00	10.00
Salerno, *filetto e lacerto*	10.50	10.50
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) ***vitellone e manzo senz'osso***		
(*segue*) 1° TAGLIO		
Salerno	9.00	9.00
Bari, *filetto*	16.00	15.50
Id. *lacerto*	15.00	14.50
Id. *polpa di coscia*	14.00	13.50
Brindisi, *filetto e lacerto*	14.50	14.50
Id. *polpa di coscia*	13.00	13.00
Foggia, *vitellone*	12.50	12.50
Id. *manzo*	12.00	12.00
Lecce, *polpa*	12.50	12.50
Taranto, *filetto e lacerto*	15.00	15.00
Id.	13·60	13.60
Matera	12.50	12.50
Potenza	10.90	10.40
Catanzaro, *vitellone*	14.00	14.00
Cosenza, *vitellone*	12.00	12.00
Id. *manzo*	8.80	8.80
Reggio di Calabria, *vitellone*	12.20	11.70
Agrigento, *vitellone, filetto*	16.60	16.60
Id. *id. lacerto*	14.70	14.70
Id. *id.*	13.30	13.30
Id. *manzo, filetto*	13.40	13.40
Id. *id. lacerto*	12.50	12.50
Id. *id.*	11.70	11.70
Caltanissetta, *vitellone, filetto*	15.00	15.00
Id. *id. lacerto.*	14.20	14.20
Id. *id.*	14.00	14.00
Id. *manzo, filetto*	14.00	14.00
Id. *id. lacerto*	13.00	13.00
Id. *id.*	12.00	12.00
Catania, *manzo, filetto*	13.60	13.60
Id. *id. lacerto*	13.10	13.10
Id. *id.*	12.40	12.40
Enna, *vitellone, filetto*	14.50	14.50
Id. *id. lacerto*	13.50	13.50
Id. *id.*	13.50	13.50
Id. *manzo filetto*	13.20	13.20
Id. *id. lacerto*	12.20	12.20
Id. *id.*	11.40	11.40
Messina, *filetto*	16.20	16.20
Palermo, *filetto*	18.00	18.00
Id. *lacerto*	16.50	16.50
Id.	14.00	14.00
Ragusa, *filetto*	14.50	14.50
Id.	13.50	13.50
Siracusa, *vitellone, filetto*	15.00	15.00
Id. *id. lacerto*	14.50	14.50
Id. *id.*	14.00	14.00
Id. *manzo, filetto*	13.00	13.00
Id. *id. lacerto*	12.00	12.00
Id. *id.*	12.00	12.00
Trapani, *vitellone*	10.10	10.10
Nuoro, *manzo*	11.40	11.40
Sassari, *manzo, filetto*	14.00	14.00
Id. *id. coscia*	11.00	11.00
Tripoli, *filetto, 1ª qualità*	14.50	14.50
Id. *lacerto, 1ª id.*	13.50	13.50
Id. *polpa, 1ª id.*	12.50	12.50
Id. *filetto, 2ª id.*	12.00	12.00
Id. *lacerto, 2ª id.*	10.00	10.00
Id. *polpa, 2ª id.*	10.00	10.00
2° TAGLIO		
Alessandria, *vitellone*	9.75	9.75
Id. *manzo*	7.15	7.15
Genova	12.50	11.70
Imperia, *muscolo di coscia*	11.50	11.50
La Spezia	11.80	11.00
Cremona ed Uniti, *manzo*	10.00	10.00
Sondrio	9.00	9.00
Forlì, *manzo*	9.50	9.50
Arezzo	9.50	9.50
Firenze, *manzo*	11.00	10.50
Grosseto, *vitellone*	10.00	9.00
Id. *manzo*	9.00	8.00
Lucca, *manzo*	11.00	10.50
Pisa, *vitellone*	12.00	11.50
Id. *manzo*	11.00	10.50
Pistoia	9.50	9.50
Ancona	10.00	9.20
Ascoli Piceno	9.50	8.80
Macerata	10.50	10.20
Pesaro	8.75	8.75
Perugia	10.50	10.50
Terni	10.50	10.50
Littoria, *vitellone*	10.00	9.40
Rieti	10.50	9.00
Roma, *vitellone*	11.50	10.00
Id. *manzo, carne comune.*	10.60	9.50
Campobasso	10.20	10.20
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) ***vitellone e manzo senz'osso***		
(*segue*) 2° TAGLIO		
Chieti	10.80	10.60
Bari, *polpa di spalla*	13.00	12.50
Id. *muscolo di spalla*	12.50	12.00
Id. *gamba posteriore*	12.00	11.50
Brindisi	11.00	11.00
Foggia, *vitellone*	10.50	10.50
Id. *manzo*	10.00	10.00
Lecce	11.00	11.00
Taranto	11.30	11.30
Matera	10.00	10.00
Potenza	8.60	8.10
Catanzaro, *vitellone*	11.50	11.50
Cosenza, *vitellone*	10.00	10.00
Id. *manzo*	7:20	7.20
Reggio di Calabria, *vitellone*	10.40	9.90
Agrigento, *vitellone*	10.60	10.60
Id. *manzo*	8.70	8.70
Caltanissetta, *manzo*	9.00	9.00
Id. *vitellone*	9.60	9.60
Palermo	11.00	11.00
Ragusa	10.25	10.25
Nuoro, *manzo*	8.60	8.60
3° TAGLIO SCELTO		
Genova	10.80	10.00
Sondrio	6.70	6.70
Perugia	8.50	8.50
Campobasso	7.80	7.80
Bari, *gamba anteriore*	9.50	9.00
Brindisi	8.50	8.50
Foggia, *vitellone*	8.00	8.00
Id. *manzo*	7.50	7.50
Lecce, *bollito*	9.75	9.75
Taranto	9.00	9.00
Matera	7.00	7.00
Potenza	6.10	5.60
Catanzaro, *vitellone*	8.50	8.50
Cosenza, *id.*	7.50	7.50
Id. *manzo*	5.40	5.40
Reggio di Calabria, *vitellone*	7.80	7.30
3° TAGLIO COMUNE		
Genova	9.40	8.80
Campobasso	6.40	6.40
Bari	9.00	8.50
Brindisi	7.30	7.30
Foggia, *vitellone*	7.00	7.00
Id. *manzo*	6.50	6.50
Taranto	7.80	7.80
Catanzaro, *vitellone*	7.50	7.50
Cosenza, *vitellone*	6.50	6.50
Id. *manzo*	4.00	4.00
Reggio di Calabria, *vitellone*	6.60	6.10
bue, vacca e toro senz'osso		
1° TAGLIO		
Alessandria, *bue*	9.30	9.30
Id. [illegible]	7.15	7.15
Cuneo, *bue e toro, coscia*	11.00	11.00
Id. *id. id. carrè, spalla e culatta*	7.20	7.20
Id. *vacca, coscia*	8.00	8.00
Id. *id. carrè*	6.50	6.50
Id. *id. spalla e culatta*	5.00	5.00
Novara, *bue, polpa*	13.70	12.00
Id. *toro, polpa*	12.00	11.00
Id. *vacca, polpa*	10.00	8.00
Genova, *vacca e toro*	12.25	11.25
Imperia, *bue e vacca, filetto*	14.00	14.00
Id. *id. id. culatta*	10.50	10.50
Id. *id. id. noce*	10.50	10.50
Id. *id. id. lacerto*	9.50	9.50
La Spezia	11.60	11.00
Savona, *vacca*	9.50	9.00
Bergamo, *bue, filetto*	17.00	17.00
Id. *id. controfiletto*	13.00	12.00
Id. *id. polpa di coscia.*	10.00	10.00
Id. *vacca e toro, filetto.*	14.00	13.00
Id. *id. id. controfiletto*	10.00	10.00
Id. *vacca e toro, polpa di coscia*	9.00	8.00
Brescia, *bue, polpa di coscia.*	12.00	11.20
Id. *id.*	8.50	7.70
Id. *vacca e toro*	7.00	6.00
Como, *bue filetto*	18.00	18.00
Id. *id. polpa di controfiletto*	15.00	15.00

(*1*) Vedi nota (*1*) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) **bue, vacca e toro senz'osso**		
(*segue*) 1° TAGLIO		
Como, *bue, polpa scelta*	13.00	13.00
Cremona ed Uniti, *bue*......	12.00	12.00
Id. Id. *vacca e toro*	8.00	8.00
Milano, *bue, filetto*	18.00	19.50
Id. *id. polpa*	11.50	12.80
Sondrio, *bue, filetto*	13.00	13.00
Id. *id. polpa*	11.00	11.00
Id. *vacca e toro, filetto* .	11.00	11.00
Id. *id. id polpa*..	8.50	8.50
Varese, *vacca e toro, filetto*....	15.00	14.50
Id. *id. id. polpa di controfiletto*	11.50	11.00
Id. *vacca e toro, polpa di coscia*	11.00	10.50
Id. *vacca e toro, braciole di lombo*	10.50	10.00
Trento, *filetto*	14.50	13.00
Id. *polpa*	13.50	12.00
Id. *polpa di coscia*	8.40	8.00
Belluno, *bue*	7.50	7.50
Padova, *bue, filetto*	14.50	13.00
Id. *id. polpa*	12.00	10.50
Id. *id.*	8.50	7.50
Id. *vacca, filetto*........	13.50	12.00
Id. *id. polpa*	11.50	10.00
Id. *id.*	8.00	7.00
Treviso, *bue*	7.50	7.50
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Udine, *vacca, filetto*	11.50	11.50
Id. *id. polpa di coscia*..	9.00	9.00
Venezia, *bue, filetto*	14.50	15.00
Id. *id.*	11.50	12.00
Id. *vacca e toro, filetto*..	13.50	14.00
Id. *id. id.*	10.50	11.00
Verona, *bue polpa*	11.50	11.00
Id. *id. braciole di lombo*	8.30	8.00
Id. *vacca e toro, polpa*...	9.00	8.00
Id. *id. id. braciole di lombo*	6.50	6.00
Vicenza, *bue*	8.50	8.50
Id. *vacca*	6.50	6.50
Fiume, *filetto*	11.00	11.00
Id. *polpa*	7.60	7.60
Gorizia, *vacca, filetto*.........	12.00	12.00
Id. *id. polpa di coscia*	11.00	11.00
Pola, *bue, polpa di coscia e filetto*...............	8.00	7.60
Id. *vacca e toro, polpa di coscia e filetto*	7.40	7.00
Trieste, *bue*	8.40	8.00
Id. *vacca e toro*	7.90	7.50
Zara, *vacca e toro, braciole di costa e lombo*	5.60	5.00
Ferrara, *filetto*	15.00	15.00
Id.	13.00	13.00
Forlì, *bue*	11.00	11.00
Id. *vacca e toro*	9.50	9.50
Piacenza, *bue* ...	13.00	10.00
Id. *toro*	11.00	9.50
Id. *vacca*	10.50	9.00
Ravenna, *bue, filetto*	15.00	13.70
Id. *id. polpa di coscia*.	11.50	9.70
Id. *id. brac. di lombo*.	10.50	8.70
Id. *id.*	9.50	8.20
Reggio nell'Emilia, *bue, polpa*.	10.00	10.00
Id. *vacca e toro, polpa*	9.00	9.00
Arezzo, *bue, filetto*	12.00	12.00
Id. *id. polpa di coscia* ..	11.00	11.00
Id. *vacca e toro, filetto*....	11.50	11.50
Id. *id. id. polpa di coscia*	10.50	10.50
Carrara, *bue, magro*	10.00	9.00
Id. *id. filetto*	10.00	9.00
Id. *id. polpa di coscia*	7.00	6.50
Id. *vacca e toro, magro*..	9.00	8.00
Id. *id. id. filetto* .	9,00	8.00
Id. *id. id. polpa di coscia*	6.00	5.50
Firenze, *bue, filetto*	13.00	12.50
Id. *id.*	11.50	11.00
Id. *id., bistecche nel filetto*	11.00	10.50
Id. *vacca e toro, filetto*...	12.00	12.00
Id. *id. id.*	10.50	10.50
Id. *id. id., bistecche nel filetto*	10.00	10.00
Grosseto	11.50	11.00
Livorno, *polpa di coscia*	10.50	10.00
Id. *braciole di lombo* ..	9.50	9.00
Lucca	10.60	10.00
Pisa, *bue*	11.50	11.00
Id. *vacca e toro*	10.50	10.00
Pistoia, *bue*	10.50	10.50
Id. *id. bistecche di lombo*	9.50	9.50
Pistoia, *vacca e toro*	9.30	9.30
Id. *id. id. bistecche di lombo*	8.50	8.50
Siena, *bue, polpa, coscia e filetto*	11.50	11.00
Id. *vacca e toro, polpa coscia e filetto*	10.00	9.50
Ancona, *vacca e toro*.	9.50	8.50
Ascoli Piceno, *bue, filetto* ..	12.60	11.70
Id. Id. *id*...........	11.90	11.00
Id. Id. *vacca e toro, filetto*	10.50	9.60
Id. Id. *vacca e toro,*	9.80	8.90
Macerata, *bue e toro*	10.30	10.30
Id. *vacca*	10.00	10.00
Pesaro, *filetto*..............	11.10	11.10
Id.	8.60	8.60
Perugia, *bue e vacca*	10.60	10.60
Terni, *bue*	12.00	12.00
Id. *vacca e toro*	10.50	10.50
Frosinone, *filetto*	10.00	9.50
Id. *polpa di coscia* ...	9.50	9.00
Littoria, *filetto*	13.50	12.80
Id.	11.50	10.80
Rieti, *filetto*	12.00	11.00
Id.	10.00	9.00
Roma, *filetto*	16.00	15.00
Id. *carne scelta*	13.50	12.00
Viterbo, *bue*	11.50	11.50
Aquila degli Abruzzi	9.40	8.50
Campobasso, *bue e vacca*	9.30	9.30
Chieti	8.00	7.50
Teramo, *filetto*	10.40	9.40
Id. *polpa di coscia*	9.40	8.40
Avellino, *filetto*	9.50	9.50
Id. *polpa*	8.50	8.50
Benevento, *bue e vacca*	8.00	8.00
Napoli	12.80	12.60
Salerno, *filetto e lacerto*	9.40	9.40
Id.	8.00	8.00
Bari, *filetto*	13.50	13.00
Id. *lacerto*	12.50	12.00
Id. *polpa di coscia*	11.50	11.00
Brindisi, *bue, filetto e lacerto*	12.50	12.50
Id. *id. polpa di coscia*	11.50	11.50
Id. *vacca e toro, filetto e lacerto*	12.00	12.00
Id. *vacca e toro, polpa di coscia*.........	11.00	11.00
Foggia	11.00	11.00
Lecco, *bue, polpa*	11.00	11.00
Id. *vacca e toro, polpa*....	10.50	10.50
Taranto, *filetto e lacerto*	13.00	13.00
Id.	11.50	11.50
Matera	9.50	9.50
Potenza	8.80	8.30
Catanzaro	11.00	11.00
Cosenza	8.80	8.80
Reggio di Calabria	9.70	9.20
Agrigento, *filetto*	11.40	11.40
Id. *lacerto*	10.50	10.50
Id	9.00	9.00
Caltanissetta, *filetto*	12.00	12.00
Id. *lacerto*	11.00	11.00
Id.	10.00	10.00
Catania, *filetto*	12.30	12.30
Id. *lacerto*	11.90	11.90
Id.	11.20	11.20
Enna, *filetto*	11.20	11.20
Id. *lacerto*	10.20	10.20
Id.	9.40	9.40
Messina, *filetto*	15.20	15.20
Palermo, *filetto*	16,50	16.50
Id. *lacerto*	14.50	14.50
Id.	12.00	12.00
Ragusa, *vacca e toro, filetto*.	11.00	11.00
Id.	11.00	11.00
Siracusa, *filetto*	11.75	11.75
Id. *lacerto*	11.25	11.25
Id.	10.75	10.75
Cagliari, *bue, filetto*	15.50	15.50
Id. *id. polpa*	12.00	12.00
Nuoro	10.80	10.80
Sassari, *bue e vacca, filetto*...	14.00	14.00
Id. *id. id. coscia*..	11.00	11.00
2° TAGLIO		
Alessandria, *bue*	7.75	7.75
Id. *vacca*	6.40	6.40
Genova, *vacca e toro*	9.75	9.00
Imperia, *bue e vacca, muscolo di coscia*..........	8.50	8.50
La Spezia.................	9.20	8.80
Cremona ed Uniti, *bue*	10.00	10.00
Id. Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Sondrio, *bue*	9.00	9.00
Id. *vacca e toro*	7.50	7.50
Venezia, *bue*	9.00	9.50
Id. *vacca e toro*	8.00	8.50
Ferrara	9.50	9.50
Forlì, *bue*	9.50	9.50
Id. *vacca e toro*	8.00	8.00
Arezzo, *bue*	9.00	9.00
Id. *vacca e toro*	8.50	8.50
Firenze, *bue*	10.00	9.50
Id. *vacca e toro*	9.00	9.00
Grosseto	9.00	8.00
Lucca	9.00	8.00
Pisa, *bue*	9.00	8.50
Id. *vacca e toro*	8.50	8.00
Pistoia, *bue*	8.50	8.50
Id. *vacca e toro*	7.50	7.50
Ancona, *vacca e toro*	8.00	7.10
Ascoli Piceno, *bue*.........	9.50	8.80
Id. Id. *vacca e toro*....	7.75	7.00
Macerata, *bue e toro*	8.60	8.60
Id. *vacca*	8.40	8.40
Pesaro	7.00	7.00
Perugia, *bue e vacca*	8.70	8.70
Terni, *bue*	9.00	9.00
Id. *vacca e toro*	8.50	8.50
Littoria	8.60	8.00
Rieti....................	8.50	7.50
Roma, *carne comune*	10.60	9.50
Viterbo, *bue*	9.50	9.50
Campobasso, *bue e vacca* ...	8.00	8.00
Chieti	7.00	6.50
Benevento, *vacca e bue*......	6.00	6.00
Bari, *polpa e muscolo*	10.00	9.50
Id. *gamba posteriore*	9.50	9.00
Brindisi, *bue*	9.50	9.50
Id. *vacca e toro*	9.00	9.00
Foggia	9.00	9.00
Lecce, *bue*	9.00	9.00
Id. *vacca e toro*	8.50	8.50
Taranto	9.50	9.50
Matera	8.00	8.00
Potenza	7.80	6.80
Catanzaro	9.00	9.00
Cosenza	7.20	7.20
Reggio di Calabria	7.90	7.40
Agrigento	7.00	7.00
Caltanissetta	8.00	8.00
Palermo	9.00	9.00
Ragusa, *vacca e toro*	8.60	8.60
Cagliari, *bue, polpa*..........	9.50	9.50
Nuoro	8.25	8.25
3° TAGLIO SCELTO		
Genova, *vacca e toro*	8.50	7.75
Sondrio, *bue*	6.70	6.70
Id. *vacca e toro*.........	5.50	5.50
Perugia, *bue e vacca*	6.60	6.60
Campobasso, *bue e vacca*	5.80	5.80
Bari, *gamba anteriore*	7.50	7.00
Brindisi, *bue*	7.00	7.00
Id. *vacca e toro*	6.50	6.50
Foggia	7.00	7.00
Lecce, *bue, bollito*	8.25	8.25
Id. *vacca e toro, bollito* ...	7.25	7.25
Taranto	7.30	7.30
Matera	6.50	6.50
Potenza	5.50	5.00
Catanzaro	6.50	6.50
Cosenza................	5.40	5.40
Reggio di Calabria.........	5.90	5.40
3° TAGLIO COMUNE		
Genova, *vacca e toro*	7.20	6.60
Campobasso, *bue e vacca*....	4.80	4.80
Bari	6.50	6.00
Brindisi, *bue*	5.50	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Foggia...................	6.00	6.00
Taranto.................	6.00	6.00
Catanzaro	5.50	5.50
Cosenza	4.00	4.00
Reggio di Calabria.........	4.90	4.40
Ragusa, *vacca e toro*	5.50	5.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 25. — **Carni bovine**		
vitelli con osso		
1° TAGLIO		
Alessandria	11.10	11.10
Asti, *arrosto e carrè*	9.50	9.00
Novara	11.90	11.90
Torino	10.00	10.00
Bergamo, *costolette*	15.00	14.00
Brescia, *costolette e nodini*	11.50	11.00
Cremona ed Uniti	9.00	9.00
Padova	10.00	10.00
Rovigo	9.00	9.00
Venezia	11.00	11.00
Pola, *parti posteriori*	9.00	9.00
Ferrara	11.00	11.00
Reggio nell'Emilia	9.70	9.70
Arezzo, *bistecche nella lomb.*	10.00	10.00
Id. *polpa di coscia*	9.50	9.50
Id. *bistecche di costata*	9.50	9.50
Carrara, *bistecche di lombo*	15.50	15.00
Id. *id. di costa*	13.50	13.00
Firenze	11.00	10.50
Grosseto	10.00	9.00
Lucca	11.00	10.50
Pistoia	10.20	10.20
Id. *bistecche di costa*	10.00	10.00
Siena, *braciole di costa e di lombo*	12.00	11.00
Ascoli Piceno	8.90	8.20
Perugia	10.50	10.50
Terni	11.00	11.00
Littoria, *braciole*	12.50	11.50
Rieti	11.00	9.50
Roma	12.50	11.50
Viterbo	10.50	10.50
Teramo, *bistecche di costa*	9.10	8.30
Benevento, *braciole di costa e di lombo*	8.40	8.40
Brindisi	11.50	11.50
Foggia	11.00	11.00
Taranto	11.70	11.70
Matera	11.00	11.00
Potenza	10.50	10.00
Catanzaro	11.50	11.50
Cosenza	9.50	9.50
Reggio di Calabria	10.20	9.70
Messina	11.20	11.20
Nuoro	11.00	11.00
Tripoli, *costate, 1ª qualità*	9.50	9.50
Id. *id. 2ª id.*	8.50	8.50
2° TAGLIO		
Alessandria	9.45	9.45
Asti, *spalla e sottospalla*	8.00	7.50
Novara	9.70	9.70
Torino	9.00	9.00
Vercelli, *spalla e muscolo*	9.30	9.30
Brescia, *spalla e arrosto*	10.00	9.50
Cremona ed Uniti	8.00	8.00
Trento, *parti posteriori*	10.00	9.40
Padova	8.50	8.50
Rovigo	7.50	7.50
Venezia	10.00	10.00
Fiume, *petto e spalla*	8.40	8.40
Pola, *parti anteriori*	8.00	8.00
Trieste, *costolette e punta di petto*	9.00	9.00
Ferrara	9.00	9.00
Piacenza, *parti scelte*	10.50	9.50
Id. *id. medie*	9.00	7.50
Reggio nell'Emilia	9.00	8.00
Arezzo	8.00	8.00
Carrara	12.50	12.00
Firenze	9.50	9.00
Grosseto	7.90	7.00
Livorno, *petto*	9.00	9.00
Id, *costolette*	9.50	9.50
Lucca	9.00	8.50
Pistoia	8.20	8.20
Siena	9.50	8.50
Ascoli Piceno	7.30	6.80
Perugia	8.50	8.50
Terni	9.00	9.00
Littoria, *spezzatino*	7.50	7.00
Rieti	9.00	8.00
Viterbo, *spezzatino*	6.50	6.50
Aquila degli Abruzzi, *costate*	10.00	10.00
Teramo	7.40	6.80
Avellino, *arrosto*	8.00	8.00
Benevento, *ecc. di spalla, gamba post, ecc.*	6.40	6.40
Napoli, *spalla, ecc.*	12.80	12.50

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 25. — **Carni bovine**		
(*segue*) ***vitelli con osso***		
(*segue*) 2° TAGLIO		
Salerno	8.20	8.20
Brindisi	10.00	10.00
Foggia	9.00	9.00
Taranto	9.80	9.80
Matera	9.00	9.00
Potenza	7.80	7.30
Catanzaro	9.00	9.00
Cosenza	7.80	7.80
Reggio di Calabria	8.40	7.90
Catania	11.00	11.00
Enna	9.30	9.30
Messina	9.20	9.20
Siracusa	11.50	11.50
Trapani	10.40	10.40
Nuoro	8.30	8.30
Tripoli, *1ª qual. bollito*	7.00	7.00
Id. *2ª id. id.*	5.50	5.50
3° TAGLIO SCELTO		
Alessandria	7.30	7.30
Asti, *punta di petto*	6.00	5.75
Cuneo, *spuntature di coscia*	7.90	7.90
Novara	7.70	7.70
Torino	7.00	7.00
Vercelli	7.00	7.00
La Spezia, *petto e pancia*	9.20	9.20
Brescia, *collo e pancetta*	8.00	8.00
Cremona ed Uniti	7.00	7.00
Trento, *schiena e petto*	9.00	8.20
Padova	6.00	6.00
Venezia	7.50	7.50
Fiume, *sottoschiena*	6.00	6.00
Trieste, *id. e petto*	6.70	6.70
Zara, *braciole*	7.00	6.60
Reggio nell'Emilia	6.20	6.20
Arezzo	6.50	6.50
Carrara	9.50	9.00
Firenze	7.00	6.50
Grosseto	5.90	5.50
Lucca	6.80	6.50
Pistoia	6.20	6.20
Siena	7.50	6.50
Ascoli Piceno	5.80	5.30
Perugia	7.00	7.00
Terni	6.50	6.50
Rieti	6.50	6.00
Roma	7.00	6.00
Teramo	5.70	5.30
Avellino, *bollito*	4.90	4.90
Benevento, *punta di petto*	5.00	5.00
Napoli	10.00	9.50
Salerno	6.40	6.40
Brindisi	7.50	7.50
Foggia	7.00	7.00
Taranto	7.80	7.80
Matera	6.50	6.50
Potenza	5.80	5.30
Catanzaro	7.00	7.00
Cosenza	6.00	6.00
Reggio di Calabria	6.20	5.70
Agrigento	6.60	6.60
Catania	8.00	8.00
Messina	6.40	6.40
Palermo	7.50	7.50
Siracusa	8.25	8.25
Trapani	8.20	8.20
Nuoro	6.00	6.00
3° TAGLIO COMUNE		
Alessandria	6.35	6.35
Asti, *pancetta*	5.00	4.75
Cuneo, *petto*	6.00	6.00
Novara	6.70	6.70
Torino	6.00	6.00
Vercelli	6.00	6.00
Cremona ed Uniti	6.00	6.00
Trento, *pancia e collo*	7.00	6.20
Fiume, *spezzatino*	5.80	5.80
Trieste, *spezzatino*	5.90	5.90
Zara, *collo e petto*	5.60	5.20
Arezzo	5.50	5.50
Carrara	7.50	7.00
Firenze	6.00	5.50
Grosseto	4.90	4.50
Lucca	5.80	5.50
Pistoia	5.20	5.20
Siena	6.50	5.50

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 25. — **Carni bovine**		
(*segue*) ***vitelli con osso***		
(*segue*) 3° TAGLIO COMUNE		
Ascoli Piceno	4.80	4.30
Perugia	6.00	6.00
Terni	6.00	6.00
Rieti	5.50	5.00
Teramo	4.70	4.30
Benevento, *pancia*	4.00	4.00
Brindisi	6.50	6.50
Foggia	6.00	6.00
Taranto	6.80	6.80
Matera	5.00	5.00
Potenza	4.80	4.30
Catanzaro	6.00	6.00
Cosenza	5.00	5.00
Reggio di Calabria	5.20	4.70
Messina	5.20	5.20
Trapani	7.20	7.20
vitellone e manzo con osso		
1° TAGLIO		
Alessandria, *vitellone*	8.00	8.00
Id. *manzo*	7.10	7.10
Novara, *vitellone*	11.40	11.00
Id. *manzo*	10.30	9.00
Genova	8.70	8.10
Imperia, *costate*	11.00	11.00
Id. *noce*	8.50	8.50
La Spezia	10.00	9.20
Bergamo	8.00	8.00
Cremona ed Uniti, *manzo*	8.50	8.50
Mantova, *manzo*	8.00	8.00
Sondrio	7.50	7.50
Varese, *sezione di costa*	9.50	9.00
Bolzano, *manzo, coscia*	10.00	9.00
Id. *id. spalla*	8.50	7.50
Udine, *braciole di lombo*	8.40	8.40
Id. *id. di costa*	8.20	8.20
Gorizia	9.40	9.30
Pola, *manzo, braciole di costa*	8.00	7.60
Forlì, *manzo*	8.00	8.00
Modena, *manzo*	9.25	8.50
Piacenza, *manzo*	9.00	7.50
Reggio nell'Emilia, *manzo*	6.70	6.70
Arezzo, *bistecche di lombo*	9.50	9.50
Id. *polpa di coscia*	9.00	9.00
Id. *bistecche di costa*	9.00	9.00
Carrara, *vitellone, bistecche di lombo*	11.00	10.00
Id. *vitellone, bistecche di costa*	10.00	9.00
Id. *manzo, bistecche di lombo*	10.00	9.00
Id. *manzo, bistecche di costa*	9.00	8.00
Firenze, *manzo*	10.50	10.00
Grosseto, *vitellone*	10.00	9.00
Id. *manzo*	8.70	8.50
Livorno, *braciole di costa*	8.00	7.50
Lucca, *manzo*	10.00	9.50
Pisa, *vitell., bistecche nella lomb.*	11.50	11.00
Id. *id.*	11.00	10.50
Id. *id. bistecche nella costola*	10.50	10.00
Id. *manzo, bist. nella lombata*	10.50	10.00
Id. *id.*	10.00	9.50
Id. *id. bist. nella costola*	9.50	9.00
Pistoia	9.40	9.40
Id. *bistecche di costa*	9.40	9.40
Siena, *manzo, braciole di costa e lombo*	10.50	10.00
Ancona	9.00	8.40
Ascoli Piceno	8.90	8.20
Macerata	9.30	9.00
Pesaro	8.75	8.75
Perugia	10.00	10.00
Terni	10.50	10.50
Frosinone, *braciole di costa*	10.00	9.50
Littoria, *vitellone*	10.50	10.00
Rieti	9.50	8.50
Roma, *vitellone*	12.50	11.50
Id. *manzo, carne scelta*	10.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	8.70	8.30
Campobasso	10.00	10.00
Chieti, *braciole di costa e lombo*	9.70	9.50
Pescara, *braciole di costa*	8.75	8.25
Teramo, *bistecche di costa*	9.10	8.30
Bari, *braciole di costa*	11.50	11.00
Brindisi	10.50	10.50

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) *vitellone e manzo con osso*		
(*segue*) 1° TAGLIO		
Foggia, *vitellone*	10.50	10.50
Id. *manzo*	10.00	10.00
Taranto	11.30	11.30
Matera	10.00	10.00
Potenza	9.40	8.90
Catanzaro, *vitellone*	11.50	11.50
Cosenza, *vitellone*	9.50	9.50
Id. *manzo*	7.00	7.00
Reggio di Calabria, *vitellone*	10.20	9.70
Messina	10.40	10.40
Ragusa	10.80	10.80
Nuoro, *manzo*	9.15	9.15
Sassari, *manzo*	9.50	9.50
Tripoli, *1ª qualità, costate*	9.50	9.50
Id *2ª id id.*	8.50	8.50
2° TAGLIO		
Alessandria, *vitellone*	6.85	6.85
Id. *manzo*	5.10	5.10
Novara, *vitellone*	9.40	9.00
Id. *manzo*	8.20	7.20
Vercelli, *spalla e muscolo*	7.30	7.30
Genova	7.50	7.00
Imperia	8.00	8.00
La Spezia	8.40	8.00
Savona	6.50	6.20
Bergamo	7.00	7.00
Brescia	7.50	6.80
Cremona ed Uniti, *manzo*	7.50	7.50
Mantova, *manzo*	6.50	6.50
Sondrio	6.00	6.00
Varese	8.00	7.50
Bolzano, *manzo, collo e petto*	6.50	6.00
Udine, *sezione di spalla*	7.00	7.00
Gorizia, *sezione di spalla*	7.20	7.00
Pola, *manzo*	6.40	6.00
Zara	5.40	4.80
Forlì, *manzo*	7.00	7.00
Modena, *manzo*	7.50	7.00
Piacenza, *manzo*	7.50	6.30
Reggio nell'Emilia, *manzo*	5.80	5.80
Arezzo	7.50	7.50
Carrara, *vitellone*	8.00	7.00
Id. *manzo*	7.00	6.00
Firenze, *manzo*	8.50	8.00
Grosseto, *vitellone*	7.90	7.00
Id. *manzo*	6.80	6.00
Livorno, *sezione di spalla*	9.00	8.50
Lucca, *manzo*	8.50	8.00
Pisa, *vitellone*	9.00	8.50
Id. *manzo*	8.50	8.00
Pistoia	7.60	7.60
Siena, *manzo*	8.00	7.50
Ancona	7.70	7.00
Ascoli Piceno	7.30	6.80
Macerata	7.75	7.45
Pesaro	6.75	6.75
Perugia	8.00	8.00
Terni	9.00	9.00
Frosinone, *vitellone*	7.00	6.50
Littoria, *vitellone*	8.00	7.40
Rieti	8.00	7.00
Roma, *manzo, carne comune*	8.00	7.20
Aquila degli Abruzzi	7.30	7.00
Campobasso	8.00	8.00
Chieti, *gamboncello*	8.80	8.60
Id. *costate*	8.30	8.10
Pescara, *muscolo di gamba*	8.80	8.30
Id. *sezione di spalla*	8.40	8.00
Id. *sottospalla*	8.10	7.60
Teramo	7.40	6.80
Avellino, *vitellone, arrosto*	7.00	7.00
Salerno	7.30	7.30
Bari, *gamba posteriore*	10.00	9.50
Brindisi	8.70	8.70
Foggia, *vitellone*	8.50	8.50
Id. *manzo*	8.00	8.00
Taranto	9.50	9.50
Matera	8.00	8.00
Potenza	7.00	6.50
Catanzaro, *vitellone*	9.00	9.00
Cosenza, *vitellone*	7.80	7.80
Id *manzo*	5.70	5.70
Reggio di Calabria, *vitellone*	8.40	7.90
Catania, *manzo*	10.60	10.60
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) *vitellone e manzo con osso*		
(*segue*) 2° TAGLIO		
Enna, *vitellone*	9.30	9.30
Id. *manzo*	8.60	8.60
Messina	8.05	8.05
Ragusa	8.20	8.20
Siracusa, *vitellone*	11.50	11.50
Id. *manzo*	10.25	10.25
Trapani, *vitellone*	8.60	8.60
Nuoro, *manzo*	6.90	6.90
Sassari, *manzo*	7.00	7.00
Tripoli, *1ª qualità, bollito*	7.00	7.00
Id. *2ª id. id.*	5.50	5.50
3° TAGLIO SCELTO		
Alessandria, *vitellone*	5.35	5.35
Id. *manzo*	4.60	4.60
Novara, *vitellone*	7.40	7.00
Id. *manzo*	6.30	5.50
Vercelli	6.00	6.00
Genova	6.50	6.00
Imperia, *gamba anteriore*	7.50	7.50
La Spezia	7.00	6.60
Bergamo	5.50	5.50
Brescia	5.80	5.00
Cremona ed Uniti, *manzo*	5.50	5.50
Mantova, *manzo*	5.00	5.00
Sondrio	4.50	4.50
Varese	6.00	5.50
Udine, *petto e gamba*	5.20	5.20
Gorizia	5.20	5.20
Pola, *manzo*	5.00	4.60
Zara	4.50	3.80
Forlì, *manzo*	6.00	6.00
Modena, *manzo*	6.00	5.50
Piacenza, *manzo*	5.80	4.70
Reggio nell'Emilia, *manzo*	4.20	4.20
Arezzo	6.00	6.00
Carrara, *vitellone*	5.50	5.00
Id. *manzo*	5.00	5.00
Firenze, *manzo*	6.00	6.00
Grosseto, *vitellone*	5.90	5.50
Id. *manzo*	5.00	5.00
Livorno, *petto*	6.50	6.00
Lucca, *manzo*	6.00	5.70
Pisa, *vitellone*	6.50	6.50
Id. *manzo*	6.00	6.00
Pistoia	5.50	5.50
Siena, *manzo*	6.00	5.50
Ancona	6.00	5.50
Ascoli Piceno	5.80	5.30
Macerata	5.80	5.50
Pesaro	4.75	4.75
Perugia	6.50	6.50
Terni	7.00	7.00
Frosinone, *vitellone*	5.50	5.00
Littoria, *vitellone*	5.50	5.00
Rieti	5.50	5.00
Roma, *vitellone*	7.00	6.00
Id. *manzo, bollito*	6.00	5.50
Aquila degli Abruzzi	5.60	5.00
Campobasso	6.00	6.00
Chieti	6.20	6.00
Pescara	6.00	5.50
Teramo	5.70	5.30
Avellino, *vitellone, bollito*	4.90	4.90
Salerno	5.50	5.50
Bari	8.00	7.50
Brindisi	6.70	6.70
Foggia, *vitellone*	6.50	6.50
Id. *manzo*	6.00	6.00
Taranto	7.50	7.50
Matera	6.00	6.00
Potenza	4.70	4.20
Catanzaro, *vitellone*	7.00	7.00
Cosenza, *id.*	6.00	6.00
Id. *manzo*	4.30	4.30
Reggio di Calabria, *vitellone*	6.20	5.70
Agrigento, *vitellone*	6.60	6.60
Id. *manzo*	6.20	6.20
Catania, *id.*	8.40	8.40
Messina	5.40	5.40
Palermo	7.00	7.00
Siracusa, *vitellone*	8.25	8.25
Id. *manzo*	6.85	6.85
Trapani, *vitellone*	6.70	6.70
Nuoro, *manzo*	4.80	4.80
Sassari *id.*	5.40	5.40
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) *vitellone e manzo con osso*		
3° TAGLIO COMUNE		
Alessandria, *vitellone*	4.40	4.40
Id. *manzo*	3.60	3.60
Novara, *vitellone*	6.40	6.00
Id. *manzo*	5.30	4.50
Vercelli	5.00	5.00
Genova	5.65	5.30
La Spezia	6.00	5.60
Bergamo	5.00	5.00
Brescia	4.50	4.00
Cremona ed Uniti, *manzo*	4.50	4.50
Mantova, *manzo*	4.00	4.00
Sondrio	3.50	3.50
Varese	5.50	5.00
Udine	4.20	4.20
Gorizia	4.20	4.20
Pola, *manzo*	4.00	3.60
Forlì, *id.*	4.00	4.00
Modena, *id.*	5.00	4.50
Piacenza, *id.*	5.00	3.80
Reggio nell'Emilia, *manzo*	3.90	3.90
Arezzo	5.00	5.00
Carrara, *vitellone*	4.00	3.50
Id. *manzo*	4.00	3.50
Firenze, *id.*	5.00	5.00
Grosseto, *vitellone*	4.90	4.50
Id. *manzo*	4.00	3.50
Lucca *id.*	5.00	4.70
Pisa, *vitellone*	5.50	5.50
Id. *manzo*	5.00	5.00
Pistoia	4.50	4.50
Siena, *manzo*	5.00	4.50
Ancona	5.00	4.50
Ascoli Piceno	4.80	4.30
Macerata	4.80	4.50
Pesaro	3.75	3.75
Perugia	5.50	5.50
Terni	6.00	6.00
Frosinone, *vitellone*	4.25	3.75
Littoria, *vitellone*	4.50	4.00
Rieti	4.50	4.50
Roma, *manzo*	5.00	4.50
Aquila degli Abruzzi	4.50	4.00
Campobasso	5.00	5.00
Chieti	5.20	5.00
Pescara	5.00	4.50
Teramo	4.70	4.30
Bari	7.00	6.50
Brindisi	5.70	5.70
Foggia, *vitellone*	5.50	5.50
Id. *manzo*	5.00	5.00
Lecce, *bollito*	6.00	6.00
Taranto	6.50	6.50
Matera	4.40	4.40
Potenza	3.70	3.20
Catanzaro, *vitellone*	6.00	6.00
Cosenza, *vitellone*	5.00	5.00
Id. *manzo*	3.30	3.30
Reggio di Calabria, *vitellone*	5.20	4.70
Messina	4.40	4.40
Ragusa	5.55	5.55
Trapani, *vitellone*	5.70	5.70
Sassari, *manzo*	4.40	4.40
bue, vacca e toro con osso		
1° TAGLIO		
Alessandria, *bue*	6.50	6.50
Id. *vacca*	5.00	5.00
Novara, *bue*	10.30	9.00
Id. *toro*	9.00	8.30
Id. *vacca*	7.60	6.00
Genova, *vacca e toro*	7.35	6.75
Imperia, *vacca e bue, costate*	9.00	9.00
Id. *id. id. noce*	6.50	6.50
La Spezia	8.60	7.80
Bergamo, *bue*	8.00	8.00
Id. *vacca e toro*	7.00	6.00
Como, *bue*	10.00	10.00
Cremona ed Uniti, *bue*	8.50	8.50
Id. Id. *vacca e toro*	6.00	6.00
Mantova, *bue*	8.00	8.00
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Milano, *bue*	7.80	8.70
Pavia, *id.*	9.00	9.00
Id. *vacca*	6.80	6.80
Sondrio, *bue*	7.50	7.50
Id. *vacca e toro*	6.00	6.00

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni** (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) *bue, vacca e toro con osso*		
(*segue*) 1° TAGLIO		
Varese, *vacca e toro, sezione di coscia*	7.50	7.00
Bolzano *bue, coscia*	10.00	9.00
Id. *vacca e toro, coscia*	8.50	7.50
Rovigo, *bue*	8.00	8.00
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Udine, *vacca, braciole di lombo*	6.60	6.60
Id. *id. id. di costa*	6.60	6.60
Venezia, *bue*	8.50	9.00
Id. *vacca e toro*	7.50	8.00
Fiume	5.60	5.60
Gorizia, *vacca*	8.40	8.30
Pola, *bue, braciole*	8.00	7.60
Id. *vacca e toro, braciole*	7.40	7.00
Bologna, *bue e vacca*	10.00	9.50
Ferrara	9.00	9.00
Forlì, *bue*	8.00	8.00
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Modena, *bue*	9.25	8.50
Id. *vacca*	7.75	7.00
Parma, *bue*	8.00	7.00
Id. *vacca e toro*	7.00	6.00
Piacenza, *bue*	9.00	7.50
Id. *toro*	8.00	7.00
Id. *vacca*	7.50	6.80
Ravenna, *bue*	9.00	7.70
Reggio nell'Emilia, *bue*	6.70	6.70
Id. Id. *vacca e toro*	6.00	6.00
Arezzo, *bue, bistecche di lombo*	9.00	9.00
Id. *id. polpa di coscia*	8.50	8.50
Id. *id. bistecche di costa*	8.50	8.50
Id. *vacca e toro, bistecche di lombo*	8.50	8.50
Id. *vacca e toro, polpa di coscia*	8.00	8.00
Id. *bistecche di costa*	8.00	8.00
Carrara, *bue, bistecche di lombo*	8.00	7.50
Id. *id. bistecche di costa*	7.00	6.50
Id. *vacca e toro, bistecche di lombo*	7.00	6.50
Id. *vacca e toro, bistecche di costa*	6.00	5.50
Firenze, *bue*	9.00	8.50
Id. *vacca e toro*	8.00	8.00
Grosseto	8.70	8.50
Livorno, *braciole di costa*	7.00	6.50
Lucca	8.40	8.00
Pisa, *bue, bistec. nella lombata*	9.50	9.00
Id. *id.*	9.00	8.50
Id. *id. bistecche nella costola*	8.50	8.00
Id. *vacca e toro, bistecche nella lombata*	9.00	8.50
Id. *id. id.*	8.50	8.00
Id. *id. id. bistecche nella costola*	8.00	7.50
Pistoia, *bue*	8.40	8.40
Id. *id. bistecche di costa*	8.50	8.50
Id. *vacca e toro*	7.50	7.50
Id. *id. id. bist. di cos.*	7.50	7.50
Siena, *bue, braciole di costa e lombo*	9.00	8.50
Id. *vacca e toro, braciole di costa e lombo*	8.00	7.50
Ancona, *vacca e toro*	7.30	6.60
Ascoli Piceno, *bue*	8.90	8.20
Id. Id. *vacca e toro*	7.30	6.60
Macerata, *bue e toro*	7.70	7.70
Id. *vacca*	7.50	7.50
Pesaro	6.70	6.70
Perugia, *bue e vacca*	8.00	8.00
Terni, *bue*	9.00	9.00
Id. *vacca e toro*	8.50	8.50
Frosinone, *braciole di costa*	8.00	7.50
Littoria	9.00	8.40
Rieti	8.00	7.00
Roma, *carne scelta*	10.00	9.00
Viterbo, *bue*	8.50	8.50
Aquila degli Abruzzi	7.20	6.50
Campobasso, *bue e vacca*	7.60	7.60
Chieti	6.50	6.00
Pescara	6.30	5.80
Teramo, *bistecche*	7.60	6.40
Benevento, *bue e vacca, braciole di costa e lombo.*	6.00	6.00
Bari, *braciole di costa*	9.00	8.50
Brindisi, *bue*	8.50	8.50
Id. *vacca e toro*	8.00	8.00
Foggia	9.00	9.00
Taranto	9.00	9.00
Matera	8.00	8.00
Potenza	7.80	7.30
Catanzaro	8.50	8.50
Cosenza	7.00	7.00
Reggio di Calabria	8.10	7.60
Messina	8.80	8.80
Ragusa, *vacca e toro*	8.80	8.80
Cagliari, *bue*	9.50	9.50
Nuoro	8.70	8.70
Sassari, *bue e vacca*	9.50	9.50
2° TAGLIO		
Alessandria, *bue*	5.45	5.45
Id. *vacca*	4.45	4.45
Cuneo, *bue e toro, sottile e muscolo*	5.00	5.00
Id. *vacca, sottile e muscolo*	5.00	5.00
Novara, *bue*	8.20	7.20
Id. *vacca*	6.10	5.00
Id. *toro*	7.30	6.70
Genova, *vacca e toro*	5.85	5.40
Imperia, *bue e vacca*	6.00	6.00
La Spezia	6.50	6.00
Savona, *vacca*	5.50	5.00
Bergamo, *bue*	7.00	7.00
Id. *vacca e toro*	6.00	5.00
Brescia, *bue*	7.50	6.80
Id. *vacca e toro*	5.50	4.50
Como, *bue*	8.00	8.00
Cremona ed Uniti, *bue*	7.50	7.50
Id. Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Mantova, *bue*	6.50	6.50
Id. *vacca e toro*	5.50	5.50
Milano, *bue*	6.80	7.20
Pavia, *id.*	7.00	7.00
Id. *vacca*	5.00	5.00
Sondrio, *bue*	6.00	6.00
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Varese, *id. id.*	6.00	5.50
Bolzano, *bue, spalla e sottospalla*	8.50	7.50
Id. *vacca e toro, spalla e sottospalla*	7.50	6.50
Trento	6.80	6.50
Belluno, *bue*	5.50	5.50
Padova, *id.*	7.50	6.50
Id. *vacca*	6.50	5.50
Rovigo, *bue*	6.00	6.00
Id. *vacca e toro*	5.50	5.50
Treviso, *bue*	6.50	6.50
Id. *vacca e toro*	6.00	6.00
Udine, *vacca*	5.20	5.20
Venezia, *bue*	6.50	7.00
Id. *vacca e toro*	5.50	6.00
Verona, *bue, braciole di costa*	6.30	6.00
Id. *vacca e toro, braciole di costa*	5.00	4.50
Vicenza, *bue*	6.50	6.50
Id. *vacca*	4.50	4.50
Fiume	4.40	4.40
Gorizia, *vacca*	6.20	6.00
Pola, *bue*	6.40	6.00
Id. *vacca e toro*	6.00	5.40
Trieste, *bue*	6.80	6.40
Id. *vacca e toro*	6.30	5.90
Zara, *id. id.*	4.80	4.20
Bologna, *bue e vacca*	8.00	7.50
Ferrara	7.00	7.00
Forlì, *bue*	7.00	7.00
Id. *vacca e toro*	6.00	6.00
Modena, *bue*	7.50	7.00
Id. *vacca*	6.50	5.50
Parma, *bue*	7.00	6.00
Id. *vacca e toro*	5.50	5.00
Piacenza, *bue*	7.50	6.30
Id. *toro*	6.50	6.00
Id. *vacca*	6.00	5.50
Ravenna, *bue*	7.50	6.50
Reggio nell'Emilia, *bue*	5.80	5.80
Id. Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Arezzo, *bue*	7.00	7.00
Id. *vacca e toro*	6.50	6.50
Carrara, *bue*	6.00	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	4.50
Firenze, *bue*	8.00	7.50
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Grosseto	6.80	6.00
Livorno	7.00	6.50
Lucca	6.80	6.00
Pisa, *bue*	7.00	6.50
Id. *vacca e toro*	6.50	6.00
Pistoia, *bue*	6.80	6.80
Id. *vacca e toro*	6.00	6.00
Siena, *bue*	7.00	6.80
Id. *vacca e toro*	6.50	6.30
Ancona, *id. id.*	6.00	5.50
Ascoli Piceno, *bue*	7.30	6.80
Id. Id. *vacca e toro*	5.95	5.40
Macerata, *bue e toro*	6.40	6.40
Id. *vacca*	6.20	6.20
Pesaro	5.20	5.20
Perugia, *bue e vacca*	6.50	6.50
Terni, *bue*	7.20	7.20
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Frosinone	6.20	5.70
Littoria	7.00	6.50
Rieti	6.50	5.50
Roma, *carne comune*	8.00	7.20
Viterbo, *bue*	7.00	7.00
Aquila degli Abruzzi	5.40	5.00
Campobasso, *bue e vacca*	6.20	6.20
Chieti	5.50	5.00
Pescara	5.30	4.80
Teramo	5.70	5.20
Avellino, *arrosto*	5.50	5.50
Benevento, *bue e vacca*	4.60	4.60
Napoli	9.80	9.60
Salerno	6.50	6.50
Bari, *gamba posteriore*	8.00	7.50
Brindisi, *bue*	7.50	7.50
Id. *vacca e toro*	7.00	7.00
Foggia	7.50	7.50
Taranto	7.70	7.70
Matera	7.00	7.00
Potenza	6.30	5.80
Catanzaro	7.00	7.00
Cosenza	5.70	5.70
Reggio di Calabria	6.10	5.60
Catania	9.20	9.20
Enna	7.50	7.50
Messina	6.40	6.40
Ragusa, *vacca e toro*	6.90	6.90
Siracusa	8.75	8.75
Cagliari, *bue*	7.50	7.50
Nuoro	6.60	6.00
Sassari, *bue e vacca*	7.00	7.00
3° TAGLIO SCELTO		
Alessandria, *bue*	4.15	4.15
Id. *vacca*	3.30	3.30
Cuneo, *bue e toro, punta di petto*	5.00	5.00
Id. *vacca, punta di petto*	4.00	4.00
Novara, *bue*	6.30	5.50
Id. *toro*	5.60	5.10
Id. *vacca*	4.75	3.85
Genova, *vacca e toro*	5.10	4.65
Imperia, *id. e bue, muscolo*	5.50	5.50
La Spezia	5.60	5.20
Bergamo, *bue*	5.50	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	4.00
Brescia, *bue*	5.80	5.00
Id. *vacca e toro*	4.50	3.50
Como, *bue*	6.00	6.00
Cremona ed Uniti, *bue*	5.50	5.50
Id. Id. *vacca e toro*	4.50	4.50
Mantova, *bue*	5.00	5.00
Id. *vacca e toro*	3.50	3.50
Milano, *bue*	5.00	5.60
Pavia, *id.*	5.20	5.20
Id. *vacca*	4.00	4.00
Sondrio, *bue*	4.50	4.50
Id, *vacca e toro*	3.50	3.50
Varese, *vacca e toro*	4.50	4.50
Bolzano, *bue, collo, petto, pancia*	6.50	6.00
Id. *vacca e toro, collo, petto, pancia*	5.50	5.00
Trento	5.00	4.80
Belluno, *bue*	4.00	4.00
Padova, *id.*	5.00	4.50
Id. *vacca*	4.50	4.00
Rovigo, *bue*	4.00	4.00
Id. *vacca e toro*	3.50	3.50
Treviso, *bue*	5.50	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Udine, *vacca*	3.60	3.60

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° Settembre 1938
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) ***bue, vacca e toro con osso***		
(*segue*) 3° TAGLIO SCELTO		
Venezia, *bue*	5.00	5.50
Id. *vacca e toro*	4.00	4.50
Verona, *bue, collo*	3.80	3.80
Id. *vacca e toro, collo*	3.30	3.00
Vicenza, *bue*	6.50	6.50
Id. *vacca*	4.50	4.50
Fiume	3.20	3.20
Gorizia, *vacca*	4.20	4.20
Pola, *bue*	5.00	4.60
Id. *vacca e toro*	4.40	4.00
Trieste, *bue*	5.20	4.80
Id. *vacca e toro*	4.70	4.30
Zara, *id id.*	4.00	3.40
Bologna, *bue e vacca*	6.25	5.50
Ferrara	6.00	6.00
Forlì, *bue*	6.00	6.00
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Modena, *bue*	6.00	5.50
Id. *vacca*	4.50	4.00
Parma, *bue*	6.00	5.00
Id. *vacca e toro*	4.50	4.00
Piacenza, *bue*	5.80	4.70
Id. *toro*	5.00	4.50
Id *vacca*	4.50	4.20
Ravenna, *bue*	5.60	4.90
Reggio nell'Emilia, *bue*	4.20	4.20
Id. Id. *vacca e toro*	3.80	3.80
Arezzo, *bue*	5.50	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Carrara, *bue*	4.00	4.00
Id. *vacca e toro*	3.00	3.00
Firenze, *bue*	6.00	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Grosseto	5.00	5.00
Livorno, *petto*	4.75	4.25
Lucca	5.00	4.50
Pisa, *bue*	5.00	4.50
Id. *vacca e toro*	1.50	4.00
Pistoia, *bue*	4.80	4.80
Id. *vacca e toro*	4.50	4.50
Siena, *bue*	5.50	5.00
Id. *vacca e toro*	5.00	4.80
Ancona, *id. id.*	4.80	4.40
Ascoli Piceno, *bue*	5.80	5.30
Id. Id. *vacca e toro*	4.50	4.00
Macerata, *bue e toro*	4.70	4.70
Id. *vacca*	4.60	4.60
Pesaro	3.70	3.70
Perugia, *bue e vacca*	5.00	5.00
Terni, *bue*	5.70	5.70
Id. *vacca e toro*	5.20	5.20
Frosinone	4.20	3.70
Littoria	5.00	4.60
Rieti,	5.00	4.00
Roma, *bollito scelto*	6.00	5.50
Viterbo, *bue*	5.00	5.00
Aquila degli Abruzzi	4.00	4.00
Campobasso, *bue e vacca*	4.60	4.60
Chieti	4.20	3.70
Pescara	4.10	3.70
Teramo	4.30	4.00
Avellino, *bollito*	3.80	3.80
Benevento, *bue e vacca*	4.40	4.40
Napoli,	8.30	8.30
Salerno	5.20	5.20
Bari, *gamba anteriore*	6.00	5.50
Brindisi, *bue*	5.50	5.50
Id. *vacca e toro*	5.00	5.00
Foggia	5.50	5.50
Taranto	6.00	6.00
Matera	5.00	5.00
Potenza	4.20	3.70
Catanzaro	5.00	5.00
Cosenza	4.30	4.30
Reggio di Calabria	4.70	4.20
Agrigento	5.20	5.20
Catania	6.90	6.90
Messina	4.80	4.80
Palermo	5.00	5.00
Siracusa, *petto*	6.00	6.00
Cagliari, *bue*	5.50	5.50
Nuoro	4.50	4.50
Sassari, *bue e vacca*	5.40	5.40
3° TAGLIO COMUNE		
Alessandria, *bue*	3.20	3.20
Id. *vacca*	2.35	2.35
Novara, *bue*	5.30	4.50
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) ***bue, vacca e toro con osso***		
(*segue*) 3° TAGLIO COMUNE		
Novara, *toro*	4.60	4.10
Id. *vacca*	3.75	2.85
Genova, *vacca e toro*	4.30	4.00
La Spezia	4.60	4.20
Bergamo, *bue*	5.00	5.00
Id. *vacca e toro*	4.00	3.00
Brescia, *bue*	4.50	4.00
Id. *vacca e toro*	4.00	3.00
Como, *bue*	5.00	5.00
Cremona ed Uniti, *bue*	4.50	4.50
Id. Id. *vacca e toro*	4.00	4.00
Mantova, *bue*	4.00	4.00
Id. *vacca e toro*	3.00	3.00
Milano, *bue*	4.20	4.80
Pavia, *bue*	4.20	4.20
Id. *vacca*	3.50	3.50
Sondrio, *bue*	3.50	3.50
Id. *vacca e toro*	2.50	2.50
Varese, *id. id.*	4.00	4.00
Trento	4.00	3.80
Belluno, *bue*	3.00	3.00
Padova, *id.*	4.00	3.50
Id. *vacca*	3.50	3.00
Udine, *vacca*	2.60	2.60
Venezia, *bue*	4.00	4.50
Id. *vacca e toro*	3.00	3.50
Vicenza, *bue*	4.00	4.00
Id. *vacca*	3.00	3.00
Fiume	2.20	2.20
Gorizia, *vacca*	3.20	3.20
Pola, *bue*	4.00	3.60
Id. *vacca e toro*	3.40	3.00
Trieste, *bue*	4.20	3.80
Id. *vacca e toro*	3.70	3.30
Bologna, *bue e vacca*	5.00	4.50
Ferrara	4.50	4.50
Forlì, *bue*	4.00	4.00
Id. *vacca e toro*	3.50	3.50
Modena, *bue*	5.00	4.50
Id. *vacca*	4.00	3.00
Parma, *bue*	4.50	4.00
Id. *vacca e toro*	4.00	3.00
Piacenza, *bue*	5.00	3.80
Id. *toro*	4.00	3.50
Id. *vacca*	3.50	3.20
Ravenna, *bue*	4.60	3.90
Reggio nell'Emilia, *bue*	3.90	3.90
Id. Id. *vacca e toro.*	3.50	3.50
Arezzo, *bue*	4.50	4.50
Id. *vacca e toro*	4.00	4.00
Carrara, *bue*	3.00	3.00
Id. *vacca e toro*	2.00	2.00
Firenze, *bue*	5.00	4.50
Id. *vacca e toro*	4.00	4.00
Grosseto	4.00	3.50
Lucca	4.00	3.50
Pisa, *bue*	4.00	3.50
Id. *vacca e toro*	3.50	3.00
Pistoia, *bue*	3.80	3.80
Id. *vacca e toro*	3.50	3.50
Siena, *bue*	4.50	4.00
Id. *vacca e toro*	4.00	3.80
Ancona, *id. id.*	3.80	3.40
Ascoli Piceno, *bue*	4.80	4.30
Id. Id. *vacca e toro*	3.50	3.00
Macerata, *bue e toro*	3.70	3.70
Id. *vacca*	3.60	3.60
Pesaro,	2.70	2.70
Perugia, *bue e vacca*	4.00	4.00
Terni, *bue*	4.70	4.70
Id. *vacca e toro*	4.20	4.20
Frosinone	3.80	3.30
Littoria	4.00	3.50
Rieti,	4.00	3.50
Roma, *bollito*	5.00	4.50
Viterbo, *bue*	4.20	4.20
Aquila degli Abruzzi	3.00	3.00
Campobasso, *bue e vacca*	3.80	3.80
Chieti	3.20	2.70
Pescara	3.10	2.70
Teramo	3.30	3.00
Benevento, *bue e vacca*	3.60	3.60
Napoli, *punta di petto*	6.30	6.00
Salerno, *pancia, testa e collo*	4.00	4.00
Bari, *pancia, testa, collo*	5.00	4.50
Brindisi, *bue*	4.50	4.50
Id. *vacca e toro*	4.00	4.00
Foggia	4.50	4.50
Lecce, *bue, bollito*	4.50	4.50
Id. *vacca e toro, bollito*	4.00	4.00
Taranto	5.00	5.00
(*segue*) **25. — Carni bovine**		
(*segue*) ***bue, vacca e toro con osso***		
(*segue*) 3° TAGLIO COMUNE		
Matera	4.00	4.00
Potenza	3.20	2.70
Catanzaro	4.00	4.00
Cosenza	3.30	3.30
Reggio di Calabria	3.90	3.40
Messina	3.60	3.60
Ragusa, *vacca e toro*	4.40	4.40
Cagliari, *bue*	4.50	4.50
Sassari, *bue e vacca*	4.40	4.40
26. — Carni suine		
senz'osso		
Aosta	11.50	11.50
Asti	12.00	12.00
Cuneo, *coscia*	10.50	10.50
Id. *arrosto con filetto*	10.00	10.00
Novara, *lombo e filetto*	13.50	13.50
Id. *parti posteriori*	11.50	11.50
Torino, *coscia*	13.00	13.00
Id. *arrosto con filetto*	12.00	12.00
Vercelli, *lonza*	13.50	13.50
Id. *coscia*	11.00	11.00
Savona, *coscia e lombo*	11.00	11.00
Bergamo, *polpa di coscia*	12.00	12.00
Id. *id. di spalla*	11.00	11.00
Brescia, *polpa*	12.00	12.00
Como, *lonza e lombretto*	13.50	13.50
Id. *lombo*	11.50	11.50
Mantova, *lombo*	10.50	10.50
Milano, *posteriore*	13.50	13.50
Id. *anteriore*	12.50	12.50
Pavia, *lonza*	14.00	14.00
Id. *lombo*	10.80	10.80
Varese, *lonza e lombretto*	13.50	13.50
Id. *lombo*	12.00	12.00
Bolzano, *lombata e coscia*	10.00	9.00
Trento, *lombata e coscia*	9.00	9.00
Belluno, *braciole*	10.00	10.00
Padova, *polpa*	12.00	11.50
Id. *braciole di lombo*	11.00	10.50
Id. *coscia*	10.00	9.50
Venezia, *polpa*	12.50	12.50
Id. *braciole di lombo*	11.00	11.00
Pola, *polpa*	11.00	11.00
Trieste, *ombolo e costolette*	10.90	10.90
Zara	8.00	8.00
Bologna	12.00	12.00
Ferrara, *polpetto*	12.00	12.00
Piacenza	13.00	12.00
Grosseto, *bistecche e filetto*	11.00	11.00
Lucca, *polpa*	11.60	11.60
Ancona, *lombo*	14.00	14.00
Id. *magro*	11.00	11.00
Terni, *magro*	12.00	12.00
Id. *braciole di lombo*	10.50	10.50
Rieti, *magro scelto*	10.00	—
Id. *bistecche di lombo*	9.50	—
Bari, *polpa*	12.00	12.00
Id. *costate e filetto*	10.50	10.50
Foggia, *lombo*	10.50	10.50
Taranto, *polpa*	10.50	10.50
Matera, *id.*	10.50	10.50
Agrigento, *polpa*	11.00	11.00
Caltanissetta, *1ª categ. polpa*	10.50	10.50
Catania	11.00	11.00
Enna	9.70	9.70
Ragusa, *1ª qualità*	8.50	—
Siracusa	11.50	11.50
Trapani, *polpa*	11.50	11.50
Cagliari, *polpa*	10.00	10.00
Tripoli, *lombo*	13.00	13.00
con osso		
Alessandria, *carrè*	10.50	10.50
Id. *costine*	5.70	5.70

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° Settembre 1938
(segue) 26. — Carni suine		
(segue) con osso		
Aosta, costine	9.50	9.50
Asti	11.00	11.00
Cuneo, carrè e costolette	9.00	9.00
Id. costine	4.00	4.00
Novara, costolette parte anter	10.50	10.50
Torino, carrè e cotolette	11.00	11.00
Id. costine	6.50	6.50
Savona, costolette	9.00	9.00
Id. costine	5.40	5.40
Bergamo, arrosto e carrè	11.50	11.00
Id. coste e puntine	7.50	7.00
Brescia, carrè	11.00	11.00
Id. puntine	8.00	8.00
Id. costine	6.50	6.50
Como, costolette e nodini	10.50	10.50
Cremona ed Un. carrè e lombo	11.80	11.80
Id. Id. coste	8.60	8.60
Mantova, costole	7.50	7.50
Milano	12.50	12.50
Pavia, costine	4.00	4.00
Varese, costolette	10.00	10.00
Id. puntine di carrè	7.00	7.00
Id. coste	4.00	4.00
Bolzano, spalla	9.00	8.50
Trento, pancia, petto, spalla	8.00	8.00
Belluno, costicine	8.00	8.00
Padova, costine	7.20	6.50
Venezia, braciole di costata	9.50	9.50
Id. petto e costicine	6.50	6.50
Fiume, collo, spalla, ecc.	6.40	6.40
Pola, costolette	9.00	9.00
Id. collo, spalla e coscetto	8.60	8.60
Trieste, spalla	9.90	9.90
Zara, braciole e coscia	7.00	7.00
Id. collo e spalla	6.00	6.00
Bologna	11.00	11.00
Ferrara, lombo	10.00	10.00
Id. braciole di costa	9.00	9.00
Id. spuntature di costa	6.50	6.50
Modena, arrosto	10.00	10.00
Id. braciole	9.00	9.00
Piacenza	12.00	11.00
Grosseto, bistecche di costa	9.00	9.00
Lucca, bistecche nella lombata	10.70	10.70
Id. bistecche nella costola	9.70	9.70
Id. bistecche nella coppa	8.70	8.70
Ancona, bistecche di lombo e di costa	11.00	11.00
Id. braciole di collo	11.00	11.00
Id. bistecche di spalla	9.50	9.50
Id. costarelle	6.50	6.50
Terni, braciole di costa	9.50	9.50
Id. braciole di collo	9.00	9.00
Id. costine	8.00	8.00
Rieti, braciole di costa	8.50	—
Foggia, costate	9.00	9.00
Taranto, costate	9.50	9.50
Matera, id.	9.50	9.50
Id. costarelle	8.00	8.00
Agrigento, trinche	10.00	10.00
Id. costolette	9.50	9.50
Id. 2° taglio	9.20	9.20
Caltanissetta, trinche	10.00	10.00
Id. costate	9.50	9.50
Catania	9.50	9.50
Enna	8.80	8.80
Ragusa, costate	8.50	—
Siracusa, id.	9.50	9.50
Trapani, id.	10.50	10.50
Cagliari	9.00	9.00
Tripoli, costate	12.00	12.00
parti grasse		
Bolzano, pancia	8.00	7.50
Fiume, lardo fresco senza cot.	6.80	6.80
Id. pancetta	6.00	6.00
Pola, pancetta	7.40	7.40
Rieti, lardo	8.50	—
Bari, lardo e sugna	8.00	8.00
Id. cotenne	4.50	4.50
Foggia, sugna	9.00	9.00
Id. cotenne e guanciale	6.00	6.00
(segue) 26. — Carni suine		
(segue) parti grasse		
Taranto, lardo e sugna	7.00	7.00
Id. cotenne	3.00	3.00
Matera, sugna	8.00	8.00
Id. cotenne	4.50	4.50
Agrigento, lardo	9.00	9.00
Id. cotenne	6.00	6.00
Caltanissetta, pancetta	9.00	9.00
Id. cotenne	5.50	5.50
Id. lardo e sugna	8.80	8.80
Ragusa, sugna e collare	8.50	—
Id. lardo	7.50	—
Siracusa, lardo e sugna	9.50	9.50
Id. cotenne	5.00	5.00
Trapani, lardo	10.00	10.00
Id. cotenne	8.00	8.00
Tripoli, lardo e sugna	10.00	10.00
Id. cotenne	8.00	8.00
altre parti		
Alessandria, testa	4.70	4.70
Novara, testa e piedi	4.00	4.00
Brescia, testa	5.50	5.50
Como, testa	4.50	4.50
Id. piedi	4.00	4.00
Mantova, zampe	3.25	3.25
Pavia, testa e piedi	4.00	4.00
Varese, testa	5.00	5.00
Id. piedi	3.00	3.00
Padova, testa e piedi	4.00	3.50
Pola, testa e piedi	3.60	3.60
Zara, testa e piedi	3.50	3.50
Lucca, testa e piedi	3.80	3.80
Ancona, testa e piedi	4.00	4.00
Rieti, testa	3.00	—
Id. piedi	0.90	—
Bari, piedi	4.00	4.00
Foggia, testa e piedi	3.50	3.50
Taranto, testa e piedi	2.00	2.00
Matera, testa	4.00	4.00
Id. piedi	3.50	3.50
Agrigento, testa e piedi	4.00	4.00
Caltanissetta, testa e piedi	4.50	4.50
Enna, testa e piedi	4.70	4.70
Ragusa, testa e piedi	4.00	—
Siracusa, testa e piedi	4.50	4.50
Trapani, testa e piedi	4.00	4.00
Tripoli, testa e piedi	6.50	6.50
27. — Carni ovine		
agnello e capretto		
Alessandria, costolette, spalla e coscia	11.00	11.00
Id. altre parti	9.50	9.50
Cuneo, agnello, cotolette	11.00	11.00
Id. id. quarto post. senza giunta	9.50	9.50
Id. id. quarto post. con giunta	8.00	8.00
Id. id. quarto ant.	8.00	8.00
Pola, quarto posteriore	7.60	7.60
Id. id. anteriore	6.60	6.60
Ferrara, agnello, quarto post.	10.00	10.00
Id. id. id. anter.	7.00	7.00
Piacenza, agnello	8.50	8.50
Grosseto, agnello, quarto post.	8.00	8.00
Id. id. id. ant.	7.00	7.00
Livorno, agnello quarto poster.	10.00	10.00
Id. id. id. anter.	9.00	9.00
Pistoia, quarto posteriore	8.00	8.00
Id. quarto anteriore	6.50	6.50
Siena, agnello, parte posteriore	8.50	8.50
Id. id. id. anteriore	7.00	7.00
(segue) 27. — Carni ovine		
(segue) agnello e capretto		
Ascoli Piceno, agn. quarto post.	7.30	7.30
Id. Id. id. id. ant.	6.30	6.30
Macerata, coscia	8.00	8.00
Id. spalla	7.00	7.00
Perugia, coscia	10.00	10.00
Id. spalla	7.50	7.50
Terni, coscia	9.50	9.50
Id. spalla	7.50	7.50
Frosinone (abbacchio) q. post.	8.50	8.50
Id. id. q. anter.	7.50	7.50
Littoria, quarto posteriore	8.00	8.00
Id. id. anteriore	7.50	7.50
Rieti, coscia	9.00	—
Id. spalla	8.00	—
Aquila degli Abruzzi, q. post.	8.00	8.00
Id. Id. q. ant.	7.50	7.50
Campobasso, quarto posteriore	7.60	7.60
Id. id. anteriore	6.60	6.60
Chieti, agnello, quarto post.	7.50	7.50
Id. id. id. anter.	7.00	7.00
Id. capretto	7.50	7.50
Pescara, quarto posteriore	7.00	7.00
Id. id. anteriore	6.50	6.50
Tèramo, quarto posteriore	7.60	7.60
Id. id. anteriore	6.40	6.40
Avellino, capretto	8.50	8.50
Id. agnello	6.00	6.00
Benevento, capretto	8.60	8.60
Id. agnello	7.60	7.60
Bari, quarto posteriore	9.00	9.00
Id. id. anteriore	8.00	8.00
Brindisi	8.00	8.00
Fòggia, agnello, quarto post.	8.00	8.00
Id. id. id. anter.	7.00	7.00
Lecce	7.50	7.50
Tàranto	8.50	8.50
Matera, quarto posteriore	7.50	7.50
Id. id. anteriore	7.00	7.00
Potenza, capretto	7.00	7.00
Id. agnello	6.50	6.50
Cosenza	7.00	7.00
Agrigento, capretto	7.40	7.40
Id. agnello	6.40	6.40
Caltanissetta, id.	7.00	7.00
Id. capretto	8.00	8.00
Catania, capretto	7.50	7.50
Id. agnello	6.70	6.70
Enna, capretto	7.30	7.30
Id. agnello	6.70	6.70
Ragusa, capretto	7.00	7.00
Id. agnello	6.50	6.50
Siracusa, id.	6.50	6.50
Id. capretto	7.50	7.50
Trapani id.	8.00	8.00
Id. agnello	6.70	6.70
Nuoro, capretto	7.50	7.50
Id. agnello	7.40	7.40
agnellone e castrato		
La Spezia, quarto posteriore	9.00	9.00
Id. id. anteriore	7.00	7.00
Pola, quarto posteriore	7.00	7.00
Id. id. anteriore	6.00	6.00
Zara, agnellone	6.60	5.80
Id. castrato	5.00	5.00
Piacenza, quarto posteriore	6.50	6.50
Id. id. anteriore	6.50	6.50
Ancona, quarto posteriore	8.00	8.00
Id. id. anteriore	6.00	6.00
Ascoli Piceno, quarto post.	7.00	6.50
Id. Id. id. anter.	5.50	5.00
Macerata, castrato, coscia	8.00	8.00
Id. id. spalla	6.00	6.00
Pesaro, castrato, quarto post.	8.00	8.00
Id. id. id. ant.	6.00	6.00
Perugia castrato, quarto post.	8.50	8.50
Id. id. id. ant.	6.50	6.50
Terni, quarto posteriore	8.50	8.50
Id. id. anteriore	7.00	7.00
Frosinone, quarto posteriore	7.50	7.50
Id. id. anteriore	6.50	6.50
Littòria, quarto posteriore	7.00	7.00
Id. id. anteriore	6.50	6.50
Rieti, quarto posteriore	7.50	7.00
Id. id. anteriore	6.50	6.00

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **27. — Carni ovine**		
(*segue*) *agnellone e castrato*		
Aquila degli Abruzzi, *q. ant. e posteriore*	7.00	7.00
Campobasso, *quarto posteriore*	6.60	6.60
Id. *id. anteriore*	5.60	5.60
Chieti, *quarto posteriore*	7.00	7.00
Id. *id. anteriore*	6.50	6.50
Avellino, *agnellone*	4.50	4.50
Benevento, *quarto posteriore*	6.60	6.60
Id. *id. anteriore*	5.60	5.60
Bari, *quarto posteriore*	8.00	9.00
Id. *id. anteriore*	7.00	8.00
Brindisi	7.00	7.00
Foggia, *castrato, quarto post.*	8.00	8.00
Id. *id. id. anter.*	7.00	7.00
Lecce	6.50	6.50
Taranto	8.00	8.00
Matera, *quarto posteriore*	7.00	7.00
Id. *id. anteriore*	6.50	6.50
Potenza	5.60	5.60
Catanzaro, *quarto posteriore*	6.60	6.60
Id. *id. anteriore*	6.00	6.00
Cosenza, *agnellone*	6.50	6.50
Reggio di Calabria, *quarto post.*	6.00	6.00
Id. Id. *anteriore*	5.50	5.50
Agrigento, *agnellone*	6.40	6.40
Id. *castrato*	7.40	7.40
Caltanissetta, *agnellone*	8.00	8.00
Enna	6.80	6.80
Ragusa, *castrato*	7.00	7.00
Siracusa, *quarto post. e ant.*	6.00	6.00
Trapani	7.50	7.50
Nuoro, *castrato*	6.50	6.50
Id. *agnellone*	5.70	5.70
pecora e capra		
Pola, *quarto posteriore*	6.60	6.60
Id. *id. anteriore*	5.60	5.60
Pistoia, *pecora, quarto poster.*	5.70	5.70
Id. *id. id. anter.*	5.20	5.20
Ascoli Piceno, *pecora q. post.*	6.00	5.50
Id. Id *id. q. ant.*	4.80	4.30
Macerata, *pecora, coscia*	6.00	6.00
Id. *id. spalla*	5.00	5.00
Pesaro, *pecora, posteriore*	7.00	7.00
Id. *id. anteriore*	5.50	5.50
Perugia, *pecora, quarto poster*	6.25	6.25
Id. *id. id. anteriore*	4.25	4.25
Littoria, *pecora, quarto poster.*	6.00	6.00
Id. *id. id. anteriore.*	5.50	5.50
Rieti, *quarto posteriore*	6.50	5.00
Id. *id. anteriore*	5.00	4.00
Aquila degli Abruzzi, *q. post.*	6.30	6.30
Id. Id. *quarto anter.*	6.30	6.30
Campobasso, *pecora*	4.60	4.60
Avellino	3.00	3.00
Bari, *pecora, quarto post.*	7.00	7.00
Id. *id. id. ant.*	6.00	6.00
Id. *capra id. post*	6.50	6.50
Id. *id. id. anteriore*	5.50	5.50
Brindisi	5.50	5.50
Foggia, *pecora, quarto poster.*	7.00	7.00
Id. *id. id. anter.*	6.50	6.50
Lecce	4.75	4.75
Taranto	6.00	6.00
Matera, *quarto posteriore*	5.25	5.25
Id. *id. anteriore*	4.75	4.75
Potenza	4.60	4.60
Cosenza	4.50	4.50
Agrigento	5.60	5.60
(*segue*) **27. — Carni ovine**		
(*segue*) *pecora e capra*		
Caltanissetta	6.00	6.00
Enna	5.40	5.40
Ragusa, *pecora*	5.00	5.00
Id. *capra*	5.00	5.00
Nuoro, *pecora*	4.50	4.50
28. — Carbone vegetale (2)		
essenza forte cannello		
Alessandria	65.00	65.00
Aosta	65.00	65.00
Asti	60.00	60.00
Vercelli	60.00	60.00
Genova	65.00	65.00
Imperia	55.00	55.00
La Spezia	65.00	65.00
Savona, *di Sardegna*	65.00	65.00
Como	60.00	60.00
Mantova	60.00	60.00
Milano	65.00	65.00
Pavia	65.00	65.00
Trento	55.00	55.00
Belluno	60.00	60.00
Padova	60.00	60.00
Rovigo	65.00	65.00
Treviso	60.00	60.00
Udine	50.00	50.00
Venezia	60.00	60.00
Vicenza	60.00	60.00
Pola	60.00	60.00
Bologna	70.00	70.00
Ferrara	70.00	70.00
Forlì	65.00	65.00
Modena	60.00	60.00
Parma	57.00	57.00
Ravenna	65.00	65.00
Reggio nell'Emilia	55.00	55.00
Arezzo	55.00	55.00
Carrara	60.00	60.00
Firenze	60.00	60.00
Grosseto	50.00	50.00
Livorno	60.00	60.00
Lucca	60.00	60.00
Pisa	65.00	65.00
Pistoia	60.00	60.00
Siena	55.00	55.00
Ancona	60.00	60.00
Ascoli Piceno	52.00	52.00
Macerata	60.00	60.00
Pesaro	55.00	55.00
Terni	50.00	50.00
Frosinone	38.00	38.00
Littoria	55.00	55.00
Rieti	45.00	45.00
Roma	55.00	55.00
Viterbo	45.00	50.00
Campobasso	45.00	45.00
Chieti	60.00	60.00
Teramo	60.00	60.00
Avellino	50.00	50.00
Benevento	40.00	40.00
Napoli	55.00	55.00
Salerno	45.00	45.00
Bari	60.00	60.00
Brindisi	55.00	55.00
Foggia	55.00	55.00
Lecce, *elce*	60.00	60.00
Id. *cerro e faggio*	55.00	55.00
(*segue*) **28. — Carbone vegetale (2)**		
(*segue*) *essenza forte cannello*		
Taranto	60.00	60.00
Matera	55.00	55.00
Agrigento	60.00	60.00
Palermo, *di Genova*	75.00	75.00
Id. *di Sardegna*	70.00	70.00
Id. *faggio*	65.00	65.00
Trapani	65.00	65.00
Id. *misto*	55.00	55.00
Cagliari	50.00	50.00
Nuoro	40.00	40.00
Sassari	50.00	50.00
essenza forte spacco		
Alessandria	60.00	60.00
Aosta	60.00	60.00
Asti	60.00	60.00
Cuneo	55.00	55.00
Vercelli	60.00	60.00
Genova, *leccio*	60.00	60.00
Imperia	50.00	50.00
La Spezia	60.00	60.00
Savona, *di Sardegna*	60.00	60.00
Bergamo	60.00	60.00
Como	60.00	60.00
Mantova	55.00	55.00
Milano	60.00	60.00
Pavia	60.00	60.00
Varese	65.00	65.00
Trento	55.00	55.00
Belluno	55.00	55.00
Padova	55.00	55.00
Rovigo	55.00	55.00
Treviso	55.00	55.00
Udine	50.00	50.00
Pola	60.00	60.00
Trieste	55.00	55.00
Zara	60.00	60.00
Bologna	55.00	55.00
Ferrara	60.00	60.00
Forlì	55.00	55.00
Modena	50.00	50.00
Parma	50.00	50.00
Piacenza	50.00	50.00
Ravenna	60.00	60.00
Reggio nell'Emilia	50.00	50.00
Arezzo	50.00	50.00
Carrara	45.00	45.00
Firenze	50.00	50.00
Grosseto	40.00	40.00
Livorno	50.00	50.00
Lucca	50.00	50.00
Pisa	55.00	55.00
Pistoia	50.00	50.00
Siena	45.00	45.00
Ancona	55.00	55.00
Ascoli Piceno	42.00	42.00
Macerata	55.00	55.00
Pesaro	50.00	50.00
Terni	45.00	45.00
Frosinone	36.00	36.00
Littoria	50.00	50.00
Roma	45.00	45.00
Viterbo	40.00	45.00
Campobasso	40.00	40.00
Chieti	55.00	55.00
Teramo	55.00	55.00
Avellino	45.00	45.00
Benevento	35.00	35.00

(1) Vedi nota *(1)* e AVVERTENZA a pag. 627. — *(2)* Per il carbone i prezzi sono a quintale.

(*Segue*) **TAV. X. — Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **28. — Carbone vegetale** (2)		
(*segue*) ***essenza forte spacco***		
Napoli	45.00	45.00
Id. *misto*	50.00	50.00
Salerno	40.00	40.00
Bari	55.00	55.00
Brindisi	55.00	55.00
Foggia	50.00	50.00
Lecce, *elce*	60.00	60.00
Id. *cerro e faggio*	55.00	55.00
Taranto	50.00	50.00
Matera	40.00	40.00
Catanzaro	42.00	42.00
Agrigento	55.00	55.00
Caltanisetta	65.00	65.00
Enna	60.00	60.00
Messina	50.00	50.00
Palermo	60.00	60.00
Ragusa	65.00	65.00
Siracusa	60.00	60.00
Trapani, *misto*	55.00	55.00
Cagliari	45.00	45.00
Nuoro	35.00	35.00
Sassari	50.00	50.00
altre qualità		
Torino, *sciolto*	60.00	60.00
Savona, *nostrano*	60.00	60.00
Brescia	58.00	58.00
Cremona ed Uniti	60.00	60.00
Verona	60.00	60.00
Fiume, *misto*	50.00	50.00
Gorizia, *scelto*	55.00	55.00
Id. *misto*	45.00	45.00
Forlì, *misto*	60.00	60.00
Aquila degli Abruzzi	50.00	50.00
Cosenza, *quercia e faggio*	40.00	40.00
Reggio di Calabria	45.00	45.00
Catania, *faggio e quercia*	50.00	50.00
Tripoli	65.00	65.00
essenza dolce cannello		
Alessandria	60.00	60.00
Aosta	55.00	55.00
Asti	55.00	55.00
Vercelli	55.00	55.00
Milano	65.00	65.00
Sondrio	60.00	60.00
Trento	55.00	55.00
Belluno	50.00	50.00
Bologna	70.00	70.00
Forlì	65.00	65.00
Carrara	55.00	55.00
Pistoia	50.00	50.00
Ancona	60.00	60.00
Ascoli Piceno	52.00	52.00
Pesaro	55.00	55.00
Frosinone	36.00	36.00
Rieti	40.00	40.00
Roma	55.00	55.00
Chieti	60.00	60.00
Pescara	55.00	55.00
Teramo	60.00	60.00
Napoli	55.00	55.00
Bari	60.00	60.00
Brindisi	50.00	50.00
Foggia	55.00	55.00
Lecce	50.00	50.00
Taranto	55.00	55.00
Trapani	65.00	65.00
essenza dolce spacco		
Alessandria	55.00	55.00
Aosta	55.00	55.00
Asti	55.00	55.00
Cuneo	50.00	50.00
Vercelli	55.00	55.00
Milano	60.00	60.00
Sondrio	60.00	60.00
Trento	55.00	55.00
(*segue*) **28. — Carbone vegetale** (2)		
(*segue*) ***essenza dolce spacco***		
Belluno	50.00	50.00
Bologna	55.00	55.00
Forlì	55.00	55.00
Carrara	40.00	40.00
Grosseto	35.00	35.00
Livorno	40 00	40.00
Ancona	55.00	55.00
Ascoli Piceno	45.00	45.00
Pesaro	50.00	50.00
Frosinone	34.00	34.00
Roma	45.00	45.00
Chieti	55.00	55.00
Pescara	50.00	50.00
Teramo	55.00	55.00
Napoli	45.00	45.00
Bari	55.00	55.00
Brindisi	50.00	50.00
Foggia	50.00	50.00
Lecce	50.00	50.00
Taranto	45.00	45.00
Catanzaro	38.00	38.00
Caltanissetta	60.00	60.00
Messina	45.00	45.00
Ragusa	60.00	60.00
altre qualità		
Torino, *sciolto*	55.00	55.00
Savona, *nostrano*	50.00	50.00
Brindisi, *misto*	45.00	45.00
Potenza	35.00	35.00
Cosenza, *ontano*	35.00	35.00
Reggio di Calabria	40.00	40.00
29. — Legna da ardere (3)		
essenza forte		
Alessandria	19.00	19.00
Aosta	16.00	16.00
Asti	16.00	16.00
Novara	18.00	18.00
Torino	21.00	21.00
Vercelli, *segata*	18.50	18.50
Genova	23.50	23.50
Id. *mista*	20.00	20.00
Imperia	15.00	15.00
La Spezia	18.00	18.00
Savona	17.00	17.00
Bergamo	18.00	18.00
Brescia, *fascine*	15.00	15.00
Como	19.00	19.00
Cremona ed Uniti, *per stufa*	18.00–20.00	18.00–20.00
Mantova	20.00	20.00
Milano	23.00	23.00
Sondrio	17.00	17.00
Varese	17.00	17.00
Trento	15.00	15.00
Belluno	15.00	15.00
Padova	21.50	21.50
Rovigo	20.00	20.00
Treviso	20.00	20.00
Udine	12.00	12.00
Venezia	20.50	20.50
Verona, *tagliata grossa*	20.00	20.00
Id. *fascine*	18.00	18.00
Vicenza, *stagionata*	20.00	20.00
Id. *semistagionata*	19.50	19.50
Gorizia	12.50	12.50
Id. *segata e spaccata*	14.50	14.50
Pola	13.00	13.00
Trieste	18.00	18.00
Zara	16.00	15.00
Id. *tagliata*	14.00	14.00
Bologna	22.00	22.00
Ferrara	21.50	21.50
Forlì	17.00	17.00
Modena	17.00	17.00
Parma, *25/35*	16.00	16.00
Id. *35/45*	15.00	15.00
Piacenza	15.00	15.00
Ravenna, *pezzatura piccola*	18.00	18.00
Arezzo, *segata*	11.50	11.50
(*segue*) **29. — Legna da ardere** (3)		
(*segue*) ***essenza forte***		
Carrara	13.00	13.00
Firenze, *segata*	16.00	16.00
Livorno	15.00	15.00
Lucca	15.00	15.00
Pisa, *segata*	15.00	15.00
Pistoia, *segata*	14.00	14.00
Ancona	17.50	17.50
Ascoli Piceno	10.50	10.50
Macerata, *tagliata fina*	14.00	14.00
Pesaro	16.00	16.00
Perugia, *segata*	10.00	10.00
Id. *intera*	9.00	9.00
Terni, *segata*	12.50	12.50
Frosinone	9.00	9.00
Littoria, *stagionata*	13.50	13.50
Rieti	7.00	7.00
Roma	17.00	17.00
Viterbo	8.50	8.50
Aquila degli Abruzzi, *segata e spaccata*	9.00	9.00
Campobasso	9.00	9.00
Chieti	14.00	14.00
Pescara	15.70	15.70
Teramo	11.00	11.00
Avellino	8.00	8.00
Benevento	13.00	13.00
Napoli	20.00	20.00
Brindisi, *pezz. piccola*	16.50	16.50
Foggia	15.00	15.00
Lecce, *pezz. piccola*	14.00	14.00
Taranto, *pezz. piccola*	14.00	14.00
Matera	16.00	16.00
Potenza	9.00	9.00
Cosenza, *pezzatura piccola*	8.75	8.75
Reggio di Calabria	12.65	12.65
Caltanissetta	14.00	14.00
Catania	20.00	20.00
Enna	15.00	15.00
Messina	14.50	14.50
Palermo, *stagionata*	15.60	15.60
Ragusa, *mista*	14.00	14.00
Siracusa, *pezz. piccola*	12.00	12.00
Id. *id. grossa*	10.00	10.00
Sassari	12.00	12.00
essenza dolce		
Alessandria	18.00	18.00
Aosta	14.00	14.00
Asti	12.00	12.00
Novara	16.00	16.00
Vercelli, *segata*	16.70	16.70
Imperia	13.00	13.00
La Spezia	16.00	16.00
Savona	13.00	13.00
Bergamo	16.00	16.00
Como	17.50	17.50
Cremona ed Uniti, *per stufa*	15.00–17.00	15.00–17.00
Mantova	15.00	15.00
Milano	21.00	21.00
Sondrio	11.00	11.00
Varese	15.00	15.00
Trento	14.00	14.00
Belluno	13.00	13.00
Padova	20.00	20.00
Rovigo	19.00	19.00
Treviso	18.00	18.00
Venezia	19.50	19.50
Vicenza, *stagionata*	16.00	16.00
Bologna	22.00	22.00
Ferrara	18.50	18.50
Piacenza	13.00	13.00
Arezzo, *segata*	9.00	9.00
Carrara	11.00	11.00
Firenze, *segata*	13.50	13.50
Livorno	11.00	11.00
Lucca	13.00	13.00
Pisa, *segata*	13.00	13.00
Pistoia, *segata*	11.50	11.50
Ancona	17.50	17.50
Ascoli Piceno	9.50	9.50
Pesaro	15.00	15.00
Perugia, *intera*	11.00	11.00
Frosinone	8.00	8.00
Littoria, *stagionata*	11.00	11.00
Roma	15.00	15.00
Viterbo	7.00	7.00
Aquila degli Abruzzi, *segata e spaccata*	8.00	8.00
Campobasso	8.00	8.00
Chieti	13.00	13.00
Pescara	14.55	14.55

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627. — (2) Vedi nota (2) a pag. 656. — (3) Per la legna i prezzi sono a quintale.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capoluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni (1)**

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) **29. — Legna da ardere (2)**		
(*segue*) ***essenza dolce***		
Teramo	10.00	10.00
Avellino	7.00	7.00
Benevento	10.00	10.00
Foggia	15.00	15.00
Matera	12.00	12.00
Cosenza, ***pezzatura piccola***	7.00	7.00
Reggio di Calabria	10.35	10.35
Caltanissetta	14.00	14.00
Catania	15.00	15.00
Enna	14.00	14.00
Messina	12.50	12.50
Palermo	13.60	13.60
Ragusa, ***mista***	14.00	14.00
Siracusa, ***pezz. piccola***	10.00	10.00
Id. ***id. grossa***	8.00	8.00
Sassari	11.00	11.00
30. — Sapone		
unicolore fresco		
EXTRA PURO		
Alessandria	4.50	4.50
Asti	4.50	4.50
Cuneo	4.50	4.50
Torino	4.50	4.50
Vercelli	4.50	4.50
Genova	4.50	4.50
Imperia	4.50	4.50
La Spezia	4.50	4.50
Savona	4.50	4.50
Bergamo	4.50	4.50
Brescia	4.50	4.50
Como	4.50	4.50
Cremona ed Uniti	4.50	4.50
Mantova	4.50	4.50
Milano	4.50	4.50
Pavia	4.50	4.50
Sondrio	4.50	4.50
Varese	4.50	4.50
Bolzano	4.50	4.50
Trento	4.50	4.50
Belluno	4.50	4.50
Padova	4.50	4.50
Rovigo	4.50	4.50
Treviso	4.50	4.50
Udine	4.50	4.50
Venezia	4.50	4.50
Verona	4.50	4.50
Vicenza	4.50	4.50
Gorizia	4.50	4.50
Pola	4.50	4.50
Trieste	4.50	4.50
Bologna	4.50	4.50
Ferrara	4.50	4.50
Modena	4.50	4.50
Parma	4.50	4.50
Piacenza	4.50	4.50
Reggio nell'Emilia	4.50	4.50
Arezzo	4.50	4.50
Carrara	4.50	4.50
Firenze	4.50	4.50
Grosseto	4.50	4.50
Livorno	4.50	4.50
Lucca	4.50	4.50
Pisa	4.50	4.50
Pistoia	4.50	4.50
Siena	4.50	4.50
Ascoli Piceno	4.50	4.50
Macerata	4.50	4.50
Terni	4.50	4.50
Frosinone	4.50	4.50
Littoria	4.50	4.50
Rieti	4.50	4.50
Chieti	4.50	4.50
Pescara	4.50	4.50
Teramo	4.50	4.50
Benevento	4.50	4.50
Napoli	4.50	4.50
Salerno	4.50	4.50
Bari	4.65	4.65
Brindisi	4.50	4.50
Lecce	4.50	4.50
Potenza	4.50	4.50
Catanzaro	4.50	4.50
Cosenza	4.50	4.50
Reggio di Calabria	4.50	4.50
Catania	4.65	4.65
Enna	4.50	9.50
[illegible]	4.50	4.50
[illegible]	4.50	4.50
[illegible]	4.50	4.50
[illegible]	4.50	4.50
(*segue*) **30. — Sapone**		
(*segue*) ***unicolore fresco***		
PURO		
Alessandria	4.25	4.25
Asti	4.25	4.25
Cuneo	4.25	4.25
Torino	4.25	4.25
Vercelli	4.25	4.25
Genova	4.25	4.25
Imperia	4.25	4.25
La Spezia	4.25	4.25
Savona	4.25	4.25
Bergamo	4.25	4.25
Brescia	4.25	4.25
Como	4.25	4.25
Cremona ed Uniti	4.25	4.25
Mantova	4.25	4.25
Milano	4.25	4.25
Pavia	4.25	4.25
Sondrio	4.25	4.25
Varese	4.25	4.25
Bolzano	4.25	4.25
Trento	4.25	4.25
Belluno	4.25	4.25
Padova	4.25	4.25
Rovigo	4.25	4.25
Treviso	4.25	4.25
Udine	4.25	4.25
Venezia	4.25	4.25
Verona	4.25	4.25
Vicenza	4.25	4.25
Gorizia	4.25	4.25
Pola	4.25	4.25
Trieste	4.25	4.25
Bologna	4.25	4.25
Ferrara	4.25	4.25
Modena	4.25	4.25
Parma	4.25	4.25
Piacenza	4.25	4.25
Reggio nell'Emilia	4.25	4.25
Arezzo	4.25	4.25
Carrara	4.25	4.25
Firenze	4.25	4.25
Grosseto	4.25	4.25
Livorno	4.25	4.25
Lucca	4.25	4.25
Pisa	4.25	4.25
Pistoia	4.25	4.25
Siena	4.25	4.25
Ascoli Piceno	4.25	4.25
Macerata	4.25	4.25
Terni	4.25	4.25
Frosinone	4.25	4.25
Littoria	4.25	4.25
Rieti	4.25	4.25
Chieti	4.25	4.25
Pescara	4.25	4.25
Teramo	4.25	4.25
Benevento	4.25	4.25
Napoli	4.25	4.25
Bari	4.40	4.40
Brindisi	4.25	4.25
Lecce	4.25	4.25
Potenza	4.25	4.25
Catanzaro	4.25	4.25
Cosenza	4.25	4.25
Reggio di Calabria	4.25	4.25
Catania	4.40	4.40
Enna	4.25	4.25
Messina	4.25	4.25
Ragusa	4.25	4.25
Cagliari	4.25	4.25
Sassari	4.25	4.25
PURO RESINATO		
Alessandria	4.00	4.00
Asti	4.00	4.00
Cuneo	4.00	4.00
Torino	4.00	4.00
Vercelli	4.00	4.00
Genova	4.00	4.00
Imperia	4.00	4.00
La Spezia	4.00	4.00
Savona	4.00	4.00
Bergamo	4.00	4.00
Brescia	4.00	4.00
Como	4.00	4.00
Cremona ed Uniti	4.00	4.00
Mantova	4.00	4.00
Milano	4.00	4.00
Sondrio	4.00	4.00
Varese	4.00	4.00
Bolzano	4.00	4.00
Trento	4.00	4.00
Belluno	4.00	4.00
(*segue*) **30. — Sapone**		
(*segue*) ***unicolore fresco***		
(*segue*) PURO RESINATO		
Padova	4.00	4.00
Rovigo	4.00	4.00
Treviso	4.00	4.00
Udine	4.00	4.00
Venezia	4.00	4.00
Verona	4.00	4.00
Vicenza	4.00	4.00
Gorizia	4.00	4.00
Pola	4.00	4.00
Trieste	4.00	4.00
Bologna	4.00	4.00
Ferrara	4.00	4.00
Modena	4.00	4.00
Parma	4.00	4.00
Piacenza	4.00	4.00
Reggio nell'Emilia	4.00	4.00
Arezzo	4.00	4.00
Carrara	4.00	4.00
Firenze	4.00	4.00
Grosseto	4.00	4.00
Livorno	4.00	4.00
Lucca	4.00	4.00
Pisa	4.00	4.00
Pistoia	4.00	4.00
Siena	4.00	4.00
Ascoli Piceno	4.00	4.00
Macerata	4.00	4.00
Terni	4.00	4.00
Frosinone	4.00	4.00
Littoria	4.00	4.00
Rieti	4.00	4.00
Chieti	4.00	4.00
Pescara	4.00	4.00
Teramo	4.00	4.00
Benevento	4.00	4.00
Napoli	4.00	4.00
Bari	4.15	4.15
Brindisi	4.00	4.00
Lecce	4.00	4.00
Potenza	4.00	4.00
Catanzaro	4.00	4.00
Cosenza	4.00	4.00
Reggio di Calabria	4.00	4.00
Catania	4.15	4.15
Enna	4.00	4.00
Messina	4.00	4.00
Ragusa	4.00	4.00
Cagliari	4.00	4.00
Sassari	4.00	4.00
COMUNE		
Alessandria	2.75	2.75
Asti	2.75	2.75
Cuneo	2.75	2.75
Torino	2.75	2.75
Vercelli	2.75	2.75
Genova	2.75	2.75
Imperia	2.75	2.75
La Spezia	2.75	2.75
Savona	2.75	2.75
Bergamo	2.75	2.75
Brescia	2.75	2.75
Como	2.75	2.75
Cremona ed Uniti	2.75	2.75
Mantova	2.75	2.75
Milano	2.75	2.75
Pavia	2.75	2.75
Sondrio	2.75	7.75
Varese	2.75	2.75
Bolzano	2.75	2.75
Trento	2.75	2.75
Belluno	2.75	2.75
Padova	2.75	2.75
Rovigo	2.75	2.75
Treviso	2.75	2.75
Udine	2.75	2.75
Venezia	2.75	2.75
Verona	2.75	2.75
Vicenza	2.75	2.75
Gorizia	2.75	2.75
Pola	2.75	2.75
Trieste	2.75	2.75
Bologna	2.75	2.75
Ferrara	2.75	2.75
Modena	2.75	2.75
Parma	2.75	2.75
Piacenza	2.75	2.75
Reggio nell'Emilia	2.75	2.75
Arezzo	2.75	5.75
Carrara	2.75	2.75
Firenze	2.75	2.75

Vedi nota *(1)* e AVVERTENZA a pag. 627. — *(2)* Vedi nota *(3)* a pag. 657.

(*Segue*) TAV. X. — **Prezzi massimi al minuto dei principali generi di consumo nei singoli capiluoghi di provincia stabiliti dai Comitati di presidenza dei Consigli delle Corporazioni** (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938	1° settembre 1938
(*segue*) 30. — Sapone		
(segue) unicolore fresco		
(*segue*) COMUNE		
Grosseto	2.75	2.75
Livorno	2.75	2.75
Lucca	2.75	2.75
Pisa	2.75	2.75
Pistoia	2.75	2.75
Siena	2.75	2.75
Ascoli Piceno	2.75	2.75
Macerata	2.75	2.75
Terni	2.75	2.75
Frosinone	2.75	2.75
Littoria	2.75	2.75
Rieti	2.75	2.75
Chieti	2.75	2.75
Pescara	2.75	2.75
Teramo	2.75	2.75
Benevento	2.75	2.75
Napoli	2.75	2.75
Bari	2.90	2.90
Brindisi	2.75	2.75
Lecce	2.75	2.75
Potenza	2.75	2.75
Catanzaro	2.75	2.75
Cosenza	2.75	2.75
Reggio di Calabria	2.75	2.75
Catania	2.90	2.90
Messina	2.75	2.75
Enna	2.75	2.75
Ragusa	2.75	2.75
Cagliari	2.75	2.75
Sassari	2.75	2.75
marmorato d'impasto		
1ª QUALITÀ		
Asti	3.75	3.75
Cuneo	3.75	3.75
Torino	3.75	3.75
Vercelli	3.75	3.75
Genova	3.75	3.75
Imperia	3.75	3.75
La Spezia	3.75	3.75
Savona	3.75	3.75
Como	3.75	3.75
Cremona ed Uniti	3.75	3.75
Mantova	3.75	3.75
Sondrio	3.75	3.75
Bolzano	3.75	3.75
Trento	3.75	3.75
Belluno	3.75	3.75
Padova	3.75	3.75
Rovigo	3.75	3.75
Treviso	3.75	3.75
Venezia	3.75	3.75
Verona	3.75	3.75
Vicenza	3.75	3.75
Gorizia	3.75	3.75
Pola	3.75	3.75
Trieste	3.75	3.75
Bologna	3.75	3.75
Ferrara	3.75	3.75
Modena	3.75	3.75
Piacenza	3.75	3.75
Reggio nell'Emilia	3.75	3.75
Arezzo	3.75	3.75
Carrara	3.75	3.75
Firenze	3.75	3.75
Grosseto	3.75	3.75
Livorno	3.75	3.75
Lucca	3.75	3.75
Pisa	3.75	3.75
Pistoia	3.75	3.75
Siena	3.75	3.75
Ascoli Piceno	3.75	3.75
Macerata	3.75	3.75
Terni	3.75	3.75
Frosinone	3.75	3.75
Littoria	3.75	3.75
Rieti	3.75	3.75
Chieti	3.75	3.75
Pescara	3.75	3.75
Teramo	3.75	3.75
Benevento	3.75	3.75
Napoli	3.75	3.75
Salerno	3.75	3.75
Bari	3.90	3.90
Brindisi	3.75	3.75
Lecce	3.75	3.75
Potenza	3.75	3.75
Catanzaro	3.75	3.75
(*segue*) 30. — Sapone		
(segue) marmorato d'impasto		
(*segue*) 1ª QUALITÀ		
Cosenza	3.75	3.75
Reggio di Calabria	3.75	3.75
Catania	3.90	3.90
Enna	3.75	3.75
Messina	3.75	3.75
Ragusa	3.75	3.75
Cagliari	3.75	3.75
Sassari	3.75	3.75
2ª QUALITÀ		
Asti	2.00	2.00
Cuneo	2.00	2.00
Torino	2.00	2.00
Vercelli	2.50	2.50
Genova	2.00	2.00
Imperia	2.00	2.00
La Spezia	2.00	2.00
Savona	2.00	2.00
Como	2.00	2.00
Cremona ed Uniti	2.00	2.00
Mantova	2.00	2.00
Sondrio	2.00	2.00
Bolzano	2.00	2.00
Trento	2.00	2.00
Belluno	2.00	2.00
Padova	2.00	2.00
Rovigo	2.00	2.00
Treviso	2.00	2.00
Venezia	2.00	2.00
Verona	2.00	2.00
Vicenza	2.00	2.00
Gorizia	2.00	2.00
Pola	2.00	2.00
Trieste	2.00	2.00
Bologna	2.00	2.00
Ferrara	2.00	2.00
Modena	2.00	2.00
Parma	2.00	2.00
Piacenza	2.00	2.00
Reggio nell'Emilia	2.00	2.00
Arezzo	2.00	2.00
Carrara	2.00	2.00
Firenze	2.00	2.00
Grosseto	2.00	2.00
Livorno	2.00	2.00
Lucca	2.00	2.00
Pisa	2.00	2.00
Pistoia	2.00	2.00
Siena	2.00	2.00
Ascoli Piceno	2.00	2.00
Macerata	2.00	2.00
Terni	2.00	2.00
Frosinone	2.00	2.00
Littoria	2.00	2.00
Rieti	2.00	2.00
Chieti	2.00	2.00
Pescara	2.00	2.00
Teramo	2.00	2.00
Benevento	2.00	2.00
Napoli	2.00	2.00
Bari	2.15	2.15
Brindisi	2.00	2.00
Lecce	2.00	2.00
Potenza	2.00	2.00
Catanzaro	2.00	2.00
Cosenza	2.00	2.00
Reggio di Calabria	2.00	2.00
Catania	2.15	2.15
Enna	2.00	2.00
Messina	2.00	2.00
Ragusa	2.00	2.00
Cagliari	2.00	2.00
Sassari	2.00	2.00
tipo unico pezz. gr. 200/400		
Alessandria	2.50	2.50
Aosta	2.50	2.50
Asti	2.50	2.50
Cuneo	2.50	2.50
Novara	2.50	2.50
Torino	2.50	2.50
Vercelli	2.50	2.50
Genova	2.50	2.50
Imperia	2.50	2.50
La Spezia	2.50	2.50
(*segue*) 30. — Sapone		
(segue) tipo unico pezz. 200/400		
Savona	2.50	2.50
Bergamo	2.50	2.50
Brescia	2.50	2.50
Como	2.50	2.50
Cremona ed Uniti	2.50	2.50
Mantova	2.50	2.50
Milano	2.50	2.50
Pavia	2.50	2.50
Sondrio	2.50	2.50
Varese	2.50	2.50
Bolzano	2.50	2.50
Trento	2.50	2.50
Belluno	2.50	2.50
Padova	2.50	2.50
Rovigo	2.50	2.50
Treviso	2.50	2.50
Udine	2.50	2.50
Venezia	2.50	2.50
Verona	2.50	2.50
Vicenza	2.50	2.50
Fiume	2.50	2.50
Gorizia	2.50	2.50
Pola	2.50	2.50
Trieste	2.50	2.50
Zara	2.50	2.50
Bologna	2.50	2.50
Ferrara	2.50	2.50
Forlì	2.50	2.50
Modena	2.50	2.50
Parma	2.50	2.50
Piacenza	2.50	2.50
Ravenna	2.50	2.50
Reggio nell'Emilia	2.50	2.50
Arezzo	2.50	2.50
Carrara	2.50	2.50
Firenze	2.50	2.50
Grosseto	2.50	2.50
Livorno	2.50	2.50
Lucca	2.50	2.50
Pisa	2.50	2.50
Pistoia	2.50	2.50
Siena	2.50	2.50
Ancona	2.50	2.50
Ascoli Piceno	2.50	2.50
Macerata	2.50	2.50
Pesaro	2.55	2.55
Perugia	2.50	2.50
Terni	2.50	2.50
Frosinone	2.50	2.50
Littoria	2.50	2.50
Rieti	2.50	2.50
Roma	2.50	2.50
Viterbo	2.50	2.50
Aquila degli Abruzzi	2.50	2.50
Campobasso	2.50	2.50
Chieti	2.50	2.50
Pescara	2.50	2.50
Teramo	2.50	2.50
Avellino	2.50	2.50
Benevento	2.50	2.50
Napoli	2.50	2.50
Salerno	2.50	2.50
Bari, *pezz. gr. 200*	2.75	2.75
Id. *id. gr. 400*	2.60	2.60
Brindisi	2.50	2.50
Foggia	2.50	2.50
Lecce	2.50	2.50
Taranto	2.50	2.50
Matera	2.50	2.50
Potenza	2.50	2.50
Catanzaro	2.50	2.50
Cosenza	2.50	2.50
Reggio di Calabria	2.50	2.50
Agrigento, *molle tipo extra*	2.55	2.55
Caltanissetta	2.50	2.50
Catania	2.65	2.65
Enna	2.50	2.50
Messina	2.50	2.50
Palermo, *molle da bucato*	2.70	2.70
Id.	2.65	2.65
Ragusa	2.50	2.50
Siracusa	2.50	2.50
Trapani, *pezzat. gr. 200*	2.50	2.50
Id. *molle*	2.55	2.55
Cagliari	2.50	2.50
Nuoro	2.50	2.50
Sassari, *pezzat. gr. 200*	2.50	2.50
Tripoli *com. loc. pezz. gr. 500*	3.80	3.80
Id. *tipo unico Le Faro pezz. gr. 400*	3.15	3.15
Id. *tipo « Le Faro - Italia » pezz. gr. 500*	4.60	4.60

(1) Vedi nota (1) e AVVERTENZA a pag. 627.

TAV. XI. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia (1)

(Uffici comunali)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938
1. — Pane	
Confezionato con farina tipo B	
FORME FINO A GR 100	
Asti, *da gr. 70 a 250*	2.20
Imperia, *da gr. 80 a 200*	2.00
Savona, *da gr. 70 a 150*	2.10
Bergamo, *da gr. 60 a 65*	2.15
Cremona, *da gr. 100*	2.30
Mantova, *da gr. 100*	2.20
Pavia, *da gr. 70*	2.15
Id. *da gr. 70 a 150*	2.10
Varese, *da gr. 60 a 200*	2.10
Padova, *da gr. 80*	2.30
Rovigo, *da gr. 100*	2.25
Modena, *da gr. 80 a 180*	2.05
Nuoro, *da gr. 40 a 200*	2.00
FORME DA GR 100 A 200	
Alessandria, *da gr. 150 a 200*	2.10
Asti, *da gr. 70 a 250*	2.20
Genova, *da gr. 150 a 250*	2.10
Imperia, *da gr. 80 a 200*	2.00
Savona, *da gr. 70 a 150*	2.10
Pavia, *da gr. 150*	2.10
Varese, *da gr. 60 a 200*	1.10
Rovigo, *da gr. 200*	2.10
Treviso, *da gr. 151 a 300*	2.00
Vicenza	2.10
Ferrara, *da gr. 200*	2.20
Modena, *da gr. 80 a 180*	2.05
Arezzo, *da gr. 150 a 300*	2.00
Littoria	2.10
Nuoro, *da gr. 40 a 200*	2.00
FORME DA GR 200 A 500	
Alessandria, *da gr. 400 a 500*	2.00
Asti, *da gr. 70 a 250*	2.20
Genova, *da gr. 150 a 250*	2.10
Imperia	1.95
Como, *da gr. 300*	2.00
Varese, *da gr. 200 a 400*	1.95
Treviso, *da gr. 151 a 300*	2.00
Udine, *da gr. 300 a 500*	2.00
Fiume, *da gr. 250*	1.70
Gorizia	2.00
Parma, *da gr. 330*	2.00
Arezzo, *da gr. 300 a 450*	1.90
Pesaro, *da gr. 500*	1.90

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938
(segue) — **1. Pane**	
(segue) confezionato con farina tipo B	
(segue) FORME DA GR 200 A 500	
Littoria, *da gr. 500*	1.90
Napoli, *da gr. 250*	2.00
Id. *da gr. 500*	1.90
Salerno, *da gr. 300*	1.90
Ragusa, *da gr. 500*	2.05
FORME DA GR 500 A 1000	
Aosta, *da gr. 500 a 700*	1.75
Imperia, *oltre gr. 500*	1.75
Rovigo, *da gr. 600*	1.70
Trieste	1.90
Ravenna, *da gr. 1000*	1.75
Massa, *da gr. 1000*	1.80
Grosseto, *da gr. 1000*	1.80-1.85
Livorno, *da gr. 1000*	1.80
Lucca, *da gr. 1000*	1.80
Pisa, *da gr. 1000*	1.80
Siena, *da gr. 600 a 1000*	1.80
Macerata, *da gr. 1000*	1.70
Perugia	1.80
Frosinone	1.80
Littoria	1.80
Rieti	1.75
Viterbo	1.70
Chieti, *da gr. 1000*	1.80
Teramo, *da gr. 1000*	1.75
Bari, *da gr. 1000*	1.80
Brindisi	1.80
Foggia, *da gr. 1000*	1.80
Catanzaro, *da gr. 1000*	1.95
Catania, *da gr. 1000 (coccellato)*	1.90
Siracusa, *da gr. 1000*	1.90
FORME DA GR 1000 A 2000	
Arezzo	1.65
Campobasso, *sup. a gr. 1500*	1.70
Potenza, *da gr. 2000*	1.70
2. — Farina di frumento	
Tipo A	
Imperia	2.60
Savona	2.55
Rovigo	2.50
Napoli	2.60
Bari	2.45

CITTÀ E QUALITÀ	1° agosto 1938
(segue) **2. — Farina di frumento**	
Tipo B	
Alessandria	2.00
Aosta	2.00
Asti	2.00
Novara	2.10
Imperia	2.00
Savona	1.95
Bergamo	2.00
Como	2.00
Cremona	1.95
Mantova	2.00
Pavia	2.00
Varese	2.00
Padova	2.00
Rovigo	1.95
Treviso	2.00
Vicenza	2.00
Fiume	1.70
Gorizia	2.00
Trieste	2.05
Ferrara	1.95
Modena	2.00
Piacenza	2.00
Ravenna	2.05
Grosseto	2.00
Livorno	2.10
Lucca	1.95
Pisa	2.00
Siena	2.00
Macerata	1.90
Pesaro	1.95
Perugia	1.95
Frosinone	2.00
Littoria	2.00
Rieti	1.90
Viterbo	1.90
Campobasso	2.00
Teramo	2.15
Napoli	2.00
Bari	1.90
Brindisi	2.00
Foggia	2.00
Potenza	2.00
Catanzaro	2.15
Catania	1.95
Siracusa	1.95

(1) Vedi nota (1) a pag. 145 del « Bollettino dei prezzi » del marzo 1937.

AVVERTENZA. — Non si ripubblicano per il pane e per la farina di frumento i prezzi alla data del 1° luglio 1938-XVI, non essendo essi confrontabili con quelli del 1° agosto successivo, in seguito alle disposizioni emanate dal Ministero delle Corporazioni e riportate in APPENDICE a pagg. 20* e 21* del fascicolo n. 8 del 16 agosto 1938-XVI

(*Segue*) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(*Uffici comunali*)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
3. — Pasta alimentare		
di semola		
Alessandria, *di Napoli 1ª qual.*	3.20	3.30
Asti, *napoletana*	3.25	3.45
Torino, *extra*	3.30	3.50
Id. *1ª qualità*	2.95	3.25
Genova, *extra locale*	3.20	3.20
Id. *1ª qualità*	2.80	3.05
Savona, *1ª qualità locale*	2.80	3.00
Mantova	3.00	3.20
Varese, *tipo Napoli*	2.95	3.20
Treviso, *1ª qualità locale*	2.75	3.00
Udine, *1ª qualità*	2.75	2.92
Pola, *1ª qualità locale*	3.15	3.15
Trieste, *1ª qualità locale*	4.00	4.05
Zara, *1ª qualità locale*	2.80	2.80
Bologna, *locale fresca*	2.60	2.90
Ferrara, *1ª qualità*	2.75	3.00
Modena, *1ª qualità*	2.80	3.10
Parma	3.00	3.20
Piacenza, *locale*	3.05	3.25
Firenze, *locale*	2.85	2.85
Grosseto, *1ª qualità*	2.65	2.85
Livorno, *id. id.*	2.65	2.95
Lucca, *id. id.*	2.85	3.10
Massa, *id. id.*	2.65	3.00
Pisa, *locale*	2.85	3.10
Pistoia, *locale*	2.60	2.60
Ancona, *locale*	2.95	3.15
Ascoli Piceno, *1ª qualità locale*	2.85	2.85
Pesaro, *2ª qualità*	2.90	3.20
Terni, *1ª id.*	2.65	3.00
Frosinone	2.75	3.00
Littoria	2.75	2.95
Roma, *tipo Napoli*	2.45	2.45
Aquila degli Abruzzi, *locale*	2.85	3.10
Campobasso, *locale*	2.75	3.00
Teramo, *1ª qualità locale*	2.70	2.90
Avellino, *tipo Napoli, locale*	2.90	?
Salerno, *1ª qualità*	2.65	2.65
Brindisi	2.75	2.80
Lecce, *extra lusso*	2.80	3.00
Matera, *locale*	2.65	2.65
Potenza, *napoletana*	2.70	2.90
Catanzaro, *napoletana extra*	2.90	3.20
Cosenza, *id. 1ª qualità*	2.75	?
Reggio di Calabria, *d'importazione extra*	2.75	2.90
Agrigento, *locale*	2.50	2.50
Caltanissetta, *1ª qualità*	2.50	2.75
Catania	2.55	2.60
Enna	2.50	2.55
Messina	2.75	2.85
Palermo, *locale*	2.45	2.50
Ragusa, *extra locale*	2.55	2.55
Trapani, *1ª qualità locale*	2.30	2.55
Cagliari, *1ª qualità locale*	2.60	2.80
Nuoro, *1ª qualità*	2.70	2.90
Sassari, *1ª qualità*	2.60	2.85
comune		
Alessandria, *nostrana*	2.85	3.00
Aosta	2.50	2.50
Asti, *nostrana*	2.25	2.25
Cuneo	2.20	2.20
Novara, *locale*	2.25	2.45
Vercelli, *nostrana*	2.55	2.55
Impèria	2.50	2.50
La Spezia, *2ª qualità*	2.40	2.40
Savona, *locale*	2.40	2.55
Bèrgamo, *tipo Napoli locale*	2.60	3.05
Brescia, *nostrana*	2.15	?
Como	2.45	2.45
Cremona ed Uniti, *locale*	2.45	2.45
Mantova	2.40	2.40
Milano, *locale*	2.40	2.40
Pavia, *id.*	2.40	2.40
Bolzano, *1ª qualità*	2.50	2.50
Trento, *locale*	2.50	2.95
Belluno,	2.35	2.35
Pàdova	2.75	3.05
Rovigo, *locale*	2.65	3.15
Treviso, *id.*	2.45	2.45
Venèzia, *tipo Napoli, locale*	2.40	2.40
Verona, *locale*	2.40	2.40
Vicenza	2.50	2.50
Gorizia	2.45	2.45
Forlì, *locale*	2.55	2.55

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **3. — Pasta alimentare**		
(*segue*) *comune*		
Ravenna, *1ª qualità locale*	2.35	2.35
Règgio nell'Emilia, *locale*	2.35	2.35
Arezzo, *1ª qualità*	2.65	2.85
Grosseto	2.30	?
Siena	2.30	?
Macerata, *locale*	2.40	2.50
Perùgia, *id.*	2.30	?
Littoria	2.35	2.35
Rieti	2.35	?
Roma, *semola*	2.30	2.30
Viterbo, *locale*	2.40	2.50
Chieti, *1ª qualità*	2.25	2.25
Pescara, *locale*	2.85	2.85
Benevento	2.55	2.80
Napoli	2.65	2.90
Bari, *1ª qualità*	2.25	2.40
Fòggia, *locale*	2.25	2.35
Taranto, *napoletana*	2.35	2.50
Règgio di Calabria, *locale*	2.30	2.30
Siracusa	2.25	?
4. — Riso		
maratelli		
Alessandria	2.15	2.15
Torino	2.20	2.20
Savona, *P. 6*	2.20	2.20
Belluno, *2ª qualità*	2.25	2.25
Vicenza	2.25	2.30
Grosseto, *P. 6*	2.20	2.20
Catanzaro, *brillato P. 6*	2.25	2.25
originario camolino		
Asti	1.85	1.85
Cuneo, *comune*	1.90	1.90
Novara	1.80	1.80
Vercelli, *raffinato*	1.70	1.70
Genova	2.00	2.00
Imperia	1.90	1.85
La Spezia	1.95	1.95
Savona	1.85	1.85
Bergamo, *comune*	1.80	1.80
Brescia, *comune*	1.90	?
Como	1.85	1.85
Cremona ed Uniti, *comune*	1.85	1.85
Mantova	1.85	1.85
Milano	1.80	1.84
Pavia	1.70	1.70
Varese, *puglione*	1.75	1.80
Bolzano	(*) 1.95	1.95
Trento	1.89	1.90
Padova	1.95	1.95
Rovigo	1.85	1.85
Treviso	2.00	2.00
Udine, *extra*	1.95	1.95
Venezia, *1ª qualità*	1.95	1.95
Verona	1.80	1.80
Fiume, *fino brillato*	2.00	2.00
Gorizia, *brillato*	1.95	1.95
Pola, *brillato 1ª qualità*	1.90	1.90
Zara	2.00	2.00
Bologna, *brillato*	1.90	1.90
Ferrara, *brillato*	1.90	1.90
Forlì	1.85	1.85
Modena	1.90	1.90
Parma	1.90	1.90
Piacenza	1.85	1.85
Ravenna	1.85	1.85
Reggio nell'Emilia	1.90	1.90
Arezzo, *brillato*	1.90	1.90
Firenze	1.90	1.90
Grosseto, *brillato*	1.90	1.90
Livorno	1.95	1.95
Lucca	1.90	1.90
Massa	1.80	1.80
Pisa, *puglione*	1.90	1.90
Pistoia	1.90	1.90

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **4. — Riso**		
(*segue*) *originario camolino*		
Siena, *puglione*	2.05	2.05
Ascoli Piceno	1.90	1.90
Macerata	1.90	1.90
Pesaro, *brillato puglione*	1.90	1.90
Perugia, *brillato*	1.90	1.90
Terni, *brillato*	1.90	1.90
Frosinone, *fino*	1.95	1.95
Littoria	1.90	1.90
Rieti	1.90	1.90
Roma, *brillato fino*	2.00	2.00
Viterbo	1.85	1.95
Aquila degli Abruzzi, *brillato*	2.00	2.00
Campobasso	2,05	?
Chieti, *brillato*	2.00	2.00
Pescara, *giapponese*	1.90	1.90
Teramo, *brillato*	2.00	2.00
Avellino, *extra, brillato*	1.90	?
Benevento, *brillato*	2.00	2.00
Napoli	1.95	1.95
Bari, *francesino brillato*	1.95	1.95
Brindisi, *extra, brillato*	1.95	1.95
Foggia, *brillato*	1.95	1.95
Taranto, *1ª qualità*	1.95	1.95
Matera, *fino*	1.95	1.95
Potenza, *puglione*	2.10	2.10
Cosenza, *brillato 1ª qualità*	1.70	?
Reggio di Calabria, *comune*	1.60	1.60
Id. Id. *fino*	2.00	2.00
Agrigento, *brillato*	1.95	1.95
Caltanissetta, *comune, puglione*	2.00	2.00
Catania	2.10	2.10
Enna	2.00	2.00
Messina, *brillato*	2.00	2.05
Palermo	1.95	1.95
Ragusa, *fino*	1.90	1.90
Siracusa	2.00	2.00
Trapani, *brillato, comune*	2.05	2.05
Cagliari, *brillato*	2.20	2.20
Nuoro	2.05	2.05
Sassari, *comune*	2.00	2.00
altre qualità		
Aosta, *ostigliato*	1.90	1.90
Asti, *vialone*	3.30	3.30
Torino, *ostigliato*	1.90	1.90
Trieste, *brillato cimone*	2.40	2.40
Ancona, *brillato puglione*	1.80	1.80
Salerno, *brillato giapponese*	1.95	1.95
Lecce, *francesino*	2.00	2.00
Agrigento, *brillato, 1ª qualità*	1.95	1.95
5. — Farina di granoturco		
1ª qualità		
Alessandria, *gialla*	1.15	1.20
Cuneo, *gialla*	1.10	1.10
Novara, *nostrana*	1.20	1.20
Vercelli, *gialla*	1.10	1.10
Genova, *bramata tipo superiore*	1.30	1.30
Savona, *fioretto*	1.20	1.20
Bergamo, *gialla*	1.20	1.25
Brescia, *gialla nostrana*	1.10	?
Como, *fioretto gialla*	1.25	1.25
Mantova, *gialla integrale*	1.10	1.10
Pavia, *semolata*	1.25	1.25
Varese, *giallona fioretto*	1.15	1.15
Bolzano, *semolata*	1.25	1.35
Trento, *bramata*	1.25	1.25
Belluno, *gialla nostrana*	1.30	1.30
Rovigo, *gialla nostrana*	1.15	1.15
Udine, *gialla nostrana*	1.22	1.22
Venèzia, *gialla*	1.20	1.20
Vicenza, *gialla nostrana*	1.15	1.15
Pola, *tipo lusso di Verona*	1.30	1.30
Trieste, *gialla bramata*	1.20	1.30
Bologna, *abburattata*	1.25	1.25
Ferrara, *abburattata*	1.20	1.20
Forlì	1.25	1.25
Mòdena, *nostrana stacciata*	1.25	1.25
Parma, *integrale*	1.10	1.10

(*) Cifra rettificata.

(Segue) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(Uffici comunali)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(segue) 5. — Farina di granoturco		
(segue) 1ª qualità		
Piacenza, nostrana gialla	1.10	1.10
Ravenna, veronese	1.60	1.60
Reggio nell'Emilia, nostrana integrale	1.15	1.15
Arezzo, gialla locale	1.10	1.10
Firenze, stacciata	1.20	1.20
Grosseto, gialla	1.10	1.10
Livorno, gialla	1.25	1.25
Lucca, gialla	1.10	1.10
Massa, nostrana gialla	1.10	1.10
Pisa, gialla	1.15	1.15
Pistoia, gialla locale	1.10	1.10
Siena, stacciata	1.25	1.25
Ancona, gialla	1.00	1.00
Ascoli Piceno, gialla	1.05	1.05
Macerata, integrale gialla	1.10	1.10
Pesaro, locale	1.10	1.10
Perugia, gialla	1.05	1.10
Terni, stacciata	1.35	1.35
Frosinone, gialla	1.15	1.15
Rieti, semolino	1.35	1.35
Roma, gialla	1.30	1.30
Campobasso, gialla	1.10	1.10
Avellino, rossa	1.05	?
Benevento, locale	1.15	1.15
Napoli, napoletana	1.10	1.10
Bari, bianca, gialla	1.35	1.35
Brindisi, tipo superiore	1.40	1.40
Taranto, gialla	1.50	1.50
Potenza, nostrana	1.10	1.00
Catanzaro	1.20	1.20
Reggia di Calabria	1.35	1.35
Caltanissetta, giallona	1.80	1.80
Palermo, gialla nostrana	1.50	1.50
Ragusa, semolata	1.60	1.50
2ª qualità		
Aosta, gialla macinofatta	1.10	1.10
Asti, gialla integrale	1.00	1.00
Torino, nostrana	1.29	1.30
Imperia, bramata	1.40	1.40
La Spezia, gialla	1.40	1.40
Cremona ed Uniti, nostrana stacciata	1.15	1.15
Milano	1.15	1.15
Padova, nostrana abburattata	1.10	1.30
Verona, mezzo lusso	1.15	1.15
Gorizia, gialla nostrana	1.15	1.20
Littoria	1.20	1.10
Chieti, gialla	1.10	1.10
Pescara, gialla	1.10	1.10
Messina	1.30	1.30
altre qualità		
Savona, superiore bramata	1.25	1.25
Treviso, granito	1.20	1.30
Id. comune	1.10	1.20
Fiume, tipo lusso unica	1.30	1.40
Tèramo, nostrana unica	1.30	1.30
Lecce, gialla semolata	1.50	1.50
Enna	1.40	1.40
Cagliari, semola, qualità unica	1.50	?
6. — Fagioli secchi		
Alessandria, Spagna bianchi cannellini	2.15	2.15
Id. dall'occhio tondini	2.45	2.50
Aosta, cannellini bianchi nostrani	2.50	2.50
Asti, borlotti di Vigevano	3.00	3.00
Cuneo, saluggia	1.85	1.85
Novara, cannellini bianchi 1ª qualità	2.40	2.35
Torino, bianchi	3.75	3.75
Id. borlotti	3.00	3.00
Vercelli, borlotti	3.20	3.00
Gènova, bianchi bombonini	1.90	1.90
La Spezia, tondini	2.65	2.60
Savona, bombonini toscani	1.80	1.80
Bergamo, borlotti di Vigevano	3.00	3.00
Brescia, Varese colorati, cannellini e similari	1.70	?
(segue) 6. — Fagioli secchi		
Como, borlotti di Vigevano	3.00	3.00
Mantova, mandoloni	2.00	2.00
Milano, borlotti di Vigevano	2.96	2.99
Id. nostrani	2.57	2.50
Pavia, varesi	1.70	?
Varese, tondini colorati	1.70	1.70
Bolzano, tondini colorati	1.50	1.50
Trento, comuni bolzanini	1.36	1.61
Belluno, borlotti bellunesi	2.00	2.00
Padova, verdoni nostrani	1.60	1.60
Treviso, comuni locali scritti	1.90	1.90
Udine, cannell. comuni locali	1.75	1.70
Venezia, gonzaga comuni color.	2.20	2.20
Verona, cannelloni colorati	1.70	1.70
Vicenza, tondini scritti	1.85	1.85
Fiume, coks colorati tondini	2.00	2.00
Gorizia, mandoloni colorati	1.90	1.90
Pola, coks Stiria	2.00	2.00
Trieste, cannel. color. galiziani	2.40	2.40
Zara, tondini bianchi	1.60	1.60
Bologna, nostr. tipo americani	2.40	2.40
Ferrara, ruviotti tondini color.	2.30	2.30
Forlì, bianchi	2.00	2.00
Modena, colorati	3.00	3.00
Parma, bianchi	2.20	2.20
Piacenza, borlotti	2.93	2.60
Ravenna, bianchi tondini	2.50	2.50
Reggio nell'Emilia, varesi cannellini colorati	2.10	2.10
Arezzo, bianchi tondini	1.90	2.00
Firenze, tondini bianchi	2.00	2.00
Grosseto, bianchi cannelloni	3.00	3.00
Id. tondini medi	2.00	2.00
Livorno, nazion. o esteri	2.00	2.00
Lucca, bianchi tondini	1.90	1.90
Massa, verdoni	1.80	?
Pisa, bianchi tondini	2.00	2.00
Pistoia, di S. Anna comuni	2.20	2.20
Siena, bianchi comuni	2.00	2.00
Ancona, bianchi cannellini	2.80	2.80
Ascoli Piceno, bianchi comuni	1.80	1.80
Macerata, bianchi	2.00	2.00
Pesaro, gialli di Romagna	1.90	1.90
Perugia, bianchi comuni	1.65	1.65
Terni, bianchi cannellini	3.00	3.00
Frosinone, bianchi tondini	2.00	2.00
Littoria	2.00	2.00
Rieti, tondini colorali	2.00	2.00
Roma, media cann. colorati e giganti	2.85	2.85
Viterbo, colorati tondini	1.60	1.60
Aquila degli Abruzzi, bianchi tondini	2.00	2.00
Campobasso, bianchi tondini	1.80	1.80
Chieti, bianchi tondini	1.90	1.90
Pescara, bianchi tondini	1.90	1.90
Teramo, bianchi cannellini	1.80	1.80
Avellino, bianchi tondini	1.70	?
Benevento, nostrani bianchi	1.75	1.75
Napoli, tondini esteri	2.00	2.00
Salerno, bianchi tondini	2.20	2.20
Bari, tondini danubiani	1.65	1.65
Brindisi, bianchi tondini	1.70	1.70
Foggia, comuni ungheresi	1.90	1.90
Lecce, bianchi tondini cottoi	2.00	2.00
Taranto, tondini ungheresi	1.80	1.90
Matera, bianchi tondini	2.00	2.00
Potenza, bianchi tondini	1.90	1.80
Cosenza, bianchi cannellini di Aeri	2.50	?
Reggio di Calabria, bianchi cannellini	2.60	2.60
Id. Id. verdoni	2.00	2.00
Agrigento, saluggia bianchi cannellini	2.00	2.00
Caltanissetta, pasta saluggia	2.10	2.10
Catania, bianchi	3.50	3.50
Id. mandoloni	2.20	2.20
Id. pasta	2.00	2.00
Id. tondini	1.80	1.80
Id. saluggia	1.90	1.90
Enna, pasta	2.25	2.25
Messina, tondini	1.80	1.90
Palermo, tondini bianchi	2.15	2.15
Ragusa, colorati cannellini	2.00	2.00
Siracusa, misti cannellini	1.55	1.55
Trapani, bianchi tondini	2.10	2.10
Cagliari, bianchi tondini	2.00	2.00
Nuoro, colorati tondini	1.80	1.80
Sassari, verdoni	2.25	2.25
7. — Patate		
Alessandria, bianche nuova produzione	0.80	0.60
Aosta, gialle	0.50	0.50
Asti, biancone	0.55	0.55
Cùneo, nostrane	0.70	0.65
Novara, biancone	0.75	0.50
Torino, piattelline	0.80	0.78
Id. bianche	0.80	0.60
Vercelli, bianche comuni	0.70	0.70
Gènova, gialle comuni	0.45	0.55
Impèria, nazionali	0.50	0.50
La Spèzia, comuni	0.50	0.50
Savona, qualità pregiata	0.50	0.50
Bèrgamo, biancone	0.70	0.55
Bréscia, gialle	0.65	?
Como, biancone	0.60	0.50
Cremona ed Uniti	0.75	0.65
Màntova, nostrane	0.90	0.60
Milano, nostrane	0.59	0.77
Pavia, comuni novelle	0.80	0.60
Varese, nostrane	0.60	0.60
Trento	0.90	0.55
Belluno, nostrane	0.70	0.70
Pàdova, 2ª qualità	0.65	0.45
Rovigo, 1ª qualità	0.70	0.50
Treviso, da fetta	0.65	0.65
Id. comuni	0.50	0.50
Ùdine, locali	0.75	0.50
Venèzia	0.50	0.50
Verona, bianche	0.60	0.55
Vicenza, comuni	0.70	0.65
Fiume, nazionali	0.70	0.60
Gorizia, biancone	0.45	0.40
Pola	0.60	0.50
Trieste, nostrane pregiate	0.60	0.50
Zara, nuova produzione	0.60	0.60
Bologna, nuova produzione	0.65	0.65
Ferrara, nostrane comuni	0.55	0.52
Forlì, gialle	0.70	0.60
Mòdena, gialle	0.80	0.60
Parma, gialle	0.75	0.65
Piacenza	0.75	0.74
Ravenna, nuova produzione	0.76	0.60
Règgio nell'Emilia, gialle	0.65	0.50
Arezzo, bianche	0.80	0.80
Firenze, bianche com. e lunghe	0.55	0.55
Id. bianche comuni tonde	0.50	0.50
Grosseto, gialle	0.65	0.65
Livorno, tonde gialle	0.60	0.50
Lucca, nuove	0.68	0.60
Massa, comuni	0.50	0.50
Pisa, bianche	0.65	0.60
Pistòia, nuove	0.70	0.55
Siena, lunghe	0.90	0.65
Ancona, gialle nostrane	0.80	0.55
Ascoli Piceno	0.60	0.60
Macerata	0.55	0.55
Pesaro, produzione locale	0.60	0.60
Perùgia, comuni	1.00	0.60
Terni, gialle 1ª qualità	0.70	0.50
Frosinone, nuova produzione	0.90	0.40
Littoria	0.55	0.50
Rieti	0.50	0.40
Roma, escluso tipo olandese	0.65	0.65
Viterbo, vecchia produz. locale	0.50	0.35
Aquila degli Abruzzi, bianche nostrane	0.60	0.60
Campobasso, nostrane	0.45	0.45
Chieti, biancone vecchia prod.	0.50	0.50
Pescara, vecchia produzione	0.50	0.50
Tèramo, produzione locale	0.60	0.60
Avellino, 1ª qualità	0.40	?
Benevento, normali nuova produzione	0.40	0.30
Nàpoli, nuova produzione	0.40	0.35
Salerno, nostrane	0.45	0.26
Bari, novelle	0.50	0.50
Brindisi, vecchia produzione	0.55	0.55
Fòggia, qualità pregiata	0.50	0.50
Lecce, nostrane	0.60	0.50
Tàranto, gialle nuova produzione	0.40	0.50
Matera	0.50	0.50
Potenza, nuova produzione	0.40	0.40
Catanzaro, nuova qualità	0.60	0.60
Cosenza, Sila	0.60	?
Reggio di Calabria, bianche	0.40	0.50

(Segue) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di Provincia**
(Uffici comunali)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(segue) **7. — Patate**		
Agrigento, *nuove*	0.90	0.90
Caltanissetta, *biancone nuova produzione*	0.60	0.60
Catania	0.60	0.60
Enna, *nuove*	0.60	0.60
Messina, *biancone*	0.60	0.60
Palermo, *bianche, vecchia prod.*	0.60	0.50
Ragusa, *nuova produzione*	0.55	0.55
Siracusa, *nuova produzione*	0.50	0.50
Cagliari, *naz. dell'annata*	0.60	0.60
Nuoro, *nuove*	0.55	0.55
Sassari, *nuove*	0.50	0.50
8. — Olio di oliva *(a)*		
sopraffino vergine		
Asti	7.97	7.97
Novara	8.05	8.00
Savona	8.15	8.15
Bergamo	7.83	7.83
Milano	7.90	7.91
Pavia	7.92	7.92
Varese	7.83	7.92
Bolzano	7.79	7.79
Trento	7.99	7.77
Belluno	8.10	8.10
Udine	8.02	8.02
Venezia	8.00	8.00
Vicenza	7.88	7.88
Fiume	8.50	8.50
Modena	8.00	8.00
Parma	7.83	7.83
Piacenza	7.62	7.74
Ravenna	7.83	7.83
Arezzo	7.83	7.83
Firenze	7.70	7.70
Pisa	7.79	7.79
Siena	8.00	8.00
Ancona	7.85	7.85
Ascoli Piceno	7.90	7.90
Pesaro	7.74	7.74
Frosinone	8.00	8.00
Rieti	7.80	7.80
Littoria	7.90	7.90
Roma	8.00	8.00
Aquila degli Abruzzi	7.90	7.90
Campobasso	7.75	7.75
Teramo	7.80	7.80
Napoli	7.90	7.90
Salerno	7.90	7.90
Foggia	7.60	7.60
Potenza	7.50	7.50
Reggio di Calabria	7.60	7.60
Catania	7.80	7.80
Enna	7.90	7.90
Trapani	7.60	7.60
fino		
Alessandria	7.88	7.97
Cuneo	7.70	7.70
Torino	7.62	7.62
Vercelli	7.48	7.48
Genova	7.65	7.65
Imperia, *2ª qualità*	7.30	7.20
La Spezia	7.21	7.21
Savona	7.80	7.80
Como	7.92	7.92
Cremona ed Uniti	7.43	7.48
Mantova	7.48	7.48
Padova	7.50	7.50
Rovigo	7.43	7.43
Treviso	7.60	7.60
Verona	7.30	7.30
Bologna	7.60	7.60
Ferrara	7.39	7.39
Forlì	7.70	7.70
Firenze	7.34	7.34
Livorno	7.74	7.74
Lucca	7.80	7.80
Massa	7.34	7.34
Pistoia	7.34	7.34
Perugia	7.39	7.39
Terni	7.30	7.30
Littoria	7.50	7.50
Viterbo	7.60	7.60
Chieti	7.45	7.45
(segue) **8. — Olio di oliva** *(a)*		
(segue) ***fino***		
Pescara	7.50	7.50
Teramo	7.40	7.40
Avellino	7.45	?
Id. *2ª qualità*	7.20	?
Benevento, *1ª qualità*	7.55	7.50
Napoli	7.50	7.50
Brindisi, *1ª qualità*	7.10	7.10
Lecce	7.00	7.00
Matera	6.90	6.90
Catanzaro	6.90	6.90
Cosenza	7.60	?
Reggio di Calabria	7.30	7.30
Caltanissetta	7.70	7.70
Messina	7.00	7.00
Ragusa	7.60	7.60
Cagliari	7.40	7.40
Sassari	7.20	7.20
oliva		
Aosta	7.25	7.25
Vercelli	7.21	7.21
Savona	7.60	7.60
Brescia	7.30	?
Mantova	7.21	7.21
Varese	7.39	7.48
Gorizia	7.45	7.45
Pola	7.40	7.40
Trieste	7.40	7.40
Zara	6.00	6.00
Reggio nell'Emilia	7.12	7.12
Grosseto	7.35	7.35
Macerata, *1ª qualità*	7.35	7.35
Benevento	7.40	7.40
Bari	7.00	7.00
Brindisi	6.80	6.80
Taranto	6.80	6.80
Agrigento	7.60	7.60
Caltanissetta	7.50	7.50
Palermo	7.00	7.00
Siracusa	7.60	7.60
Nuoro	7.00	7.00
9. — Burro		
centrifugato		
Alessandria, *emil. 1ª qualità*	11.05	12.15
Aosta, *siero 2ª qualità*	10.50	10.50
Asti, *1ª qualità*	14.50	15.50
Torino	13.67	13.92
Vercelli, *pura panna*	13.50	13.00
La Spezia, *2ª qualità*	12.50	13.10
Savona, *fino*	13.50	13.50
Brescia, *2ª qualità*	9.75	?
Varese, *1ª qualità*	14.00	15.00
Udine, *pura panna di latteria*	13.00	13.00
Venezia	14.00	13.25
Fiume, *ungherese pastorizzato*	14.00	14.00
Gorizia *2ª qualità*	10.00	10.00
Zara, *pura panna, 1ª qualità*	13.50	14.00
Bologna, *emiliano, 2ª qualità*	12.00	12.00
Ferrara	12.40	13.50
Modena	10.00	10.00
Livorno, *fino*	11.00	11.00
Pisa	14.00	14.00
Pistoia	12.00	12.00
Ascoli Piceno	15.00	15.00
Perugia, *pura panna, 1ª qual.*	18.00	13.00
Frosinone	15.00	15.00
Rieti, *1ª qualità*	14.00	14.00
Roma	15.00	16.00
Chieti	15.00	15.00
Pescara, *1ª qualità*	15.50	15.50
Teramo, *sup. pura panna*	15.00	16.00
Avellino, *pura panna, 1ª qual.*	13.00	?
Benevento	15.50	15.50
Salerno, *2ª qualità*	13.00	13.00
Bari, *pura panna, locale*	12.00	12.00
Brindisi, *pura panna, 1ª qual.*	16.00	16.00
Foggia	17.00	17.00
Taranto, *2ª qualità*	14.50	14.50
Matera, *pura panna*	16.00	16.00
Catanzaro, *1ª qualità*	(*) 13.50	13.00
Reggio di Calabria, *1ª qualità*	14.30	14.30
(segue) **9. — Burro**		
(segue) ***centrifugato***		
Agrigento, *2ª qualità*	16.00	16.00
Trapani	15.00	15.00
Nuoro	15.50	15.50
affioramento		
Cuneo, *2ª qualità*	13.00	13.00
Novara, *1ª qualità*	12.50	12.50
Genova, *2ª qualità*	12.50	14.00
Imperia	13.00	13.00
Savona, *casoni lombardi*	11.50	11.50
Bergamo	12.80	13.80
Como, *reggiano, pura panna 2ª qualità*	13.00	12.50
Cremona ed Uniti, *casoni lombardi*	11.60	13.10
Mantova	10.20	12.00
Milano, *casoni lombardi*	12.33	13.50
Pavia, *1ª qualità*	11.75	13.00
Bolzano *1ª qualità*	12.00	11.00
Trento, *produz. locale*	11.48	11.50
Belluno, *1ª qualità*	11.30	11.30
Padova, *2ª qualità*	11.25	11.50
Rovigo, *2ª qualità*	11.00	11.00
Treviso, *2ª qualità*	12.50	13.00
Venèzia	12.00	11.25
Verona, *1ª qualità*	9.50	11.00
Vicenza, *1ª qualità*	11.60	12.80
Pola, *1ª qualità*	10.60	11.20
Trieste	11.70	13.00
Ferrara, *casoni emiliani*	10.40	12.00
Forlì	14.50	14.00
Parma, *casoni emiliani*	10.50	12.50
Piacenza, *1ª qualità*	11.50	12.25
Ravenna, *1ª qualità*	12.00	12.00
Règgio nell'Em., *pura panna di casello, 1ª qualità*	12.00	12.70
Arezzo, *emiliano sciolto*	10.50	10.50
Firenze, *comune*	11.50	13.00
Grosseto, *comune*	13.00	13.00
Lucca, *pura panna*	11.00	12.00
Massa, *casoni emiliani*	11.50	11.50
Siena	12.00	12.00
Ancona, *affioramento emiliano*	10.00	13.00
Macerata	12.00	13.00
Pesaro	13.00	13.00
Terni	(*) 12.00	14.00
Roma	11.50	13.00
Viterbo	11.00	12.00
Aquila degli Abruzzi	14.00	14.00
Campobasso, *locale 1ª qualità*	12.50	12.50
Teramo, *superiore, pura panna*	12.00	14.30
Napoli, *comune*	13.00	14.00
Potenza, *locale, 1ª qualità*	13.00	13.00
Caltanissetta	15.50	15.50
Catania, *2ª qualità*	14.00	14.50
Messina, *2ª qualità*	16.00	16.00
Siracusa	14.50	14.50
Cagliari, *nazionale*	14.50	14.50
Sassari, *pura panna*	12.50	12.50
10. — Lardo		
Alessandria, *1ª qualità*	9.40	9.40
Aosta, *1ª qualità*	9.00	9.00
Asti *1ª qualità*	9.50	9.50
Cuneo, *1ª qualità*	9.25	9.25
Novara, *1ª qualità*	9.50	9.50
Torino, *1ª qualità*	9.83	9.83
Vercelli, *1ª qualità*	8.50	8.50
Genova, *alto, 1ª qualità*	9.50	9.50
Imperia	9.70	9.70
La Spezia, *1ª qualità*	10.00	10.00
Savona, *alta*	10.00	10.00
Id. *bassa*	9.50	9.50
Bergamo, *1ª qualità*	9.70	9.00
Brescia, *1ª qualità*	9.00	?
Id. *id. bassa*	8.75	?
Como, *stagionato*	9.50	9.00
Cremona ed Uniti, *unica*	9.85	9.85
Mantova, *pezzatura grossa*	9.75	9.50
Milano, *alto spessore*	9.44	9.39
Id. *basso spessore*	8.95	8.99
Pavia, *1ª qualità*	8.70	8.50
Varese *1ª qualità*	9.00	9.00
Bolzano, *pezz. 15-20*	9.00	8.50
Trento, *1ª e 2ª qualità*	8.50	9.23
Belluno, *1ª qualità*	10.00	10.00
Padova, *pezz. media*	10.00	9.25

(*a*) Per l'olio d'oliva i prezzi sono a litro.
(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) **Tav. XI. — Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(*Uffici comunali*)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **10. — Lardo**		
Rovigo, *1ª qualità*	9.25	9.25
Treviso, *peso oltre 20 kg*	10.00	10.00
Id. *fresco e stag. fino a 20 kg*	9.50	9.50
Udine, *alto*	9.70	9.55
Venezia, *1ª qualità*	9.50	9.50
Verona, *1ª qualità*	9.75	9.75
Vicenza, *1ª qualità*	10.00	10.00
Fiume, *alto*	8.00	8.00
Gorizia, *nazionale*	9.50	9.50
Pola, *1ª qualità*	9.80	9.40
Trieste, *1ª qualità pezz. alta*	9.65	9.45
Zara	7.40	7.40
Bologna, *1ª qualità*	10.00	10.00
Ferrara, *1ª qualità pezz. alta*	9.30	9.00
Id. *pezz. media*	8.80	8.50
Forlì, *1ª qualità*	9.50	9.50
Modena, *1ª qualità*	8.75	8.50
Parma, *1ª qualità*	9.75	9.75
Piacenza, *1ª qualità*	9.33	9.30
Ravenna, *1ª qualità*	8.50	8.50
Reggio nell'Em. *basso fino a 20 kg.*	8.75	8.50
Arezzo	9.00	9.00
Firenze, *qualità unica*	10.50	9.50
Grosseto, *1ª qualità*	9.00	9.00
Livorno, *pezz. 10-14½*	11.00	9.50
Lucca, *1ª qualità*	10.00	10.00
Massa, *pezz. bassa*	9.00	9.00
Pistoia, *1ª qualità*	8.50	8.50
Siena, *qualità unica*	9.00	9.00
Ancona, *1ª qualità*	9.15	9.15
Ascoli Piceno, *qual. unica*	9.55	9.55
Macerata, *pezz. alta kg 15-25*	9.80	9.80
Pèsaro	9.00	9.00
Perugia, *naz. 1ª qualità*	9.50	9.50
Terni, *pezz. bassa*	9.20	9.20
Frosinone, *1ª qualità*	9.50	9.50
Littoria,	9.50	9.50
Rieti, *1ª qualità*	9.00	9.00
Roma, *1ª qualità*	10.00	10.00
Viterbo, *1ª qualità*	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi	10.00	10.00
Campobasso, *stag. 1ª qualità*	9.80	9.80
Chieti, *1ª qualità kg. 14 ½*	9.00	9.00
Pescara, *americano 2ª qualità*	10.00	10.00
Teramo, *salato*	10.00	10.00
Avellino, *qualità unica*	9.50	?
Benevento, *1ª qualità*	9.60	9.60
Napoli, *nazionale*	9.60	9.60
Salerno, *1ª qualità*	10.30	10.30
Bari, *salato 1ª qualità*	9.40	9.40
Brindisi, *salato 1ª qualità*	10.00	10.00
Foggia	11.00	11.00
Lecce, *1ª qualità*	10.15	10.40
Taranto, *qualità unica*	9.00	9.00
Matera, *1ª qualità*	9.50	9.50
Potenza, *stagionato 1ª qualità pezz. grande*	9.80	9.80
Catanzaro	9.20	9.20
Cosenza, *stag. 1ª qualità*	11.70	?
Reggio di Calabria, *1ª qualità*	9.80	9.80
Agrigento, *nazionale 1ª qualità*	10.60	10.60
Caltanisetta, *1ª qualità*	10.70	10.70
Catània, *1ª qualità*	10.50	10.50
Enna, *nostrano*	10.00	10.00
Messina	10.50	10.50
Palermo, *salato*	10.00	10.00
Siracusa	10.30	10.30
Trapani	11.00	11.00
Càgliari, *nazionale*	10.60	10.60
Nuoro, *1ª qualità*	10.40	10.40
Sassari, *1ª qualità*	10.00	10.00
11. — Strutto		
Alessandria, *1ª qualità*	9.00	8.50
Aosta, *1ª qualità*	8.50	8.50
Asti, *1ª qualità*	8.00	8.00
Cuneo, *fresco 1ª qualità*	8.00	8.00
Novara, *1ª qualità*	8.00	8.00
Torino, *1ª qualità*	9.00	9.00
Vercelli, *1ª qualità*	8.50	8.00
Genova, *1ª qualità*	9.00	9.00
Imperia	9.25	9.25
La Spezia, *1ª qualità*	9.40	9.40
Savona, *1ª qualità*	9.00	9.00
Bèrgamo, *1ª qualità*	8.70	8.00
Brescia, *1ª qualità*	8.75	?
(*segue*) **11. — Strutto**		
Como, *1ª qualità*	8.20	7.90
Cremona ed Uniti, *unica*	9.00	9.00
Mantova, *1ª qualità*	9.00	8.75
Milano, *1ª qualità*	8.74	8.75
Pavia, *1ª qualità*	8.00	7.50
Varese, *1ª qualità*	8.30	8.30
Bolzano, *1ª qualità*	9.00	8.50
Trento	9.00	9.00
Bèlluno, *1ª qualità*	9.50	9.50
Pàdova, *2ª qualità di puro suino*	8.75	8.50
Rovigo, *1ª qualità*	8.70	8.70
Treviso, *1ª qualità*	9.00	9.00
Udine	9.35	9.10
Venèzia, *1ª qualità*,	9.00	9.00
Verona, *1ª qualità*	9.00	9.00
Vicenza, *1ª qualità*	8.50	8.50
Fiume, *nazionale 1ª qualità*	8.00	8.00
Gorizia	8.50	8.50
Pola,	8.70	8.40
Trieste, *1ª qualità*	8.85	8.35
Zara, *1ª qualità*	7.80	7.80
Bologna, *1ª qualità*	9.50	9.50
Ferrara	8.00	8.25
Forlì, *1ª qualità*	9.00	9.00
Modena, *1ª qualità*	8.25	8.00
Parma, *1ª qualità*	9.00	9.00
Piacenza, *1ª qualità*	9.00	9.00
Ravenna	9.00	9.00
Reggio nell'Emilia, *1ª qual.*	8.70	8.50
Arezzo	9.00	9.00
Firenze, *qualità unica*	9.80	8.50
Grosseto,	8.50	8.50
Livorno	10.50	8.50
Lucca, *1ª qualità*	9.00	9.00
Massa,	8.00	8.00
Pistòia, *1ª qualità*	8.00	8.00
Siena, *bianco*	7.50	7.50
Ancona	9.20	9.20
Ascoli Piceno	9.40	9.40
Macerata, *unica*	8.80	8.80
Pèsaro	8.80	8.80
Perùgia	8.50	8.50
Terni	9.00	9.00
Frosinone, *1ª qualità*	9.00	9.00
Littoria	8.50	8.50
Rieti	8.50	8.50
Roma, *raffinato*	9.00	9.00
Viterbo, *1ª qualità*	9.00	9.00
Aquila degli Abruzzi, *in budellame*	9.00	9.00
Campobasso, *1ª qualità*	9.30	9.30
Chieti	9.00	9.00
Pescara, *nazionale*	9.30	9.30
Tèramo, *salato*	9.00	9.00
Avellino, *qualità unica*	9.15	?
Benevento	9.10	9.50
Nàpoli, *in vesciche*	9.80	9.80
Salerno, *id.*	10.00	10.00
Bari, *1ª qualità*	9.40	9.40
Brindisi, *1ª qualità*	9.75	9.75
Fòggia	10.50	10.50
Lecce, *nazionale*	10.00	9.70
Tàranto, *unica*	9.80	9.80
Matera	9.60	9.60
Potenza, *in vesciche 1ª qualità*	9.50	9.20
Catanzaro	9.20	9.20
Cosenza, *1ª qualità*	10.00	?
Règgio di Calàbria, *1ª qual.*	9.80	9.80
Agrigento, *1ª qualità*	10.50	10.50
Caltanissetta, *americano*	10.50	10.50
Catania, *americano 1ª qualità*	10.55	10.55
Enna	10.60	10.60
Messina	10.50	10.50
Palermo	10.00	10.00
Ragusa, *americano 1ª qual.*	10.00	10.00
Siracusa	9.90	9.90
Tràpani	10.50	10.50
Càgliari, *nazionale*	11.00	11.00
Nuoro, *1ª qualità*	10.40	10.40
Sassari, *nazionale 1ª qualità*	10.20	10.20
12. — Latte (*a*)		
Intero		
Alessàndria, *negozio*	1.10	1.10
Id. *a domicilio*	1.15	1.15
Aosta	1.00	1.10
(*segue*) **12. — Latte (*a*)**		
(*segue*) *Intero*		
Cùneo, *negozio*	0.85	0.85
Novara	1.05	1.00
Torino	1.15	1.15
Vercelli	0.95	0.95
Gènova	1.35	1.35
Imperia	1.20	1.20
La Spezia, *negozio*	1.25	1.25
Savona	1.10	1.10
Bèrgamo, *negozio*	0.90	0.90
Como	1.20	1.20
Cremona ed Uniti	1.20	1.20
Màntova, *negozio*	1.10	1.10
Pavia	1.00	1.00
Bolzano	1.00	1.00
Trento	0.90	0.90
Belluno	0.80	0.80
Pàdova	0.85	0.85
Rovigo	0.75	0.75
Treviso, *negozio*	0.90	0.80
Id. *a domicilio*	0.95	0.85
Ùdine	0.90	0.90
Verona	1.05	1.05
Fiume	1.20	1.20
Gorizia	0.85	0.85
Pola	1.20	1.20
Trieste	1.10	1.10
Zara	1.10	1.10
Bologna	1.00	1.00
Ferrara	0.93	0.93
Forlì, *a domicilio*	1.00	1.00
Modena	1.00	1.00
Parma, *stassanizzato*	1.30	1.30
Piacenza	0.85	0.85
Ravenna	1.00	1.00
Reggio nell'Emilia	1.20	1.20
Arezzo	1.00	1.00
Firenze	1.30	1.20
Grosseto	1.20	1.15
Livorno, *negozio*	1.20	1.20
Lucca	0.95	0.95
Massa	1.00	1.00
Pisa	1.00	1.00
Pistoia	0.95	0.95
Siena, *negozio*	1.10	1.10
Ancona	1.00	0.90
Ascoli Piceno	0.95	0.95
Macerata	0.90	0.90
Pesaro	1.00	1.00
Perugia	1.00	0.90
Terni, *negozio*	1.10	1.10
Frosinone, *a domicilio*	1.15	1.15
Littoria	1.10	1.05
Rieti	1.10	1.10
Roma, *in bottiglia*	1.55	1.55
Viterbo	0.95	0.95
Aquila degli Abruzzi	1.10	1.10
Campobasso, *negozio*	0.80	0.80
Chieti	1.20	1.20
Pescara	1.50	1.50
Tèramo	1.20	1.20
Avellino	1.00	?
Benevento	1.20	1.20
Id. *di capra*	1.20	1.20
Bari	1.30	1.30
Brindisi	1.40	1.40
Fòggia	1.25	1.25
Taranto, *di capra*	1.80	1.80
Matera	1.10	1.10
Potenza, *di capra*	1.40	1.30
Id. *di vacca*	1.20	1.10
Catanzaro, *di capra*	2.20	2.20
Cosenza	1.30	?
Reggio di Calàbria, *di capra*	2.10	2.10
Agrigento	1.60	1.60
Id. *di capra*	1.90	1.90
Caltanissetta	1.70	1.70
Id. *di capra*	2.00	2.00
Catània, *di capra*	1.90	1.90
Enna, *di capra*	1.80	1.80
Messina,	1.80	1.80
Palermo	1.55	1.55
Ragusa	1.80	1.30
Siracusa	1.50	1.50
Tràpani	1.50	1.50
Càgliari, *di pecora*	1.60	1.60
Nuoro	1.20	1.20
Sassari	1.30	1.30

(*a*) Per il latte i prezzi sono a litro.

(Segue) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(Uffici comunali)
(prezzi in lire per kg.)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(segue) **12. — Latte** *(a)*		
pastorizzato		
Asti, *negozio*	1.30	1.30
Brescia, *bottiglia*	1.25	?
Milano, *bottiglia*	1.30	1.30
Varese	1.30	1.30
Venezia	1.20	1.20
Vicenza	1.00	1.00
Napoli	1.60	1.60
Salerno	1.40	1.40
Lecce	1.60	1.60
13. — Formaggio		
di pasta dura		
PECORINO		
Alessandria	6.00	6.00
Cuneo	7.50	7.50
Torino, *1935*	13.00	13.33
Genova, *sardo, 1937*	14.00	14.00
Imperia, *vecchio scelto*	14.00	14.00
La Spezia, *sardo, 1935*	13.85	13.85
Savona, *sardo, 1935*	13.50	13.50
Brescia, *tipo romano, 1935*	13.50	?
Como, *romano, 1936*	15.00	15.00
Cremona ed Uniti, *romano 1935*	13.00	13.00
Milano, *romano, 1935-1936*	13.89	14.03
Id. *tipo romano, 1935-1936*	12.60	12.67
Bolzano, *sardo, 1935*	15.00	15.00
Trento, *romano scelto, 1935*	15.00	15.00
Padova, *tipo Asiago mezza età 1936*	11.00	10.00
Rovigo, *romano, 1935*	12.00	12.00
Treviso, *1936*	14.25	14.25
Udine, *friulano stagionato*	14.50	14.50
Venezia, *1936*	11.50	11.50
Verona, *1936*	14.00	14.00
Vicenza, *Asiago, 1934-35*	15.00	15.00
Gorizia, *1936*	12.00	12.40
Pola, *sardo, 1935*	14.00	14.00
Trieste, *romano, 1936*	15.80	15.80
Zara, *1936*	10.00	10.00
Bologna, *uso romano, 1935*	12.50	12.50
Ferrara, *romano, 1936*	12.50	13.00
Forlì	12.00	12.00
Modena, *1936*	13.00	13.00
Piacenza, *1936*	13.50	13.50
Ravenna, *nostrano 1936*	14.50	14.50
Reggio nell'Emilia, *nostr. 1937*	10.50	10.50
Arezzo, *1936*	12.00	12.50
Firenze, *romano, 1937*	14.50	14.50
Id. *sardo uso romano 1937*	(*) 12.50	12.50
Id. *toscano dell'annata*	(*) 9.50	9.50
Grosseto, *nostrano*	11.80	11.80
Livorno, *nostrano 1937*	9.50	9.50
Lucca, *nostrano secco*	12.00	12.00
Massa, *toscano secco*	12.50	12.00
Pisa, *tipo romano 1935*	9.00	9.00
Pistoia, *romano, 1935*	13.00	13.00
Siena, *secco 1935*	12.30	12.30
Ancona, *1936*	13.00	13.00
Ascoli Piceno, *1936*	12.50	13.00
Macerata, *1936*	13.00	13.00
Pesaro, *1937*	12.00	12.00
Perugia, *romano scelto 1936*	12.00	12.00
Terni, *scelto 1937*	12.00	12.00
Frosinone, *locale 1935*	11.50	11.50
Littoria, *id. scelto 1935*	11.50	11.50
Id. *romano sottosc. 1936*	10.50	10.50
Rieti, *1935*	11.00	11.00
Roma, *prod. 1935-36*	12.00	12.00
Viterbo, *1ª qual. 1935-36*	11.50	11.00
Aquila degli Abruzzi, *1936*	12.50	12.50
Campobasso, *1936*	8.00	8.00
Chieti, *nostrano 1936*	12.00	12.00
Pescara, *sardo 1935*	10.20	10.20
Teramo, *nostrano 1936*	11.50	11.50
Avellino, *nostrano 1935*	10.00	?
Benevento, *nostrano 1935*	10.00	10.00
Napoli, *romano*	12.50	12.50
Salerno, *1935*	11.00	11.00
Bari, *1935*	13.20	14.40
Brindisi, *prod. 1936-37*	11.00	11.50
Foggia, *1936*	10.00	10.00
Lecce, *prod. 1937*	13.00	14.00
Taranto, *romano sottosc. 35-36*	9.00	10.75
Matera, *1936*	11.00	11.00
Potenza, *nostrano 1937*	10.00	10.00
Catanzaro, *duro*	13.00	13.00
Cosenza, *nostrano*	12.50	?
Reggio di Calabria, *nostr. 1935*	12.00	12.00
Id. Id. *tipo romano 1934*	12.00	?
(segue) **13. — Formaggio**		
di pasta dura		
(segue) PECORINO		
Agrigento, *locale vecchio*	10.00	10.00
Caltanisetta, *1936-37*	12.00	12.00
Catania, *maiorchino 1936*	12.00	12.00
Enna, *locale 1937*	11.80	11.80
Messina, *locale 1937*	8.00	8.00
Palermo, *1935 nostrano*	11.20	11.20
Ragusa, *vecchio 1936*	11.00	11.00
Siracusa, *1935*	12.00	12.00
Trapani, *prod. 1936*	10.50	10.50
Cagliari, *1936 sardo*	13.00	13.00
Nuoro, *sardo 1936-1937*	8.75	8.75
Sassari, *sardo 1936, 1ª qualità*	9.50	9.50
Id. *id. 1936, 2ª qualità*	8.00	8.00
PARMIGIANO REGGIANO E GRANA		
Alessandria, *parmig. prod. 1935*	15.60	15.90
Aosta, *parm. prod. 1936*	13.00	13.00
Asti, *id. id. 1936*	13.90	13.90
Cuneo, *parmig. regg. 1935*	13.50	13.50
Novara, *reggiano, 1935*	13.90	13.90
Torino, *parmigiano 1936*	13.83	13.84
Vercelli, *parmigian. 1935*	15.00	15.00
Id. *reggiano 1936*	13.50	13.50
Genova, *reggiano 1935*	14.30	14.40
Id. *id. 1936*	13.00	13.10
Imperia, *parmigiano 1936*	13.90	13.90
La Spezia, *parm. scelto 1935*	14.30	14.30
Savona, *id. id. 1936*	13.60	13.60
Bergamo, *reggiano 1935*	15.00	16.20
Id. *parmigiano 1935*	15.00	16.20
Brescia, *reggiano 1936*	13.70	?
Como, *reggiano o par. 1936*	14.50	14.80
Cremona ed Uniti, *reg. 1935*	14.80	14.90
Id. Id. *id. 1936*	13.30	13.40
Mantova, *parmig. scelto 1935*	15.00	15.00
Id. *id id. 1936*	15.00	15.00
Milano, *reggiano parmig. 1935*	15.53	15.83
Id. *id. id. 1936*	13.98	14.04
Pavia, *reg. o parm. nostr. 1937*	10.50	10.50
Id. *id. id. 1936*	13.00	13.00
Varese, *regg. 1935*	16.00	14.50
Bolzano, *parm. 1935*	14.20	13.00
Trento, *parmig. 1935*	14.26	14.30
Belluno, *parm. di un anno*	13.80	13.80
Padova, *regg. parm. 1935 scelt.*	14.00	13.50
Rovigo, *regg. o parm. 1935*	15.00	15.00
Treviso, *regg. o parm. 1935*	16.00	16.00
Udine, *parm. 1935*	16.10	16.15
Id. *id. 1936*	14.60	14.60
Venezia, *regg. parm. 1936*	11.50	11.50
Verona, *regg. parm. 1936*	14.00	14.00
Vicenza, *reggiano 1935*	15.50	16.00
Fiume, *parm. 1936*	14.00	14.00
Gorizia, *reggiano 1935*	14.30	14.40
Id. *parmigg. 1935*	14.30	14.40
Pola, *parmig. 1935*	15.50	15.50
Trieste, *parm. e grana 1935*	15.00	15.60
Zara, *parm. 1936*	15.00	15.00
Bologna, *regg. o parm. 1935*	14.00	14.00
Ferrara, *parm. 1935*	13.40	13.90
Forlì, *regg. o parm. 1935*	13.50	14.00
Modena, *reggiano 1935*	14.00	14.00
Parma, *parmigiano 1935*	15.20	15.30
Piacenza, *parmigiano 1936*	14.03	14.03
Ravenna, *reggiano 1935*	15.00	16.00
Id. *parmigiano 1936*	14.00	15.00
Reggio nell.Emilia, *regg. 1936*	13.80	13.80
Arezzo, *regg. parm. scelto 1936*	14.00	14.50
Firenze, *regg. o parm. 1936*	13.50	14.00
Grosseto, *reggiano 1935*	14.50	14.50
Id. *parmig. scelto 1935*	13.50	13.50
Livorno, *reggiano 1936*	12.50	13.00
Id. *parm. 1936*	12.50	13.00
Lucca, *reggiano 1935*	15.00	15.50
Id. *parmig. 1935*	15.00	15.50
Massa, *parm. scelto 1935*	15.00	15.00
Pisa, *parmigg. o regg. 1936*	13.50	13.50
Pistoia, *reggiano 1935*	13.20	13.30
Siena, *parm. scelto 1935*	14.20	14.20
Ancona, *regg. o parm. 1936*	13.30	13.30
Ascoli Piceno, *reggiano 1935*	14.60	14.60
Id. *parm. 1935*	16.10	16.10
Macerata, *reggiano 1935*	13.50	14.50
Id. *parmig. 1935*	15.00	16.00
Pesaro, *reggiano 1936*	13.50	13.50
(segue) **13. — Formaggio**		
di pasta dura		
(segue) PARMIGIANO REGGIANO E GRANA		
Perugia, *reggiano scelto 1935*	14.00	14.00
Terni, *regg. o parm. scelto 1935*	14.30	14.30
Frosinone, *reggiano 1935*	13.50	13.50
Littoria, *reggiano sottosc. 1936*	11.50	11.50
Id. *id. scelto 1935*	12.00	12.00
Rieti, *reggiano 1935*	13.00	13.50
Roma, *parmig. 1935*	14.10	14.10
Viterbo, *reggiano o parmigiano 2ª qualità 1936*	13.50	14.30
Aquila degli Abruzzi, *parmigiano 1936*	14.00	14.00
Campobasso, *regg. 1936*	15.90	15.90
Id. *parmig. 1936*	14.35	14.34
Chieti, *regg. o parm. 1935*	15.10	15.10
Pescara, *parm. 1935*	13.60	13.60
Teramo, *parmigiano 1935*	13.20	13.40
Avellino, *reggiano 1935*	13.00	?
Id. *parmig. 1935*	13.00	?
Benevento, *parm. 1935*	15.90	16.00
Id. *reggiano 1936*	14.40	14.50
Napoli, *regg. o parm. vecchio*	15.20	15.30
Salerno, *reggiano 1935*	13.50	13.00
Bari, *parm. 1936*	14.70	15.00
Foggia, *parm. 1935*	15.00	15.00
Lecce, *parmigiano 1935*	15.50	16.40
Taranto, *parmig. 1935*	14.00	14.00
Matera, *reggiano 1935*	15.50	15.50
Id. *parmig. 1936*	14.00	14.00
Potenza, *regg. o parmig. 1936*	13.40	13.40
Catanzaro, *parmig. 1935*	15.70	15.70
Cosenza, *parmigiano*	14.00	?
Reggio di Calabria, *parmig. 1936*	14.80	14.80
Agrigento, *parm. 1935*	15.50	15.50
Caltanissetta, *parm. 1935*	14.30	14.30
Catania, *parmig. 1935-36*	15.00	14.70
Enna, *reggiano 1936*	14.00	14.00
Id. *parmig. 1935*	15.50	15.50
Messina, *reggiano 1937*	14.00	14.00
Id. *parmigiano 1937*	14.00	14.00
Palermo, *parm. 1935*	15.70	15.80
Ragusa, *parmigiano 1936*	14.00	14.50
Siracusa, *regg. parm. 1935*	14.45	14.75
Trapani, *parm. 1ª qual. 1935*	15.50	15.50
Cagliari, *reggiano 1936*	14.50	14.50
Nuoro, *parmigiano 1936*	16.00	16.00
Id. *grana 1936*	14.80	14.80
Sassari, *regg. parm. 1935*	15.50	14.80
14. — Uova *(b)*		
fresche		
Alessandria	5.35	5.50
Aosta	5.50	5.50
Asti	5.05	5.20
Cuneo	4.75	5.20
Novara	4.80	5.30
Torino, *nostrane*	5.30	5.62
Vercelli	5.10	5.50
Genova	6.00	6.00
Imperia	5.40	5.80
La Spezia	5.40	6.00
Savona	5.00	5.50
Bergamo, *nostrane*	5.20	5.60
Brescia, *nostrane*	5.10	?
Como	6.00	6.00
Cremona ed Uniti	5.40	5.40
Mantova	4.80	5.40
Milano, *1ª qualità scelte*	5.68	6.03
Pavia	5.40	5.80
Varese	5.70	6.30
Bolzano, *grandi, medie, piccole*	4.80	5.40
Trento	5.40	5.60
Belluno	4.80	4.80
Padova	5.10	5.10
Rovigo	4.80	5.10
Treviso	5.40	5.40
Udine	4.92	5.22
Venezia	4.68	4.68
Verona	5.40	5.40
Vicenza	4.80	5.10
Fiume	5.40	5.40
Gorizia	5.40	6.00
Pola	4.20	4.80
Trieste	5.40	6.60
Zara	3.60	3.60
Bologna	5.10	5.40

(a) Vedi nota *(a)* a pag. 586. — *(b)* Per le uova i prezzi sono a dozzina.
(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(***Uffici comunali***)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **14. — Uova (*a*)**		
(*segue*) ***fresche***		
Ferrara	4.80	5.40
Forlì	4.90	4.80
Modena	4.80	4.80
Parma	5.10	5.40
Piacenza	5.40	5.76
Ravenna	4.90	5.10
Règgio nell'Emilia	4.80	5.10
Arezzo	4.80	5.10
Firenze, *1ª scelta*	5.40	5.70
Id. *2ª scelta*	4.80	5.10
Grosseto	5.40	5.40
Livorno	5.40	6.00
Lucca	5.10	5.10
Massa	5.40	6.00
Pisa	5.70	6.00
Pistoia	5.40	5.40
Siena	5.10	4.80
Ancona	5.40	5.40
Ascoli Piceno	4.80	4.80
Macerata	4.80	4.80
Pesaro	4.80	5.40
Perugia	4.80	4.80
Terni	5.40	5.10
Frosinone	4.80	?
Littoria	4.80	4.80
Rieti	5.40	5.40
Roma	5.40	5.40
Viterbo	5.40	5.40
Aquila degli Abruzzi	6.00	6.00
Campobasso	4.20	4.20
Chieti	4.80	4.80
Pescara	5.40	5.40
Teramo	5.40	5.40
Avellino	4.80	?
Benevento	4.80	4.80
Napoli	4.80	4.80
Brindisi	3.60	4.20
Fòggia	5.40	5.40
Lecce	5.40	5.40
Taranto, *grosse e medie*	4.80	5.40
Matera	4.20	4.20
Potenza	4.80	4.80
Catanzaro	4.20	4.20
Reggio di Calabria	4.80	4.80
Agrigento	4.80	4.80
Caltanissetta	4.80	4.80
Catania	5.40	5.40
Enna	4.80	4.80
Ragusa	4.80	4.80
Siracusa	5.40	5.40
Cagliari	5.40	6.00
Nuoro	5.40	5.40
Sassari	5.40	6.00
refrigerate		
Salerno	5.40	5.40
Bari	4.20	4.80
Messina	3.60	4.80
Palermo	5.40	6.00
15. — Zucchero raffinato		
semolato		
Alessandria	6.60	.60
Aosta	6.65	6.65
Asti	6.55	6.55
Cuneo	6.60	6.60
Novara, *pilè*	6.65	6.60
Torino	6.60	6.60
Vercelli	6.60	6.60
Imperia	6.60	6.60
La Spezia	6.60	6.60
Savona	6.55	6.55
Bergamo, *pilè*	6.55	6.55
Brescia	6.55	?
Como	6.65	6.65
Cremona ed Uniti	6.60	6.60
Mantova, *pilè*	6.65	6.65
Milano	6.60	6.60
Pavia, *pilè*	6.60	6.60
Belluno	6.65	6.65
Padova	6.65	6.65
Rovigo	6.65	6.65
Treviso	6.65	6.65
Udine	6.62	6.62
Venezia	6.65	6.65

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **15. — Zucchero raffinato**		
(*segue*) ***semolato***		
Verona	6.65	6.65
Vicenza	6.65	6.65
Trieste, *pilè*	6.70	6.70
Zara	1.40	1.40
Ferrara	6.65	6.65
Forlì, *pilè*	6.65	6.65
Modena, *pilè*	6.65	6.65
Parma	6.65	6.65
Piacenza	6.65	6.65
Ravenna, *pilè*	6.65	6.65
Reggio nell'Emilia, *pilè*	6.65	6.65
Arezzo, *pilè*	6.65	6.65
Firenze	6.65	6.65
Grosseto, *pilè*	6.65	6.65
Livorno	6.65	6.65
Lucca	6.65	6.65
Massa	6.65	6.65
Pisa	6.65	6.65
Pistoia	6.65	6.65
Siena	6.65	6.65
Ancona, *pilè*	6.65	6.65
Ascoli Piceno	6.65	6.65
Macerata	6.65	6.65
Pesaro	6.65	6.65
Perugia	6.60	6.60
Terni, *pilè*	6.65	6.65
Frosinone	6.75	6.75
Littoria	6.70	6.70
Rieti	6.60	6.60
Roma	6.55	6.55
Viterbo	6.75	6.75
Aquila degli Abruzzi, *pilè*	6.70	6.70
Campobasso, *pilè*	6.70	6.70
Chieti	6.65	6.65
Pescara	6.65	6.65
Teramo, *pilè*	6.65	6.65
Avellino	6.65	?
Benevento	6.75	6.75
Salerno	6.65	6.65
Foggia	6.75	6.75
Matera *pilè*	6.75	6.75
Potenza	6.75	6.75
Catanzaro, *pilè*	6.65	6.65
Cosenza, *pilè*	6.65	?
Reggio di Calabria, *pilè*	6.65	6.65
Agrigento *pilè*	6.75	6.75
Caltanissetta	6.75	6.75
Catania, *pilè*	7.05	7.05
Enna	6.85	6.85
Palermo	7.05	7.05
Ragusa, *pilè a coccio*	6.75	6.75
Siracusa, *pilè*	6.70	6.70
Trapani	6.70	6.70
Càgliari	6.65	6.65
Nuoro, *pilè*	6.75	6.75
Sassari	6.70	6.70
cristallino		
Genova	6.45	6.45
Varese	6.55	6.55
Bolzano	6.60	6.60
Trento	6.55	6.55
Fiume	2.10	2.10
Gorizia	6.50	6.50
Pola	6.55	6.55
Bologna	6.40	6.40
Firenze	6.45	6.45
Grosseto	6.45	6.45
Napoli	6.65	6.65
Bari	6.45	6.45
Brindisi	6.55	6.55
Lecce	6.60	6.60
Taranto	6.50	6.50
Messina	6.45	6.45
16. — Caffè tostato.		
tipo corrente		
Asti	31.00	31.00
Cuneo	31.00	31.00
Novara	31.00	31.00
Torino	31.00	31.00
Vercelli	31.00	31.00
Genova	30.50	30.50
Imperia	31.00	31.00
La Spezia	31.00	31.00

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **16. — Caffè tostato**		
(*segue*) ***tipo corrente***		
Savona	31.00	31.00
Bergamo	31.00	31.00
Brescia	31.00	?
Como	31.00	31.00
Cremona ed Uniti	31.00	31.00
Mantova	31.00	31.00
Milano	30.98	30.99
Pavia	31.00	31.00
Varese	31.00	31.00
Bolzano	31.00	31.00
Trento	31.00	31.00
Belluno	31.00	31.00
Padova	31.00	31.00
Treviso	31.00	31.00
Udine	31.00	31.00
Venezia	30.50	30.50
Verona	31.00	31.00
Vicenza	31.75	31.75
Fiume	13.20	11.80
Gorizia	31.00	31.00
Trieste	30.50	30.50
Modena	31.00	31.00
Parma	31.00	31.00
Piacenza	31.00	31.00
Ravenna	31.00	31.00
Reggio nell'Emilia	31.00	31.00
Arezzo	31.00	31.00
Firenze	31.00	31.00
Grosseto	31.00	31.00
Livorno	31.00	31.00
Lucca	31.00	31.00
Massa	31.00	31.00
Pistoia	31.00	31.00
Ancona	31.00	31.00
Ascoli Piceno	31.00	31.00
Macerata	31.00	31.00
Terni	31.00	31.00
Frosinone	31.00	31.00
Littoria	31.00	31.00
Rieti	31.00	31.00
Roma	31.00	31.00
Viterbo	31.00	31.00
Campobasso	30.90	31.00
Chieti	31.00	31.00
Pescara, *perla*	31.00	31.00
Teramo	31.00	31.00
Napoli	30.50	30.50
Salerno	31.00	31.00
Bari	32.80	32.80
Lecce	31.00	31.00
Taranto	31.00	?
Catanzaro	31.00	31.00
Reggio di Calabria	31.00	31.00
Agrigento, *perla*	31.00	31.00
Caltanissetta	31.00	31.00
Catania	33.00	33.00
Enna	31.00	31.00
Messina	31.00	31.00
Palermo	32.85	32.85
Ragusa	31.00	31.00
Siracusa	31.00	31.00
Trapani	32.00	32.00
Cagliari	31.00	?
Nuoro	31.00	31.00
Sassari	31.00	31.00
altre qualità		
Alessandria, *caffè miscellato*	32.85	32.90
Aosta, *Minas 1ª qualità*	31.50	31.50
Rovigo, *Minas 2ª qualità*	31.00	31.00
Pola, *Minas*	31.00	31.00
Zara, *Minas 1ª qualità*	9.10	9.10
Ferrara, *Santos miscelato*	31.50	31.50
Grosseto, *Portorico*	36.00	36.00
Siena, *miscela pregiata*	36.00	36.00
Pesaro, *miscele div. qual.*	33.50	33.50
Avellino, *1ª qualità*	36.00	?
Benevento, *S. Domingo*	36.00	36.00
Foggia, *Portorico*	36.00	36.00
Matera, *qualità pregiata*	36.00	36.00
Potenza, *Minas 1ª qualità*	31.00	31.00
Siracusa, *Minas*	31.00	31.00

(*a*) Vedi nota (*b*) a pag. 5.

(Segue) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(Uffici comunali)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
17. — Baccalà e stoccofisso		
baccalà secco		
Alessàndria, *style*	3.40	3.55
Aosta, *lavè 1ª qualità*	3.80	3.80
Asti, *style Labrador 1ª qualità*	3.35	3.35
Cùneo, *nazionale*	3.15	3.15
Novara, *Labrador style 1ª qual.*	3.50	3.50
Torino, *Labrador style*	3.15	3.15
Vercelli, *Labrador*	3.25	3.25
Gènova, *style islandese*	3.40	3.40
Impèria, *style*	3.85	3.85
La Spèzia, *style e lavè*	3.40	3.40
Savona, *Labrador style*	3.25	3.25
Bèrgamo, *lavè*	3.80	3.80
Brèscia, *Labrador*	3.65	?
Como, *style*	3.50	3.50
Cremona ed Uniti, *lavè*	4.00	4.00
Màntova, *Labrador 1ª qualità*	4.00	4.00
Milano, *style*	3.80	3.80
Pavia, *Labrador*	4.00	4.00
Varese, *Labrador 2ª qualità*	3.45	3.45
Bolzano	4.10	4.10
Verona, *Labrador*	3.50	3.50
Gorizia, *style*	3.50	3.50
Bologna, *Labrador*	3.80	3.80
Ferrara, *tipo Islanda 1ª qual.*	4.00	4.00
Forlì, *nazionale*	4.50	4.50
Mòdena, *Labrador*	3.45	3.45
Piacenza, *style 1ª qualità*	3.30	3.30
Règgio nell'Emilia, *lavè*	3.20	3.20
Arezzo, *Labrador*	3.45	3.45
Firenze, *style salato*	3.60	3.60
Grosseto, *Labrador*	3.20	3.20
Livorno, *salinato mezzano e piccolo*	2.80	2.90
Lucca, *lavè*	2.90	2.90
Massa, *1ª qualità*	3.50	3.50
Pisa, *lavè 1ª qualità*	3.50	3.50
Pistòia, *S. Giovanni*	4.95	5.00
Siena, *style*	3.50	3.50
Ancona, *S. Giovanni*	5.50	5.50
Ascoli Piceno, *media Gaspir S. Giovanni e S. Pietro*	4.40	4.40
Macerata, *tipo Islanda*	4.10	4.10
Pèsaro	4.00	4.00
Perugia, *style 1ª qualità*	3.50	3.50
Terni, *S. Giovanni*	5.60	5.60
Frosinone, *gaspir*	4.15	4.15
Littoria, *style*	3.10	3.10
Rieti, *S. Giovanni*	4.80	4.80
Roma, *S. Giovanni*	5.00	5.00
Viterbo, *S. Giovanni 1ª qualità*	5.20	5.20
Aquila degli Ab. *S. Giovanni*	5.00	5.00
Campobasso, *Labrador 1ª qual.*	4.00	4.00
Chieti, *S. Giovanni 1ª qual.*	5.50	5.50
Pescara, *S. Giovanni 1ª id.*	5.00	5.00
Tèramo, *S. Giovanni 1ª id.*	6.00	6.00
Avellino, *salinato 1ª id.*	3.00	?
Benevento, *lavè*	3.20	3.20
Nàpoli, *salinato*	3.50	3.50
Salerno, *S. Giovanni, 1ª qualità*	5.70	5.70
Bari, *id. id.*	6.00	6.00
Lecce, *prod. nazionale*	4.40	4.40
Tàranto, *mussillo salinato*	3.60	3.60
Matera, *gaspir 1ª qualità*	3.30	3.30
Potenza, *gaspir*	5.00	5.00
Id. *tipo Islanda*	3.60	3.60
Catanzaro, *tipo Islanda*	4.20	4.20
Cosenza, *lavè 1ª qualità*	5.00	?
Id. *id. 2ª qualità*	3.50	?
Règgio di Calàbria *1ª qualità*	6.50	6.50
Catània, *gaspir 1ª qualità*	5.00	5.00
Messina, *S. Giovanni*	4.90	4.90
Palermo, *salinato*	3.80	3.80
Id. *S. Giovanni*	5.00	5.00
Ragusa, *S. Giovanni*	5.30	5.30
Trapani, *Islanda*	4.10	4.10
stoccofisso secco		
Asti, *Bergen*	6.50	6.50
Vercelli, *Bergen*	7.00	7.00
Gènova, *Lofoten, corrente*	6.20	6.20
Impèria, *Bergen*	6.00	6.00
La Spezia, *Westre*	6.30	6.30
Savona, *Bergen, 1ª qualità*	6.00	6.00
Bèrgamo, *Bergen*	6.00	6.00
Brèscia *Finmarken, 1ª qual.*	6.30	?
Como, *Westre*	6.60	6.60
(segue) **17. — Baccalà e stoccofisso**		
(segue) ***stoccofisso secco***		
Màntova, *Bergen*	8.00	8.00
Milano, *Westre Bergen, 1ª qual.*	6.60	6.60
Pavia, *1ª qualità*	8.00	8.00
Bolzano, *Hammerfest*	6.20	6.20
Trento, *Finmarken*	6.00	6.00
Belluno, *Hammerfest*	6.00	6.00
Pàdova, *Hammerfest*	6.00	6.50
Id. *Westre*	9.00	9.00
Rovigo, *Bergen, 2ª qualità*	6.00	6.00
Id. *Hammerfest, 2ª qual.*	5.50	5.50
Treviso, *Hammerfest*	6.00	6.00
Id. *Bergen, 1ª qualità*	7.50	7.50
Venezia, *Hammerfest, 1ª qual.*	6.10	6.10
Id. *Bergen, 1ª qualità*	6.60	6.60
Verona, *Bergen, 2ª qualità*	10.35	10.35
Id. *Hammerfest*	6.10	6.10
Vicenza, *Lofoten, Westre*	10.00	10.00
Fiume, *Hammerfest, Finmarken*	5.80	5.80
Gorizia, *Lofoten*	6.30	6.30
Pola, *Hammerfest*	6.40	6.40
Trieste, *Lofoten Westre*	6.45	6.45
Zara, *Hammerfest, 1ª qualità*	6.30	6.30
Bologna, *Hammerfest*	5.50	5.50
Arezzo, *Bergen*	6.00	6.00
Grosseto, *Bergen*	6.00	6.00
Livorno, *Finmarken*	6.20	6.20
Lucca, *Bergen*	6.50	6.50
Massa, *italiano e olandese*	6.00	6.00
Pisa, *Bergen*	8.00	8.00
Ancona, *Westre*	7.50	7.50
Ascoli Piceno, *Nazionale*	7.10	7.10
Macerata, *Finmarken*	6.40	6.40
Pèsaro, *1ª qualità*	6.00	6.00
Perùgia, *Hammerfest*	5.70	5.70
Terni, *Westre*	7.00	7.00
Littoria, *Finmarken*	5.50	5.50
Viterbo, *1ª qualità*	5.00	5.00
Campobasso, *olandese*	6.10	6.10
Chieti, *Broemer*	6.75	6.75
Pescara, *Broemer, 2ª qualità*	(*) 5.70	5.70
Nàpoli	4.60	4.60
Bari, *Finmarken*	5.80	5.80
Catanzaro, *nazionale*	6.60	6.60
Règgio di Calàbria, *1ª qualità*	6.20	6.20
Agrigento	7.00	?
Catània, *1ª qualità*	6.10	6.10
Messina, *olandese, 1ª qualità*	6.00	6.00
Ragusa	6.25	6.25
Càgliari	8.00	8.00
18. — Salame		
crudo		
Alessàndria, *nostr. 1ª qualità*	16.10	16.45
Aosta, *1ª qualità stagionale*	15.00	15.00
Asti, *nostr. stag. 1ª qualità*	16.50	16.50
Cùneo, *nostr. stag. 1ª qualità*	14.50	14.50
Novara, *filsetta, 1ª qualità*	16.20	16.20
Torino, *stag., 1ª qualità*	20.67	20.67
Id. *fresco, 1ª qualità*	15.00	15.00
Vercelli, *1ª qualità*	14.00	14.00
Gènova, *nostrano, 1ª qualità*	18.00	18.00
Impèria, *2ª qualità*	17.40	17.40
La Spèzia, *di Milano, 1ª qual.*	19.80	19.80
Savona, *filsetta, 1ª qualità*	17.00	17.00
Bèrgamo, *nostrano, 1ª qual*	20.00	20.00
Brèscia: *1ª qualità stagionato*	16.00	?
Como, *cresponetto; 1ª qualità*	15.50	15.50
Cremona ed Uniti, *tipo Cremona*	22.00	22.00
Màntova, *nostrano S. B.*	16.00	15.50
Milano, *filsetta, 1ª qualità*	16.45	16.38
Pavia, *stagionato, 1ª qualità*	15.00	15.00
Varese, *filsetta, 2ª qualità*	14.50	14.50
Bolzano, *crespone mil. 1ª qual.*	22.00	22.00
Trento, *stagionato comune*	15.00	15.00
Belluno, *nostrano, 1ª qualità*	17.00	17.00
Pàdova, *stagionato S. 1ª qual.*	17.50	17.50
Rovigo, *da taglio nostr., 1ª qual.*	23.00	23.00
Treviso, *nostrano*	16.00	16.00
Udine, *nostrano, 1ª qualità*	18.50	18.50
Venèzia, *stagionato, 2ª qualità*	16.00	16.00
Verona, *nostrano, 1ª qualità*	16.80	16.80
Vicenza, *nostrano, 1ª qualità*	18.00	18.00
Fiume, *milan. 1ª qualità*	21.75	21.75
(segue) **18. — Salame**		
(segue) ***crudo***		
Gorizia, *nostrano, 1ª qualità*	20.00	20.00
Pola, *friulano*	15.00	15.00
Trieste, *friulano 1ª qualità*	22.00	22.00
Id. *2ª qualità*	18.60	18.60
Zara, *nostrano 1ª qualità*	21.00	21.00
Bologna, *rosa*	14.00	14.00
Ferrara, *ferrarese all'aglio di 1ª qualità*	18.00	17.00
Forlì, *1ª qualità*	19.00	19.00
Modena, *fiorettino 1ª qualità*	22.00	22.00
Parma, *tipo felino*	25.00	25.00
Piacenza, *1ª qualità*	15.00	17.50
Ravenna, *romagnolo di 1ª q.*	22.17	22.17
Reggio nell'Em. *rosa di 2ª q.*	13.00	13.00
Arezzo, *nostrano*	17.50	18.00
Firenze, *toscano stagionato*	20.00	20.00
Grosseto, *nostr. 1ª qualità*	17.00	17.00
Livorno, *salamino toscano, 1ª qualità*	19.50	19.50
Lucca, *1ª qualità*	18.00	18.00
Massa, *toscano*	16.50	16.50
Pisa, *nostrano*	17.00	17.00
Pistòia, *nostr. puro suino*	18.00	18.00
Siena, *nostrano*	18.00	18.00
Ancona, *nostrano 1ª qualità*	16.60	16.60
Ascoli Piceno, *nostrano 1ª q.*	17.00	17.00
Macerata, *locale*	16.20	16.20
Pesaro, *nostrano 1ª qualità*	15.00	15.00
Perugia, *id. 1ª id.*	17.00	17.00
Terni, *comune*	18.00	18.00
Frosinone, *nostrano 1ª qual.*	16.00	16.00
Littoria	16.50	16.50
Rieti, *nostrano, 1ª qualità*	17.00	17.00
Roma, *romano, 1ª qualità*	19.00	19.00
Viterbo, *nostrano 1ª qualità*	16.00	16.00
Aquila degli Abruzzi *nostrano*	20.00	20.00
Campobasso, *nostrano 1ª qual.*	16.00	16.00
Chieti, *suino locale*	16.60	16.60
Pescara, *nostrano 1ª qualità*	18.50	18.50
Teramo, *prosciutto nostr. stag.*	18.00	18.00
Avellino, *nostr. 1ª qualità*	16.50	?
Benevento, *napoletano*	16.50	16.50
Napoli, *nostrano*	17.00	17.00
Salerno, *napoletano 1ª qualità*	17.00	17.00
Bari, *gentile, 1ª qualità*	18.00	18.00
Brindisi, *gentile 1ª qualità*	15.00	15.00
Foggia, *sopressata*	18.00	18.00
Lecce	25.00	25.00
Tàranto, *salsiccie puro suino*	18.00	18.00
Matera, *prosciutto*	18.00	18.00
Potenza, *nostrano, 1ª qualità*	16.00	16.00
Catanzaro, *capicollo stagionato*	16.50	16.50
Cosenza, *nostrano 1ª qualità*	18.00	?
Règgio di Calàbria, *nostrano, 1ª qualità*	17.00	17.00
Agrigento, *di Napoli, 1ª qualità*	18.15	18.15
Caltanissetta, *1ª qualità*	18.80	18.80
Catania, *gentile, 1ª qualità*	16.00	15.00
Enna, *di Napoli, crespone*	20.00	20.00
Messina, *nostrano*	19.00	19.00
Palermo, *tipo Napoli, 2ª qual.*	16.00	16.00
Ragusa, *comune*	18.00	18.00
Siracusa, *di Napoli, 1ª qualità*	18.00	18.00
Tràpani, *comune*	18.00	18.00
Càgliari, *tipo contin. nostrano*	22.00	22.00
Nuoro, *cremonese*	25.00	25.00
Sàssari, *filsetta 1ª qualità*	20.00	20.00
19. — Carni bovine		
senz'osso		
VITELLI		
Aosta, *polpa*	18.00	14.90
Asti, *coscia*	12.50	12.50
Id. *polpa*	10.50	10.50
Cùneo, *coscia, 1ª qualità*	14.50	14.50
Torino, *coscia, 1ª qualità*	16.33	16.33
Id. *polpa, 1ª id.*	13.67	13.67
Màntova, *polpa*	14.50	14.50
Id.	11.50	11.50
Varese, *polpa*	17.00	18.00
Forlì, *polpa*	17.00	17.00
Id.	16.00	16.00
Modena, *polpa*	18.00	18.00
Arezzo, *polpa, 1ª taglio*	12.70	12.70
Id. *id. 2ª id.*	10.50	10.50
Pistòia, *polpa*	(*) 13.50	13.50
Id.	11.00	11.00

(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**

(*Uffici comunali*)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) 19. — Carni bovine		
(*segue*) *senz'osso*		
(*segue*) VITELLI		
Ascoli Piceno, *polpa 1ª qualità*	12.60	12.60
Id.	11.90	11.90
Macerata, *polpa*	12.30	12.30
Frosinone, *polpa*	12.00	12.00
Id.	10.00	10.00
Pescara, *polpa 1ª qualità*	11.20	11.20
Avellino, *polpa*	11.80	?
Salerno, *polpa*	12.50	12.50
Id.	9.35	9.35
Bari, *polpa 1° taglio*	17.00	17.00
Reggio di Calabria, *polpa 1° taglio*	12.20	12.20
Id. Id. *1° ragù*	10.40	10.40
Caltanissetta, *1° taglio*	14.00	14.00
VITELLONE E MANZO		
Vercelli, *polpa*	12.00	12.00
Genova, *1° taglio*	14.50	14.50
Id. *2° taglio*	12.50	12.50
Imperia, *vitellone, polpa 2ª qualità*	9.50	9.50
Id. *vitellone 2ª qualità*	8.50	8.50
Bergamo, *manzo, polpa scelta*	11.00	10.00
Id. *id. 1ª qualità*	9.40	8.75
Brescia, *polpa scelta*	12.00	?
Id.	10.40	?
Como, *manzo, polpa 1° taglio*	13.00	13.00
Id. *id. parti post. 1° tag.*	10.00	10.00
Cremona e Uniti, *manzo*	12.00	12.00
Id. *manzo, polpa famigl.*	10.00	10.00
Mantova, *vitellone, polpa*	11.50	10.00
Id. *id.*	9.00	8.00
Milano, *vitellone, polpa 1ª qual.*	13.94	13.95
Id. *id. id. 2ª id.*	12.96	12.79
Id. *id. polpa famiglia 1ª qualità*	8.99	9.00
Id. *vitellone polpa famiglia 2ª qualità*	8.81	8.81
Varese, *manzo 1ª qualità*	12.50	13.00
Udine, *vitellone, polpa parte posteriore*	11.55	11.55
Modena	15.00	15.00
Ravenna, *vitellone, polpa (fiorentino)*	10.50	10.50
Firenze, *magro scelto o polpa*	13.50	13.50
Lucca, *polpa*	13.50	13.50
Id.	11.50	11.50
Massa, *polpa 1ª qualità*	8.00	8.00
Id. *1° taglio*	12.00	12.00
Siena, *manzo, polpa*	13.50	13.50
Ascoli Piceno, *manzo 1ª qual.*	12.60	12.60
Id.	11.90	11.90
Macerata, *vitellone, polpa*	12.30	12.30
Pesaro, *vitellone 1ª qualità*	12.50	11.25
Id. *id. 1ª qualità*	12.00	11.25
Perugia, *vitellone magro*	12.25	11.50
Frosinone, *polpa*	12.00	12.00
Id.	10.00	10.00
Rieti, *vitellone, polpa*	12.50	12.50
Campobasso, *2° t. polpa e lac.*	10.20	10.20
Chieti, *vitellone, magro*	11.70	11.70
Teramo, *vit. magro e scorselle*	11.80	11.80
Id. *id. polpa scelta*	12.80	12.80
Bari, *polpa, 1° taglio*	14.00	14.50
Id. *2° taglio*	12.50	12.50

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) 19. — Carni bovine		
(*segue*) *senz'osso*		
(*segue*) VITELLONE E MANZO		
Taranto, *vitellone, polpa*	11.80	11.30
Id. *id.*	9.30	9.00
Matera, *vitellone, polpa*	12.50	12.50
Id. *id. per bollito*	10.00	10.00
Agrigento, *giovenco, polpa filetto*	13.40	13.40
Id. *giovenco, 2ª qualità*	8.70	8.70
Caltanissetta, *manzo*	12.00	12.00
Palermo, *vitellone, 1ª qualità 1° taglio*	14.00	14.00
Nuoro, *manzo, 1° taglio*	12.60	10.80
BUE, VACCA E TORO		
Alessandria, *polpa*	12.25	10.60
Id.	8.20	7.65
Aosta, *vacca polpa*	11.00	8.90
Id. *id.*	9.00	7.90
Novara, *bue, polpa 1ª qualità*	12.30	12.30
Id. *id. id. famiglia*	8.20	8.20
Vercelli, *bue*	7.30	7.30
Genova, *vacca e toro, 1° taglio polpa*	12.25	12.25
Id. *vacca e toro*	9.75	9.75
Imperia, *bue, costolette e lombo*	8.50	8.50
Id. *bue, polpa 2ª qualità*	9.50	9.50
La Spezia, *vacca o toro magro*	9.60	9.60
Id. *id. id. bistecche di costata*	9.00	9.00
Savona, *bue, 2ª qualità*	9.50	9.50
Brescia, *bue, polpa scelta*	12.00	?
Id. *id.*	10.40	?
Como, *bue, polpa 1° taglio*	13.00	13.00
Id. *id. 1° taglio posteriore*	10.00	10.00
Mantova, *bue, polpa*	11.50	10.00
Id. *id.*	9.00	8.00
Milano, *polpa scelta 1ª qual.*	13.94	13.95
Id. *id. id. 2ª id.*	12.96	12.79
Id. *polpa famiglia 1ª id.*	8.99	9.00
Id. *id. id. 2ª id.*	8.81	8.81
Pavia, *bue, polpa scelta*	12.50	12.50
Id. *vacca o toro, polpa scelta*	11.00	10.50
Id. *bue, polpa famiglia*	9.50	9.50
Id. *vacca o toro, polpa famiglia*	7.50	7.50
Bolzano, *bue, quarto posteriore*	10.00	10.00
Id. *id. id. anteriore*	6.50	6.50
Id. *vacca e toro, posteriore*	8.50	8.50
Id. *id. id. anteriore*	5.50	5.50
Belluno, *1° taglio scelta*	8.50	7.50
Padova, *polpa qual. unica*	12.25	11.75
Id. *1° taglio id. id.*	9.00	8.50
Rovigo, *2ª qualità*	12.00	12.00
Id. *polpa*	13.00	13.00
Treviso, *polpa*	11.50	10.50
Udine, *bue, polpa, parte post.*	11.55	11.55
Id. *vacca o toro, polpa*	9.50	9.50
Venezia, *vacca e toro, 1° taglio*	11.50	11.50
Id. *bue, polpa 1ª qualità*	12.50	12.50
Verona, *bue, polpa*	12.50	11.50
Vicenza, *bue e vacca, polpa*	13.75	13.00
Fiume, *bue, parte post. 1ª qual.*	9.20	7.60
Id. *id. ant. collo 1ª qual.*	7.35	5.70
Gorizia, *bue, polpa*	13.00	13.00
Id. *id. id. 1° taglio*	12.00	12.00
Pola, *bue, 1ª qualità parte post.*	10.50	10.50

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) 19. — Carni bovine		
(*segue*) *senz'osso*		
(*segue*) BUE, VACCA E TORO		
Trieste, *bue, polpa lombata*	13.00	13.00
Id. *vacca id. id.*	12.60	12.60
Id. *bue, parti posteriori*	10.50	9.75
Id. *vacca id. id.*	9.85	9.10
Zara, *bue, polpa filetto*	11.00	11.00
Id. *id.*	7.00	7.00
Bologna, *bue, polpa*	12.50	12.50
Id. *id.*	12.00	12.00
Ferrara, *polpa 1° taglio*	13.50	13.00
Id. *id. 2° id.*	10.00	9.50
Forlì, *bue, polpa 1ª qualità*	11.00	11.00
Id. *vacca e toro, polpa 1ª qualità*	9.50	9.50
Parma, *bue, 1° taglio*	8.00	8.00
Id. *vacca 1° id.*	7.00	7.00
Piacenza, *bue e vacca, polpa*	13.00	13.00
Ravenna, *polpa (fiorentina)*	10.50	10.50
Reggio nell'Emilia, *vacca 1ª qualità, polpa*	10.50	9.00
Grosseto, *vacca e toro*	9.00	9.00
Livorno, *vacca, polpa*	11.00	11.00
Pisa, *bue e vacca, polpa*	10.50	10.50
Ancona, *vacca o toro, polpa filetto*	12.00	12.00
Id *vacca o toro, magro*	9.50	9.50
Terni, *bue, polpa filetto*	12.00	12.00
Id. *id. magro*	9.00	9.00
Littoria, *bue e vacca, polpa*	8.50	?
Roma, *bue, polpa filetto*	18.00	17.00
Id. *id. scelta*	13.50	12.00
Viterbo, *vacca 2ª qualità, polpa*	5.00	5.00
Aquila degli Abruzzi, *bue, polpa*	9.80	9.80
Id Id. *bue*	7.00	7.00
Campobasso, *polpa*	8.00	8.00
Pescara, *bue e vacca 2ª qualità*	8.00	8.00
Avellino, *bue e vacca, polpa*	9.00	?
Benevento, *bue e vacca polpa*	8.00	8.00
Id. *id. vacca*	6.00	6.00
Napoli, *bue e vacca, polpa 1° taglio*	12.80	12.80
Id *bue e vacca, 2° taglio*	9.80	9.80
Bari, *bue, vacca e torello, polpa 1° taglio*	11.50	11.50
Id *bue, vacca e torello 2° taglio*	9.83	9.83
Id. *toro, polpa 1° taglio*	11.50	11.50
Brindisi, *vacca e toro, filetto e lacerto*	12.00	12.00
Id. *vacca o toro, polpa*	11.00	11.00
Foggia, *id. polpa*	11.00	11.00
Id. *id.*	7.00	7.00
Lecce, *polpa*	10.75	10.75
Id.	7.75	7.75
Potenza, *polpa, 1° taglio*	8.80	8.80
Id. *3° taglio*	7.30	7.30
Catanzaro, *polpa*	11.00	11.00
Id	9.00	9.00
Cosenza, *bue e vacca, polpa*	9.30	?
Id. *id.*	7.50	?
Caltanissetta, *bue, taglio 2ª qualità*	10.00	10.00
Catania, *toro, polpa*	11.20	11.20
Id. *vacca*	9.20	9.20
Enna, *id. polpa filetto*	11.20	11.20
Id. *id. 1° taglio*	9.40	9.40
Messina, *bue e vacca, polpa*	11.00	11.00
Id. *id. id. muscolo*	9.00	9.00

(*Segue*) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**
(*Uffici comunali*)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **19. — Carni bovine**		
(*segue*) *senz'osso*		
(*segue*) BUE, VACCA E TORO		
Siracusa, *polpa*	12.50	12.50
Id.	9.50	9.50
Càgliari, *bue, polpa 1° taglio*	12.50	12.00
Nuoro, *polpa, 1° taglio*	12.60	10.80
Sàssari, *bue, polpa*	11.50	11.00
Id. *id. coscia e lombo con giunta*	10.00	9.50
con osso		
VITELLI		
Aosta, *coscia*	14.00	10.85
Asti, *sottospalla e muscoli*	8.00	8.00
Cùneo, *parti per lesso 1ª qual.*	8.30	8.30
Torino, *arrosto e carrè*	12.50	12.50
Id. *culatta*	12.50	12.50
Id. *spalla e muscoli*	10.42	10.42
Id. *punta di petto*	7.83	7.75
Màntova	(*) 9.50	9.50
Forlì, *1ª qualità*	14.00	12.50
Arezzo, *2° taglio magro*	8.50	8.50
Pistoia	6.50	6.50
Àscoli Piceno, *1ª qualità*	8.90	8.90
Macerata	9.30	9.30
Frosinone	7.00	7.00
Avellino, *bollito*	5.30	?
Id. *arrosto*	8.50	?
Salerno	7.00	7.00
Reggio di Calabria, *2° taglio e bollito*	6.20	6.20
Caltanissetta, *bollito*	9.60	6.60
VITELLONE E MANZO		
Gènova, *2° taglio*	6.50	6.50
Imperia, *vitellone 2ª qualità*	5.50	5.50
Bergamo, *manzo 1ª qualità*	7.50	7.00
Brèscia, *magro posteriore*	7.75	?
Id. *taglio misto anteriore*	5.50	?
Como, *manzo scelto 2° taglio*	8.00	8.00
Cremona ed Uniti, *manzo*	8.50	8.50
Màntova, *vitell. ant. 30% osso*	5.50	5.00
Milano, *vitellone, parte media 1ª qualità*	5.95	5.99
Id. *vitellone, parte media 2ª qualità*	5.64	5.58
Varese, *manzo, 1ª qualità*	9.00	9.50
Udine, *vitellone, parte poster.*	8.60	8.30
Mòdena, *manzo*	10.00	10.00
Ravenna, *vitellone, parte post.*	9.00	9.00
Firenze, *petto e falda*	6.00	6.00
Lucca	8.75	8.75
Massa, *collo, pancia, gamba, ecc.*	5.00	5.00
Siena, *manzo, 2° taglio*	10.50	10.50
Àscoli Piceno	8.90	8.90
Macerata, *vitellone*	9.30	9.30
Pèsaro, *vitellone, 1ª qualità*	10.00	8.75
Frosinone	7.00	7.00
Rieti, *vitellone*	5.50	5.50
Chieti, *id. per lesso*	5.20	5.20
Id. *id. costate*	8.30	8.30
Tèramo, *id. lesso 1ª qualità*	5.70	5.70

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **19. — Carni bovine**		
(*segue*) *con osso*		
(*segue*) VITELLONE E MANZO		
Tàranto, *vitellone*	7.70	7.50
Matera, *id.*	8.00	8.00
Caltanissetta, *manzo bollito*	9.00	9.00
Tràpani, *1° taglio*	12.10	12.10
Id. *2° taglio*	10.40	10.40
Nuoro, *manzo 3° taglio*	4.80	4.50
BUE, VACCA E TORO		
Alessàndria	4.75	4.30
Aosta, *vacca*	7.50	5.95
Novara, *bue, parte media*	6.30	6.30
Vercelli, *bue*	6.00	6.00
Gènova, *vacca o toro, 3° taglio*	5.10	5.10
Impèria, *bue, 2ª qualità*	5.50	5.50
La Spezia, *vacca o toro da brodo*	6.00	6.00
Savona, *bue, 2° taglio*	5.50	5.50
Brescia, *bue, taglio misto, magro posteriore*	7.75	?
Id. *bue, taglio misto, anteriore*	5.50	?
Como, *bue, 2° taglio parte anter.*	8.00	8.00
Mantova, *bue, anteriore 30% osso*	5.50	5.00
Milano, *parte media 1ª qual.*	5.95	5.99
Id. *2ª qualità*	5.64	5.58
Pavia, *bue, parte posteriore*	8.90	8.00
Id. *id. parte anteriore*	5.40	4.70
Id. *vacca e toro, parte post.*	6.55	5.90
Id. *id. id. parte ant.*	4.00	3.75
Trento, *parte ant. o post.*	9.53	9.53
Belluno, *2° taglio*	6.50	5.50
Id. *3° id.*	4.50	4.00
Pàdova, *2° taglio, qual. unica*	8.50	7.50
Id. *3° taglio id. id.*	5.50	5.00
Rovigo, *2ª qualità*	7.50	7.50
Treviso, *bue, 1° taglio*	8.00	7.50
Id. *id. 2° id.*	7.00	6.50
Id. *vacca e toro, 1° taglio*	7.50	7.00
Id. *id. id. 2° id.*	6.50	6.00
Udine, *bue, parte posteriore*	8.60	8.30
Id. *vacca o toro, parte posteriore*	7.00	6.90
Venèzia, *vacca o toro, 1° taglio*	8.50	8.50
Verona, *bue, parte anteriore*	7.30	6.30
Id. *id., parte posteriore*	9.30	8.30
Vicenza, *bue e vacca, 1° taglio*	9.50	9.50
Fiume, *bue, parte ant. 1ª qual.*	4.40	3.20
Gorizia, *bue, 1° taglio*	9.40	9.40
Id. *id. 2° taglio*	7.20	7.20
Pola, *bue, 1ª qual. parte post.*	8.40	8.40
Trieste, *bue, parti ant. scelte*	6.80	6.20
Id. *vacca, parti ant. scelte*	6.30	5.70
Zara, *bue*	5.40	5.40
Bologna, *bue, 2° taglio*	5.00	5.00
Ferrara, *1ª qualità, 1° taglio*	9.50	9.00
Id. *1ª id. 2° id.*	7.50	7.00
Forlì, *bue, 1ª qualità*	8.00	7.00
Id. *vacca e toro, 1ª qual.*	7.00	6.00
Parma, *bue, 2° taglio*	7.00	7.00
Id. *vacca, 2° id.*	5.50	5.50
Piacenza, *bue e vacca, parte scelta*	9.00	9.00
Ravenna, *parte posteriore*	9.00	9.00

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **19. — Carni bovine**		
(*segue*) *con osso*		
(*segue*) BUE, VACCA E TORO		
Règgio nell'Emilia, *vacca, parte posteriore*	7.00	6.00
Id. Id. *vacca parte anteriore*	5.50	5.00
Grosseto, *vacca e toro, 1ª qual.*	6.80	6.80
Livorno, *vacca*	5.00	5.00
Pisa, *bue e vacca*	5.50	5.50
Ancona, *vacca o toro, bollito*	6.00	6.00
Terni, *bue, 2° taglio*	7.20	7.20
Id. *id. 3° taglio*	5.70	5.70
Roma, *bue, copertina*	8.00	7.20
Viterbo, *vacca, 1ª qualità*	3.00	3.00
Aquila degli Abruzzi, *bue, lesso*	4.00	4.00
Campobasso, *2ª qualità*	6.20	6.20
Pescara, *bue e vacca, 2ª qual.*	6.30	6.30
Avellino, *bue o vacca, bollito*	4.20	?
Id. *bue o vacca, arrosto*	6.00	?
Benevento, *bue o vacca*	4.40	4.40
Napoli, *bue, 3° taglio*	8.30	8.30
Brindisi, *vacca o toro, bollito*	(*) 5.00	5.00
Fòggia, *vacca*	5.50	5.50
Lecce	4.25	4.25
Potenza, *bollito, 3° taglio*	4.20	4.20
Cosenza, *bue e vacca*	6.00	?
Caltanissetta, *bue, bollito 2ª q.*	8.00	8.00
Catània, *bue*	6.90	6.90
Enna, *vacca o toro*	7.50	7.50
Messina, *bue e vacca, bollito*		
Id. *2ª qualità*	6.00	6.00
Ragusa, *1° taglio*	8.80	8.80
Id. *2° id.*	6.90	6.90
Id. *3° id.*	4.40	4.40
Càgliari, *bue*	8.00	7.50
Nuoro, *2° taglio*	4.80	4.50
Sàssari, *bue, petto, pancetta, collo, ecc.*	5.75	5.40
20. — Carni suine		
senz'osso		
Aosta, *slonza*	12.50	12.50
Asti, *slonza e carrè*	12.00	12.00
Novara, *coscia*	11.50	11.50
Torino, *coscia*	13.00	12.92
Vercelli, *lombo*	13.50	13.50
Gènova, *magro*	13.00	13.00
Savona, *slonza e braciole*	11.00	11.00
Bèrgamo, *slonza 1ª qualità*	12.00	12.00
Como, *lombo*	11.50	11.50
Id. *braciole*	10.50	10.50
Mantova, *braciole*	11.00	10.50
Milano, *polpa*	14.46	14.41
Pavia, *lombo*	10.80	10.80
Varese, *slonza*	13.50	13.50
Pàdova, *coscia e spalla*	10.00	10.00
Venèzia, *coscia*	12.50	12.50
Fiume, *1ª qualità*	10.00	10.00
Bologna, *1ª qualità*	12.00	12.00
Forlì, *1ª qualità*	13.00	13.00
Mòdena, *arrosto 1ª qualità*	11.00	10.00
Piacenza, *polpa*	13.00	13.00
Ravenna, *slonza*	11.50	11.50

(*) Cifre rettificate.

(*Segue*) TAV. XI. — **Prezzi al minuto di 21 principali generi di consumo nei Comuni capiluoghi di provincia**

(*Uffici comunali*)

(prezzi lire in per kg)

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **20. — Carni suine**		
(*segue*) *senz'osso*		
Massa, *magro scelto*	10.00	?
Terni, *magro*	12.00	12.00
Bari, *polpa 1ª qualità*	12.00	12.00
Taranto, *polpa*	10.50	10.50
Matera	10.50	10.50
Reggio di Calàbria	8.90	?
Agrigento	11.00	11.00
Catània, *polpa 1ª qualità*	11.00	11.00
Enna	9.70	?
Trapani, *polpa*	11.50	11.50
Càgliari, *polpa*	10.00	10.00
con osso		
Alessàndria, *carrè*	10.20	10.35
Asti, *braciole*	11.00	11.00
Cuneo, *1ª qualità arrosto*	10.00	10.00
Novara, *spalla*	10.50	10.50
Brèscia, *carrè*	12.00	?
Cremona ed Uniti, *braciole*	11.50	11.50
Mantova, *costolette*	8.00	7.50
Bolzano, *braciole*	10.00	10.00
Trento, *braciole e coscia*	8.50	8.50
Belluno, *braciole*	10.00	10.00
Rovigo, *braciole e costate, 1ª qualità*	12.00	12.00
Treviso, *slonza*	12.00	12.00
Id. *braciole di costata*	11.00	11.00
Udine, *braciole*	10.00	10.00
Verona, *braciole*	11.00	11.00
Vicenza, *braciole 1ª costa*	10.00	10.00
Id. *prosciutto*	9.00	10.00
Gorizia, *braciole, parte anter.*	7.20	7.20
Pola, *costate*	9.00	9.00
Trieste, *costolette parti scelte*	9.90	9.90
Zara, *braciole*	7.00	7.00
Ferrara, *braciole di costole*	10.50	9.00
Parma, *slonza 1ª qualità*	11.00	8.00
Règgio nell'Emilia, *braciole 1ª qualità*	10.25	10.25
Lucca, *braciole*	9.70	9.70
Potenza, *costate*	9.50	9.50
Ragusa, *1ª qualità*	8.50	8.50

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
21. — Carbone vegetale (a)		
Alessàndria, *castagno*	60.40	60.85
Aosta, *faggio, rovere, cann.*	60.00	60.00
Asti, *essenza forte*	60.00	60.00
Cuneo, *faggio misto*	45.00	45.00
Novara, *faggio misto*	56.00	56.00
Torino, *essenza forte faggio*	60.00	60.00
Vercelli, *essenza forte*	60.00	60.00
Genova, *rovere e leccio misto*	60.00	60.00
Imperia, *rovere*	45.00	45.00
La Spezia, *essenza forte*	60.00	60.00
Savona, *quercia cannello*	65.00	65.00
Id. *faggio cannello*	50.00	50.00
Bergamo, *faggio e carpino*	44.00	44.00
Brèscia, *cannello, rovere, frassino e carpino*	58.00	?
Como, *faggio*	60.00	60.00
Cremona ed Uniti, *faggio cannello*	60.00	60.00
Mantova, *cannello*	60.00	60.00
Milano, *faggio spacc. e ramo*	60.00	60.00
Pavia, *faggio misto*	60.00	60.00
Varese, *faggio cannello*	55.00	55.00
Trento, *rovere misto*	55.00	55.00
Belluno, *faggio cannello*	55.00	55.00
Padova, *faggio spacco misto*	55.00	55.00
Rovigo, *castagno spacco*	55.00	55.00
Treviso, *misto cann. faggio*	57.50	57.50
Udine, *rovere e faggio cannello*	47.00	50.00
Venèzia, *essenza forte*	60.00	60.00
Verona, *faggio cannello*	60.00	50.00
Vicenza, *essenza forte misto*	60.00	60.00
Fiume, *faggio misto*	50.00	50.00
Gorizia, *spacco cannello*	45.00	45.00
Pola, *rovere misto*	60.00	60.00
Trieste, *faggio misto*	55.00	55.00
Zara, *faggio misto*	60.00	60.00
Bologna, *rovere ramo e spacco*	50.00	50.00
Ferrara, *faggio cannello*	62.00	62.00
Id. *faggio spacco*	56.00	56.00
Forlì, *misto*	60.00	60.00
Modena, *faggio cannello*	59.00	59.00
Parma, *faggio misto*	50.00	50.00
Piacenza, *faggio misto, cannello e spacco*	50.00	50.00
Ravenna, *carpino e faggio cannello*	65.00	65.00
Règgio nell'Emilia, *faggio spesso e ramo*	50.00	50.00
Arezzo, *quercia*	50.00	50.00
Firenze, *essenza forte cann.*	55.00	55.00
Grosseto, *cann. essenza forte*	50.00	50.00
Id. *spacco essenza forte*	40.00	40.00
Id. *spacco essenza dolce*	35.00	35.00
Livorno, *essenza dolce con ciocco*	45.00	45.00

CITTÀ E QUALITÀ	1° luglio 1938	1° agosto 1938
(*segue*) **21. — Carbone vegetale (a)**		
Lucca, *quercia e leccio cann.*	60.00	60.00
Massa, *cannello forte*	61.00	60.00
Pisa, *quercia e leccio spacco*	60.00	60.00
Pistòia, *cerro e faggio misto*	60.00	60.00
Siena, *leccio misto cannello*	55.00	55.00
Ancona, *faggio spacco*	55.00	55.00
Ascoli Piceno, *faggio spacco*	45.00	45.00
Macerata, *quercia spacco*	45.00	45.00
Pèsaro, *spacco e cannello*	50.00	50.00
Perùgia, *misto cannello*	42.50	42.50
Terni, *spacco*	45.00	45.00
Frosinone, *quercia misto*	36.00	36.00
Littoria, *cannello*	50.00	50.00
Rieti, *quercia spacco*	40.00	40.00
Roma, *cerro cannello*	55.00	55.00
Id. *spacco*	45.00	45.00
Viterbo, *quercia cannello*	45.00	45.00
Aquila degli Abruzzi, *faggio misto spacco e cannello*	43.00	50.00
Campobasso, *querc. e faggio*	37.00	37.00
Chieti, *cerro e quercia spacco*	40.00	40.00
Pescara, *quercia misto*	50.00	50.00
Tèramo, *misto faggio e quercia*	50.00	50.00
Avellino, *quercia e rovere*	45.00	?
Id. *faggio misto*	40.00	?
Benevento, *quercia spacco*	33.00	35.00
Nàpoli, *cerro misto*	45.00	45.00
Salerno, *essenza forte*	45.00	45.00
Bari, *rovere cannello*	60.00	60.00
Brindisi, *faggio*	45.00	45.00
Id. *quercia*	50.00	50.00
Fòggia, *cannoli*	49.00	49.00
Lecce, *elce cannello*	60.00	60.00
Tàranto, *misto quercia e faggio*	47.50	47.50
Matera, *quercia cannello*	55.00	55.00
Potenza, *quercia spacco e ramo*	35.00	35.00
Catanzaro, *essenza forte*	42.00	42.00
Cosenza, *faggio misto*	80.00	?
Règgio di Calàbria, *elce e faggio misto*	45.00	45.00
Agrigento, *spacco ess. forte*	60.00	55.00
Caltanissetta, *misto quercia faggio*	56.00	56.00
Catània, *elce cannello*	70.00	70.00
Enna, *quercia*	50.00	50.00
Messina, *rovere*	50.00	50.00
Palermo, *faggio spacco*	60.00	60.00
Ragusa, *quercia misto*	53.00	53.00
Siracusa, *faggio misto*	60.00	60.00
Tràpani, *cannello e spacco*	55.00	55.00
Càgliari, *id.*	50.00	50.00
Id. *spacco*	45.00	45.00
Nuoro, *leccio e quercia spacco*	85.00	85.00
Sàssari, *id. misto*	50.00	50.00

(*a*) Per il carbone vegetale i prezzi sono a quintale.

TAV. XII. — Prezzi del pane praticati nei Comuni capiluoghi di provincia alle date del 20-VIII e 3-IX 1938-XVI (1)

(prezzi in lire per kg)

COMUNI	PREZZI PRATICATI IL 20 AGOSTO — pane confezionato con farina tipo *B* in forme				PREZZI PRATICATI IL 3 SETTEMBRE — pane confezionato con farina tipo *B* in forme			
	da gr. 500 a 1000	da gr. 200 a 500	da gr. 100 a 200	fino a gr. 100	da gr. 500 a 1000	da gr. 200 a 500	da gr. 100 a 200	fino a gr. 100
Alessandria	—	2.00	2.10	2.15	—	2.00	2.10	2.15
Aosta	1.70-1.75	1.80-1.85	—	2.35	1.70-1.75	1.80-1.85	—	2.35
Asti	—	—	—	2.30	—	—	—	2.20
Cuneo	—	—	1.90	2.05	—	—	1.90	2.05
Novara	—	1.90	—	2.15	—	1.90	—	2.15
Torino	—	1.90	—	2.40	—	1.90	—	2.40
Vercelli	—	1.90	—	2.20	—	1.90	—	2.20
Genova	—	1.95	—	2.30	—	1.95	—	2.30
Imperia	1.75	1.95	—	2.10	1.75	1.95	—	2.10
La Spezia	1.85	1.95	2.15	2.30	1.85	1.95	2.15	2.30
Savona	—	—	—	2.20-2.40	—	—	—	2.20-2.40
Bergamo	—	—	—	2.15	—	—	—	2.15
Brescia	—	2.00	—	2.20	—	2.00	—	2.20
Como	—	—	2.10	2.20-2.30	—	—	2.10	2.20-2.30
Cremona ed Uniti	—	—	—	2.10	—	—	—	2.10
Mantova	—	—	2.05	2.20	—	—	2.05	2.20
Milano	—	1.95	2.05	2.30	—	1.95	2.05	2.30
Pavia	1.95	—	—	2.15	1.95	—	—	2.15
Sondrio	1.75	1.90	—	2.10	1.75	1.90	—	2.10
Varese	—	1.95	—	2.20	—	1.95	—	2.20
Bolzano	1.90	2.00	2.20	2.50	1.90	2.00	2.20	2.50
Trento	—	2.00	2.20	2.40	—	2.00	2.20	2.40
Belluno	—	2.15	2.25	2.35	—	2.15	2.25	2.35
Padova	—	2.00	2.20	2.30	—	2.00	2.20	2.30
Rovigo	1.70	—	2.10	2.25	1.70	—	2.10	2.25
Treviso	—	2.00	2.20	—	—	2.00	2.20	—
Udine	1.80	2.00-2.05	2.35	2.45	1.80	2.00-2.05	2.35	2.45
Venezia	—	1.85-2.10	—	2.35-2.40	—	1.85-2.10	—	2.35-2.40
Verona	—	1.70	—	2.20	—	1.70	—	2.20
Vicenza	—	2.00	2.10-2.20	2.20-2.40	—	2.00	2.10-2.20	2.25-2.40
Fiume	—	—	—	—	—	—	—	—
Gorizia	1.80-1.90	2.00	2.20	2.40	1.80-1.90	2.00	2.20	2.40
Pola	1.80	2.00	2.10	2.30	1.80	2.00	2.10	2.30
Trieste	1.90	2.10	2.20	2.40	1.90	[illegible]	2.20	2.40
Zara	—	—	—	—	—	—	—	—
Bologna	1.75	2.10	2.30	—	1.75	2.10	2.30	—
Ferrara	—	1.75-1.90	2.20	—	—	1.75-1.90	2.20	—
Forlì	1.80	1.90-2.00	2.10	—	1.80	1.90-2.00	2.10	—
Modena	—	1.95-2.00	—	—	—	1.95-2.00	—	—
Parma	—	2.00	2.20	—	—	2.00	2.20	—
Piacenza	—	—	—	2.05	—	—	—	2.05
Ravenna	1.75	1.90	2.10	2.25-2.50	1.75	1.90	2.10	2.25-2.50
Reggio nell'Emilia	1.70	1.90	—	2.20	1.70	1.90	—	2.20
Arezzo	1.70	1.80-1.90	—	2.30	1.70	1.80-1.90	—	2.30
Firenze	1.80	2.10	—	2.80	1.80	2.10	—	2.80
Grosseto	1.80-1.85	1.95	2.10	—	1.80-1.85	1.95	2.10	—
Livorno	1.80	1.95	—	2.30	1.85	2.00	—	2.35
Lucca	1.80	1.90	—	2.30	1.80	1.90	—	2.30
Massa	1.80	1.95	2.10	2.20	1.80	1.95	2.10	2.20
Pisa	1.85	1.95	—	2.80	1.85	1.95-2.10	—	2.40
Pistoia	1.75	1.80-1.90	2.10	—	1.75	1.80-1.90	2.10	—
Siena	1.80	1.95	2.30	2.50	1.80	2.00	2.10	2.30
Ancona	1.70	1.85-2.00	2.10	2.30	1.70	1.85-2.00	2.10	2.30
Ascoli Piceno	1.75	1.80	—	2.00	1.75	1.80	—	2.00
Macerata	1.70	1.80	—	—	1.70	1.80	—	—
Pesaro	1.75	1.90-2.00	2.10	—	1.75	1.90-2.00	2.10	—
Perugia	1.80	1.90	—	2.30	1.80	1.90	—	2.30
Terni	1.85	—	—	—	1.85	—	—	—
Frosinone	1.80	1.90	—	2.50	1.80	1.90	—	2.50
Littoria	1.80	1.90	2.10	—	1.80	1.90	2.10	—
Rieti	1.75	1.90	—	—	1.75	1.90	—	—
Roma	—	—	2.20	—	—	—	2.20	—
Viterbo	1.70	1.85	—	—	1.75	1.85	—	—
Aquila degli Abruzzi	—	1.95	—	2.25	—	1.95	—	2.25
Campobasso	1.75	1.90	2.10	—	1.75	1.90	2.10	—
Chieti	1.80	1.90	2.00	—	1.80	1.90	2.00	—
Pescara	1.75	1.95-2.10	—	2.30	1.75	1.95-2.10	—	2.30
Teramo	1.75	—	—	2.00	1.75	—	—	2.00
Avellino	1.85	1.90	—	—	1.85	1.90	—	—
Benevento	1.75	1.80	2.00	—	1.75	1.80	2.00	—
Napoli	—	1.90-2.00	—	—	—	1.90-2.00	—	—
Salerno	—	1.90	—	—	—	1.90	—	—
Bari	1.80	2.00-2.40	2.50	2.60	1.80	2.00-2.40	2.50	2.60
Brindisi	1.80	2.10	—	2.60	1.80	2.10	—	2.60
Foggia	1.80	2.00	—	—	1.80	2.00	—	—
Lecce	1.85	2.20	2.40	—	1.85	2.20	2.40	—
Taranto	1.85	2.00	—	—	1.85	2.00	—	—
Matera	1.75	1.85	—	2.30	1.75	1.85	—	2.30
Potenza	—	1.80	—	—	—	1.80	—	—
Catanzaro	1.95	—	—	—	1.95	—	—	—
Cosenza	1.85	1.90	—	—	1.85	1.90	—	—
Reggio di Calabria	—	1.85	—	—	—	1.85	—	—
Agrigento	—	—	—	—	—	—	—	—
Caltanissetta	—	1.90	2.10	—	—	1.90	2.10	—
Catania	1.90	2.00	—	2.35	1.90	2.00	—	2.35
Enna	—	—	—	—	—	—	—	—
Messina	1.90	2.05-2.10	—	—	1.90	2.05-2.10	—	—
Palermo	1.90	2.00-2.15	2.25	—	1.90	2.00-2.15	2.25	—
Ragusa	—	2.05-2.15	—	2.40	—	2.05-2.15	—	2.40
Siracusa	1.90-2.00	2.00	2.05	—	1.90-2.00	2.00	2.05	—
Trapani	1.80	1.90	—	—	1.80	1.90	—	—
Cagliari	—	1.80	—	2.20	—	1.80	—	2.20
Nuoro	—	—	—	2.00	—	—	—	2.00
Sassari	—	1.95-2.15	—	2.30	—	1.95-2.15	—	2.30

(1) Vedi nota (1) a pag 60 del "Bollettino dei prezzi", n. 1 del 15 gennaio 1938-XVI.

AVVERTENZA: Per i gruppi di forme, per i quali sono indicati due prezzi, valgono le stesse precisazioni contenute nelle « AVVERTENZE e dati di dettaglio », riportati a pag. 601 del fascicolo n. 8 del 16 agosto 1938-XVI.

TAV. XIII. — Prezzi del pane venduto dalle principali Cooperative del Regno alla data del 3-IX 1938-XVI (1)

(prezzi in lire per kg)

CITTÀ	COOPERATIVE	PREZZI PRATICATI IL 3 SETTEMBRE — confezionamento con farina tipo *B* in forme: da gr 500 a 1000	da gr. 200 a 500	da gr. 100 a 200	fino a gr. 100
Novara	Alleanza Cooperativa Torinese	—	—	—	2.05
Torino	Alleanza Cooperativa Torinese	—	1.90	—	2.40
Genova	S. A. Cooperativa Personale FF. SS.	—	—	—	—
La Spezia	Federazione Provinciale Cooperativa	—	—	—	—
Savona	Società Cooperativa Agenti FF. SS.	—	—	(*b*) 1.90	(*a*) 2.05
Bergamo	Cooperativa di Consumo	—	—	—	2.15
Brescia	Unione Cooperativa di Consumo	—		—	—
Como	S. A. Cooperativa « Unificazione »	—	—	2.10	2.20-2.30
Como	Cooperativa Dopolavoro « Concordia »	—	2.00-2.10	2.10	—
Cremona ed Uniti	S. A. Cooperativa di consumo tra Agenti Ferrovieri	—	—	—	2.05
Udine	Cooperative Friulane di consumo	1.80	2.00-2.05	—	—
Trieste	Cooperativive Operaie Trieste, Istria e Friuli	1.90	—	—	—
Bologna	S. A. Cooperativa Bolognese di consumo	1.75	2.10	2.30	—
Modena	Cooper. di consumo fra gli Operai di Villa S. Caterina	—	1.95	2.05	—
Modena	Azienda Consorziale Modenese	—	1.95-2.00	(*c*) 2.05	—
Reggio nell'Emilia	Ente Consumi	—	—	—	—
Arezzo	S. A. Cooperativa fra Ferrovieri	1.65	—	—	—
Livorno	S.A. Cooperativa « La Fratellanza »	1.85	2.00	2.15	2.35
Livorno	S. A. Cooperativa di Consumo « La Cigna »	1.85	2.00	—	—
Pietrasanta (Lucca)	Cooperativa di consumo	1.80	1.90	(*d*) 2.10	—
Pisa	Cooperativa di Consumo Personale Stab. Saint Gobain	1.80	1.90	—	—
Pisa	Prima società cooperativa di consumo	1.80	—	—	—
Roma	Cooperativa di produzione e consumo « L'Alleanza »	—	—	2.20	—
Roma Ostia Antica	Cooperativa di consumo	1.80	—	2.20	—

(1) I prezzi del pane contenuti nella presente tavola vengono comunicati il 1° e il 3° sabato di ogni mese dalle varie Cooperative indicate a fianco di ciascuna città considerata per la rilevazione.

(*a*) Il prezzo si riferisce al pane confezionato in forme da gr. 70 a 150. (*b*) Il prezzo si riferisce al pane confezionato in forme da gr. 150 a 300. (*c*) Il prezzo si riferisce al pane confezionato in forme da gr. 80 a 180. (*d*) Il prezzo si riferisce al pane confezionato in forme da gr. 100 a 250.

TAV. XIV. — Prezzi medi al minuto e numeri indici di 20 principali generi di consumo al 1° agosto 1938 confrontati con quelli al 1° agosto 1937 e al 1° luglio 1938 (Base 1928 = 100)

GENERI DI CONSUMO	Unità di misura	1° agosto 1937 Prezzi	1° agosto 1937 Indici	1° luglio 1938 Prezzi	1° luglio 1938 Indici	1° agosto 1938 Prezzi	1° agosto 1938 Indici	Variazioni percentuali degli indici dell'agosto 1938 rispetto al mese di agosto 1937	luglio 1938
Pane di frumento	kg	1.81	100.0	1.84	101.7	1.94	107.2	+ 7.2	+ 5.4
Farina di frumento	»	1.91	99.5	1.94	101.0	2.00	104.2	+ 4.7	+ 3.2
Farina di granoturco	»	1.16	82.3	1.24	87.9	1.25	88.7	+ 7.8	+ 0.9
Riso	»	1.60	85.6	1.96	104.8	1.96	104.8	+ 22.4	—
Fagioli secchi	»	2.17	91.2	2.13	89.5	2.13	89.5	— 1.9	—
Pasta alimentare	»	2.58	98.5	2.62	100.0	2.77	105.7	+ 7.3	+ 5.7
Patate	»	0.58	64.4	0.62	68.9	0.57	63.3	— 1.7	— 8.1
Carne bovina	»	9.59	117.5	9.49	116.3	9.38	115.0	— 2.1	— 1.1
Carne suina fresca	»	11.15	103.2	11.20	103.7	11.17	103.4	+ 0.2	— 0.3
Salame		17.15	82.7	17.51	84.5	17.47	84.3	+ 1.9	— 0.2
Baccalà e stoccofisso (secco)	»	4.07	90.6	4.30	95.8	4.32	96.2	+ 6.2	+ 0.4
Uova	dozzina	5.16	72.7	5.11	72.0	5.35	75.4	+ 3.7	+ 4.7
Lardo	k	10.72	114.3	9.63	102.7	9.53	101.6	— 11.1	— 1.1
Formaggio per condire	»	11.44	62.0	13.56	73.5	13.63	73.8	+ 19.0	+ 0.4
Strutto	»	10.07	120.3	9.17	109.6	9.05	108.1	— 10.1	— 1.4
Burro	»	15.59	88.8	13.05	74.3	13.46	76.7	— 13.6	+ 3.2
Olio di oliva	litro	8.31	90.9	7.64	83.6	7.63	83.5	— 8.1	— 0.1
Zucchero	kg	6.19	89.5	6.64	96.0	6.64	96.0	+ 7.3	—
Caffè tostato	»	33.59	114.3	31.31	106.5	31.28	106.4	— 6.9	— 0.1
Latte	litro	1.12	78.9	1.20	84.5	1.19	83.8	+ 6.2	— 0.8

AVVERTENZA. — Per il calcolo dei prezzi medi del pane e della farina di frumento nonchè dei relativi numeri indici alla data del 1° agosto 1938-XVI si è tenuto conto delle sole città presso le quali al 31 luglio antecedente erano entrate in esecuzione le norme stabilite dal Ministero delle Corporazioni con la circolare n. 309 del 16 dello stesso mese - riportata in «APPENDICE» a pagg. 20* e 21* del fascicolo N. 8 del 16 agosto 1938-XVI circa i nuovi tipi di farina e di pane. Tali città sono in numero di 45 per il pane e di 38 per la farina rispetto alle 84 (tra i Comuni capiluoghi e non capiluoghi) considerato per il calcolo dell'indice nazionale. Per il calcolo dell'indice vale sempre il procedimento indicato a pag. 332 del fascicolo N. 6 del 7 giugno 1934-XII.

TAV. XV. — Numeri indici complessivi dei prezzi al minuto di 20 principali generi alimentari per il Regno (1)

(Istituto centrale di statistica)

(base: 1928 = 100)

ANNI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	MEDIA ANNUA
1929	106.6	106.5	107.4	106.6	106.2	106.4	105.8	104.6	108.5	103.1	103.9	104.8	**105.4**
1930	108.0	100.9	99.1	98.2	96.1	95.8	95.6	95.4	95.8	96.7	96.8	90.0	**96.9**
1931	86.8	83.9	83.2	83.1	83.5	83.5	82.5	81.9	81.9	82.4	82.9	82.5	**83.1**
1932	82.0	81.2	81.0	81.3	81.4	80.6	78.7	76.9	76.9	77.9	79.2	79.8	**79.7**
1933	79.6	77.9	76.7	75.4	75.1	75.2	74.5	73.7	74.1	74.5	74.7	75.0	**75.5**
1934	75.7	74.0	73.2	73.1	69.7	68.8	68.8	68.6	68.9	69.4	70.7	71.1	**71.0**
1935	70.5	70.2	69.8	71.0	71.8	72.3	72.5	72.0	74.2	77.1	79.4	80.2	**73.4**
1936	81.0	80.0	79.7	79.7	80.6	80.6	80.2	80.3	81.1	82.0	82.4	82.9	**80.9**
1937	84.3	85.6	86.5	87.0	88.1	89.1	91.2	92.4	93.4	94.1	95.8	97.0	**90.4**
1938	97.6	96.6	94.4	93.8	92.5	92.3	92.8	93.4	—	—	—	—	—

(1) Nuova serie Vedi nota (1) a pag. 62 del Fascicolo di gennaio 1938.

TAV. XVI. — Confronto dei numeri indici dei prezzi all'ingrosso ed al minuto per gli stessi generi alimentari

(Confederazione fascista dei commercianti)

(base: 1ª quindicina gennaio 1929 = 100)

NUMERI INDICI PER SINGOLI GENERI DEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 1938

Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso				Numero delle città	GENERI	Numeri indici dei prezzi al minuto			
		Maggio		Giugno				Maggio		Giugno	
		I quind.	II quind.	I quind.	II quind.			I quind.	II quind.	I quind.	II quind.
68	Frumento naz. (tenero buono merc.)	102.48	102.68	103.58	105.65	90	Pane (forme grosse)	97.49	97.49	99.20	101.24
90	Farina di grano tenero	106.17	106.15	107.82	111.95	90	Pane (forme piccole)	97.24	97.36	98.80	100.53
61	Farina di granoturco	85.38	85.81	86.22	86.93	61	Farina di granoturco	82.61	82.81	83.36	83.97
90	Pasta	101.42	101.38	101.44	102.11	90	Pasta	97.65	97.62	97.68	98.27
74	Riso	103.44	103.64	103.52	103.75	74	Riso	100.80	100.95	100.89	100.95
79	Fagioli	66.10	66.15	66.09	66.20	79	Fagioli	63.68	63.64	63.77	63.90
87	Patate	64.08	64.75	65.97	63.16	87	Patate	65.88	68.01	68.27	66.44
86	Olio d'oliva	92.77	92.72	92.72	92.75	86	Olio d'oliva	87.83	87.83	87.79	87.79
67	Olio di semi	121.92	121.87	121.87	121.91	67	Olio di semi	112.37	112.42	112.42	112.48
85	Lardo	93.27	92.87	92.03	91.92	85	Lardo	94.59	94.28	93.69	93.66
85	Strutto	103.39	102.96	102.37	102.33	85	Strutto	106.51	106.26	105.75	105.75
78	Burro	70.83	70.77	70.07	69.71	78	Burro	70.58	70.44	69.70	69.38
77	Latte	84.98	84.31	84.40	84.22	77	Latte	84.08	83.76	83.61	83.53
79	Uova	51.92	52.28	53.64	55.73	79	Uova	52.70	52.51	53.82	55.28
88	Formaggio	76.55	76.65	76.84	77.01	88	Formaggio	71.95	71.97	71.69	71.90
78	Buoi da macello	101.97	101.65	101.83	101.19	79	Carne fresca di bue	102.52	102.14	101.68	101.47
82	Vitelli da macello	95.47	94.61	95.03	95.40	82	Carne fresca di vitello	103.23	102.22	102.02	102.17
82	Mortadella	83.83	83.24	82.51	82.52	72	Mortadella	76.58	76.33	75.72	75.74
11	Salame	82.39	82.35	82.42	82.46	71	Salame	78.26	78.54	78.30	78.33
78	Pesce secco	84.14	84.10	83.82	83.86	78	Pesce secco	82.85	82.95	82.95	82.95
77	Conserva di pomodoro	49.39	49.39	49.55	49.61	77	Conserva di pomodoro	53.11	53.11	53.07	53.10
87	Caffè crudo	106.67	105.66	105.94	105.93	87	Caffè tostato	101.29	100.91	100.75	100.73
89	Zucchero	100.03	99.84	99.84	99.84	89	Zucchero	95.19	95.19	95.19	95.19
82	Vino rosso	81.01	82.51	84.43	87.16	82	Vino rosso	75.48	76.96	78.92	79.65
69	Vino bianco	83.99	86.58	88.66	91.22	69	Vino bianco	78.11	78.36	81.80	82.57
	Indice generale...	**87.74**	**87.80**	**88.10**	**88.58**		**Indice generale ...**	**85.32**	**85.36**	**85.63**	**85.88**

TAV. XVII. — **Prezzi del gas per cottura cibi e dell'energia elettrica per illuminazione nelle abitazioni private e relativi numeri indici (base 1° giugno 1928 = 100)** (1)

(*Uffici comunali* e *Istituto centrale di Statistica*)

CITTÀ	GAS						ENERGIA ELETTRICA					
	Prezzi per m³			Numeri indici			Prezzi per kwh			Numeri indici		
	1° giugno 1938	1° luglio 1938	1° agosto 1938	1° giugno 1938	1° luglio 1938	1° agosto 1938	1° giugno 1938	1° luglio 1938	1° agosto 1938	1° giugno 1938	1° luglio 1938	1° agosto 1938
Alessandria	0,925	0,925	0,925	112,12	112,12	112,12	1,75	1,75	1,75	101,45	101,45	101,45
Biella	0,980	0,980	0,980	100,51	100,51	100,51	1,36	1,36	1,36	118,78	118,78	118,78
Cuneo	0,860	0,860	0,860	96,09	96,09	96,09	1,70	1,70	1,70	113,33	113,33	113,33
Novara	0,870	0,870	0,870	108,75	108,75	108,75	?	?	?	?	?	?
Torino	0,770	0,770	0,770	110,00	110,00	110,00	1,735	1,735	1,735	142,21	142,21	142,21
Vercelli	?	?	?	?	?	?	1,75	1,75	1,75	110,76	110,76	110,76
Genova	0,735	0,735	0,735	104,44	104,44	104,44	1,80	1,80	1,80	120,40	120,40	120,40
La Spezia	0,655	0,655	0,655	81,88	81,88	81,88	2,10	2,10	2,10	130,43	130,43	130,43
Savona	0,870	0,870	0,870	118,37	118,37	118,37	2,00	2,00	2,00	111,11	111,11	111,11
Bergamo	0,895	0,895	0,895	107.83	107.83	107,83	1,65	1,65	1.65	115,38	115,38	115,38
Brescia	0,835	0,835	?	112,08	112,08	?	2,05	2,05	?	132,26	132,26	?
Como	0,735	0,735	0,735	90,74	90,74	90,74	1,62	1,62	1,62	110,20	110,20	110,20
Cremona ed Uniti	0,903	0,903	0,903	111,21	111,21	111,21	1,85	1,85	1,85	112,12	112,12	112,12
Mantova	0,835	0,835	0,835	92,78	92,78	92,78	2,05	2,05	2,05	107,89	107,80	107,89
Milano	0,671	0,671	0,671	103,83	103,83	103,83	1,85	1,85	1,85	126,71	126,71	126,71
Varese	0,865	0,865	0,865	112,34	112,34	112,34	1,90	1,90	1,90	111,76	111,76	111,76
Bolzano	0,915	0,915	0,915	101,67	101,67	101,67	1,55	1,55	1,55	119,23	119,23	119,23
Trento	0,910	0.910	0,910	100,55	100,55	100,55	1,70	1,70	1,70	130,77	130,77	130,77
Padova	0,710	0,710	0,710	101,43	101,43	101,43	1,95	1.95	1,95	108,33	108,33	108,33
Treviso	0,850	0,850	0,850	113,33	113,33	113,33	1,75	1,75	1,75	116,67	116,67	116,67
Udine	0,715	0,715	0,715	102,14	102,14	102,14	1,70	1,70	1,70	103,03	103,03	103,03
Venezia	0,875	0,875	0,875	114,38	114,38	114,38	1,80	1,80	1,80	120,00	120,00	120,00
Verona	0,885	0,885	0,885	103,51	103,51	103.51	1,75	1,75	1,75	152,17	152,17	152,17
Vicenza	0,835	0,835	0,835	110,41	110,41	110.41	1,85	1,35	1,85	119,35	119,35	119,35
Fiume	0,760	0,760	0,760	86,86	86,86	86,86	2,10	2,10	2,10	100,00	100,00	100,00
Gorizia	0,835	0,835	0,835	92,78	92,78	92,78	1,60	1,60	1,60	106,67	106,67	106,67
Pola	0,885	0,885	0,885	98,33	98,33	98,33	2,15	2,15	2,15	109,14	109,14	109,14
Trieste	0,735	0,735	0,735	86,47	86,47	86,47	2,00	2,00	2,00	111,11	111,11	111,11
Bologna	0,660	0,660	0,660	87,42	87,42	87,42	2,10	2,10	2,10	107,69	107,69	107,69
Cesena	0,839	0,839	0,839	97,50	97,56	97,56	2,375	2,375	2,375	110,47	110,47	110,47
Ferrara	0,840	0,840	0,840	105,00	105,00	105,00	2,20	2,20	2,20	114,58	114,58	114,58
Forlì	0,860	0,860	0,860	100,58	100,58	100,58	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Imola	0,860	0,860	0,860	91,01	91,01	91,01	2,45	2,45	2,45	110,36	110,36	110,36
Modena	0,835	0,835	0,835	111,33	111,33	111,33	2,10	2,10	2,10	110,53	110,53	110,53
Parma	0,835	0,835	0,835	92,78	92,78	92,78	2,15	2,15	2,15	113,16	113,16	113,16
Piacenza	0,885	0,885	0,885	120,41	120,41	120,41	1,90	1,90	1,90	127,52	127,52	127,52
Ravenna	0,780	0,780	0,780	100,00	100,00	100,00	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Rimini	0,920	0,920	0,920	87,20	87,20	87,20	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Carrara	0,825	0,825	0,825	97,06	97,06	97,06	1,90	1,90	1,90	105,56	105,56	105,56
Firenze	0,763	0,763	0,763	98,29	98,29	98,29	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Livorno	0,840	0,840	0,840	120,00	120,00	120,00	2,06	2,06	2,06	108,42	108,42	108,42
Lucca	0,880	0,880	0,880	158,27	158,27	158,27	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Pisa	0,870	0,870	0,870	89,69	89,69	89,69	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Pistoia	0,890	0,890	0,890	108,54	108,54	108,54	2,15	2,15	2,15	107,50	107,50	107,50
Prato	0,770	0,770	0,770	101,99	101,99	101,99	2,05	2,05	2,05	110,81	110,81	110,81
Siena	1,060	1,060	1,060	83,14	83,14	83,14	2,05	2,05	2,05	107,89	107,89	107,89
Ancona	0,835	0,835	0,835	104,38	104,38	104,38	2,25	2,25	2,25	115,38	115,38	115,38
Ascoli Piceno	1,010	1,010	1,010	101,00	101,00	101,00	2,29	2,29	2,29	111,71	111,71	111,71
Pesaro	0,735	0,735	0,735	91,88	91,88	91,88	2,30	2,30	2,30	106,98	106,98	106,98
Perugia	1,210	1,210	1,210	107,56	107,56	107,56	2,35	2,35	2,35	137,03	137,03	137,03
Terni (2)	1,035	1,035	1,035	—	—	—	1,59	1,59	1,59	117,78	117,78	117,78
Roma	0,717	0,717	0,717	101,52	101,52	101,52	1,941	1,941	1,941	120,86	120,86	120,86
Viterbo	1,110	1.110	1,110	105,21	105,21	105,21	2,12	2,12	2,12	126,95	126,95	126,95
Aquila degli Abruzzi	—	—	—	—	—	—	2,10	2,10	2,10	116,67	116,67	116,67
Chieti	0,930	0,930	0,930	84,55	84,55	84,55	2,20	2,20	2,20	89,07	89,07	89,07
Teramo	—	—	—	—	—	—	2,25	2,25	2,25	136,36	136,36	136,36
Napoli	0,745	0,745	0,745	92,68	92,68	92,68	1,90	1.90	1,90	122,58	122,58	122,58
Salerno	1,010	1,010	1,010	96,65	96.65	96,65	1,95	1.95	1,95	97,50	97,50	97,50
Bari	1,010	1,010	1,010	98,54	98,54	98,54	2.69	2,69	2,69	99,63	99,63	99,63
Cerignola	—	—	—	—	—	—	?	?	?	?	?	?
Lecce	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
Taranto (2)	1,060	1,060	1,060	—	—	—	2,80	2,80	2,80	101,82	101,82	101,82
Matera	—	—	—	—	—	—	2,45	2,45	2,45	122,50	122,50	122,50
Potenza	—	—	—	—	—	—	2,45	2,45	2,45	105,60	105,60	105,60
Reggio di Calabria	—	—	—	—	—	—	2.25	2,25	2,25	112,50	112,50	112,50
Agrigento	1,140	1,140	1.140	102,24	102,24	102.24	2,59	2,59	2,59	108,37	108,37	108.37
Caltagirone	—	—	—	—	—	—	2.395	2,395	2.395	79,83	79,83	79,83
Catania	1,080	1,080	1,080	96,00	96,00	96,00	2,445	2,445	2,445	106,30	106,30	106,30
Messina (2)	1,060	1,060	1,060	—	—	—	2,445	2,445	2,445	108,67	108,67	108,67
Palermo	0,935	0,935	0,935	93,50	93.50	93,50	2,595	2,595	2,595	112,83	112,83	112,83
Cagliari	0,812	0.812	0,812	93,87	93,87	93,87	2,20	2,20	2,20	136,43	136,43	136,43
Tripoli (2)	0.850	0,850	?	—	—	—	1,94	1,94	?	79,51	79,51	?

(1) I prezzi sono comprensivi dell'imposta governativa di consumo, dell'imposta comunale pure di consumo e dell'eventuale compartecipazione comunale.
(2) Per le città di Terni, Taranto, Messina e Tripoli, i numeri indici dei prezzi del gas non sono stati calcolati, perchè al 1° giugno 1928 in dette città non era ancora in funzione il gassogeno.

TAV. XVIII. — Tariffe a m³ praticate per la vendita dell'acqua potabile nelle abitazioni private e relative spese annue

(*1° luglio 1938*)

(*Uffici comunali e Istituto centrale di statistica*)

CITTÀ	(1) Gestione dell'acquedotto	(2) Stipulazione contratti erogazione	(3) Tariffe a m³ per erogazione d'acqua potabile		(3) Spesa annua calcolata in base alla tariffa a m³ e per consumo tipo medio d'acqua di m³ 0.300 al giorno per famiglia tipo	
			Contatore	Forfait	Contatore	Forfait
Alessandria	M	S. I.	0.52	—	56.58	—
Biella	P	S. I.	0.75	—	82.13	—
Torino	M	S.	0.50	—	54.75	—
Genova	P	S.	—	0.84	—	87.50
La Spezia	M	S. I.	0.60	—	65.70	—
Savona	P	S. I.	0.43	—	47.09	—
Bergamo	M	S.	0.75	—	82.60	—
Brescia	M	S.	0.91	—	99.70	—
Cremona ed Uniti	M	S. I.	0.65	—	71.18	—
Mantova	M	S. I.	1.50	—	164.25	—
Milano	M	S.	0.35	—	38.33	—
Padova	M	S.	0.45	—	49.28	—
Treviso	P	I.	0.70	—	76.65	—
Udine	M	S.	0.51	—	55.85	—
Venezia	P	I.	0.70	—	76.65	—
Verona	M	S. I.	0.66	—	72.09	—
Vicenza	M	I.	0.55	—	60.23	—
Fiume	M	S.	0.45	—	49.28	—
Gorizia	M	S.	0.90	—	98.55	—
Pola	M	S.	1.04	—	113.88	—
Trieste	M	S. I.	1.30	—	142.35	—
Bologna	M	S.	0.90	—	98.55	—
Cesena	M	S.	0.76	—	83.48	—
Ferrara	M	S.	0.80	—	87.60	—
Modena	P	S. I.	0.72	—	78.84	—
Piacenza	P	S.	0.70	—	76.65	—
Ravenna	M	I.	2.50	—	273.75	—
Rimini	M	S. I.	1.33	—	146.00	—
Carrara	M	S. I.	—	0.99	—	108.00
Firenze	M	S.	1.00	—	109.50	—
Livorno	M	I.	1.20	—	131.40	—
Lucca	M	S.	1.00	—	109.50	—
Pisa	M	S. I.	1.30	—	142.35	—
Pistoia	M	S.	2.00	—	219.00	—
Prato	M	S. I.	1.20	—	131.40	—
Siena (*)	M	S.	1.17	—	128.66	—
Ascoli Piceno	M	S.	1.10	—	120.45	—
Pesaro	M	S. I.	0.60	—	65.70	—
Perugia	P	S. I.	1.30	—	142.35	—
Terni	M	S.	0.53	—	58.04	—
Roma	P	S.	—	0.24	—	26.40
Aquila	M	S.	0.33	—	36.14	—
Napoli	P	S. I.	0.65	—	71.18	—
Bari	P	S. I.	0.81	—	88.99	—
Taranto	P	S.	0.79	—	86.25	—
Potenza	M	S. I.	1.33	—	145.19	—
Catania	P	S.	—	0.40	—	43.50
Messina	M	S. I.	0.65	—	71.18	—
Palermo	P	S.	0.70	—	76.65	—
Cagliari	M	I.	0.50	—	54.75	—

(1) Le lettere indicate in questa colonna, a fianco di ogni città, indicano se l'Azienda che gestisce l'acquedotto è municipalizzata (M) oppure privata (P).

(2) Le lettere contenute in questa colonna stanno ad indicare se l'acqua viene venduta direttamente ai proprietari di stabili (S) oppure singolarmente agli inquilini (I) qualora siano indicate entrambe le lettere (S ed I) ciò vuol dire che in quella città l'acqua viene venduta direttamente tanto ai proprietari di stabili come agli inquilini.

(3) La spesa annua è stata calcolata dall'Istituto centrale di statistica in base al fabbisogno giornaliero di acqua potabile di litri 300 pari al consumo di m³. 109,500 annui per una famiglia operaia composta di cinque persone.
Le tariffe a m³ tanto a contatore che a forfait sono state calcolate dividendo la spesa annua per il quantitativo di m³. 109,500 suindicato.

Per le città nelle quali l'acqua potabile viene fornita da diversi acquedotti eserciti da diverse Società, e per le città per le quali vi sono delle tariffe per l'erogazione dell'acqua potabile differenti da una zona all'altra della città (parte alta, bassa, collinare, ecc.) sono state considerate quelle tariffe che sono applicate alla maggior parte della cittadinanza. I prezzi di tariffa e le relative spese indicate non comprendono il noleggio dei contatori.

(*) Nella città di Siena sono applicate diverse tariffe: più alte per le zone abitate dal ceto signorile e più basse per quelle abitate dal ceto popolare.
Questo Istituto ha considerato la tariffa applicata alla zona abitata dal ceto medio.

TAV. XIX. — Tariffe medie delle automobili pubbliche in alcune città

Spese medie per km calcolate su un percorso tipo di 5 km (1)

(Uffici comunali e Istituto centrale di statistica)

CITTÀ	VETTURE A														
	DUE POSTI					TRE POSTI					QUATTRO O PIÙ POSTI				
	Media annua 1936	1° semestre 1937	2° semestre 1937	Media annua 1937	1° semestre 1938	Media annua 1936	1° semestre 1937	2° semestre 1937	Media annua 1937	1° semestre 1938	Media annua 1936	1° semestre 1937	2° semestre 1937	Media annua 1937	1° semestre 1938
Torino	1.99	1.64	1.87	1.71	1.99	—	—	—	—	—	2.11	2.05	2.00	2.03	1.99
Genova	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	—	—	—	—	—	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
Brescia	1.87	1.87	1.94	1.90	1.97	—	—	—	—	—	2.57	2.47	2.54	2.51	2.57
Milano	2.01	1.83	1.83	1.83	1.83	—	—	—	—	—	2.01	1.83	1.83	1.83	1.83
Padova	1.95	1.86	1.86	1.86	1.86	—	—	—	—	—	2.05	1.96	1.96	1.96	1.96
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
Bologna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
Ferrara	—	—	—	—	—	1.65	1.44	* 1.55	* 1.50	1.59	1.83	1.62	* 1.75	1.69	1.79
Firenze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.08	1.79	1.79	1.79	1.79
Livorno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.48	2.18	2.18	2.18	2.18
Roma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.94	1.64	1.64	1.64	1.64
Napoli	—	—	—	—	—	1.80	1.62	1.62	1.62	1.62	1.91	1.62	1.62	1.62	1.62
Bari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
Taranto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Catania	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.26	1.86	1.86	1.86	1.86
Messina	—	—	—	—	—		—	—	—	—	2.26	1.72	1.72	1.72	1.72
Palermo	1.26	1.26	1.26	1.26	1.26	—	—	—	—	—	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74

(1) I dati riportati nella presente tavola sono elaborati dall'Istituto centrale di statistica sulla base delle tariffe diurne delle automobili pubbliche, vigenti in ciascun semestre nelle singole città. Poichè le epoche, per le quali rimangono in vigore le suddette tariffe non coincidono con l'anno solare, si sono dovute calcolare, per gli anni 1936, 1937 e per il 1° semestre 1938 delle tariffe medie, tenendo conto del numero dei giorni per i quali ciascuna tariffa è rimasta in vigore. Ogni tariffa media comprende la tariffa media relativa al primo scatto e quella relativa agli scatti successivi. Sulla base di tali tariffe è stata calcolata per ciascuna città la spesa per 5 km di percorso e quindi la spesa media per ciascun chilometro, che è indicata nella tabella. Per rendere poi maggiormente confrontabili fra loro i dati relativi alle diverse città, le suddette spese sono state raggruppate secondo il tipo di vettura (a 2, a 3, a 4 o più posti).
Per le città non comprese nel seguente quadro, le tariffe delle automobili pubbliche a quattro o più posti sono uguali tanto per il trasporto di una che di due, tre o quattro persone.

CITTÀ	Spesa per km su 5 km di percorso, in vettura a quattro o più posti per il trasporto di														
	una o due persone					tre persone					quattro persone				
	Media annua 1936	1° semestre 1937	2° semestre 1937	Media annua 1937	1° semestre 1938	Media annua 1936	1° semestre 1937	2° semestre 1937	Media annua 1937	1° semestre 1938	Media annua 1936	1° semestre 1937	2° semestre 1937	Media annua 1937	1° semestre 1938
Torino	1.99	1.64	1.87	1.71	1.99	2.11	2.05	2.00	2.03	1.99	2.11	2.05	2.00	2.03	1.99
Genova	2.11	2.11	2.11	2.11	2.11	2.31	2.31	2.31	2.31	3.31	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
Padova	1.95	1.86	1.86	1.86	1.86	2.05	1.96	1.96	1.96	1.96	2.05	1.96	1.96	1.96	1.96
Trieste	2.50	2.08	2.08	2.08	2.08	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67
Bologna	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66
Ferrara	1.65	1.44	* 1.55	* 1.50	1.59	1.65	1.44	* 1.55	* 1.50	1.59	1.83	1.62	* 1.75	1.69	1.79
Livorno	2.36	2.07	2.07	2.07	2.07	2.36	2.07	2.07	2.07	2.07	2.48	2.18	2.18	2.18	2.18
Roma	1.72	1.64	1.64	1.64	1.64	1.94	1.64	1.64	1.64	1,64	1.94	1.64	1.64	1.64	1.64
Taranto	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.72	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Catania	1.74	1.43	1.43	1.43	1.43	2.26	1.86	1.86	1.86	1.86	2.26	1.86	1.86	1.86	1.86
Palermo	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.74	1.74	1.74	1.74	1.74

(*) Cifre rettificate.

Numeri indici del costo della vita

TAV. XX. — Numero indice nazionale complessivo del costo della vita e del capitolo "alimentazione" (a)

(*Istituto centrale di statistica*)

(base: 1° giugno 1928 = 100)

MESI	Numero indice nazionale complessivo del costo della vita									Numero indice nazionale del capitolo "alimentazione"								
	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
Gennaio	100.45	90.72	84.99	82.92	80.56	75.14	82.05	86.89	99.14	99.24	86.92	78.91	77.81	74.47	69.94	77.09	81.10	93.86
Febbraio	99.45	90.12	85.06	82.82	79.79	75.28	81.84	86.90	99.22	97.52	85.55	79.09	76.30	73.19	70.22	76.47	81.91	93.86
Marzo	98.79	90.03	85.82	81.68	79.51	75.39	81.94	87.18	99.25	96.42	85.42	80.47	75.19	72.80	70.40	76.57	82.30	93.82
Aprile	98.81	90.01	86.19	80.92	79.43	76.32	82.20	87.77	98.70	95.54	85.49	81.13	74.10	72.67	72.01	77.02	82.66	92.84
Maggio	97.46	89.38	85.42	80.26	75.21	76.74	83.50	90.22	99.69	95.14	85.15	80.71	73.55	69.84	72.32	78.05	83.54	93.58
Giugno	97.55	88.95	84.97	80.41	74.39	77.28	83.84	91.01	98.82	95.48	84.52	79.91	73.87	68.49	73.11	78.43	84.24	92.24
Luglio	96.82	88.48	83.78	80.10	74.33	77.52	83.55	92.86	98.96	95.93	83.84	77.96	73.40	68.41	73.27	77.88	86.80	92.34
Agosto	97.47	87.87	82.10	79.17	74.10	77.23	83.11	93.26	98.60	94.33	81.87	75.18	71.86	68.01	72.75	77.13	87.47	91.47
Settembre	97.23	86.61	81.89	79.57	74.29	77.47	88.54	94.17	—	93.74	80.47	74.79	72.56	68.35	73.11	77.82	89.01	—
Ottobre	97.28	86.22	82.43	79.58	74.53	79.38	85.23	95.95	—	94.90	80.31	76.05	72.68	68.79	74.61	79.55	90.16	—
Novembre	97.20	85.97	83.18	79.87	75.15	80.51	85.51	96.93	—	94.91	80.11	77.27	72.28	69.88	75.62	79.93	91.23	—
Dicembre	93.29	85.21	83.48	79.73	75.35	81.52	85.98	98.29	—	90.91	79.16	78.04	73.02	70.30	76.35	80.50	92.64	—
Media annua	97.78	88.26	84.10	80.50	76.39	77.48	83.52	91.74	—	95.34	83.23	78.29	73.84	70.43	72.81	78.04	86.09	—

(a) Serie derivata da quella degli indici con base 1° giugno 1927 = 100 (R. D. Legge 20 febbraio 1927, n. 222) — pubblicata fino al mese di settembre 1935 — calcolata facendo uguale a 100 l'indice di detta serie del mese di giugno 1928.

TAV. XXI. — Numeri indici delle principali categorie di consumo nei sottoindicati Comuni

(*Uffici comunali e Istituto centrale di statistica*)

(base: 1° giugno 1928 = 100)

COMUNI	Indici complessivi		Numeri indici delle sottoindicate categorie di consumo: Alimentazione		Vestiario		Abitazione		Riscaldamento		Varie	
	agosto 1937	agosto 1938	agosto 1937	agosto 1938	agosto 1937	agosto 1938	agosto 1937	agosto 1938	agosto 1937	agosto 1938	agosto 1937	agosto 1938
Capiluoghi												
Alessandria	94.19	97.11	88.56	90.45	94.41	100.71	111.14	111.18	107.52	118.57	103.86	106.98
Cuneo	89.19	96.56	82.10	88.11	108.49	123.72	92.95	92.95	92.86	111.76	101.88	105.92
Novara	90.05	94.33	82.39	85.37	107.06	119.89	99.93	99.93	105.97	113.67	99.04	103.67
Torino	96.73	102.61	91.95	95.96	113.01	136.92	89.40	89.70	116.21	130.33	107.17	106.97
Vercelli	86.92	90.50	84.67	86.61	94.11	108.03	84.75	84.75	90.52	95.57	95.53	97.90
Genova	89.64	94.87	82.71	86.81	121.03	144.59	84.57	84.57	97.67	99.29	101.52	104.45
La Spezia	94.46	100.07	90.98	96.56	103.56	119.96	106.82	106.82	88.21	94.28	97.57	97.38
Savona	90.07	94.60	85.98	89.81	100.45	109.01	89.42	89.82	110.47	119.44	100.00	108.35
Bergamo	95.99	99.11	91.48	91.82	119.69	138.51	88.07	88.61	94.79	103.92	107.81	109.50
Como	91.68	95.54	87.23	90.90	102.65	107.73	90.15	90.15	94.24	110.26	102.34	108.49
Cremona ed Uniti	93.06	99.82	83.71	87.47	122.25	149.39	90.62	90.62	109.23	119.23	107.41	109.52
Mantova	94.48	97.19	86.89	85.38	125.07	143.09	89.13	89.13	92.45	101.16	100.04	110.18
Milano	99.58	103.75	93.53	95.19	112.80	129.92	107.72	107.83	115.15	127.95	97.71	101.27
Varese	93.28	99.15	92.97	98.26	101.34	114.96	84.86	85.18	113.01	122.12	89.40	95.79
Bolzano	90.81	93.87	81.16	85.27	101.61	102.67	113.78	113.78	102.13	107.53	101.31	102.55
Trento	84.89	91.74	84.33	90.37	98.24	118.14	73.99	73.99	87.84	96.71	91.30	96.95
Padova	92.22	98.87	85.75	92.29	110.17	124.55	99.54	99.54	97.68	108.06	92.61	93.47
Treviso	88.90	94.05	83.68	86.97	99.75	108.96	85.48	86.25	95.58	106.06	116.81	136.53
Udine	87.55	90.54	85.70	87.06	84.97	96.19	83.15	83.15	91.81	100.28	105.20	106.45
Venezia	94.48	99.94	87.26	88.17	128.12	152.92	95.92	97.03	82.85	90.18	94.21	104.31
Verona	91.30	97.49	83.16	89.45	112.79	128.17	96.89	96.97	96.46	108.08	98.93	99.68
Vicenza	94.57	100.35	87.58	93.61	100.85	111.07	98.18	98.70	100.13	109.26	121.87	124.04
Fiume	81.68	87.50	72.77	80.54	83.62	90.57	95.87	95.87	103.51	116.25	90.61	97.86
Gorizia	88.32	94.49	81.01	86.26	118.17	139.35	83.74	83.74	81.26	95.08	100.17	100.97
Pola	90.43	95.35	83.96	88.86	118.54	132.03	86.14	86.14	98.87	110.30	102.12	104.05
Trieste	89.02	91.67	84.26	84.01	94.48	113.14	91.16	91.06	88.51	90.45	103.95	107.87
Bologna	94.04	98.60	92.05	95.87	134.19	145.60	77.32	77.68	90.06	100.70	88.26	92.60
Ferrara	90.69	94.68	87.69	92.07	113.84	117.79	86.07	88.06	99.82	108.85	88.07	88.23
Forlì	89.56	93.62	86.60	88.84	102.86	119.29	94.90	94.90	83.31	88.88	93.74	97.08
Modena	90.30	95.33	88.84	93.93	81.97	107.77	87.79	87.68	108.85	120.76	99.42	107.06
Parma	92.84	97.38	85.66	86.38	129.45	162.13	88.35	88.35	99.23	106.88	98.14	100.35
Piacenza	87.07	91.88	82.86	87.33	95.55	101.68	85.68	84.93	108.77	117.02	96.18	110.04
Ravenna	91.95	98.56	90.00	94.58	98.52	117.18	82.51	82.51	94.02	103.81	109.94	114.09
Carrara	88.59	93.08	89.49	91.23	95.62	113.29	74.84	74.84	68.89	79.28	106.65	115.12
Firenze	90.73	96.52	85.56	89.98	99.85	115.74	104.11	104.11	88.10	97.00	98.19	103.77
Livorno	90.91	96.71	85.61	91.08	104.44	121.09	102.79	101.22	112.63	115.85	97.05	99.54
Lucca	85.75	89.28	84.92	87.21	92.02	102.55	80.02	80.02	84.19	88.67	95.68	107.94
Pisa	86.63	92.29	84.22	87.58	92.88	116.27	88.26	88.26	81.82	84.74	101.39	107.60
Pistoia	91.24	94.77	86.12	89.75	98.17	104.69	95.97	95.97	103.43	106.16	118.17	121.83
Siena	95.56	102.63	86.61	89.93	110.40	184.43	137.18	136.93	92.88	96.50	109.34	135.55
Ancona	88.78	93.89	88.99	92.65	81.63	103.98	94.87	94.80	86.94	91.72	88.22	91.44
Ascoli Piceno	89.38	91.36	84.25	83.85	110.00	128.08	95.45	95.45	79.68	81.56	104.20	105.86
Pesaro	85.00	91.67	82.56	90.70	105.95	122.23	69.43	69.39	88.20	91.46	87.56	88.44
Perugia	92.45	96.16	91.19	93.11	101.61	119.41	90.15	87.09	83.16	88.48	101.55	108.07
Terni	95.67	100.36	91.28	96.35	124.14	124.92	95.37	96.51	103.96	114.53	91.01	96.90
Roma	96.52	103.68	92.48	98.36	95.00	121.36	88.95	90.20	85.95	89.81	149.37	156.20
Viterbo	80.88	84.74	81.96	85.47	91.16	96.84	67.58	67.32	65.55	75.96	101.82	107.55
Aquila degli Abruzzi	82.22	92.22	80.28	90.61	93.63	113.36	78.76	78.76	64.45	80.06	106.23	107.35
Chieti	89.81	98.19	83.65	90.35	122.93	149.95	86.37	86.37	86.54	99.94	104.61	107.66
Teramo	87.49	94.37	88.53	96.03	99.31	110.97	72.78	72.78	92.19	102.60	95.61	105.16
Napoli	91.58	97.09	84.01	89.90	114.92	135.83	101.28	101.16	98.87	101.51	89.11	90.69
Salerno	88.51	92.54	85.65	89.93	99.77	113.11	82.36	81.74	87.35	92.68	101.75	104.00
Bari	90.77	95.37	83.89	89.61	109.05	117.32	97.04	97.04	76.57	83.57	99.70	103.40
Taranto	99.13	101.52	82.15	85.56	104.51	106.79	133.54	133.54	64.98	75.32	124.04	123.06
Matera	86.93	92.89	86.06	90.87	87.07	103.44	93.83	93.83	70.22	76.20	98.84	108.38
Potenza	86.88	93.69	82.03	87.76	94.50	111.26	100.77	100.77	67.30	81.61	98.33	106.77
Reggio di Calabria	83.88	88.81	79.41	84.96	97.77	109.11	89.10	89.10	74.56	88.84	88.20	85.52
Agrigento	86.97	93.38	88.14	94.43	77.79	92.24	87.46	87.46	85.77	103.85	93.88	94.96
Catania	92.09	97.17	87.36	92.83	103.76	116.11	99.47	98.23	88.68	103.79	100.15	100.31
Messina	89.37	99.15	86.40	95.86	94.14	119.95	101.16	101.16	80.58	86.61	98.18	101.67
Palermo	94.83	93.10	85.92	87.56	134.37	150.59	109.77	109.17	86.84	96.89	95.28	98.07
Cagliari	84.03	91.77	78.40	84.41	113.01	138.89	91.98	91.42	70.24	86.45	96.85	103.94
Non capiluoghi												
Biella	95.96	98.53	96.85	98.40	97.51	100.37	89.56	87.31	87.50	91.89	112.03	115.59
Cesena	92.76	99.95	89.36	91.97	110.77	147.76	89.81	89.81	87.17	98.68	105.00	114.93
Imola	88.22	95.82	88.24	94.27	83.90	100.17	81.47	81.47	98.91	109.70	96.12	109.31
Rimini	88.92	97.12	85.65	92.91	101.03	125.88	80.96	80.68	88.68	94.66	120.08	122.59
Prato	93.40	96.01	90.44	90.08	117.81	128.45	92.48	92.43	84.03	88.48	90.30	113.02
Caltagirone	84.18	89.25	87.17	95.48	97.09	96.89	61.87	62.21	64.81	66.11	96.37	96.46

Salari e relativi numeri indici

TAV. XXII. — Salari medi orari distinti per mesi, compartimenti e per categoria di industrie

(Istituto centrale di statistica e Confederazione fascista degli industriali)

A) Salari medi orari corrisposti agli operai dell'industria nel complesso del Regno e relativi numeri indici (Nuove serie) (*1*)

MESI	SALARI MEDI ORARI											NUMERI INDICI, BASE 1928 = 100										
	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938
Gennaio	2.15	2.09	2.08	1.99	1.94	1.88	1.83	1.73	1.80	1.98	2.18	102.4	99.5	99.0	94.8	92.4	89.5	87.1	82.4	85.7	94.3	103.8
Febbraio	2.14	2.08	2.06	1.95	1.91	1.87	1.83	1.73	1.80	1.98	2.16	101.9	99.0	98.1	92.9	90.9	89.0	87.1	82.4	85.7	94.3	102.9
Marzo	2.11	2.06	2.06	1.92	1.90	1.84	1.82	1.74	1.80	1.98	2.16	100.5	98.1	98.1	91.4	90.5	87.6	86.7	82.9	85.7	94.3	102.9
Aprile	2.10	2.09	2.08	1.94	1.91	1.86	1.84	1.74	1.82	1.98	*2.22	100.0	99.5	99.0	92.4	90.9	88.6	87.6	82.9	86.7	94.3	*105.7
Maggio	2.10	2.09	2.07	1.96	1.93	1.84	1.81	1.76	1.82	2.11	2.25	100.0	99.5	98.6	93.3	91.9	87.6	86.2	83.8	86.7	100.5	107.1
Giugno	2.12	2.10	2.12	2.00	1.93	1.88	1.80	1.77	1.84	2.17	2.23	100.9	100.0	100.9	95.2	91.9	89.5	85.7	84.3	87.6	103.3	106.2
Luglio	2.09	2.10	2.07	1.93	1.92	1.85	1.79	1.79	1.87	2.19	—	99.5	100.0	98.6	91.9	91.4	88.1	85.2	85.2	89.0	104.3	—
Agosto	2.09	2.12	2.14	1.98	1.98	1.90	1.84	1.85	1.99	2.28	—	99.5	100.9	101.9	94.3	94.3	90.5	87.6	88.1	94.8	108.6	—
Settembre	2.07	2.10	2.08	1.94	1.90	1.86	1.80	1.79	1.97	2.17	—	98.6	100.0	99.0	92.4	90.5	88.6	85.7	85.2	93.8	103.3	—
Ottobre	2.05	2.05	2.07	1.92	1.87	1.85	1.76	1.78	1.96	2.17	—	97.6	97.6	98.6	91.6	89.0	88.1	83.8	84.8	93.3	103.3	—
Novembre	2.06	2.06	2.05	1.92	1.87	1.85	1.74	1.79	1.96	2.16	—	98.1	98.6	97.6	91.4	89.0	88.1	82.9	85.2	93.3	102.9	—
Dicembre	2.10	2.09	2.02	1.94	1.88	1.85	1.76	1.80	1.99	2.18	—	100.0	99.5	96.2	92.4	89.5	88.1	83.8	85.6	94.8	103.8	—
Media annua	**2.10**	**2.09**	**2.07**	**1.95**	**1.91**	**1.86**	**1.80**	**1.77**	**1.88**	**2.11**	—	**100.0**	**99.5**	**98.6**	**92.9**	**90.9**	**88.6**	**85.7**	**84.3**	**89.5**	**100.5**	—

(*) Cifre rettificate.

B) Salari medi orari distinti per mesi, compartimenti e per categorie di industrie

COMPARTIMENTI — Categorie di industrie	5° bimestre 1937			6° bimestre 1937			1° bimestre 1938			2° bimestre 1938			3° bimestre 1938		
	Agosto	Settembre	Ottobre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Febbraio	Marzo	Aprile	Aprile	Maggio	Giugno
SALARI MEDI ORARI PER COMPARTIMENTI															
Piemonte	2.34	2.24	2.21	2.32	2.31	2.31	2.20	2.20	2.18	2.23	2.23	2.27	2.37	2.41	2.37
Liguria	2.90	2.83	2.82	2.81	2.81	2.84	2.84	2.83	2.82	2.83	2.84	2.88	2.86	2.88	2.85
Lombardia	2.27	2.10	2.08	2.09	2.09	2.11	2.12	2.13	2.13	2.11	2.12	2.17	2.17	2.18	2.17
Veneto	1.97	1.83	1.78	1.80	1.80	1.81	1.81	1.84	1.80	1.77	1.78	1.80	1.86	1.91	1.93
Venezia Tridentina	2.08	2.07	2.09	2.10	2.09	2.03	2.10	2.11	2.08	2.14	2.12	2.17	2.20	2.21	2.17
Venezia Giulia e Zara	2.77	2.60	2.62	2.59	2.53	2.71	2.74	2.69	2.66	2.58	2.61	2.64	2.65	2.57	2.63
Emilia	2.26	2.20	2.18	2.11	1.95	1.97	2.03	2.00	1.97	2.00	1.99	2.06	2.03	2.08	2.00
Toscana	2.27	2.21	2.20	2.24	2.23	2.28	2.24	2.25	2.24	2.24	2.23	2.27	2.24	2.26	2.26
Marche	1.87	1.85	1.80	1.74	1.75	1.81	1.89	1.83	1.80	1.70	1.76	1.79	1.81	1.83	1.83
Umbria	2.58	2.51	2.53	2.08	2.12	2.18	2.41	2.48	2.40	2.20	2.13	2.14	2.48	2.56	2.48
Lazio	2.44	2.41	2.41	2.38	2.45	2.47	2.39	2.38	2.41	2.30	2.29	2.34	2.35	2.40	2.36
Abruzzi e Molise	1.56	1.67	1.85	1.51	1.45	1.48	1.76	1.70	1.74	1.50	1.51	1.54	1.69	1.69	1.63
Campània	2.01	2.01	2.02	2.03	2.11	2.17	2.25	2.16	2.11	2.14	2.14	2.18	2.19	2.18	2.07
Puglie	1.88	1.86	1.86	1.77	1.54	1.37	1.26	1.11	1.13	1.62	1.52	1.63	1.78	1.69	1.72
Lucania	1.84	1.86	1.87	1.70	1.67	1.68	1.68	1.65	1.67	1.84	1.84	1.85	1.77	1.74	1.78
Calabrie	1.96	1.96	1.98	2.01	2.00	2.04	2.01	2.03	2.07	2.05	2.01	2.06	2.05	2.02	2.05
Sicilia	1.73	1.79	1.83	1.84	1.86	1.84	1.81	1.85	1.87	1.80	1.82	1.80	1.92	1.86	1.82
Sardegna	1.92	1.87	1.92	1.93	1.96	1.96	2.00	2.02	1.98	2.00	1.91	1 92	1.98	1.95	1.93
Regno	**2.28**	**2.17**	**2.16**	**2.17**	**2.16**	**2.18**	**2.18**	**2.18**	**2.16**	**2.16**	**2.16**	**2.21**	2.24	2.25	2.23
SALARI MEDI ORARI DISTINTI PER CATEGORIE DI INDUSTRIE															
Agricole ed alimentari varie	1.71	1.69	1.72	1.61	1.65	1.55	1.60	1.50	1.48	1.76	1.69	1.76	1.88	1.80	1.67
Birra, acque gassose, malto e freddo	2.47	2.54	2.57	2.58	2.60	2.69	2.63	2.55	2.56	2.55	2.54	2.51	2.54	2.51	2.39
Mugnai, pastai e pilatori	2.04	2.00	2.00	1.99	1.99	2.07	2.09	2.05	2.05	2.02	2.03	2.08	2.08	2.07	2.07
Vini e liquori	2.07	2.05	2.02	2.03	1.98	2.00	2.02	1.99	2.00	1.96	1.98	2.04	2.04	2.01	2.00
Zucchero	2.85	2.75	3.17	3.16	3.12	3.01	3.28	2.91	2.88	2.82	2.85	2.81	2.82	2.86	2.75
Dolci	1.87	1.79	1.73	1.74	1.73	1.75	1.76	1.74	1.75	1.72	1.71	1.77	1.80	1.75	1.75
Pesca	1.27	1.24	1.30	1.29	1.32	1.31	1.38	1.27	1.25	1.34	1.27	1.25	1.30	1.23	1.26
Estrattiva	2.34	2.12	2.13	2.21	2.16	2.18	2.18	2.20	2.17	2.19	2.17	2.21	2.25	2.28	2.25
Costruzioni edilizie, stradali, idrauliche	2.24	2.29	2.28	2.28	2.27	2.33	2.34	2.34	2.33	2.31	2.30	2.32	2.31	2.31	2.27
Cemento, calce e gesso	2.25	2.26	2.26	2.23	2.23	2.27	2.28	2.26	2.23	2.21	2.21	2.20	2.36	2.30	2.25
Ceramiche e laterizi	2.10	2.13	2.09	2.09	2.12	2.14	2.13	2.08	2.08	2.09	2.03	2.03	2.01	2.02	2.00
Vetro	2.45	2.35	2.40	2.42	2.44	2.45	2.52	2.51	2.46	2.36	2.38	2.40	2.50	2.51	2.41
Meccaniche	2.85	2.69	2.69	2.72	2.71	2.75	2.71	2.71	2.71	2.71	2.71	2.75	2.78	2.81	2.78
Metallurgiche	3.08	2.97	2.96	3.00	3.00	3.03	3.02	3.01	3.02	3.00	3.03	3.13	3.16	3.19	3.14
Abbigliamento	1.76	1.65	1.63	1.55	1.60	1.60	1.63	1.62	1.63	1.64	1.63	1.65	1.62	1.65	1.63
Cappello	2.43	2.33	2.19	2.15	2.11	2.25	2.29	2.17	2.18	2.16	2.10	2.13	2.22	2.28	2.34
Conciaria	2.52	2.40	2.39	2.37	2.38	2.39	2.37	2.35	2.33	2.38	2.40	2.41	2.43	2.43	2.41
Calzature e lavori in cuoio	1.96	1.86	1.86	1.87	1.88	1.80	1.86	1.83	1.83	1.83	1.86	1.88	1.92	1.91	1.88
Cotoniera	1.67	1.59	1.59	1.59	1.59	1.59	1.57	1.59	1.58	1.59	1.59	1.62	1.58	1.58	1.55
Laniera	1.97	1.90	1.86	1.89	1.89	1.89	1.92	1.90	1.90	1.91	1.91	1.90	1.94	1.99	1.96
Serica { trattura e torcitura	0.95	0.85	0.85	0.86	0.93	0.95	0.96	1.99	0.97	0.98	0.95	0.97	0.97	0.98	1.03
Serica { tessitura	1.76	1.61	1.62	1.62	1.62	1.61	1.63	1.62	1.63	1.64	1.63	1.68	1.67	1.69	1.68
Lino, canapa, juta	1.42	1.35	1.37	1.36	1.37	1.37	1.37	1.36	1.35	1.37	1.36	1.39	1.39	1.42	1.38
Maglifici e calzifici	1.52	1.47	1.46	1.48	1.46	1.47	1.45	1.46	1.46	1.47	1.45	1.47	1.54	1.56	1.50
Tessili varie	1.91	1.74	1.74	1.75	1.77	1.76	1.75	1.77	1.77	1.78	1.77	1.81	1.85	1.87	1.82
Fibre tessili artificiali	2.19	2.09	2.03	2.05	2.04	2.05	2.01	2.01	2.02	1.98	2.00	2.09	2.09	2.13	2.05
Prodotti chimici	2.55	2.45	2.46	2.35	2.39	2.46	2.48	2.43	2.42	2.40	2.43	2.44	2.49	2.48	2.43
Cartaria	1.97	1.91	1.91	1.93	1.91	1.92	1.97	1.95	1.95	1.91	1.89	1.92	1.95	1.97	1.94
Grafica	2.69	2.57	2.61	2.68	2.64	2.65	2.49	2.49	2.48	2.46	2.51	2.57	2.56	2 55	2.54
Legno	1.99	1.98	1.91	1.92	1.92	1.96	1.94	1.90	1.90	1.91	1.92	1.91	1.94	1.97	1.98
Acquedotti e gas	3.18	3.20	3.21	3.10	3.21	3.25	3.31	3.23	3.19	3.18	3.18	3.21	3.16	3.15	3.12
Bottonieri	1.34	1.29	1.31	1.32	1.16	1.35	1.32	1.31	1.30	1.33	1.34	1.38	1.33	1.35	1.32
Giocattoli	1.11	1.09	1.12	1.08	1.13	1.19	1.19	1.17	1.16	1.10	1.11	1.14	1.16	1.16	1.19
Orafi e argentieri	2.10	2.02	2.10	2.18	2.10	2.17	2.23	2.15	2.15	2.04	2.08	2.09	2.15	2.15	2.16
Accessori dell'abb. e dell'arredamento	1.79	1.71	1.70	1.74	1.76	1.78	1.70	1.70	1.72	1.72	1.74	1.76	1.77	1.78	1.76
Gomma e materie plastiche	2.58	2.54	2.46	2.48	2.43	2.46	2.51	2.51	2.05	2.50	2.45	2.50	2.52	2.55	2.54
In complesso	2.28	2.17	2.16	**2.17**	**2.16**	**2.18**	**2.18**	**2.18**	**2.16**	**2.16**	**2.16**	**2.21**	**2.24**	**2.25**	**2.23**

(*1*) Per le ragioni esposte nella nota riportata nell'APPENDICE II del fascicolo n. 3 del 15 marzo 1938 l'Istituto centrale di statistica ha ritenuto necessario, previo approfondito esame della questione, di calcolare nuove serie di salari orari e relativi numeri indici. Queste serie sostituiscono quelle analoghe pubblicate fino al dicembre 1937. Per uniformità di riferimento con altre elaborazioni di indici economici, anche la nuova serie degli indici dei salari è stata calcolata assumendo come base la media dei salari orari del 1928, anzichè la media dei salari stessi nel periodo luglio 1928-giugno 1929 come nella vecchia serie.

TAV. XXIII. — Salari medi giornalieri (1) dei prestatori d'opera del commercio

(Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio e Istituto centrale di statistica)

MESI	Retrib. media giornaliera			Indici di variazione (base: dicembre 1930 = 100)			MESI	Retrib. media giornaliera			Indici di variazione (base: dicembre 1930 = 100)		
	1936	1937	1938	1936	1937	1938		1936	1937	1938	1936	1937	1938
Gennaio	12.61	13.99	15.42	84.0	93.2	102.7	Luglio	12.55	15.27	—	83.6	101.7	—
Febbraio	12.63	14.04	15.21	84.1	93.5	101.3	Agosto	* 12.53	15.20	—	83.5	101.3	—
Marzo	12.63	14.02	15.36	84.1	93.4	102.3	Settembre	12.69	15.27	—	91.2	101.7	—
Aprile	12.63	15.50	—	84.1	103.3	—	Ottobre	13.80	15.34	—	91.9	102.2	—
Maggio	12.60	15.50	—	83.9	103.3	—	Novembre	13.88	15.36	—	92.5	102.3	—
Giugno	12.60	15.43	—	83.9	102.8	—	Dicembre	13.99	15.39	—	93.2	102.5	—

(1) Si intendono i salari medi assicurati, e cioè i salari che vengono denunciati dai datori di lavoro agli effetti dall'assicurazione di malattia.
Per i criteri di elaborazione dei dati, vedansi AVVERTENZE a pagg. 707 e 365 dei fascicoli n. 11 del 15 novembre 1937 e n. 5 del 15 maggio 1938.
(*) Cifra rettificata.

Confronti internazionali

TAV. XXIV. — Numeri indici dei prezzi all'ingrosso e dei prezzi al minuto dei generi alimentari e del costo della vita in Italia e nei principali Stati

(base: 1928 = 100)

STATI ENTI O UFFICI CALCOLATORI	Numeri indici dei prezzi all'ingrosso								Numeri indici dei prezzi al minuto dei generi alimentari								Numeri indici del costo della vita							
	Anni		1937			1938			Anni		1937			1938			Anni		1937			1938		
	1936	1937	V	VI	VII	V	VI	VII	1936	1937	V	VI	VII	V	VI	VII	1936	1937	V	VI	VII	V	VI	VII
EUROPA																								
Italia, *Istituto centrale di statistica*	76	89	88	90	90	96	96	95	81	90	88	89	91	93	92	93	84	92	90	91	93	100	99	99
Belgio, *Ministère de l'industrie, travail et de la prevoyance sociale*	72	81	82	83	83	75	75	74	84	90	88	* 89	90	92	93	92	90	95	95	* 96	99	98	100	98
Bulgaria, *Direzione generale della statistica*	62	69	67	67	70	64	65	?	58	63	62	63	64	?	?	?	58	59	58	59	59	61	61	?
Cecoslovacchia, *Ufficio di statistica, indice oro*	72	77	77	78	78	75	75	?	—	—	—	—	—	—	—	—	95	96	96	97	97	100	?	?
Danimarca, *Ufficio di statistica*	84	95	96	95	97	87	86	86	95	98	—	—	98	—	—	101	99	103	—	—	103	—	—	103
Finlandia, *Ufficio centrale di statistica*	90	101	102	101	101	96	95	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francia, *Statistique générale de la France*	64	89	84	85	92	102	103	103	81	105	101	—	—	121	—	—	98	119	117	—	—	133	—	—
Germania, *Statistisches Reichsamt*	74	76	76	76	76	75	75	75	80	80	81	81	82	81	81	82	82	82	82	82	82	82	82	83
Grecia, *Ufficio centrale di statistica*	—	—	—	—	—	—	—	—	103	113	115	113	112	110	108	?	104	112	113	112	111	111	110	?
Inghilterra, *Board of trade*	79	92	93	93	94	86	85	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inghilterra, *Economist*	74	85	88	86	86	74	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Inghilterra, *Ministry of labour*	—	—	—	—	—	—	—	—	83	89	87	87	89	89	88	88	89	93	92	93	93	93	93	?
Jugoslavia, *Banca nazionale*	65	71	68	68	70	* 76	75	?	—	—	—	—	—	—	—	—	75	84	78	79	79	?	?	?
Norvegia, *Ufficio centrale di statistica*	85	99	100	100	102	98	?	?	88	91	90	91	93	95	96	?	90	96	94	96	97	99	99	?
Paesi Bassi, *Ufficio centrale di statistica*	62	75	75	75	76	70	70	70	70	74	72	74	74	73	74	?	79	81	81	82	82	82	83	?
Polonia, *Ufficio centrale di statistica*	54	60	60	60	60	57	57	?	48	54	54	55	54	52	52	52	61	65	65	65	65	61	61	61
Portogallo, *Direzione generale della statistica*	—	—	—	—	—	—	—	—	67	84	85	85	85	88	?	?	84	105	105	106	106	109	?	?
Romania, *Ministero dell'industria e del commercio* (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	54	58	58	58	59	61	?	?	61	67	67	65	66	?	?	?
Svezia, *Kommerskollegium* (2)	81	93	94	94	95	88	88	88	88	92	90	92	92	94	95	?	92	95	—	94	—	—	97	—
Svizzera, *Office fédéral de l'Econ. publique*	66	77	78	78	78	74	74	74	76	83	82	83	83	82	80	?	81	85	84	85	85	84	85	?
Turchia, *Camera di commercio e dell'industria*	—	—	—	—	—	—	—	—	62	63	63	61	63	?	?	?	61	62	62	61	62	?	?	?
Ungheria, *Ufficio centrale di statistica*	66	70	70	70	70	73	73	?	68	73	72	72	73	77	?	?	82	87	87	87	87	89	88	?
ASIA																								
Cina, *Shangai, National tariff Commission*	106	126	123	124	124	140	143	?	—	—	—	—	—	—	—	—	110	128	116	116	117	138	139	?
Giappone, *Banca del Giappone*	89	107	109	108	108	113	120	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Indie Inglese, *Bombay, Labour office*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69	73	72	72	73	?	?	?
Indie Olandesi, *Ufficio centrale di statistica*	45	60	61	60	61	56	?	?	48	52	52	52	53	52	?	?	55	58	58	58	59	59	?	?
Indocina, *Hanoi*	69	92	86	87	91	106	?	?	80	96	92	94	96	117	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—
Manciucuò, *Banca centrale del Manciucuò* (3)	106	125	?	124	126	145	162	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AFRICA																								
Egitto, *Ufficio di statistica*	71	72	72	70	71	74	73	?	78	77	76	76	76	80	80	?	86	85	84	84	84	87	87	?
Unione Sud Africa, *Office of census and statistics*	79	81	—	—	82	—	—	?	87	89	89	89	88	94	?	?	89	91	90	91	90	94	?	?
AMERICA																								
Argentina, *Ufficio investigaz. econ. banca argentina* (4)	101	114	117	117	118	?	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	91	93	93	95	94	92	?	?
Canadà, *Dominion bureau statistics* (5)	78	89	89	88	91	84	83	?	74	78	77	77	78	78	79	?	82	84	84	83	84	85	85	?
Cile, *Direzione generale della statistica*	197	236	242	240	242	?	?	?	171	205	203	209	214	?	?	?	145	163	163	166	168	?	?	?
Perù, *Direzione generale della statistica*	104	110	113	111	111	110	110	?	98	107	107	107	107	109	107	?	88	98	94	94	94	97	96	?
Stati Uniti, *Bureau of statistics*	83	88	89	89	90	80	?	?	82	85	86	86	86	?	?	?	84	88	88	88	88	?	?	?
Stati Uniti, *Irving Fischer*	85	92	94	93	94	82	82	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OCEANIA																								
Australia, *Bureau of statistics*	85	92	91	92	93	?	?	?	82	85	84	84	85	88	89	?	85	87	87	—	—	?	—	—
Nuova Zelanda, *Census and statistics office*	95	101	101	102	101	102	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	85	91	91	91	91	94	?	?

(1) Per l'indice dei prezzi al minuto dei generi alimentari, « Argus »; per l'indice del costo della vita, base 1929 = 100. — (2) Per l'indice dei prezzi al minuto dei generi alimentari e del costo della vita, « K. Socialstyrelsen ». — (3) Base degli indici 1933 = 100. — (4) Per l'indice del costo della vita, « Ufficio centrale di Statistica », base 1929 = 100. — (5) Per l'indice dei prezzi al minuto dei generi alimentari « Department of Labour ».
* Cifre rettificate.

TAV. XXV. - Numeri indici internazionali dei prezzi all'ingrosso delle principali materie prime

(Confederazione fascista degli industriali)

(base: dicembre 1928 = 100)

GRUPPI DI MERCI	Anni				1937						1938						
	1934	1935	1936	1937	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
Generi alimentari	40.6	43.6	42.2	44.8	45.3	44.8	45.5	42.3	41.2	41.7	38.5	40.7	40.2	39.5	39.5	39.4	39.4
Materie prime non alimentari d'origine animale o vegetale	30.0	33.9	38.5	40.1	40.9	39.4	38.8	37.2	34.7	34.0	32.6	32.0	31.1	31.2	29.8	30.5	32.2
Materie prime d'origine animale	52.2	51.3	52.5	57.4	58.8	59.2	57.8	55.2	53.9	53.4	53.2	53.3	51.7	51.1	49.4	50.6	50.8
Indice medio	*42.1*	*43.9*	*45.3*	*48.4*	*49.3*	*48.9*	*48.4*	*45.9*	*44.3*	*44.1*	*43.3*	*43.2*	*42.1*	*41.7*	*40.6*	*41.2*	*41.5*

TAV. XXVI. — Tassi di sconto in Italia e nei principali Stati

(Recueil de Statistique de l'Institut International du Commerce)

A) Tassi di sconto ufficiali (istituti di emissione)

STATI	Data dell'ultima variazione	Medie annue		1938 (fine mese)			
		1936	1937	V	VI	VII	VIII (1)
EUROPA							
Italia	18-V-36	4.66	4.50	4.40	4.50	4.50	4.50
Belgio	30-V-38	2.00	2.00	4.00	3.00	3.00	3.00
Bulgaria	15-VIII-35	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Cecoslovacchia	1-I-36	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Danimarca	19-XI-36	3.56	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Francia	12-V 38	3.67	3.83	2.50	2.50	2.50	2.50
Germania	22 IX-32	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
Grecia	4-I-7	7.00	6.08	6.00	6.00	6.00	6.00
Inghilterra	30-VI-32	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Jugoslavia	1-II-35	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Norvegia	5-I-38	3.53	4.00	3.50	3.50	3.50	3.50
Paesi Bassi	2-XII 36	2.83	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Polonia	18-XII-37	5.00	5.00	4.50	4.50	4.50	4.50
Portogallo	11-VIII-37	4.67	4.33	4.00	4.00	4.00	4.00
Romania	5-V-38	4.50	4.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Spagna	14-VII-35	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Svezia	1-XII-33	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
Svizzera	25-XI-36	2.30	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
(segue) **EUROPA**							
Turchia	2-III-33	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
Ungheria	28-VIII-35	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
ASIA							
Giappone	11-III-38	3.29	3.46	3.46	3.46	3.46	3.46
India Inglese	28-XI-35	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Indie Olandesi	14-I-37	3.08	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
AFRICA							
Unione Sud-Africa	15-V-33	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
AMERICA							
Argentina	1-III-36	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Brasile	31-V-35	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Cile (2)	8-I-36	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Perù (2)	20-V-32	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
Stati Uniti (Fed. R. B. New York)	26-VIII-37	1.33	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
OCEANIA							
Australia	2-III-36	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50

B) Tassi di sconto privati (fuori banca)

STATI, CITTÀ, EFFETTI	Medie annue			1937						1938						
	1935	1936	1937	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
EUROPA																
Italia, *Milano, carta comm. a 4 mesi (a)*	4.50	5.00	5.04	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
Belgio, *Bruxelles, carta commerciale*	2.07	1.33	1.16	1.00	1.00	1.00	1.39	1.78	1.75	1.57	1.52	1.50	1.50	1.50	?	?
Bulgaria, *Sofia, effetti da 1 a 3 mesi (a)*	8.79	8.90	7.90	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	?	?
Cecoslovacchia, *Praga, carta commerciale a 3 mesi*	3.65	3.54	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	?
Danimarca, *Copenaghen, effetti da 1 a 3 mesi (a)*	3.96	4.51	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	?
Francia, *Parigi, effetti da 1 a 3 mesi*	3.48	3.76	4.20	5.25	5.14	3.67	4.00	3.40	3.13	3.17	3.27	3.53	3.38	3.38	2.50	2.50
Germania, *Berlino, effetti a breve e a lunga scadenza*	3.15	2.96	2.91	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88	?
Inghilterra, *Londra, effetti a 3 mesi (b)*	0.60	0.58	0.58	0.55	0.55	0.55	0.55	0.75	0.60	0.58	0.53	0.53	0.53	0.55	0.56	0.55
Jugoslavia, *Lubiana-Belgrado-Zagabria, effetti da 1 a 3 mesi (a)*	9.06	8.63	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	8.75	?
Paesi Bassi, *Amsterdam, effetti da 1 a 3 mesi*	3.15	1.73	0.28	0.22	0.19	0.20	0.20	0.24	0.24	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.18	0.19
Polonia, *effetti da scontare alla Banca Nazionale*	7.75	8.63	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.70	8.50	8.50	8.50	8.40	8.50	8.50	?
Romania, *Bucarest, effetti da 1 a 3 mesi*	8.40	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.50	8.00	8.00	8.50	8.50	7.50	7.50	?
Svizzera, *Zurigo, effetti da 1 a 3 mesi*	2.20	2.06	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	?
Ungheria, *Budapest, carta commerciale a 3 mesi (a)*	5.83	5.27	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.33	5.25	5.25	?	?
ASIA																
Giappone, *Tokio, media dei tassi minimi*	2.54	2.68	2.62	2.61	2.83	2.38	2.58	2.56	2.44	2.33	2.37	2.43	2.36	2.32	?	?
AMERICA																
Stati Uniti, *New York, carta commerciale 4-6 mesi*	0.56	0.91	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	?	?
Stati Uniti, *New York, accettazioni bancarie 90 giorni (a)*	0.13	0.16	0.48	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	?	?

(1) I dati si riferiscono al 20 agosto 1938. — *(2)* Tasso minimo.
(a) Media dei tassi estremi. — *(b)* Media dei tassi estremi di fine mese.

ERRATA-CORRIGE

Fascicolo		Pag.	Tavola			Colonna	ERRATA	CORRIGE
Maggio	1937	277	VIII	*Benevento*	Burro centrifugato (1° aprile 1937)	—	12.00	14.00
Luglio	»	409	»	*Massa*	Uova fresche (1° giugno 1937)....	—	4.20	4.80
Agosto	»	478	»	*Littoria*	Olio di oliva fino (1° luglio 1937)	—	8.60	8.20
»	»	»	»	»	Burro centrifugato (1° luglio 1937)	—	17.00	16.00
Settemb.	»	542	»	*Nuoro*	Pane confezionato con farina tipo 2, forme fino a gr. 500, gr. 200 (1° agosto 1937)	—	2.05	1.65
»	»	545	»	*Littoria*	Olio di oliva, fino (1° luglio 1937)	—	8.60	8.20
»	»	»	»	*Benevento*	Burro centrifugato (1° agosto 1937)	—	14.00	16.00
»	»	»	»	*Cosenza*	Burro centrifugato (1° agosto 1937)	—	19.00	18.00
»	»	546	»	*Foggia*	Lardo (1° agosto 1937)	—	10.50	11.00
Ottobre	»	614	»	*Nuoro*	Pane confezionato con farina tipo 2, forme fino a gr. 500, gr. 200 (1° settembre 1937)	—	2.05	1.65
»	»	617	»	*Littoria*	Olio di oliva, fino (1° settembre 1937)	—	—	8.20
»	»	620	»	*Cosenza*	Zucchero raffinato, semolato (1° settembre 1937)	—	6.30	6.20
»	»	624	»	*Avellino*	Carbone vegetale, quercia e rovere (1° settembre 1937).............	—	35.00	40.00
»	»	»	»	*Avellino*	Carbone vegetale, faggio misto (1° settembre 1937).......... ...	—	30.00	35.00
Novemb.	»	684	»	*Nuoro*	Pane confezionato con farina tipo 2, forme fino a gr. 500, gr. 200 (1° ottobre 1937)	—	2.05	1.65
»	»	685	»	*Varese*	Riso, originario camolino, pugliese (1° ottobre 1937)	—	2.20	1.60
»	»	686	»	*Napoli*	Fagioli secchi, tondini esteri, (1° ottobre 1937)....................	—	2.20	2.00
»	»	694	»	*Avellino*	Carbone vegetale, quercia e rovere (1° ottobre 1937)	—	35.00	40.00
»	»	»	»	*Avellino*	Carbone vegetale, faggio misto, (1° ottobre 1937)	—	30.00	35.00
Dicembre	»	760	IX	*Trapani*	Patate, bianche novelle (1° novembre 1937)	—	1.20	1.00
»	»	762	»	*Salerno*	Formaggio di pasta dura, parmigiano, reggiano e grana, reggiano 1935 (1° novembre 1937)..	—	reggiano 1935	reggiano 1936
»	»	»	»	*Salerno*	Formaggio di pasta dura, parmigiano, reggiano e grana, reggiano 1936 (1° novembre 1937)	—	9.90	11.50
»	»	764	»	*Matera*	Baccalà o stoccofisso, baccalà secco, Gaspir 1ª qualità (1° novembre 1937)	—	3.30	3.20
»	»	766	»	*Padova*	Carni bovine, con osso, bue, vacca e toro, 2° taglio, qualità unica (1° novembre 1937)..............	—	8.50	6.50
»	»	767	»	*Avellino*	Carbone vegetale, quercia e rovere (1° novembre 1937)..............	—	35.00	40.00
»	»	»	»	*Avellino*	Carbone vegetale, faggio misto (1° novembre 1937).............	—	30.00	35.00
Gennaio	1938	52	»	*Cuneo*	Lardo, 1ª qualità (1° dicembre 1937)	—	11.00	10.70
»	»	54	»	*Salerno*	Formaggio, di pasta dura, parmigiano, reggiano e grana, reggiano 1936 (1° dicembre 1937)......	—	9.70	11.50
»	»	55	»	*Napoli*	Zucchero raffinato, cristallino (1 dicembre 1937)	—	6.20	6.65
»	»	57	»	*Imperia*	Carni bovine, senz'osso, bue, vacca e toro, bue polpa 2ª qualità (1° dicembre 1937)	—	12.00	10.00
»	»	»	»	*Imperia*	Carni bovine, senz'osso, bue, vacca e toro, costoletto di lombo (1° dicembre 1937	—	10.00	8.00
Febbraio	»	123	X	*Salerno*	Formaggio di pasta dura, parmigiano, reggiano e grana, reggiano 1936 (1° gennaio 1938)	—	9.90	13.50
Marzo	»	196	»	*Salerno*	Formaggio di pasta dura, parmigiano reggiano e grana, reggiano 1936 (1° febbraio 1938)	—	9.90	13.50
Luglio	»	508	XI	*Sassari*	Strutto nazionale, 2ª qualità (1° giugno 1938)	—	9.20	10.20
Agosto	»	547	VIII		Vitelli di 1ª qualità, indice del prezzo a peso morto (16 luglio 1938)	—	108	180
»	»	585	XI	*Catania*	Olio di oliva, sopraffino vergine, (1° giugno 1938)	—	7.80	8.00
»	»	594	XIV		Carne bovina......................	6	0.49	9.49
»	»	599	XXI		Salari medi giornalieri dei prestatori d'opera del commercio.....	—	*Avvertenza* in calce	si consideri come non apposta
»	»	601	—		Avvertenze e dati di dettaglio della Tav. XII (riga 30)...........	2	riferisce alle forme da gr. 60	riferisce alle forme da gr. 90

APPENDICE

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI PREZZI EMANATE DAL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

13 AGOSTO - 12 SETTEMBRE 1938-XVI

I. — PREZZI DI GENERI ALIMENTARI

Pasta comune. — Con riferimento alla circolare n. 307 relativa ai nuovi tipi di paste alimentari, il Ministero delle corporazioni ha comunicato i seguenti estremi di composizione del tipo di pasta comune che deve sostituire quello previsto dal foglio di disposizioni n. 683 del P. N. F.: semola 50 %, fiore svestimento 50 %. Dato che la nuova composizione del prodotto verrà fabbricata integralmente con sfarinati di grano duro, esso risulterà di qualità migliore del tipo precedente. Per quanto riguarda i prezzi, ha autorizzato la maggiorazione di quelli in vigore in ragione di L. 20 per quintale. (*Telegramma-circolare* n. 318 del 20 agosto 1938-XVI).

Pasta miscelata. — Il Ministero delle corporazioni ha fatto presente che la disposizione contenuta nel foglio del P.N.F. n. 683 che consente, senza imporlo, il tipo di pasta miscelata, rimane tuttora in vigore. A seguito del nuovo tipo di pasta comune, la composizione della pasta miscelata si intende variata come segue: 30 % semola 0; 50 % fiore svestimento; 20 % farine leguminose riconosciute. In base alle prescrizioni a suo tempo impartite per lo smercio di detto tipo di pasta è indispensabile che esso sia venduto espressamente e chiaramente qualificato come pasta miscelata e a tal fine sia detenuto nei negozi in appositi scaffali separati da altri tipi prodotti con i quali non deve essere confuso. Circa i prezzi deve essere mantenuto inalterato l'attuale distacco in meno, rispetto alla pasta comune, di L. 15 per quintale. (*Telegramma-circolare* n. 321 del 25 agosto 1938-XVI).

Stoccofisso. — In seguito all'aumento di L. 10 al quintale verificatosi nei prezzi di acquisto dello stoccofisso, le Federazioni di categorie interessate, invece di chiedere un aumento sui prezzi di vendita, con recente accordo hanno stabilito di ripartire detto maggior costo rispettivamente tra importatori grossisti e dettaglianti senza fare aumentare i prezzi al consumo. Pertanto, fermi restando i prezzi di L. 472 e di L. 456 precedentenente autorizzati con la circolare n. 185 per stoccofisso Lofoten e Finmarken, gli importatori sono autorizzati a fatturare a parte nelle vendite da importatore a grossista L. 6 quale quota recupero maggior costo di origine e i grossisti, a loro volta, per le vendite ai dettaglianti sono autorizzati a fatturare a parte L. 3, mentre i prezzi al minuto restano invariati. (*Telegramma-circolare* n. 324 del 27 agosto 1938-XVI).

Pesci conservati sott'olio. — I prezzi effettivi di mercato dei pesci conservati sott'olio si mantengono su livelli inferiori ai massimi autorizzati. Il Ministero delle corporazioni ha invitato i Consigli provinciali delle corporazioni a rivedere i prezzi al minuto per adeguarli, laddove non è stato già provveduto, agli attuali prezzi di vendita allo ingrosso, che si aggirano sulle seguenti quotazioni: sgomberi L. 7,60 al kg.; tonnetto L. 8,60 al kg.; tonno di corsa L. 11,30 al kg.; tonno di ritorno e intermedio L. 10,60 per kg. Rimane invariata la condizione di vendita « merce resa franco partenza porti di sbarco ». (*Telegramma-circolare* n. 317 del 19 agosto 1938-XVI).

Granoturco. — Il Ministero delle corporazioni ha comunicato che il prezzo del granoturco rimane quello stabilito con la circolare n. 173 e cioè L. 90 per quintale, per merce resa franco vagone o autocarro partenza, zona di produzione, tele del compratore. Il Ministero dell'agricoltura ha disposto che la Federazione grani per le vendite di granone in suo possesso si uniformi alle condizioni sopra indicate e le Provincie che hanno bisogno di qualche assegnazione possono richiederla alla detta Federazione grani. (*Telegramma-circolare* n. 310-bis del 20 luglio 1938-XVI).

Caffè. — Con riferimento al telegramma n. 278 del 10 maggio u. s., i prezzi massimi del caffè, stabiliti con il telegramma sopra richiamato, sono aumentati come appresso: prezzi in deposito franco, L. 63 al quintale; prezzi del caffè crudo al dettagliante L. 45 al quintale; prezzi del caffè tostato al dettagliante L. 55 al quintale. I prezzi di vendita al minuto del caffè crudo e del tostato dovranno rimanere invariati entro i limiti finora consentiti. Restano immutate le altre disposizioni precedentemente impartite, con speciale riguardo all'obbligo dei rivenditori di tenere in vendita caffè tostato di tipo corrente. (*Telegramma-circolare* n. 325 del 10 settembre 1938-XVI).

II. — PREZZI DI PRODOTTI NON ALIMENTARI

Polpe secche di barbabietole. — A seguito della circolare n. 296 dell'11 giugno u.s., i prezzi massimi al quintale delle polpe secche di barbabietole, dal produttore al rivenditore, vengono fissati come appresso, per qualsiasi quantitativo, per merce telata, resa franco vagone o autocarro allo stabilimento di produzione: polpe chiare L. 59; polpe scure L. 54.

Per merce resa in tele del compratore, i suddetti prezzi saranno ridotti di L. 12 al quintale. I prezzi al consumo dovranno essere contenuti entro i limiti consentiti per gli altri mangimi in genere con le disposizioni contenute nella circolare n. 296.

Ad evitare confusione di merce, le ditte produttrici dovranno apporre su ogni sacco un cartellino di spedizione contenente l'indicazione del luogo di provenienza. Detto cartellino dovrà essere collocato prima della impiombatura del sacco e dovrà essere conservato intatto nei successivi passaggi della merce. (*Telegramma-circolare* n. 320 del 24 agosto 1938-XVI).

Melasso di canna. — Il prezzo base consentito per le vendite al consumo del melasso di canna per uso zootecnico è di L. 44 al quintale per merce resa franco vagone Savona, in fusti del compratore. Per consegne in fusti del venditore il prezzo suddetto sarà aumentato di L. 5 al quintale. Ai suddetti prezzi i rivenditori potranno aggiungere soltanto le effettive spese di trasporto da Savona al luogo di consegna della merce ai consumatori, più le spese di trasporto per il ritorno dei vuoti. La maggiorazione del rivenditore, già inclusa nei prezzi suddetti, è di L. 3 per quintale e comprende gli oneri speciali derivanti dalla gestione del movimento imballaggi. (*Telegramma-circolare* n. 320 del 24 agosto 1938-XVI).

Prodotti della gomma. — Con riferimento al telegramma n. 94 del 7 aprile s.a. del P.N.F., le maggiorazioni percentuali autorizzate come massimo con il telegramma sopra richiamato per i prodotti della gomma, rispetto ai prezzi praticati nel settembre 1936, sono ridotte come appresso: semi-pneumatici 12 %; pneumatici: coperture auto 11 %; camere auto 13 %; coperture moto 10 %; camere moto 8 %; coperture velo 7 %; camere velo 11 %; tubolari 6 %; filo elastico tagliato 18 %; filo elastico rotondo nudo e rivestito 9 %; calzature estive 18 %; stivaloni 8 %; tubi 15 %. Per tutti gli altri articoli non compresi nelle categorie sopra elencate saranno apportate riduzioni proporzionali alle variazioni intervenute negli elementi di costo. I commercianti applicheranno sui prezzi di vendita al consumo le riduzioni praticate dai produttori. (*Telegramma-circolare* n. 322 del 25 agosto 1938-XVI).

Crusca. — Il Ministero delle corporazioni ha fissato di accordo con l'Organizzazione molitoria il prezzo massimo di L. 60 al quintale per la crusca, per merce nuda franco molino. Ha avvertito che tale quotazione dovrà essere rispettata ed invitato i Consigli provinciali delle corporazioni a disporre accertamenti per stabilire se i molini osservano tale prezzo. (*Telegramma-circolare* n. 319 del 20 agosto 1938-XVI).

PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

A) BOLLETTINI MENSILI

BOLLETTINI	Giorno di pubblicazione	Prezzo di un fascicolo L.	PREZZI DI ABBONAMENTO		
			Per le Amministrazioni Statali, Provinciali e Comunali	Per l'Italia Impero e Colonie	Per l'estero
Bollettino di Statistica	21	6	36	50	80
Bollettino di Statistica Agraria e Forestale	30-31	5	24	36	60
Bollettino dei prezzi (all'ingrosso e al minuto)	15	4	24	36	60
Statistica del Commercio speciale di importazione e di esportazione	21	24	110	145	290
Notiziario demografico	10	5	40	40	70

N.B. — In caso di abbonamento cumulativo ai cinque periodici i prezzi suindicati sono ridotti del 20 %. Per l'abbonamento a due o più periodici lo sconto è del 10 %. All'importo di abbonamento, se inferiore a lire 100, occorre aggiungere lire 0,40, se superiore a L. 100, occorre aggiungere lire 1,20.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio anche se fatti durante l'anno. In tale caso ai richiedenti saranno spediti i numeri arretrati.

I fascicoli eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

B) ALTRE PUBBLICAZIONI RAGGRUPPATE PER MATERIE

STATISTICHE GENERALI

Annuario Statistico italiano (vol. annuale).
Compendio Statistico italiano (vol. annuale).

STATISTICHE DELLA POPOLAZIONE

Movimento della popolazione (vol. annuale).
Statistica delle cause di morte (vol. annuale).
Statistica delle migrazioni da e per l'estero (vol. annuale).

STATISTICHE RELATIVE AI COMUNI

Atlante dei Comuni del Regno d'Italia.
Variazioni territoriali dei comuni (4 volumi).
Dizionario dei comuni (5 volumi).
Regolamento per la formazione e tenuta del Registro di popolazione

STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA NAVIGAZIONE

Commercio estero (vol. annuale).
Statistica del movimento della navigazione (vol. annuale).

ALTRE PUBBLICAZIONI ECONOMICHE

Riassunti annuali dei prezzi (7 fasc.) - **Numeri indici del costo della vita** (1 fasc.) - **Indice nazionale dei prezzi all'ingrosso** (3 fasc.) - **Indice delle condizioni economiche e finanziarie dell'Italia** (1 fasc.).

STATISTICHE AGRARIE

Periodi di semina e di raccolto per le principali coltivazioni (1 vol.).
Studi e indagini varie sull'agricoltura (9 fascicoli).

STATISTICHE FORESTALI

Servizio annuale di statistica forestale (3 fascicoli).

CATASTI

Catasto agrario:

Fascicoli provinciali (n. 94).
Volume riassuntivo per il Regno (1 vol.).

Catasto forestale:

Fascicoli provinciali (n. 4).

ANNALI DI STATISTICA

a) **Ordinamenti e attività dei servizi statistici, verbali del Consiglio Superiore di Statistica** (12 vol.).
b) **Studi statistici: demografici; economici; giudiziari; agrari; intellettuali** (27 vol.).
c) **Indice degli annali di statistica dalla fondazione del Regno** (1 vol.).

STATISTICHE INTELLETTUALI

Istruzione elementare (3 vol.) – **Istruzione media** (3 vol.) **Istruzione superiore** (3 vol.) – **Produzione libraria** (3 vol.) – **Altre manifestazioni culturali** (3 vol.).

STATISTICHE GIUDIZIARIE

Statistica degli Istituti di Prevenzione e di Pena e delle Case di Rieducazione (vol. annuale).
Statistica Notarile (vol. annuale).
Statistica Giudiziaria Civile e Commerciale (vol. annuale).
Statistica Giudiziaria Penale (vol. annuale).
Statistica della Criminalità (vol. annuale).

CENSIMENTI

a) CENSIMENTI DEMOGRAFICI:
al 1° dicembre 1921: **n. 20 volumi - 1 fascicolo di Fiume.**
al 21 aprile 1931-IX: **n. 94 fascicoli provinciali – 7 volumi per il Regno.**
al 21 aprile 1938-XIV: **n. 94 fascicoli provinciali – 5 volumi per il Regno.**

b) CENSIMENTI INDUSTRIALI E COMMERCIALI:
Censimento industriale e commerciale al 15 ottobre 1927 (8 volumi).
Censimento industriale e commerciale 1937-40.

c) CENSIMENTI AGRICOLI:
Censimento del bestiame (1 vol. in 3 parti – 1 vol. separato - 1 fascicolo) - **Censimento delle aziende agricole** (1 vol. in 2 parti). – **Censimento delle bonifiche idrauliche di 1ª categ.** (1 vol.) – **Misure locali per le superfici agrarie** (1 vol.). **Studi sui censimenti agricoli** (3 vol. e 2 fascicoli).

d) CENSIMENTI E INDAGINI SULLE ABITAZIONI: (2 vol.).

VARIE

VOLUME SUL DECENNALE DELL'ISTITUTO.
Statistiche elettorali (2 volumi).
Nomenclature professionali (2 fascicoli).
Catalogo della biblioteca (1 fascicolo).

CATALOGO DELLE PUBBLICAZIONI STATISTICHE UFFICIALI DALLA FONDAZIONE DEL REGNO. — Un fascicolo di pagg. 11 .... L. 2 —